


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA



**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E
CULTURA GIURIDICA EUROPEA
CICLO XXXII**

Curriculum di Diritto Romano

LA LEX AELIA SENTIA DE MANUMISSIONIBUS

Relatori:

Chiar.mo Prof. Valerio Marotta

Chiar.ma Prof.ssa Consuelo Carrasco García

Tesi di dottorato di
Emanuele Bisio

INDICE

Introduzione.....	pag. 4.
Capitolo I	
La legge Elia Senzia e l'attività normativa di età augustea.....	pag. 6.
- 1.1 Augusto e il rapporto <i>libertas-status civitatis</i>	pag. 6.
- 1.2 Legislazione e propaganda imperiale.....	pag. 24.
Capitolo II	
Le disposizioni della <i>lex</i>	pag. 31.
- 2.1 Obbligo per il <i>dominus</i> minore di vent'anni di affrancare solamente tramite <i>vindicta, iusta causa adprobata apud consilium</i>	pag. 31.
- 2.2 Obbligo di affrancare lo schiavo minore di trent'anni solamente tramite <i>vindicta, iusta causa adprobata apud consilium</i>	pag. 37.
- 2.3 <i>Anniculi causae probatio</i>	pag. 39.
- 2.4 <i>Qui in numero dediticiorum sunt</i> : gli schiavi di condotta turpe.....	pag. 43.
- 2.5 Divieto di manomissione in frode ai creditori.....	pag. 44.
- 2.6 Divieto di manomissione in frode al patrono.....	pag. 54.
- 2.7 Regolamentazione dei rapporti di patronato.....	pag. 56.
• 2.7.1 Dichiarazioni di nascita.....	pag. 56.
• 2.7.2 Divieto di far giurare la liberta di non sposarsi o il liberto di non prendere moglie.....	pag. 58.
• 2.7.3 Divieto di <i>mercedem capere a liberto</i>	pag. 59.
• 2.7.4 Corresponsione degli alimenti al liberto.....	pag. 64.
• 2.7.5 <i>Accusatio ingrati liberti</i>	pag. 66.
- Appendice: aspetti procedurali relativi all'approvazione della <i>iusta causa manumissionis</i>	pag. 72.
Capitolo III	
La legge Elia Senzia e la libertà latina.....	pag. 94.
- 3.1 La cronologia della legge Iunia.....	pag. 94
• 3.1.1 I testi principali.....	pag. 94.
• 3.1.2 L'istituzione dell' <i>anniculi causae probatio</i>	pag. 100.
• 3.1.3 I dati ricavabili dai <i>fragmenta de iudiciis</i>	pag. 104.
- 3.2 La datazione della <i>lex Iunia</i>	pag. 107.
- 3.3 <i>Minores triginta annorum</i> e Latini Iuniani.....	pag. 108.

- 3.3.1 La figura di *L. Venidius Ennychus*.....pag. 109.
- 3.3.2 I *tria nomina*.....pag. 113.
- 3.3.3 *Commercium inter vivos e mortis causa*.....pag. 113.
- 3.3.4 I figli del Latino Iuniano.....pag. 122.
- 3.3.5 Altri modi di acquisto della cittadinanza diversi dall'*anniculi causae probatio*.....pag. 126.
 - a) *Iteratio*.....pag. 126.
 - b) La legge Visellia.....pag. 126.
 - c) Editto dell'imperatore Claudio sulla costruzione di navi per l'annona.....pag. 127.
 - d) Editto di Nerone sulla costruzione di edifici a Roma...pag. 129.
 - e) Editto di Traiano sui *pistrina* nella capitale.....pag. 130.
 - f) Concessione imperiale.....pag. 130.
 - g) *Erroris causae probatio*.....pag. 132.
 - h) Senatoconsulto di data incerta.....pag. 134.
 - i) Editto di Costantino sul *crimen* di ratto.....pag. 136.
- 3.4 Giustiniano e l'abrogazione della categoria dei liberti Latini.....pag. 137.

Capitolo IV

La condizione del *dediticius Aelianus*.....pag. 142.

- 4.1 La nozione giuridica.....pag. 142
- 4.2 *Peregrini dediticii e dediticii Aeliani*.....pag. 151.
- 4.3 *Dediticii Aeliani* nella Costituzione Antoniniana?.....pag. 154.
- 4.4 La condizione giuridica dei *dediticii Aeliani*.....pag. 157.
 - a) Divieto di dimorare a Roma.....pag. 157.
 - b) *Testamenti factio* e successione ereditaria.....pag. 160.
 - c) Divieto di connubio e condizione della prole.....pag. 163.
- 4.5 Vendita di schiavo sottoposto ai *vincula* (o *damnatus*).....pag. 165.
- 4.6 L'abrogazione della *libertas dediticia*.....pag. 166.

Capitolo V

Il commentario di Giulio Paolo *Ad legem Aeliam Sentiam*.....pag. 168.

- 5.1 Biografia del giurista e datazione dell'opera.....pag. 168.
- 5.2 Lo stile del giurista severiano.....pag. 169.
- 5.3 Confronto con il commentario ulpiano e destinatari dell'opera.....pag. 171.
- 5.4 La struttura dell'opera.....pag. 174.
- 5.5 I singoli frammenti.....pag. 176.

Conclusioni.....pag. 209.
Bibliografia.....pag. 215.
Indice delle fonti.....pag. 237.

INTRODUZIONE

Questa ricerca assume a proprio oggetto la *lex Aelia Sentia de manumissionibus*, un provvedimento normativo d'età augustea. I manuali istituzionali le dedicano poche righe, senza valorizzarla adeguatamente. Non di meno essa ha trovato per secoli applicazione quotidiana – per oltre cinquecento anni, fino all'epoca giustiniana – in tutte le regioni dell'impero, anche in quelle più periferiche. Ciò giustifica, a mio parere, una rivisitazione complessiva di una *lex*, che non ha ottenuto, dalla storiografia romanistica, adeguata attenzione.¹ Nel descriverne l'evoluzione storica, vorrei al contempo prendere in esame, assieme ai risvolti concreti dei suoi impieghi nella prassi, la sua *interpretatio* giurisprudenziale.

Il capitolo I si concentra sulle peculiari prospettive del legislatore, soffermandosi, dapprima, sul rapporto tra concessione della *libertas* e acquisto della *civitas* nella tarda repubblica e in età augustea. È un tema di rilevante interesse, la cui analisi consente di definire meglio i ritmi di integrazione dei liberti nella società romana. In seguito – constatato che, disciplinando l'intera materia delle manomissioni, la *lex Aelia Sentia* si iscrive compiutamente nel quadro delle altre riforme di Augusto – si tenta di approfondire lo studio dei suoi rapporti con la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea*. Insomma, lungi dall'essere una monade isolata, la *lex Aelia Sentia* si integra perfettamente con gli altri provvedimenti del suo tempo.

Nel capitolo II si propone una palingenesi della *lex*. In effetti la ricostruzione del suo dettato normativo originario rappresenta – sebbene non intenda in alcun modo trascurarne le successive evoluzioni normative – uno degli snodi principali di questo elaborato. Quasi tutte le disposizioni, come vedremo, si rivolgono al liberto quale soggetto in grado di integrarsi e di formare un nucleo familiare stabile. Questa sezione si chiude con un'appendice, nella quale si illustrano gli aspetti procedurali del procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis*. Si tratta di un aspetto piuttosto trascurato dalla letteratura,² ma il suo esame permetterà di cogliere taluni aspetti della sua applicazione nella prassi delle province dell'impero.

I capitoli III e IV approfondiscono lo studio dei differenti *status* che si attribuivano al liberto quando, alla luce del dettato normativo di questa *lex*, egli otteneva, dopo la sua *manumissio*, la *civitas Romana*. Dal momento che, a mio giudizio, l'*Aelia Sentia* ha certamente preceduto, nel tempo, l'emanazione della *lex Iunia*, nel capitolo III mi dedicherò all'analisi della specifica *condicio* dei Latini Iuniani. Essi occupavano una posizione quasi intermedia tra il liberto cittadino e il liberto *dediticius*. Dedicherò, inoltre, largo spazio a temi come il *ius conubii*, il *ius commercii inter vivos* e *mortis causa* e, infine, la trasmissione della propria *condicio* alla prole e ai discendenti dei liberti latini.

Al centro del capitolo IV si colloca il *libertus dediticius Aelianus*. Senza prevedere eccezioni la legge Elia Senzia introdusse tale categoria per evitare che individui (ossia schiavi) particolarmente riprovevoli, ottenessero, dopo la loro affrancazione, la cittadinanza romana. In base alle testimonianze gaiane, approfondirò lo studio del regime giuridico che li riguardava, interrogandomi sui limiti dell'equiparazione, che le fonti propongono, tra questo *genus* di liberti e i cosiddetti *peregrini dediticii*. In effetti, se si procede dall'analisi del concetto di *deditio*, si verifica che queste due figure appaiono senza dubbio reciprocamente equiparabili, ma lungi dall'essere perfettamente sovrapponibili tra loro. Non trascurerò, ovviamente, l'esame di alcune linee del *Papyrus Giessen* 40 col. I, che restituisce, nonostante le sue vaste lacune, il testo della *constitutio Antoniniana*. Benché la storiografia ancor oggi dominante ritenga che esso menzioni

¹ Ad oggi manca una monografia dedicata alla legge Elia Senzia.

² Solo il De Dominicis nel lontano 1949 si è soffermato su alcuni profili, concernenti, più che altro, il contenuto stesso della *iusta causa* (*Sulla "probatio causae" in tema di manomissione (estratto dagli Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia)*, pag. 3 ss.).

i *dedicicii* soltanto per escluderli dal novero dei destinatari della concessione della *civitas Romana*, a mio parere è più probabile che di essi l'editto di Caracalla non facesse alcuna menzione. Invero, se da un canto, ogni riferimento a quanti appartenessero a questa specifica *condicio* risulterebbe probabilmente non necessaria alla luce di Gai *Inst.* 1.26, ancor meno si spiegherebbe perché non si ricordassero altrettanto esplicitamente i Latini Iuniani, senz'altro esclusi, anch'essi, dal novero dei beneficiari del 'dono divino' di Caracalla. L'integrazione [δε]δειτικίων, nel *P.Giss.* 40 col. I, è, in effetti, meno verosimile di un'altra che le si contrappone. La linea 9 potrebbe essere integrata altrimenti, vale a dire con [ὄδ]δειτικίων – una traslitterazione dal neutro *additicia* – che si limiterebbe (χωρ[ις] τῶν [ὄδ]δειτικίων) a sancire che gli obblighi già esistenti, prima del 212, nei confronti delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana, non sarebbero venuti meno a seguito dell'universale estensione della *civitas*.

Il capitolo V illustra i profili giurisprudenziali, concernenti l'attività interpretativa del giurista Paolo sul dettato normativo della *lex Aelia Sentia*, nel lavoro monografico in tre *libri* che egli le dedicò. Nonostante la datazione problematica, risulta, in ogni caso, possibile apprezzare lo stile argomentativo del giureconsulto e la struttura dell'opera. Non si incontrano mai citazioni di costituzioni imperiali, ma, al contrario, numerose citazioni di *responsa prudentium*. Sebbene dell'opera siano pervenuti, attraverso la compilazione, soltanto dieci frammenti, ciascuno di essi, come si vedrà, propone rilevanti problemi interpretativi.

Al termine di quest'indagine il lettore potrà disporre – così spero – di un quadro esauriente della normativa eliana, sia dal punto di vista strettamente giuridico, sia nella prospettiva della storia sociale di Roma, dell'*Italia* e delle province. Le differenti prospettive (legislativa, giurisprudenziale, procedurale e, infine, storico-sociologica), che ho, di volta in volta, assunto in questa ricerca, consentono di definire meglio il rilievo politico e istituzionale di questo provvedimento nella sua applicazione quotidiana.

CAPITOLO I

LA LEGGE ELIA SENZIA E L'ATTIVITÀ NORMATIVA DI ETÀ AUGUSTEA

La *lex Aelia Sentia de manumissionibus* consiste in un provvedimento mediante il quale il legislatore si propone di regolare la condizione giuridica dei liberti. La disciplina verrà completata nel primo anno del principato di Tiberio con l'approvazione della *lex Iunia*.³ L'approvazione della normativa eliana risale al 4 d.C., al consolato di Sesto Elio Cato e Caio Senzio Saturnino. Costoro ricoprirono la carica, insieme, fino alle Calende di luglio del medesimo anno.⁴ Di conseguenza, l'emanazione della legge si colloca precedentemente a tale momento. Si tratta un periodo complesso della storia di Roma. Ottaviano, che ormai da decenni detiene poteri tali da consentirgli di controllare l'insieme delle attività politiche e militari dell'*urbs*, dopo la morte dei suoi nipoti e figli adottivi (Gaio e Lucio Cesare), scelse ufficialmente Tiberio come proprio erede e collega nell'esercizio della *tribunicia potestas* e dell'*imperium*. Già a partire dal 18 a.C., però, l'imperatore aveva avviato un'ampia opera di riforma di vari settori dell'ordinamento. Possiamo ricordare, in particolare, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea*; la repressione dell'adulterio per mezzo della *lex Iulia de adulteriis*; infine, proprio l'ambito delle manomissioni, dapprima con la *lex Fufia Caninia* e, in seguito, col provvedimento in esame. L'opera riformatrice termina agli inizi del principato del suo successore con l'approvazione della citata *lex Iunia*. L'impatto della *lex Aelia Sentia* (in primo luogo) e di quest'ultima nel mondo romano risulta notevole. Le citate norme cambiano la tradizionale concezione romana del rapporto *libertas-civitas*. Intendo, infatti, dimostrare, tramite un attento esame delle fonti giuridiche, che il legislatore ha spezzato il nesso libertà-cittadinanza che, in precedenza, si presentava automatico. Infatti, in epoca repubblicana con la *manumissio* il liberto conseguiva la cittadinanza. La cancelleria augustea si frappone in questo automatismo introducendo le categorie dei liberti *dediticii* e, in seguito, quella dei Latini Iuniani. I nuovi *status libertorum* rappresentano rispettivamente una '*pessima condicio*' (Gai. *Inst.* 1.26) e una '*libertas minor*' (I. 1.5.3). La legge Elia Senzia (alla quale si affiancherà - solo in un secondo tempo - la *lex Iunia*) può ben dirsi un «code de la libértiné», come la definì Pierre Jaubert.⁵ A mio avviso, l'espressione dello studioso francese coglie adeguatamente la volontà della cancelleria di regolamentare l'affrancamento allo scopo di incidere sul futuro *status* del liberto. Nella prima parte di questo capitolo discuterò proprio la politica di Augusto nei confronti della manomissione come atto non solo di concessione della libertà, ma anche di integrazione nella *civitas*. In secondo luogo, esaminerò la *ratio* che ispira il provvedimento in esame e altre leggi emanate nel medesimo periodo storico.

1.1 AUGUSTO E IL RAPPORTO *LIBERTAS-STATUS CIVITATIS*

Non sussistono dubbi sullo strettissimo rapporto che lega la manomissione all'inclusione del liberto nella comunità romana, come ha messo in luce Edoardo Volterra, in un suo articolo particolarmente pregevole ed efficace.⁶ Si rende necessario, però, confrontare la situazione precedente alle riforme di Ottaviano con quella successiva. Mi propongo di dimostrare, infatti, che, prima dell'approvazione della legge Elia Senzia e, in seguito, della Iunia, il rapporto manomissione-cittadinanza poteva definirsi automatico. La libertà concessa dal privato, secondo

³ Cfr. *infra*, cap. III.

⁴ Da quel momento, per il resto dell'anno, Clodio Licinio affiancò Senzio Saturnino, cfr. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero Romano: dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, pag. 6.

⁵ Jaubert, *La lex Aelia Sentia et la locatio-conductio des operae liberti*, pag. 5.

⁶ Volterra, *Manomissione e cittadinanza*, pag. 696 ss.

le forme del *ius civile*, risulta idonea ad attribuire la *civitas*. In seguito all'approvazione delle due *leges*, si spezza, tuttavia, l'automaticità di questo meccanismo. La normativa eliana richiede, infatti, che il *dominus* minore di anni venti debba dimostrare una *iusta causa*, perché il servo possa diventare cittadino romano. La stessa regola vige per la liberazione dello schiavo minore di trent'anni. Inoltre, si introducono le categorie dei *dediticii Aeliani* e dei Latini Iuniani. Il primo *genus* ricomprende schiavi che, in quanto rei di qualche colpa, hanno subito pene stigmatizzanti e, successivamente alla loro condanna, hanno conseguito la libertà. A costoro si vieta in modo assoluto l'accesso alla stessa e si relegano questi individui ai margini della comunità. Il legislatore vuole evitare che persone immeritevoli conseguano la cittadinanza. La seconda categoria regola la posizione degli schiavi minori di trent'anni affrancati contro il dettato della legge Elia Senzia e quella dei *morantes in libertate*, manomessi in via informale - liberi di fatto ma giuridicamente servi (oggetto di possibili strumentalizzazioni, come vedremo). Ai liberi Latini, che si trovano in una *condicio* inferiore a quella *cives Romani* si permette, in presenza di determinate condizioni di conseguire la cittadinanza. In tal modo, Ottaviano introduce una graduazione degli *status* del libero. Si passa, così, dall'automatismo *libertas - civitas Romana*, ad un meccanismo *libertas-status civitatis*, differenziato a seconda di elementi imputabili, talvolta al *dominus* (nel caso dei liberi Latini), talvolta allo schiavo, quando era ancora tale (per *qui in numero dediticiorum sunt*). La letteratura distingue, talvolta, tra sistemi di schiavitù aperti e chiusi. I primi permettono l'integrazione dell'affrancato nella comunità, al contrario dei secondi.⁷ Nel periodo precedente alle innovazioni augustee si può parlare, senza esitazioni, di sistema aperto, in quanto il rapporto manomissione-cittadinanza risulta automatico. In epoca successiva rimane aperto, in quanto l'individuo può, comunque, conseguire la piena partecipazione alla vita della comunità, ma questa integrazione viene sottoposta ai più rigidi requisiti della legge Elia Senzia. Adesso esaminerò la situazione anteriore all'epoca augustea. Per cominciare si consideri il seguente passo:

Fr. Dos. 5

Ante enim una libertas erat et libertas fiebat ex vindictis vel ex testamento vel in censu et administratio Romana competebat manumissis: quae appellatur iusta libertas. [...]

Prima infatti esisteva una (sola forma di) libertà, e la libertà si realizzava in base alle *vindictae*, o nel testamento, o nel censimento e spettava ai manomessi romana: e questa è chiamata giusta *libertas*. [...]

Il termine '*ante*' indica che l'ignoto autore del frammento pseudo-Dositeano⁸ si riferisce alla situazione precedente alle riforme augustee. Si citano le tre modalità di manomissione valide *iure civili*, compresa la *manumissio censu*. Si tratta di una forma di affrancamento estremamente antica, raramente impegnata in età augustea. Essa testimonia la stretta corrispondenza tra *libertas* e *civitas Romana*. I *Tituli ex corpore Ulpiani* riportano queste parole:

Tit. Ulp. 1.8

Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu Romae iussu dominorum inter cives Romanos censum profitebantur.

Un tempo, venivano manomessi tramite censo coloro che dichiaravano il censo tra i cittadini romani durante il lustrale censimento di Roma, dietro autorizzazione del *dominus*.

⁷ Cfr. Wiedemann, *The regularity of manumission at Rome*, pag. 162 e nota 1.

⁸ Il c.d. *Fragmentum Dositheanum* consiste in un breve trattato sulle manomissioni composto con finalità didattiche e attribuito al grammatico del IV sec. d.C. Dositeo. Per questa testimonianza si consideri Honoré, *The "Fragmentum Dositheanum"*, pag. 301 ss.; Pescani, *'Fragmentum Dositheanum'*, pag. 620-621. Nel presente studio mi avvalgo dell'ultima versione edita da Giuseppe Flammini (*Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, pag. 92 ss.).

L'affrancamento, compiuto tramite censimento, si articola nel seguente modo: lo schiavo effettua una *professio* (dichiarazione) con la quale esprime la volontà (al censore) di entrare nelle classi di censo dei cittadini romani. Allo stesso tempo, il *dominus* acconsente.⁹ «È il censo che attraverso il computo e la classificazione di quanti fanno parte del comune, formalizza e concreta la qualità di *civis*».¹⁰ In conclusione, si può notare che il momento della liberazione del servo (con l'iscrizione nell'albo dei cittadini romani) coincide con l'integrazione piena del liberto nella comunità.

Quali cambiamenti apporta la normativa augustea sul rapporto *libertas-civitas Romana*? Occorre, innanzitutto, ribadire che il legislatore interviene sul punto in questione attraverso due provvedimenti: la *lex Aelia Sentia* e, in seguito, la *lex Iunia*.¹¹ La prima introduce la categoria dei *dediticii Aeliani*, la seconda quella dei *Latini Iuniani*. L'imperatore attraverso lo strumento della legge recide il legame diretto tra libertà e cittadinanza, stabilendo che al primo istituto consegna uno *status* diverso a seconda di determinate condizioni. Si consideri il seguente testo:

Fr. Dos. 6

Sed nunc habent propriam libertatem inter amicos manumissi, et fiunt Latini Iuniani, [...]

Ma ora coloro che sono manomessi *inter amicos* hanno una loro forma di libertà e diventano Latini Iuniani. [...]

Il passo del frammento pseudo Dositeano si pone in continuità col § 5 sopra esaminato. Il termine '*nunc*' indica la disciplina posteriore alla legislazione augustea (o, meglio, alla *lex Iunia*), ancora vigente al tempo in cui l'autore scrive. L'espressione '*propriam libertatem*' si riferisce ad una forma di *libertas* tipica dei Latini Iuniani che si distingue da quella degli altri liberti (in particolare, *cives Romani*). Altri testi delineano in modo ancora più completo la situazione sullo *status* dei liberti:

Gai. *Inst.* 1.12

Rursus libertinorum genera sunt tria: aut enim cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt.

Di nuovo, esistono tre categorie di liberti: infatti, o sono cittadini romani o Latini o parificati ai deditici.

Tit. Ulp. 1.5

Libertorum genera sunt tria, cives Romani, Latini Iuniani, dediticiorum numero.

Epit. Gai. 1.1.pr.

⁹ In questa sede intendo solo mettere in rilievo la stretta connessione tra questa forma di manomissione e l'inclusione del liberto nella comunità. Per un'analisi più approfondita della *manumissio censu* si tengano presenti altri due passi: Fr. Dos. 17 (*Et qui in censum manumittitur, si triginta annos habeat, administrationem Romanorum possidet; - Census autem Romae agi solet; vel censu lustrum conditur, est autem lustrum quinquennale tempus quo Roma purgatur -; sed debet hic servus ex iure Quiritium [manumittentis] esse, ut civis Romanus fiat. Magna autem dissensio est inter peritos, utrum hoc tempore vires accipiunt omnia, in quo census, aut in eo tempore, quo lustrum conditur. Sunt enim qui existimant non alias vires accipere quae aguntur in censu, nisi haec dies sequatur, qua lustrum conditur; existimant enim censum descendere ad diem lustrum, non lustrum decurrere ad diem census. Quod ideo quaesitum est, quoniam omnia <quae> in censu aguntur lustrum confirmantur. Sed in urbem Romanorum tantum censum agi notum est; in provincia autem magis professiones utuntur.*) e Boezio (Comm. in Cic. Top. 1.2.10: *Si quis ergo consentiente vel iubente domino nomen detulisset in censum, civis Romanus fiebat et a servitutis vinculo solvebatur*). A livello bibliografico si considerino: Robleda, *Il diritto degli schiavi in Roma antica*, pag. 115 ss.; Avenarius, *Der pseudo-ulpanische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, pag. 177; Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en epoca augustea*, pag. 93 ss.; Lemosse, *L'affranchissement par le cense*, pag. 11 ss.

¹⁰ Gioffredi, *Libertà e cittadinanza*, pag. 518-519.

¹¹ Per i rapporti cronologici tra i due provvedimenti, cfr. *infra*, cap. III.

[...] *Ingenuorum omnium unus status est: libertorum vero ideo non unus est, quia tria sunt genera libertatum: quia liberti aut cives Romani sunt, aut Latini, aut dediticii.* [...]

Le ultime due testimonianze trovano il loro modello in Gai. *Inst.* 1.12. Quest'ultimo illustra perfettamente la triplice alternativa condizione dell'affrancato a seguito delle riforme augustee. Infatti, costui poteva diventare cittadino romano o Latino Iuniano o *dediticius Aelianus*.

Quali elementi, secondo il legislatore, possono portare all'uno o all'altro *status libertorum*?

Nel caso dei *dediticii Aeliani* rileva una condotta negativa, tenuta dallo schiavo anteriormente alla sua liberazione, in conseguenza della quale o riporta determinati segni sul corpo oppure subisce pene idonee a stigmatizzare il suo comportamento davanti all'intera comunità (ad es. la *damnatio ad bestias*; cfr. Gai. *Inst.* 1.13).¹² Nel mondo antico, le *stigmata* si infliggevano agli schiavi, a titolo punitivo, anche presso altri popoli antichi:¹³

- In Grecia tale pratica è testimoniata già nella commedia attica, ad esempio in «La donna di Samo» di Menandro e «Le vespe» di Aristofane.¹⁴ In età ellenistica la pratica di marchiare i servi rei di qualche crimine diventa usuale (cfr. *Pap. Lille I*, 29).¹⁵

- Presso le popolazioni sumero-babilonesi i § 51-52 delle leggi d'Ešnunna prescrivevano la messa in catene del servo fuggitivo e la sua marchiatura.¹⁶

La novità apportata, a Roma, dal legislatore augusteo consiste nel ricollegare, a questo genere di sanzioni, effetti ad un evento successivo (ed eventuale) come la manomissione del servo. Quest'ultima può compiersi sia nelle forme riconosciute *iure civili*, sia nei modi informali (*per epistulam, per mensam, inter amicos*), ma in ogni caso, comporta sempre l'acquisto della *condicio* di *libertus dediticius*. Le modalità dell'atto di affrancamento rilevano solo ai fini della successione ereditaria (Gai. *Inst.* 3.74-76). Questi liberti possono ottenere la condizione di Latini o cittadini romani solo attraverso l'*indulgentia principis*, che riporta costoro nella *condicio* che avrebbero ottenuto se non si fossero macchiati di qualche colpa. Al di fuori di questo caso eccezionale, si escludeva il *dediticius Aelianus* dall'accesso alla *civitas Romana* (Gai. *Inst.* 1.26). Una parte della letteratura ha messo in discussione il rapporto tra *libertas* e *civitas* sulla base di un passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* inerente alla *libertas dediticia*, che recita:

Tit. Ulp. 20.14

[...] *is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.*

[...] colui che è nella classe dei *dediticii*, poiché né può testare alla stregua di un cittadino romano, essendo un peregrino, né alla stregua di un peregrino, poiché non è cittadino di alcuna determinata città, in modo da redigere testamento secondo le leggi della sua comunità.

L'autore dei *Tituli* spiega il motivo per cui i *dediticii Aeliani* non possono redigere testamento. Dal momento che, nel testo, costoro vengono definiti peregrini *nullius certae civitatis*, si potrebbe concludere che risultano liberi, ma non appartenenti a nessuna comunità. Volterra ha replicato a questa posizione: «la *lex Aelia Sentia* statuendo che alcuni manomessi fossero posti nella condizione di *dediticii*, non creava affatto una categoria di liberi senza uno *status civitatis*, ma

¹² Per un'analisi più ampia cfr. *infra*, cap. IV.

¹³ Non presso i Germani, secondo quanto riporta Tacito: *De Germ.* 25.1 *Verberare servum ac vinculis et opere coercere rarum: Occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune est.*

¹⁴ Jones, *Tattooing and branding in Greco-Roman antiquity*, pag. 147-148.

¹⁵ Jones, *Tattooing*, cit., pag. 148.

¹⁶ Szlechter, *Les lois d'Ešnunna. Transcription, Traduction, Commentaire*, pag. 31 e pag. 40.

poneva questi in una data posizione giuridica rispetto all'ordinamento romano uguale a quello che avevano i cittadini delle *civitates dediticiae* [...] pur non iscrivendoli materialmente fra la popolazione di una determinata città dediticia». ¹⁷ Non posso che condividere l'opinione dello studioso. Ne consegue, però, che, con riguardo allo *status* del liberto, a seguito delle riforme augustee, risulta più corretto parlare di rapporto *libertas-status civitatis* (da intendersi genericamente come «posizione giuridica dell'individuo rispetto ad un dato ordinamento» ¹⁸), anziché di *libertas-civitas* (termine che designa, in senso stretto, la cittadinanza romana). Diversa risulta la posizione dell'affrancato Latino. Costui si trova in una condizione migliore di quella dei *liberti dediticii* ma inferiore a quella dei *cives Romani* (Giustiniano parla di una '*libertas minor*', cfr. I. 1.5.3). Per disposizione della *lex Iunia*, il liberto acquisisce questo *status* quando il *dominus* manomette lo schiavo in maniera informale o se non rispetta le prescrizioni della legge Elia Senzia (dettate per il servo minore dei trent'anni; cfr. Gai. *Inst.* 1.17-18). Nel primo caso il legislatore decide, con tale previsione, di risolvere il problema dei *morantes in libertate*. Nella seconda ipotesi, la *ratio* appare più complessa. La legge Elia Senzia richiede che il padrone manometta lo schiavo inferiore ai trent'anni *vindicta* dopo che un *consilium* apposito abbia approvato una *iusta causa*. Il legislatore intende regolare la concessione della cittadinanza, attraverso un controllo pubblico degli affrancamenti. Attraverso il *consilium* si seleziona l'individuo da integrare nel corpo sociale. Si consideri questo passo:

D. 40.2.16 Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*

Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum.

Ulpiano sollecita i giudici ad esaminare con attenzione la sussistenza della giusta causa, che va approvata solo in presenza di legame affettivo (o meriti nei confronti del *dominus*, come vedremo più avanti ¹⁹). Chi è stato manomesso per '*luxuria*' non deve accedere alla cittadinanza romana. ²⁰ Attraverso il requisito dell'età necessaria al servo per venir affrancato senza le restrizioni previste dalla legge Elia Senzia (cioè trent'anni), il legislatore disincentiva una manomissione precipitosa e, quindi, poco ponderata. Infatti, a seguito della riforma, si valuta che lo schiavo permanesse nella sua condizione, in *media*, per almeno dieci anni. ²¹

Il legislatore decide di includere i liberti manomessi in violazione della normativa eliana in un nuovo *genus*, quello dei Latini Iuniani. Nonostante la mancanza di qualche requisito la volontà del *dominus* di liberare il servo si forma correttamente e rende il soggetto libero, ma non in condizione di diventare *civis Romanus*.

Augusto allenta anche con l'istituzione di questa categoria il nesso manomissione-cittadinanza. Crea un *genus* (Fr. Dos. 12 '[...] *quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit* [...]') nuovo, giuridicamente inferiore a quello dei *liberti cives Romani*, in particolare sotto il profilo patrimoniale. ²² In sintesi, i liberti Latini:

- Non godono del *conubium* (Gai. *Inst.* 1.56; Tit. Ulp. 5.4)
- Non possiedono *testamenti factio* (sebbene possano ricevere per fedecommesso; Gai. *Inst.* 1.23-24), né possono divenire tutori testamentari.

¹⁷ Volterra, *Manomissione*, cit., pag. 703; in tal senso anche Mancini, *Cittadinanza e status negli antichi e nei moderni*, pag. 108 ss.

¹⁸ Volterra, *Manomissione*, cit., pag. 703.

¹⁹ Cfr. *infra*, cap. II, appendice.

²⁰ Si consideri anche Venturini, *Sulla legislazione augustea in materia di «manumissiones»*, pag. 2457.

²¹ Kuzicin, *Transformation from servus through libertinus to civis Romanus: the social and religious adaptation*, pag. 237

²² Marotta, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, pag. 550-551.

- Godono del *commercium inter vivos*, infatti compiono validamente la *mancipatio* (Tit. Ulp. 19.4)²³

Allo stesso tempo, i Latini Iuniani non si trovano in una condizione *pessima* (Gai. *Inst.* 1.26) come quella dei liberti deditici. Infatti, possono accedere alla cittadinanza romana e migliorare il proprio *status*. Le disposizioni originarie della legge Elia Senzia prevedevano già un istituto rivolto a questo scopo: l'*anniculi causae probatio* (Gai. *Inst.* 1.29; Tit. Ulp. 3.3). Esso non consiste solo in una mera regolarizzazione del liberto nella comunità romana, ma si propone di integrare un intero nucleo familiare nella stessa, per scopi demografici (Tit. Ulp. 3.3 '[...] *quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit* [...]'). In seguito, gli imperatori si servirono dello strumento della concessione della cittadinanza ai liberti Latini per questioni di importanza strategica (trasporto dell'annona – Gai. *Inst.* 1.32c; sicurezza urbana – Gai. *Inst.* 1.32b; rilancio della città dopo la devastazione dell'incendio di epoca neroniana Gai. *Inst.* 1.33). Il legislatore non si preoccupò mai di abrogare la categoria fino all'epoca giustiniana.

Occorre altresì discutere delle modalità con cui, a seguito della legge Elia Senzia, il liberto poteva diventare cittadino romano. Il *dominus* minore dei vent'anni deve manomettere con la bacchetta, previa *iusta causa*, come in caso di liberazione del servo di età inferiore ai trent'anni. In quest'ultimo caso, come ho esposto, la violazione della norma comporta l'acquisto della *Latinitas*. La sanzione per il proprietario minorenni consiste, invece, nella nullità dell'atto (Gai. *Inst.* 1.38). La differenza di trattamento sanzionatorio si giustifica, a mio avviso, sulla base della volontà poco attendibile del giovane *dominus* (cfr. D. 18.7.4) che impone l'intervento del magistrato *cum imperio* e del *consilium* per rendere valido l'atto liberatorio.

Anche in quest'ipotesi si esercita un controllo pubblico sugli affrancamenti. In conclusione, solo uno schiavo che abbia compiuto i trent'anni può divenire cittadino romano senza limitazioni o controlli al momento della sua liberazione (a condizione che il suo proprietario abbia almeno venti anni).

Per comprendere in maniera più approfondita la *ratio* della diversificazione fra le tre categorie di liberti, può tornare utile un confronto con la diversa esperienza greca. Fino all'epoca ellenistica il diritto di cittadinanza viene conferito attraverso un atto dell'assemblea popolare. «Seul la communauté des citoyens en exercice a le pouvoir d'agréger un nouveau membre».²⁴ Si tratta di un consesso politico che prende una decisione anch'essa politica.²⁵ In Grecia, però, il liberto ottiene raramente la cittadinanza. La sua concessione comporta «la participation au pouvoir délibératif et judiciaire avec les avantages économiques afférents», con possibilità di influire fortemente sul piano politico.²⁶ A Roma, la situazione si presenta diversa. Infatti, nel momento in cui un privato concede unilateralmente la libertà ad un suo servo, attribuisce inevitabilmente anche la *civitas*, senza che si renda necessario l'intervento di un'assemblea popolare. Si tratta di un meccanismo automatico per i Romani. Il primo problema, che Ottaviano si trova a dover risolvere, consiste, innanzitutto, nei numerosi affrancamenti di schiavi operati indiscriminatamente da ricchi proprietari. Molti fra i manomessi avevano percepito ricchezze in vari modi (leciti o meno), eppure costoro ottenevano la cittadinanza romana a prescindere dalla condotta morale che avevano tenuto (Dion Hal. 4.24.4-6).²⁷ Inoltre, sussisteva il problema dei *morantes in libertate*, liberi di fatto ma giuridicamente servi, non ancora regolamentati. Nei loro confronti, in età cesariana, Clodio «si fece [...] promotore di un provvedimento tendente a concedere la cittadinanza romana [...] con il diritto di voto in una delle tribù rustiche», per guadagnarsi il loro favore e accedere alle magistrature. Il tentativo del tribuno fallì solo a causa

²³ Per un approfondimento di queste tematiche, *infra*, cap. III.

²⁴ Gauthier, «*Générosité*» romaine et «*avarice*» grecque: sur l'octroi du droit de cité, pag. 209.

²⁵ Gauthier, «*Générosité*» romaine, cit., pag. 210.

²⁶ Garlan, *Les esclaves en grèce ancienne*, pag. 89.

²⁷ Cogrossi, *Preoccupazioni etniche nelle leggi di Augusto sulla 'manumissio servorum'?*, pag. 160.

della sua morte.²⁸ Il rischio di strumentalizzazione della categoria dei *morantes in libertate* e dell'accesso nella *civitas* di una quantità elevata di persone non sempre rispettabili spinge, quindi, Ottaviano ad intervenire. Mentre in Grecia la questione si risolve sul piano politico e si sceglie, di volta in volta, con il massimo rigore, se concedere o meno la cittadinanza, a Roma, Augusto decide di procedere sul piano giuridico. L'imperatore decide di graduare gli *status* del liberto. Dapprima, la legge Elia Senzia, introduce la categoria dei *dediticii Aeliani*, così da disincentivare le manomissioni di servi poco meritevoli. Qualora la liberazione avvenga ugualmente, costoro vengono confinati ai margini della comunità, sia socialmente, sia giuridicamente. Inoltre, come ho già avuto occasione di esporre, i requisiti necessari affinché un servo diventasse cittadino romano si delineano in modo da consentire una manomissione più ponderata e sottoposta al controllo degli organi della *res publica*. La legge Iunia, emanata, se si accoglie la mia ipotesi di datazione, un anno dopo la morte di Augusto,²⁹ introduce la categoria dei liberti Latini. I *morantes in libertate* trovano finalmente un riconoscimento sul piano del diritto civile. Allo stesso tempo, si perfeziona la disciplina giuridica dei *minores triginta annorum manumissi contra legem Aeliam Sentiam*, che in precedenza non rientravano in alcun *genus* compiutamente definito.³⁰ Occorre altresì esaminare se sussista un'analogia tra la graduazione delle figure dei liberti, ora illustrata, e la stratificazione nella comunità egizia di epoca imperiale.³¹ In questa provincia si trovano, al grado più basso della gerarchia sociale, gli Egizi, «sottoposti al *tributum capitis*»;³² di seguito, gli ἄστοί (gli abitanti di Alessandria, Naucrati e Tolemaide); e, infine, i cittadini romani.³³ La *civitas Romana* si concedeva agli Egiziani che avessero già conseguito quella alessandrina (diventando ἄστοί), come si desume da una lettera di Plinio a Traiano:

Plin. *Ep.* 10.6.1-3

[1] *Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Harpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulxisti. Sed, cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius.* [2] *Ego autem, quia inter Aegyptios ceteros que peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronam que eius iam pridem decessisset. de qua ignorantia mea non queror; per quam stetit, ut tibi pro eodem homine saepius obligarer.* [3] *Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam. annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis,*

«Ti ringrazio, signore, d'aver concesso il *ius Quiritium* alle liberte di una signora che è unita a me da vincoli di amicizia e la cittadinanza romana al mio *iatraleíptēs* Harpocras. Ma, all'atto della dichiarazione da parte mia, in base alle tue direttive, della sua età e del suo censo, chi è ben esperto di queste cose mi avvertì della necessità di ottenergli prima la cittadinanza alessandrina e poi quella romana, dato che egli è Egiziano. Io, invece, poiché ritenevo che non ci fosse differenza alcuna tra Egiziani e altri *peregrini* [...], mi ero limitato a informarti della sua manomissione da parte di una *peregrina* e della morte, già di vecchia data, della sua *patrona*. Un'ignoranza, questa, della quale non mi lamento, poiché mi ha dato la possibilità di obbligarmi verso di te non una volta soltanto per la stessa persona. In conseguenza, perché possa godere, in conformità alla legge [...] del tuo *beneficium* ti chiedo di concedergli sia la cittadinanza

²⁸ Per queste riflessioni e per la citazione si consideri De Dominicis, *I Latini Iuniani nel pensiero del legislatore romano*, pag. 516.

²⁹ La quale trovava già un nucleo originario nella legge Elia Senzia cfr. *infra*, cap. III, 3.1.1 e 3.2.

³⁰ Cfr. *infra*, cap. III.

³¹ Sull'Egitto come provincia socialmente stratificata si consideri Marotta, *Egyptians and citizenship from the first century AD to the Constitutio Antoniniana*, pag. 174

³² Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, pag. 3.

³³ Marotta, *Egizi*, cit., pag. 2.

alessandrina sia quella romana. Ho già notificato ai tuoi liberti, da stesso indicati, perché nessun ostacolo faccia ritardare il godimento della tua generosità, la sua età e il censo».³⁴

Plinio ringrazia Traiano di aver concesso la *civitas Romana* al suo medico Arpocrate, un liberto Egizio. Dall'epistola si evince che per ottenerla occorre, in primo luogo, ricevere quella alessandrina. In età imperiale classica, tuttavia, agli *Aegyptii* non si permetteva di conseguire alcuna cittadinanza. Solo l'*indulgentia principis* poteva derogare a questa regola, come avviene in questo caso.³⁵ È corretto accostare la figura dei liberti *dediticii* con quella degli Egizi? Sebbene entrambi non potessero mai conseguire la cittadinanza romana, non sussiste nessun'altro punto in comune tra le due figure.³⁶ Dalle fonti non risulta che agli *Aegyptii* si applicassero le severe restrizioni – integrate da un forte apparato sanzionatorio – alle quali andavano incontro i *dediticii Aeliani* (Gai. *Inst.* 1.27). La stessa *indulgentia principis* opera diversamente tra le due figure. Infatti, attribuisce agli Egizi direttamente la cittadinanza (come nel caso di Arpocrate), mentre estingue la pena nel caso del liberto *dediticius*, influenzando indirettamente sulla condizione che il liberto avrebbe tenuto se non si fosse reso responsabile di qualche colpa. Allo stesso modo, risulta precipitoso accostare le figure del cittadino alessandrino e del liberto Latino. L'unica analogia consiste in uno spiraglio lasciato ad entrambi di accesso alla cittadinanza romana. Sia il liberto Latino, sia l'ἄστος si trovano in una condizione intermedia rispetto agli altri membri della propria comunità di appartenenza, ma la *ratio* e la disciplina delineata per il primo risultano profondamente diversi da quelle dettate per il secondo. In particolare, le regole dettate in tema di successione ereditaria previste per i Latini Iuniani non potrebbero mai applicarsi ad un cittadino di Alessandria, Naucrati o Tolemaide. Infatti, il legislatore prevede che i beni dei primi tornino al patrono '*iure quodammodo peculii*' (Gai. *Inst.* 3.56). Si tratta di una disposizione applicabile solo a individui che avevano rivestito una condizione servile. Anche i *tria nomina* che il Latino Iuniano ottiene una volta affrancato non possono riscontrarsi con riferimento all'ἄστος. Di conseguenza, tra le due figure esiste una differenza sostanziale. Un interessante dato accomuna, però, entrambi. Mi riferisco alla legittimazione a promuovere l'*erroris causae probatio*, istituto accessibile a colui che si fosse sposato in base ad un'erronea percezione dello *status* sociale dell'altro coniuge.³⁷ Il seguente passo gaiano illustra la disciplina dell'istituto:

Gai. *Inst.* 1.67

Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, hic non est in potestate eius, quia ne quidem civis Romanus est, sed aut Latinus aut peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisque ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit; sed ex senatus consulto permittitur causam erroris probare; et ita uxor quoque et filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si eam per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero est, nisi quod uxor non fit civis Romana.

Allo stesso modo, se un cittadino romano prendesse in moglie una Latina o una peregrina, non sapendolo, ritenendo che quella fosse una cittadina romana, e abbia procreato un figlio, questo non è sotto la sua potestà, poiché nemmeno è cittadino romano, ma o Latino o peregrino, cioè della stessa condizione in cui si trova anche la madre, poiché uno non accede alla condizione paterna in altro modo che se tra suo padre e sua madre vi sia un matrimonio legittimo; ma per senatoconsulto è permesso provare la causa dell'errore; e così anche la moglie e il figlio ottengono la cittadinanza romana, e da questo momento il figlio comincia ad essere in potestà del

³⁴ La traduzione del passo è di Marotta in *Egizi*, cit., pag. 9.

³⁵ Marotta, *Egyptians*, cit., pag. 176 ss.

³⁶ Marotta, *Egyptians*, cit., pag. 187, nota 69.

³⁷ Su questo istituto si consideri anche *infra*, cap. III, 3.3.5 g).

padre. Lo stesso diritto vi è se prendesse in sposa per errore una donna che appartiene alla categoria dei *deditici*, se non che la moglie non diventa cittadina romana.

Disciplina analoga a quella prevista per il *civis Romanus* viene dettata anche per il Latino Iuniano:

Gai. *Inst.* 1.70

Idem constitutum est, si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut civem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit.

Lo stesso è stato stabilito se un Latino per errore prendesse in moglie una straniera come Latina o cittadina romana secondo la legge Elia Senzia.

Il senatoconsulto introduttivo dell'istituto legittima, quindi, *cives Romani* e liberti Latini a valersi dell'*erroris causae probatio*. L'istituto viene trasposto in due paragrafi dello *Gnomon* dell'*Idioslogos*, un'opera a carattere giuridico (amministrativo-fiscale), destinato all'Idiologo, funzionario imperiale, agli ordini del prefetto d'Egitto:³⁸

§ 39 Ῥωμαίου ἢ Ῥωμαίας κατ' ἄγνοιαν συνελθόντων {ἢ ἀστοῖς} Αἰγυπτίους | τὰ τέκνα <τῷ> ἦττονι γένει ἀκολουθεῖ.

«Se un Romano o una Romana si uniscono per ignoranza con cittadini (o) con Egizi i figli seguono la condizione peggiore».³⁹

§ 46 Ῥωμαίοις καὶ ἀστοῖς κατ' ἄγνοιαν Αἰγυπ[τί]αις συνελθοῦσι συνεχω-|ρήθη μετὰ τοῦ ἀνευθύ[ου]ς εἶναι καὶ τ[ὰ] τέκνα τῷ πατρικῷ γένει ἀκολουθεῖ.

«Ai Romani e ai cittadini che per errore si fossero uniti con Egizie, fu concesso di essere esenti da responsabilità ed i figli seguono la condizione paterna».⁴⁰

I due testi illustrano l'*erroris causae probatio* e i suoi risvolti sulla condizione della prole. La legge Minicia prescriveva, infatti, che in caso di *matrimonium sine conubium*, il figlio seguisse la *condicio deterioris parentis* (Gai. *Inst.* 1.78; Tit. Ulp. 5.8). I passi sembrano, tuttavia, in contraddizione. Il § 39 non deroga alla disciplina della *lex* in caso di unione contratto per errore. Mentre il § 46 esprime esattamente la regola opposta. Ritengo che, nella prima fattispecie, l'autore dello *Gnomon* si sia riferito ad un errore non scusabile, in conformità al seguente passo gaiano:

Gai. *Inst.* 1.75

Ex iis quae diximus, apparet, sive civis Romanus peregrinam sive peregrinus civem Romanam uxorem duxerit, eum qui nascitur peregrinum esse, sed si quidem per errorem tale matrimonium contractum fuerit, emendari vitium eius ex senatus consulto secundum ea, quae superius diximus. si vero nullus error intervenerit, sed scientes suam condicionem ita coierint, nullo casu emendatur vitium eius matrimonii.

Da ciò che abbiamo detto risulta chiaro che o se un cittadino romano sposasse una peregrina o un peregrino una cittadina romana, colui che nasce è un peregrino, ma se in realtà tale matrimonio fosse contratto per errore, questo vizio potrà emendarsi per senatoconsulto, secondo la disciplina di cui abbiamo parlato più sopra. Mentre, se nessun errore interverrà, ma consapevoli della condizione dell'altro si congiungessero, in nessun caso è emendato il vizio di questo matrimonio.

³⁸ Di quest'opera conserviamo due testimonianze papiracee, che testimoniano due diverse edizioni dello *Gnomon* (*Pap. Oxy.* XLII, 3014 – I sec. d.C.; *BGU.* V, 1210 – età antonina).

³⁹ La traduzione è di Riccobono jr. in *Il Gnomon Dell'Idios Logos*, pag. 46. Non differisce quella data dal Reinach in *Un code fiscal de l'Égypte romaine: le Gnomon de l'Idiologue*, I, pag. 605.

⁴⁰ La traduzione è di Riccobono jr. in *Il Gnomon*, cit., pag. 49. Anche in questo caso la traduzione del Reinach non differisce da quella fornita dall'autore italiano (*Un code fiscal*, I, cit., pag. 607).

Probabilmente il § 39 dello *Gnomon* allude, appunto, ad un caso di ignoranza non scusabile sullo *status* dell'altro coniuge.⁴¹ Occorre notare come, sia il passo in lingua greca, sia Gai. *Inst.* 1.75, non consentano la sanabilità del vizio solo in caso di matrimonio contratto da un *civis Romanus*. Invece, nell'eventualità di un errore scusabile, il senatoconsulto introduttivo dell'*erroris causae probatio* legittima ad esperire la procedura sia i cittadini romani, sia i Latini Iuniani (cfr. Gai. *Inst.* 1.67; 1.68; 1.69; 1.70), mentre il § 46 dello *Gnomon* adatta la disposizione alla provincia d'Egitto, permettendo ai Romani e agli ἄστοί di valersi dell'istituto. Di conseguenza, una regola (in tema di legittimazione) originariamente prescritta (oltre che per i *cives*) per i liberti Latini, viene estesa anche agli ἄστοί. La prole nata da unioni contratte per errore sullo *status* dell'altro coniuge non subisce, in tal modo, gli effetti della *lex Minicia*. Mentre il legislatore esclude sempre dalla procedura i *dediticii Aeliani*, così come gli *Aegyptii*, per quanto, come ho già esposto, queste due figure non possano sovrapporsi.

Nemmeno la *Constitutio Antoniniana* abroga le categorie dei liberti *dediticii* e *Latini*.⁴² La loro abrogazione avviene ad opera di Giustiniano. Occorre, quindi, chiedersi come cambi nuovamente il rapporto libertà-integrazione nella comunità. Per rispondere a questo interrogativo, bisogna esaminare il seguente passo delle Istituzioni Giustiniane:

I. 1.5.3

Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat: nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequiebantur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero. sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum vero nomen non frequentabatur: ideoque nostra pietas omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans in duabus constitutionibus hoc emendavit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est eadem, quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus fit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones, per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placavimus: Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerit observantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes liberos nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civitate Romana donavimus: multis additis modis, per quos possit libertas servis cum civitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari.

Inoltre, la condizione dei liberti, un tempo, era tripartita: infatti, coloro che erano manomessi talvolta conseguivano una libertà maggiore e giusta, talvolta una minore e diventavano Latini per la legge Iunia Norbana, talvolta una inferiore e, per la legge Elia Senzia, rientravano nella categoria dei *dediticii*. Ma la pessima condizione dei *dediticii* ormai cadde in desuetudine molto tempo fa, mentre la denominazione di Latini non si adoperava più. Perciò la nostra clemenza desiderando magnificare e portare nel migliore stato ogni cosa con due costituzioni corresse ciò e riportò allo stato precedente la situazione, poiché anche alle origini della città di Roma spettava un'unica e semplice libertà, cioè la stessa che aveva il manomissore, eccetto per il fatto, ovviamente, che colui che è manomesso diventa liberto, sebbene il manomesso sia ingenuo. Quindi, eliminammo i *dediticii* per mezzo di una costituzione, che promulgammo tra le nostre decisioni, attraverso le quali, su consiglio del nostro Triboniano, uomo eccelso e questore, placammo le dispute dell'antica giurisprudenza: inoltre, migliorammo [la condizione dei] Latini Iuniani e tutte le disposizioni che, riguardo a loro, si dovessero osservare, per suggerimento dello

⁴¹ Oppure si può pensare ad una disciplina anteriore a quella descritta nel § 46.

⁴² Cfr. *infra*, cap. IV, 4.3.

stesso questore con un'altra costituzione, che brilla tra le altre costituzioni, e donammo a tutti i liberti la cittadinanza romana, senza distinzione di alcun tipo né per l'età del manomesso, né del proprietario manomissore, né al tipo di manomissione, così come un tempo si osservava: [inoltre sono stati] aggiunti molti modi tramite i quali può essere concessa, ai servi, la libertà insieme alla cittadinanza romana che oggi è l'unica [a poter essere conferita].

Giustiniano traccia una sorta di sintetica storia dei *genera libertorum* dalle origini di Roma ('*a primis urbis Romae cunabulis*') fino alla sua epoca. Come ho più volte sottolineato, fino all'età di Augusto, alla manomissione seguiva la cittadinanza romana. Successivamente i liberti potevano conseguire alternativamente tre *status*. Il termine '*antea*' indica l'antiorità della disciplina augustea rispetto all'epoca bizantina. Dal momento che la libertà dediticia risulta un '*vanum nomen*' (CI 7.5.1) e quella Latina una '*imperfecta libertas*' (CI 7.6.1), Giustiniano decide di abrogare questi *genera*. Egli stesso afferma esplicitamente di voler riportare la situazione alle origini. In tal modo si ritorna all'antico meccanismo per il quale alla libertà seguiva necessariamente e solamente la cittadinanza romana (*libertas-civitas Romana*). Inoltre, l'imperatore bizantino abolisce i limiti per affrancare lo schiavo non ancora trentenne (CI 7.15.2), ma mantiene le restrizioni per il *dominus* minore,⁴³ nonostante l'inciso '*nullo [...] nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito*' presente nel passo in esame. Si tratta dell'unica conclusione idonea a chiarire la presenza di alcuni testi nella compilazione, che non trova altrimenti spiegazione (cfr. ad esempio CI 2.30.2; CI 2.30.3; D. 40.9.7.1). L'affermazione '*nullo [...] habito*', in I. 1.5.3, costituisce un indiretto riferimento, non privo di retorica, alla possibilità, per il proprietario minorenni, di poter manomettere per testamento - *mortis causa* - già all'età di diciassette anni (I. 1.6.7). Il controllo pubblico sugli affrancamenti, esercitato tramite il *consilium*, non scompare, ma viene fortemente ridimensionato. Suscita interesse che i *tria genera libertorum* vengano menzionati ancora nei formulari di età merovingica:

Formulae Arvernenses, 3

*Quicquid persona aut religiosi de eorum mancipia, data libertate, conferre voluerit, secundum legem Romanam hoc facere potest, id est Latina, dolutia et cives Romana. [...]*⁴⁴

Il termine '*dolutia*' indica la *libertas dediticia*.⁴⁵ Nonostante l'abrogazione dei *genera* dei liberti Latini e *dediticii*, la tripartizione viene ricordata come ancora attuale nella cultura delle popolazioni barbare.

In conclusione, in tema di manomissioni, in origine esisteva un rapporto diretto tra manomissione e cittadinanza romana. Dopo le riforme augustee in materia, alla libertà consegue, più genericamente, l'integrazione del liberto nella comunità. A seconda di elementi variabili (talvolta imputati all'affrancato stesso quando si trovava ancora in schiavitù, talvolta al *dominus*), il manomesso si ritrova nella condizione di *dediticius Aelianus* o Latino Iuniano o *civis Romanus* (Gai. *Inst.* 1.12). Il primo *status* conferisce una *pessima condicio* (per usare le parole di Gaio, in *Inst.* 1.26), mentre l'ultimo attribuisce la migliore delle condizioni possibili. Il liberto Latino si trova in una situazione intermedia rispetto alle precedenti, ma il legislatore gli concede l'opportunità, in determinate circostanze, di ottenere la *civitas Romana*.

Il legislatore greco decide con un provvedimento assembleare l'attribuzione della cittadinanza e limita la concessione della stessa. A Roma l'inclusione nella *civitas* segue direttamente all'affrancamento, cioè ad un atto compiuto da un privato. Ottaviano, consapevole di questo meccanismo e volendo impedire che individui immeritevoli ottenessero pieni diritti, vincola le

⁴³ Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, pag. 751.

⁴⁴ Si segue il testo edito da Zeumer, *Formulae Merovingici et Karolini aevi*, pag. 30.

⁴⁵ Zeumer, *Formulae*, pag. 30.

manomissioni a quegli elementi variabili dei quali ho accennato (in particolare, condanne dello schiavo). Inoltre, l'imperatore regolarizza i *morantes in libertate* (affrancati in forme non previste dal diritto civile), istituzionalizzando il *genus* dei liberti Latini. In questa categoria rientrano altresì i manomessi minori dei trent'anni in violazione della legge Elia Senzia. Grazie a quest'ultima, per mezzo della previsione di un *consilium* che approva la *iusta causa manumissionis*, la magistratura esercita un controllo sugli affrancamenti.

I tre *status* del liberto possono ricordare la stratificazione sociale della provincia d'Egitto in epoca imperiale. Sebbene talune analogie tra Egizi e *dediticii Aeliani* sussistano, si tratta di figure la cui genesi e disciplina giuridica risultano profondamente diverse. A maggior ragione, alla medesima conclusione si deve giungere rispetto allo stato di ἄστός e di Latino Iuniano, nonostante, come ho sopra osservato, il primo venga legittimato ad esperire una procedura (*l'erroris causae probatio*) in origine introdotta per il secondo (oltre che per il cittadino romano).

La stratificazione dei *genera libertorum* scompare solo in epoca giustiniana, sebbene, in Occidente, presso le popolazioni barbare, le *Formulae Arvernenses* ancora la menzionino.

1.2 LEGISLAZIONE E PROPAGANDA IMPERIALE

Mi accingo a passare in rassegna i singoli provvedimenti che hanno costituito oggetto di riforma del diritto privato in età augustea, per chiarire quali obiettivi perseguono e se risultano coerenti con quelli della *lex Aelia Sentia*.

Occorre brevemente soffermarsi su alcuni aspetti di carattere giuspubblicistico degli anni successivi alla sconfitta di Antonio ad Azio, ma anteriori al 4 d.C. Nel 27 a.C. Ottaviano ottiene il titolo di Augusto.⁴⁶ Nello stesso anno consegue l'*imperium* sulle province non pacificate per dieci anni.⁴⁷ Nel 23 a.C., dal momento che l'imperatore rinuncia al consolato, diviene necessario ridefinire i suoi poteri: gli vengono, di conseguenza, concessi la *tribunicia potestas* (quinquennale, ma, in realtà, sempre prorogata) e un *imperium maius et infinitum*.⁴⁸ Infine, secondo la testimonianza di Cassio Dione, nel 19 a.C., gli vengono offerti il consolato a vita e la *praefectura moribus*, per cinque anni (Dio. 55.10.5-7).⁴⁹ In realtà, egli rifiuta le cariche, ma esercita il controllo sui costumi attraverso la *tribunicia potestas* (Aug. *Res gestae* § 6).⁵⁰ Solo dopo questa data partono le grandi riforme promosse dal principe, cioè solo successivamente al conferimento a quest'ultimo dei pieni poteri.⁵¹ A partire dal 18 a.C., infatti, i comizi approvano la *lex Iulia de ambitu* (contro la corruzione elettorale) e la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (riguardante la tematica matrimoniale). Al 18 a.C. risale, probabilmente, anche la *lex Iulia de*

⁴⁶ Ferrary, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, pag. 66.

⁴⁷ Costabile, Licandro, *Tessera paemeiobrigensis: un nuovo editto di Augusto dalla "Transduriana provincia" e l'imperium proconsulare del princeps*, pag. 67 ss.

⁴⁸ Si consideri su questa controversa espressione la recentissima monografia di Licandro, *Augusto e la res publica imperiale: studi epigrafici e papirologici*, pag. 239 ss. Per un ulteriore approfondimento, si consideri Ferrary, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 113 ss.

⁴⁹ Ferrary, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 77.

⁵⁰ Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, pag. 28.

⁵¹ Bisogna, tuttavia, menzionare un ulteriore avvenimento politico risalente al 4 d. C., lo stesso anno di approvazione della normativa eliana: l'adozione di Tiberio da parte di Augusto. La morte degli altri potenziali eredi impone all'imperatore questa scelta (Per un approfondimento sulle ragioni politiche di questa scelta si consideri Levick, *Drusus Caesar and the Adoptions of A.D. 4*, pag. 227 ss.) Contestualmente Tiberio ottiene la *tribunicia potestas*, per la seconda volta (gli era stata già attribuita nel 6 a.C., cfr. Costabile, *Il perfido imperium e l'ambigua potestas di Augusto [RG XXXIV. 1-3]*, pag. 232). Si tratta di una scelta politica di notevole importanza. Attraverso l'adozione-cooptazione si rende partecipe il figlio adottivo dei progetti di riforma e delle modalità attraverso cui realizzarli, cominciando proprio dalla tematica delle manomissioni. Questo evento giustifica, a mio avviso, sotto un profilo politico, la futura approvazione della *lex Iunia*, durante il principato di Tiberio, pur consistendo in una disciplina, per contenuto e forma, omogenea a quella delle altre *leges augustee*.

adulteriis.⁵² L'anno seguente le riforme proseguono con le leggi Giulie giudiziarie che regolamentano i processi pubblici e privati, superando il sistema delle *leges actiones*. Come si può notare, si tratta di provvedimenti di iniziativa imperiale. Essi riflettono la prima parte dell'attività legislativa del principato. A partire da una *lex Quinctia*⁵³ *de aquaeductibus* (databile al 9 d.C.), i provvedimenti si approvano su iniziativa dei consoli.⁵⁴ Costoro «avevano l'incarico di tenere dinanzi al Senato una *relatio* su un testo che, di fatto, era emanato dal principe, coadiuvato da una commissione di senatori». Una volta ottenuta la delibera senatoriale si convocava l'assemblea popolare per l'approvazione finale.⁵⁵ Le *leges de manumissionibus* (*lex Fufia Caninia* del 2 a.C. e *Aelia Sentia* del 4 d.C.) si iscrivono nel numero di quelle leggi di iniziativa consolare, ma, di fatto, redatte dal principe, che ha già ottenuto tutte le prerogative per governare. Augusto stesso «si considera autore di tutta la legislazione del suo periodo».⁵⁶ Nonostante l'imperatore potesse provvedere tramite costituzione imperiale, viene data attuazione alle riforme sempre per mezzo della *lex publica*. Quale motivo giustifica questa scelta? La *lex Titia* (43 d.C.) aveva istituito il secondo triumvirato, attribuendo a Ottaviano, Lepido ed Antonio poteri speciali, in deroga alle disposizioni che prescrivevano comunicazioni al senato e al popolo.⁵⁷ Con un editto, Augusto abroga queste disposizioni, ponendosi come restauratore delle istituzioni repubblicane, dopo i tumulti civili.⁵⁸ Un'iscrizione su un aureo di Ottaviano comprova queste conclusioni.⁵⁹ La scelta di procedere a numerose e, talvolta, profonde riforme tramite una legge, approvata dal popolo, risponde ad una volontà di apparente restaurazione del sistema repubblicano.⁶⁰ Non posso condividere, però, l'espressione «effimero revival della *lex publica* di età augustea» usata dal Lambertini e ripresa dal Santucci,⁶¹ dal momento che alcune *leges* (tra cui la *Elia Sentia*) del periodo restano in vigore a lungo, fino all'età giustiniana. Ritengo più corretta l'espressione «strategico revival», per riformare sul lungo periodo alcuni settori. L'opera innovatrice di Ottaviano in ambito privatistica comincia con il riordino della materia matrimoniale, con la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Si incentiva la formazione di nuclei famigliari, sanzionando i celibi, e si reprimono unioni moralmente illecite (ad. es. tra senatori e liberte). Allo stesso tempo, sempre su iniziativa del principe, la *lex Iulia de adulteriis* sanziona condotte ritenute illecite in quanto lesive dei nuclei famigliari regolari. Si consente, persino, l'uccisione dell'adultera e dell'amante in presenza di particolari condizioni. Sempre con questa finalità si reprime anche il *lenocinium*. Solamente nel 2 a.C., per iniziativa (formalmente) consolare, la materia degli affrancamenti diviene oggetto di riforma. Sin d'ora posso, però, affermare che la legge *Fufia Caninia* consiste in una regolamentazione settoriale della materia.

⁵² Ferrary, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 78. Buongiorno colloca, invece, il provvedimento nel secondo semestre del 17 a.C. (cfr. *Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis*, pag. 290).

⁵³ Prende il nome dal console Quinzio Crispino Sulpiciano, cfr. Degrassi, *Fasti*, cit., pag. 5.

⁵⁴ Ferrary, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 81 e nota 59. Occorre notare come il principe potesse influire sull'elezione dei magistrati con il potere conferitogli dalla *lex de imperio*. La clausola IV della *lex de imperio Vespasiani* (CIL VI 930 lin. 10-14) conferisce al principe poteri di raccomandare i candidati ad una carica (*commendatio*) o di esprimere appoggio, votando per loro (*suffragatio*). Così riporta la disposizione: *utique quos magistratum potestatem imperium curationemve / cuius rei petentes senatui populoque Romano commendaverit / quibusque suffragationem suam dederit promiserit eorum / comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur*. Nonostante la clausola non riporti nomi di predecessori di Vespasiano (si tratta di una delle c.d. clausole senza precedenti) si deve ritenere che questa prerogativa spettasse già ad Augusto (cfr. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, pag. 145 ss. e nota 64; alla conclusione opposta giunge, però, Spagnuolo Vigorita in *Le nuove leggi*, cit., pag. 40, in cui il compianto studioso sostiene la mancata approvazione di una *lex de imperio* in età augustea).

⁵⁵ Per la citazione e le riflessioni, cfr. Ferrari, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 81-82.

⁵⁶ Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi*, cit., pag. 27.

⁵⁷ Mantovani, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, pag. 10.

⁵⁸ Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi*, cit., pag. 25.

⁵⁹ Mantovani, *Leges et iura*, cit., pag. 23-24.

⁶⁰ Spagnuolo Vigorita, Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, pag. 91.

⁶¹ Lambertini, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, pag. 42; Santucci, *La legge nell'esperienza giuridica romana*, pag. 42.

Essa si rivolge ai *domini* che manomettono per testamento, fissando limiti alle liberazioni, a seconda del numero di schiavi posseduti. Dal momento che la *lex* eccettua i proprietari di schiavi più poveri, ne consegue che le sue disposizioni mirano a contenere le indiscriminate e poco ponderate manomissioni attuate dai più ricchi. Una riforma più completa trova attuazione nel 4 d.C. con il provvedimento oggetto di questo studio. La legge Elia Senzia disciplina la manomissione nella prospettiva della condizione che otterrà lo schiavo una volta manomesso e impone requisiti di controllo sull'atto di affrancamento. Ritengo di poter dimostrare che la normativa non si limiti, però, a questo fine: essa prende in considerazione il liberto quale soggetto idoneo a formare un nucleo familiare stabile. In questa prospettiva si eliminano tutti i potenziali ostacoli alla creazione dello stesso. Nel caso degli affrancati di età inferiore ai trent'anni, non regolarmente manomessi, si incentivano matrimonio e filiazione con la possibilità di ottenere la cittadinanza romana (Gai. *Inst.* 1.29). Non mancano, poi, disposizioni volte a tutelare il buon costume: in primo luogo, la creazione della *pessima condicio* per gli schiavi manomessi di condotta turpe; inoltre, la differenziazione nell'ambito delle dichiarazioni di nascita tra figli nati da unioni legittime e gli *spurii*; infine, i divieti di manomissione in frode ai creditori e al patrono. La legge Elia Senzia si pone, a mio avviso, in continuità con la precedente normativa augustea, infatti riprende gli scopi che si prefiggevano le *leges* precedenti, adattandole per i liberti. Vorrei, adesso, esporre, in sintesi, il contenuto delle principali norme di quest'epoca, ponendo l'accento sulle finalità che ciascuna di esse perseguiva:

- *LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS* (di iniziativa del principe – 18 a.C.) e *LEX PAPIA POPPAEA* (di iniziativa consolare – 9 d.C.)

Si tratta di due provvedimenti, inerenti alla materia matrimoniale. Spesso la giurisprudenza li menziona come un unico provvedimento (*lex Iulia et Papia*) data la grande affinità delle disposizioni.

La prima prevede pesanti restrizioni per i *celibes*, cioè persone non sposate.⁶² Ad esempio, si impedisce loro di ricevere un'eredità o legati, come riporta il seguente testo:

Gai. *Inst.* 2.286

Caelibes quoque, qui per legem Iuliam hereditates legataque capere prohibentur, olim fideicommissa videbantur capere posse.

Si ritiene che anche i celibi, ai quali la legge Iulia proibisce di ricevere eredità e legati, un tempo, potessero ricevere per fedecommesso.⁶³

Successivamente la legge Papia estende le sanzioni agli *orbi*, cioè persone sposate ma senza figli:

Gai. *Inst.* 2.286a

Item orbi, qui per legem Papiam ob id, quod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa videbantur capere posse. sed postea senatus consulto Pegasiano proinde fideicommissa quoque ac legata hereditatesque capere pro semisse prohibiti sunt, eaque translata sunt ad eos qui in eo testamento liberos habent, aut si nullus liberos habebit, ad populum, sicuti iuris est in legatis et in hereditatibus, quae eadem aut simili ex causa vel tota vel ex parte caduca fiunt.

Allo stesso modo, si riteneva che gli *orbi*, che, per la legge Papia, dal momento che non hanno figli perdono la metà dell'eredità e dei legati, un tempo, potessero ricevere per intero tramite fedecommesso. Ma, in seguito, per il senatoconsulto Pegasiano fu loro proibito di ricevere i

⁶² Si consideri, per un'analisi approfondita, Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, pag. 1-21.

⁶³ Cfr. anche Tit. Ulp. 22.3. Sotto questo profilo i *caelibes* sono accostati ai Latini Iuniani: Tit. Ulp. 22.3: *Si quidem mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis civis Romanus sit, heres esse potest; quodsi Latinus manserit, lege Iunia capere hereditatem prohibetur. Idem iuris est in persona caelibis propter legem Iuliam.*

fedecommissi, così come legati ed eredità. E questi furono trasferiti a coloro che, menzionati nel quel testamento, hanno figli, o, se nessuno avrà figli, al popolo, siccome esiste regola, per i legati e le eredità, che divengano *caduca*, per la stessa o simile causa, in tutto o in parte.

La *lex Papia* permette agli *orbi* di ottenere per testamento solo la metà del patrimonio e non pone limiti per ricevere tramite fedecommissio. Solo il senatoconsulto Pegasiano preclude loro questa possibilità. In questa sede occorre notare come la legge Papia abbia completato la normativa della *lex Iulia*, la quale si rivolgeva solo ai celibi⁶⁴, mentre il provvedimento del 9 d.C. estende la normativa anche agli *orbi*. Analoga considerazione può svolgersi con riferimento ai soggetti esentati da questa disciplina. Infatti, alla casistica prevista dalla *lex Iulia* (Fr. Vat. 216-217) si affiancano le ulteriori ipotesi previste dalla Papia Poppea (Fr. Vat. 218-219).⁶⁵ Il legislatore preferisce completare con una legge successiva la normativa, anziché abrogare quella precedente e approvare un nuovo provvedimento più completo. Secondo l'opinione del Ferrary «Augusto si preoccupava, probabilmente, di non dare l'impressione che le leggi del 18-17 a.C. fossero suscettibili di entrare a far parte delle lunghe serie di leggi effimere e vane che aveva conosciuto la declinante repubblica». ⁶⁶ Un rapporto di continuità e di completamento della disciplina non riguarda, a mio avviso, solo le *leges* di quel biennio, ma anche quelle di rango consolare. Ritengo, infatti, che considerazioni analoghe possano e debbano svolgersi con riferimento alla *lex Aelia Sentia*. Quest'ultima viene ripresa, infatti, cinque anni più tardi dalla *lex Papia* (9 d.C.), come attestano alcune testimonianze papiracee:

Pap. Mich. III 169: 'quia lex Aelia Sentia et Papia Poppaea [...]'

Pap. Mich. VII 436: 'ex lege Aelia Sentia et Papiae Poppaeae quae de filis procreandis latae sunt'

Pap. Cairo 29812: 'qui e lege Papia Poppaea et Aelia Sentia liberos apud natos sibi professi sunt'.

I tre papiri recano testimonianza della disciplina attinente alle dichiarazioni di nascita, sulla quale mi soffermerò in seguito. Per il momento, intendo rimarcare il rapporto di continuità che esiste tra i due provvedimenti. Ritengo che lo stesso nesso (di rafforzamento e completamento della disciplina) che lega la legge Iulia e la Elia Senzia alla Papia Poppea, possa riscontrarsi anche in riferimento alla *lex Iunia* dal momento che riprende, a sua volta, alcune disposizioni della *lex* del 4 d.C. Mi riferisco, in particolare, a quelle dettate per gli schiavi di età inferiore ai trent'anni, al fine di ricondurli nella categoria dei liberti Latini.⁶⁷ Di conseguenza, la legge Elia Senzia è incastonata perfettamente nel quadro e nella logica complessiva delle riforme augustee. Ben due provvedimenti (la *lex Iunia* e la *lex Papia Poppaea* -, che si possono definire parzialmente complementari alla normativa eliana), la riprendono e la integrano.

D'altro canto, anche la *lex Iulia de maritandis ordinibus* prevedeva già una disposizione sui liberti, in seguito ripresa proprio dalla legge Elia Senzia. Si consideri il seguente passo:

D. 37.14.6.4 Paul. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*.

⁶⁴ E al *pater solitarius*, cioè una persona che avesse generato figli da una precedente unione ma non fosse sposato (Tit. Ulp. 13 *De caelib. orbo et solitario patre*), cfr. Astolfi, *Lex Iulia*, cit., pag. 30 ss.

⁶⁵ Si consideri, per questi passi, Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 67.

⁶⁶ Ferrary, *Dall'ordine repubblicano*, cit., pag. 85.

⁶⁷ Cfr. *infra*, cap. III, 3.1.1. Non risulta, di conseguenza, improbabile una datazione della legge Iunia posteriore alla Elia Senzia, dal momento che l'imperatore completa e perfeziona, di volta in volta, la disciplina precedente ricorrendo a nuovi provvedimenti normativi.

Lege Iulia de maritandis ordinibus remittitur iusiurandum, quod liberto in hoc impositum est, ne uxorem duceret, libertae, ne nuberet, si modo nuptias contrahere recte velint.

La *lex Iulia* rimette il giuramento imposto al liberto (o alla liberta) di non sposarsi nel caso in cui voglia contrarre le nozze *recte* (in modo conforme al diritto). Come si può dedurre dalla *inscriptio* del frammento, Paolo ne fornisce testimonianza nel commentario dedicato alla legge Elia Senzia, poiché quest'ultima riprende il divieto rafforzandolo.⁶⁸ Mentre, però, il provvedimento di iniziativa imperiale persegue lo scopo di una corretta formazione delle unioni coniugali, la normativa eliana mira a tutelare i nuclei famigliari, che il liberto poteva formare.⁶⁹

La crescita demografica rappresenta, infatti, uno degli obiettivi che il legislatore augusteo perseguiva, come attesta lo stesso *Pap. Mich.* VII 436. Più precisamente, la *lex Iulia et Papia* prevedeva agevolazioni per coloro che avessero almeno tre figli⁷⁰ (oltre alle citate sanzioni a carico dei *caelibes* e degli *orbi*). In particolare, va ricordata la disposizione che esenta la donna dalla tutela:

Gai. *Inst.* 1.194

Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni liberorumve eius legitima tutela sint: nam et ceterae, quae alterius generis tutores habeant, velut Atilianos aut fiduciarios, trium liberorum iure tutela liberantur.

Inoltre, sono liberate dalla tutela le donne ingenue con tre figli, quattro, se liberte, se sia sotto la tutela legittima del patrono o dei suoi figli: infatti, anche le altre donne, che hanno tutori di altro genere, come quello atiliano o fiduciario sono liberate dalla tutela per diritto dei tre figli.

Augusto intende, in tal modo, agevolare la crescita demografica. Sempre in questa prospettiva si collocano le norme dettate dalla *lex Papia* sulla successione ereditaria dei liberti. Nel caso in cui l'affrancato abbia un solo figlio naturale, il patrono eredita metà dei beni; in caso di due figli, un terzo dell'asse; se tre o più discendenti, non eredita nulla. In presenza di figli adottivi, al patrono spetta solo metà dell'asse ereditario.⁷¹ Anche in questa materia la legislazione augustea interviene al fine di incentivare un incremento demografico.⁷²

Si tratta dell'unica finalità che si prefiggono le leggi Iulia e Papia Poppea? All'interrogativo non può che darsi una risposta negativa. I provvedimenti prescrivono anche restrizioni di carattere matrimoniale finalizzate a regolamentare i costumi (D. 23.2.44⁷³ e Tit. Ulp. 13.1-2⁷⁴). Con tali divieti il legislatore intende porre un freno al malcostume morale. Ad una prospettiva giuridica si affianca, quindi, una valutazione etico-morale del legislatore. Si deve, tuttavia, aggiungere che i risultati che la cancelleria intendeva perseguire, in ambito matrimoniale, non ebbero successo,

⁶⁸ Cfr. Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 197 ss.

⁶⁹ Per un'analisi esegetica più specifica del passo paolino si consideri ampiamente, *infra*, cap. V.

⁷⁰ Cfr. Zablocka, *Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*, pag. 364 ss.

⁷¹ Queste regole valgono sia nel caso in cui il liberto abbia redatto testamento, sia in caso contrario, cfr. Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 204-205.

⁷² Si consideri, Mastrorosa, *I prodromi della lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9*, pag. 281 ss., per l'analisi critica del racconto sulla normativa fornitoci dallo storico di età severiana.

⁷³ D. 23.2.44 Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap. Lege Iulia ita cavetur: 'Qui senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote filio nato nata libertino eive qui ipse cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam habeto'*. La legge Iulia così dispone: «colui che è senatore o nipote o pronipote di costoro da parte di figlio, nessuno di costoro si fidanzi o sposi consapevolmente, con dolo malo, una liberta o colei che in prima persona o suo padre o sua madre eserciti o abbia esercitato arte scenica. Né la figlia di un senatore o la nipote del figlio o la pronipote nata dal nipote del figlio si fidanzi o sposi consapevolmente, con dolo malo, un libertino o colui che, in prima persona, o il cui padre o madre eserciti o abbia esercitato arte scenica». Per questo passo si consideri, Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 93-94.

⁷⁴ Fayer, *La famiglia romana aspetti giuridici e antiquari*, vol. II, pag. 602-603.

anzi si rivelarono controproducenti (così, almeno, secondo Tacito in *Ann.* 3.25.1 e Svetonio in *Aug.* 34.1-4).⁷⁵

- *LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS* (di iniziativa del principe - 18 a.C.?)

Anche questa normativa si colloca tra le disposizioni aventi carattere etico-morale. L'obiettivo dell'imperatore consiste nel tutelare le unioni legittime contro i comportamenti indecorosi diffusi sin dalla tarda repubblica.⁷⁶ La legge reprimeva con forti sanzioni l'adulterio, cioè la relazione con una donna già sposata e, forse, anche lo *stuprum*.⁷⁷ Paolo fornisce la seguente testimonianza:

D. 48.5.6.1 Pap. 1 *de adult.*

Lex stuprum et adulterium promiscui et καταχρηστικώτερον appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci φθοράν appellant.

La legge utilizza i termini stupro e adulterio senza distinzioni e erroneamente. Ma si commette adulterio, in senso proprio, nei confronti di una donna sposata, a causa del parto concepito con un altro uomo [diverso dal marito]. Mentre stupro, che i Greci chiamano φθορά (distruzione), è commesso nei confronti della vergine o della vedova.

Non si può ricostruire con esattezza la fattispecie originaria in quanto *stuprum* ed *adulterium* vengono utilizzati l'uno per l'altro nel testo legislativo.

Rimane incerto il rapporto tra questo provvedimento e la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Spagnuolo Vigorita considera la legge sull'adulterio come un capitolo aggiuntivo della seconda.⁷⁸ Moreau considera, invece, la legge un provvedimento autonomo:⁷⁹ condivido l'opinione dello studioso francese. Non si può, al contrario, concordare con l'opinione del Weiss, secondo il quale la *lex Iulia de adulteriis* costituisce un *caput* della legge matrimoniale. Si consideri, infatti, questo passo:

D. 38.11.1.1 Ulp. 47 *ad ed.*

Ut autem haec bonorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet mortis tempore. sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen iure durat matrimonium, haec successio locum non habet. hoc autem in huiusmodi speciebus procedit. liberta ab invito patrono divortit: lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, dum eam prohiberet alii nubere invito patrono. item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet.

Affinché abbia luogo questo possesso dei beni, occorre che la moglie sia tale al momento della morte. Ma se, al contrario, sia intervenuto il divorzio, tuttavia, il matrimonio perdura secondo le regole giuridiche, questa successione non ha luogo. Ciò si verifica in casi di questo tipo: la liberta divorzia senza il consenso del patrono: la *lex Iulia de maritandis ordinibus* la trattiene in matrimonio, mentre le proibisce di sposare un altro senza il consenso del patrono. Allo stesso modo, la legge *Iulia de adulteriis*, se non abbia proceduto al divorzio in un certo modo, lo considera nullo.

⁷⁵ Cfr. Carrasco García, *Impacto normativo y derecho romano: «ex ante/ex post»*. A propósito de prescripciones edilicias, pag. 350-351.

⁷⁶ Maldonado de Lizalde, *La lex Iulia de adulteriis coercendis del emperador Cesar Augusto (y otros delitos sexuales asociados)*, pag. 365.

⁷⁷ Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, pag. 33 e nota 88; Botta ritiene che la legge reprimesse entrambi i crimina con l'eccezione dello *stuprum per vim* (*Stuprum per vim illatum. Violenza e crimini sessuali nel diritto del III secolo d. C.*, pag. 67-76).

⁷⁸ Spagnuolo Vigorita, *Casta domus*, cit., pag. 36.

⁷⁹ Moreau, *Loi Iulia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, 1.

Ulpiano riferisce delle condizioni in presenza delle quali si verifica la *bonorum possessio unde vi et uxor*. Innanzitutto, occorre che la moglie sia rimasta tale al momento della morte del marito. Viene, però, meno la sua condizione di *uxor* in caso di divorzio, anche se, per il diritto (*iure*), il matrimonio continui a sussistere. Di conseguenza, la donna non potrà succedere al marito.⁸⁰ A questo punto il giurista riporta due esempi tratti dalle leggi augustee e distingue nettamente il dettato della *lex Iulia* matrimoniale, dal provvedimento in materia di adulterio. Si può, quindi, respingere l'opinione sopra menzionata del Weiss.⁸¹

Per quanto attiene alle singole disposizioni, la normativa consente di proporre l'accusa di adulterio esclusivamente agli uomini:

CI 9.9.1 Sev./Ant. AA. Cassiae.

Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex Iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit.

La *lex Iulia*, che, avendo concesso agli uomini la facoltà di proporre accusa, in quanto mariti, non concesse alle donne lo stesso privilegio, stabilisce che in un pubblico giudizio le mogli non possono proporre l'accusa di adulterio, sebbene vogliano lamentarsi del loro matrimonio violato.

La procedura in questione, che solo il marito (o il padre della figlia disonorata, cfr. D. 48.5.15.2⁸²) risulta legittimato a proporre, consiste in una vera e propria *quaestio*, che sostituisce tutti gli altri mezzi giudiziari in precedenza esperibili.⁸³ Si promuove nel termine di sessanta giorni dal divorzio, altrimenti chiunque può considerarsi legittimato.⁸⁴

L'adulterio diviene una fattispecie così grave da permettere il *ius occidendi* dell'amante in casi particolari:

D. 48.5.25 Macer 1 publ.

Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicram ante fecerit in scaenam saltandi cantandive causa prodierit iudiciove publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quive servus erit.

Al marito è consentito anche uccidere l'adultero di sua moglie ma non chiunque, come nel caso del padre [della donna]: infatti questa legge dispone che sia lecito al marito uccidere, nella propria dimora (non anche quella del suocero), l'adultero della moglie colto sul fatto che fosse lenone o che abbia in precedenza esercitato l'arte scenica o si sia esibito danzando e cantando o sia condannato in un pubblico giudizio e non abbia subito *restitutio in integrum* o che fu suo liberto o della moglie o del padre o della madre, del figlio o della figlia di entrambi (né importa se appartenesse ad uno solo di queste persone o sussistesse un rapporto di comunione) o fosse un servo.

⁸⁰ Giunti, *Il "modus divortii" nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, pag. 340-341.

⁸¹ Cfr. in tal senso, Moreau, *Loi Iulia*, cit., 1.

⁸² *Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur*. Al marito o al padre che ha sotto la sua *potestas* la figlia, è permesso entro sessanta giorni dal divorzio proporre l'accusa e a nessun altro in questo lasso di tempo è concessa la facoltà di agire: oltre questi giorni non si attende più la volontà di entrambi.

⁸³ Moreau, *Loi Iulia*, cit., 7.

⁸⁴ Sanna, *Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi*, pag. 204; Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, pag. 39.

Dal testo si desume che il *pater* della donna poteva uccidere *'quilibet'* sorprendesse in adulterio, (nonché la figlia stessa, cfr. Coll. 4.2.3).⁸⁵ Al marito, invece, si consente l'uccisione dell'amante che riveste (o ha rivestito) certi ruoli e solo se la fattispecie si consuma *in domo sua*. In ogni caso serve la flagranza di reato.⁸⁶

Alle disposizioni illustrate devono aggiungersi quelle volte a reprimere il *lenocinium*⁸⁷ (D. 4.4.37.1; D. 48.5.2.2). Si tratta di una fattispecie accessoria rispetto a quelle previste in via principale dalla *lex Iulia de adulteriis*.⁸⁸ Infatti, si configura nel caso in cui il marito non sanziona l'infedeltà della moglie (e, magari, ne tragga anche profitto).⁸⁹ Si dubita, invece, che questa legge punisse altri *crimina* a carattere sessuale, anche se la letteratura si dimostra divisa.⁹⁰

Infine, occorre segnalare che la *lex Iulia de adulteriis* introduce modalità precise per la dichiarazione di divorzio. Si considerino i seguenti testi:

Svet. Aug. 34.2 [...] *divortii modum imposui*.

D. 38.11.1.1 Ulp. 47 *ad ed.*

[...] *item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet.* [...]

D. 24.2.9 Paul. 2 *de adult.*

Nullum divortium ratum est nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium faciet. libertum accipiemus etiam eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versum manumissus sit.

Il passo paolino testimonia la necessaria presenza di sette testimoni necessari per la dichiarazione di divorzio e del liberto di colui che intende sciogliere il vincolo matrimoniale.⁹¹ In caso di mancato rispetto della forma, la separazione si considera nulla (*pro infecto*) e l'unione resta valida.⁹² La presenza dei testimoni corrisponde ad un'esigenza di certezza rispetto allo scioglimento del vincolo.⁹³

Con l'approvazione di questa legge, l'adulterio diviene una fattispecie particolarmente riprovevole. Di seguito riporto un interessante passo di Ulpiano in materia:

D. 50.16.42 Ulp. 57 *ad ed.*

'Probrum' et obprobrium idem est. probra quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum incidere.

Oltraggio e infamia hanno il medesimo significato. Alcuni oltraggi sono per natura turpi, altri per il diritto civile e come per costume dei cittadini. Per esempio, il furto, l'adulterio sono turpi per natura: tuttavia, non è oltraggioso per natura essere condannati per il giudizio di tutela, ma per tradizione dei cittadini: non è, infatti, oltraggioso per natura ciò che può accadere ad un uomo onesto.

⁸⁵ Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pag. 19-21.

⁸⁶ Per ulteriori problematiche nei testi si consideri Sanna, *Matrimonium iniustum*, cit., pag. 205; cfr. anche Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pag. 11.

⁸⁷ Maldonado de Lizalde, *La lex Iulia de adulteriis coercendis*, cit., pag. 386 ss.

⁸⁸ McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, pag. 172.

⁸⁹ Per un inquadramento più specifico delle condotte che integrano la fattispecie si consideri McGinn, *Prostitution, Sexuality*, cit., pag. 171 ss.

⁹⁰ In senso negativo si esprime Moreau in *Loi Iulia*, cit., 13; *contra* Maldonado de Lizalde, *La lex Iulia de adulteriis coercendis*, cit., pag. 392 ss.

⁹¹ Fayer, *La famiglia romana*, III, cit., pag. 113.

⁹² Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, pag. 378.

⁹³ Cfr. Fayer, *La famiglia romana*, III, cit., pag. 121.

Il giurista distingue tra comportamenti riprovevoli per natura o secondo i costumi della comunità e colloca l'adulterio tra i primi (insieme al furto). In base a questa testimonianza può definirsi «adultero» «colui che, ben consapevole della riprovevolezza di un'azione che arreca danni ad un altro, sceglie di commetterla, indottovi dalla propria volontà perversa».⁹⁴ Ottaviano si pone come il restauratore dei buoni costumi, che sanziona e stigmatizza i comportamenti contro natura dell'adultero, arginando, così, l'immoralità dei costumi dilagata nella tarda repubblica. Si reprimono, quindi, i rapporti extraconiugali ma anche la prostituzione (da intendersi quale inerzia – o profitto - del coniuge di fronte allo scandalo dell'adulterio). Occorre sottolineare lo stretto rapporto che lega la legge in esame alla *lex Iulia et Papia*, a tal punto che alcuni studiosi la identificano con il medesimo provvedimento. La normativa sull'adulterio si prefigge, però, di incidere su un piano meramente morale, senza ulteriori finalità (per esempio di accrescimento demografico). In conclusione, con la *lex Iulia de adulteriis*, il legislatore non intende incentivare la costituzione di nuovi nuclei famigliari, ma tutelare quelli già esistenti e correttamente formati. L'imperatore si propone un obiettivo veramente ambizioso, considerando che, pochi anni dopo, si troverà al centro di uno scandalo a sfondo sessuale proprio sua figlia Giulia.⁹⁵

- *LEX FUFIA CANINIA DE MANUMISSIONIBUS* (legge di iniziativa consolare – promulgata tra il settembre e il dicembre del 2 a.C.⁹⁶)

Si tratta di un provvedimento di rilevante interesse per quest'indagine, in quanto consiste nella prima normativa di età augustea sulle manomissioni. Essa concerne i soli affrancamenti *mortis causa*. Gaio delinea nel seguente modo la previsione legale:

Gai. *Inst.* 1.42

Praeterea lege Fufia Caninia certus modus constitutus est in servis testamento manumittendis. Inoltre, dalla legge Fufia Caninia fu stabilito un certo limite per manomettere i servi per testamento.

Gai. *Inst.* 1.43

Nam ei, qui plures quam duos neque plures quam decem servos habebit, usque ad partem dimidiam eius numeri manumittere permittitur; ei vero, qui plures quam x neque plures quam XXX servos habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permittitur. at ei, qui plures quam XXX neque plures quam centum habebit, usque ad partem quartam potestas manumittendi datur. novissime ei, qui plures quam c habebit/nec plures quam d/, non plures ei manumittere permittitur quam quintam partem neque plur ... atur, sed praescribit lex, ne cui plures manumittere liceat quam C. quod si quis unum servum omnino aut duos habet, ad hanc legem non pertinet; et ideo liberam habet potestatem manumittendi.

Infatti, a colui che possiederà più di due servi e non oltre dieci, sarà permesso manometterne fino alla metà; mentre a colui che avrà più di dieci servi ma meno di trenta, fino a un terzo. E a colui che ne avrà tra trenta e cento è concessa la facoltà di manometterne fino ad un quarto. Da ultimo, a colui che ne possiederà tra cento e cinquecento, non gli è concesso di manometterne più della quinta parte e non [...], ma prescrive la legge affinché non sia lecito manometterne più di cento a colui che ne possiede altri ancora. E se qualcuno possieda un unico servo, senza dubbio, non ricade sotto questa legge; e perciò mantiene libera facoltà di manomettere.

⁹⁴ Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, pag. 1.

⁹⁵ Su questo episodio si consideri Cohen, *Julia and the Development of Exile "Ad Insulam"*, pag. 206 ss.

⁹⁶ Entrambi i magistrati si trovavano nella posizione di *consules suffecti*. Si consideri Degrassi, *Fasti*, cit., pag. 5.

La legge fissa, quindi, limiti e quote ben precise, che restringono la possibilità di concedere libertà indiscriminate soprattutto ai cittadini più ricchi (come dimostra l'inciso finale del passo che esenta completamente dal divieto chiunque possieda solo uno o due schiavi).⁹⁷

La sanzione, in caso di inosservanza, consiste nella nullità dell'atto, mentre successivi senatoconsulti puniscono comportamenti in frode alla legge (Gai. *Inst.* 1.46 [...] *quia lex Fufia Caninia, quae in fraudem eius facta sint, rescindit. sunt etiam specialia senatus consulta, quibus rescissa sunt ea, quae in fraudem eius legis excogitata sunt.*⁹⁸). Nel caso, però, in cui, un servo eccedente la quota prescritta *ex lege* sia lasciato in legato, la disposizione rimane valida ma non si obbliga il beneficiario a manomettere. Infatti, Nerazio ritiene che il testatore abbia lasciato quello schiavo nell'interesse del legatario e non dell'erede (D. 35.1.37). Lo scopo consiste nel tutelare la *voluntas testatoris*, senza agevolare la liberazione del servo.

Il *dominus* deve concedere la libertà testamentaria *nominatim* ai servi (Gai. *Inst.* 2.239; Paul. Sent. 4.14.1). La *ratio* consiste nell'evitare la liberazione di persone incerte e nel determinare l'ordine di affrancamento per distinguere le manomissioni valide da quelle eccedenti e nulle.⁹⁹ Nel numero dei servi si computano anche quelli fuggitivi, in quanto, rispetto a questi ultimi, il *dominus* conserva l'*animus possidendi* (Paul. Sent. 4.14.3). La letteratura ritiene che questa legge riguardasse, nel testo originario, solo le manomissioni dirette. In seguito, si estesero i precetti a quelle fedecommissarie.¹⁰⁰ Giustiniano abolisce definitivamente la *lex Fufia Caninia* nel 528 d.C. (CI 7.3.1; I. 1.7).¹⁰¹

Quale obiettivo persegue il legislatore con la redazione del provvedimento? La letteratura ha fornito, in merito, varie risposte. Kathleen Atkinson ritiene che la *lex Fufia* trovi la sua *ratio* nell'evitare comportamenti fraudolenti contro i creditori e contro gli eredi, tentando di eludere la legge Falcidia (40 a.C.).¹⁰² Non condivido l'opinione della studiosa, in quanto i comportamenti *in fraudem creditorum* costituiscono oggetto del divieto della successiva *lex Aelia Sentia*. Il provvedimento del 2 a.C. si colloca all'interno della legislazione augustea, inerente ai matrimoni, alla crescita demografica, ad un rinnovamento morale dei costumi. Suscita perplessità la

⁹⁷ I *Tituli ex corpore Ulpiani* riportano anche le modalità di calcolo delle quote: Tit. Ulp. 1.24 *Lex Fufia Caninia iubet testamento ex tribus servis non plures quam duos manumitti; et usque ad decem dimidiam partem manumittere concedit; a decem usque ad triginta tertiam partem, ut tamen adhuc quinque manumittere liceat, aequae ut ex priori numero; a triginta usque ad centum quartam partem, aequae ut decem ex superiori numero liberari possint; a centum usque ad quingentos partem quintam, similiter ut ex antecedenti numero viginti quinque possint fieri liberi. Et denique praecepit, ne plures omnino quam centum ex cuiusquam testamento liberi fiant.* La legge Fufia Caninia ordina che fra tre servi ne siano manomessi per testamento non più di due; e fino a dieci concede di manometterne la metà; da dieci a trenta, un terzo, di modo tale che si possa manometterne fino a cinque, come nel caso precedente; da trenta a cento la quarta parte, in modo che possano affrancarsi dieci in più che nel precedente caso; da cento fino a cinquecento, un quinto, similmente che possano affrancarsi venticinque persone in più che nel caso precedente. E poi prescrisse che non più di cento divengano liberi per testamento di chiunque più di cento schiavi. Cfr. anche Gai. *Inst.* 1.45.

⁹⁸ I comportamenti in frode possono riscontrarsi in Epit. Gai. 1.2.3 che recita: *Nam si aliquis in aegritudine constitutus in fraudem huius legis facere noluerit testamentum, sed epistolis aut quibuscumque aliis rebus servis suis pluribus, quam per testamentum licet, conferre voluerit libertates, et sub tempore mortis hoc fecerit, hi, qui prius manumissi fuerint, usque ad numerum superius constitutum liberi erunt: qui vero post statutum numerum manumissi fuerint, servi sine dubio permanebunt.* Infatti, se qualcuno, ritrovandosi ammalato, non volesse redigere testamento, al fine di frodare questa legge, ma volesse concedere la libertà ai suoi servi in numero maggiore di quelli a cui è lecito concederle per testamento, con epistole o con qualunque altro mezzo, e compisse l'atto in punto di morte, coloro che per primi fossero manomessi, diventeranno liberi fino al numero massimo consentito: mentre coloro che venissero affrancati oltre il numero stabilito, rimarranno senza dubbio servi.

⁹⁹ Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras*, cit., pag. 166-167.

¹⁰⁰ Impallomeni, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, pag. 123-124; Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras*, cit., pag. 159. La disciplina non risulta mai applicabile alle persone in mancipio (Gai. *Inst.* 1.138-139).

¹⁰¹ Risulta interessante notare come, secondo la *Historia Augusta*, ancora l'imperatore Tacito decida di rispettare questa legge (SHA, *Tac.* 10.7), nonostante potesse avvalersi della *solutio legibus* attribuitagli dalla *lex de imperio* (CIL VI 930 lin. 22-28) che lo esentava dalle limitazioni in materia privatistica (su cui *infra*, cap. II, appendice).

¹⁰² Atkinson, *The purpose of the manumission laws of Augustus*, pag. 369.

riconduzione di quest'unica legge a tematiche inerenti al mero contesto ereditario. Rodriguez Alvarez ritiene che sussistano diverse ragioni in ordine alla sua approvazione. Innanzitutto, l'Autore spagnolo condivide l'opinione della Atkinson, riguardo alla quale ho già espresso perplessità. Sostiene, inoltre, la sussistenza di motivi fiscali collegati alla tassa sugli affrancamenti, la c.d. *vicesima libertatis*. Non risulta chiaro, però, in quale modo una legge che limita le manomissioni possa incrementare il gettito delle entrate derivanti da un'imposta sugli affrancamenti eseguiti. Rodriguez Alvarez argomenta ulteriormente sostenendo che la *lex Fufia* prescrive limitazioni al fine di prevenire processioni di liberti ai funerali. Da ultimo, ritiene che l'imposizione di restrizioni sia correlata alla concessione della cittadinanza. Condivido queste ultime motivazioni, dato che si tratta di una *ratio* analoga a quella della normativa eliana: disciplinare le manomissioni al fine di evitare la presenza di persone immeritevoli nel corpo cittadino.¹⁰³ La legge Fufia Caninia si rivolge ai manomissori, imponendo loro di controllare la condotta dei servi e di attribuire loro, solo dopo una scelta ponderata, la libertà, come sostiene anche Jane Gardner.¹⁰⁴ Al contrario, in precedenza si registrava l'usanza di affrancare il maggior numero di servi, indiscriminatamente, in modo che i liberti partecipassero al corteo funebre del loro patrono.¹⁰⁵

Questo provvedimento non costituisce una riforma generale delle manomissioni, ma si preoccupa di regolare solo quelle testamentarie. Inoltre, non emerge una volontà significativa del legislatore di incidere sullo *status* del servo divenuto liberto. L'imperatore si rivolge ai *domini*, imponendo loro di limitare il numero degli schiavi affrancati e di scegliere solo coloro che ritengono meritevoli della libertà. Risultano destinatari della disciplina, in particolare, i proprietari più ricchi, mentre quelli più poveri ne vengono esentati. Perché non ha trovato spazio una riorganizzazione completa della materia? Forse, l'urgenza del problema (gli affrancamenti indiscriminati) ha indotto il legislatore ad intervenire con una prima (settoriale) regolamentazione, in attesa di una riforma complessiva, avvenuta qualche anno più tardi con la legge Elia Senzia.

Nell'ambito della legislazione augustea, in materia privatistica, rientra anche la *lex Iunia de manumissionibus*, di iniziativa consolare, per quanto approvata solamente agli inizi del principato di Tiberio. Sul suo contenuto e sui rapporti con la normativa eliana, però, mi soffermerò, a lungo, in seguito.¹⁰⁶ Come ho già anticipato, però, la legge Iunia riprende le disposizioni riguardanti gli schiavi minori di trent'anni. Perché la giurisprudenza non confonde la normativa eliana con quella della *lex Iunia*, come accade, invece, nel caso delle leggi Iulia e Papia Poppea? Sebbene i *prudentes* abbiano, talvolta, qualche margine di incertezza sul contenuto delle due *leges* (ad es. Gai. *Inst.* 1.80), queste ultime rimangono distinte. Nelle testimonianze giuridiche si incontrano le seguenti espressioni:

I. 1.5.3 '[...] *Latini ex lege Iunia Norbana fiebant* [...]'

CI 7.6.1.12a '*Et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, lex Iunia taceat* [...]'

Gai. *Inst.* 1.22 '*Latini Iuniani appellantur; [...] Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse.*'

Gai. *Inst.* 3.56 '[...] *Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani.* [...]'

¹⁰³ Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras*, cit., pag. 168-171.

¹⁰⁴ Gardner, *The purpose of the lex Fufia Caninia*, pag. 24.

¹⁰⁵ Rodriguez Alvarez, *Las leyes limitadoras*, cit., pag. 171.

¹⁰⁶ *Infra*, cap. III.

Fr. Dos. 6 '[...] *et fiunt Latini Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem eis dedit* [...]'

Fr. Dos. 7 '[...] *lex enim Iunia eos fieri Latinos iubet, quos dominus liberos esse voluit*. [...]'

Fr. Dos. 12 '[...] *quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit* [...]'

Ogni volta che le fonti si riferiscono alla *lex Iunia* sono concordi nell'ammettere che ha istituito la categoria dei Latini Iuniani. La relativa disciplina trova, quindi, la sua origine in questo provvedimento e non nella *lex Aelia Sentia*. Questa consapevolezza consente ai giuristi di distinguere pienamente i due testi normativi.¹⁰⁷

Resta da esaminare la *ratio* delle disposizioni della normativa eliana. Passerò, a questo scopo, in rassegna i singoli *capita*:¹⁰⁸

- 1) L'obbligo imposto al *dominus* minore di anni venti di manomettere *vindicta* previa approvazione della *iusta causa apud consilium*, corrisponde all'esigenza pubblica, di cui ho già parlato¹⁰⁹, di controllare le manomissioni e di imporre al proprietario una scelta ponderata sulle stesse. La volontà del minore non è attendibile e si impone un controllo da parte della pubblica autorità, a pena di nullità dell'atto.¹¹⁰
- 2) L'obbligo di manomettere il servo non ancora trentenne, previa *iusta causa*, tramite *vindicta*, risponde sempre all'esigenza di ponderare ogni singolo affrancamento. La mancanza di un controllo pubblico non pregiudica l'atto, ma lo *status* del liberto, che diventa Latino. Non si tratta di una mera limitazione della concessione della libertà o della cittadinanza, ma di una regolamentazione della procedura di affrancamento. In tal modo solo individui meritevoli (secondo il *dominus* e i magistrati della *res publica*) ottengono la cittadinanza.
- 3) L'*anniculi causae probatio*, istituito per mezzo del quale il Latino Iuniano poteva conseguire la cittadinanza romana, risponde all'esigenza di controllare l'accesso alla *civitas Romana*, ma non solo. Il legislatore mira altresì ad un incremento demografico della popolazione.¹¹¹ Infatti, occorre aver contratto un *matrimonium* conforme al dettato della *lex* e che da esso fosse nato/a un figlio/una figlia. Inoltre, la prole doveva raggiungere il primo anno d'età, così da superare il periodo col più alto rischio di mortalità infantile.¹¹² Quindi, la disposizione si prefigge, in primo luogo, di incentivare la costituzione di nuovi nuclei famigliari.
- 4) Gli schiavi di condotta turpe divengono *dediticii Aeliani* una volta manomessi. La *ratio*, che ho più volte ribadito, non lascia dubbi: evitare che individui immeritevoli ottengano la cittadinanza, in nessun caso.
- 5) La disciplina delle dichiarazioni di nascita distingue i figli legittimi dagli *spurii*. Essa risponde all'esigenza di classificare gli individui sulla base delle loro origini per tutelare il buon costume. Allo stesso tempo consente anche di monitorare l'andamento demografico della popolazione.

¹⁰⁷ Un accostamento tra i due provvedimenti si registra in Gai. *Inst.* 1.80, in cui si espone una controversia sull'attribuzione o meno del *conubium* ai Latini Iuniani da parte delle leggi Elia Senzia e Iunia. Adriano provvederà in senso negativo. La controversia nasce, forse, da una lacuna della *lex Aelia Sentia* (poi non colmata dalla *lex Iunia*), cfr. *infra*, cap. III 3.3.4.

¹⁰⁸ Per una ricostruzione dettagliata del testo della legge e dell'evoluzione dei singoli *capita*, si consideri *infra*, cap. II.

¹⁰⁹ *Supra*, cap. I, 1.1

¹¹⁰ Infatti, la *causae probatio* si rendeva necessaria anche qualora il *dominus* intendesse manomettere inter *amicos* o tramite fedecommesso.

¹¹¹ Camodeca, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, I, pag. 74.

¹¹² Camodeca, *Tabulae*, I, cit., pag. 79.

- 6) Il divieto di manomissione in frode ai creditori e al patrono persegue un'esigenza di correttezza e di ripristino dei buoni costumi.
- 7) L'obbligo per il patrono di prestare gli alimenti in caso di bisogno, il divieto di far giurare al liberto/alla liberta di non sposarsi e il divieto di locare le opere del proprio liberto mirano ad incentivare la costituzione di nuclei famigliari.¹¹³
- 8) L'*accusatio ingrati liberti* consiste, infine, in una procedura sanzionatoria contro il liberto irrispettoso nei confronti del manomissore (o della sua famiglia). Funge da norma di chiusura rispetto alle altre disposizioni.

Occorre svolgere un'ulteriore considerazione sulla nomenclatura dei liberti. A quale scopo Augusto designa i liberti '*dediticii*' e '*Latini*' e non utilizza una nuova terminologia? Ritengo che la risposta debba ricercarsi nell'intento propagandistico di Ottaviano di porsi come restauratore della *res publica*. Si consideri il seguente passo gaiano:

Gai. *Inst.* 1.14

Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt.

Sono chiamati, inoltre, peregrini *dediticii* coloro che un tempo, combatterono, imbracciate le armi, contro il popolo romano, poi, sconfitti, si consegnarono.

Il giurista parla dei *peregrini dediticii*, popolazioni arresesi a Roma durante una guerra. A costoro si assimilano i *liberti dediticii*.¹¹⁴ Gaio utilizza il termine '*quondam*' (un tempo) per indicare un passato antico e remoto. Adesso si consideri quest'altro passo relativo alla denominazione '*Latini Iuniani*':

Gai. *Inst.* 3.56

[...] *Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani.* [...]

[...] *Latini Iuniani*: Latini poiché la legge volle che essi fossero liberi, come i cittadini romani ingenui, che dalla città di Roma trasferitisi nelle colonie Latine, cominciarono a chiamarsi Latini coloniarii; Iuniani, poiché ottennero la libertà per mezzo della legge Iunia, sebbene non fossero cittadini romani.

Nel passo citato, il giurista fornisce l'etimologia della nomenclatura «Latino Iuniano». Nel definire il vocabolo «Latino» richiama i cittadini romani stanziati nelle colonie. All'epoca delle leggi Elia Senzia e Iunia «la citoyenneté latine coloniale a disparu avec l'incorporation (en 90-89) dans la citoyenneté romaine des dernières colonies et cité de droit latine en Italie. Le droit latin territorial n'est plus appliqué qu'au sein de quelques cités – *oppida* ou *municipes* provinciaux».¹¹⁵ Per quale motivo il legislatore ha utilizzato, per i liberti, una nomenclatura divenuta residuale, rispetto all'epoca di emanazione dei provvedimenti? Ritengo che il richiamo a due categorie dell'antico diritto intercomunitario risponda ad all'esigenza propagandistica di restaurazione del passato. Augusto inserisce, nei provvedimenti sulle manomissioni, questi

¹¹³ L'obbligo alimentare costituisce uno svantaggio per il padrone che deve sostenere un servo ormai affrancato. Al contrario, nel Talmud (Trattato Gittin) si osserva come la manomissione costituisca per il *dominus* un vantaggio, perché, in tal modo, non dovrà più mantenere lo schiavo (Volterra, *Le affrancazioni di schiavi nei documenti aramaici del V secolo a. C.*, pag. 684). Probabilmente, a Roma, l'obbligo alimentare si intreccia con la tematica delle *frumentationes* (cfr. *infra*, cap. II, 2.7.4).

¹¹⁴ Si tratta, però, di un'assimilazione tra le due figure, non di una sovrapposizione (Gai. *Inst.* 1.13).

¹¹⁵ Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, pag. 157.

termini (‘*Latinus*’ e ‘*dediticius*’), decontestualizzandoli,¹¹⁶ per porsi quale *restitutor rei publicae*. Si tratta del medesimo motivo per cui viene utilizzato lo strumento della *lex* per attuare le riforme. Queste specifiche nomenclature ben si adattano a designare una sorta di *status* intermedio, per il liberto Latino, e una *pessima condicio* per *qui in numero dediticiorum sunt*. Inoltre, Ottaviano aveva già impiegato per scopi politici l’antico diritto intercomunitario romano in un’altra occasione. Prima della battaglia di Azio compie, per dichiarare guerra, l’antico rito dei feziali ormai in desuetudine.¹¹⁷ In tal modo, si autolegittima rispetto all’azione che sta compiere, ma, soprattutto, delegittima Antonio, ormai nemico del popolo romano. Condivido pienamente la seguente affermazione di Ernesto Bianchi: «I *mores*, da tempo desueti, sono stati ritrovati e vengono formalmente rispettati allo scopo di una ‘personale’ legittimazione politica e religiosa».¹¹⁸

Le fonti recano testimonianza solo di questi *capita* della legge, tuttavia, non posso escludere che il testo riportasse ulteriori prescrizioni, al momento ignote. Intendo soffermarmi nuovamente sull’affermazione di Pierre Jaubert, secondo il quale la legge Elia Senzia costituisce un «code de la libertiné».¹¹⁹ Condivido questa conclusione. Ad un attento esame si può osservare come il legislatore regoli la manomissione solo in vista del futuro *status* dell’affrancato. Un nutrito numero di disposizioni si rivolgono a coloro che già possiedono la qualifica di liberti. Infatti, si disciplina la *stipulatio operarum* e l’apparato sanzionatorio (l’*accusatio ingrati*) trova come destinatario direttamente il liberto. Solo i divieti di manomissione in frode al patrono e ai creditori si riferiscono esclusivamente all’atto liberatorio in sé considerato. Di conseguenza, la *lex Aelia Sentia* mira a regolamentare la figura del liberto e il suo *status*. Sempre agli affrancati si rivolge la normativa eliana nel momento in cui incentiva la formazione di nuovi nuclei famigliari. La legge Iunia completerà quest’impianto normativo disciplinando in maniera minuziosa¹²⁰ la categoria dei Latini Iuniani.

¹¹⁶ Humbert, *Le status civitatis*, cit., pag. 155.

¹¹⁷ Bianchi, *Augusto e l’utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualizzazione frammentaria*, pag. 48.

¹¹⁸ Bianchi, *Augusto e l’utilizzazione*, cit., pag. 49. Inoltre, l’impiego dell’assimilazione (per i *dediticii*) o della finzione (per i Latini) consentiva di meglio definire uno *status* attraverso un sottile gioco di finzioni.

¹¹⁹ Jaubert, *La lex Aelia Sentia*, cit., pag. 5.

¹²⁰ Ma non troppo, dato il tono polemico di Giustiniano: CI 7.6.1.1a *Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et leges diversae et senatus consulta introducta sunt et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto [...] Allora, dal momento che la condizione di Latini fu introdotta in molti e a dir poco innumerevoli modi e diverse leggi e senatoconsulti furono introdotti e da questi emergevano grandissime difficoltà tanto dalla legge Iunia quanto dal senatoconsulto Largiano [...]*

CAPITOLO II

LE DISPOSIZIONI DELLA *LEX*

In questo capitolo passerò in rassegna i contenuti della legge Elia Senzia al fine di ricostruire, nei limiti delle fonti a noi pervenute, il dettato del provvedimento. Nonostante autorevoli ricostruzioni fornite in passato dalla letteratura,¹²¹ l'ordine dei singoli *capita* della *lex* rimane incerto. L'assetto che di seguito propongo, esamina dapprima le disposizioni inerenti alle limitazioni imposte al *dominus* per manomettere. Segue l'*anniculi causae probatio*, accessibile solo all'affrancato non ancora trentenne. Riporto, poi, le prescrizioni finalizzate ad evitare condotte immorali all'interno della società romana (la figura dei *dediticii Aeliani*, divieto di manomissione in frode ai creditori e al patrono). Infine, prendo in esame i rapporti di patronato. Concludo con l'esposizione dell'*accusatio ingrati liberti*, che si pone, a mio avviso, come una norma di chiusura del sistema, consistendo in una sanzione irrogata al liberto in caso di offese al patrono o ai suoi famigliari.

2.1 OBBLIGO PER IL *DOMINUS* MINORE DI VENT'ANNI DI AFFRANCARE SOLAMENTE TRAMITE *VINDICTA*, *IUSTA CAUSA ADPROBATA APUD CONSILIUM*

1. Il precetto normativo e il computo della minore età. 2. *Voluntas* paterna e dimostrazione della *iusta causa*. 3. Le *iustae causae manumissionis*. 4. La *causae probatio* dopo Marco Aurelio. 5. Prospettiva giustiniana.

1. La legge impone che il *dominus* di età inferiore a venti anni conceda la libertà ai propri schiavi solo tramite *manumissio vindicta*, una volta approvata la *iusta causa manumissionis* presso un consiglio (Gai. *Inst.* 1.38; I. 1.6.4; Epit. Gai. 1.1.7; Tit. Ulp. 1.13). La disposizione si applica anche al soldato minore (D. 40.4.3; CI 6.21.4). In caso di manomissione in assenza del *consilium* consegue la nullità e il servo non diviene libero (Tit. Ulp. 1.12¹²²). Questa disciplina non si applica alle persone in mancipio, le quali, una volta manomesse (nelle forme civili), divengono *sui iuris* (Gai. *Inst.* 1.138-139).

Quando la persona può definirsi «ventenne»? I giuristi affrontavano questo tema, come emerge da alcuni passi delle loro opere:

D. 36.1.76.1 Paul. 2 *decr.* *Fabius Antoninus impuberem filium Antoninum et filiam Honoratam relinquens exheredatis his matrem eorum Iuniam Valerianam heredem instituit et ab ea trecenta et quasdam res filiae reliquit, reliquam omnem hereditatem filio Antonino, cum ad annum vicensimum aetatis pervenisset, voluit restitui: quod si ante annum vicensimum decessisset filius, eam hereditatem Honoratae restitui praecepit. mater intestata decessit utrisque liberis legitimis heredibus relictis. postea filius annum agens plenum nonum decimum et ingressus vicensimum necdum tamen eo expleto decessit filia herede Fabia Valeriana sua relicta, a qua amita fideicommissum et ex testamento patris portionem hereditatis petebat: et apud praesidem optinuerat. tutores Valerianae filiae Antonini egestatem eius praetendebant et recitabant divi Hadriani constitutionem, in qua quantum ad munera municipalia iusserat eum annum, quem quis ingressus esset, pro impleto numerari. imperator autem noster motus et aequitate rei et verbis testamenti "si ad annum vicensimum aetatis", quamvis scire se diceret a divo Marco non excusatum a tutela eum qui septuagensimum annum aetatis ingressus fuisset, nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia quaedam, contra petitricem pronuntiavit.*

¹²¹ Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, pag. 455-456; Biondi, *Leges Populi Romani*, pag. 288 ss. I due autori propongono un ordine espositivo divergente.

¹²² Per questo complesso testo, cfr. *infra*, cap.III.

Fabio Antonino, lasciando [orfani] il figlio impubere Antonino e la figlia Onorata, dopo averli diseredati, istituì erede la loro madre Giunia Valeriana e lasciò a carico di questa, alla figlia una somma pari a trecento e altri beni e volle che si restituisse tutta la rimanente parte dell'eredità al figlio Antonino, quando fosse giunto al ventesimo anno d'età: e se il figlio fosse morto prima del ventesimo anno, prescrisse che questa eredità fosse restituita ad Onorata. La madre morì senza aver fatto testamento, lasciati entrambi i figli quali legittimi eredi. Poi, il figlio, completando l'anno diciannovesimo ed entrando nel ventesimo, tuttavia, non ancora compiuto, morì, lasciando erede sua figlia Fabia Valeriana, alla quale la zia paterna domandava il fedecommesso e la parte dell'eredità derivante dal testamento paterno: e l'aveva ottenuta presso il governatore. I tutori di Valeriana, figlia di Antonino, mostravano la condizione di indigenza di quest'ultima e citavano una costituzione del divo Adriano, nella quale aveva ordinato che quell'anno, in cui uno fosse entrato, quanto alle funzioni municipali, si considerasse come compiuto. Inoltre, il nostro imperatore spinto, sia dall'equità della cosa, sia dalle parole del testamento «se al ventesimo anno d'età», sebbene dicesse di sapere che dal divo Marco non fosse stato scusato dalla tutela colui che avesse compiuto il settantesimo anno d'età, esponendo noi argomenti sulla legge Elia Senzia e certi altri, si pronunciò contro la richiedente.

Paolo riferisce un caso concreto esaminato in appello nell'*auditorium* imperiale. Fabio Antonino, diseredati i due figli, istituisce erede la moglie, prevedendo un fedecommesso per la figlia Onorata e stabilendo, altresì la restituzione del patrimonio rimanente al figlio Antonino, qualora avesse compiuto l'età di vent'anni. Se costui morirà prima, il patrimonio dovrà restituirsi ad Onorata. La madre muore lasciando i figli eredi e Antonino muore non appena cominciato il suo ventesimo anno d'età, lasciando orfana una figlia di nome Valeriana. La sorella di Antonino (Onorata) agisce per ottenere l'adempimento del fedecommesso e la parte di eredità derivante dal testamento paterno. Il governatore accoglie l'istanza di Onorata in quanto ritiene che l'anno iniziato non possa considerarsi come completo.¹²³ Infatti, dal momento che Antonino morì tra la fine del diciannovesimo anno e l'inizio del ventesimo, per i criteri giuridici romani, costui non aveva ufficialmente compiuto i venti anni. L'eredità spetta, quindi, ad Onorata dal momento che suo padre aveva stabilito che, in caso decesso del figlio prima di quell'età anni il patrimonio doveva attribuirsi alla figlia. I tutori di Valeriana si appellano all'imperatore. Essi adducono, a sostegno del loro ricorso, la condizione di indigenza della loro pupilla ed una costituzione adrianea che aveva stabilito che si considerasse come interamente trascorso l'anno (appena iniziato) per poter accedere alle cariche municipali. L'imperatore prende in considerazione, però, anche una costituzione di Marco Aurelio in tema di *excusatio tutelae*, la quale non esentava dal ruolo di tutore la persona che avesse appena compiuto i settant'anni d'età. Gli stessi giuristi (facenti parte del *consilium principis*, tra cui lo stesso Paolo) sostengono argomenti (apparentemente) contrari alle pretese di Valeriana. In particolare, accennano anche alla legge Elia Senzia,¹²⁴ cioè a quella parte del provvedimento riguardante le modalità per il computo dell'età richiesta al *dominus* per affrancare senza giusta causa. Settimio Severo si pronuncia, infine, a favore di Valeriana, ma solo in via eccezionale, come riportano le parole '*motus et aequitate rei*'.¹²⁵ Egli era, infatti, consapevole che il principio generale differiva. Quest'ultimo si ritrova nel brocardo '*annus conceptus pro completo non habetur*' (D. 50.16.32.pr.¹²⁶; D. 50.16.134¹²⁷) – cioè «l'anno appena cominciato non si considera come compiuto».¹²⁸ Questo

¹²³ Bustelo, *Annus inceptus pro completo (non habetur)*, pag. 275.

¹²⁴ Su questo passo e per questa ricostruzione si veda Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 752 ss.

¹²⁵ Bustelo, *Annus inceptus*, cit., pag. 300-301.

¹²⁶ *Anniculus ammittitur, qui extremo anni die moritur*. Muore anniculo colui che muore nell'ultimo giorno dell'anno.

¹²⁷ *Anniculus non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagesimo quinto die dicitur*. Si definisce anniculo non colui che è appena nato, ma colui che ha raggiunto il trecentosessantacinquesimo giorno.

¹²⁸ Bustelo, *Annus inceptus*, cit., pag. 276.

principio vigeva anche per calcolare l'età richiesta dalla legge Elia Senzia per affrancare *sine iusta causa*. Si consideri, infatti, il seguente testo ulpiano:

D. 40.1.1 Ulp. 6 *ad Sab.*

Placuit eum, qui calendis Ianuariis natus est, post sextam noctis pridie kalendas, quasi annum vicensimum compleverit, posse manumittere: non enim maiori viginti annis permitti manumittere, sed minorem manumittere vetari: iam autem minor non est, qui diem supremum agit anni vicensimi.

Si decise che colui che nacque alle Calende di Gennaio, dopo la sesta ora della notte del giorno prima delle Calende, come se avesse compiuto venti anni, possa manomettere: infatti, non [si dice che] è permesso manomettere al maggiore di venti anni, ma è vietato manomettere al minore: infatti, ormai, non è minore colui che compie l'ultimo giorno dell'anno ventesimo.

Ulpiano afferma che la persona nata il primo di Gennaio dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno può manomettere senza giusta causa, perché ormai ha compiuto vent'anni. La legge proibisce, infatti, a chi non ha raggiunto quest'età di manomettere, ma nulla prescrive riguardo al maggiore.¹²⁹ Di conseguenza, a differenza dell'anno, il giorno «se considera como una unidad indivisible», prescindendo, nel computo del tempo, dall'ora esatta in cui la persona nasce: «según Ulpiano, lo que no hay necesidad de completar, no es el año, sino el día».¹³⁰

2. Occorre adesso domandarsi in che modo il consenso paterno alla manomissione possa incidere sull'approvazione della *iusta causa*. Se, con l'assenso del padre, il figlio minore di vent'anni manomette il servo, costui diventa liberto del genitore. Ciò avviene proprio a motivo del consenso che quest'ultimo aveva dato, senza che sia necessario che la prole approvi la giusta causa (D. 40.1.16). Il mandato del *pater* svincola il *filius* dalle limitazioni in cui può incorrere. Si tratta di un principio generale riguardante qualsiasi affrancamento. Si consideri questo testo:

D. 40.9.15.1 Paul. 1 *ad leg. Iuliam.*

Iulianus ait, si postea, quam filio permisit pater manumittere, filius ignorans patrem decessisse manumisit vindicta, non fieri eum liberum. sed et si vivit pater et voluntas mutata erit, non videri volente patre filium manumississe.

Giuliano dice che, se dopo che il padre permise al figlio di manomettere, il figlio manomise con la *vindicta* dopo che il padre morisse, non il servo diventerà libero. Ma anche se il padre viva e sarà cambiata la sua volontà, non sembrerà che il padre abbia manomesso con la volontà del padre.

Rileva la volontà paterna nonostante sia il figlio a compiere materialmente la manomissione. Costui si pone come organo del *pater* e non esprime una *voluntas* propria. D. 40.9.15.1 equipara la morte del genitore alla revoca del consenso all'atto liberatorio.

Diversamente, se, invece, il padre manomette un servo dei figli minori di venti anni, col loro consenso, non deve concedersi la libertà (CI 7.10.6),¹³¹ dal momento che i discendenti manifestano una *voluntas* propria e l'attuazione del negozio giuridico si traduce in una elusione della normativa eliana.

¹²⁹ Su questa linea anche Paolo, D. 45.1.66 (*quia de minore lex loquitur*).

¹³⁰ Bustelo, *Annus inceptus*, cit., pag. 284-285.

¹³¹ De Dominicis, *Il requisito dell'età per l'efficacia delle manomissioni*, pag. 119-120. La costituzione recita: Diocl./Maxim. AA. et CC. Mido. *Si pater servum vestrum, licet vobis minoribus viginti annis consentientibus, manumisit, ei libertatem praestare non potuit*. Il termine 'vestrum' indica l'appartenenza del servo ai figli in comproprietà. Forse si tratta di uno schiavo loro attribuito a titolo di peculio.

3. L'espressione '*iusta causa*' risale al testo originario della legge Elia Senzia, ma sono i giuristi ad assumersi il compito di definire i casi in cui una causa possa ritenersi conforme al *ius*. L'attività interpretativa procede attraverso esemplificazioni. Si possono riscontrare tre tipologie di *iustae causae manumissionis* individuate dai giuristi:

- Meriti nei confronti del dominus. Tra questi si ricordano: Aiutarlo in battaglia; difenderlo dai predoni o in generale dai nemici; curarlo dalla malattia; scoprire delle insidie a danno del padrone (D. 40.2.15.1); salvarlo da un pericolo di vita o d'infamia (D. 40.2.9.pr.); ogni altro merito del servo nei confronti del padrone (D. 40.2.15.1)

- Vincolo di parentela (D. 40.2.12).¹³² Più specificatamente, le fonti riportano i seguenti legami: fratello, sorella naturali, figlio o figlia, fratello di latte, educatore, pedagogo, nutrice (o loro figli o figlie), *alumnus*, o capsario. In questi casi si evince un legame affettivo (D. 40.2.12; D. 40.2.13; I. 1.6.5; Gai. *Inst.* 1.19; 1.39 si veda anche Epit. Gai. 1.1.7). Allo stesso tempo emerge l'ammissibilità di legami non strettamente attinenti ad un vincolo di sangue (ad es. la nutrice, il pedagogo), ma concernenti un'*affectio* riguardante un legame parafamigliare.¹³³ Una fattispecie molto elaborata consiste nella *manumissio matrimonii causa*. Si può addurre questa *causa manumissionis* solo qualora il matrimonio risulti *iustum*, cioè conforme al diritto (D. 40.2.20.2; CI 5.4.15¹³⁴). Non devono, di conseguenza, sussistere impedimenti alla celebrazione dello stesso. L'affrancamento esplica i suoi effetti solo qualora sia lo stesso manomissore a sposare la liberta. Se, invece, la prenda in moglie una persona diversa da colui che l'affrancò, non diverrà libera. Inoltre, il manomissore deve sposarla entro sei mesi, come stabilito da un senatoconsulto di data incerta (cfr. D. 40.2.13; I. 1.6.5).¹³⁵ Lo stato di schiavitù permane anche se, nel periodo concesso, la donna sposasse un terzo e, poi, venisse ripudiata per contrarre nozze con l'originario manomissore. Il senato stabilì, infatti, che giuridicamente si considerano solo le prime nozze contratte (D. 40.9.21). Se due comproprietari manomettono a causa di matrimonio una stessa schiava il *consilium* non deve approvare la causa non deve essere ammessa: infatti due persone non possono prendere contemporaneamente in sposa la stessa donna (D. 40.2.15.4).¹³⁶ Può manomettere a causa di matrimonio anche l'eunuco, non il castrato.¹³⁷ Desta interesse il caso di una schiava incinta preso in considerazione da Celso:

D. 40.2.19 Cels. 29 dig.

Si minor annis apud consilium matrimonii causa praegnatem manumiserit eaque interim pepererit, in pendent erit, servus an liber sit, quem ea peperit.

Se un minore [di anni venti] manomise una schiava incinta, presso il consiglio, e questa, nel frattempo, partorisce, sarà incerto se sia libero o schiavo colui che costei partorì.

La parola '*interim*' indica il periodo di tempo intercorrente tra la manomissione e la celebrazione del matrimonio: se quest'ultimo si celebra, madre e figlio saranno liberi. In caso contrario, entrambi resteranno in condizione servile. Si configura, in tal modo, una manomissione *inter vivos* sospensivamente condizionata. Si tratta di una previsione particolarmente singolare e innovativa, dal momento che non si ammette l'apposizione di una condizione alla *manumissio vindicta*.¹³⁸

¹³² Per la differenza tra meriti e vincoli famigliari si consideri anche Silla, *Oltre il corpo: «affectio iusta» e «iusta libertas» della nutrice*, pag. 1 ss., in particolare, pag. 19-20.

¹³³ Cfr. *infra*, cap. II, appendice e cap. V.

¹³⁴ Pothier, *Le Pandette di Giustiniano*, VII, pag. 227, nota 1.

¹³⁵ Altrimenti la donna resterà serva, cfr. Wacke, *Manumissio matrimonii causa*, pag. 415.

¹³⁶ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 36. Cfr. anche *infra*, cap. V.

¹³⁷ Volterra, *Il divorzio della liberta*, pag. 226.

¹³⁸ Wacke, *Manumissio matrimonii causa: le mariage d'affranchies d'après les lois d'Auguste*, pag. 421.

Infine, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza anche le donne possono manomettere a causa di matrimonio, se abbiano ricevuto il servo in comunione tramite legato per questo scopo (D. 40.2.14.1). Le unioni tra patrona e liberto si considerano, invece, sconvenienti (D. 23.2.62.1; CI 5.4.3; D. 23.2.13).¹³⁹

- Motivi pratici. Si tratta di *causae* finalizzate ad ottenere un vantaggio per il minore. Rientrano in questa categoria la facoltà di nominare un procuratore (D. 40.2.13). In tal caso, colui che lo diventa non deve avere meno di diciassette anni (I. 1.6.5 – o diciotto, cfr. D. 40.2.13). Per quanto riguarda la possibilità di nominare un tutore esisteva una disputa giurisprudenziale. Fufidio riteneva che questa necessità integrasse una giusta causa. Contrariamente si esprimeva Nerva figlio. Lo stesso Gaio non avvalsa questa possibilità, dal momento che la nomina del tutore si esige proprio perché la *voluntas pupilli* non è attendibile (D. 40.2.25). Si ricomprendono in questa categoria anche tutti quegli «atti *inter vivos* o *mortis causa*, per il quale il minore era tenuto a compiere l'affrancamento, pur senza avere influito a determinarlo».¹⁴⁰ Al minore di vent'anni si consente, in tal modo, di manomettere per soddisfare una condizione, per esempio, quando, fosse istituito erede a condizione che conceda la libertà ad un servo (D. 40.2.15.pr.). Il giudice deve valutare se al minore conviene privarsi del servo per accettare l'eredità o meno.¹⁴¹ Nel caso in cui una persona abbia venduto o donato il servo ad un minore di vent'anni, col patto che lo renda libero, si concede la libertà, a condizione che si dimostri il patto (D. 40.2.16.1), sulla base del quale il minore può dimostrare la causa. Se il minore (di anni venti) non possiede una giusta causa ma consegna ugualmente il servo ad un terzo perché lo manometta Proculo ritiene che si realizzi una condotta in frode alla legge (D. 40.9.7.1). Sul punto una costituzione di Alessandro Severo così si esprime:

CI 7.11.4 Alex. A. Felicissimo.

Si minor annis viginti ad libertatem praestandam homines tradidisti, senatus consulto quod gestum est irritum constituitur.

Se il minore di venti anni abbia consegnato servi per dare loro la libertà, ciò che è stato fatto è considerato nullo per senatoconsulto.

La costituzione risale al 224 d.C. Il provvedimento cui si accenna si colloca anteriormente. Esso «tende a reprimere gli atti in frode al divieto di manomettere *inter vivos* senza *adprobatio*».¹⁴² Mentre non ricade nel concetto di frode alla legge, ma in quello di atto viziato, la vendita compiuta dal minore col patto di manomettere quando l'alienante compirà venti anni (D. 18.7.4).¹⁴³ Il vizio investe la manifestazione di volontà che porta al perfezionamento del contratto.

4. Occorre esaminare quale spazio rimanga alla *causae probatio*, in caso di donazione dello schiavo, a seguito dell'emanazione di una costituzione di Marco Aurelio in tema di manomissioni. Si consideri il seguente passo:

D. 40.1.20.pr.-1 Pap. 10 resp.

Causam minor viginti annis, qui servum donatum manumittendi gratia accepit, ex abundantanti probat post divi Marci litteras ad Aufidium Victorinum: etenim, si non manumiserit, ad libertatem servus perveniet. [1] Non idem in fideicommissaria libertate iuris est, cuius causam minor debet probare: nam libertas nisi ita manumisso non competit.

¹³⁹ Wacke, *Manumissio*, cit., pag. 427.

¹⁴⁰ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 38.

¹⁴¹ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 38-39. Cfr. *infra*, cap. II, appendice.

¹⁴² Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 144.

¹⁴³ Cfr. Fascione, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell'esperienza giuridica romana*, pag. 137-138.

Il minore di vent'anni cui si donò un servo per manometterlo, prova la causa per di più la causa dopo la lettera del divo Marco ad Aufidio Vittorino: infatti, qualora non abbia manomesso, il servo otterrà [comunque] la libertà. [1] Non sussiste lo stesso diritto nel caso di libertà fedecommissaria, per la quale il minore deve provare la causa: infatti, la libertà non compete al manomesso in tal modo.

Qualora un terzo doni un servo ad un minore col patto di manometterlo e costui non rispettasse la clausola, il servo diventerebbe subito libero per effetto di una costituzione inviata da Marco Aurelio ad Aufidio Vittorino. La regola non si applica per il fedecompresso.¹⁴⁴ Infatti, in questo caso bisogna comunque provare la causa (D. 40.1.20.pr.-1). Per esaminare meglio la fattispecie si consideri il seguente passo:

D. 40.2.20.1 Ulp. 2 *de off. cons.*

Sed et si hac lege ei servus fuerit donatus, ut manumittatur, permittendum erit manumittere, ne constitutio divi Marci superveniens cunctationem consulis dirimat.

Il testo riprende il caso di un servo donato a patto di manometterlo. La costituzione di Marco Aurelio sopperisce ad una 'cunctatio' del console, concedendo automaticamente la libertà al servo. Il meccanismo prescinde dalla *causae probatio*. Quindi, nel caso di uno schiavo donato ad un *minor viginti annorum* col patto di affrancarlo, a seguito del citato provvedimento imperiale, la dimostrazione della causa non risulta indispensabile. Tuttavia, solo se si verifica una 'cunctatio' del magistrato sopraggiunge una libertà automatica, altrimenti la *causae probatio* rimane necessaria.¹⁴⁵ Al contrario per le manomissioni fedecommissarie risulta, comunque, indispensabile,¹⁴⁶ come attestano una serie di passi:

D. 40.5.4.18 Ulp. 60 *ad ed.*

Item si minor viginti annis dedit libertatem, dicemus non competere, nisi si fideicommissam: haec enim competeret, si modo potuit causam probare minor viginti annis, si vivus manumitteret.

CI 6.21.4.2 Alex. A. Iunio

Quod si idem testator causam manumittendi te habuit, quae probabilis vivo manumittente consilio futura esset, quia per fideicommissum data libertas a quolibet minore annis ei, cuius causa probari potuit, praestari debet, et ex testamento militis eiusmodi servis iustam libertatem competere consequens est.

CI 7.4.5 Alex. A. Dionysio.

Minor annis lege definitis nec per fideicommissum libertatem supremis suis relinquere potest nisi his, quorum causam probare potest.

I testi dimostrano che il minore può conferire la libertà fedecommissaria solo se può provare la causa. La disciplina risulta inderogabile anche per i soldati (CI 6.21.4.2). Risulta apparentemente in contraddizione con la riflessione svolta questo passo di Pomponio:

D. 40.5.34.1 Pomp. 3 *fideicomm.*

Campanus ait, si minor annis viginti rogaverit heredem, ut proprium servum manumittat, praestandam ei libertatem, quia hic lex Aelia Sentia locum non habet.

¹⁴⁴ Altre parti della costituzione di Marco Aurelio si trovano in D. 4.4.11.1; D. 26.4.3.2; CI 4.57.2. In quest'ultimo testo il riferimento cronologico diviene più preciso (cfr. Pescani, *Ricostruzione testuale di un passo di Modestino nel Digesto attraverso le fonti orientali*, pag. 105, nota 11).

¹⁴⁵ Così, più correttamente, De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 46.

¹⁴⁶ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 147 e nota 98.

Il minore chiede all'erede, tramite fedecommissario, di affrancare un '*proprium servum*'. Il giurista non considera necessaria l'approvazione della giusta causa (come lasciano intendere le parole '*quia hic lex Aelia Sentia locum non habet*'). Si tratta di un caso diverso rispetto a quelli esaminati in precedenza (D. 40.1.20.pr.-1; D. 40.2.20.1; D. 40.5.4.18; CI 6.21.4.2; CI 7.4.5). Infatti, il termine '*proprium*' si riferisce ad uno schiavo appartenente all'erede. Nel frammento, infatti, il minore non dispone la manomissione di un suo servo, quindi, non esprime una volontà direttamente collegata all'atto liberatorio. Egli chiede solamente che sia l'erede ad affrancare uno schiavo che gli appartiene. Di conseguenza, non si rende necessaria l'approvazione della causa e la *lex Aelia Sentia* non trova applicazione. Al contrario, se si trattasse di un servo del giovane *dominus*, il giudice dovrebbe confrontare il profitto derivante dall'adempimento del fedecommissario col valore del servo (D. 40.2.20.pr.) e considerare se approvare la causa o meno.¹⁴⁷

5. Giustiniano concede la possibilità di manomettere già ai diciassettenni tramite testamento (I. 1.6.7).¹⁴⁸ Infatti, i minori potevano far testamento già al compimento del quattordicesimo anno. Per affrancare liberamente, in conformità alle prescrizioni della legge Elia Senzia, occorre, però, averne venti (I. 1.6.7; Gai. *Inst.* 1.40). Questa modifica normativa, databile soltanto al tempo della redazione delle Istituzioni, si percepisce anche alla luce del fatto che alcuni passi del Digesto, in cui si trova ancora traccia del *minor viginti annis*, non sono stati interpolati per adeguarli alla nuova disciplina. Si considerino, a titolo esemplificativo, i seguenti passi e la relativa terminologia:

D. 40.5.4.18 '*minor viginti annis dedit libertatem*'

D. 40.5.34.1 '*si minor annis viginti rogaverit heredem*'

Questa discrepanza tra le due parti del *Corpus Iuris Civilis* si spiega perché i tempi di elaborazione delle Istituzioni e del Digesto non sono stati perfettamente coincidenti.¹⁴⁹ Invece, per le manomissioni *inter vivos*, resiste la regola per la quale il proprietario non ancora ventenne può affrancare solo previa dimostrazione di una *iusta causa apud consilium* (cfr. I. 1.6.4; I. 1.6.6).¹⁵⁰ Inoltre, l'inclusione delle singole cause all'interno della compilazione (D. 40.2.15.1; D. 40.2.9; D. 40.2.11; D. 40.2.13; I. 1.6.5) comporta, per la prima volta dall'emanazione della legge Elia Senzia, una loro tipizzazione. Esse divengono un *numerus clausus*.

2.2 OBBLIGO DI AFFRANCARE LO SCHIAVO MINORE DI TRENT'ANNI SOLAMENTE TRAMITE VINDICTA, IUSTA CAUSA ADPROBATA APUD CONSILIUM

1. Precetto normativo e '*minores triginta annorum manumissi*' (rinvio). 2. Senatoconsulto in tema d'istituzione d'erede 3. Abrogazione giustiniana.

1. La legge Elia Senzia impone che le manomissioni di schiavi di età inferiore ai trent'anni debbano eseguirsi *vindicta*, una volta approvata una *iusta causa apud consilium* (Gai. *Inst.* 1.17-18; Tit. Ulp. 1.12). Conviene prendere in considerazione i testi specifici:

¹⁴⁷ Cfr. Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 141.

¹⁴⁸ Così, almeno secondo l'opinione tradizionale, Bonini, *Corso di diritto romano. Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano*, pag. 91; si veda anche Melluso, *La schiavitù in età giustiniana*, pag. 80 nota 260.

¹⁴⁹ Bonini, *Il diritto delle persone*, cit., pag. 92-93.

¹⁵⁰ Melluso, *La schiavitù*, pag. 81; Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 751.

Gai. *Inst.* 1.17

Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit.

Gai. *Inst.* 1.18

Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est: nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata liberati fuerint.

Dai testi si desume che in caso di violazione del precetto legislativo lo schiavo diventerà Latino. Infatti, l'età del servo risulta un requisito fondamentale per una manomissione conforme al *ius*. Dal momento, però, che solamente la *lex Iunia* introduce la categoria dei liberti Latini e il provvedimento risale, forse, al 15 d.C.,¹⁵¹ la normativa eliana doveva rivolgersi, in origine, ad altre tipologie di individui. Occorre, quindi, osservare un altro testo:

Tit. Ulp. 1.12

Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat. Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.

Tralasciando, per il momento, i profili concernenti la genuinità del passo, si può osservare come l'inciso finale equipari il manomesso minore di trent'anni tramite testamento al *morans in libertate*. Deve ritenersi, in base a considerazioni che esporrò nel prossimo capitolo, che l'accostamento riguardi la tutela apprestata dal pretore in caso di contestazione dello *status* dei *minores* e dei *morantes in libertate*. Ritengo che la legge Elia Senzia si rivolga ai *minores triginta annorum manumissi testamento* contro la legge stessa, dal momento che la manomissione testamentaria risulta, comunque, valida *iure civili* e produttiva di effetti.¹⁵² Avrò occasione approfondire più avanti la questione.¹⁵³

2. Un senatoconsulto (di data imprecisata) proibì di istituire libero ed erede il proprio servo minore di trent'anni. Si consideri Gai. *Inst.* 2.276:

Item cum senatus consulto prohibitum sit proprium servum minorem annis XXX liberum et heredem instituere, plerisque placet posse nos iubere liberum esse, cum annorum XXX erit, et rogare, ut tunc illi restituatur hereditas.

Parimenti con senatoconsulto è stato proibito istituire libero ed erede il proprio servo minore di trent'anni, e ai più piace che noi possiamo ordinare che sia libero, quando sarà trentenne e chiedere [con fedecommesso] che, solo allora, gli sia restituita l'eredità.

A tale provvedimento si ricollega D. 40.4.46:

Aristo Neratio Appiano rescripsit, testamento liber esse iussus, cum annorum triginta esset, antequam ad eam aetatem perveniret si in metallum damnatus sit ac postea revocetur, sine

¹⁵¹ Cfr. per un'analisi approfondita *infra*, cap. III.

¹⁵² Occorre aggiungere che non conosciamo lo *status* dei pochi schiavi non ancora trentenni manomessi tramite censimento, in violazione della normativa, per quanto, forse, la legge Elia Senzia o la giurisprudenza avessero preso in considerazione il tema (Fr. Dos. 17), cfr. anche De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 22-23.

¹⁵³ Cfr. *infra*, cap. III.

dubitatione cum libertate legatum ad eum pertinere neque metallorum poena ius eius mutari: nec aliud, si heres esset sub condicione institutus: futurum enim eum etiam necessarium.

Aristone risponde a Nerazio Prisco, in una sorta di scambio epistolare tra giuristi.¹⁵⁴ Il testatore libera un servo tramite testamento con la condizione che sia manomesso una volta raggiunti i trent'anni d'età. Prima di quel momento si infligge al servo una condanna *in metallum*, che viene in seguito (*postea*) revocata. Egli ottiene la libertà al pari di una persona istituita erede sotto condizione. Inoltre, diventerà anche *heres necessarius*. Il termine *postea* può riferirsi ai trent'anni raggiunti dal servo o al momento in cui ha termine la pena (prima del raggiungimento dell'età).¹⁵⁵ Ritengo più corretta la seconda ipotesi. Altrimenti il servo si troverebbe nella condizione di *dediticius* con conseguente impossibilità di diventare erede.

La clausola *'cum annorum triginta esset'* attesta l'esistenza dell'opinione giurisprudenziale maggioritaria citata in Gai. *Inst.* 2.276 (*'plerisque placet posse nos iubere liberum esse, cum annorum XXX erit'*). Ne consegue che il senatoconsulto citato nel medesimo passo gaiano si colloca anteriormente all'epoca di Aristone (età traiana).

3. Giustiniano abroga definitivamente il capo della legge in esame. Si consideri la seguente costituzione:¹⁵⁶

CI 7.15.2 Iust. A. Iuliano pp.

Si quis servo suo libertatem imponat sive in ecclesia sive ad quaecumque tribunal vel apud eum, qui libertatem imponere legibus habet licentiam, sive in testamento vel alio ultimo elogio directam vel fideicommissariam, nullo coartetur modo eorum qui ad libertatem veniunt aetatem requirere. neque enim eum tantummodo civitatem Romanam adipisci volumus, qui maior triginta annis extitit, sed quemadmodum in ecclesiasticis libertatibus non est huiusmodi aetatis differentia, ita in omnibus libertatibus, quae a dominis imponuntur sive in extremis dispositionibus sive per iudices vel alio legitimo modo, hoc observari sancimus, ut sint omnes cives Romani constituti: ampliandam enim magis civitatem nostram quam minuendam esse censemus.

Se una persona impone la libertà al suo servo o in chiesa o in qualunque tribunale o presso colui che ha facoltà, secondo le leggi, di conferire la libertà o nel testamento o in altra disposizione di ultima volontà sia diretta, sia fedecommissaria, in nessun modo si restringe l'età richiesta di coloro che ottengono la libertà. Infatti, non vogliamo che ottenga la cittadinanza romana solo colui che compie più di trent'anni, ma allo stesso modo nelle libertà concesse davanti alla chiesa non esiste differenza d'età di alcun tipo, così in tutte le libertà, che sono imposte dai padroni o nelle disposizioni di ultime volontà o tramite i giudici o in altro modo legittimo, stabiliamo che si osservi la regola per cui tutti divengano cittadini romani: infatti crediamo che debba essere ampliata la nostra popolazione piuttosto che diminuita.

La costituzione compie un indiretto riferimento alla normativa eliana. Giustiniano abroga l'età del servo fissata dalla legge Elia Senzia per essere manomesso *sine iusta causa*. Inoltre, la disposizione legale in esame non compare più neanche nel dettato delle Istituzioni (cfr. I 1.5.3¹⁵⁷).

2.3 ANNICULI CAUSAE PROBATIO

¹⁵⁴ Non "Appiano" come riportato nel testo, così Scarano Ussani, *Empiria e dogmi: la Scuola Proculiana fra Nerva e Adriano*, pag. 26. Secondo Stolfi, (*Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, pag. 42 e nota 199) questo "Appiano" si accompagnerebbe a Nerazio.

¹⁵⁵ Stolfi, *Il modello*, cit., pag. 43 nota 201.

¹⁵⁶ Cfr. Melluso, *La schiavitù*, cit., pag. 62.

¹⁵⁷ Cfr. *supra*, cap. I, 1.1.

1. Le fasi della procedura 2. Il 'matrimonium' dei Latini Iuniani 3. Il termine 'anniculus'.

1. Gli schiavi minori di trent'anni manomessi e divenuti Latini (Gai. *Inst.* 1.17; Tit. Ulp.1.12) – *post legem Iuniam* - possono ottenere la cittadinanza romana attraverso la procedura dell'*anniculi causae probatio*. Se un Latino Iuniano prende in moglie una Latina, una cittadina romana o una donna della sua stessa condizione e procrei un figlio che giunga a compiere un anno, può adire il pretore o il governatore per ottenere la *civitas Romana* per sé e il figlio (Gai. *Inst.* 1.29¹⁵⁸). Se il padre muoia prima che la prole abbia compiuto un anno la madre ha facoltà di provare la causa, per sé (se Latina) e per il figlio (Gai. *Inst.* 1.32). Quest'ultimo, se nato da cittadina romana, può provare la causa, in prima persona, per diventare erede del padre (Gai. *Inst.* 1.32). La prole non ricade sotto la *potestas* del padre, fino all'attribuzione della cittadinanza per mezzo della procedura (Gai. *Inst.* 1.66).

I *Tituli ex corpore Ulpiani* attribuiscono alla *lex Iunia* la paternità dell'istituto:

Tit. Ulp. 3.3

Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit: nam lege Iunia cautum est, ut, si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato natave et anniculo facto, possit apud praetorem vel praesidem provinciae causam probare et fieri civis Romanus, tam ipse quam filius filiave eius et uxor; scilicet si et ipsa Latina sit; nam si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est.

Le parole '*lege Iunia cautum est*' non lasciano dubbi. L'epitomatore si contraddice, tuttavia, quando in Tit. Ulp. 7.4, attribuisce il matrimonio dell'*anniculi causae probatio* alla legge Elia Senzia, in linea con la testimonianza gaiana (Gai. *Inst.* 1.29).¹⁵⁹

Le recenti scoperte di Giuseppe Camodeca, riguardanti la Tab. Herc. 89, hanno messo in luce molti dettagli sulla procedura seguita in Italia. Non si richiedeva la presenza del liberto Latino a Roma: «l'istruzione della pratica è fatta dall'*ordo decurionum* e la causa è dapprima approvata con un *decretum decurionum*». ¹⁶⁰ L'organo cittadino poteva «vagliare e verificare con assai maggiore capacità e mezzi di conoscenza rispetto al pretore urbano, il grado di integrazione sociale e di gradimento del *Latinus Iunianus* che aspirava alla *civitas*». ¹⁶¹ I *decuriones*

¹⁵⁸ *Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere. et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.* È stato assodato che tale brano non riferisce di una *latinitas aeliana*: le parole *ex lege Aelia Sentia* si riferiscono all' *uxorem ducere* non ai *Latini facti*, si veda Balestri Fumagalli, *Lex Iunia de manumissionibus*, pag. 90-91.

¹⁵⁹ Tit. Ulp. 7.4: *In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonio inter disparis condicionis personas: nam seu civis Romanus Latinam aut peregrinam vel eam, quae dediticiorum numero est, quasi per ignorantiam uxorem duxerit, sive civis Romana per errorem peregrino vel ei, qui dediticiorum numero est, aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit, causa probata, civitas Romana datur tam liberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt; et ex eo fiunt in potestate parentum liberi.* Si veda Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 33. De Dominicis, *La Latinitas Iuniana e la legge Elia Senzia*, pag. 193.

¹⁶⁰ Camodeca, *Tabulae Herculanenses*, I, cit., pag. 74; *Idem*, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, pag. 898-900.

¹⁶¹ Camodeca, *Tabulae*, I, cit., pag. 76; *Idem*, *Cittadinanza romana*, cit., pag. 901.

esplicavano in tal modo «una funzione [...] di controllo sociale (non solo notarile)».¹⁶² Tale decreto era, poi, inviato a Roma al pretore. Alla luce di queste riflessioni si comprende come la procedura non fosse affatto immediata. Venidio Ennico (*Latinus Iunianus*, protagonista della Tab. Herc. 89), ha, infatti, dovuto:

- 1) Contrarre matrimonio *ex lege Aelia Sentia*
- 2) Farlo seguire da una *testatio* da parte di sette testimoni, cittadini romani puberi.
- 3) Far certificare la nascita di sua figlia¹⁶³ e aspettare che diventasse annicula.
- 4) Ottenere l'approvazione dell'*ordo decurionum*, che emetteva il relativo decreto.
- 5) Il *decretum* era, poi, inviato a Roma dal pretore.¹⁶⁴
- 6) Attendere la pronuncia finale del pretore: «il suo intervento non pare essere autoritativo ma [...] di controllo giurisdizionale».¹⁶⁵

2. Occorre indagare il concetto di '*matrimonium*' rispetto a tale categoria di liberti. Una delle *Tabulae Herculanenses* (Tab. Herc. 89) qualifica come '*iusta*' questa forma matrimoniale:

Tab. Herc. 89 '*ex iusto matrimonio*' (Tab. I pag. 3)

Tab. Herc. 89 '*ex iusto matrimonio*' (Tab. III pag. 5)

Ogni volta che le fonti giurisprudenziali si esprimono con i termini '*ducere uxorem*' aggiungono sempre '*ex lege Aelia Sentia*' (Gai. *Inst.* 1.29; 1.70; 1.71); in due casi riportano '*lex Aelia Sentia/Iunia cavetur*' (Tit. Ulp. 3.3; Gai. *Inst.* 1.29) e ben due volte si adopera l'espressione '*matrimonium ex lege Aelia Sentia*' (Gai. *Inst.* 1.80). Risulta arduo sostenere l'equiparazione di quest'unione alle *iustae nuptiae*, dal momento che i Latini Iuniani non possedevano il *conubium*,¹⁶⁶ requisito indispensabile per poterle contrarre (Tit. Ulp. 5.2¹⁶⁷). Infatti, veniva loro attribuito in casi eccezionali. Si considerino queste due testimonianze:

Gai. *Inst.* 1.56

si cives Romanas uxores duxerint vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium habeant [...]

Tit. Ulp. 5.4

Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit.

Il congiuntivo '*habeant*' del primo testo indica che si concedeva in singole ipotesi il connubio al Latino Iuniano.¹⁶⁸ Come spiegare l'utilizzo dell'espressione '*iustum matrimonium*' presente in Tab. Herc. 89 se non si poteva parlare di *iustae nuptiae* in relazione ai Latini Iuniani, in quanto

¹⁶² Camodeca, *Cittadinanza romana*, cit., pag. 904.

¹⁶³ Esaminerò più avanti le disposizioni della legge Elia Senzia in tema di dichiarazioni di nascita.

¹⁶⁴ Per la ricostruzione dei vari passaggi, Camodeca, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, II, pag. 206-210.

¹⁶⁵ Ancora Camodeca, *Per una riedizione*, II, cit., pag. 198-199.

¹⁶⁶ Questa è la tesi prevalente nella letteratura, cfr. De Quiroga, *Junian Latins: status and number*, pag. 143; Pellecchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, 2.1.2 (a); Péter, *Liberorum quaerendorum causa. L'image idéale du mariage et de la filiation à Rome*, pag. 314; Humbert, *Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine*, pag. 213; Weaver, *Where all the Junian Latins gone? Nomenclature and status in the early empire*, pag. 278; Bianchi, *Fictio iuris: ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, pag. 380; De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 24.

¹⁶⁷ *Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utriusque consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt.*

¹⁶⁸ Cfr. anche *infra*, cap. III, 3.3.1.

privi di connubio? Deve ritenersi che *'iustum'* equivalga a «conforme alla legge Elia Senza» (*'ex lege Aelia Sentia'*). Nelle fonti, infatti, non si trova mai l'espressione *'iustum matrimonium ex lege Aelia Sentia'*, perché costituirebbe una ripetizione.

Quali requisiti richiedeva il *'matrimonium ex lege Aelia Sentia'*? Una formalità necessaria consisteva in una *testatio* da parte di sette testimoni. Ciò lascia supporre che servissero gli stessi requisiti necessari per un matrimonio tra cittadini già posto in essere: *affectio maritalis* e convivenza (e la dichiarazione risulta necessaria soprattutto per dimostrare l'esistenza della prima e la mancanza di eventuali altri impedimenti).¹⁶⁹ Occorre, però, sottolineare il mero valore probatorio della *testatio*.¹⁷⁰ Orestano sostiene che la accompagnasse un atto scritto. In particolare, lo studioso rileva che la dichiarazione «era richiesta solo in relazione all'acquisto della cittadinanza» e non si configurava come applicazione di una regola generale.¹⁷¹ Un altro requisito, per la valida costituzione del matrimonio eliano, consiste nella finalità matrimoniale *liberorum quaerendorum causa* (Tit. Ulp. 3.3).¹⁷² Lo scopo demografico risulta perseguito dall'intera legislazione augustea, come testimonia *Pap. Mich. VII, 436* che adopera queste parole: *'ex lege Aelia Sentia et Papiae Poppaeae quae de filiis procreandis latae sunt'*.

3. Occorre precisare il termine *'anniculus'*, che concerne l'età che il figlio doveva avere al momento dell'attivazione della procedura. Sul punto la testimonianza di Giulio Paolo non lascia dubbi:

D. 50.16.134 Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*

'Anniculus' non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagesimo quinto die dicitur, incipiente plane, non exacto die, quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus.

Si definisce *'anniculus'* non colui che è appena nato, ma chi è giunto al trecentosessantacinquesimo giorno, appena cominciato il giorno, non terminato, poiché contiamo l'anno, per il diritto civile, non a momenti di tempo, ma a giorni.

D. 50.16.132. Paul. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*

'Anniculus' amittitur, qui extremo anni die moritur. et consuetudo loquendi id ita esse declarat: 'ante diem decimum kalendarum', 'post diem decimum kalendarum': neutro enim sermone undecim dies significantur.

È morto *'anniculus'*, colui che è morto nell'ultimo giorno dell'anno. Così anche dice il modo di dire: «prima del decimo giorno delle Calende», «dopo il decimo giorno delle Calende»: infatti, con nessuna delle due frasi si dichiarano undici giorni.¹⁷³

Le testimonianze seguono gli stessi criteri usati per stabilire il momento in cui il *dominus* minore raggiunge i vent'anni per poter affrancare senza giusta causa. La persona muore, quindi,

¹⁶⁹ Questa conclusione sembra intravedersi, in parte, già in Volterra che scrive: «il latino doveva fornire la prova di aver compiuto un matrimonio fondato sull'*affectio maritalis*, cioè un matrimonio giuridicamente valido» (*Matrimonio [dir. Romano]*, pag. 236, nota 30; cfr. anche Venturini, *Latini facti peregrini, civitas: note sulla normativa adrianea*, pag. 223 nota 11). Bisogna anche sottolineare che le riflessioni qui svolte costituiscono solo un'ipotesi.

¹⁷⁰ Karabélias, *La forme de la testatio (ekmartyrion) matrimoniale en droit romain classique et postclassique*, pag. 601-603. Così anche secondo Orestano (*La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, pag. 357).

¹⁷¹ Per queste importanti riflessioni, Orestano, *La struttura*, cit., pag. 357 e nota 952. Astolfi concorda ritenendo che la *testatio* potesse accompagnarsi atto scritto, sottoscritto dai testimoni e successivo alla dichiarazione orale (*Il matrimonio*, cit., pag. 105.).

¹⁷² Camodeca, *Cittadinanza romana*, cit., pag. 897 e nota 32; dello stesso autore, più recentemente, *Tabulae Herculanenses*, I, cit., pag. 73.

¹⁷³ Si computa nel termine di 10 giorni anche lo stesso delle Calende, anche se il giorno è solo cominciato, Pothier, *Le Pandette*, VIII, cit., pag. 859 nota 1.

'*annicula*' se muore nell'ultimo giorno dell'anno, anche se quest'ultimo è solo iniziato. Al termine della procedura il padre, la madre e il bambino diventeranno cittadini romani e il discendente sarà sottoposto alla *patria potestas* (Gai. *Inst.* 1.66).

Occorre notare come l'istituto risulti accessibile al solo liberto maschio. Infatti, le testimonianze non forniscono nessun elemento per sostenere che si rivolgesse anche alla liberta.

Un provvedimento di età vespasiana estese l'*anniculi causae probatio* agli affrancati di età superiore ai trent'anni (Gai. *Inst.* 1.31). Si tratta del senatoconsulto Pegasiano, emanato, forse, per ragioni di «equità e uguaglianza».¹⁷⁴

La procedura diventa obsoleta nel momento in cui Giustiniano abroga la categoria dei Latini Iuniani (CI 7.6.1.1a), di conseguenza non trova spazio nella compilazione.

2.4 QUI IN NUMERO DEDITICIORUM SUNT: GLI SCHIAVI DI CONDOTTA TURPE

1. I *dediticii Aeliani*. 2. La condizione giuridica del *libertus dediticius*: rinvio.

1. La legge prescrive che gli schiavi di condotta turpe se manomessi si considerino assimilati ai *dediticii*. (Gai. *Inst.* 1.13; Tit. Ulp. 1.11; Epit. Gai. 1.1.3). Ecco la casistica di coloro che la normativa eliana ricomprende tra i liberti *dediticii*:

- Lo schiavo incatenato dal padrone a titolo di pena
- Colui al quale sono stati impressi marchi
- Colui che dopo aver subito interrogatorio sotto tortura, per un crimine, viene riconosciuto colpevole dello stesso
- Il *damnatus ad ferrum, ad bestias, ad ludum*
- La persona sottoposta a *custodia*

Le pene *ad bestias* e *ad ludum* risultano strettamente connesse con i giochi nel circo, mentre la *damnatio ad ferrum* appariva meno spettacolare.¹⁷⁵ La pena irrogata allo schiavo, inoltre, poteva richiederla l'autorità giudiziaria o il *dominus* stesso, «che conservava il diritto di liberarlo anche dopo averlo inviato a combattere con le belve».¹⁷⁶ Modificò quest'assetto la legge Iunia Petronia che proibì al proprietario di *damnare ad bestias* il servo in assenza di un provvedimento dell'autorità pubblica (D. 48.8.11.2).

Esistevano regole precise inerenti all'incatenamento del servo. Le illustrerò brevemente:

D. 50.16.216 Ulp. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Verum est eum, qui in carcere clusus est, non videri neque 'vinctum' neque 'in vinculis' esse, nisi corpori eius vincula sint adhibita.

È vero che colui che fu rinchiuso in carcere non è ritenuto essere né «incatenato» né «nei ceppi», se non siano state applicate catene sul suo corpo.

Dal testo si desume che «lo schiavo in carcere non era ancora, solo per il fatto in sé della carcerazione, da considerarsi né 'vinctus', né 'in vinculis' [...] a meno che siano stati applicati

¹⁷⁴ Sturm, *Pegaso un giureconsulto dell'epoca di Vespasiano*, pag. 118.

¹⁷⁵ Mc Clintock, *Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli della repressione criminale nei primi secoli dell'Impero Romano*, pag. 290 e nota 7.

¹⁷⁶ Mc Clintock, *Nemesi*, cit., pag. 291. Si poteva creare, quindi, un conflitto concreto tra *voluntas domini* e autorità pubblica, così Marco Aurelio vietò al privato di manomettere a seguito di acclamazione popolare (D. 40.9.17.pr.), cfr. Mc Clintock, *Nemesi*, cit., pag. 296 nota 31.

vincula sul suo corpo». ¹⁷⁷ Quindi a seconda dell'incatenamento o meno del servo ne consegue una differenziazione di trattamento in tema di libertà (una volta manomesso). ¹⁷⁸

Se si concede la libertà tramite fedecomesso lo schiavo diviene libero anche se è stato messo in catene dall'erede (Paul. Sent. 4.12.4). Se uno solo dei soci decide di metterlo ai ceppi, ciò non preclude la futura libertà, in forza del *favor libertatis* (Paul. Sent. 4.12.5). Tale soluzione si basa su una sorta di presunzione di innocenza giustificata dalla *humana ratio*. ¹⁷⁹

Il servo dato a pegno messo in catene dal debitore o dal creditore non può diventare *dediticius* in quanto cambia in peggio la causa del pegno (Paul. Sent. 4.12.6). Non peggiora la condizione del manomesso l'incatenamento ordinato dal pupillo o dal pazzo. Infatti, costoro non hanno una volontà ferma (Paul. Sent. 4.12.7). ¹⁸⁰

In Paul. Sent. 4.12.8 si prendono in considerazione due ipotesi: 1) il *dominus* ordina di mettere in catene il servo o provvede un suo rappresentante. Questa decisione *nocet libertati* e il servo diventa liberto *dediticius*; 2) il *dominus*, prima di sapere che il rappresentante ha messo ai ceppi lo schiavo, ha approvato la sua liberazione: la punizione non pregiudica la sua condizione. ¹⁸¹

2. In realtà, tali schiavi non diventano *dediticii*, ma acquistano, qualora manomessi, una condizione analoga (cioè sono ricompresi '*deditiorum numero*'; Gai. *Inst.* 1.13; 1.15). Gaio descrive così i *peregrini dediticii*: '*qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnauerunt, deinde victi se dediderunt*' (Gai. *Inst.* 1.14). Questo passo riferisce la nozione originaria di *dediticius* cui la legge Elia Senzia si ispira per ricompredervi gli schiavi di condotta turpe. ¹⁸² La condizione dei *liberti dediticii* risulta tale per cui non acquistano mai la cittadinanza (Gai. *Inst.* 1.26). Inoltre, si proibisce loro di dimorare entro il centesimo miglio dalla città di Roma, graduando le sanzioni in caso di trasgressione (Gai. *Inst.* 1.27).

I *dediticii Aeliani* non godono del *conubium* (Gai. *Inst.* 1.67- 1.68). Il legislatore interviene (con la *lex Aelia Sentia* o *Iunia*?) anche per disciplinare anche la tematica ereditaria (Gai. *Inst.* 1.25; 3.74; 3.75; 3.76; Tit. Ulp. 20.14; Epit. Gai. 1.1.4). Riportano testimonianza di questa disciplina anche i c.d. *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* (*Pap. Berol. Inv.* P6757), per quanto il loro testo difetti per lacunosità.

Analizzerò nel dettaglio i singoli aspetti citati più avanti, attraverso un'analisi completa delle fonti. ¹⁸³

Giustiniano decide di abrogare la categoria dei liberti *dediticii*, in quanto non trovava più riscontro nella realtà pratica (CI 7.5.1). La soluzione si pone sulla stessa linea del provvedimento abrogativo della *Latinitas Iuniana*.

2.5 DIVIETO DI MANOMISSIONE IN FRODE AI CREDITORI

1. La regola generale e la deroga consentita. 2. La nozione di creditore. 3. Nozione di debitore ed elementi della frode: *consilium fraudis* ed *eventus damni*. 4. Subentro di nuovi creditori. 5. Conseguenze della violazione del divieto e prospettiva giustiniana.

1. La legge Elia Senzia vieta le manomissioni compiute in frode ai creditori (Gai. *Inst.* 1.37; I. 1.6.pr.; Tit. Ulp. 1.15; Epit. Gai. 1.1.5). Gli schiavi eventualmente affrancati non diventano liberi

¹⁷⁷ Per queste riflessioni, Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano*, pag. 21-22.

¹⁷⁸ Lovato, *Il carcere*, cit., pag. 22.

¹⁷⁹ Fasolino, *Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza*, pag. 53.

¹⁸⁰ Sulla volontà debole del pupillo si veda D. 40.2.25 (in cui il pupillo per tale motivo non può addurre come *iusta causa manumissionis* la nomina di un tutore).

¹⁸¹ Lovato, *Il carcere*, cit., pag. 69.

¹⁸² Jones, *The dediticii and the Constitutio Antoniniana*, pag. 139.

¹⁸³ *Infra*, cap. IV.

(Gai. *Inst.* 1.47). Nemmeno il soldato viene esentato da questa proibizione (D. 29.1.15). In caso contrario le eventuali libertà in frode si considerano nulle.

Si eccettua dal divieto l'unico schiavo istituito libero ed erede dal debitore insolvente a condizione che nessun altro per testamento possa ereditare (I. 1.6.1; CI 6.27.1; Gai. *Inst.* 1.21). In tal caso la libertà concessa rimane valida anche se data in frode ai creditori anche se lo schiavo rientrasse nella categoria dei *dediticii* o se non raggiungesse i trent'anni d'età (Tit. Ulp. 1.14). Si cerca di contemperare l'interesse del creditore con la possibilità di risparmiare l'infamia al debitore defunto (I. 1.6.1). La giurisprudenza estende questa deroga al *dominus* minore di vent'anni (insolvente) che avrebbe potuto manomettere presso il consiglio (D. 40.4.27¹⁸⁴). Occorre aggiungere, però, che, se la legge Elia Senzia permette la manomissione, ma altra legge o costituzione imperiale o senatoconsulto preclude la libertà, il servo non diventa erede necessario a prescindere dalla solvibilità o meno del debitore (D. 28.5.84). Sorse, quindi, il problema dell'applicabilità della disposizione della legge Elia Senzia, in caso di contrasto con altro provvedimento. Ci si riferisce, senza dubbio, alla legge Fabia, che reprime il *crimen* di plagio, come dimostra il seguente testo:

D. 40.1.12 Paul. 50 *ad ed.*

Lege fabia prohibetur servus, qui plagium admisit, pro quo dominus poenam intulit, intra decem annos manumitti. In hoc tamen non testamenti facti tempus, sed mortis intuebitur.

Per la legge Fabia è proibito che sia manomesso per dieci anni il servo che commise plagio, per il quale il padrone subì la pena. Tuttavia, in ciò considereremo non il momento della redazione del testamento, ma della morte [del testatore].

La *lex Iulia De Adulteriis* prevede ulteriori limitazioni:

CI 9.9.3 Ant. A. Iuliano.

Verba legis Iuliae de adulteriis coercendis, sed etiam sententia per quaestionem quoque servorum sive ancillarum crimen admissum probari volentis ad earum tantum personarum servos ei rei exhibendos pertinet, de quibus specialiter comprehendit, id est mulieris et patris eius, non naturalis, sed iusti dumtaxat, quos intra sexagesimum diem ex dissolutione matrimonii numerandum manumitti vel distrahi prohibet et quorum dominis caveri praecipit, si defuncti fuerint in quaestione vel facti deteriores, secuta absolutio.

Le parole, ma anche il tenore della legge Giulia sugli adulteri, [la quale] volendo che si provi il crimine commesso anche attraverso la tortura degli schiavi e delle schiave, si rivolge soltanto ai servi, che devono essere sottoposti a questo supplizio, solamente appartenenti a quelle persone, cui specialmente [la legge] si rivolge, cioè della moglie e di suo padre, non naturale, ma solamente legittimo, e proibisce che gli stessi servi siano manomessi o siano venduti entro sessanta giorni dalla dissoluzione del matrimonio e ordina ai proprietari di questi di prestare garanzie, se fossero morti durante la tortura o lesi, una volta intervenuta l'assoluzione.¹⁸⁵

Occorre, infine, ricordare il senatoconsulto presente in Gai. *Inst.* 2.276, sopra esaminato,¹⁸⁶ che proibisce di istituire libero ed erede il proprio servo di età inferiore ai trent'anni e che comporta una limitazione di carattere generale.

I testi citati hanno permesso di illustrare come la deroga della legge Elia Senzia relativa alla manomissione in frode ai creditori patisse a sua volta eccezioni ogni qual volta confliggesse con ulteriori provvedimenti.

¹⁸⁴ Si consideri Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 128. Questo testo appartiene al commentario paolino *Ad legem Aeliam Sentiam* che prenderò in considerazione in seguito, cfr. *infra*, cap. V.

¹⁸⁵ Ulteriori divieti in tema di divorzio vengono citati anche in altri passi di Ulpiano (D. 40.9.12; D. 40.9.14.1).

¹⁸⁶ Cfr. *supra*, cap. II, 2.2.

Pertinace esclude, altresì, la possibilità di applicare la deroga alla manomissione in frode ai creditori nel caso di servo dato a pegno. Si consideri questo testo:

CI 6.27.1 Pertinax A. Lucretio.

Is, qui solvendo non est, heredem necessarium etiam in fraudem creditorum relinquere potest. sed si pignori datus fuisti et in eadem causa permansisti, nec ab eo quidem debitore qui solvendo non fuit liber et heres necessarius existere potuisti.

Finché il credito per il quale il servo venne dato in pegno non si estingue il debitore insolvente non può manomettere lo schiavo (senza il consenso del creditore), nemmeno per istituirlo erede necessario e risparmiarsi, in tal modo, l'infamia.

Il testo originario della legge in esame stabilisce la seguente regola, in caso siano istituiti eredi due schiavi contemporaneamente:

Tit. Ulp. 1.14

[...] *Quod si duo pluresve liberi heredesque esse iussi sint, primo loco scriptus liber et heres fit: quod et ipsum lex Aelia Sentia facit.*¹⁸⁷

E se due o più persone sono state nominate libere ed eredi, il designato in primo luogo diviene libero ed erede: la legge Elia Senzia prevede anche questa regola.

La giurisprudenza prende in esame alcune fattispecie con riguardo alla regola appena illustrata. Qualora due schiavi con lo stesso nome siano istituiti liberi ed eredi, ed uno dei due muoia prima che si apra il testamento il superstite diventerà libero ed erede; altrimenti la libertà data dovrà considerarsi nulla. (D. 28.5.43). Se il *dominus* istituisce libero ed erede uno schiavo e, in secondo luogo, un altro servo liberato per fedecommesso, il secondo deve ereditare per primo, ottenendo la qualifica di *heres voluntarius* (D. 28.5.56). Solo se quest'ultimo non accetti l'eredità il primo schiavo designato sarà libero ed erede necessario.¹⁸⁸ La *ratio* si giustifica dal momento che il manomesso per fedecommesso, non si ritiene liberato col fine di frodare i creditori.¹⁸⁹ Se, invece, al primo schiavo istituito si sostituisce un libero, si preferisce quest'ultimo, in quanto il servo (manomesso in frode) non risulta l'unico che può ereditare (D. 28.5.58). Infatti, la legge Elia Senzia, nel testo originario, stabiliva che lo schiavo manomesso in frode ai creditori ottiene la libertà, solo '*si nemo alius ex eo testamento heres esse potest*' (D. 28.5.58).

2. Paolo definisce creditori coloro cui compete l'azione contro colui che ha operato il comportamento fraudolento. Si tratta dell'unico giurista che si preoccupa di fornire tale definizione (D. 40.9.16.2). La frode concerne tutti i creditori qualunque sia la causa del loro credito. Si ricomprende anche il beneficiario di un fedecommesso (D. 40.9.27; CI 7.11.1). Occorre, inoltre, rivolgere l'attenzione ad un testo di Papiniano riguardante il servo dotale, il cui contenuto viene attribuito da una parte della letteratura alla legge Elia Senzia, per comprendere se anche la moglie possa considerarsi creditrice nei confronti del marito:

D. 40.1.21 Pap. 13 *resp.*¹⁹⁰

¹⁸⁷ Conformemente a tale testimonianza si esprime anche D. 28.5.61: [...] *nam lege Aelia Sentia ita cavetur, ut, si duo pluresve ex eadem causa heredes scripti sint, uti quisque primus scriptus sit, heres sit.*

¹⁸⁸ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 139, nota 69.

¹⁸⁹ Su questo testo si consideri ampiamente, *infra*, cap. V.

¹⁹⁰ Si tenga presente anche CI 7.8.1 Sev./Ant. AA. Proculo. *Licet dotale mancipium vir qui solvendo est possit manumittere, tamen si te pignori quoque datum mulieri apparuerit, invita ea non posse libertatem adsequi non ambigitur.* <a. 205 pp. XII k. Mai. Antonino a II et Geta II cons.> Settimio Severo e Antonino a Proculo. Sebbene

Servum dotalem vir qui solvendo est constante matrimonio manumittere potest: si autem solvendo non est, licet alios creditores non habeat, libertas servi impeditur, ut constante matrimonio deberi dos intellegatur.

Il marito che sia solvibile può manomettere, in costanza di matrimonio, il servo dotale. Se, invece, non è solvibile, sebbene non abbia altri creditori, sarà impedita la libertà del servo, perché la dote si ritiene essere dovuta in costanza di matrimonio.

In questo passo rileva la solvibilità o meno del marito rispetto al servo dotale. Xavier d'Ors riconduce il testo alla legge Elia Senzia, ritenendo che si riferisca alle sole manomissioni testamentarie. Si tratterebbe, quindi, di una manomissione operata da un marito, morto insolvente rispetto alla restituzione della dote.¹⁹¹ Non posso condividere l'opinione del D'Ors e l'ascrizione del passo alla legge Elia Senzia, né la ricostruzione palinogenetica fatta propria da Lenel che lo attribuisce al medesimo provvedimento.¹⁹² Il testo si ricollega ad una disposizione della *lex Iulia de maritandis ordinibus* che vieta al marito di manomettere senza il consenso della moglie.¹⁹³ Forse, D. 40.1.21 riguarda l'elaborazione giurisprudenziale di quel precetto che porta a distinguere tra marito solvibile o meno. Qualora quest'ultimo, dopo aver già perso tutto il suo patrimonio, affrancasse i servi dotali pregiudicherebbe la moglie, qualora il matrimonio per un qualsiasi motivo si sciogliesse. Diversamente si può concludere nel caso di un coniuge solvibile. Risulta altresì arbitraria la posizione dello Schulz che considera il testo interpolato.¹⁹⁴ Costituzioni imperiali intervennero, prescrivendo la nullità di atti liberatori (D. 40.9.11.1; CI 7.11.5) in frode al fisco, che risultò, di conseguenza, annoverato tra i creditori. Il testo originario della legge, infatti, non doveva aver preso in considerazione il tema.¹⁹⁵ Le costituzioni pongono l'accento sulla necessità dell'esistenza del *consilium fraudis* (D. 40.9.11.1; CI 7.11.5) che occorre provare (CI 7.11.5¹⁹⁶). Non ritiene, infatti, che sussista frode se qualcuno sia stato riscattato, da un debitore insolvente col fisco, in cambio di una somma di denaro (CI 7.11.5). Settimio Severo opera una distinzione:

CI 7.8.2 Sev./Ant. AA. Abascanto.

Libertas a debitore fisci servo data, qui pignori non est ex conventionem speciali, sed tantum privilegio fisci obligatus, non aliter infirmatur, quam si hoc fraudis consilio effectum detegatur.
La libertà data dal debitore del fisco al servo, che non è in pegno per convenzione speciale, ma soltanto obbligato per pegno generale del fisco, non è altrimenti invalidata, che se sia scoperto essere stato fatto ciò con intenzione di frode.

Settimio Severo distingue tra credito fiscale tutelato da *pignus ex conventionem speciali* o da pegno generale del fisco sul patrimonio dei debitori. In quest'ultima circostanza si deve dimostrare il *consilium fraudis*. Forse, la cancelleria imperiale mirava a limitare la portata del privilegio generale, in caso di manomissione, con l'eccezione delle condotte fraudolente.¹⁹⁷

un marito solvibile possa manomettere, tuttavia, se sarà chiarito che tu fosti dato anche in pegno alla moglie, non si dubita che contro la volontà di questa tu non possa ottenere la libertà.

¹⁹¹ D'Ors, *La ley Aelia Sentia y las manumisiones testamentarias (una exégesis de D. 40, 9, 5, 2 y D. 40, 1, 21)*, pag. 433.

¹⁹² D. 40.1.21=L. 704, cfr. Lenel, *Palinogenesia Iuris Civilis*, I, pag. 939.

¹⁹³ Cfr. Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 158.

¹⁹⁴ D'Ors, *La ley Aelia Sentia*, cit., pag. 433. Si consideri anche Schulz, *Die fraudatorische Freilassung in Klassischen und justinianischen römischen recht*, pag. 223.

¹⁹⁵ Cfr. Scarlata Fazio, *Principi vecchi e nuovi di diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, pag. 35 ss.

¹⁹⁶ *'Si in fraudem eorum quae fisco debebantur probari potest libertas data [...]'.*

¹⁹⁷ Si eccettua il caso in cui il servo sia acquistato dal debitore fiscale col patto di manometterlo (D. 40.1.10; Paul. Sent. 5.12.1d). In tal caso si consente l'affrancamento nonostante il fisco goda di un diritto di pegno sopra tutti i beni

Anche la giurisprudenza contribuisce al vaglio delle problematiche che sorgono intorno alla manomissione in frode al fisco. Paolo riporta, nel commentario alla legge Elia Sentia, l'opinione di Aristone per il quale non si poteva revocare la libertà concessa dal debitore del fisco se il servo fosse rimasto in libertà per almeno un decennio (D. 40.9.16.3). Il fisco si trovava, quindi, in una condizione svantaggiata rispetto agli altri creditori, che potevano agire per tutelare le proprie pretese senza il pericolo di una intervenuta prescrizione.¹⁹⁸

Il senato, su proposta di Adriano, estese il divieto di manomissione in frode anche ai peregrini (Gai. *Inst.* 1.47). L'assemblea proibì anche le manomissioni fraudolente nei confronti delle *civitates*, secondo quanto riferisce un passo di Marciano (D. 40.9.11.pr.). Condivido l'opinione di Arcaria, secondo il quale si tratta di un caso di frode originariamente non contemplata dalla legge e prevista dal senato con sentenza in una causa a lui sottoposta, altrimenti il divieto «sarebbe stato sicuramente menzionato o presupposto da giureconsulti diversi da Marciano»,¹⁹⁹ il quale pone come obiettivo della sua opera l'aggiornamento della disciplina.²⁰⁰

3. Gaio fornisce la definizione di debitore che opera la frode. Risulta tale colui che si trova in stato d'insolvenza al momento della concessione della libertà o che diventerà insolubile a seguito dell'atto liberatorio (D. 40.9.10; I. 1.6.3). Affinché si integri il divieto *ex lege Aelia Sentia*, occorre la sussistenza del *consilium fraudis*, cioè dell'intenzione di frode, da parte del debitore (cfr. D. 40.9.10; anche in caso di accordo coi creditori, cfr. D. 40.4.54.1²⁰¹) L'intenzionalità pregiudica la validità della manomissione, nonostante si conceda la libertà ad un servo meritevole (cfr. D. 40.9.23). «L'elemento soggettivo, cioè l'intenzione di arrecare pregiudizio ai propri creditori, necessariamente deve essere dedotto dai dati di fatto oggettivi, che ogni singola fattispecie presenta».²⁰² Un altro requisito risulta necessario perché sussista frode ai creditori, l'*eventus damni*, cioè il danno concretamente arrecato ai creditori.²⁰³

Una particolare situazione si riscontra nel testo della seguente costituzione:

CI 7.8.5 Alex. A. Extricitiano.

Si creditoribus satisfactum fuerit, ancillae, quae pignori obligatae a debitore manumissae erant, liberae fiunt. nam ipse manumissor si fraudem se fecisse creditoribus, ut revocet libertates, audeat dicere, audiri non debet nec heredes eius.

Il debito viene soddisfatto e il debitore originario afferma, dopo l'adempimento, di aver affrancato le schiave date a pegno, fraudolentemente. Egli spera, in tal modo, di ottenere la revoca della libertà. Non bisogna, però, prestar fede alle sue parole. Infatti, in questo caso il rapporto debito/credito risulta già estinto e le schiave diventano libere senza che si integri alcuna condotta fraudolenta. Il *consilium fraudis* matura successivamente all'adempimento e l'*eventus damni* non può più realizzarsi.

Ricade, invece, nel concetto di frode il caso di un padre debitore insolvente che ordini al figlio di manomettere. Il relativo affrancamento risulterà, quindi, nullo (D. 40.9.16.5). Il bambino si pone quale mero esecutore della volontà paterna, viziata dal *consilium fraudis*.²⁰⁴

del debitore. Si ammette, poi, ovviamente, la possibilità di concedere la libertà anche se sussista il consenso dello stesso creditore (CI 7.8.4).

¹⁹⁸ Per l'opinione di Aristone si consideri ampiamente, *infra*, cap. V.

¹⁹⁹ Arcaria, *Senatus censuit, Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, pag. 202-203.

²⁰⁰ De Giovanni, *La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le Institutiones di Marciano*, pag. 503.

²⁰¹ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 134.

²⁰² Impallomeni, *Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico*, pag. 123.

²⁰³ CI 7.11.1 Alex. A. Antiocho. *Certum ius est non alias directas libertates per legem Aeliam sentiam, quae sunt in fraudem creditorum manumissorum, revocari, nisi et consilium fraudis hoc animo manumittentis et eventus damni suum recipere volentium sequatur. inter creditores autem etiam eos numerandos esse, quibus fideicommissum debetur, olim placuit.* Impallomeni, *Studi sui mezzi*, cit., pag. 120.

²⁰⁴ Cfr. *infra*, cap. V.

Un erede ricco può sanare la libertà lasciata per testamento da un testatore/debitore insolvente? Paolo risponde negativamente (D. 40.9.18.1), ma Giuliano esprime una diversa opinione. Di seguito riporto le due diverse posizioni:

D. 40.9.18.1 Paul. 16 *ad Plaut.* [...] *sed si heres locuples non proficit ad libertatem, nec qui dat pecuniam prodesse potest.*

[...] Ma se un ricco erede non giova alla libertà, nemmeno chi concede denaro può giovare.

D. 40.9.5.pr. Iul. 64 *dig.*

Cum hereditas solvendo non est, quamvis heres locuples existat, libertas ex testamento competit. Dal momento che l'eredità non è solvibile, sebbene esista un ricco erede, compete la libertà lasciata col testamento.

Il testo giuliano è interpolato. Dovrebbe, infatti, emendarsi in '*libertas ex testamento <non> competit*', alla luce di un passo gaiano, che riporto di seguito:²⁰⁵

D. 40.4.57 Gai. 3 *de manumiss.*

Si locuples egentis heres exstiterit, videamus, an ea res testamento datis libertatibus proficiat, ut creditores fraudari non videantur. et sane sunt quidam, qui, cum heres locuples existeret, tale esse crediderunt, quale, si ipse testator ad auctis postea facultatibus decessisset. sed mihi traditum est hoc iure nos uti, ut ad rem non pertineat, locuples an egens heres extiterat, sed quarum facultatum testator decesserit. quam sententiam Iulianus adeo sequitur, ut existimet ne eum quidem libertatem consecuturum, quem is, qui solvendo non esset, ita liberum esse iussisset: 'cum aes alienum solutum erit, Stichus liber esto'. sed non hoc est consequens Sabini et Cassii sententiae, quam et ipse sequi videtur, qui existimant consilium quemque manumittentis spectare debere: nam qui sub ea condicione servum suum liberum esse iubet, adeo sine fraudis consilio liberum esse iubet, ut apertissime curare videatur, ne creditores sui fraudarentur.

Se una persona ricca diventasse erede di una persona povera, vediamo se questo fatto influisca sulle libertà date per testamento, affinché i creditori non si ritengano frodati. E giustamente ci sono alcuni che, esistendo un ricco erede, stimarono questo evento essere tale quale, se lo stesso testatore fosse morto accrescendo, in seguito [alla sua morte], il [suo] patrimonio. Ma a me è stato tramandato che noi usiamo questa regola che non ha importanza se l'erede fosse ricco o povero, ma con quale patrimonio il testatore fosse morto. E questa massima Giuliano segue a tal punto che ritiene che non conseguirebbe la libertà nemmeno colui che il debitore insolvente abbia ordinato fosse libero in questo modo: «quando il debito sarà stato adempiuto, Stico sia libero». Ma ciò non consegue alla massima di Sabino e di Cassio, che anche egli stesso sembra seguire, i quali stimano che ciascuno deve guardare l'intenzione di chi manomette: infatti, colui che ordina che il suo servo sia libero sotto tale condizione, a tal punto ordina che sia libero senza intenzione di frode, che molto chiaramente sembra preoccuparsi di non frodare i propri creditori.

Il passo riporta di una controversia giurisprudenziale in caso di concessione delle libertà testamentarie in presenza di un ricco erede ('*et sane sunt quidam, qui, cum heres locuples existeret, tale esse crediderunt, quale, si ipse testator ad auctis postea facultatibus decessisset*'). Ci informa, altresì, sulla reale posizione di Giuliano. Infatti, il giurista non consente l'affrancamento nemmeno in presenza di un ricco erede. D. 40.9.5.pr. risulta, di conseguenza, interpolato, oppure, il giureconsulto illustrava, in quel punto dell'opera (i *Digesta*) un'opinione contraria alla sua, volta ad ammettere la validità della manomissione in caso di esistenza di un erede solvibile. Gli orientamenti tendenti a negare la possibilità di manomettere in presenza di

²⁰⁵ Per queste riflessioni si consideri Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 136, nota 57.

una persona ricca sono accolti dalla cancelleria imperiale di Alessandro Severo (CI 7.2.5). Anche il giurista Paolo conferma tale soluzione (D. 40.9.18.1).

Se si subordina la concessione della libertà alla condizione che i creditori siano interamente soddisfatti, non sussiste frode. Si consideri il seguente testo giuliano:

D. 40.9.5.1 Iul. 64 *dig.*

Si autem is qui solvendo non est hoc modo libertatem dederit 'si creditoribus meis solidum solutum fuerit, Stichus liber esto', non potest videri fraudandorum creditorum liberos esse iussisse.

Se inoltre, colui che non è solvibile abbia dato la libertà in questo modo «se ai miei creditori sia stato adempiuto l'intero», non può ritenersi che avesse ordinato che fossero liberi per frodare i creditori.

Secondo l'Impallomeni esiste una contraddizione tra il frammento in questione e il citato D. 40.4.57, che sembra attribuire a Giuliano un'opinione totalmente opposta, che non consente la concessione della libertà nemmeno sotto la condizione che sia soddisfatto il debito ('*Iulianus adeo sequitur, ut existimet ne eum quidem libertatem consecuturum, quem is, qui solvendo non esset, ita liberum esse iussisset: 'cum aes alienum solutum erit, Stichus liber esto'*').²⁰⁶ In realtà nessun dubbio sussiste se si considera l'inciso finale dello stesso passo:

D. 40.4.57 Gai. 3 *de manumiss.*

[...] *sed non hoc est consequens Sabini et Cassii sententiae, quam et ipse sequi videtur, qui existimant consilium quemque manumittentis spectare debere: nam qui sub ea condicione servum suum liberum esse iubet, adeo sine fraudis consilio liberum esse iubet, ut apertissime curare videatur, ne creditores sui fraudarentur.*

Sabino e Cassio pongono l'accento sull'intenzione di frode e ammettono che si conceda la libertà a condizione che il debito sia soddisfatto. Forse, in D. 40.9.5.1 Giuliano sottintende che la manomissione condizionata non si considera in frode, finché non si dimostri il *consilium fraudis*. Al contrario, in D. 40.4.57, la volontà fraudolenta si palesa sin da subito, e, di conseguenza, il giurista nega la validità della manomissione anche sotto la condizione sospensiva citata.

La solvenza dell'eredità si valuta al momento dell'accettazione della stessa. Se, tra il momento della morte e dell'accettazione, l'eredità diventasse insolubile, le libertà non si accorderanno, in quanto concesse in frode ai creditori. Paolo estende, quindi, il divieto della legge Elia Senzia, con conseguente nullità delle manomissioni, nei confronti dell'eredità giacente (D. 40.9.18.pr.).

Come influisce sulla disposizione testamentaria il *consilium fraudis* maturato successivamente alla redazione della stessa? Giuliano, con riferimento ai codicilli risponde che si deve considerare il momento in cui si concedono le libertà (in quanto, solo allora, si realizza l'*eventus damni*) e non al momento in cui i codicilli sono confermati²⁰⁷ (D. 40.9.7.pr.). Inoltre, se una persona inadempiente al momento della redazione del testamento lo diviene al tempo della redazione dei codicilli può concedere validamente la libertà (D. 29.7.4). Le disposizioni non risultano inficiate. La giurisprudenza esamina anche un altro caso particolare: la stipulazione alternativa compiuta da un debitore che possiede solo due schiavi. La libertà accordata ad uno dei due si invalida *ex lege* Elia Senzia, dal momento che l'altro servo promesso può morire. Si ritiene realizzata, quindi, la frode nei confronti dei creditori (D. 40.9.5.2).²⁰⁸ Si giunge a questa conclusione solo se il

²⁰⁶ *Le manomissioni*, cit., pag. 136, nota 57.

²⁰⁷ In tal senso anche Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 134, nota 52.

²⁰⁸ Impallomeni, *Sull'obbligo del debitore alla conservazione degli oggetti promessi alternativamente*, pag. 45. Metro considera alterato il testo, cfr. *La lex Aelia Sentia e le manomissioni fraudolente*, pag. 156; Guarneri Citati, *En matière d'affranchissements frauduleux*, pag. 502-503, in cui lo studioso propone di correggere con *libertas per legem Aeliam Sentiam <non> rescinditur*.

debitore non abbia altri beni nel suo patrimonio (come precisa Scevola, riprendendo il frammento in D. 40.9.6). Conviene analizzare il testo del frammento:

D. 40.9.5.2 Iul. 64 dig.

Si Titius nihil amplius in bonis quam Stichum et Pamphilum habeat eosque stipulanti Maevio ita promiserit 'Stichum aut Pamphilum dare spondes?', deinde, cum alium creditorem non haberet, Stichum manumiserit: libertas per legem Aeliam Sentiam rescinditur. quamvis enim fuit in potestate Titii, ut Pamphilum daret, tamen quamdiu eum non dederit, quia interim mori possit, non sine fraude stipulatoris Stichum manumisit. quod si solum Pamphilum dari promississet, non dubitarem, quin Stichus ad libertatem perveniret, quamvis similiter Pamphilus mori possit: multum enim interest, contineatur ipsa stipulatione is qui manumittitur an extra obligationem sit. nam et qui ob aureos quinque Stichum et Pamphilum pignori dederit, cum uterque eorum quinque aureorum sit, neuter manumitti potest: at si Stichum solum pignori dederit, Pamphilum non videtur in fraudem creditoris manumittere.

Se Tizio abbia nel patrimonio nulla più che Stico e Pamfilo e li abbia promessi allo stipulante Mevio in questo modo «Prometti di darmi Stico o Pamfilo?», in seguito, non avendo altro creditore, abbia manomesso Stico: la libertà per la legge Elia Senzia è rescissa. Sebbene, infatti, fosse nell'autorità di Tizio, di dare Pamfilo, tuttavia, finché non lo abbia dato, poiché nel frattempo può morire, manomise Stico non senza frode dello stipulante. E se avesse promesso che sarà dato solo Pamfilo, non dubiterei che Stico giunga alla libertà, sebbene similmente Pamfilo possa morire: infatti, differisce molto che sia contenuto nella stessa stipulazione colui che è manomesso o sia fuori dall'obbligazione. Infatti, anche [nel caso in cui] uno abbia dato in pegno Stico e Pamfilo per cinque aurei, valendo ciascuno dei due cinque aurei, nessuno dei due può essere manomesso: ma se abbia dato solo Stico a pegno, non si ritiene che manometta Pamfilo in frode ai creditori.²⁰⁹

Il termine *rescinduntur* significa «immédiatement, c'est à dire lorsque le débiteur est encore solvable».²¹⁰ Metro ritiene il passo fortemente interpolato e non «probante ai fini della concezione tradizionale, che estende ad ogni tipo di manomissioni la norma della *lex Aelia Sentia* sulla *fraus creditorum*, perché non si può prestar fede ad un testo del quale è impossibile determinare la portata».²¹¹ Lo studioso propone due interessanti argomenti a sostegno della sua tesi: 1) nel passo in esame, non sussiste il *consilium fraudis* in quanto, anche se il debitore manomette, si dispone l'altro schiavo a soddisfacimento delle pretese creditorie; 2) non sussiste *eventus damni*, poiché il danno è solo eventuale «in quanto legato ad un fatto aleatorio, quale la morte di Pamfilo».²¹² Impallomeni, però, convinto della classicità della soluzione, replica che diviene evidente il *consilium fraudis* del debitore/manomissore, dal momento che costui possiede solo due schiavi ('*Si Titius nihil amplius in bonis quam Stichum et Pamphilum habeat*').²¹³ Invece, l'*eventus damni*, si concretizza «nel semplice aggravio del rischio arrecato al creditore».²¹⁴ Non posso che condividere le argomentazioni dell'Impallomeni. Metro aggiunge che il divieto di manomettere

²⁰⁹ La fattispecie diviene oggetto di attenzione anche da parte di Cervidio Scevola, D. 40.9.6: *Iulianus de eo loquitur, qui in substantia nihil aliud habeat: nam si habeat, quare non dicitur unum posse manumitti? quia et uno mortuo solvendo est, et uno manumisso solvendo est, nec adventicii casus computandi sint: alioquin et qui unum incertum ex servis suis promisit, neminem manumittet*. Giuliano parla di colui che non abbia nient'altro nel patrimonio: infatti, se abbia [qualcosa], perché non si dirà che uno solo possa essere manomesso? Poiché morto anche uno solo è solvibile e manomesso uno solo è solvibile, né devono essere computati i casi straordinari: altrimenti anche colui che promise uno solo, non determinato, fra i suoi servi, non manometterà nessuno.

²¹⁰ Guarneri Citati, *En matière*, cit., pag. 494.

²¹¹ Metro, *La lex Aelia Sentia*, cit., pag. 156.

²¹² Metro, *La lex Aelia Sentia*, cit., pag. 154-155.

²¹³ Impallomeni, *Sull'obbligo*, cit., pag. 55.

²¹⁴ Impallomeni, *Sull'obbligo*, cit., pag. 55.

in frode ai creditori *ex lege Aelia Sentia* riguarderebbe solo le manomissioni *mortis causa*. Questa posizione risulta minoritaria.²¹⁵ Nessun frammento attribuisce espressamente alla normativa eliana l'invalidità delle sole manomissioni *mortis causa*. I *capita* della legge relativi agli schiavi condotta turpe, al *dominus* minore di vent'anni e allo schiavo minore di trenta si rivolgono indifferentemente a tutti i tipi di manomissioni.²¹⁶ «Se l'*Aelia Sentia* non avesse riguardato le affrancazioni *inter vivos* in frode dei creditori [...] non si sarebbe agitato neppure il problema della sua applicabilità nella fattispecie considerata»²¹⁷ da Giuliano in D. 40.9.5.2.

Non si impedisce, altresì, la manomissione di più schiavi finché sussista un patrimonio sufficiente a soddisfare il credito (in quanto diventa irrealizzabile l'*eventus damni*). Coloro che vengono liberati dopo che si è raggiunto tale limite non acquistano la libertà (D. 40.9.24). Giuliano fornisce la *ratio* di tale disposizione: conservare un patrimonio sufficiente a soddisfare i creditori. Solo ove questo obiettivo non si realizzi o venga pregiudicato il servo non può ottenere la libertà.

Si consente la manomissione dello schiavo dato in pegno purché non sussista frode e il debitore sia solvibile (D. 40.9.29). Ermogeniano aggiunge che serve il consenso dei creditori, se il debito non è ancora soddisfatto, e per il pupillo anche l'autorizzazione del tutore (D. 40.9.27).²¹⁸

4. Le libertà date in frode restano nulle se i creditori originari sono soddisfatti col denaro di altri creditori. In materia si deve pensare ad interventi giurisprudenziali. Si considerino i seguenti testi:

[D. 40.9.25 Pap. 5 resp.] *In fraudem creditorum testamento datae libertates prioribus creditoribus dimissis propter novos creditores irritae sunt.* [D. 42.8.16 Paul. 5 resp Papiniani] *Paulus: [immo contra] nisi priores pecunia posteriorum dimissi probentur.*²¹⁹

[D. 40.9.25] Le libertà date per testamento in frode ai creditori, soddisfatti i primi creditori, sono nulle a causa dei nuovi creditori. [D. 42.8.16] Paolo: a meno che si provi che i [creditori] precedenti siano stati soddisfatti col denaro dei [creditori] successivi.

Lenel ricostruisce i due passi mettendoli in correlazione, ma i compilatori hanno posto il frammento paolino (D. 42.8.16) al termine di un altro passo, sempre inerente alla frode ai creditori.²²⁰ Occorre prenderlo in esame:

D. 42.8.15 Iul. 49 dig.

Si quis, cum haberet Titium creditorem et sciret se solvendo non esse, libertates dedit testamento, deinde dimisso Titio postea Sempronium creditorem habere coeperit et eodem testamento manente decesserit: libertates datae ratae esse debent, etsi hereditas solvendo non sit, quia, libertates ut rescindantur, utrumque in eorundem persona exigimus et consilium et eventum et, si quidem creditor, cuius fraudandi consilium initum erat, non fraudatur, adversus eum qui fraudatur consilium initum non est. libertates itaque ratae sunt,

Se qualcuno, avendo Tizio creditore e sapendo di non essere solvente, abbia dato libertà tramite testamento e poi, soddisfatto Tizio, poi, cominciasse ad avere Sempronio come creditore e morisse, permanendo lo stesso testamento: le liberazioni date devono essere garantite, anche se l'eredità non sia in grado di soddisfare i creditori, poiché, affinché siano rescisse le libertà,

²¹⁵ Sebbene sia condivisa anche da Xavier d'Ors (cfr. *La ley Aelia Sentia*, cit., pag. 432 ss.).

²¹⁶ Il corretto rilievo è di Impallomeni, *In tema di manomissioni fraudolente*, pag. 104.

²¹⁷ Impallomeni, *In tema*, cit., pag. 103-104.

²¹⁸ Segue questa regola anche il caso di un servo dotale dato in pegno. Si consideri questa costituzione: CI 7.8.1 Sev./Ant. AA. Proculo. *Licet dotale mancipium vir qui solvendo est possit manumittere, tamen si te pignori quoque datum mulieri apparuerit, invita ea non posse libertatem adsequi non ambigitur.* Settimio Severo e Antonino a Proculo. Sebbene un marito solvibile possa manomettere il servo dotale, tuttavia se sarà parso chiaro che tu sia stato dato anche in pegno alla moglie, non si dubita che contro la volontà di questa, non potrai conseguire la libertà.

²¹⁹ D. 40.9.25+D. 42.8.16 = L. 532, cfr. Lenel, *Palingenesia*, I, cit., pag. 904.

²²⁰ Santalucia, *Le note papoline e ulpianee alle Quaestiones ed ai Responsa di Papiniano*, pag. 86.

esigiamo entrambe le cose nella persona degli stessi, sia l'intenzione, sia l'evento, e, se mai il creditore, rispetto al quale si era intrapresa l'intenzione di frodare, non venga frodato, contro colui che è frodato, l'intenzione [di frodare] non è stata intrapresa. E così le libertà sono state garantite.

Il passo asserisce che se si soddisfano i primi creditori, che si volevano frodare con la manomissione testamentaria, si sana il vizio, anche qualora si contragga un debito con terzi.²²¹ Proprio sulla base di questa testimonianza, Santalucia ritiene che D. 40.9.25 debba correggersi in *'irritae <non> sunt'*. Lo studioso non condivide, invece, la ricostruzione dell'Impallomeni, che propone di emendare il testo di D. 40.9.25 in questo modo: *'in fraudem creditorum testamento datae libertates prioribus creditoribus dimessi propter novos creditores irritae sunt <si priores pecunia posteriorum dimissi probentur>'*, rendendo l'annotazione paolina parte integrante del frammento papiniano. Questa ricostruzione rende, però, la nota paolina completamente superflua.²²²

5. Quale sanzione si applica in caso di manomissione concessa in frode ai creditori? Le fonti a riguardo appaiono contraddittorie e, talvolta, generiche:

- D. 28.5.43 *'institutionem nullius esse momenti propter legem Aeliam Sentiam'*
- D. 40.9.8 *'impediuntur libertates'*
- D. 40.9.11 *'nec [...] datas libertates procedere/ libertates impediuntur'*
- D. 40.9.16.3 *'revocari in servitutem debere'*
- D. 40.9.16.5 *'libertas impediatur'*
- D. 40.9.18.pr. *'libertas [...] non competet'*
- D. 42.8.15 *'libertates ut rescindantur'*
- D. 40.9.5.pr. *'libertas per legem Aeliam Sentiam rescinditur'*
- D. 40.9.24 *'sed alterutrius impediri libertatem'*
- D. 40.9.25 *'libertates datae irritae sunt'*
- CI 7.2.5 *'per legem Aeliam Sentiam non valent'*
- CI 7.8.2 *'libertas [...] non aliter infirmatur'*
- CI 7.11.1 *'Certum ius est non alias directas libertates per legem Aeliam Sentiam [...] revocari'*
- CI 7.11.5 *'libertas data, non valet'*
- Epit. Gai. 1.1.5 *'collata manumissio non valet'*
- Gai. Inst. 1.37 *'lex Aelia Sentia impedit libertatem'*

I testi non utilizzano un linguaggio univoco. Si riscontrano alcune espressioni generiche, come ad es. *'impedit libertatem'*, mentre in altri casi la terminologia diviene più specifica (ad es. *'libertates irritae sunt'*) e riconduce alla nullità della disposizione. Infine, si ritrovano le parole *'libertates rescinduntur'* e *'revocare libertatem'*, che presuppongono che la manomissione abbia prodotto qualche effetto. Ritengo che, per ricostruire il dettato originario della legge Elia Senzia, occorra partire dal seguente testo gaiano:

Gai. Inst. 1.47 *In summa sciendum est, quod lege Aelia Sentia cautum sit, ut creditorum fraudandorum causa manumissi liberi non fiant, hoc etiam ad peregrinos pertinere - senatus ita censuit ex auctoritate Hadriani -, cetera vero iura eius legis ad peregrinos non pertinere.*

In conclusione, bisogna sapere che le legge Elia Senzia stabilisce che coloro che vengono manomessi col fine di frodare i creditori non diventano liberi. E questa regola concerne anche i manomissori peregrini – il senato così stabili per volontà di Adriano -, mentre le restanti disposizioni giuridiche della legge non riguardano i peregrini.

²²¹ Santalucia, *Le note paoline*, cit., pag. 89.

²²² Santalucia, *Le note paoline*, cit., pag. 89.

Il passo riporta il dettato della legge (come indica il verbo *'cautum sit'*), la quale statuisce che lo schiavo manomesso in frode non diventa libero.²²³ L'affrancamento risultava, di conseguenza, nullo.²²⁴ L'espressione *'rescindere'* usata in alcuni testi (ad es. D. 40.9.5.pr.; D. 42.8.15) non possiede il medesimo significato presente nell'attuale disciplina codicistica relativa alla rescissione contrattuale (art. 1447 c.c. ss.).²²⁵ Nell'ordinamento giuridico romano, il termine equivale alla nullità.²²⁶ L'espressione *'revocare in servitutem'*, si giustifica, in quanto il manomesso viveva come libero nel periodo in cui si doveva accertare il *consilium fraudis* e la conseguente nullità della manomissione. Una volta dimostrata l'intenzionalità di ledere i propri creditori, la nullità retroagisce, invalidando l'affrancamento. Giustiniano conserva il divieto di manomissione in frode ai creditori (I. 1.6.pr.), senza variazioni.

2.6 DIVIETO DI MANOMISSIONE IN FRODE AL PATRONO

1. La disposizione normativa. 2. *Amicitia* e derogabilità della disciplina.

1. La *lex Aelia Sentia* vieta anche manomissioni in frode al patrono, condotte volte a ledere la quota spettante a quest'ultimo alla morte del liberto (Gai. *Inst.* 1.37; Tit. Ulp. 1.15; Epit. Gai. 1.1.6). Infatti, la *lex Iulia et Papia* gli riservava una parte dei beni al momento del decesso dell'affrancato, variabile a seconda del numero di figli che costui aveva generato.²²⁷ Solo il patrono risulta legittimato ad agire per l'accertamento della condotta fraudatoria (D. 40.12.9.2).²²⁸ Come nel caso di manomissione in frode ai creditori, la sanzione consisteva nella nullità dell'affrancamento e dovevano sussistere i requisiti dell'*eventus damni* e del *consilium fraudis*.

Per cominciare, occorre prendere in considerazione la seguente fattispecie, proveniente dal commentario paolino alla legge Elia Senzia:²²⁹

D. 38.5.11 Paul. 3 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Non videtur patronus fraudari eo quod consentit: sic et quod volente patrono libertus donaverit, non poterit Faviana revocari.

Non si ritiene che sia frodato il patrono rispetto a ciò cui acconsentì: così anche se il liberto avrà donato col consenso del patrono non potrà revocarsi con la Fabiana.

Il giurista prende in considerazione una donazione compiuta col consenso del patrono. Per mezzo delle *actiones* Fabiana e Calvisiana «il patrono poteva ottenere la revoca delle alienazioni che il liberto avesse compiuto per diminuire fraudolentemente il proprio patrimonio» pregiudicando la porzione a lui spettante.²³⁰ Di conseguenza, proprio l'assenso del soggetto potenzialmente pregiudicato dalla condotta fraudolenta esclude la *fraus*, secondo i principi generali (D.

²²³ Cfr. Tuzov, *La nullità per legem nell'esperienza romana. Un'ipotesi in materia di leges perfectae*, pag. 185.

²²⁴ Cfr. Tuzov, *La nullità per legem*, cit., pag. 185 ss.; Impallomeni, *In tema*, cit., pag. 99 ss.

²²⁵ Piccirillo, *Rescissione (dir. Romano)*, pag. 573-574.

²²⁶ Di Paola, «*Leges Perfectae*», pag. 1078; Piccirillo sostiene che il termine indichi l'inutilizzabilità del negozio giuridico (*Rescissione*, cit., pag. 573 ss.).

²²⁷ Cfr. più dettagliatamente Zoz, *I rimedi contro gli atti in frode ai legittimari in diritto romano*, pag. 1 ss.

²²⁸ Impallomeni, *In tema*, cit., pag. 102.

²²⁹ Cfr. anche *infra*, cap. V.

²³⁰ Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, pag. 179. Si discute se tali azioni risalissero ad un'epoca anteriore o posteriore rispetto alla legge Elia Senzia, cfr. Masi Doria, *Bona libertorum*, cit., pag. 180 e nota 4.

42.8.6.9).²³¹ La regola riferita riguardava sia l'*actio* Fabiana, sia la legge Elia Senzia.²³² Il consenso poteva anche sopraggiungere successivamente all'atto.²³³

Occorre, tuttavia, chiedersi quale rapporto sussistesse tra le azioni Fabiana e Calvisiana e la legge Elia Senzia. Il pretore introdusse le prime due *actiones* per alienazioni o donazioni *inter vivos* o *mortis causa* che ledessero la quota ereditaria spettante al patrono. L'azione Fabiana si esperiva qualora il liberto avesse redatto testamento, la Calvisiana in caso contrario.²³⁴ Invece, per le manomissioni in frode al patrono, il pretore stabilì «che, nei limiti del possibile, esse dovessero gravare interamente sulla quota non riservata a quest'ultimo». La legge Elia Senzia copre con la nullità, sul piano civilistico, le manomissioni *inter vivos* e *mortis causa* che non trovano tutela con le citate azioni.²³⁵

2. Lenel riconduce alla normativa eliana anche il seguente frammento, anch'esso inerente alla frode nei confronti del manomissore:

D. 38.5.9 Iul. 64 *dig.*²³⁶

Vivus libertus donare bene merentibus amicis potest: legare vero nec bene merentibus amicis potest, quo patroni partem minuat.

Il liberto, in vita, può donare agli amici meritevoli: mentre non può legare agli amici meritevoli quanto diminuisca la parte del patrono.

Il giurista eccettua dalla nullità la donazione fatta dal liberto agli amici, mentre si consente di legare agli stessi solo se la disposizione non lede la quota spettante al patrono.²³⁷ Il vincolo di *amicitia* risulta così forte da riuscire a derogare rispetto all'applicabilità delle azioni Fabiana e Calvisiana²³⁸ (esperibili, invece, nel caso di legati lesivi delle aspettative del patrono). Giuliano si ricollega al seguente passo ulpiano:

D. 39.5.5 Ulp. 32 *ad Sab.*

Affectionis gratia neque honestae neque inhonestae donationes sunt prohibitae, honestae erga bene merentes amicos vel necessarios, inhonestae circa meretrices.

Non sono proibite le donazioni a titolo affettivo a persone oneste, né disoneste, nel primo caso s'intendono gli amici meritevoli e i parenti, nel secondo alle meretrici.

Ulpiano consente la donazione basata su un legame affettivo sia a persone meritevoli sia a quelle immeritevoli (prostitute). Dal momento che Giuliano ammette, quale eccezione, la possibilità di una *donatio inter vivos* in frode al patrono solo a favore di amici '*bene merenti*' devono ritenersi escluse dalla deroga le *personae inhonestae*.

Quale rapporto lega D. 38.5.9 alla legge Elia Senzia? Forse, il testo giuliano metteva a confronto la disciplina delle azioni Fabiana e Calvisiana con la normativa eliana, la quale (pur non

²³¹ Cfr. Masi Doria, *Bona libertorum*, cit., pag. 190, nota 36; Impallomeni, *Studi sui mezzi*, cit., pag. 147; *infra*, cap. V.

²³² Cfr. *infra*, cap. V.

²³³ Cfr. Masi Doria, *Bona Libertorum*, cit., pag. 190. Cfr. CI 6.5.2.1 Diocl./Maxim. *Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt*. Mentre, dal momento che affermi che il patrono dopo la morte del proprio liberto aveva ratificato la donazione fatta da quello, i successori di questo non possono infirmare il gesto del manomissore.

²³⁴ Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 12.

²³⁵ Sul punto e per la citazione, Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 61.

²³⁶ D. 38.5.9 = L. 770, cfr. Lenel, *Palingenesia*, I, cit., pag. 472.

²³⁷ Questo anche dopo un'*amicitia* venuta meno e poi ricostituitasi: in tal caso fedecommissario e legato riprendono vigore (D. 34.4.4).

²³⁸ Sull'importanza di tale vincolo, cfr. Serrano Delgado, *Documentos adicionales relativos a la amicitia*, pag. 177.

esplicitamente menzionata) risulta applicabile tanto ad atti *inter vivos* che *mortis causa*.²³⁹ Poteva, quindi, un liberto concedere la libertà a persone meritevoli, legate a lui da vincolo di *amicitia*? La risposta si ritrova in un passo di Pomponio:

D. 40.9.23 Pomp. 4 *ex var. lectionib.*

Semper in fraudem creditorum libertas datur ab eo, qui sciret se solvendo non esse, quamvis bene dedisset merenti hoc.

Sempre è concessa la libertà in frode ai creditori da colui che sapesse di non essere solvibile, sebbene l'avesse data ad un servo meritevole.

Ogni volta ('*semper*') in cui sussista il *consilium fraudis*, la *manumissio* risulta nulla anche se data ad un servo meritevole. Ritengo di poter concludere che nessuna deroga si consente nei confronti del divieto di affrancamento in frode al patrono *ex lege Aelia Sentia*, neppure per particolari legami di *amicitia*.

Le Istituzioni giustiniane riferiscono solo di *fraus creditorum*, senza menzione del patrono. L'unico riferimento esplicito al divieto si riscontra solo nel Digesto:

D. 40.12.9.2 Gai. *ad ed. pu. de liberali causa*

'[...]quod in fraudem patroni servi manumissi sint [...]'].

Il testo menzionato, però, deve ritenersi una svista dei compilatori, i quali hanno abrogato la disciplina.²⁴⁰

2.7 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI PATRONATO

2.7.1 DICHIARAZIONI DI NASCITA

1. Le testimonianze papiracee. 2. Le riforme di Marco Aurelio e Gordiano III. 3. Ambito di applicazione della disciplina.

1. La legge Elia Senzia disciplinava le dichiarazioni di nascita dei figli legittimi e illegittimi, come testimoniano alcuni papiri.²⁴¹ *Pap. Mich.* III, 169 (145 d.C.) presenta la vicenda di Sempronia Gemella che con l'assistenza del tutore rende dichiarazione di aver generato due bambini nati da padre ignoto con *testatio* in quanto le leggi *Aelia Sentia* e *Papia Poppaea* vietano la *professio* per i figli illegittimi.²⁴² Si riportano queste parole: '*lex Aelia Sentia et Papia Poppaea spurios spuriasve in albo profiteri vetat*'. Le due leggi assimilano i figli di cittadine romane nati da padre incerto ai bambini nati al di fuori di *iustae nuptiae*.²⁴³ Un altro documento, *Pap. Mich.* VII, 436 (138 d.C.), attesta il compimento di una *testatio*, da parte di un soldato, per la nascita del figlio «in forza della legge Elia Senzia e Papia Poppea» e che costui «non aveva potuto effettuare *professio* per il vincolo della milizia». ²⁴⁴ Per tutti i militari vigeva il divieto di sposarsi durante il servizio di leva. Qualora avessero contravvenuto al divieto, i figli dovevano considerarsi illegittimi, in quanto generati al di fuori di *iustae nuptiae*.²⁴⁵

²³⁹ Impallomeni, *In tema*, cit., pag. 102.

²⁴⁰ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 140; Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 63-64.

²⁴¹ L'attestazione più risalente si ritrova nel *P. Mus. Cairo inv.* 29812. Cfr. Fayer, *La famiglia romana*, II, cit., pag. 587 nota 1014.

²⁴² Terreni, *P. Mich.* 3, 169: *il mistero di Sempronia Gemella*, pag. 573-574; Fayer, op. cit., vol. II, pag. 587 nota 1015.

²⁴³ Terreni, *P. Mich.* 3, 169, cit., pag. 574 nota 5.

²⁴⁴ Spagnuolo Vigorita in *Casta Domus*, cit., pag. 172.

²⁴⁵ Spagnuolo Vigorita, *Casta Domus*, cit., pag. 75 e nota 333.

Secondo la tesi tradizionale, i papiri documentano che per i figli legittimi si ammettevano sia la *professio*, sia la *testatio*, mentre per gli illegittimi si vietava la prima e si ricorreva alle sole *testationes*, atti «purement privées». ²⁴⁶ Più precisamente, «les lois [*Aelia Sentia et Papia Poppaea*] n'ont pas ordonné de faire une *testatio*, mais interdit de faire une *professio* et la *testatio* est destinée à la suppléer». ²⁴⁷ Recentemente Sánchez-Moreno Ellart e Gianfranco Purpura hanno proposto una tesi alternativa secondo la quale le leggi Elia Senzia e Papia Poppea vietavano solo l'esibizione pubblica nella *tabula albi*. ²⁴⁸ La *testatio* di Sempronia Gemella risulterebbe necessaria a fini esclusivamente privati, dal momento che, per i figli illegittimi, le due citate *leges* proibivano la sola *professio in albo*. Invece, *Pap. Mich.* VII 436 testimonierebbe, invece, che «le dichiarazioni dei soldati di non poter effettuare una *professio* non scaturivano dall'illegittimità [...] ma dalla mancanza del requisito della cittadinanza». ²⁴⁹

2. Marco Aurelio riformò il sistema della registrazione e della pubblicità delle dichiarazioni di nascita (SHA *Vita Marci* 9.7-8). L'opinione tradizionale ritiene che sia stata, così, superata la distinzione tra figli legittimi e illegittimi, consentendo la *professio* per tutti. ²⁵⁰ Invece, secondo l'opinione più recente Marco Aurelio o avrebbe «soppresso il divieto di *profiteri in albo* per gli illegittimi» o avrebbe «reso universale la modalità della *professio in actis*». ²⁵¹ A tal riguardo risulta interessante un caso proposto da Scevola:

D. 22.3.29.1 Scaev. 9 dig. *Mulier gravida repudiata, filium enixa, absente marito ut spurium in actis professa est. quaesitum est an is in potestate patris sit et matre intestata mortua iussu eius hereditatem matris adire possit nec obsit professio a matre irata facta. respondit veritati locum superfore.*

La moglie ripudiata mentre era incinta, dato alla luce il figlio in assenza del marito fece registrare il figlio come spurio. Ci si chiede se sia in potestà del padre e se, morta la madre intestata possa adire la sua eredità per ordine del padre e non sia pregiudizievole la *professio* compiuta dalla madre in preda all'ira. Rispose che il posto più importante lo occupa la verità.

Una donna genera un figlio, dopo che il marito l'ha ripudiata, e registra la sua nascita con una *professio in actis*. Il testo sorprende in quanto ammette la possibilità della *professio* per gli illegittimi. Gli studiosi che seguono la tesi tradizionale collocano il testo in epoca successiva alla riforma di Marco Aurelio. La restante parte della letteratura ritiene che costituisca la prova del divieto di *professio in albo*, per i figli illegittimi regolato dalle leggi Elia Senzia e Papia Poppea, anteriore alla riforma antonina. ²⁵²

Successivamente un rescritto di Gordiano III (*Pap. Tebt.* II, 285) stabilì l'irrelevanza di una falsa dichiarazione. ²⁵³

3. Occorre precisare che le testimonianze citate non recano mai testimonianza di figli di affrancati. Come spiegare, quindi, l'intervento della *lex Aelia Sentia*, in questa materia? A mio avviso, la legge in esame regolava, in origine, le registrazioni di bambini nati da unioni (legittime e non) con liberti, mentre la Papia Poppea attuò una generalizzazione della disciplina solo cinque anni più tardi (nel 9 d.C.).

²⁴⁶ Lévy, *Les actes d'état civil romains*, pag. 458

²⁴⁷ Lévy, *Les actes*, cit., pag. 465 nota 1.

²⁴⁸ Sánchez-Moreno Ellart, *Notes in some new issues concerning the birth certificates of Roman citizens*, pag. 118-119.

²⁴⁹ Purpura, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, pag. 161.

²⁵⁰ Purpura, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 158.

²⁵¹ Purpura, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 161.

²⁵² Per queste riflessioni, Purpura, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 158 ss.

²⁵³ Modrzejewski, *Rescrit de Gordien III concernant les déclarations de naissance (239 ap. J. C.)*, pag. 494-495.

2.7.2 DIVIETO DI FAR GIURARE LA LIBERTA DI NON SPOSARSI O IL LIBERTO DI NON PRENDERE MOGLIE

1. Il precetto normativo: rinvio. 2. *Ratio* della disposizione e rapporti con la *lex Iulia de maritandis ordinibus*.

1. La legge Elia Senza regolava anche taluni aspetti della *promissio iurata liberti*, (termine che, però, non compare mai nelle fonti²⁵⁴). Prevedeva, infatti, il divieto per il patrono di costringere il liberto/la liberta di non sposarsi (*'ne ducat uxorem; ne nubat'*; cfr. D. 38.16.3.5; D. 38.2.24; D. 2.4.8.2).²⁵⁵ «L'esistenza di figli naturali del liberto fino alla *lex Papia* escludeva, in ogni caso, il patrono dalla successione». Al contrario, in assenza di discendenti, il patrimonio veniva attribuito al patrono.²⁵⁶ Costui ben poteva soddisfare le sue aspettative, proibendo ai propri affrancati le nozze. La legge del 4 d.C. non si propone di sanzionare il comportamento scorretto dei manomissori, ma persegue un altro obiettivo: la tutela dei nuclei famigliari (D. 40.9.31). Questa osservazione trova riscontro nella particolare terminologia usata da Paolo, che, nell'illustrare il divieto per il liberto scrive *'ne liberos tollat'*, anziché *'ne ducat uxorem'* (D. 37.14.6.pr.; 2). Il giurista vuole, a mio avviso, porre l'accento, sulla capacità di generare la prole e acquisire su di essa la *patria potestas*. Si pone l'accento sul nucleo famigliare nel suo complesso. Paolo esenta, inoltre, dal divieto di giuramento anche il liberto castrato, in quanto non può *'tollere liberos'*. Infatti, costui non può sposarsi (D. 40.2.14.1), né adottare (I. 1.11.9). La deroga si consente proprio perché la legge mira a tutelare i nuclei famigliari, ma il liberto castrato non può formarne uno. Questa figura diviene puramente esemplificativa: «vengono così attratti nell'orbita dell'esenzione tutti coloro che per malattia o altro non possono [...] generare»²⁵⁷ (o meglio, non possono *'tollere liberos'*). Avrò modo di approfondire, in seguito, questi aspetti.²⁵⁸ Bisogna aggiungere che il patrono ricade nel divieto qualora ordini o sia consapevole che il suo *filius familias* abbia estorto il giuramento (D. 40.9.32.pr.; D. 37.14.6.pr.).

2. La giurisprudenza non ritiene che violi il dettato della legge il giuramento imposto alla liberta di non sposare nessuno, fuorché il patrono, a condizione che seguano effettivamente le nozze. Si realizza una *manumissio matrimonii causa* e si celebra il matrimonio entro sei mesi dall'avvenuto affrancamento.²⁵⁹ Invece, si lede la normativa eliana qualora il manomissore non prenda la liberta in moglie. (D. 37.14.6.3), in quanto la si costringe, di fatto, a non sposarsi, risultato che la legge Elia Senza vuole impedire. Un caso ulteriormente diverso lo propone il seguente passo:

D. 40.9.31 Clem. 5 *ad leg. Iul. et Pap. Quaesitum est, si libertam patronus iureiurando adegisset, ne ea liberos impuberes habens nuberet, quid iuris esset. Iulianus dicit non videri contra legem Aeliam Sentiam fecisse eum, qui non perpetuam viduitatem libertae iniunxisset.*

Ci si chiede, se il patrono avesse obbligato la liberta a giurare che non si sposasse, avendo figli impuberi, quale diritto vi sarebbe. Giuliano dice che non si ritiene che l'avesse fatto contro la legge Elia Senza colui che non avesse imposto una perpetua vedovanza alla liberta.

Si pone il problema se possa costringersi la liberta a giurare di non maritarsi finché ha figli impuberi. Giuliano risponde positivamente, in quanto la situazione dell'impubertà dei discendenti risulta temporanea. In altre parole, il giuramento resta valido – nel caso specifico – se limitato al

²⁵⁴ Nicosia, *Promissio iurata liberti?*, pag. 103.

²⁵⁵ Masi Doria, *Bona libertorum*, cit., pag. 222 nota 98. Analizzerò nel dettaglio questo giuramento nel cap. V.

²⁵⁶ Per queste riflessioni e per la citazione, Masi Doria, *Bona libertorum*, cit., pag. 220-222.

²⁵⁷ Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, pag. 264.

²⁵⁸ Cfr. *infra*, cap. V.

²⁵⁹ D. 40.2.13. Della *manumissio matrimonii causa* ho già parlato in precedenza, cfr. *supra*, cap. II, 2.2. Si consideri anche Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 199 e nota 13.

periodo di tempo in cui i figli sono impuberi. Al contrario, se si impone l'obbligo *sine die*, un nucleo familiare non può sorgere e si integra il divieto *ex lege Aelia Sentia*.

Legge Elia Senzia richiamava e rafforzava con sanzioni²⁶⁰ (D. 37.14.15) una disposizione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che rimetteva il giuramento o la stipulazione di non sposarsi imposto alla liberta o al liberto (D. 37.14.6.4²⁶¹). Mentre la prima tutelava, però, i nuclei familiari, la seconda mirava alla costituzione di un matrimonio conforme al diritto (D. 37.14.6.4).

2.7.3 DIVIETO DI *MERCEDEM CAPERE A LIBERTO*

1. Il divieto di *'locare operas'*. 2. *Operae officiales e fabriles*: il liberto medico e il mimo. 3. Consenso del liberto alla locazione delle opere. 4. Divieto di costringere il liberto a conferire una mercede al patrono e ammissibilità della stipulazione alternativa. 5. Conclusioni sull'attività interpretativa giurisprudenziale. 6. *Ratio* del divieto.

1. La legge Elia Senzia prevedeva il divieto, per i patroni di locare le opere del proprio liberto per conseguire un canone (D. 38.1.25) o di costringerlo ad obbligarsi al fine di prendere da lui una mercede (D. 40.9.32.1-2).²⁶² In entrambi i casi, come avrò occasione di osservare, si ritrova l'espressione *'mercedem capere'* riconducibile al dettato originario della legge. Per iniziare, occorre rivolgere l'attenzione a questo passo di Giuliano:

D. 38.1.25.pr. Iul. 65 dig. *Patronus, qui operas liberti sui locat, non statim intellegendus est mercedem ab eo capere: sed hoc ex genere operarum, ex persona patroni atque liberti colligi debet.*

Non deve subito ritenersi che un patrono che loca le opere del suo liberto percepisca da lui un canone: ma ciò deve concludersi dal genere di opere, dalla persona del patrono e del liberto.

Giuliano prende in considerazione un patrono che loca le opere del proprio liberto. Per valutare se si integra il divieto *ex lege Aelia Sentia* il giurista ritiene necessario procedere ad una valutazione caso per caso, tenendo conto del tipo di opere, della persona del patrono e del liberto stesso.²⁶³ Martini precisa che nonostante l'espressione *'locare operas'*, la persona stessa del liberto diviene oggetto di divieto di locazione.²⁶⁴ Dal momento che, l'ordinamento non lo considera più alla stregua di una *res*, solo le sue opere possono costituire oggetto del divieto.²⁶⁵ Il liberto tramite *stipulatio* prometteva le prestazioni al patrono, il quale, in seguito, si obbligava a darle ad un terzo in cambio di un canone. Di fatto, il liberto diventerebbe nuovamente oggetto di sfruttamento (nonostante il suo *status* di libero) e non trarrebbe nessun guadagno da questo rapporto di locazione, dal momento che sarebbe il patrono a percepire il canone. La legge Elia Senzia mirava ad evitare questo risultato, non col fine di proteggere il liberto ma, probabilmente, per permettergli di costituire un suo nucleo familiare, risultato che la continua prestazione di opere presso terzi, senza alcun guadagno gli avrebbe impedito (o reso più gravoso).²⁶⁶

2. Giuliano precisa che occorre osservare la specifica situazione, per valutare se si ricade nel divieto. Infatti, il giurista procede, in seguito, a passare in rassegna esempi specifici:

²⁶⁰ La perdita dei diritti di patronato, cfr. Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 197-198. Cfr. *infra*, cap. V.

²⁶¹ Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 198.

²⁶² Boulvert, Morabito, *Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire*, pag. 123.

²⁶³ Waldstein, *Operae libertorum. Untersuchungen zur dienstplicht freigelassener sklaven*, pag. 179.

²⁶⁴ Martini, «*Mercennarius*». *Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, pag. 38. Si consideri anche Torres Parra, *La comercialización de las operae liberti en la lex Aelia Sentia*, pag. 14.15.

²⁶⁵ Alemán Monterreal, *El arrendamiento de servicios en derecho romano*, pag. 46.

²⁶⁶ Cfr. in tal senso Waldstein, *Patroni e liberti*, pag. 560 e pag. 576.

D. 38.1.25.1 Iul. 65 dig. *Nam si quis pantomimum vel archimimum libertum habeat et eius²⁶⁷ mediocris patrimonii sit, ut non aliter operis eius uti possit quam locaverit eas, exigere magis operas quam mercedem capere existimandus est.*

Infatti, se uno ha un liberto attore o capo dei mimi e sia di modesta entità il suo patrimonio, tale per cui non possa usufruire altrimenti delle sue opere, quanto darle in locazione, deve ritenersi più esigere le opere che riscuotere il canone.

Giuliano sostiene che il *dominus* può locare le opere a condizione che: 1) il patrimonio sia di scarsa entità 2) il liberto svolga l'attività di pantomimo o archimimo,²⁶⁸ cioè un'attività che comportava la prestazione di «opere di tipo artigianale [...]; le uniche che potevano prestarsi a favore di soggetti diversi dal patrono».²⁶⁹ Nasce, quindi, sulla base di questa eccezione al divieto *ex lege Aelia Sentia*, la distinzione tra '*operae officiales*' («domestiche») e '*fabriles*' («professionali», eccettuate dal divieto).²⁷⁰ Di seguito Giuliano propone un altro esempio:

D. 38.1.25.2 Iul. 65 dig.

Item plerumque medici servos eiusdem artis libertos perducunt, quorum operis perpetuo uti non aliter possunt, quam ut eas locent. ea et in ceteris artificibus dici possunt.

Parimenti, spesso i medici fanno giungere i servi praticanti questa stessa arte alla condizione di liberti, delle opere dei quali possono servirsi in perpetuo non in altro modo che dandole in locazione. Questi ragionamenti possono farsi anche in relazione ad altre arti.

Il giurista prende, adesso, in considerazione la figura del liberto medico, il quale esercita *operae fabriles*. Occorre prendere in esame il seguente passo che pone sullo stesso piano le opere prestate dai pantomimi e dai medici:

D. 38.1.27 Iul. 1 ex Minic.

Si libertus artem pantomimi exerceat, verum est debere eum non solum ipsi patrono, sed etiam amicorum ludis gratuitam operam praeberere: sicut eum quoque libertum, qui medicinam exercet, verum est voluntate patroni curaturum gratis amicos eius. neque enim oportet patronum, ut operis liberti sui utatur, aut ludos semper facere aut aegrotare.

Se un liberto esercita l'arte del pantomimo, è vero che quello deve offrire la sua opera gratuita non solo allo stesso patrono ma anche per i giochi degli amici [del patrono]: così come anche quel liberto che pratica la medicina, è vero che per volere del patrono dovrà curare gratuitamente gli amici di questo. Infatti, non è necessario che il patrono, per servirsi delle opere del proprio liberto, o organizzi sempre giochi o sia [sempre] malato.

Il giurista equipara il liberto mimo all'affrancato che esercita l'arte medica. Il motivo consiste nel tipo di prestazioni che il liberto può offrire. Se si impedisse la locazione delle opere professionali a terzi, solo il *dominus* ne potrebbe usufruire e in un numero di casi molto limitato (ad es. quando è colpito da una malattia, quando ha bisogno di divertirsi). L'unico modo per il proprietario di trarre la maggiore utilità possibile dalle opere del proprio liberto consiste proprio nel locarle a terzi²⁷¹ (agli amici, nel passo in esame). Si consideri, infatti, la seguente affermazione giuliana:

²⁶⁷ Aloandro corregge con 'Is', cfr. Vignali, *Corpo del diritto, Digesto*, V, pag. 530, nota 8.

²⁶⁸ Gli archimimi erano i «direttori della rappresentazione» avevano competenza sulla «scelta dei soggetti e l'attribuzione delle parti». Costoro interpretano spesso i protagonisti della rappresentazione (De Pascale, *Dall'Apollo medice alle Vestali all'ars fructosior di Plinio: considerazioni sociali e giuridiche*, pag. 39, nota 78). Il termine '*archimimum*' compare, a livello giuridico, solo in questo frammento.

²⁶⁹ Per le riflessioni svolte, Plisecka, *Tabula picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, pag. 179-180.

²⁷⁰ Plisecka, *Tabula picta*, cit., pag. 179 ss.

²⁷¹ Padovan, *Medicina e corpo tra privato e pubblico*, pag. 144.

D. 38.1.25.3 Iul. 65 dig. *Sed qui operis liberti sui uti potest et locando pretium earum consequi mallet, is existimandus est mercedem ex operis liberti sui capere.*

Ma colui che può usufruire delle opere del proprio liberto e preferisce conseguire il prezzo di queste locandole, deve ritenersi percepire il canone dalle opere del suo liberto.

Questo paragrafo aiuta a comprendere le riflessioni appena svolte riguardo al liberto medico o pantomimo (D. 38.1.27). Il *dominus* non può servirsi continuamente delle *operae* di quei liberti e si giustifica la loro locazione a terzi. Qualora, invece, il *dominus* si trovi nelle condizioni di poter usufruire delle opere sempre non può in alcun caso locarle.²⁷²

Intendo adesso approfondire la figura del liberto medico. «Fino al II sec. a.C. [...] il medico della famiglia è il *pater*», solo con i sempre più frequenti contatti con la Grecia «arrivano medici istruiti, la maggior parte dei quali come schiavi o liberti».²⁷³ La loro prestazione non può che costituire oggetto di locazione. Infatti, si consideri il seguente testo:

D. 9.3.7 Gai. 6 ad ed. provinc. *Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem.*

Quando il corpo di un uomo libero sarà stato lesa da qualcosa che sarà stato gettato o versato, il giudice calcola il pagamento dovuto ai medici e le altre spese che sono state sostenute nella cura e inoltre della capacità di lavoro che perse o è destinato a perdere a causa del fatto che fu menomato. Inoltre, non c'è nessuna stima delle cicatrici o deformità, poiché il corpo delle persone libere non è suscettibile di stima.

Nel calcolare la somma dovuta ad una persona danneggiata si computano anche le spese mediche sostenute.²⁷⁴ Si utilizza il termine '*mercedes*', per indicare il compenso dovuto ai medici, «poiché, in generale, la *merces*, come sinonimo generico di emolumento, è la contropartita di un lavoro (*operae medicales*) fatto sulla base di un contratto di locazione».²⁷⁵ Il testo dimostra che all'effettiva locazione di prestazione di liberti medici seguiva un '*mercedem capere*' eccettuato, però, dal campo di applicazione della *ex lege Aelia Sentia*, in quanto, addirittura, computabile nel risarcimento dovuto ad una persona danneggiata.

Riguardo all'esercizio quotidiano dell'arte medica da parte degli affrancati e dei loro rapporti con i loro manomissori si consideri il seguente testo:

D. 38.1.26.pr. Alf. 7 dig. *Medicus libertus, quod putaret, si liberti sui medicinam non facerent, multo plures imperantes sibi habiturum, postulabat, ut sequerentur se neque opus facerent: id ius est nec ne? respondit ius esse, dummodo liberis operas ab eis exigeret, hoc est ut adquiescere eos meridiano tempore et valetudinis et honestatis suae rationem habere sineret.*

Un liberto medico, stimando che, se i suoi liberti non praticassero l'arte medica avrebbe avuto per sé molti più clienti, chiedeva che lo seguissero e non prestassero la propria opera: ciò è conforme al diritto o no? Rispose: è conforme, purchè esiga da essi le opere liberali, cioè permettesse loro di riposarsi a mezzogiorno e di aver cura della propria salute e reputazione.

²⁷² Jaubert, *La lex*, cit., pag. 18.

²⁷³ De Pascale, *Il compenso nell'ars medica*, pag. 6.

²⁷⁴ In questa sede il danno da responsabilità extracontrattuale non rileva e non costituirà oggetto di analisi.

²⁷⁵ De Pascale, *Il compenso*, cit., pag. 16.

Alfeno mostra la preoccupazione di questo medico di venire professionalmente rimpiazzato dai suoi liberti e dimostra che le condizioni alle quali si consente ai liberti di seguire il *dominus*, guardano «alle valutazioni delle persone piuttosto che al mero vantaggio ed investimento».²⁷⁶ Si istruivano, quindi, i liberti nell'arte medica, ma allo stesso tempo i loro patroni intendevano evitare che l'esercizio di questa professione diventasse per loro uno svantaggio.

3. Un'altra eccezione all'applicazione divieto imposto dalla legge Elia Senzia lo illustra, di nuovo, Giuliano. Si consideri l'ultimo § di D. 38.1.25

§ 4 Iul. 65 *dig. Nonnumquam autem ipsis libertis postulantibus patroni operas locant: quo facto pretium magis operarum quam mercedem capere existimandi sunt.*

Talvolta, inoltre, i patroni locano le opere, richiedendolo gli stessi liberti: per cui deve ritenersi che percepiscano più il prezzo delle opere che il canone.

Lo stesso liberto richiede al patrono di locare le sue opere ad un terzo e il divieto non trova applicazione.²⁷⁷ L'affrancato promette le opere al patrono, poi, si fa promettere dallo stesso patrono che verranno locate ad un terzo, in cambio di un canone. In tal caso, sarà come se avesse dato un prezzo per le opere e non un canone. Infatti, lo stesso affrancato chiede che le prestazioni diventino oggetto di un contratto di locazione.

4. Terenzio Clemente testimonia, nel suo commentario *Ad legem Iuliam et Papiam*, un altro profilo del divieto:

D. 40.9.32.1 Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap. Non prohibentur lege Aelia Sentia patroni a libertis mercedes capere, sed obligare eos: itaque si sponte sua libertus mercedem patrono praestiterit, nullum huius legis praemium consequetur.*

I padroni non hanno il divieto per la legge Elia Senzia di ricevere canoni dai liberti, ma di obbligarli: e così se spontaneamente il liberto concedesse il canone al patrono, nessun vantaggio per questa legge conseguirà.

Rispetto al frammento giuliano (D. 38.1.25), in cui si proibiva al patrono di locare le opere del liberto, in questo frammento si esplicita il divieto di costringere la persona stessa del liberto a obbligarsi tramite stipulazione (in tal senso va inteso il termine '*obligare*') e a girare il canone al patrono. Col termine '*praemium*' deve intendersi la perdita dei diritti di patronato (D. 25.3.5.22), sanzione per il patrono, premio per il liberto²⁷⁸, che non si applica il liberto si vincola spontaneamente.

Una situazione particolare si delinea in caso di stipulazione alternativa:

D. 40.9.32.2 Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap. Is, qui operas aut in singulas eas certam summam promisit, ad hanc legem non pertinet, quoniam operas praestando potest liberari. idem Octavenus probat et adicit: obligare sibi libertum, ut mercedem operarum capiat, is intellegitur, qui hoc solum agit, ut utique mercedem capiat, etiamsi sub titulo operarum eam stipulatus fuerit.*

Colui che promise opere o una certa somma per ciascuna, non concerne questa legge, poiché può essere liberato prestando le opere. Lo stesso Ottaviano prova e aggiunge che obbligare a sé il

²⁷⁶ De Pascale, *Dall'Apollo medice*, cit., pag. 42. Su questo passo si veda anche Padovan, *Medicina e corpo*, cit., pag. 143-144.

²⁷⁷ Jaubert, *La lex*, cit., pag. 18.

²⁷⁸ Il liberto può anche riottenere la somma pagata al patrono come indebita secondo Gluck, (*Commentario alle Pandette*, V, pag. 192), che argomenta sulla base del dettato di CI 6.3.3 *Qui nummis acceptis ab extraneo servum suum manumisit et pro operis pecuniam ab eo accepit, sive fuerant operae impositae sive non fuerant, ut indebita soluta reddere cogitur.*

liberto per prendere il canone delle opere, s'intende colui che agisce solamente per il fatto di ottenere in ogni modo un canone, sebbene l'abbia promessa con stipulazione a titolo di opere.

La prima parte del passo (*'is...liberari'*) ammette la possibilità di una *stipulatio* alternativa che lasci al liberto la facoltà di scegliere tra prestare le opere o fornire una somma determinata per ciascuna di esse.²⁷⁹ Nella seconda parte del passo (*'idem...fuerit'*), Ottaviano riporta la *ratio* di questa opportunità: il patrono consentendo una scelta al liberto e non agisce solamente con l'intento di carpire una somma di denaro (condotta che sarebbe censurabile, come afferma il giurista con le parole: *'ut mercedem operarum capiat, is intellegitur, qui hoc solum agit, ut utique mercedem capiat'*).

Paolo riprende il caso della stipulazione alternativa:

D. 37.14.6.1 Paul. 2 ad l. Aeliam Sentiam. *Stipulatus est centum operas aut in singulas aureos quinos dari: non videtur contra legem stipulatus, quia in potestate liberti est operas dare.*

Fu stipulato che venissero date cento opere o cinque aurei per ciascuna; non si ritiene che fosse stipulato contro il dettato della legge, poiché è nella facoltà del liberto prestare le opere.

Anche il giurista severiano la ammette.²⁸⁰ Si tratta di un'elaborazione giurisprudenziale e non di una previsione legale come si desume dal termine *'videtur'*.

5. Jaubert ritiene che la giurisprudenza abbia operato una restrizione del concetto di *'mercedem capere'*.²⁸¹ Condivido l'opinione dello studioso francese. Come ho illustrato dettagliatamente più sopra, Giuliano ritaglia, infatti, eccezioni da una delle due disposizioni previste dalla legge, cioè quella che contempla il divieto per il patrono di locare le opere del liberto. Le deroghe conseguono alla natura delle opere (le c.d. *'operae fabriles'*, d'indole professionale, come quelle del mimo o del medico che risultano eccettuate dal divieto); altre eccezioni derivano dallo stato d'indigenza del patrono e dal consenso alla locazione da parte del liberto (in quanto il contratto col terzo non diverrebbe una costrizione).

Terenzio Clemente illustra un'altra disposizione della legge, che vede come punto centrale il divieto non di locare le opere, ma la figura stessa del liberto,²⁸² obbligandolo tramite stipulazione a locarsi a un terzo e girare al patrono la *merces*. Anche in questo caso la giurisprudenza ammette un'eccezione qualora la volontà del liberto non sia coartata. Ciò avviene nel caso in cui il liberto si obblighi spontaneamente (D. 40.9.32.1) o in caso di stipulazione alternativa, per la quale il liberto può scegliere la prestazione da effettuare (D. 40.9.32.2).

6. Perché si rende necessaria tale disciplina legale? La legge Elia Senzia non intende riprendere quanto il pretore aveva previsto nell'Editto *'de onerandis libertatis causa imposita'*, che tutelava l'affrancato ogni volta che gli si imponesse una somma di denaro destinata a gravare la libertà (D. 44.5.2.2: *'[...] totiens ergo onerandae libertatis causa pecunia videtur promitti, quotiens sua sponte dominus manumisit et propterea velit libertum pecuniam promittere, ut non exigat eam, sed ut libertus eum timeat et obtemperet ei'*). Pur migliorando la condizione del liberto, si deve pensare che la disposizione intenda evitargli una nuova soggezione di fatto, al fine di permettergli di costituire un nucleo familiare stabile.²⁸³ Si tratta di un'interpretazione coerente con altre previsioni della medesima legge inerenti ai rapporti di patronato (divieto di giuramento di non sposarsi, onere alimentare il liberto in caso di necessità), anch'esse destinate al medesimo fine.

²⁷⁹ Torres Parra, *La comercialización*, cit., pag. 6.

²⁸⁰ Jaubert, *La lex*, cit., pag. 14; Torres Parra, *La comercialización*, cit., pag. 6-7.

²⁸¹ Jaubert, *La lex*, cit., pag. 11 ss.

²⁸² Che entrambi i comportamenti siano vietati lo prova Gluck, *Commentario*, V, cit., pag. 190.

²⁸³ Cfr. Waldstein, *Patroni e liberti*, cit., pag. 560.

Nessun particolare dato può ricavarsi dalle costituzioni imperiali, le quali utilizzano i termini per indicare il canone, senza un preciso criterio. Infatti, i testi si esprimono in questo modo:

CI 6.3.1 Sev./Ant. AA. Romano. *Si tempore manumissionis operae tibi impositae sunt, scis te eas praestare debere. solet autem inter patronos et libertos convenire, ut pro operis aliquid praestetur, licet pretium non possit, nisi quando propter inopiam pro alimentis id extra ordinem peti necessitas suaserit, cum, etsi operae non erant impositae, defectis tamen facultatibus patroni alere eum cogebaris.*

CI 6.3.7.pr. *Nec patronis pro operis mercedem accipere licet...*

Il primo testo parla di *'pretium'* il secondo di *'merces'*, ma la differenza non è significativa. Le costituzioni si riferiscono senza dubbio al divieto *ex lege Aelia Sentia*. Il primo provvedimento ribadisce la possibilità di concedere una somma di denaro al patrono solo in caso di indigenza dello stesso, in linea col passo giuliano D. 38.1.25.1 (*'...et eius mediocris patrimonii sit'*). In realtà il giurista usa l'espressione *'mediocris patrimonium'*, mentre il provvedimento imperiale parla di *'inopia'*, indicando una difficoltà economica assoluta del patrono. L'imperatore ammette che il manomissore percepisca una somma solo al fine di ottenere gli alimenti. CI 6.3.7.pr. si limita, invece, a ribadire il divieto della normativa eliana, senza fornire ulteriori significative informazioni.

La disposizione risulta presente anche in piena epoca bizantina, nei Basilici (B. 48.7.32).²⁸⁴

2.7.4 CORRESPONSIONE DEGLI ALIMENTI AL LIBERTO

1. La disposizione e la sanzione 2. Portata del precetto. 3. Dovere reciproco di prestazione degli alimenti al patrono. 4. *Ratio* giuridica (e politica?) della disposizione.

1. La legge prevedeva l'obbligo per il patrono di prestare gli alimenti al proprio liberto (come si ricava da D. 38.2.33 in combinato disposto con D. 25.3.6.pr.). Non risulta, però, chiaro se sussistesse per l'affrancato un dovere reciproco nei confronti del manomissore. Conviene analizzare i testi menzionati:

[D. 38.2.33 Mod. l. s. de manumiss.] *Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adimit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem praeterquam secundum tabulas.* [D. 25.3.6.pr. Mod. l. s. de manumiss.] *Alimenta liberto petente non praestando patronus amissione libertatis causa impositorum et hereditatis liberti punietur: non autem necesse habebit praestare, etiamsi potest.*²⁸⁵

[D. 38.2.33] Se il patrono non presterà gli alimenti al liberto, la legge Elia Senza toglierà [il diritto di esigere] le prestazioni imposte [al liberto] per tale libertà, tanto al patrono, quanto a colui che vi ha interesse; allo stesso modo, [toglierà il diritto ad ottenere] l'eredità ad esso e ai suoi figli, se non sia stato istituito erede, e la *bonorum possessio*, eccetto quella secondo il testamento. [D. 25.3.6.pr.] Richiedendo il liberto gli alimenti, non prestandoli il patrono, [quest'ultimo] sarà punito con la perdita delle prestazioni imposte per la libertà e dell'eredità del liberto: inoltre, non si dovrà sentire in dovere fornire gli alimenti anche se può.

La legge prevedeva l'obbligo di sostentamento e prevedeva sanzioni a carico del patrono inadempiente. In caso di mancata prestazione degli alimenti il patrono perderà le aspettative successorie (a meno che non ottenga la *bonorum possessio* dei beni secondo il testamento) e le

²⁸⁴ Si consideri Venturini, *Sulla legislazione augustea*, cit., pag. 2468 ss.

²⁸⁵ I due passi, entrambi appartenenti a Modestino, vengono uniti nella ricostruzione palinogenetica di Lenel, cfr. D. 38.2.33+D. 25.3.6.pr.= L. 85 (*Palinogenesia*, I, cit., pag. 720).

opere promesse al momento della liberazione. L'espressione '*quam ipsi ad quem ea res pertinent*' si riferisce ai figli del patrono istituiti eredi in caso di prestazioni non riscosse.²⁸⁶

Marciano riferisce, inoltre, del seguente rescritto:

D. 37.14.5.1 Marcian. 13 *inst.*

Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat. Per rescritto del nostro imperatore è stabilito che, se il patrono non fornisse gli alimenti al suo liberto, perda il diritto di patronato.

Il rescritto di Caracalla²⁸⁷ risulta innovativo, in quanto comportante la perdita dell'intero diritto di patronato (comprensivo della *bonorum possessio secundum tabulas* e della possibilità di venire convocati in giudizio da parte del liberto).

2. Per determinare la portata della disposizione occorre esaminare il seguente testo paolino:²⁸⁸

D. 38.1.18 Paul. 40 *ad ed. Sui victu vestituque operas praestare debere libertum Sabinus ad edictum praetoris urbani libro quinto scribit: quod si alere se non possit, praestanda ei a patrono alimenta:*

Sabino nel quinto libro dell'opera *Ad edictum praetoris Urbani* scrive che il liberto che presta le opere deve pensare al suo vitto e vestiario: e, se non possa alimentarsi, gli alimenti dovranno essergli forniti dal patrono.

Sabino ammette che il patrono presti gli alimenti al suo liberto solo in caso di necessità. Diversa testimonianza fornisce Giavoleno:

D. 38.1.33 Iav. 6 *ex Cass. Imponi operae ita, ut ipse libertus se alat, non possunt.*

Non possono imporsi le opere in modo che gli sia richiesto di alimentarsi.

Giavoleno attribuisce implicitamente sempre l'onere degli alimenti al patrono. Invece, Sabino lo ammette solo in caso di necessità. Forse, era nata una controversia sulle modalità di erogazione del sostentamento²⁸⁹ e la giurisprudenza interviene assumendo diverse posizioni: la prima più benevola nei confronti del patrono; la seconda, che gli attribuisce, in ogni caso, un obbligo di sostentamento del liberto.

Resta un ultimo interrogativo da porsi. In quale misura poteva dirsi soddisfatta la pretesa alimentare del liberto? Secondo Sandirocco, probabilmente, il patrono doveva erogare quanto bastasse alla sopravvivenza del liberto.²⁹⁰

3. Il dovere reciproco per il liberto di corrispondere gli alimenti non trova la sua origine nel testo originario della *lex Aelia Sentia*, ma in sede di *cognitio extra ordinem* (forma processuale con cui si era soliti tutelare le obbligazioni alimentari), «quasi ad imitazione di quello dei figli verso i genitori».²⁹¹ Infatti, Settimio Severo consente l'erogazione di una somma '*pro alimentis*', in caso

²⁸⁶ Gardner, *Family and Familia in Roman Law and Life*, pag. 74 e nota 132.

²⁸⁷ Secondo l'opinione dominante, cfr. Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari*, pag. 352, nota 114; Sandirocco, '*Non solum alimenta praestari debent*', pag. 6 nota 16. Vignali, *Corpo del diritto, Digesto*, V, pag. 508, nota 9, ritiene si tratti di Alessandro Severo. Marciano parla, in realtà, di '*imperatoris nostri rescripto*'.

²⁸⁸ Scarano Ussani, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano*, pag. 83.

²⁸⁹ Scarano Ussani, *Valori e storia*, cit., pag. 84.

²⁹⁰ Al contrario, il *quantum* dovuto al patrono indigente dal liberto sarebbe, per l'autore, determinato in sede di *cognitio extra ordinem* dal magistrato – argomentando sulla base di CI 6.3.1. Sandirocco, '*Non solum alimenta*', cit., pag. 6.

²⁹¹ Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., pag. 348; Albuquerque, *Notas, conjeturas e indicios previos a la regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de alimentos en derecho romano*, pag. 19.

di totale indigenza del patrono da richiedersi proprio in sede di *cognitio extra ordinem* (CI 6.3.1). Non esistono fonti che suggeriscano che tale dovere scaturisca dalla legge Elia Senzia. Si consideri anche questo passo ulpiano:

D. 25.3.5.22 Ulp. 2 *de off. cons.* *Si quis a liberti liberto ali se desideret vel ab eo, quem ex causa fideicommissi manumisit quemque suis nummis redemit, non debet audiri, ut et Marcellus scribit, exaequatque eum, qui mercedes exigendo ius libertorum amisit.*

Se qualcuno domandasse gli alimenti al liberto del liberto o da colui che manomise per fedecommissario e da colui che riscattò con proprie somme di denaro, non deve essere ascoltato, come scrive anche Marcello e si trova in posizione equivalente a quella di colui che perse il diritto di patronato esigendo dei canoni.

Gli alimenti al patrono non sono dovuti se costui manomette lo schiavo tramite fedecommissario o lo riscatta con denaro proprio dello schiavo stesso o li richiede al liberto del suo liberto.²⁹² Se il patrono agisce, comunque, per ottenerli perde il diritto di patronato alla stregua di un manomissore che esigesse dal liberto una mercede. La legge Elia Senzia non ha introdotto il dovere di sostentamento del patrono a carico dell'affrancato, ma la giurisprudenza delinea la sanzione in caso di inadempimento partendo dalla sanzione prevista per un altro divieto (quello di *mercedem capere a liberto*) stabilito dalla stessa *lex*.

4. Quanto alla *ratio* della disposizione legale, occorre sottolineare che si rende necessario prevedere un sostentamento per «los nuevos miembros de la comunidad», dal momento che questa legge persegue anche fini procreativi e demografici.²⁹³

Inoltre, a mio avviso, la previsione si giustifica dal momento che diminuisce, per volere di Augusto, la platea di coloro che godevano delle *frumentationes*, cioè delle distribuzioni di grano alla plebe. Al contrario di quanto avvenuto in epoca cesariana, tra il 2 a.C. e l'8 d.C.,²⁹⁴ Ottaviano restringe il numero dei beneficiari delle stesse, escludendone i liberti.²⁹⁵ L'obbligo imposto ai manomissori di alimentarli avrebbe contribuito ad un risparmio per la cassa pubblica e ad un più efficace sostentamento dei nuovi nuclei famigliari. Si escludono, quindi, costoro dalle distribuzioni di grano, ma, contestualmente, si prevede, con la legge Elia Senzia, l'obbligo di sostentamento da parte del patrono.²⁹⁶

2.7.5 ACCUSATIO INGRATI LIBERTI

1. Legittimazione a proporre l'accusa. 2. Autorità competente e condotte lesive. 3. Pena comminata.

1. La legge Elia Senzia introduceva l'*accusatio ingrati liberti* (si considerino, in particolare, D. 40.9.30; D. 50.16.70), un procedimento che il patrono poteva esperire contro il liberto irrispettoso nei suoi confronti. Comincerò prendendo in considerazione la legittimazione a proporre la procedura, descritta in un lungo passo ulpiano (D. 40.9.30):

²⁹² Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., pag. 350.

²⁹³ Albuquerque, *Notas, conjecturas*, cit., pag. 20.

²⁹⁴ Quest'ultimo termine temporale si giustifica per il sopraggiungere una grave carestia tra il 6 e il 7 d.C., che porterà Augusto a istituire una vera e propria magistratura competente nel regolare l'afflusso degli approvvigionamenti: la prefettura dell'annona, cfr. Mainino, *Una recente indagine sui profili giuridici dell'annona*, pag. 407.

²⁹⁵ Virlovet, *La plèbe frumentaire à l'époque d'Auguste*, pag. 48 e pag. 55.

²⁹⁶ Sul piano politico, le due disposizioni sembrano, senza dubbio, correlate, cfr. Virlovet, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome à la fin de la république et au début de l'empire*, pag. 192, nota 88.

D. 40.9.30.pr. Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam*. *Si quis hac lege servum emerit, ut manumittat, et non manumittente eo servus ad libertatem pervenerit ex constitutione divi Marci, an possit ut ingratum accusare, videamus. et dici potest, cum non sit manumissor, hoc ius eum non habere.* Se uno abbia comprato un servo col patto che lo manometta, e non manomettendolo, il servo sia pervenuto in libertà per costituzione del divo Marco, vediamo se possa essere accusato come ingrato. E può dirsi che non essendo egli il manomissore, non ha tale diritto.

Il giurista prospetta il caso di una persona che compra il servo a condizione di manometterlo. Se non segue l'atto liberatorio trova applicazione una costituzione di Marco Aurelio (il cui testo originario non ci è pervenuto), che, nella fattispecie considerata, garantiva una automatica libertà (CI 4.57.2²⁹⁷). Ci si chiede se il compratore sia, comunque, legittimato a proporre l'*accusatio ingrati liberti*. Ulpiano fornisce una risposta negativa, in quanto tale soggetto non può considerarsi il manomissore. Ne consegue, quindi, la mancanza di legittimazione ad esperire la procedura qualora il servo diventi libero, non a seguito di una *manumissio*, ma in forza di provvedimento normativo.

Nel caso in cui un *filius familias* manometta *voluntate patris* un servo, il padre è il solo che può esperire l'*accusatio* in quanto il figlio ha agito dietro sua autorizzazione (D. 40.9.30.1).²⁹⁸ Effettivo manomissore si considera il padre, benché il figlio abbia materialmente manomesso il servo.

Ulpiano prende, inoltre, in considerazione la manomissione di uno schiavo appartenente al peculio castrense e la facoltà di esperire l'*accusatio ingrati liberti*:

D. 40.9.30.2 Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam*. *Sed si castrensem servum filius meus manumittat, dubio procul hoc ius non habebit, quia non ipse manumisi: ipse plane filius accusare poterit.*

Ma se mio figlio manometta il servo castrense, senza dubbio non avrò questo diritto, poiché non lo manomisi io stesso: chiaramente, potrà accusarlo il figlio stesso.

La letteratura ha per lungo tempo discusso se il *filius familias* potesse manomettere il servo castrense prima dell'epoca adrianea.²⁹⁹ Il dibattito traeva origine dal seguente testo:

D. 49.17.19.3 Tryph. 18 *disp. Pater peculii castrensis filii servum testamento liberum esse iussit: intestato defuncto filio familias, mox patre quaeritur, an libertas servo competat. occurrebat enim non posse dominium apud duos pro solido fuisse: denique filium posse manumittere talis peculii servum Hadrianus constituit: [...]*

Un padre ordinò che fosse libero per testamento il servo del peculio castrense del figlio: morto intestato il figlio di famiglia e subito dopo il padre, ci si chiede se competeva la libertà al servo. Occorreva, infatti, che il diritto di proprietà non sussistesse in capo a due persone in solido: in seguito, Adriano stabilì che il figlio potesse manomettere il servo di tale peculio [...].

Il testo ricorda che, a partire dall'epoca adrianea, il *filius familias* può liberamente affrancare il servo presente nel peculio castrense. Non risulta chiara la situazione antecedente a quel periodo. Franca La Rosa ritiene che il figlio potesse manomettere il servo castrense già prima di Adriano. L'Autrice scrive: «sembrerebbe che la possibilità del *filius* di esercitare l'*accusatio ingrati*

²⁹⁷ Molti passi del Digesto ricordano tale costituzione (in particolare, D. 4.4.11.1; D. 26.4.3.2; D. 40.1.20). sul provvedimento si consideri anche *supra*, pag. 28.

²⁹⁸ Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam*. *Si filius meus ex voluntate mea manumiserit, an ut ingratum eum accusandi ius habeam, dubitari poterit idcirco, quia non manumisi: sed pro eo habendus sum, ac si manumississem.* Si consideri Signorini, *Adsignare libertum*, pag. 23.

²⁹⁹ Il Fitting riteneva che non potesse sulla base di D. 49.17.19.3; l'Appleton ha sostenuto una posizione contraria rispetto alle manomissioni *ex testamento*, qualora il minore avesse compiuto i venti anni (cfr. La Rosa, *I peculii speciali in diritto romano*, pag. 78).

derivasse dall'atto stesso della manomissione e, poiché quest'atto poteva essere compiuto dal *filius* anche prima della concessione adrianea, bisognerebbe concludere che l'esercizio dell'*accusatio ingrati* fosse stato ammesso anche prima di Adriano». ³⁰⁰ Secondo la studiosa, l'imperatore innova stabilendo che il *filius* divenga patrono del liberto, mentre, in precedenza, non avrebbe goduto di tale qualifica. ³⁰¹

La conclusione risulta, inoltre, difficilmente sostenibile alla luce di questo passo:

D. 40.9.30.3 Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam. Tamdiu autem accusare quis poterit, quamdiu perseverat patronus.*

Tanto a lungo uno potrà proporre *accusatio*, quanto a lungo si mantiene la qualifica di patrono.

Per poter proporre *accusatio* occorre altresì diventare patrono. Se, anteriormente ad Adriano, il *filius* non godeva di tale qualifica come poteva esperire l'*accusatio*? Quale altro soggetto risultava titolato a diventare patrono, prima dell'epoca adrianea? Questi interrogativi mi inducono a rivedere, in parte, le riflessioni di Franca La Rosa. Si consideri il seguente testo:

D. 37.14.8 Mod. 6 *reg. Servum a filio familias milite manumissum divus Hadrianus rescripsit militem libertum suum facere, non patris.*

Il divo Adriano rispose per rescritto che il servo manomesso dal figlio di famiglia soldato diventa liberto suo, non del padre.

La precisazione finale '*non patris*' induce a ritenere che, in origine, il padre diventasse patrono del servo manomesso del peculio castrense e che, potesse usufruire dei diritti derivanti da tale qualifica, compresa la facoltà di proporre *accusatio* (D. 40.9.30.3). L'enunciazione ulpiana, che ammette la facoltà per il *filius miles* di esperire la procedura (D. 40.9.30.2), presuppone l'intervento adrianeo innovativo, che gli concede il diritto di patronato.

Inoltre, D. 40.9.30.3 ('*Tamdiu autem accusare quis poterit, quamdiu perseverat patronus*') esprime il principio secondo cui solo un liberto che ha un patrono può essere sottoposto alla procedura. Di conseguenza, non si poteva esperire il procedimento in caso di manomissione *ex lege* o di rinuncia del manomissore al proprio diritto di patronato. ³⁰²

Qualora un liberto abbia più patroni, ciascuno di essi può accusare di ingratitudine il liberto, sia pur col consenso degli altri (D. 40.9.30.4). ³⁰³ In caso di *adsignatio liberti* di un *pater* al proprio figlio, Giuliano ritiene che solo il figlio, cui il liberto viene assegnato, sia autorizzato a richiedere la procedura (D. 40.9.30.5 ³⁰⁴). Si esclude la legittimazione a proporre l'accusa per la patrona (D. 37.15.11). ³⁰⁵ Può esperire la procedura anche l'erede diretto del patrono ma non l'erede dell'erede (D. 50.16.70).

Severo e Caracalla disposero per rescritto che il liberto poteva accusarsi come ingrato anche tramite procuratore (D. 37.15.4; D. 3.3.35.1). Forse, la costituzione apre ad una possibilità prima preclusa e su cui il testo della legge Elia Senzia taceva.

³⁰⁰ La Rosa, *I peculii*, cit., pag. 93-94.

³⁰¹ La Rosa, *I peculii*, cit., pag. 84-85.

³⁰² Robleda, *Il diritto degli schiavi*, cit., pag. 172.

³⁰³ Signorini, *Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria e interpretatio giurisprudenziale*, pag. 22, nota 10.

³⁰⁴ *Si pater libertum uni ex filiis adsignaverit, solum eum accusare posse Iulianus scripsit: solum enim patronum esse.* Se il padre assegnasse il liberto ad uno dei figli, Giuliano scrisse che solo costui può accusarlo: infatti, è il solo patrono [di quel liberto].

³⁰⁵ Nonostante potesse divenire soggetto passivo di alcune condotte (D. 1.12.1.10; D. 37.14.1).

2. L'autorità competente era il prefetto dell'Urbe (D. 1.12.1.10 [...] *praefectus Urbi adiri solet* [...]), o, in provincia, il governatore (D. 37.14.1).³⁰⁶ Si consideri anche il seguente passo delle *Hadriani Sententiae*:

Sent. Hadr. § 3 *Petente quodam per libellum ut suum libertum perderet, quem antea decreto praefecti aerarii secundum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat et modo congiarium eius peteret, Hadrianus respondit: "Quid quaeris nomine perdere eique congiarium auferre cum iam iudicatus sis? Improbis est."*³⁰⁷

Un *dominus* chiede l'uccisione del proprio liberto dopo che, quest'ultimo, per decreto del prefetto dell'erario, fu condannato ai lavori nelle cave di pietra. L'affrancato doveva aver subito la condanna in base all'*accusatio ingrati liberti*. Risulta irrealistico pensare ad una competenza del *praefectus aerarii* in materia di rapporti di patronato, benché Wilinsky sostenga che si tratti di una misura temporanea e non grave ascrivibile senza problemi a detto magistrato.³⁰⁸ Forse, il testo si riferiva al governatore della provincia o al prefetto dell'Urbe, che, come ho detto, avevano competenza in materia.³⁰⁹

Quintiliano descrive nel seguente modo, in termini generali, le modalità con cui valutare l'ingratitude:

Quint. 7.4.37-38

Ingrati quoque: in quo genere quaeritur an is cum quo agitur acceperit beneficium (quod raro negandum est: ingratus est enim qui negat), quantum acceperit, an reddiderit; an protinus qui non reddidit ingratus est, an potuerit reddere, an id quo exigebatur <praestare> debuerit, quo animo <datum> sit.

«Esistono poi le controversie sull'ingratitude. In questo genere di cause viene posta la questione se l'accusato abbia ricevuto un beneficio (circostanza che solo in rari casi è opportuno negare, dato che chi la nega è perciò stesso un ingrato), quanto grande sia questo beneficio, se lo abbia restituito e se sia da considerarsi ingrato chi non l'ha restituito subito, se poteva restituirlo, se doveva compiere la prestazione che da lui si esigeva, con quale disposizione d'animo l'abbia compiuta».³¹⁰

L'autorità deve, quindi, valutare: 1) «se sia stato effettivamente conferito un beneficio».³¹¹ Esso si concretizza, nel caso del liberto, nell'effettiva concessione della libertà; 2) «se esso non sia stato poi restituito»,³¹² cioè se l'affrancato non abbia prestato *obsequium* al patrono; 3) «se chi lo ha ricevuto non si sia trovato nella impossibilità di restituirlo»,³¹³ in altre parole, si deve valutare se il liberto si trovava, per necessità, in condizione di non poter osservare i propri doveri verso il manomissore.

³⁰⁶ Si discute se si agisse in sede di *cognitio extra ordinem* o nell'ambito di un mero dovere di vigilanza; Per queste riflessioni, Cosentini, *Studi sui liberti*, I, pag. 208. De Francisci propende per la prima ipotesi (*La revocatio in servitatem del liberto ingrato*, pag. 307)

³⁰⁷ Il testo ha anche un'equivalente traduzione greca, di contenuto analogo. Le *lautumiae* consistevano in cave di pietra spesso usate con funzioni cautelari, in quanto impedivano ogni via di fuga (Lovato, *Il carcere*, cit., pag. 59).

³⁰⁸ Wilinsky, *Intorno all'accusatio e revocatio in servitatem del liberto ingrato*, pag. 563.

³⁰⁹ Il testo si riferisce al *praefectus Aegypti* secondo Lewis (*Hadriani sententiae*, pag. 275).

³¹⁰ La traduzione è di Mario Lentano in *La gratitudine e la memoria. Una lettura del "De beneficiis"*, pag. 12. Il tema dell'ingratitude si ritrova anche in due declamazioni pseudo-quintilianee (*Decl. min.* 333; 368).

³¹¹ Lentano, *La gratitudine*, cit., pag. 12.

³¹² Lentano, *La gratitudine*, cit., pag. 12.

³¹³ Lentano, *La gratitudine*, cit., pag. 12.

Come accennavo, si definisce ingrato il liberto che non presta *obsequium* al patrono (D. 37.14.19).³¹⁴ Più precisamente, i comportamenti che integrano la fattispecie di ingratitudine consistono in: 1) trattare il patrono con disprezzo 2) insultarlo od oltraggiarlo 3) diventare delatore contro il patrono 4) cospirare per nuocere al patrono (D. 1.12.1.10 '*certe si delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat* [...]'; D. 37.14.1).³¹⁵ Si tratta di condotte più gravi rispetto ad un liberto semplicemente incurante dei propri doveri verso il patrono ('*inofficiosus*') che viene solo minacciato di sanzione (D. 37.14.1).³¹⁶ Settimio Severo e Caracalla con rescritto consentono che si proponga l'*accusatio ingrati liberti* contro l'affrancato che osi sposare la figlia, la nipote o la pronipote del patrono o, persino, la patrona stessa (CI 5.4.3).

3. In quali sanzioni incorreva il liberto ingrato? La questione ha costituito oggetto di discussione tra gli studiosi.

Da parecchio tempo,³¹⁷ si considera superata l'opinione secondo la quale la pena della *revocatio in servitutem* si applicherebbe all'*accusatio ingrati*. Non costituisce prova contraria il seguente passo di Marciano:

D. 37.14.5.pr. Marcian. 13 *inst. Divus Claudius libertum, qui probatus fuit patrono delatores summisisse, qui de statu eius facerent ei quaestionem, servum patroni esse iussit eum libertum.* Il divo Claudio ordinò che fosse servo del patrono quel liberto che si provò aver mandato delatori contro il patrono, che sollevassero questione sul suo *status*.

Un liberto istiga dei delatori contro il proprio patrono. Claudio lo sanziona comminandogli la pena della *revocatio in servitutem*. Secondo il De Francisci, si configura una misura sanzionatoria a carattere eccezionale³¹⁸. A conferma dell'opinione dello studioso occorre prendere in considerazione una testimonianza di Tacito (*Ann.* 13.26-27), posteriore all'epoca di Claudio. Lo storico racconta, infatti, che, al tempo di Nerone, il senato discusse se introdurre (o meno) la *revocatio in servitutem* per il liberto ingrato. Non si poteva, quindi, già comminare, in epoca anteriore, la stessa pena, se non in via eccezionale. Sempre Tacito sostiene, invece, che la pena consistesse nella *relegatio*³¹⁹ ('*Quid enim aliud laeso patrono concessum quam ut centesimum ultra lapidem, in oram Campaniae, libertum releget?*'). Un altro testo giuridico riferisce di varie tipologie di pena:

D. 37.14.1 Ulp. 9 *de off. procons. Patronorum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debet: quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel quam causam adversus eos temptavit.*

³¹⁴ O si rifiuta di amministrare la tutela dei figli o di amministrare il patrimonio del patrono. In caso di fraudolenta *mala gestio* della tutela dei figli del patrono Cosentini (*Studi*, I, cit., pag. 211), parla di proposizione dell'*accusatio* sulla base di D. 26.10.2 ma il testo dice semplicemente: *libertus [...] ad praefectum urbis remittetur puniendus*, senza ulteriori specificazioni.

³¹⁵ Cosentini, *Studi*, I, cit., pag. 209.

³¹⁶ Cosentini, *Studi*, I, cit., pag. 210.

³¹⁷ De Francisci, *La revocatio*, cit., pag. 297 ss.

³¹⁸ De Francisci, *La revocatio*, cit., pag. 307.

³¹⁹ Oltre le 100 miglia da Roma.

Il passo riporta che si comminava l'*exilium temporale*, in caso di *convicium* o *contumeliam* da parte del liberto; la *damnatio ad metalla* nei casi di percosse, calunnie, istigazione di un delatore, causa intentata contro un patrono. Quest'ultima pena si applicava anche al caso in cui tali condotte colpissero la patrona o i suoi figli. Nei casi meno gravi³²⁰ si provvedeva solo ad un semplice ammonimento. Bisogna ancora prendere in considerazione un passo di Modestino, che riporta una costituzione di Commodo:

D. 25.3.6.1 Mod. *l. s. de manumiss. Imperatoris Commodi constitutio talis profertur: 'cum probatum sit contumeliis patronos a libertis esse violatos vel illata manu atroci esse pulsatos aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestate patronorum redigi et ministerium dominis praeberere cogi: sin autem nec hoc modo admoneantur, vel a praeside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur'*.

La costituzione dell'imperatore Commodo si esprime in tal modo: «essendosi provato che i patroni sono stati ingiuriati dai liberti o percossi fortemente o anche abbandonati in condizione di povertà o di malattia, in primo luogo devono ricondursi costoro sotto la potestà dei patroni e obbligati a prestare i loro servizi ai padroni: se, inoltre, nemmeno in questo modo bastasse a rieducarli, saranno venduti dal governatore della provincia e il relativo prezzo sarà attribuito ai patroni.

Il tenore del provvedimento lascia supporre che Commodo introduca la *revocatio in servitutem* (come lasciano intendere le parole '*eos in potestate patronorum redigi*') nei confronti del liberto ingrato, almeno per i casi più gravi. De Francisci ritiene che tale misura si concretizzi solo in «una dura soggezione di fatto».³²¹ Occorre proporre alcuni rilievi preliminari. L'espressione '*sin autem nec hoc modo admoneantur*' mi induce a credere che si trattasse di una pena temporanea a carattere rieducativo. In caso di mancato ravvedimento, si prevedeva la vendita del liberto da parte della pubblica autorità con versamento del relativo prezzo al patrono, vittima delle ingiurie. Forse, l'autorità pubblica si esprimeva anche sull'avvenuta (o meno) rieducazione del liberto. Questa misura doveva consistere in una misura eccezionale: forse, si irrogava nei confronti di quei liberti rispetto ai quali il magistrato giudicava possibile il ravvedimento. Questa pena non trovò, comunque, applicazione prima dell'epoca di Commodo.

Alla luce del complesso delle testimonianze esaminate, ritengo che si operasse una gradazione delle pene a seconda della gravità della condotta tenuta dal liberto.³²² Più la sua condotta risultava ingiuriosa nei confronti del patrono, più la sanzione si inaspriva.

Solo a partire da età postclassica l'*accusatio ingrati liberti* ebbe come conseguenza la *revocatio in servitutem*: sotto il principato di Diocleziano in singole ipotesi; in modo costante a partire da Costantino,³²³ anche in caso di offese lievi (cfr. C.Th. 4.10.1: '[...] *aut levis offensae contraxerint culpam* [...]').³²⁴

L'*accusatio ingrati liberti* (o una procedura analoga ad essa) si ritrova nella *Lex Visigothorum* (5.7.10; 5.7.20), sempre come mezzo esperibile contro un liberto irrispettoso del patrono.³²⁵

³²⁰ Cioè nel caso di *libertus inofficiosus*.

³²¹ De Francisci, *La revocatio*, cit., pag. 309.

³²² Mi induce a tale conclusione in particolare D. 37.14.1.

³²³ De Francisci, *La revocatio*, cit., pag. 314-315.

³²⁴ De Francisci, *La revocatio*, cit., pag. 315-316.

³²⁵ Córcoles Olaitz, *The manumission of slaves in the view of the Formulae Visigothicae*, pag. 342 e nota 18.

CAPITOLO II - APPENDICE:

ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DELLA *IUSTA CAUSA MANUMISSIONIS*

Ho già avuto occasione di sottolineare³²⁶ che la legge Elia Senzia imponeva al *dominus* di età inferiore ai vent'anni di manomettere lo schiavo solo *vindicta*, dopo aver approvato la *iusta causa manumissionis* presso un apposito *consilium* (Gai. *Inst.* 1.38; Tit. Ulp. 1.13). La stessa disposizione si applicava al caso di affrancamento di uno schiavo non ancora trentenne (Gai. *Inst.* 1.18; 1.39; Tit. Ulp. 1.12). Intendo, adesso ricostruire il procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis* presso il consiglio, secondo le disposizioni della citata legge. Prenderò in considerazione, quindi, le testimonianze dei giuristi sulla composizione del *consilium*, sulla legittimazione delle parti e sulla tipologia di atti che al termine del procedimento venivano adottati. Occorre, sin d'ora, porre l'accento sull'esistenza di due fasi nettamente distinte per l'affrancamento: la prima, per l'approvazione della *iusta causa*, appunto, la seconda, inerente alla manomissione vera e propria, come dice esplicitamente questa costituzione:

CI 7.1.1 Ant. A. Tertio.

*Eorum, qui apud consilium manumittuntur, post causam ab iudicibus probatam et manumissionem secutam non solet status in dubium vocari, si dicantur falsa demonstratione liberati. <a. 211 pp. non. Oct. Gentiano et Basso cons.>*³²⁷

Non si è soliti mettere in dubbio lo *status* di coloro che furono manomessi presso il consiglio, sostenendo che furono liberati dimostrando una falsa causa, una volta approvata e seguita la manomissione.

Il provvedimento distingue nettamente le due fasi, come attestano le parole '*causam [...] probatam... manumissionem secutam*'. Tornerò più avanti su questo testo e sui rapporti tra i due momenti. Per ora discuterò esclusivamente della prima fase, quella inerente all'approvazione della *iusta causa*.

Dal momento che la manomissione consiste in un atto dispositivo e discrezionale del *dominus*, spettava a quest'ultimo prendere l'iniziativa per attivare la procedura di approvazione della *iusta causa*. Lo conferma anche la semplice considerazione che la *manumissio vindicta* rientrava tra gli atti di volontaria giurisdizione (al pari dell'adozione, cfr. D. 1.16.2.pr.³²⁸) e, quindi, richiedeva l'iniziativa del singolo.

Il luogo e il momento in cui i privati potevano adoperarsi per attivare la procedura si possono ricavare da un passo di Gaio:

Gai. *Inst.* 1.20

Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum. idque fit ultimo die conventus; sed Romae certis diebus apud consilium manumittuntur. maiores vero

³²⁶ *Supra*, cap. II. 2.1.

³²⁷ La *subscriptio* è errata. In base a quanto riportato da Marciano in D. 40.2.9.1 si tratta di una costituzione (un rescritto) di Antonino Pio.

³²⁸ *Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones fieri.* Per questo passo si consideri, Pasquino, G. Zarro, *Aspetti dell'autonomia negoziale dei Romani. Dalla 'fides' ai 'nova negotia'*. Napoli, 2015, pag. 7.

*triginta annorum servi semper manumitti solent, adeo ut vel in transitu manumittantur, veluti cum praetor aut pro consule in balneum vel in theatrum eat.*³²⁹

Il consiglio è composto, inoltre, nella città di Roma, da cinque senatori e cinque cavalieri romani puberi, nelle province, invece, di venti recuperatori cittadini romani. E questo accade l'ultimo giorno della adunanza giudiziaria; ma a Roma sono manomessi presso il consiglio in giorni determinati. Invece, gli schiavi maggiori di trent'anni sono soliti essere manomessi in ogni momento, a tal punto che sono manomessi anche nei luoghi di passaggio, come per esempio, mentre il pretore o il proconsole si reca ai bagni pubblici o in teatro.

La procedura si diversifica a seconda che si decida di adire l'autorità a Roma o in provincia. In quest'ultimo caso il consiglio si riunisce *'ultimo die conventus'*. Quale significato attribuire a tale espressione? Le fonti utilizzano questo termine con diverse accezioni.³³⁰ In generale, il vocabolo definiva «le adunanze dei provinciali nei centri in cui [...] i governatori erano usi rendere giustizia».³³¹ I *praesides* percorrevano annualmente la provincia loro assegnata, attraversando le città principali e queste visite si trasformavano in un'occasione per tenere udienza nei singoli centri.³³² La contrapposizione tra l'espressione *'ultimo die conventus'* nelle province e le parole *'certis diebus'*, a Roma, giustifica la conclusione che la fissazione delle date dei *conventus* era lasciata ai singoli governatori.³³³ Ne consegue che i giorni differivano, di volta in volta, nei singoli territori e, quindi, non potevano definirsi *'certi'*. I *praesides* fissavano anche «le modalità di indizione e svolgimento [...], la convocazione, il luogo, la durata» delle udienze.³³⁴ Le parole *'ultimo die'* lasciano supporre che i giorni in cui un governatore si intratteneva a rendere giustizia fossero più di uno, e che solo nell'ultimo giorno disponibile il *dominus* poteva dimostrare la *iusta causa manumissionis*. Per quanto riguarda la procedura a Roma venivano fissate date determinate per l'approvazione della *iusta causa*. Non sappiamo, però, quali fossero questi giorni fissi per adire il *consilium*. Non escludo che la legge Elia Senzia avesse fissato i *certi dies* a Roma, così come allo stesso provvedimento possa ricondursi l'espressione *'ultimo die conventus'*. Come veniva determinata la competenza del *consilium*? Occorre esaminare il seguente passo di Paolo:

D. 40.2.15.5 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Hi qui in Italia vel alia provincia domicilium habent, apud alterius provinciae praesidem consilio adhibito manumittere possunt.

Coloro che hanno il domicilio in Italia o in altra provincia, possono manomettere presso il governatore di un'altra provincia, dopo che si è riunito il consiglio.

Il giurista illustra una deroga alla possibilità di manomettere presso il governatore del luogo in cui si possedeva il domicilio.³³⁵ Questa possibilità riguarda, però, la seconda fase del procedimento di approvazione della *iusta causa*. Infatti, l'espressione *'consilio adhibito'* indica che la prima fase doveva considerarsi già effettuata presso il domicilio del manomissore. Si doveva, quindi, adire il consiglio nel luogo in cui il *dominus* possedeva il domicilio.

³²⁹ Più sintetico il dettato dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, cfr. Tit. Ulp. 1.13a. *In consilio autem adhibentur Romae quinque senatores et quinque equites Romani; in provincia viginti recuperatores Romani.*

³³⁰ Come testimonia anche Festo (*De verb. Sign.*, 36): *Conventus quattuor modis intellegitur. Uno, cum quemlibet hominem ab aliquo conventum esse dicimus. Altero, cum significatur multitudo ex conpluribus generibus hominum contracta in unum locum. Tertio, cum a magistratibus iudicii causa populus congregatur. Quarto cum aliquem in locum frequentia hominum supplicationis aut gratulationis causa conligitur*, cfr. Amarelli, *Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, pag. 2 e nota 4.

³³¹ Amarelli, *Il conventus*, cit., pag. 2.

³³² Amarelli, *Il conventus*, cit., pag. 3.

³³³ Guarino, *Gaio e l'editto provinciale*, pag. 291.

³³⁴ Amarelli, *Il conventus*, cit., pag. 3-4.

³³⁵ Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, pag. 308.

La regola generale prevedeva che l'iniziativa in ordine all'attivazione della procedura spettasse al *dominus*. La giurisprudenza si preoccupò di esplicitare meglio talune regole in materia di legittimazione:

1) In caso di comproprietà risulta sufficiente che un solo *dominus* dimostri la causa presso il *consilium*. Si consideri, infatti, il seguente testo:

D. 40.2.6 Iul. 2 *ad Urs. Ferozem. Servus communis quin a minoribus viginti annis dominis possit apud consilium manumitti, quamvis unus ex sociis causam adprobaverit, dubium non est.*

Non vi è dubbio che il servo comune da proprietari minori di venti anni possa essere manomesso presso il consiglio, sebbene uno solo dei comproprietari abbia dimostrato la causa.

L'espressione '*non dubium est*' chiarisce come il dato sia del tutto pacifico all'epoca in cui Giuliano scrive. Ci si può chiedere se in caso di mancata approvazione della *causa manumissionis* l'altro comproprietario potesse nuovamente agire per dimostrare la stessa, magari allegando nuove o diverse prove: allo stato attuale non possediamo fonti che forniscano informazioni sul punto.

2) «A un *infans* non era [...] consentito manomettere, qualunque fosse il motivo addotto»,³³⁶ mentre gli *infantes maiores* (bambini tra i sette e i quattordici anni – o dodici se femmine)³³⁷ potevano manomettere solo con l'*auctoritas* del tutore³³⁸ e dovevano sempre provare la causa (D. 26.8.9.1; D. 40.2.24). Inoltre, un frammento del Digesto tratto dal commentario *Ad legem Aeliam Sentiam* del giurista Paolo ci informa espressamente che anche un tutore cieco poteva concedere l'*auctoritas* (D. 26.8.16³³⁹).

3) Se due comproprietari manomettono *matrimonii causa* una stessa schiava non deve approvarsi la causa (D. 40.2.15.4). La manomissione a scopo matrimoniale era molto diffusa e aveva dato luogo a numerosi interventi giurisprudenziali.³⁴⁰ La regola enunciata, però, si deve interpretarla come un invito ai giudici a valutare la legittimazione del comproprietario a dimostrare il motivo della manomissione, dato il particolare tipo di *iusta causa* addotta. Bisogna considerare, infatti, che i Romani concepivano un matrimonio solo monogamico (Gai. *Inst.* 1.63; Tit. Ulp. 5.2). Due uomini non potevano sposare, di conseguenza, la stessa donna, né manomettere una stessa schiava con finalità coniugali. La violazione di questa regola incideva sul merito del provvedimento finale adottato dal *consilium*, il quale si vedeva inevitabilmente costretto a non approvare la *causa* (D. 40.2.15.4 riporta, infatti: '*recipi causa non debet*').

4) Le donne possono provare la causa presso il consiglio, in particolare, quando si tratta di concedere la libertà a schiavi-*alumni*³⁴¹ (D. 40.2.14.pr.). Invece, in caso di *manumissio matrimonii causa* sussisteva una controversia giurisprudenziale e solo alcuni giuristi

³³⁶ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 39.

³³⁷ Il termine '*infantes maiores*' non si rinviene mai nelle fonti, cfr. Lamberti, *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, pag. 212-213.

³³⁸ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 39.

³³⁹ Su questo passo si consideri, più ampiamente, *infra*, cap. V.

³⁴⁰ CI 5.4.15; D. 40.2.19; D. 40.2.20.2; D. 40.9.21; D. 40.2.13; D. 37.14.6.3; D. 40.2.14.1; D. 23.2.51; I. 1.6.5, cfr. De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 35 ss.; si consideri anche Volterra, *Il divorzio*, cit., pag. 224 ss.; Astolfi, *Il matrimonio*, cit., pag. 169-170.

³⁴¹ Sul significato di questo termine si tenga presente Nielsen, *Alumnus: a term of relation denoting quasi-adoption*, pag. 141 ss.

ammettevano la manomissione per le donne, mentre altri la ammettevano a stringenti condizioni.³⁴²

5) Il *dominus* assente può farsi rappresentare da un procuratore.³⁴³ Lo attesta un significativo passo di Paolo:

D. 40.2.15.3 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam. Absens quoque causam probare per procuratorem poterit.*

L'assente potrà anche provare la causa tramite procuratore.

La presenza del proprietario dello schiavo non risulta indispensabile, nella fase di approvazione della causa.

All'inizio di quest'analisi ho posto l'accento sulla bifasicità del procedimento di manomissione *ex lege Aelia Sentia*. Il passo paolino in esame costituisce la prova decisiva in tal senso. Si presti attenzione a questa costituzione di Diocleziano:

CI 7.1.3 Diocl./Maxim. AA. et CC. Attiae. *Nec mulierem per maritum nec alium per procuratorem vindicta manumittere posse non est ambigui iuris.*

Non vi è dubbio dal punto di vista giuridico che né la moglie possa manomettere con la *vindicta* tramite il marito, né un altro tramite procuratore.

Il passo paolino e la costituzione sembrano in contraddizione, ma in realtà il primo si riferisce alla prima fase della procedura (con l'approvazione della *iusta causa*), mentre la seconda concerne quella ulteriore (la *manumissio* vera e propria). Le riflessioni svolte, però, ci conducono ad un'ulteriore conclusione: se la *iusta causa* poteva dimostrarsi tramite procuratore ne consegue che le due fasi non risultavano necessariamente ravvicinate nel tempo. Leggendo con attenzione D. 40.2.15.4, si giunge ancora ad un'altra riflessione, a prima vista banale. Il testo riporta: '*Absens [...] causam probare [...] poterit*'. Si desume, quindi, che l'onere della prova della sussistenza della *iusta causa manumissionis* ricade sul proprietario (o sul suo procuratore).

Come si dimostra la sussistenza della giusta causa? Le fonti non dicono nulla a riguardo. La legge Elia Senzia parla genericamente di '*iusta causa manumissionis*' senza aggiungere altro. La giurisprudenza interviene, quindi, per chiarire il significato attraverso l'esame di una complessa casistica. Occorre concludere che tali ipotesi dovessero rivolgersi non solo ai membri del *consilium* per valutare la causa, ma anche ai proprietari perché potessero dimostrarne la sussistenza utilizzando i mezzi più idonei.

³⁴² D. 40.2.14.1 Marcian. 4 *reg. Sunt qui putant etiam feminas posse matrimonii causa manumittere, sed ita, si forte conservus suus in hoc ei legatus est. et si spado velit matrimonii causa manumittere, potest: non idem est in castrato.* Come si desume dall'inciso finale il castrato non può manomettere a causa di matrimonio, perché non può contrarre nozze di alcun tipo, come argomenta anche Ulpiano: D. 23.3.39.1 Ulp. 33 *ad ed. Si spadoni mulier nubserit, distinguendum arbitror, castratus fuerit necne, ut in castrato dicas dotem non esse: in eo qui castratus non est, quia est matrimonium, et dos et dotis actio est.* Se una donna si unisse in matrimonio ad un impotente, ritengo che si debba distinguere se fosse o meno castrato, e se castrato non dirai sussistere la dote: rispetto a colui che non è castrato, poiché esiste il matrimonio, sussistono anche la dote e l'azione di dote. Si consideri anche quanto detto più sopra, *supra*, cap. II, 2.1.

³⁴³ Ci si può chiedere se il testo originario della legge Elia Senzia contenesse già questa previsione o se si trattasse di una regola nata in seno alla giurisprudenza. La domanda diventa legittima dal momento che alcune leggi di diritto pubblico prevedevano nella loro formulazione originaria la possibilità per l'assente di farsi rappresentare da un procuratore. Si consideri questa costituzione: CI 9.2.3 Alex. A. Stephanidi. *Reos capitalium criminum absentes etiam per procuratorem defendi leges publicorum iudiciorum permittunt.* «Le leggi sui giudizi pubblici permettono che i rei assenti di crimini capitali si difendano anche per mezzo di procuratore». Alessandro Severo ricorda che le leggi concernenti i processi per crimini capitali prescrivevano la possibilità per l'imputato assente di farsi rappresentare da un procuratore. Non si può escludere che il testo originario della legge Elia Senzia prevedesse analoga disposizione per l'approvazione della *iusta causa*, in caso di indisponibilità del *dominus*.

Posso, sin d'ora, affermare che la giurisprudenza ritiene che sussista «giusta causa» in tre occasioni:³⁴⁴ in caso di presenza di un legame familiare o para familiare tra *dominus* e servo (Gai. *Inst.* 1.19; D. 40.2.11; D. 40.2.13); se lo schiavo si distingue per qualche merito nei confronti del padrone (D. 40.2.15.1; D. 40.2.9.pr.); un terzo *genus* si sostanzia in motivi pratici da cui poteva derivare un'utilità per il minore dall'affrancamento. In assenza di fonti a nostra disposizione in materia di prova e data la nutrita e variegata casistica delle *iustae causae* delineate dalla giurisprudenza non diviene irragionevole sostenere la libertà dei mezzi di prova al fine della dimostrazione delle stesse.

Con riguardo alla valutazione dei *merita* dello schiavo nei confronti del *dominus* la discrezionalità del *consilium* diventava massima. Di seguito riporto la testimonianza di Paolo:

D. 40.2.15.1 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur.

L'espressione '*is apud quem de ea re agatur*' propone, probabilmente, un implicito riferimento all'organo di volta in volta competente a valutare la sussistenza (o meno) della giusta causa. Esso è tenuto ad effettuare un giudizio di valore tra il gesto meritevole compiuto dal servo e la concessione della libertà. La valutazione del *consilium* risulta particolarmente severa. Il merito del servo deve consistere in un gesto non solo simbolico (ad esempio, curare il *dominus* da una semplice febbre), ma determinante, senza il quale la vita del suo padrone (o dei suoi famigliari?) risulterebbe irrimediabilmente a rischio (ad esempio salvarlo da una malattia mortale, aiutarlo in battaglia mentre si trovava completamente disarmato). Questo tipo di valutazione, si ripete, lascia un'immensa discrezionalità al *consilium*. Al *dominus* (o suo procuratore) spetta, invece, dimostrare l'importanza dell'atto compiuto dal servo.

Altra categoria di *iustae causae* delineata dalla giurisprudenza concerne rapporti familiari o para-famigliari tra il *dominus* e lo schiavo. Il consiglio gode della stessa discrezionalità del caso sopra descritto. Così si esprime Ulpiano:

D. 40.2.16.pr. Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*. *Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum.*

È opportuno che nel giudicare la causa i giudici ricordassero di approvare le cause derivanti non dalla lussuria, ma dall'affetto: e, infatti, si ritiene che la legge Elia Senzia avesse dato la giusta libertà non per piaceri personali, ma per giusti affetti.

Col termine '*luxuria*' devono intendersi, forse, le prestazioni che il liberto promette al patrono per dimostrare una falsa causa e conseguire la libertà. Dal momento che, come illustrerò, diviene irrevocabile la *iusta causa*, una volta approvata (CI 7.1.1; D. 40.2.9.1; I. 1.6.6), il giurista esorta i membri del *consilium* a non operare una valutazione sommaria della stessa. Ulpiano riporta, poi, la *ratio* della limitazione imposta dalla legge Elia Senzia, che deve guidare l'attività dei consiglieri nella valutazione dei mezzi di prova dedotti dal *dominus*. Infatti, una superficiale stima delle cause avrebbe, di fatto, condotto ad una elusione della normativa.

La giurisprudenza ammetteva quali *iustae causae manumissionis* anche atti pratici che avrebbero portato al minore di vent'anni un indubbio vantaggio. Si consideri a titolo esemplificativo il seguente caso:

³⁴⁴ Cfr. più ampiamente, *supra*, cap. II, 2.1 e *infra*, cap. V.

D. 40.2.15.pr. Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam. Etiam condicionis implendae causa minori viginti annis manumittere permittendum est, veluti si quis ita heres institutus sit, si servum ad libertatem perduxerit.*

Si concede al minore la possibilità di manomettere al fine di soddisfare una condizione (sospensiva) e di conseguenza adire l'eredità. Il termine *'etiam'* in D. 40.2.15.pr. indica che altre situazioni di analogo tenore potevano venire sottoposte al parere del *consilium*. Quest'ultimo deve valutare il vantaggio economico che il minore conseguirebbe accettando l'eredità e lo svantaggio arrecatogli dalla liberazione dello schiavo.³⁴⁵ La discrezionalità dei consiglieri è limitata da parametri di tipo economico, a differenza dei casi sopra illustrati. Per verificare il valore di uno schiavo si doveva procedere ad *aestimatio*, secondo le regole conservate nel Digesto:

D. 7.7.6.pr.-3 Ulp. 55 *ad ed.*

Cum de servi operis artificis agitur, pro modo restituendae sunt, sed mediastini secundum ministerium: et ita Mela scribit. [1] Si minor annis quinque vel debilis servus sit vel quis alius, cuius nulla opera esse apud dominum potuit, nulla aestimatio fiet. [2] Item voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur, veluti si dilexerit eum dominus aut in deliciis habuerit. [3] Ceterum deductis necessariis impensis fiet aestimatio.

Quando si agisce per le opere dei servi specializzati in un'arte, queste ultime devono stimarsi in proporzione all'attività specifica svolta, ma per un servo che non svolge particolari mestieri, va commisurato alla loro normale attività: così scrive anche Mela. [1] Se il servo abbia meno di cinque anni o sia debole oppure non possa svolgere alcun'altra opera per il padrone non avrà alcun valore. [2] Parimenti non si procederà ad alcuna stima del piacere o dell'affetto, come se il *dominus* lo abbia amato o lo annoverasse tra i piaceri. [3] Per il resto si opererà la stima detraendo le spese necessarie.

I criteri esposti risultano idonei a stimare il valore delle *operae* che il *dominus* perde affrancando il servo. Il consiglio metterà in correlazione tale *aestimatio* con l'ammontare dell'eredità che potrebbe ricevere affrancando lo schiavo.³⁴⁶

Non sappiamo quale materiale probatorio il manomissore potesse allegare. Conviene pensare che la legge Elia Senzia non prevedesse nulla in merito ed esistesse, si ripete, la libertà dei mezzi di prova. Nel caso di rapporto genitoriale tra proprietario e servo (es. padre-*dominus*, figlio schiavo o viceversa) si prestava la copia di una dichiarazione di nascita, così come in caso di legame fraterno. Nel caso di *merita*, una semplice *testatio* da parte di terzi si rivelava alquanto utile, con un utilizzo analogo a quello richiesto per la prova dell'unione matrimoniale nell'*anniculi causae probatio* (Gai. *Inst.* 1.29; Tit. Ulp. 3.3).³⁴⁷ Occorre però, ammettere l'esistenza di una libertà probatoria in ordine alla dimostrazione delle *iustae causae*, data l'ampia casistica inerente alle stesse. Essa avrebbe consentito una più semplice dimostrazione della sussistenza di legami parafamigliari: ad esempio nel caso di affrancamento della liberta-nutrice o del liberto-*capsarius* (D. 40.2.13). Allo stesso modo, la dimostrazione di una necessità pratica, che motivava la

³⁴⁵ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 146, nota 97.

³⁴⁶ Si consideri altresì D. 40.2.20.pr. Ulp. 2 *de off. cons. Si rogatus sit minor viginti [quinque] annis manumittere per fideicommissum, incunctanter debet ei permitti, nisi si proprium servum rogatus fuit manumittere: hic enim conferenda erit quantitas emolumenti, quae ad eum pervenit ex iudicio eius qui rogavit, cum pretio eorum quos rogatus est manumittere.* Il consiglio mette a confronto il compenso ottenuto adempiendo alla disposizione testamentaria e il valore dello schiavo appartenente al minore. Il termine *'quinque'* è frutto di una glossa. Per queste riflessioni si consideri Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 146-147. Ho già esposto altri esempi di giuste cause di questo tipo, cfr. *supra*, cap. II, 2.1.

³⁴⁷ Su questa *testatio* matrimoniale cfr. Astolfi, *Il matrimonio*, cit., pag. 101 ss.

manomissione, poteva richiedere mezzi di prova ulteriormente diversi (ad es. nel caso di affrancamento compiuto per avere un procuratore, D. 40.2.13.1).

Un profilo ulteriormente rilevante concerne la presenza o meno di un contraddittorio nel corso della procedura. Si consideri questo importante passo di Marciano:

D. 40.2.9.1 Marcian. 13 *Inst. Sciendum est, qualiscumque causa probata sit et recepta, libertatem tribuere oportere: nam divus Pius rescripsit causas probatas revocari non oportere, dum ne alienum servum possit quis manumittere: nam causae probationi contradicendum, non etiam causa iam probata retractanda est.*

Bisogna sapere che qualsiasi causa sia stata provata e ammessa deve conferire la libertà: infatti, il divo Pio rispose per rescritto che non devono essere revocate le cause provate, purché uno non sia nelle condizioni di manomettere un servo altrui: infatti, deve confutarsi la prova della causa, non deve anche essere ritrattata una causa già provata.

L'espressione '*nam causae probationi contradicendum*' attesta la presenza di un contraddittorio durante il procedimento di dimostrazione della *causa manumissionis*, in grado di orientare la decisione del *consilium*.³⁴⁸ Non risulta chiaro (e sul punto le fonti tacciono) se legittimato ad intervenire a confutare la prova della causa fosse un qualunque terzo o un soggetto qualificato, ad esempio un parente del patrono, o, più semplicemente, qualsiasi persona purché ne avesse interesse.

L'altro dato emergente dal passo in esame riguarda l'impossibilità di mettere in discussione una causa già approvata. Antonino Pio già prescrisse questa regola:³⁴⁹

CI 7.1.1 Ant. A. Tertio. *Eorum, qui apud consilium manumittuntur, post causam ab iudicibus probatam et manumissionem secutam non solet status in dubium vocari, si dicantur falsa demonstratione liberati.*

La *ratio* della mancata revoca della libertà, una volta concessa, risiede in un dovere di certezza dello *status* del soggetto come precisa lo stesso imperatore: '[...] *non solet status in dubium vocari*'. Inoltre, la costituzione in questione non si limita affatto a ribadire una regola già pacifica e definitiva, in quanto ci informa che risulta ostativa alla revoca della manomissione anche la fase del procedimento di dimostrazione della *iusta causa ex lege Aelia Sentia*. Non risulta preclusiva, quindi, solamente la seconda parte della procedura, attuata con la *manumissio* vera e propria. Ritengo che il rescritto di Antonino Pio innovi la materia, dal momento che la legge Elia Senzia doveva tacere sulla appellabilità o meno della decisione del *consilium*.

Mentre, però, il rescritto di età antonina afferma l'impossibilità di revoca della libertà solo a seguito di falsa dimostrazione della causa,³⁵⁰ Marciano, in D. 40.2.9.1, omette quest'ultimo dettaglio.³⁵¹ Si può desumere un'estensione da parte della giurisprudenza della regola enunciata dall'imperatore. A tal riguardo si osservi questa costituzione:

CI 2.30.2 Gord. A. Solanae. *Etsi minor annis, ut adlegas, constituta servum tuum ab eo circumscripta in consilio manumisisti, tamen vindictae impositio, qua libertas iusta munitur, nec*

³⁴⁸ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 57-58.

³⁴⁹ Si considerino anche i seguenti testi: D. 4.4.9.6 Ulp. 11 *ad ed. Adversus libertatem quoque minori a praetore subveniri impossibile est*. Contro la libertà data anche al minore è impossibile che il pretore venga in soccorso CI 7.16.20 Diocl./Maxim. AA. et CC. Aeternali. *Sicut semel praestitam libertatem revocari non licet, sic per ea, quae non manumittendi causa domini cum servis propriis agunt, nihil sibi detrahunt*. Così come non è lecito che sia revocata la libertà una volta concessa, così per le cose che i padroni compiono con i propri servi senza volerli manomettere, non perdono alcun diritto. Cfr. De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 58. Si tenga presente inoltre Sent. Syr. 55, in cui è presente analoga prescrizione.

³⁵⁰ Si consideri anche I. 1.6.6 *Semel autem causa adprobata, sive vera sive falsa sit, non retractatur*.

³⁵¹ Per questa riflessione cfr. De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 58.

obtentu quidem aetatis rescindi potest. indemnitati vero tuae, a manumisso scilicet sarcienidae, ab eo cuius iurisdictio est, quatenus iuris ratio permittit, consuli debet. <a. 241 pp. VI id. Mart. Gordiano A. II et Pompeiano cons.>

Gordiano a Solane. Anche se avendo tu meno di [venti] anni,³⁵² come alleghi, manomisi davanti al consiglio il tuo servo, dopo essere da lui stata ingannata, tuttavia l'imposizione della bacchetta, con la quale una giusta libertà fu data, neppure a riguardo dell'età può essere rescissa. Invece, al tuo indennizzo, chiaramente da risarcirsi da parte del manomesso, da colui al quale si attribuisce competenza giurisdizionale deve essere deliberato, per quanto permette la *ratio* del diritto.

Una donna, forse una provinciale³⁵³, di età inferiore a vent'anni manomette un suo schiavo. Trova applicazione la disciplina della legge Elia Senzia. Il servo inganna, però, la padrona inducendola a credere dell'esistenza di un vincolo tra i due, idoneo a integrare la *iusta causa* o di un qualche tipo di vantaggio conseguibile a seguito dell'atto liberatorio. Dal tenore del provvedimento si deduce che, in assenza di quel motivo, Solane non avrebbe né potuto, né voluto compiere l'atto dispositivo. Di conseguenza la ragazza vorrebbe rescindere la libertà data al servo, probabilmente utilizzando una *restitutio in integrum propter aetatem*, dal momento che la costituzione riporta l'espressione '*nec obtentu quidem aetatis rescindi potest*'. Gordiano non lo consente, perché non si può revocare una libertà concessa (CI 7.1.1), ma consente che la minore esperisca l'*actio de dolo*, al fine di ottenere il risarcimento del danno.³⁵⁴ In questo caso il comportamento ingannevole non si rivolge verso i membri del *consilium*, ma verso il solo *dominus*, che nell'errata convinzione dell'esistenza di una *causa*, procede ad una regolare manomissione.

Risulta di particolare interesse anche la seguente costituzione di Valeriano:

CI 2.30.3.pr.-1 Valer./Gallien. AA. Marthonae et Sabinillae. *Quos retrahi in servitutem postulatis, si non in consilio causa cognita, cum minores annis viginti fuissetis, manumisistis, non per in integrum restitutionem, sed ipso iure persequi potestis. quod si probata causa libertas praestita est, restitutio in integrum contra libertatem locum habere non potest.* [1] *Si tamen in ea re culpa seu fraude liberti eiusdemque curatoris ratio vestra laesa sit, sarciri damnum ab eo qui hoc intulit praeses provinciae curabit, non dubitaturus etiam graviores executionem adhibere, si quid tam aperta fraude commissum est, ut puniendum in liberto crimen deprehendatur.* <a. 260 pp. VIII k. Oct. Saeculare II et Donato cons.>

Valeriano e Gallieno a Martona e Sabinilla. Potete perseguire non con una *restitutio in integrum*, ma *ipso iure*, coloro che chiedete siano revocati in servitù, se non fu provata la causa presso il consiglio, dal momento che foste minori degli anni venti. E se la libertà fu concessa, una volta approvata la causa, la *restitutio in integrum* contro la libertà non può aver attuazione. [1] Se, però, in tale questione per colpa o frode del liberto e dello stesso curatore sia stato leso il vostro interesse, il governatore della provincia avrà cura che sia risarcito il danno da colui che lo cagionò. Non esiterà ad applicare anche più gravi sanzioni, se qualcosa fu commesso per mezzo di una frode tanto manifesta da doversi punire come crimine del liberto.

Dal tenore della problematica trattata nel rescritto si desume che le destinatarie hanno meno di vent'anni e che hanno manomesso uno schiavo in comunione. Nel proemio, infatti, si discute la possibilità di revocare la libertà concessa e si distinguono due ipotesi: la prima, in cui non si proceda con la manomissione presso il *consilium*; la seconda, in cui sia stata approvata la *iusta causa manumissionis*. Nel primo caso, non si può attuare una revoca della libertà e lo schiavo è perseguibile *ipso iure*. La soluzione si giustifica dal momento che la *manomissio vindicta* (da intendersi, in questo contesto, come comprensiva della *causae probatio*) rientra negli atti di

³⁵² Omesso dai compilatori, Krueger, *Codex Iustinianus*, pag. 111, nota 16.

³⁵³ D'Ors, *Una acción de dolo dada al menor contra su esclavo manumitido: una revisión de Ulp. D. 4.3.7 pr. Y 4.4.11 pr.*, pag. 41, nota 25.

³⁵⁴ Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, pag. 59.

giurisdizione volontaria, spetta cioè al privato adire l'autorità al fine di ottenere il risultato desiderato. In mancanza dell'intervento magistratuale, non si producono effetti di sorta. La seconda ipotesi si mostra coerente con il passo di Marciano sopra esaminato (D. 40.2.9.1). Non si può revocare una libertà ormai concessa, per nessun motivo (e non solo in caso di falsa dimostrazione della causa).

Il § 1 risulta di dubbia autenticità, nonostante la mancanza di perplessità da parte del De Dominicis, che prende in considerazione lo stesso testo.³⁵⁵ Infatti, presenta notevoli somiglianze con una costituzione attribuita in altra sede ad Alessandro Severo:

CI 5.37.10 Alex. A. Rufinae. *Si liberti eiusdemque curatoris culpa seu fraude ratio vestra laesa sit, sarciri damnum ab eo qui dedit praeses provinciae curabit, non dubitaturus etiam graviores executionem adhibere, si quid tam aperta fraude commissum est, ut puniendum in liberto crimen deprehendatur.* <a. 230 pp. XI k. Aug. Agricola et Clemente cons.>

I compilatori hanno fuso le costituzioni di Valeriano e Alessandro Severo,³⁵⁶ aggiungendo le parole 'si tamen in ea re' per coordinare i testi. La costituzione del 260 d.C. funge da base per la fusione, dal momento che si conservano l'*inscriptio* e la *subscriptio* di questo solo testo. La sostituzione del termine 'dedit' con 'intulit' non incide sulla sostanza del provvedimento e delle conclusioni che ora svolgerò. I compilatori decidono di conservare il testo di Alessandro Severo sotto la rubrica 'de administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda' (CI 5.37).³⁵⁷ Solo Giustiniano decise, quindi, di introdurre le sanzioni di natura criminale, non meglio precisate ('non dubitaturus...crimen deprehendatur'), contro il liberto che inganna il proprio dominus, al fine di conseguire la libertà. Mentre la possibilità di ottenere il risarcimento del danno già si riscontra nella costituzione di Gordiano sopra esaminata (CI 2.30.2). La paternità giustiniana del § 1 emerge anche dalla menzione del *curator*.³⁵⁸ Non si comprende, infatti, il motivo per cui si menzioni il curatore, mai considerato con riguardo alla *causae probatio*,³⁵⁹ a differenza del tutore. Deve trattarsi di una parola sfuggita ai compilatori nel momento in cui hanno operato la fusione.

Adesso prenderò in esame i dati sulla composizione del *consilium*. Il dettato gaiano (*Inst.* 1.20) coincide con quello dei *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp. 1.13a): a Roma il consiglio è composto da cinque senatori e altrettanti cavalieri; nelle province da venti *recuperatores*. Le testimonianze in questione non sembrano esaurienti. Occorre, infatti, tener conto anche di quanto si riscontra nella *lex Salpensana*:

Lex Salpens. 28 *Si quis municeps municipi Flavi Salpensani, qui Latinus erit, apud II viros, qui iure dicundo praeerunt eius municipi, servom suom servamve suam ex servitute in libertatem manumiserit, liberum liberamve esse iusserit, dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutore auctore quem quamve manumittat, liberum liberamve esse iubeat: qui ita manumissus libere esse iussus erit, liber esto, quaeque ita manumissa liberave esse iussa erit, libera esto, uti qui optumo iure Latini libertini liberi sunt erunt; dum is qui minor XX annorum erit ita manumittat, si causam manumittendi iustam esse is numerus decurionum, per quem decreta hac lege facta rata sunt, censuerit.*

³⁵⁵ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 56 ss.

³⁵⁶ I compilatori giustiniani operavano questo genere di fusioni tra costituzioni, cfr. Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, pag. 178 ss.

³⁵⁷ Amelotti, *Un caso anomalo di geminazione nel 'Codex Iustinianus'*, pag. 15.

³⁵⁸ Amelotti, *Un caso anomalo*, cit., pag. 8-9.

³⁵⁹ Amelotti, *Un caso anomalo*, cit., pag. 8, nota 37.

Desta interesse, senza dubbio, la parte finale della disposizione ('*dum... censuerit*'). I decurioni hanno il compito di valutare la sussistenza della *iusta causa manumissionis*.³⁶⁰ Il *quorum* di magistrati necessari, per giudicare la causa si fissava in due terzi dei membri dell'*ordo*.³⁶¹ La regola sembra applicarsi a tutti i *minores* del municipio, sia *Latini* sia *cives Romani*. La *lex Irnitana*,³⁶² provvedimento che disciplinava il municipio di Irni, in Spagna, conteneva identica prescrizione (*lex Irrn.* 28). Il dettato gaiano (Gai. *Inst.* 1.20) non pare tenere in considerazione il contesto municipale, limitandosi ad illustrare la regola originaria della legge Elia Sentia. I decurioni rivestono, però, un ruolo strategico nelle realtà locali, in una materia delicata come le manomissioni. Quanto ai giorni in cui si concedeva la possibilità di approvare la causa, nei municipi, si deve tener presente che i duoviri fissavano un calendario delle festività e dei giorni d'udienza, approvato anche dallo stesso *ordo decurionum*.³⁶³ I decurioni, agendo in qualità di membri del *consilium*, ottenevano poteri giurisdizionali, dal momento che le fonti definiscono i consiglieri '*iudices*' (CI 7.1.1; D. 40.2.16). Il loro ruolo assomiglia alla funzione strategica attribuita a quegli stessi magistrati in tema di *anniculi causae probatio*, messa in luce e studiata in tempi recenti da Giuseppe Camodeca:³⁶⁴ i decurioni curavano, infatti, la fase istruttoria, determinante per il successivo conferimento della *civitas* ad opera del pretore.³⁶⁵ Analogamente si occupano di giudicare la *iusta causa manumissionis* che consiste nella parte più significativa del procedimento di affrancamento *ex lege Aelia Sentia*.

Invece, ritengo che i venti *recuperatores* di cui Gaio parla in *Inst.* 1.20 giudicassero sulla *causa manumissionis* nella capitale della provincia e, probabilmente, in quelle città in cui il governatore si recava per la visita annuale del territorio.

Occorre adesso soffermarsi sulla tipologia dell'atto che conclude la procedura di approvazione della *iusta causa*. *Lex. Irrn.* § 28 compie un chiaro riferimento al *decretum*, quale atto idoneo a concludere la prima fase della procedura nei municipi ('*per quem decreta hac lege facta rata sunt*'). La letteratura considera i '*decreta decurionum*' «disposizioni amministrative [...] deliberate [...] secondo una procedura prefissata in seguito a istanze proposte da privati cittadini su materie di vario genere».³⁶⁶

Il decreto consiste indubbiamente nell'atto tipico adottato dai decurioni,³⁶⁷ ma se il consiglio non risultasse composto da costoro quale provvedimento concluderebbe la procedura? Per cercare di rispondere a questa domanda diventa essenziale l'esame di un passo paolino già menzionato:

D. 40.2.15.1 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debet is, apud quem de ea re agatur.

L'attività del consesso, comunque formato, termina sempre con un *decretum* come attesta l'espressione '*quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare*'.

³⁶⁰ Laffi, *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.* pag. 479 e nota 82; Weaver, *Children of Iunian Latins*, pag. 65.

³⁶¹ Cfr. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, pag. 210, nota 22.

³⁶² Sulla quale si consideri Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» *municipalità e «ius romanorum»*, pag. 17 ss.

³⁶³ Lamberti, *I magistrati locali nei bronzi giuridici delle province iberiche*, pag. 88

³⁶⁴ Camodeca, *Tabulae Herculanenses*, I, cit., pag. 57 ss.

³⁶⁵ Cfr. *infra*, cap. III.

³⁶⁶ Parma, *Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, Negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, pag. 217.

³⁶⁷ Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, pag. 173 ss.

Si deve ritenere che una copia dell'atto venisse conservata nell'archivio del manomissore, mentre l'originale era inviato al competente magistrato, così come accadeva per l'*anniculi causae probatio*. Infatti, in base a recenti studi, Giuseppe Camodeca ha potuto stabilire che l'archivio del liberto Latino Lucio Venidio Ennico conteneva copia del decreto, inerente alla fase istruttoria, della procedura finalizzata al conseguimento della *civitas Romana*. Invece, l'originale si inviava, invece, a Roma al pretore, unico magistrato competente ad attribuire la cittadinanza in Italia.³⁶⁸ A mio avviso, analogo meccanismo trova applicazione per il procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis*: si conservava copia del decreto negli archivi privati e si teneva l'originale negli archivi pubblici ed era eventualmente trasmesso all'autorità competente, per compiere la seconda fase della procedura.

Il decreto specificava la sussistenza della *causa manumissionis* e la sua conformità a diritto. Quest'ultima osservazione avrebbe anche implicitamente confermato la sussistenza di *iustum matrimonium* tra patrono e liberto in caso di *manumissio matrimonii causa*, dal momento che il *consilium* approvava la causa solo se non sussistevano impedimenti all'unione (CI 5.4.15; D. 40.2.20.2).

Occorre adesso esaminare la seconda fase della procedura comportante la manomissione vera e propria e i suoi rapporti con l'approvazione della *iusta causa*. Si concretizzava, secondo il testo originario della legge Elia Senzia (Tit. Ulp. 1.12; Gai. *Inst.*, 1.18), in una *manumissio vindicta*. In seguito, si permise, solo al *dominus* non ancora ventenne, di effettuare, *post causa probata*, una *manumissio inter amicos* (Gai. *Inst.* 1.41; Fr. Dos. 13) o una manomissione fedecommissaria (D. 40.1.20.1; D. 40.5.4.18; CI 6.21.4.2; CI 7.4.5). La mia indagine si concentrerà sull'affrancamento attuato tramite *vindicta*, in quanto più problematico rispetto ai profili in esame.

Chi era il magistrato competente ad effettuarla? Occorre distinguere, a seconda del luogo in cui essa trovava attuazione. Si consideri il seguente testo:

Tit. Ulp. 1.7 *Vindicta manumittuntur apud magistratum praetoremve velut consulem proconsulem.*

A Roma, quindi, la competenza spettava al pretore al console, in provincia al governatore. Si tratta sempre di magistrati *cum imperio*. Secondo l'epitomatore, solo le cariche menzionate erano tenute a partecipare al rituale della *manumissio vindicta*. La rubrica del § 28 della *lex Salpensana* e del suo corrispondente nella *lex Irnitana*, '*De servis apud Ilviros manumittendis*', però, estende la competenza, a livello municipale, ai duoviri. Il dato trova conferma anche nei seguenti testi:

CI 7.1.4 Const. A. ad Maximum pu. *Apud consilium nostrum vel apud consules praetores praesides magistratusve earum civitatum, quibus huiusmodi ius est, adipisci potest patronorum iudicio sedula servitus libertatem.*

Paul. Sent. 2.25.4 *Apud magistratus municipales, si habeant legis actionem, emancipari et manumitti potest.*

I testi estendono ai magistrati municipali e, quindi, anche ai duoviri, l'incarico di manomettere, se la legge municipale avesse attribuito loro questa prerogativa.³⁶⁹ Così, infatti, indicano le espressioni '*quibus huiusmodi ius est*', '*si habeant legis actionem*'. Occorre determinare se la loro competenza si limitasse ai residenti del municipio di diritto latino o anche ai *cives Romani*. I passi menzionati (Paul. Sent. 2.25.4; CI 7.1.4) si collocano posteriormente alla Costituzione Antoniniana, sollevando dubbi sulla competenza dei duoviri, rispetto ai residenti-cittadini, in

³⁶⁸ Camodeca, *Tabulae Herculanae*, cit., pag. 83.

³⁶⁹ Vignali, *Corpo del Diritto, Codice*, II, pag. 348, nota 7; Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*», cit., pag. 55.

materia di affrancamenti, in epoca antecedente a Caracalla. Per superare tali perplessità, occorre partire dalla seguente considerazione: il § 28 della *lex Salpensana*, sopra menzionato, estende la facoltà di compiere la *manumissio vindicta* agli abitanti del municipio di diritto latino e³⁷⁰ i liberti ottengono, così, una *Latinitas optimo iure*.³⁷¹ La facoltà di affrancare presso i magistrati municipali si deve, però, ammettere anche per i cittadini romani del luogo «altrimenti dovremmo ritenere preclusa» a costoro «la possibilità di *manumittere vindicta* nell'ambito del municipio». ³⁷² Una volta approvata la causa presso i decurioni tutti i residenti del municipio potevano, quindi, concedere la libertà ai loro servi presso i duoviri e far conseguire ai loro liberti la condizione dei loro patroni.³⁷³ A seguito della Costituzione Antoniniana, permanendo solo *civitates Romanae*, senza dubbio, i cittadini romani conservano la possibilità di manomettere nei *municipia*, sempre a condizione che la *lex municipalis* attribuisse ai magistrati locali tale prerogativa. Si spiega, in tal modo, il tenore dei passi sopra riportati (Paul. Sent. 2.25.4³⁷⁴; CI 7.1.4). I cittadini romani potevano recarsi anche presso il governatore della provincia. Occorre riprendere un passo di Paolo di estremo interesse per quest'indagine:

D. 40.2.15.5 Paul. 1 ad l. *Aeliam Sentiam*. *Hi qui in Italia vel alia provincia domicilium habent, apud alterius provinciae praesidem consilio adhibito manumittere possunt.*

Il giurista illustra un'eccezione alla competenza giurisdizionale in materia di affrancamenti. Più precisamente, una volta approvata la causa presso il consiglio, si può manomettere presso un governatore di un'altra provincia rispetto a quella in cui si risiede. La deroga coinvolge solo la seconda fase del procedimento. Questo meccanismo avrebbe contribuito ad agevolare il *dominus*, il quale, come già osservato, poteva dimostrare la causa per mezzo di un procuratore presso il proprio domicilio e, in seguito, manomettere, in prima persona, presso il governatore di quell'altra provincia nella quale si trovava (esibendo copia del decreto ottenuto al termine della prima fase?), ad esempio, nel caso in cui il *dominus* si dedicasse a commerci transmarini (D. 40.9.10).

L'espressione '*Italia vel alia provincia*' giustifica, invece, anche un'interpretazione speculare a quella appena fornita (ma non del tutto confliggente con la stessa). Il *proconsul* otteneva l'*imperium* una volta uscito dall'Urbe (D.1.16.2.pr.) e deponeva le insegne solo dopo aver nuovamente varcato il *pomerium*.³⁷⁵ Al proconsole si consentiva di esercitare attività giurisdizionale anche quando si trovava al di fuori dei confini della propria provincia e presso di lui il privato poteva manomettere *vindicta* legittimamente (D. 1.7.36.1).³⁷⁶ Il *dominus*, ottenuto il decreto di approvazione della *iusta causa*, poteva, quindi, manomettere nella città in cui aveva il domicilio, ma presso un *proconsul* di una diversa provincia, rispetto a quella in cui risiedeva e l'atto risultava, in ogni caso, valido. Occorre, però, precisare che, seguendo questa interpretazione, la regola non si sarebbe applicata ai *legati Augusti pro praetore*, che esercitavano l'*imperium*, che gli era stato delegato dal *princeps*, solo all'interno della propria provincia.³⁷⁷

³⁷⁰ Cfr. Luraschi, *Sulla lex Irnitana*, pag. 367.

³⁷¹ Lamberti, *I magistrati locali*, pag. 94.

³⁷² Luraschi, *Sulla lex Irnitana*, cit., pag. 368.

³⁷³ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*», cit., pag. 57. Infatti, il liberto acquistava sempre lo *status* giuridico del suo patrono, come testimonia la lettera di Plinio a Traiano inerente alla concessione della cittadinanza al medico Arpocrate, liberto di una cittadina Egizia. Su questo caso si consideri Marotta, *Egyptians*, cit., pag. 177-179 e nota 30.

³⁷⁴ Per questo testo nella prospettiva conseguente alla Costituzione Antoniniana si consideri Mantovani, *Il 'bonus praeses'*, cit., pag. 210, nota 21.

³⁷⁵ Marotta, *Mandata principum*, pag. 131.

³⁷⁶ Come testimoniato anche da Plinio il Giovane (*Ep.* 7.16.3.4), in cui lo scrittore informa un parente che il proconsole designato della Betica andrà da lui a Como per effettuare alcune manomissioni. Per le riflessioni svolte si consideri Marotta, *Mandata principum*, cit., pag. 132 e nota 23.

³⁷⁷ Marotta, *Mandata principum*, cit., pag. 131.

Non posso escludere, tuttavia, che l'espressione *'Italia vel alia provincia'* costituisca un implicito riferimento alla figura del *iuridicus*, funzionario istituito da Marco Aurelio, per l'Italia, con prevalenti compiti di giurisdizione volontaria. La sua creazione si colloca all'interno di una più ampia riforma amministrativa della penisola.³⁷⁸ Infatti, l'imperatore antonino aveva suddiviso l'Italia in cinque *regiones*, ciascuna delle quali affidata proprio al funzionario citato.³⁷⁹ Occorre prendere in considerazione il seguente testo:

Fr. Vat. 241. *Ulpianus de officio praetoris tutelaris libro singulari. Si quis autem in provincia domicilium habet, debet excusari, sed et si quis patrimonium in ea regione, quam iuridicus administrat, habet.*

Il frammento presenta forti analogie col passo paolino. In questo passo, il tutore può addurre l'*excusatio tutelae* se ha il domicilio in provincia e anche se possiede il patrimonio in una delle regioni amministrate da un *iuridicus*. Anche nell'ambito della tutela, il territorio provinciale e quello italico risultano posti sullo stesso piano per addurre un motivo idoneo all'esenzione dalla carica di tutore.³⁸⁰ Lo stile presente nel passo paolino differisce, tuttavia, da Fr. Vat. § 241, per uno specifico termine. Infatti, Paolo riferisce la regola al *'praeses'*, mentre i *Fragmenta Vaticana* (§ 241, ma anche Fr. Vat. § 205; Fr. Vat. § 232; D. 1.20.1; D. 40.5.41.5) riportano, invece, il vocabolo *'iuridicus'*, per designare tale funzionario. L'osservazione alimenta, a mio avviso, qualche incertezza sull'implicito riferimento a questa figura, da parte del giurista severiano, sebbene non sussistano dubbi sulla possibilità di manomettere presso il *iuridicus* dal momento che svolgeva prevalentemente compiti di *voluntaria iurisdictio* (D. 1.20.1).

In conclusione, nei municipi si manomette presso i duoviri, a Roma, presso il console o il pretore, in provincia presso il governatore e, in Italia, anche davanti al *iuridicus*, a seguito della riforma di Marco Aurelio.³⁸¹

La giurisprudenza si è domandata se il pretore o il console potessero manomettere presso loro stessi qualora avessero meno di venti anni.³⁸² Sul punto si considerino i seguenti testi:

³⁷⁸ Eck, *L'Italia nell'Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, pag. 253 e pag. 265 ss.

³⁷⁹ Eck, *L'Italia*, cit., pag. 259.

³⁸⁰ Su questo passo si consideri Simshäuser, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, pag. 245-246.

³⁸¹ Problematica l'attribuzione di una competenza al legato del proconsole alla luce della contraddittorietà di due diversi passi del Digesto: D. 1.16.2.1 Marcian. 1 *inst. Apud legatum vero proconsulis nemo manumittere potest, quia non habet iurisdictionem talem*; D. 40.2.17 Paul. 50 *ad ed. Apud proconsulem, postquam urbem egressus est, vindicta manumittere possumus: sed et apud legatum eius manumittere possumus*. Su questi controversi passi, si consideri De Quiroga, *Historia de la manumision en Roma: de los origenes a los Severos*, pag. 17 ss.; Fanizza, *L'amministrazione della giustizia nel principato*, pag. 141 ss.

³⁸² Rivestire la magistratura in così giovane età comportava una deroga della *lex Villia Annalis*. Questo provvedimento (180 a.C.) regolava il *cursus honorum* e fissava gli anni in cui il soggetto poteva iniziare a ricoprire le varie magistrature (Cicerone – *Phil.* 5.47 - riporta che ai suoi tempi non si poteva rivestire l'edilità prima prima dei trentasei anni, la pretura prima dei trentanove e il consolato prima del quarantaduesimo anno, cfr. Rotondi, *Leges publicae*, cit., pag. 278; Laes, Strubbe, *Youth in the Roman Empire: The Young and the Restless Years?*, pag. 164; Evans, Kleijwegt, *Did the Romans like young men? A study of the lex Villia Annalis: causes and effects*, pag. 182; Vallocchia esprime dubbi sulla certezza di queste età anagrafiche, cfr. *Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villia del 180 a.C. [la c.d. lex Villia Annalis]*, 2). Il provvedimento regolava anche l'intervallo necessario tra l'assunzione di una carriera e la successiva. Dopo alcune modifiche, in materia di *cursus honorum*, attuate da Silla (portando l'età necessaria per la questura a trent'anni), Augusto stabilì la possibilità di accedere alla carriera magistratuale a partire dal compimento del venticinquesimo anno (Laes, Strubbe, *Youth*, cit., pag. 165; Laes, *Children and office holding in Roman antiquity*, pag. 153). Un minore di venti anni non avrebbe mai potuto rivestire il consolato, se non in via eccezionale. Ipotesi straordinarie si prevedono, per giusta causa, per l'età necessaria a ricoprire la carica di decurione (D. 50.2.11). Altre deroghe in materia si concedevano attraverso costituzione imperiale, in ambito giusprivatistico. Si consideri il seguente rescritto: CI 2.44.1 Aurel. A. Agathocleti. *Eos, qui veniam aetatis impetraverunt, etiamsi minus idonee rem suam administrare videantur, in integrum restitutionis auxilium impetrare non posse manifestissimum est, ne qui cum eis contraheret principali auctoritate circumscriptus esse videatur*. Aureliano concede la dispensa ai minori per amministrare i loro beni tramite costituzione, senza la possibilità di chiedere *restitutio in integrum* per i negozi compiuti (Homo, *Essai sur le règne de l'empereur Aurélien*

D. 40.2.20.4 Ulp. 2 *de off. cons. Consul apud se potest manumittere, etiamsi evenerit, ut minor annis viginti sit.*

Il console può manomettere presso di sé, sebbene abbia meno di venti anni.

D. 1.10.1.2 Ulp. 2 *de off. cons. Consules apud se servos suos manumittere posse nulla dubitatio est. sed si evenerit, ut minor viginti annis consul sit, apud se manumittere non poterit, cum ipse sit, qui ex senatus consulto consilii causam examinat: apud collegam vero causa probata potest.*

Non vi è dubbio che i consoli possano manomettere i loro servi presso loro stessi. Ma se accade che il console sia minore di venti anni, non potrà manomettere presso di sé, essendo egli stesso colui che per senatoconsulto esamina la causa del consiglio: mentre presso il collega la causa può essere provata.

I due testi sembrano in contraddizione. Alvaro d'Ors ritiene che D. 40.2.20.4 riporti il testo di una edizione postclassica *De officio consulis* di Ulpiano e che la regola illustri un precetto tardoantico.³⁸³ Mi permetto di dissentire dall'opinione dello studioso spagnolo. Prima di replicare, però, intendo riferire anche l'opinione del Rotondi. Egli sostiene che i due passi consistano in «diverse elaborazioni di un unico originale».³⁸⁴ Occorre, però, precisare che l'Autore considera «inscindibile» la procedura di affrancamento.³⁸⁵ In quest'ultima osservazione si coglie l'errore fatale del ragionamento del Rotondi. La manomissione *ex lege Aelia Sentia* si divide, infatti, in due fasi. I due passi non risultano in contraddizione: il console non può approvare *apud se* la causa quando affranca un suo servo. Deve dapprima dimostrarla presso il collega e solo dopo potrà compiere validamente la *manumissio vindicta apud se*. La preclusione riguarda solo la prima fase della *manumissio ex lege Aelia Sentia*.³⁸⁶ D. 1.10.1.2 fornisce, inoltre, testimonianza di un senatoconsulto che attribuisce specificatamente al console il compito di esaminare la causa. Si consideri questo passo:

D. 40.2.5 Iul. *eodem libro. An apud se manumittere possit is qui consilium praebeat, saepe quaesitum est. ego, qui meminissem Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumississe, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi.*

Spesso ci si è chiesto se colui che presieda il *consilium* possa manomettere presso di sé. Io, che ricordavo che Giavoleno, mio precettore, aveva manomesso i suoi servi sia in Africa che in Siria, mentre presiedeva il consiglio, seguendo il suo esempio, affrancai sia durante la pretura, sia rivestendo il consolato, alcuni dei miei servi e convinsi alcuni pretori che mi consultarono a fare altrettanto.

(270-275), pag. 149). Si può pensare che provvedimenti imperiali specifici riguardassero altresì l'assunzione delle cariche pubbliche per soggetti che ancora non possedevano l'età necessaria a ricoprirle. Occorre notare come lo stesso Augusto abbia ricoperto la carica di console per la prima volta quando non aveva ancora compiuto venti anni. In quel caso l'eccezionalità trova una spiegazione nel prestigio (e nell'ascesa) politico-sociale di Cesare (cfr. Eyben, *Was the Roman "Youth" an "Adult" socially?*, pag. 340). Forse, si ritrova la figura di un console molto giovane, che si lega alle problematiche giuridiche della legge Elia Senzia, in quanto si concedevano deroghe ai membri della famiglia imperiale per permettere loro di rivestire la magistratura in tempi brevi e attuare così una cooptazione al potere più veloce.

³⁸³ D'Ors, *Sobre la manumisión por el propietario cónsul, del esclavo menor de treinta años (Ulp. 2. De off. Cons. D. 1.10.1.2= 40.2.20.4)*, pag. 171 ss.

³⁸⁴ Rotondi, *Problemi di diritto pubblico romano*, pag. 400 ss.

³⁸⁵ Rotondi, *Problemi*, cit., pag. 401.

³⁸⁶ Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, pag. 42.

Ci si interroga se il magistrato che ha il compito di *'praebere consilium'* possa manomettere *apud se*. Giuliano risponde positivamente. L'espressione *'praebere consilium'*, indica la facoltà di presiedere il consiglio, e si tratta di una prerogativa del console:

D. 1.10.1.pr. Ulp. 2 *de off. cons. Officium consulis est consilium praebere manumittere volentibus.*

Giuliano ricorda che già Giavoleno, suo maestro, esercitava questo *officium* (D. 40.2.5). Si può concludere che il senatoconsulto, che attribuiva al console tale competenza, risale ad un'epoca anteriore. Dal testo giuliano si desume anche che il dovere di convocare il consiglio concerneva anche il pretore come attestano le parole *'exemplum eius secutus et in praetura'*.

Altro profilo da considerare in questa sede concerne l'imperatore e i suoi rapporti con la procedura in esame:

D. 40.1.14.pr.-1 Paul. 16 *ad Plaut.*

Apud eum, cui par imperium est, manumittere non possumus: sed praetor apud consulem manumittere potest. [1] Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti.

Il giurista prende in considerazione la figura dell'imperatore rispetto alle altre magistrature. In età repubblicana non si consentiva la manomissione *apud se*, ma solo presso un magistrato con *imperium* superiore. Si poneva, quindi, un problema dal momento che il principe era titolare di un *imperium maius et infinitum*³⁸⁷ (superiore, quindi, a quello di consoli e pretori) che gli avrebbe impedito di manomettere *vindicta*.³⁸⁸ Si superò l'ostacolo attraverso «una finzione di conformità alla legge che [...] equiparò la manifestazione di volontà del *princeps* al *iussum populi*».³⁸⁹ L'espressione *'ex lege Augusti'* potrebbe costituire un riferimento alla *lex de imperio Vespasiani*.³⁹⁰ In particolare, la clausola VII della medesima legge prevedeva la *solutio legibus* per il principe. La disposizione così prevede:

CIL VI 930 lin. 22-28

utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit, ne diuus Aug(ustus),| Tiberiusue Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) | Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp(erator) Caesar | Vespasianus solutus sit ; quaeque ex quaque lege rogatione | diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue | Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, | ea omnia imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat.

«Non si tratta di una dispensa assoluta, in quanto è precisato che la stessa vale – rispetto a quelle leggi e plebisciti da cui erano già stati dispensati [...] i *boni principes* che lo avevano preceduto».³⁹¹ Ne consegue che Augusto, Tiberio, Claudio usufruirono della medesima deroga e ugualmente anche gli altri predecessori di Vespasiano, per quanto gli stessi non siano citati a causa della *damnatio memoriae*, che avevano subito. La *solutio legibus* concerneva, in primo

³⁸⁷ Si consideri su questo tema la recentissima monografia di Licandro, *Augusto e la res publica imperiale*, cit., pag. 239 ss.

³⁸⁸ Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere in età imperiale (sec. I-IV d.C.): studi di diritto pubblico romano*, pag. 72 ss.

³⁸⁹ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 73.

³⁹⁰ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 73.

³⁹¹ Evangelisti, *Principato, auctoritas, solutio legibus*, pag. 191.

luogo, la legislazione privatistica.³⁹² Sulla base delle testimonianze storiche, fornite, innanzitutto, da Cassio Dione,³⁹³ sappiamo che la dispensa riguardava anche le *leges de ambitu* (cioè atte a prevenire la corruzione elettorale).³⁹⁴ Costituivano, quindi, oggetto di deroga provvedimenti molto diversi tra loro.³⁹⁵ tra cui anche la normativa della legge Elia Senzia. Un'altra ipotesi, recentemente formulata, interpreta diversamente le parole '*ex lege augusti*', presenti in D. 40.1.14.1. Esse alluderebbero, infatti, ad una «mera manifestazione di volontà dell'*Augustus*». In altre parole, «forse, [...] lo stesso imperatore, attraverso una propria dichiarazione avrebbe potuto, senza ulteriori mediazioni, produrre gli effetti propri di un paradigma negoziale». ³⁹⁶ Che il problema si ponesse e che anche l'imperatore dovesse, per consuetudine, rispettare certe "regole di etichetta", nell'esercizio del proprio *imperium*, emerge da questo passo di Ammiano Marcellino:

Amm. 22.7.1-2

[1] *Allapso itaque Calendarum Ianuariarum die cum Mamertini et Nevittae nomina suscepissent paginae consulares, humilior princeps visus est, in officio, pedibus gradiendo cum honoratis, quod laudabant alii, quidam ut affectatum et vile carpebant.* [2] *Dein Mamertino ludos edente circenses, manu mittendis ex more inductis per admissionum proximum, ipse lege agi ocus dixerat, ut solebat, statimque admonitus iuris dictionem eo die ad alterum pertinere, ut errato obnoxium, decem libris auri semet ipse multavit.*

Nel giorno dell'insediamento dei nuovi consoli, nel 362 d.C., l'imperatore Giuliano procede, per errore, personalmente alle manomissioni, anche se «avrebbe dovuto astenersi dal compiere ogni atto giurisdizionale che comportasse l'esercizio del suo *imperium*», trattandosi di un'attività tradizionalmente riservata ai magistrati appena entrati in carica. Per questo motivo si autoinflisse una multa.³⁹⁷ Il passo testimonia il rispetto delle antiche tradizioni da parte del principe. Egli affranca lo schiavo con la semplice pronuncia della formula rituale (come attestano le parole '*ipse lege agi ocus dixerat*'). Lo storico precisa che si trattava di un'attività che l'imperatore svolgeva abitualmente ('*ut solebat*'), a tal punto che la compie - per errore - anche in un'occasione in cui non era tenuto a farlo. Forse, si intravede, nella vicenda narrata da Ammiano Marcellino, una testimonianza concreta di una *manumissio ex lege Augusti*, attuata attraverso una semplice dichiarazione di volontà del principe.³⁹⁸

Riassumendo, la seconda fase doveva svolgersi presso un magistrato *cum imperio*: il *praeses* nelle province, il pretore o il console a Roma. Quest'ultimo aveva, come risulta dalle fonti, anche il compito di convocare il consiglio ed esaminare la causa, in virtù di un senatoconsulto di età precedente a quella traiana. Nei municipi, dopo che la causa veniva approvata dai decurioni il *municipes Romanus* o *Latinus* poteva adire i duoviri e manomettere portando lo schiavo nella sua

³⁹² La *solutio legibus* trova conferma in vari passi: D. 1.3.31; D. 32.23; CI 6.23.3; CI 1.14.4; CI 1.14.12; I. 2.17.8; Paul. Sent. 4.5.3; cfr. Evangelisti, *Principato*, cit., pag. 191 e 208. Nell'ambito delle successioni testamentarie, la cancelleria distinse tra la persona del principe e la funzione da esso esercitata «grazie ad un accorto impegno delle facoltà imperiali inerenti alla *solutio legibus*. In tal modo, per i lasciti testamentari disposti in favore di un *princeps*, di fatto, si guardava costantemente ed esclusivamente alla funzione di questo o di quel titolare pro tempore della suprema carica», Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 134-135.

³⁹³ Dio. 53.28.1-2.

³⁹⁴ Brunt, *Lex de imperio Vespasiani*, pag. 108-109; Marotta, *Ulpiano e l'impero*, I, pag. 84, nota 67.

³⁹⁵ Marotta, *Ulpiano*, I, cit., pag. 84, nota 67. L'Autore nota come la *solutio* abbia esteso la sua portata, a partire dall'età severiana attraverso un'estensione della clausola VI della *lex de imperio* (CIL VI 930 lin. 17-21), che «autorizzava il principe ad agire discrezionalmente, nel pubblico interesse, anche se ciò avesse comportato la violazione di leggi» (op. cit., pag. 84, nota 68).

³⁹⁶ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 73-74.

³⁹⁷ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 60-61; si consideri anche Harper, *Slavery in late Roman world, AD 275-425*, pag. 351-355.

³⁹⁸ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 74 e nota 46. Harper, *Slavery*, cit., pag. 352.

stessa condizione giuridica. L'imperatore, *ab legibus solutus*, grazie alla *lex de Imperio* era dispensato dalle formalità dell'intera procedura.

Occorre, altresì, prendere in considerazione il seguente testo, particolarmente controverso, dello *Gnomon* dell'*Idios Logos*, un breviario di regole a carattere amministrativo-finanziario, inerente alla provincia d'Egitto:

§ 21 ὁ ἐλευθερωθεὶς ἐντὸς τριάκοντα ἐτῶν καὶ οὐ<v>δίκταν λαμβάνων | δι' ἐπάρχου ἴσος ἐστὶν τῷ μετὰ τρι[ά]κοντα ἔτη ἐλευθερωθέντι.

«lo schiavo manomesso prima dei trent'anni e che riceve la *manumissio vindicta* dal prefetto, è pari a colui che è manomesso dopo i trent'anni».³⁹⁹

Il passo equipara l'affrancamento dello schiavo minore dei trent'anni (tramite *vindicta*) a quello di età superiore. La letteratura ha proposto numerose interpretazioni: Lenel ritiene che la regola originaria non sia stata compresa dall'autore dello *Gnomon*. Egli sostiene che il testo originale, redatto in lingua latina, equiparasse lo schiavo manomesso trentenne a quello di età superiore.⁴⁰⁰ Di conseguenza, occorre, perlomeno, espungere il termine ἐντὸς. Condivido l'opinione dello studioso tedesco. Mentre non ritengo che si possa ridurre la regola del § 21 ad una mera semplificazione della procedura *ex lege Aelia Sentia*, come sosteneva Reinach.⁴⁰¹ Infatti, non si comprenderebbe appieno il motivo per cui l'autore dello *Gnomon* ha ommesso gli elementi più significativi della prima fase del procedimento (*causae probatio* e *consilium*) e abbia compiuto un riferimento solo alla seconda fase menzionando la *vindicta*. Non può nemmeno argomentarsi che il § 21 dello *Gnomon* attesti una deroga alla procedura *ex lege Aelia Sentia*, concedendo a colui che manomette di fronte al prefetto di prescindere dalla dimostrazione della *iusta causa apud consilium*. Occorre, infatti, ricordare che una costituzione di Augusto, menzionata nel Digesto, aveva ammesso la possibilità di affrancare davanti al *praefectus Aegypti*:⁴⁰²

D. 40.2.21 Mod. 1 *pand. Apud praefectum Aegypti possum servum manumittere ex constitutione divi Augusti.*

Il provvedimento citato da Modestino consiste in un editto⁴⁰³ e trova riscontro anche in un passo degli annali di Tacito:

Tac. *Ann.* 12.60.2 *Nam divus Augustus apud equestres, qui Aegypto praesiderent, lege agi decretaque eorum perinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent.*

I testi equiparano i proconsoli e il governatore d'Egitto nell'esercizio della giurisdizione volontaria.⁴⁰⁴ Qualora si ritenga che il passo dello *Gnomon* menzioni parte di questo provvedimento e attesti una deroga alla tradizionale procedura *ex lege Aelia Sentia*, la costituzione si dovrebbe, per forza, datare dopo il 4 d.C. Dal momento, però che la provincia fu riorganizzata tra il 30 e il 27 a.C.,⁴⁰⁵ occorre collocare il provvedimento augusteo in quel periodo. Inoltre, non si comprenderebbe, nemmeno la *ratio* di questa ipotetica disparità tra il prefetto d'Egitto e gli altri governatori. Ne consegue che, per i citati motivi, anche in Egitto era

³⁹⁹ La traduzione è di Riccobono jr. in *Il Gnomon dell'Idios Logos*, pag. 39. In maniera non dissimile traducono Modrzejewski (*Gnomon de l'Idiologue*, pag. 531) e Reinach (*Un code fiscal*, I, cit., pag. 597).

⁴⁰⁰ Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 142.

⁴⁰¹ Reinach, *Un code fiscal*, II, pag. 64 e nota 2.

⁴⁰² Cfr. Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 143.

⁴⁰³ Marotta, *Esercizio e trasmissione*, cit., pag. 72, nota 37.

⁴⁰⁴ Licandro, «*Aegyptum imperio populi romani adieci*». *L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, pag. 94-95.

⁴⁰⁵ Cfr. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, pag. 1-2

pienamente osservato il precetto della normativa eliana. In conclusione, probabilmente, il § 21 poneva sullo stesso piano il manomesso trentenne con quello di età superiore. Bisogna, invece, segnalare che lo *Gnomon* non attesta alcunché a proposito del *dominus* di età inferiore a vent'anni. Occorre adesso vagliare le testimonianze epigrafiche pervenuteci su questa particolare procedura:

ILS 1984

D.Otacilius Felix fecit sibi et/Otaciliae Hilarae collibertae,/D.Otacilio Hilaro l./D.Otacilio Eudoxo l., <in consilio manumisso>./Luriae Musae uxori,/ ceteris libertis libertabusque meis omnibus posterisque eorum, praeter/quos testamento meo praeteriero.

Questa prima epigrafe consiste nella dedica da parte di *Decimus Otacilius Felix* alla conliberta (e, forse, prima moglie) ai figli, alla seconda moglie e ai liberti e loro discendenti non esclusi nel testamento.⁴⁰⁶ *Hilaro* e *Eudoxo* erano i figli di *Felix*: il secondo doveva trovarsi in età inferiore a trent'anni e il padre lo manomette secondo le prescrizioni della legge Elia Senzia.⁴⁰⁷ Le parole 'in consilio manumisso' costituiscono un'aggiunta successiva rispetto all'iscrizione originaria,⁴⁰⁸ al fine di eliminare ogni incertezza in ordine all'acquisizione della cittadinanza da parte di *Eudoxo*.⁴⁰⁹ La *iusta causa* provata presso il consiglio doveva consistere nel rapporto di parentela tra padre e figlio. Il *praenomen* e il *nomen* della prole coincidono con quello del padre, in quanto loro manomissore.

EDR 071920

[T(itus?) Flavius Au]g(usti) l(ibertus) Celadus fecit sibi et / [Flaviae Hel]pidi libert(ae) et uxori suae / [et liberti]s libertabusque suis / [eis]que q[ui]os apud consilium manumisit / [posterisque] eorum ea lege ne liberti / [libertae]que ei[us] vel poster[um] eorum reliquias / [---] vellent infer[re] in hoc monumento aut in ara / [---]+eran[t]. E[ad]que monumento / [cedit hortus cum aedifici]o et taberna e[st] iuncta cum suo / [---] --- [---]us(a) omnibus quam ob hanc ipsam caus(am) / [---. Hoc] aedificium et monumentum pertineat primum / [ad --- et T(itus?) Fl]avium Nicephorum et Fl(aviam) Nicen(em) / «[---] et Longulani R(- - -) curias» / «[---] restituerunt a solo tabern(am(?))» / «[---]s quod est Iuliae et Vitori» / «[---]+ suis feliciter» .

Titus Flavius Celadus era un liberto imperiale che lavorava a Roma come *tabularius marmoreum lunensium* all'epoca di Vespasiano.⁴¹⁰ Questa epigrafe consiste nella dedica del suo monumento funebre. Nell'ordine si citano: lo stesso *Celadus*, la moglie, i suoi liberti e coloro che aveva manomesso presso il consiglio e i loro discendenti. Colpisce la distinta menzione che compie il dedicante tra gli affrancati "tradizionali" e i *manumissi apud consilium*. De Quiroga ritiene che la differenza riguardi la complessità della procedura di liberazione dei secondi.⁴¹¹ La riflessione, per quanto condivisibile, non spiega l'ordine in cui vengono ricordati i vari soggetti. Si può, infatti, osservare che, come nella precedente epigrafe, la menzione delle persone segue un ordine di importanza. Quale motivo spinge *Celadus* a citare prima i liberti rispetto agli affrancati presso il consiglio se la *iusta causa manumissionis* derivava *ex affectu domini* (D. 40.2.16.pr.)? L'unica spiegazione consiste nel ritenere che i *manumissi apud consilium* ricordati non avessero alcuna parentela col loro *dominus*, né potevano attribuirsi *merita* nei suoi confronti. Doveva, quindi, trattarsi di soggetti manomessi col solo scopo di far conseguire al proprietario un vantaggio pratico (es. ottenere un'eredità; nominare un procuratore), in assenza di uno stretto legame affettivo.

⁴⁰⁶ Gardner, *Being a Roman citizen*, pag. 33.

⁴⁰⁷ Gardner, *Being a Roman citizen*, cit., pag. 199, nota 53

⁴⁰⁸ Gardner, Wiedemann, *The roman household: a sourcebook*, pag. 43.

⁴⁰⁹ Gardner, *Being a Roman citizen*, cit., pag. 199, nota 53

⁴¹⁰ Dolci, *Archeologia apuana: iscrizioni, lavorazioni, cave antiche a Carrara*, pag. 70.

⁴¹¹ De Quiroga, *Historia de la manumision en Roma*, cit., pag. 76.

CIL VI 1877

Persicus lib. manumissus at consilium procuratorio nom[in]e apud Domitianum Caesarem in secund[o] cos. exercuit decurias duas viatoria(m) et lictoria(m) consulares C. Cornelio Persico f. habenti equum publicum Corneliae Zosimae matri eius habenti ius quattuor liberorum beneficio Caesaris libertis libertabus posterisque suis eorumve.

Quest'ultima epigrafe indica come giusta causa la necessità di avere un procuratore (Gai. *Inst.* 1.19; D. 40.2.13; I. 1.6.5).⁴¹² Il motivo della manomissione ('*procuratorio nomine*') consiste, quindi, nel raggiungimento di uno scopo pratico per il *dominus*.

Un'ulteriore testimonianza, indiretta, proviene dall'opera *Silvae* di Publio Papinio Stazio, poeta di età Flavia:

Silv. 3.3.68-69 *Tibereia primum/ aula tibi vixdum ora nova mutante iuventa/ panditur - hic annis multa super indole victis/ libertas oblata venit [...]*

Il poeta compone una *laudatio* funebre per il padre del suo amico Claudio Etrusco, che era un liberto imperiale. In questo passo l'autore parla del momento della sua manomissione. La libertà gli venne concessa sotto Tiberio prima di aver compiuto i trent'anni, come sottintende l'espressione '*annis multa super indole victis*' e, quindi, attraverso la procedura *ex lege Aelia Sentia*.⁴¹³

Un caso decisamente significativo si ritrova anche nel seguente passo del Digesto:

D. 33.1.21.4 Scaev. 22 *dig. Largius Eurippianus consuluit alumno certam pecuniam patronum testamento legasse deque ea re testamento ita cavisse: 'pecuniam, quam Titio liberto et alumno meo legavi, esse volo penes Publium Maevium usque ad annum vicesimum quintum aetatis eius proque ea computari cum eo usuras quadrantes: quantum autem in sumptum ei statuendum sit, tu, publi Maevi, cum patris affectum ei praestare debeas, aestimabis'.* [...]

Largio Eurippiano deliberò nel caso di un patrono che legò ad un alunno una certa somma di denaro e su quest'affare così dispose per testamento: «Voglio che la pecunia, che legai a Tizio, mio liberto e alunno, sia nella disponibilità di Publio Mevio, finché egli non compirà venticinque anni e che siano computati gli interessi del quattro per cento: inoltre, tu, Publio Mevio, poiché gli devi dimostrare affetto paterno, stimerai quanto debba stabilirsi a titolo di spese [per il suo mantenimento]. [...]

Largio Eurinappo era un personaggio vissuto in epoca antonina e messo a morte da Commodo.⁴¹⁴ Si tratta, quindi, di un caso realmente esaminato e non di una fattispecie astratta. Un patrono lascia un legato al suo liberto e alunno, Tizio, che non ha ancora compiuto venticinque anni. Se il *dominus* l'avesse manomesso *inter amicos*, costui sarebbe diventato Latino Iuniano, con conseguente impossibilità di ricevere tramite legato (Gai. *Inst.* 1.23-24). Tizio deve, senza dubbio, aver ottenuto la libertà *apud consilium* e la cittadinanza romana. Infatti, il legame tra l'*alumnus* e il *dominus* risultava idoneo ad integrare una *iusta causa manumissionis* (Gai. *Inst.* 1.19; D. 40.2.13; I. 1.6.5) e il successivo acquisto della *civitas* gli consentiva di ricevere validamente per legato.

⁴¹² Lemonnier, *Étude historique sur la condition privée des affranchis*, pag. 56; Esistono due versioni di questa epigrafe, che ci sono state tramandate, cfr. Carbonell Manils, *Inscripciones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas (Girona, Arxiu de la Catedral, ms 69 de pere Miquel Carbonell)*, pag. 259 ss., in particolare pag. 262. Le differenze tra le due edizioni non influiscono sulle riflessioni svolte.

⁴¹³ Weaver, *Familia Caesaris. A social study of emperor's freedmen and slaves*, pag. 285.

⁴¹⁴ Talamanca, *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, pag. 594 e nota 439.

I *domini* si trovano, nella vita quotidiana, di fronte a due possibilità: la prima, manomettere presso il consiglio; la seconda, affrancare il servo dopo il compimento dei suoi trent'anni.⁴¹⁵ In tale prospettiva, desta interesse anche questa iscrizione:

CLE 01114

[...] *Sufficit anne tibi cetera nosse libet?*
Vixdum terdenos Fatum mihi neuerat annos,
Vixdum seruili colla leuata iugo,
Cum mea Lethaeae ruperunt fila sorores.
Dii bene, quod nobis talis a[micus erat]
Qui dedit inferias, qui frigida [membra cremauit]
Et tumulo maerens intulit [ossa suo].

Si tratta di un epitafio, un distico, ad argomento mitologico. Si tratta della forma metrica più adatta per indicare l'età del defunto. La morte viene evocata tramite riferimenti mitologici (in particolare, alle Parche attraverso l'espressione '*ruperunt fila sorores*').⁴¹⁶ L'epigrafe riporta che il liberto è morto all'età di trent'anni, una volta ottenuta la libertà. L'affermazione conferma che il *dominus* ha aspettato che lo schiavo compisse il trentesimo anno prima di affrancarlo, per non incappare nelle limitazioni della legge Elia Senzia.⁴¹⁷ L'iscrizione conferma che le limitazioni della normativa eliana si rivolgevano solo a schiavi che non avevano ancora raggiunto i trent'anni, così come si rivolgeva al *dominus* non ancora ventenne (D. 40.1.1; D. 45.1.66).

Occorre dar conto di un'ultima testimonianza. Si tratta del testamento di Gaio Longino Castore, un veterano della flotta del Miseno che istituisce libere ed eredi le sue due schiave, precisando che hanno già compiuto l'età di trent'anni.⁴¹⁸ Anche in questo caso, come nell'epigrafe precedente, il *dominus* preferisce manomettere le due donne senza ricorrere alla dimostrazione della *iusta causa manumissionis*.

Il testo pervenutoci consiste in una traduzione greca delle ultime volontà (redatte in latino) trascritte al momento dell'apertura delle tavolette.⁴¹⁹ Esse erano seguite da codicilli, qui non riportati in quanto irrilevanti ai fini del presente studio:

BGU I, 326

Col. I

[-ca.?- ἔρμηνεία διαθ(ήκης). [Γάιος Λογγίνος Κάστωρ οὐε]τρανὸς ἐντίμως ἀπολυθε[ί]ς
[ἐκ κλάσσης πραιτωρί]ας Μισσηῶν [δια]θήκη ἐποί[η]σεν.
[ἐλευθέρας εἶναι κελεύω] Μαρκέλλαν δού[λη]ν μ[ο]υ μίζονα ἐ[τ]ῶν
[τριάκοντα καὶ Κλεοπάτραν] δούλην μου μ[ε]ίζονα ἐτῶν τριάκ[οντ]α
[- ca.23 -]ομο[.] ἐξ ἴσου μ[έ]ρους] ἐμοῦ κληρον[ό]μοι [ἔ]στωσαν οἱ δὲ λοιποὶ π[ά]ν[τε]ς
ἀποκληρόνομοι [. . .] ἔστωσαν. προσε[ρ]χέσ- [θωσαν οὖν τῇ κληρονομί]α μου(?) ἐκάστη ὑπὲρ
τοῦ ἰδίου μέρους ὁπότ[α]ν [γνῶ καὶ δύνηται μα]ρ[τ]ύ[ρ]ασθαι ἑαυτὴν ἐμοῦ κλ[η]ρονόμον εἶναι,
μὴ ἐξ[ῆ]-
[να] [δ]ὲ π[ι]π[ρά]σκιν μηδὲ ὑποτίθεσθαι. ἀλλ' εἴ τι ἐὰν ἀν[θ]ρώπιν[ο]ν π[ά]-

⁴¹⁵ Per queste riflessioni sul testo di Stazio si consideri Lemonnier, *Étude historique*, cit., pag. 55-56.

⁴¹⁶ Per queste riflessioni, Hernández Pérez, *Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones*, pag. 42. Si consideri anche Albasi, "*Lege nunc, viator--*": vita e morte nei carmina Latina epigraphica della Padania centrale, pag. 84-85.

⁴¹⁷ Lemonnier, *Étude historique*, cit., pag. 55.

⁴¹⁸ Su questa testimonianza si considerino, Watson, *Studies in Roman private law*, pag. 55-57; Migliardi Zingale, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, pag. 58-64; Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, pag. 125 s.

⁴¹⁹ Scialoja, *Testamento di C. longino Castore*, pag. 6.

[θη] Μαρκέλλ[α] ἡ προγεγραμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς [πρ]ὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον κατανήσαι θέλω. ὁμοίως [Κλε]οπάτραν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον κατανήσαι θέλω. ὃς ἐάν μου κλη- [ρον]όμος γένηται, ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦ- [τα] πάντα, [ἃ ἐ]ν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἴη, τῇ τε πίστι [α]ὐτῆς παρακατατίθωμαι. [Σαρ]απιάς δούλη μου, θυγάτηρ Κλεοπάτρας ἀπελευθέρως μου, ἐλευθέρα ἔστω [ἧ κ]αὶ δίδωμι καταλίπω ἀρούρας σιτικὰς πέντε, ἃς ἔχω περὶ κόμην Κα- [ρα]νίδα ἐν τόπῳ λεγομένῳ Στρουθῶ, ὁμοίως ἄρουραν μίαν τέταρτον [κο]ιλιάδος, ὁμοίως τρίτον μέρος οἰκίας μου καὶ τρίτον μέρος ἐκ τῆς αὐ- [τῆς] οἰκίας, ὃ ἠγόρασα πρότερον παρὰ Πραπεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος, [ὁ]μοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος, ὃν ἔχω ἐγγιστα τῆς διώρυγος, ὃ καλεῖται

Col. II

Παλαι[ᾶ] Διῶρυξ. ἐκκο[μι]σθῆναι περιστ[αλ]ῆναί τε ἑμαυτὸ[ν] θέλω τῇ φροντίδι καὶ εὐσεβείᾳ τῶν [κ]ληρονόμων μου. εἴ τι ἐάν ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλίπω τῇ ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον

οἶψ δὴ[π]οτε τρόπῳ βέβα[ιό]ν μοι εἶναι θέλω. ταύτῃ τῇ διαθήκῃ δόλος πονηρὸς ἀπέστη. οἰκετίαν χρήματα τ[ε] τῆς διαθήκης γε[ι]νομένης ἐπρίατο Ἰούλιος Πετρωνιανὸς σηστερτίου νούμιου ἑνός, ζυγοστα[τοῦ]ντος Γαίου Λουκρητίου Σατορνείλου, ἐπεγνοι. ἀντεμαρτύρατο Μάρκον Σεμπρόνιον Ἡρακλια[νόν], ἐπεγνοι. ἡ δια[θή]κη ἐγένετο ἐν κ[ώ]μῃ Καρανίδι νομῶ Ἀρσινοεῖτῃ πρὸ ἱε καλανδῶν Νοεμβρ[ι]ῶν δυσι Σιλάνοις ὑ[πά]τοις (ἔτους) λ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρ[κο]ν Αὐρηλίου Κο[μμ]όδου Ἀντωνεῖ[ν]ου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Ἀθῦρ κα εἰ δέτι πε[ρ]ισσὰ γράμματα τῇ χειρὶ μου γεγραμμένα καταλίπω βέβαια εἶναι θέλω. ἡνύγη καὶ ἀνεγνώσθη Ἀρσινοεῖτῃ μητροπόλει ἐν τῇ Σεβαστῇ ἀγορᾷ ἐν τῇ στατιῶνι τῆς εἰκοσ- τῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν πρὸ θ καλανδῶν Μαρτιῶν ὑπάτοις τοῖς οὔσι, (ἔτους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεύηρου Περτίνακος Σεβαστοῦ Μεχεῖρ κζ. οἱ λοιποὶ σφρα(γισταὶ)

Γάιος Λογγῖνος Ἀκύλας, ἐπεγνοι, Ἰούλιος Βολύσσιος, Μάρκος Ἀντίστιος Πετρωνιανὸς Ἰούλιος Γεμέλλος οὐετρ[α]νός.

[...]

La redazione del documento risale al 189 d.C., mentre la sua apertura e lettura al 194 d.C.⁴²⁰ Longino Castore specifica che le due schiave/eredi, Marcella e Cleopatra, hanno un'età superiore ai trent'anni (Μαρκέλλαν δούλην μου μίζονα ἐτῶν τριάκοντα καὶ Κλεοπάτραν δούλην μου μείζονα ἐτῶν τριάκοντα). La precisazione comporta l'osservanza della legge Elia Senzia.⁴²¹ In tal modo, una volta libere, le due donne acquistano sicuramente la *civitas Romana*. Un collegamento si ravvisa, però, anche con un senatoconsulto citato da Gaio, che ho già preso in considerazione:

Gai. *Inst.* 2.276 *Item cum senatus consulto prohibitum sit proprium servum minorem annis XXX liberum et heredem instituere [...]*

Il provvedimento proibisce di istituire libero ed erede un servo meno che trentenne. Marcella e Cleopatra, in assenza della precisazione di Longino Castore, non avrebbero mai potuto ereditare il patrimonio. La puntualizzazione diviene, quindi, fondamentale ai fini della validità dell'intero testamento. Infine, desta interesse che l'apertura e lettura delle ultime volontà avvenga nell'ufficio competente per la riscossione della tassa sull'eredità (*'vicesima hereditatium'*) e sulle

⁴²⁰ Migliardi Zingale, *I testamenti romani*, cit., pag. 58.

⁴²¹ Cfr. Watson, *Studies*, cit., pag. 55.

manomissioni (‘*vicesima libertatis*’) come riportano le parole: ἐν τῇ στατιῶνι τῆς εἰκοστῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν. Il testamento risulta, quindi, valido e la *res publica* riscuote le imposte successorie.

In conclusione, si deve sottolineare la complessità della procedura, che viene ricordata sia nelle epigrafi, sia, talvolta, negli scritti giurisprudenziali (ad es. D. 40.4.27; Gai. *Inst.* 1.20) semplicemente come *manumissio apud consilium*, nonostante la stessa non si esaurisca davanti all’organo collegiale. Presso quest’ultimo si svolge, tuttavia, la fase più importante e complessa della procedura, propedeutica per il secondo passaggio. Questa considerazione legittima la semplificazione terminologica. Ho altresì posto l’accento sull’impatto che la legge Elia Senzia esercita sulla vita quotidiana dei singoli individui e sull’attività della giurisprudenza che delinea una molteplicità di *iusta causae*. Emerge, rispetto all’osservanza della disciplina, la particolare deroga concernente la figura dell’imperatore. Infine, nonostante le testimonianze non sempre esaurienti traspare la grande discrezionalità di cui godeva *consilium*, al quale non si consentivano valutazioni sommarie (D. 40.2.16).

CAPITOLO III

LA LEGGE ELIA SENZIA E LA LIBERTÀ LATINA

3.1 LA CRONOLOGIA DELLA LEGGE IUNIA

In questo capitolo prenderò in esame i rapporti cronologici tra la legge Elia Senzia (4 d.C.) e la legge Iunia, introduttiva della *libertas* latina.⁴²² Si tratta di un tema su cui la storiografia ha molto dibattuto, dal momento che taluni istituti (come l'*anniculi causae probatio*) introdotti dalla prima presupporrebbero la presenza della categoria della *Latinitas Iuniana*, creata – così parrebbe – solo dalla seconda, la quale presenta, tuttavia, una datazione incerta, dal momento che viene ricordata con la doppia denominazione '*Iunia Norbana*' dai commissari giustinianeî in I. 1.5.3, e, di conseguenza dovrebbe collocarsi nel 19 d.C., cioè posteriormente alla legge Elia Senzia. Quasi tutti gli studi più recenti⁴²³ negano la posteriorità della *lex Iunia*, eccetto il Venturini e pochi altri studiosi⁴²⁴, che sostengono la posteriorità dello stesso provvedimento (così anche in tempi più lontani il Cantarelli⁴²⁵). Meritevole di attenzione appare anche la tesi del Romanet⁴²⁶ che ritiene che esistessero due leggi differenti rogate entrambe prima della normativa eliana (e citate dai giustinianeî con la doppia denominazione '*lex Iunia Norbana*', in I. 1.5.3). Nel corso dell'indagine esporrò i motivi per cui ritengo probabile una collocazione cronologica posteriore della legge Iunia rispetto all'altro provvedimento.

3.1.1 I TESTI PRINCIPALI

Occorre chiarire se e in che misura le tesi sostenute dalla letteratura possano ritenersi fondate, attraverso un'analisi dei vari passi coinvolti. Per il momento intendo esaminare i testi principali in tema di *manumissio ex lege Aelia Sentia*:

Gai. *Inst.* 1.17 *Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit.*

Infatti, nella persona del servo, occorrono tre requisiti: che abbia più di trent'anni e sia liberato dal diritto di proprietà del *dominus* e per giusta e legittima manomissione, cioè con la bacchetta o tramite censimento o tramite testamento; egli [così] diventerà cittadino romano, se, invece, mancasse qualche requisito, acquisterà la condizione di Latino.

Gai. *Inst.* 1.18 *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est: nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata liberati fuerint.*

E, inoltre, ciò che si richiede rispetto all'età del servo, è stato introdotto dalla legge Elia Senzia: infatti, questa legge volle che i servi minori di trent'anni diventino, una volta manomessi, cittadini

⁴²² Tra i più importanti testi che recano tale testimonianza si considerino, Gai. *Inst.* 1.22; Gai. *Inst.* 3.56; Fr. Dos. 6; Fr. Dos. 7; I. 1.5.3.

⁴²³ Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag.7 ss.; *Eadem*, *La Lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, pag. 455 ss.; *Eadem*, *Nuove riflessioni sulla manumissio inter amicos*, pag. 117 ss.; De Quiroga, *Iunian Latins*, cit., pag. 133; *Idem*, *Latinus Iunianus: una aproximacion*, pag. 125 ss.; De Dominicis, *La Latinitas Iuniana*, cit., pag. 181 ss.; Sirks, *The lex Iunia and the effects of informal manumission and iteration*, pag. 211 ss.

⁴²⁴ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 219 ss.; Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale: una sintesi*, pag. 61 ss.; Pellicchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, 3.1 ss.; Sherwin –White, *The roman citizenship*, pag. 332.

⁴²⁵ Cantarelli, *I Latini Iuniani: contributo alla storia del diritto latino*, I, pag. 16 ss.

⁴²⁶ Romanet du Caillaud, *De la date de la loi Iunia Norbana*, pag. 431 ss.

romani, non in altro modo che se fossero liberati tramite la bacchetta, una volta riconosciuta una giusta causa di manomissione presso un consiglio.

Il combinato disposto tra Gai. *Inst.* 1.17-18 porta a concludere che diventa Latino Iuniano uno schiavo manomesso in età inferiore a trent'anni violando uno dei parametri stabiliti dalla legge Elia Senzia (età, *manumissio vindicta*, dopo aver dimostrato la *iusta causa*).

Occorre, però, mettere in correlazione questi testi con un passo estremamente controverso dei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 1.12. *Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat. Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.*

Dalla stessa legge fu stabilito che il servo manomesso con la bacchetta minore di trent'anni non diventava cittadino romano, se non fosse stata riconosciuta la causa presso un consiglio; perciò si ritiene che il manomesso senza consiglio rimanga servo di Cesare. Mentre, ordina che il manomesso per testamento [di età inferiore a trent'anni] sia ritenuto come se per volontà del padrone fosse posto in libertà. E perciò diventa Latino.

L'espressione '*eadem lege*' si riferisce alla legge Elia Senzia, citata nel passo che precede quello in esame.⁴²⁷ La prima frase può considerarsi genuina in quanto ben si accorda con Gai. *Inst.* 1.17. Più complessa risulta la comprensione della successiva parte del testo. Rimane, infatti, di difficile interpretazione il termine '*Caesaris*' legato a '*servum*': Avenarius propende per sostituirlo con '*Cassius*'.⁴²⁸ Molti autori ritengono, infatti, che si tratti di una manipolazione del nome di un giurista alla luce del successivo '*putat*',⁴²⁹ tendenzialmente indicativo di un orientamento giurisprudenziale. Riferire il verbo alla legge lascia perplessi,⁴³⁰ benché si possa osservare che il verbo '*iubet*' del capoverso seguente veda sicuramente come soggetto la *lex*. Non credo, però, che espungere l'intera frase da '*ideo*' fino a '*putat*' si riveli la via più corretta.⁴³¹

In un'importante monografia anche dedicata a questo tema, Marcella Balestri Fumagalli⁴³² segue questa via, eliminando l'intera frase incriminata e il testo viene così emendato:

Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit. Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.

La tesi sostenuta, quantunque interessante, risulta arbitraria. Avrò modo di illustrare le ragioni tecniche per cui non serve necessariamente espungere l'intera frase (per quanto la stessa necessiti di puntualizzazioni). Per il momento occorre rilevare che nella prima frase (che pare genuina), l'autore afferma che gli schiavi minori di trent'anni non diventano *cives Romani*, salvo che il *dominus* provi la causa presso il consiglio. Quindi, si illustra il precetto in termini negativi: se costoro non diventano cittadini romani, quale *status* giuridico conseguono? Forse il giurista intendeva spiegarlo nella frase immediatamente successiva. Ne consegue che la frase sotto accusa

⁴²⁷ Tit. Ulp. 1.11 *Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa vincti sunt a domino, quibusve stigmata scripta fuerunt, quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt, quive traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent, vel custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. idque lex Aelia Sentia facit.*

⁴²⁸ Avenarius, *Der pseudo-ulpianische*, cit., pag. 183.

⁴²⁹ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 228.

⁴³⁰ Così come lascia perplesso Avenarius, *Der pseudo-ulpianische*, cit., pag. 184; cfr. anche De Dominicis, *La Latinitas Iuniana*, pag. 190; Cantarelli *I latini Iuniani*, II, cit., pag. 49.

⁴³¹ Nemmeno ritenerla un glossema, come fanno Steinwenter e Vangerow (cfr. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische*, cit., pag. 183).

⁴³² Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 185-186.

può ben mantenere la sua collocazione senza essere espunta. Bisogna, tuttavia, indagare sul contenuto della stessa.

Venturini sostiene che l'epitomatore ricollegli effetti diversi a seconda che il *dominus* manometta il servo *sine consilio* o tramite testamento: quanto alla prima ipotesi l'autore propone di salvare il termine '*Caesaris*' dal momento che «essi [gli schiavi minori dei trent'anni] avevano usufruito di una *manumissio* formale, idonea a comportare per chi l'aveva operata la perdita della *dominica potestas*», rendendoli *servi populi Romani*. Questa conclusione deriva, a suo giudizio, da un'interpretazione giurisprudenziale, che si impose perché la legge Elia Senzia non precisava lo *status* di tali soggetti (come, si ricaverebbe, secondo lo studioso, dal verbo '*putat*'). L'autore dei *Tituli* avrebbe malamente semplificato il concetto di *servus populi Romani* con *servus Caesaris*.⁴³³ Secondo Venturini, bisogna anche correggere il verbo '*putat*' con '*putant*' o '*putaverunt*', o, in alternativa, «assegnare al verbo come soggetto il non precisabile nome di un giurista dell'età augustea facendo carico al copista dell'omissione».⁴³⁴

Questa ipotesi si può valorizzare, però, solo negando che l'attività del *consilium* rientri nell'ambito della giurisdizione volontaria, dal momento che, secondo il Venturini, l'originario manomissore perde il diritto di proprietà sul servo. L'affrancamento, tuttavia, ricade tra gli atti di *voluntaria iurisdictio*. Si consideri questo testo di Marciano:

D. 1.16.2.pr. Marcian. 1 *inst.* *Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones fieri.*

Il passo ha suscitato molte perplessità, in quanto il concetto di giurisdizione volontaria sorge, secondo alcuni studiosi, solo in età postclassica.⁴³⁵ In realtà, si tratta di un testo genuino dal momento che i proconsoli «assumevano le insegne del loro *imperium* dal momento in cui uscivano dall'*Urbs*, per deporle soltanto al loro ritorno, prima di attraversare nuovamente l'area del *pomerium*», come testimonia anche un passo di Cassio Dione, storico di età severiana.⁴³⁶ Ne consegue che l'inciso '*omnes...iurisdictionem*' non ha subito alterazioni. Ritengo che anche il consiglio, istituito *ex lege Aelia Sentia*, esercitasse attività giurisdizionale. Come ho già avuto occasione di dimostrare,⁴³⁷ la legge Elia Senzia prevede (per la manomissione di schiavi di età inferiore a trent'anni e per i *domini* minori di venti) due fasi distinte: una per approvare la *iusta causa manumissionis* ed una per eseguire l'atto liberatorio vero e proprio. Si prenda in considerazione la seguente costituzione:

CI 7.1.1 Ant. A. Tertio. *Eorum, qui apud consilium manumittuntur, post causam ab iudicibus probatam et manumissionem secutam non solet status in dubium vocari, si dicantur falsa demonstratione liberati.*

L'imperatore qualifica i componenti del *consilium* come '*iudices*', confermando l'esercizio della funzione giudicante. Inoltre, si stabilisce l'inappellabilità della decisione presa al termine della procedura. Questa osservazione comprova l'esercizio di attività giurisdizionale.⁴³⁸ Senza l'intervento del consiglio, il servo non poteva diventare libero e rimaneva nel *dominium* del suo padrone.

⁴³³ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 231-232.

⁴³⁴ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 232.

⁴³⁵ Così almeno per la letteratura prevalente, cfr. Fanizza, *L'amministrazione della giustizia*, cit., pag. 66 ss.

⁴³⁶ Marotta, *Mandata principum*, cit., pag. 131.

⁴³⁷ *Supra*, cap. II, appendice.

⁴³⁸ Marciano in D. 40.2.9 richiamando la costituzione citata omette il riferimento alla falsa dimostrazione della causa e generalizza la regola, cfr. De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 58.

In conclusione, il vocabolo ‘*Caesaris*’ (in Tit. Ulp. 1.12) deve considerarsi l’errore di un copista e il testo originario viene così emendato:

[...] *ideo sine consilio manumissum [Caesaris] servum manere putat.* [...]

Il manomesso rimane servo in quanto la presenza del consiglio diviene indispensabile perché la manomissione produca effetti, così come risulta essenziale la presenza del magistrato per la “tradizionale” *manumissio vindicta*. Lo schiavo manomesso in violazione del precetto rimane, quindi, servo non di Cesare, ma del *dominus* originario.

Come più sopra accennato, però, alcuni studiosi ritengono più corretto sostituire il termine *Caesaris* col nome di un giurista, in particolare Celio Sabino (Bethmann-Hollweg) o Cassio (Puchta)⁴³⁹ in questo modo:

Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Cassius⁴⁴⁰ servum manere putat.

Pare, tuttavia, illogico che l’epitomatore subito l’enunciazione della regola, espressamente riferita alla legge (‘*cautum est*’) in termini negativi, citi l’opinione di un giurista specifico, che né Gaio, né altri giuristi menzionano.⁴⁴¹ Anche sostituire la parola ‘*Caesaris*’ con ‘*censu*’ si dimostra una scelta alquanto arbitraria: infatti tale *forma manumissionis* risulta raramente utilizzata già in età augustea.⁴⁴² Al contrario, non desta perplessità l’eventuale menzione da parte del giurista di un generico orientamento giurisprudenziale imprecisato e consolidatosi, dal momento che la legge taceva sul punto. Non sembra, quindi, in nessun caso strettamente necessario modificare il verbo principale (‘*putat*’) qualora lo si voglia tradurre⁴⁴³ con la forma impersonale («si ritiene»). Questa forma verbale, in ogni caso, dimostra come la legge Elia Senzia non si occupasse del problema di un servo manomesso trascurando il consiglio, ma solo la giurisprudenza si premura di prenderlo in considerazione. Il combinato disposto di Gai. *Inst.*, 1.17-18 consente di concludere che il menzionato orientamento giurisprudenziale è stato superato *post legem Iuniam*, dal momento che in virtù di questa legge gli schiavi non ancora trentenni manomessi contro la legge Elia Senzia diventano Latini.⁴⁴⁴

Presenta altrettanta complessità l’ultimo inciso di Tit. Ulp. 1.12:

Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.

Il giurista si riferisce allo schiavo minore di trent’anni. La frase si ricollega alle precedenti ed il verbo ‘*iubet*’ indica una prescrizione riferita alla legge in esame. L’idea di rinnegare la sua genuinità significa mettere in discussione anche l’espressione ‘*cautum est*’⁴⁴⁵ della prima frase di

⁴³⁹ Per questa interpretazione, De Quiroga, *Junian Latins*, cit., pag. 151; più di recente, Avenarius, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., pag. 183.

⁴⁴⁰ O *Caelius Sabinus*.

⁴⁴¹ Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 185 e nota 14.

⁴⁴² Schilling e Lachmann sostennero questa tesi che risulta irragionevole alla luce di Tit. Ulp. 1.8: *Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu Romae iussu dominorum inter cives Romanos censum profitebantur*. Cfr. Cantarelli, *I latini Iuniani*, II, cit., pag. 50; Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 185 e nota 15.

⁴⁴³ Forse forzando leggermente la traduzione.

⁴⁴⁴ Cfr. *supra*, cap. I, 1.1. A seguito dell’introduzione della *libertas Latina*, quindi, il consiglio continua ad esercitare funzioni riconducibili alla giurisdizione volontaria, al fine di attribuire al liberto la *civitas Romana*. Nel caso il *dominus* prescinda dall’organo collegiale il manomesso diventerà solo Latino.

⁴⁴⁵ Questa sembra la via seguita dalla Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 494-495.

Tit. Ulp. 1.12 (*'Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat'*), il cui contenuto è, senza dubbio, autentico (sulla base di Gai. *Inst.* 1.18). Si equipara il soggetto menzionato (*'perinde atque si'*) ad un manomesso in maniera informale,⁴⁴⁶ dal momento che entrambi diventano Latini, come dimostra l'inciso finale. Si rende necessario approfondire il rapporto tra queste due figure. Entrambi godono di una libertà derivante *ex voluntate domini*: per i minori, tuttavia, tale *voluntas* si esprime in forme civili, sia pur contrarie alla legge Elia Senzia (cioè per testamento); per i *morantes in libertate* si esprime, invece, tramite una manomissione informale. Proprio per il motivo menzionato si deve supporre che gli affrancati minori di trent'anni restino, in ogni caso, liberi, anche se in condizione inferiore rispetto ai *cives Romani*. Negare a questi la libertà sul piano civilistico significherebbe concedere loro una condizione, di fatto, inferiore a quella dei liberti *qui in numero dediticiorum sunt*, dal momento che anche costoro, pur non avendo mai accesso alla cittadinanza romana, ottengono la libertà *iure civili* per disposizione legale. Si tenga presente il seguente passo:

Gai. *Inst.* 1.13

Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta sunt, de quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, quique ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sunt, in ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiunt, cuius condicionis sunt peregrini dediticii.

E così la legge Elia Senzia stabilisce che coloro che, quali servi, sono stati incatenati dal padrone a titolo di pena o ai quali sono stati impressi marchi, o coloro i quali hanno subito una *quaestio* con torture per un delitto e fu dimostrato che erano colpevoli di questo delitto, o coloro che sono stati condotti a combattere con la spada o con le belve o furono assoggettati ai giochi nel circo o a custodia, e, in seguito, sono stati manomessi o dallo stesso proprietario o da qualcun altro, diventano liberi nella stessa condizione, in cui si trovano i *peregrini dediticii*.

Si deve, quindi, concludere che i *minores triginta annorum manumissi testamento* conseguano la libertà anche sul piano del diritto civile, a differenza dei manomessi informali, che si collocano in una prospettiva giuridicamente diversa, in quanto, pur godendo di una libertà di fatto,

⁴⁴⁶ I c.d. *morantes in libertate*: cioè i manomessi in via informale (con modalità diverse rispetto a quelle indicate in Gai. *Inst.* 1.18). Le fonti usano, a riguardo, le espressioni *'in libertate esse'* (Fr. Dos. 5) o *'in libertate morari'* (Fr. Dos. 4). La legge Iunia regolarizza la loro condizione (e, come illustrerò, la condizione dei *minores triginta annorum manumissi testamento contra legem Aelia Sentiam*), ricomprendendoli nella categoria dei Latini Iuniani. Cosa significa, però, l'espressione *'in libertate esse'*? D. 40.12.10 Ulp. 55 *ad ed. Quod autem diximus 'in libertate fuisse' sic est accipiendum non ut se liberum doceat is, qui liberale iudicium patitur, sed in possessione libertatis sine dolo malo fuisse. quid sit autem 'sine dolo malo fuisse', videamus. nam Iulianus ait omnes, qui se liberos putant, sine dolo malo in libertate fuisse, si modo se pro liberis gerant, quamvis servi sint. Varus autem scribit eum, qui se liberum sciat, dum in fuga sit, non videri sine dolo malo in libertate esse: sed simul atque desierit quasi fugitivus se celare et pro libero agere, tunc incipere sine dolo malo in libertate esse: etenim ait eum, qui scit se liberum, deinde pro fugitivo agit, hoc ipso, quod in fuga sit, pro servo agere.* E [quando] dicemmo inoltre che "era stato in libertà", deve intendersi cosicché dimostri non di essere libero, colui che su cui grava un giudizio di libertà, ma che fosse in possesso della libertà senza dolo malo. E vediamo cosa voglia dire "essere stato senza dolo malo". Infatti, Giuliano dice che tutti coloro che si ritengono liberi sono in libertà senza dolo malo, se soltanto si comportino come liberi, sebbene restino servi. Varo, inoltre, scrive che colui che sappia di essere libero, mentre si trova in fuga, non si ritiene essere in libertà senza dolo malo: ma non appena smetterà di nascondersi come un fuggitivo e agirà da uomo libero, allora incomincerà ad essere in libertà senza dolo malo: infatti, dice che colui che sa di essere libero, ma, poi, agisce da fuggitivo, per il comportamento stesso della fuga, si comporta come servo.

Ulpiano sta illustrando, nel commento edittole, le tematiche relative alle controversie relative allo *status* dei servi e definisce l'espressione *'in libertate esse'*. Nei processi di libertà, «il magistrato [...] doveva accertare in via pregiudiziale se il preteso schiavo fosse fino a quel momento vissuto *in libertate sine dolo malo* o, invece, si fosse comportato, di fatto, come servo» (Santalucia, *L'opera di Gaio «Ad edictum praetoris urbanis»*, pag. 177). Solo laddove il servo rimanga in libertà *sine dolo malo* usufruisce di tutela pretoria e si annovera, in seguito, tra i Latini Iuniani, cfr. Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 44.

'*manebant servi*' (Fr. Dos. 5) *iure civili*. Non si può, quindi, condividere l'opinione del Cantarelli, secondo cui la legge Elia Senzia rendeva gli affrancati non ancora trentenni tramite testamento (*ante legem Iuniam*) in posizione analoga ai *morantes in libertate*.⁴⁴⁷

L'accostamento tra le due figure (*minor triginta annorum*-manomesso informale) si potrebbe cogliere nella protezione concessa ad entrambi per il mantenimento della libertà. Il pretore tutela gli affrancati informali (Gai. *Inst.* 3.56; Fr. Dos. 5),⁴⁴⁸ probabilmente attraverso una *denegatio actionis*. Forse, i liberti non ancora trentenni, pur trovandosi liberi *ex lege Aelia Sentia*, ma non nella condizione di cittadini romani, ottengono analoga tutela pretoria nel caso in cui, si sollevi una controversia sul loro *status*.⁴⁴⁹ Ne deriva, rispetto al solo profilo della tutela apprestata, l'equiparazione che l'autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani* testimonia tra i *minores* in questione e i *morantes in libertate* e che, a quanto sembra, la stessa legge prevedeva (come attesta l'uso del verbo '*iubet*' in Tit. Ulp. 1.12).

Occorre chiedersi se il passo dei *Tituli* in esame si dimostri coerente con Gai. *Inst.* 1.17-18. Qualora si sostenga (come avviene in questa sede) che la legge Elia Senzia si rivolge ai minori di trent'anni manomessi *testamento*⁴⁵⁰, non sussiste alcuna incoerenza tra i due passi. La conclusione si basa su dati testuali: in *Inst.* 1.17, Gaio descrive gli elementi per una manomissione pienamente valida per il *ius civile* con la conseguenza che, in caso di mancanza di un requisito, segue la *Latinitas*, mentre in *Inst.* 1.18 il giurista si limita a ribadire il dettato della legge Elia Senzia. Questi passaggi non escludono affatto la posteriorità dell'introduzione di quest'ultima. Anzi, a ben vedere, nel passo in cui Gaio enuncia i requisiti *ex lege Aelia Sentia* non si menziona la *libertas* latina, perché la legge non poteva prendere in considerazione la categoria in quanto non ancora esistente.

Interpreta diversamente il passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*⁴⁵¹ Marcella Balestri Fumagalli, che non vede nello stesso un argomento utile per stabilire rapporti cronologici tra le leggi Elia Senzia e Iunia. La studiosa si chiede perché «il legislatore [...] pur escludendo costoro [i *minores triginta annorum manumissi testamento*] dallo *status libertatis*, li avrebbe ammessi al beneficio della *tuitio praetoris*». ⁴⁵² A quest'osservazione si può replicare che essi, sul piano giuridico godono della libertà. Tale soluzione diviene l'unica soddisfacente dal momento che la manomissione degli schiavi *minores*, sia pur *contra legem*, si compie, comunque, in forma solenne (Gai. *Inst.* 1.17); il legislatore arriva, quindi, a concepire una "sorta di embrione" di quello che costituirà il *genus* (Fr. Dos. 12) dei Latini Iuniani, il quale porta, inoltre, al superamento dello spinoso problema dei *morantes in libertate*.

La Balestri Fumagalli sostiene, inoltre, che l'inciso finale '*Ideoque Latinus fit*' non possiede alcuna utilità per rilievi di carattere cronologico, altrimenti l'autore dei *Tituli* non avrebbe usato il termine '*ideoque*', ma una parola maggiormente chiarificatrice in un contesto cronologico (come '*postea*', ad esempio).⁴⁵³ Se, però, l'intento dell'autore consiste nell'illustrare la normativa della legge Elia Senzia, come dimostra l'uso del verbo '*iubeo*', non pare così irrealistica una precisazione dell'epitomatore sulla successiva disciplina, che, però, diviene sbrigativa dal momento che l'autore si propone un diverso fine, cioè esaminare la normativa eliana.

Bisogna valutare, adesso, se ci sono altri passi che possono confermare l'anteriorità della *lex Aelia Sentia*, vagliando le disposizioni di un altro importante istituto.

⁴⁴⁷ Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 57.

⁴⁴⁸ Cfr. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., pag. 376.

⁴⁴⁹ Cioè qualora il *dominus* esperisca una *vindicatio in servitutem ex libertate*. La legge Elia Senzia li dichiara, quindi, liberi (senza equipararli ai *cives*). In seguito, la *lex Iunia* introdurrà la vera e propria categoria dei liberti Latini.

⁴⁵⁰ Occorre ancora ribadire che la *manumissio censu* (già in età augustea) non trova più riscontro nella pratica.

⁴⁵¹ Che conviene richiamare: Tit. Ulp. 1.12: *Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat. Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.*

⁴⁵² Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 485-486.

⁴⁵³ Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 495-496.

3.1.2 CRONOLOGIA E ANNICULI CAUSAE PROBATIO

Nella sua opera Gaio descrive la procedura dell'*anniculi causae probatio* attraverso la quale il manomesso non ancora trentenne può diventare cittadino romano. Le formalità richieste prevedono l'esistenza di un *matrimonium*, comprovato da una *testatio*, cioè una dichiarazione probatoria da parte di sette cittadini romani, puberi. Occorre, inoltre, concepire un figlio (o figlia) e che lo stesso (o la stessa) raggiunga l'età di un anno. Al termine della procedura, non solo il liberto, ma anche il figlioletto/a e la moglie ottengono la cittadinanza romana (qualora non la possiedano già). Si consideri, infatti, il seguente testo:

Gai. *Inst.* 1.29 *Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniaras vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere. et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.*

Una testimonianza analoga si incontra nei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 3.3 *Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit: nam lege Iunia cautum est, ut, si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato natave et anniculo facto, possit apud praetorem vel praesidem provinciae causam probare et fieri civis Romanus, tam ipse quam filius filiave eius et uxor; scilicet si et ipsa Latina sit; nam si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est.*

Il Latino, che al tempo della manomissione aveva meno di trent'anni, consegue il diritto alla cittadinanza Romana grazie ai figli: infatti, la legge Iunia stabilisce che, qualora abbia sposato una cittadina romana o una Latina, attestando di aver preso moglie per procreare figli, e nascendo, in seguito, un figlio o una figlia, dopo che [lo stesso/la stessa] abbia compiuto un anno, possa provare la causa, presso il pretore o il governatore della provincia, e diventare cittadino romano, tanto egli stesso, quanto suo figlio o sua figlia e la moglie; chiaramente se anche lei sia Latina; infatti, se la moglie sia cittadina romana, anche il figlio nato diviene cittadino romano per mezzo di un senatoconsulto, approvato su proposta del divo Adriano.

Tralasciando gli aspetti relativi al senatoconsulto di età adrianea, si può osservare che l'epitomatore attribuisce la paternità della procedura alla legge Iunia, ma questa affermazione contrasta con un altro passo dei *Tituli*:⁴⁵⁴

Tit. Ulp. 7.4. *In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonio inter disparis condicionis personas: nam seu civis Romanus Latinam aut peregrinam vel eam, quae dediticiorum numero est, quasi per ignorantiam uxorem duxerit, sive civis Romana per errorem peregrino vel ei, qui dediticiorum numero est, <quasi civi Romano> aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit, causa probata, civitas Romana datur*

⁴⁵⁴ Su questa incoerenza si consideri De Dominicis, *La Latinitas Iuniana*, cit., pag. 193.

tam liberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt; et ex eo fiunt in potestate parentum liberi.

Sono sotto la *potestas* dei genitori anche quei figli, la causa dei quali fu provata, dopo che era stato contratto per errore un matrimonio tra persone di diversa condizione: infatti, nel caso in cui un cittadino romano abbia sposato una Latina o una straniera o una donna che appartiene alla categoria dei *dediticii*, non sapendolo, o nel caso in cui una cittadina romana, per errore, si sposasse con un peregrino o ad un uomo che si trova nella categoria dei *dediticii*, come fosse un cittadino romano o anche come fosse un Latino, per la legge Elia Senzia, una volta provata la causa, si concede la cittadinanza romana tanto ai figli, quanto ai genitori, eccetto a coloro che si trovano nella classe dei *dediticii*; e perciò i figli passano in potestà dei genitori.

Il giurista tratta dell'*erroris causae probatio*, istituto introdotto sul modello dell'*anniculi causae probatio* tramite senatoconsulto (Gai. *Inst.* 1.67) e si riconduce sotto questa disciplina il matrimonio tra una cittadina romana e un Latino *ex lege Aelia Sentia*, contratto per errore sullo *status* dell'altro coniuge. Dal momento che il testo parla di «nozze conformi alla legge Elia Senzia», non si può che concludere che questa legge abbia introdotto l'*anniculi causae probatio* (un elemento della quale consiste nel *matrimonium*), coerentemente con Gai. *Inst.* 1.29.⁴⁵⁵ La prova decisiva si riscontra, però, nelle *Tabulae Hercolanenses*. In particolare, Tab. Herc. 89 riporta una testimonianza diretta di applicazione dell'istituto e lo riconduce espressamente alla legge Elia Senzia (*'e lege Aelia Sentia causam probavisse'*).⁴⁵⁶

Per contrarre questa ipotesi specifica di matrimonio il liberto deve risultare giuridicamente libero (*iure civili*). Occorre chiarire questo punto: Cantarelli, riferendo le disposizioni della legge Elia Senzia ai *morantes in libertate* (che giuridicamente rimangono servi), sostiene che questo provvedimento non parlasse di '*matrimonium*' ma di '*contubernium*' e che solo la legge Iunia riferisse di '*matrimonium*' in senso pieno.⁴⁵⁷ La teoria, per quanto suggestiva, difficilmente si accorda col testo gaiano: solo Gai. *Inst.* 1.80 usa la parola '*matrimonium*', gli altri testi impiegano le forme verbali '*nubere*' (Gai. *Inst.* 1.68; Tit. Ulp. 7.4) o '*ducere uxorem*' (Gai. *Inst.* 1.29; 1.66; 1.70; 1.71),⁴⁵⁸ che si utilizzano per indicare un'unione matrimoniale tra persone libere e che Gaio riferisce, non alla legge Iunia ma alla Elia Senzia.

Anche se quest'ultima ha introdotto l'istituto, non si esclude la possibilità che la *lex Iunia* possa averlo ripreso⁴⁵⁹ (o vi rinviasse). Si spiegherebbe, in tal modo, la confusione tra il passo gaiano e Tit. Ulp. 3.3, oltre alla contraddizione interna rilevata negli stessi *Tituli*. Ne fornisce ulteriore

⁴⁵⁵ Si tenga presente, infatti, che il passo ricalca Gai. *Inst.* 1.68: *Item si civis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam civi Romano, permittitur ei causam erroris probare; et ita filius quoque eius et maritus ad civitatem Romanam perveniunt, et aequae simul incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit: nam et de hoc specialiter senatus consulto cavetur. idem iuris est aliquatenus, si ei qui dediticiorum numero est, tamquam civi Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit; nisi quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et ideo filius, quamvis fiat civis Romanus, in potestatem patris non redigitur.* Colpisce, però, nel testo dell'epitomatore, la frase *qui dediticiorum numero est, aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit* perché il termine '*quasi*' non solo non compare nel testo gaiano ma rende difficoltoso il senso della frase. La Terreni propone di correggere il testo così: *ei qui dediticiorum numero est <quasi civi romano> aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia* (Gaio e l'*erroris causae probatio*, pag. 366). Alla stessa conclusione giunge Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 88, nota 16. La traduzione qui proposta segue la correzione esposta. Vignali al contrario, propone di correggerlo con '*aut etiam si Latinus*' (*Corpo del diritto*, X, cit., pag. 226). Sul punto cfr. anche Vangerow, *Über die Latini Iuniani*, pag. 177 ss. Per il contrasto tra i due passi dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, cfr. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 191.

⁴⁵⁶ Camodeca, *Tabulae Hercolanenses*, I, cit., pag. 57 ss. Su questo caso specifico tornerò più avanti.

⁴⁵⁷ Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 86, nota 12.

⁴⁵⁸ Ho preso in considerazione solo i passi gaiani, in quanto è Gaio che riferisce l'introduzione della normativa alla legge Elia Senzia. Mentre Cantarelli per argomentare il suo ragionamento utilizza anche i *Tituli ex corpore Ulpiani* che attribuiscono la disciplina alla legge Iunia e risultano gli unici ad esplicitare il requisito della finalità procreativa (*liberorum quaerendorum causa*), Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 86, nota 12.

⁴⁵⁹ Orestano, *La struttura*, cit., pag. 354, nota 947; Vangerow, *Über die*, cit., pag. 166 ss.

prova Gai. *Inst.* 1.80, dal momento che testimonia l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale (apparentemente) minoritario che richiama entrambe le leggi ('*qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari*'). Trattandosi di un testo genuino, ben poteva la *lex Iunia* riprendere l'istituto una volta introdotto.⁴⁶⁰

Perché la legge Iunia non può aver disciplinato, per prima, l'*anniculi causae probatio*? Per rispondere a questo interrogativo, basta richiamare la semplice frase riscontrabile in Gaio (*Inst.* 1.18) in cui si afferma che la *lex Elia Sentia* stabilisce le prescrizioni attinenti all'età dello schiavo e *Inst.* 1.29 esordisce con le parole '*minores triginta annorum manumissi et Latini facti*', senza dubbio riferendosi al provvedimento citato. Invece, la legge Iunia risale ad un momento successivo. Le stesse riflessioni possono svolgersi con riguardo al testo di Tit. Ulp. 3.3.

Non si ricavano argomenti di carattere cronologico convincenti, invece, dall'ordine in cui vengono citate le due *leges* in Gai. *Inst.* 1.80 ('*per legem Aeliam Sentiam et Iuniam*'), dal momento che, nei papiri in materia di dichiarazioni di nascita, ogni volta che si accosta la legge Elia Sentia (4 d.C.) alla *lex Papia Poppaea* risalente al 9 d.C., non sempre si segue un ordine cronologico:

Pap. Mich. III 169: '*quia lex Aelia Sentia et Papia Poppaea spurios spuriasve in albo profiteri vetat*';

Pap. Mich. VII 436: '*ex lege Aelia Sentia et Papiae Poppaeae quae de filis procreandis latae sunt*' '*se testari ex lege Aelia Sentia et Papiae Poppaeae*'

In queste prime testimonianze la successione temporale tra le due leggi non subisce variazioni, ma si prenda in considerazione l'ordine con cui le menziona *Pap. Cairo* 29812 (62 d.C. - il più risalente nel tempo in tema dichiarazioni di nascita in cui la legge Elia Sentia viene menzionata):

'qui e lege Papia Poppaea et Aelia Sentia liberos apud natos sibi professi sunt'.

In quest'ultimo esempio la cronologia dei due provvedimenti risulta invertita. In conclusione, la successione testuale delle due leggi non fornisce indizi utili ai fini di questa indagine.

La normativa eliana potrebbe aver disciplinato (per la prima volta) l'*anniculi causae probatio*, una volta introdotta la *libertas* latina? Entrambe le leggi hanno disciplinato l'istituto altrimenti non si spiegano le contraddizioni interne ai *Tituli ex corpore Ulpiani*, ma, per usare le parole del Venturini, «pensare ad una sua [della legge Elia Sentia] cronologia posteriore impone di togliere ogni credito a Tit. Ulp. 3.3», che attribuisce, erroneamente alla *lex Iunia* la paternità della procedura.⁴⁶¹ A questo risultato giungono, purtroppo, le riflessioni della Balestri Fumagalli. La studiosa ritiene l'errore dell'autore dei *Tituli* una mera svista, dovuta alla fretta nell'espone la procedura, rispetto alla più puntuale trattazione gaiana.⁴⁶² La conclusione pare, però, arbitraria alla luce del coinvolgimento di entrambe le leggi in Gai. *Inst.* 1.80 (e della stessa contraddizione tra Tit. Ulp. 3.3 e Tit. Ulp. 7.4, che la stessa Fumagalli rileva⁴⁶³). Se la legge Iunia non introduce

⁴⁶⁰ Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 85, nota 11. Secondo un'opinione ormai del tutto superata, la legge Iulia et Papia Poppaea riprese l'istituto, così Pithou, cfr. Vangerow, *Über die*, cit., pag. 165. Per la Balestri Fumagalli, tale testimonianza non prova nulla, a livello cronologico. La studiosa deduce la priorità della legge Iunia, in quanto vede come unica altra alternativa la possibilità di rivolgere la *lex Elia Sentia* ai *morantes in libertate* (servi, *de facto*, cfr. Gai. *Inst.* 3.56; Fr. Dos. 5), ai quali risulta impossibile contrarre il *matrimonium ex lege Aelia Sentia* (*Lex Iunia*, cit., pag. 108 ss.). Ho già esposto e ribadirei ancora che i *minores triginta annorum manumissi testamento* godevano della libertà (a differenza dei *morantes in libertate*).

⁴⁶¹ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 227.

⁴⁶² Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 188-191; *Eadem*, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 500.

⁴⁶³ Balestri Fumagalli, *Lex Iunia*, cit., pag. 191.

l'istituto e, allo stesso tempo, entrambe le leggi lo riprendono, ne consegue per forza che essa si colloca successivamente alla normativa eliana.

Le parole *'et Latini facti'* presenti in Gai. *Inst.* 1.29 costituiscono un indizio dell'anteriorità della *lex Iunia*? Tale formula si ricollega alle parole precedenti *'minores triginta annorum manumissi'*. Si tratta di una mera «postilla chiarificatrice, un dato che non discendeva dalla *lex Aelia Sentia* [...] ma era, ormai, del tutto pacifico»,⁴⁶⁴ inerente ai soggetti legittimati alla procedura. Gaio non distingue tra manomessi *testamento* e affrancati in via informale, perché la *lex Iunia* estese la disciplina dell'*anniculi causae probatio* a tutti i liberti, indipendentemente dalle modalità dell'affrancamento. Ancora una volta, l'anteriorità della legge Elia Senza emerge dallo stesso dettato gaiano nel momento in cui il giurista precisa che questo provvedimento introduce il requisito dell'età del liberto (Gai. *Inst.* 1.18).⁴⁶⁵ Come ha dimostrato De Dominicis, si deve, invece, escludere la presenza di una *Latinitas Aeliana*, sulla base di tale espressione.⁴⁶⁶

Un'eco del fatto che la legge Elia Senza si rivolge ai minori di trent'anni manomessi nelle forme civili ma *contra legem* (in pratica solo tramite *testamento*) e che non si tratti di un *genus* compiutamente definito lo si può riscontrare, ancora una volta, in Gai. *Inst.* 1.29. Infatti, il passo riporta che un manomesso non ancora trentenne deve sposare, per ottenere la *civitas*, una cittadina romana, una Latina coloniarica o una donna della sua stessa condizione (*'vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis'*). Il giurista non definisce quest'ultima in maniera specifica, a differenza delle altre figure menzionate.⁴⁶⁷ Le osservazioni sull'utilizzo di tale espressione, sembrano smentite dalla testimonianza di Tit. Ulp. 3.3 che riporta: *'nam lege Iunia cautum est, ut, si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit'*. Nel testo si parla esplicitamente di contrarre matrimonio con una Latina senza espressioni equivoche. La testimonianza non deve stupire, dal momento che i *Tituli* attribuiscono la disciplina alla *lex Iunia*, che ha ripreso, in un secondo tempo, l'istituto. La legge Elia Senza introduce, per prima, l'*anniculi causae probatio* per i minori di trent'anni *manumissi testamento*, e, in seguito, la *lex Iunia* riprende la procedura riferendola ai Latini Iuniani⁴⁶⁸ (forse attraverso un rinvio).

Si spiega, così, anche la formazione di quell'orientamento giurisprudenziale, che attribuiva la concessione del connubio ai Latini Iuniani ad entrambe le leggi, secondo la testimonianza di Gai. *Inst.* 1.80 (*'quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari'*). Mentre, l'espressione usata da Gaio nei confronti del figlio *'si et ipse eiusdem condicionis sit'* (Gai. *Inst.* 1.29) non dimostra nulla a livello cronologico. Tali parole attengono all'incertezza sulla condizione della prole, che nasce *civis Romanus*, qualora la madre possieda già la *civitas*, secondo quanto disposto da un senatoconsulto di età adrianea. Altrimenti diverrà Latino e potrà aspirare a ottenere la cittadinanza.⁴⁶⁹

Svolte queste importanti considerazioni alla ricerca di prove sui rapporti cronologici tra le leggi Elia Senza e Iunia, intendo prendere ora in considerazione il contenuto dei *Fragmenta Berolinensia de iudiciis*.

⁴⁶⁴ Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 233.

⁴⁶⁵ In tal senso, anche se in tono più sibillino, Venturini, *Latini facti*, cit., pag. 233.

⁴⁶⁶ De Dominicis, *La Latinitas Iuniana*, cit., pag. 189. L'espressione ricorre anche in Gai. *Inst.* 1.31: *Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt*. Ritengo, anche in questo caso, che si tratti di una precisazione: in Gai. *Inst.* 1.31 *'ex lege Aelia Sentia'* si ricollega a *'ius adipiscendae civitatis Romanae'* e non a *'Latini facti'*.

⁴⁶⁷ Sul punto, Steinwenter, *Latini Iuniani*, pag. 913; cfr. anche, Orestano, *La struttura*, cit., pag. 356, nota 950.

⁴⁶⁸ In tal senso, Orestano, *La struttura*, cit., pag. 356, nota 950.

⁴⁶⁹ Gai. *Inst.* 1.30 *Ideo autem in ipso filio verba adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, civis Romanus nascitur*. Inoltre, aggiungemmo rispetto allo stesso figlio le parole «se anche lo stesso sia della stessa condizione», poiché se la moglie di un Latino è cittadina romana, colui che da questa nasce, per un nuovo senatoconsulto, approvato su impulso del divo Adriano, nasce cittadino romano. Altrettanto attesta l'inciso finale di Tit. Ulp. 3.3 *'nam si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est'*.

3.1.3 I DATI CRONOLOGICI RICAVABILI DAI *FRAGMENTA DE IUDICIIS*

I *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* costituiscono un manoscritto di età postclassica «inviato nel 1877 a Berlino, unitamente ai *Responsa* di Papiniano». ⁴⁷⁰ Non si conosce l'autore dell'opera, la quale costituisce un estratto di un commentario all'editto pretorio (cioè della rubrica *de iudiciis* presente nello stesso). ⁴⁷¹ Falchi, invece, ritiene che tali frammenti possano appartenere agli stessi *Responsa* di Papiniano. ⁴⁷²

Il testo, molto lacunoso, è il seguente:

- 1) ...riti ... qui... anos...ex iure *Quiritium nostrum*... egeretur ... os *Latinos*... are recte ex iure *Quiritium petere* ...
- 2) ...rum esset. Sed cum lege de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur ut ea fiant, quae futura forent, si *deditiorum numero facti non essent*, videamus, ne verius sit, quod quidam senserunt, et de universis bonis et de singulis ...
- 3) ... est an... restituendo deinde ex abundanti praecepit praetoribus, uti e... nom ... redderent. ⁴⁷³

Al momento mi limiterò a valutare eventuali aspetti influenti sulla cronologia tra le leggi Elia Senzia e Iunia, tralasciando un approfondimento contenutistico dei frammenti. ⁴⁷⁴

Innanzitutto, occorre soffermarsi sull'espressione '*si deditiorum numero facti non essent*' della col. II. Secondo Mommsen, la terminologia riguarderebbe gli *exules*, privati della cittadinanza romana, condannati alla deportazione a seguito dell'*interdictio aquae et igni*. ⁴⁷⁵ Mi permetto di dissentire dall'opinione dello studioso tedesco. Occorre, tuttavia, notare che in tarda età repubblicana il termine '*dediticius*' indica «un suddito acquistato alla repubblica [...], l'*exul* un suddito perduto». ⁴⁷⁶ La legge Elia Senzia usa l'espressione '*qui in numero deditiorum sunt*' per indicare gli schiavi di condotta turpe assimilati ai *dediticii*. Inoltre, qualora quelle parole designassero entrambi, cioè sia gli esuli, sia i *dediticii Aeliani*, causerebbero un'enorme confusione a livello giuridico: «il pretore nel *ius dicere, iudicium reddere* intorno alla successione ereditaria di cui la legge prescriveva le norme sarebbe stato incerto se questa intendeva riferirsi agli *exules* ovvero ai *dediticii Aeliani*». ⁴⁷⁷

Invece, non risulta convincente l'argomento secondo cui i *dediticii* non accedono mai alla cittadinanza romana (Gai. *Inst.* 1.26) al contrario del deportato che può ritornare nella condizione di *civis Romanus* (D. 48.19.4; D. 38.2.3.7; D. 35.1.104). Infatti, in astratto, il principe ha la possibilità di levare la macchia d'infamia (conseguente alla condanna del servo), migliorando, in tal modo, anche la condizione del liberto *dediticius*.

⁴⁷⁰ Cervenca, *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis*, pag. 618.

⁴⁷¹ Per queste considerazioni si consideri Cervenca, *Fragmenta Berolinensia*, cit., pag. 618-619.

⁴⁷² Falchi, *Sui Fragmenta Berolinensia incerti auctori de iudiciis*, pag. 189.

⁴⁷³ Si riporta il testo edito in Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt in usum maxime academicum*, pag. 623-624.

⁴⁷⁴ Che effettuereò più avanti, *infra*, cap. IV, 4.4, b).

⁴⁷⁵ Mommsen, *Le droit public romain* (trad. Girard), pag. 157 e nota 2; per l'opinione dell'autore tedesco cfr. anche Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti di antichi giureconsulti romani. 2. Frammenti di un libro d'ignoto autore de Iudiciis*, pag. 174-176, dove l'autore italiano dissente. Concorda col Mommsen, Hartmann, *De exilio apud romanos*, pag. 21.

⁴⁷⁶ Per la citazione, Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti*, cit., pag. 176.

⁴⁷⁷ Per la citazione, Cantarelli, *Il frammento berlinese de dediticiis*, pag. 31; cfr. anche, Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti*, cit., pag. 176.

Mommsen si spinge oltre, però, sostenendo che la *fictio* presente nel frammento (*'ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent'*) avrebbe riguardato azioni fittizie per le «obbligazioni contratte dall'esule prima dell' *aquae et igni interdictio* », cioè prima di perdere i beni e la cittadinanza a seguito dell'irrogazione della pena.⁴⁷⁸ Con tale finzione si doveva prescindere dalla *capitis deminutio media* subita dal condannato alla deportazione.⁴⁷⁹ Inoltre, si concedeva l'azione non solo contro l'esule ma anche contro i successori del medesimo.⁴⁸⁰

Secondo lo studioso tedesco, quindi, si esperiva l'azione contro *qui in numero dediticiorum sunt* (e loro successori), i quali, prima di diventare esuli e ricompresi tra i deditici, dovevano godere di una condizione sociale migliore, cioè si trovavano nello *status* di *cives Romani* .⁴⁸¹ Osserva, tuttavia, Alibrandi che, quando si parla di *'bona libertorum'* (come riportato nella col. II: *'de bonis rebusque'*) «non s'intende ragionare di obbligazioni contratte dai liberti prima della manomissione, ma della successione ne' loro beni».⁴⁸² Inoltre, il fisco succede all'esule. Si consideri il seguente testo:

D. 48.20.7.5 Paul. *l. s. de port., q. lib. damn. conceduntur.*

[...] *Quod si deportatus est, quoniam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam postea adquisita fiscus capit.* ⁴⁸³

Quale motivo spingerebbe il legislatore a prescrivere un'azione contro il fisco, per le obbligazioni contratte prima dell' *aqua et igni interdictio* , con la finzione di non ricomprendersi l'esule tra i deditici, se costui non si trova più in vita? Un'azione diretta contro gli eredi⁴⁸⁴ (senza finzione) risultava più idonea e logica.⁴⁸⁵

In definitiva, contrariamente all'opinione di Mommsen, l'espressione *'dediticiorum numero facti'* identifica i liberti deditici *ex lege Aelia Sentia* . La stessa espressione presente nel frammento di Berlino si ritrova in Gai. *Inst.* 3.74, in riferimento a quest'ultimi (*'Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit... '*). La tematica trattata nella col. II, infatti, si ricollega all'argomento della successione ereditaria dei liberti *dediticii* . Ecco la testimonianza di Gaio in materia:

Gai. *Inst.* 3.74-76

[74] *Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent.* [75] *Nam eorum bona, qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere.* [76] *Eorum vero bona, qui si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse.* [74] I beni di coloro che la legge Elia Senzia ricomprensive nella categoria dei deditici, appartengono ai patroni talvolta come [beni] di liberti cittadini romani, talvolta come [beni] di Latini. [75] Infatti, i beni di coloro che, se non si fossero macchiati di qualche colpa, sarebbero

⁴⁷⁸ Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 177.

⁴⁷⁹ Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 175.

⁴⁸⁰ Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 175.

⁴⁸¹ Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 177-178.

⁴⁸² Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 178.

⁴⁸³ Si consideri anche CI 9.49.2 *Alex. A. Frontoni. Deportati nec earum quidem rerum, quas post poenam inrogatam habuerint, heredem habere possunt, sed hae publicantur.*

⁴⁸⁴ In questo caso il fisco.

⁴⁸⁵ Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti* , cit., pag. 177.

diventati cittadini romani, una volta manomessi, sono attribuiti per la stessa legge ai patroni come [beni] di cittadini romani. Costoro non possiedono, però, la capacità di fare testamento; infatti, ciò piacque ai più, non a torto: infatti, sembrava incredibile che il legislatore volesse concedere la facoltà di redigere testamento a uomini di pessima condizione. [76] Invece, i beni di coloro che, se non si fossero macchiati di qualche colpa, si ritroverebbero nella condizione di Latini, una volta manomessi, sono attribuiti ai patroni, come se fossero morti [nella condizione di] Latini. E non mi sfugge che su questa cosa il legislatore non abbia espresso a sufficienza con le parole la sua volontà.

Il giurista distingue il caso di successione ereditaria di un liberto dediticio che diventerebbe *civis* da quello di colui che si ritroverebbe nella condizione di latino se non avesse subito condanne a pene infamanti. Le analogie tra il passo gaiano e il fr. di Berlino non si limitano all'espressione usata per indicare i liberti deditici:

fr. *De iudiciis*

2) ... *ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent...*

Gai. *Inst.* 3.75

... *qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent...*

Gai. *Inst.* 3.76

... *qui si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent...*

Gaio elabora i passi citati in maniera analoga. Il fr. di Berlino ripete, invece, il medesimo concetto, ma rovesciando la prospettiva. In quest'ultimo testo, non si prende in considerazione l'ipotetica condizione che ottengono i liberti deditici (in mancanza di condanna infamante), ma la sorte dei beni di determinati soggetti qualora non rientrino nella categoria dei deditici. A chi si rivolge il frammento? Il testo parla di *'eorum hominum'*. Il frammento vuole chiaramente alludere ad una delle due categorie in cui questi *homines* rientrerebbero se non avessero subito pene infamanti: Latini Iuniani o *cives Romani*.

Il testo del frammento riferisce anche di una controversia giurisprudenziale (testimoniata dalle parole *'nam id plerisque placuit'*) in materia di beni ereditari. Dal momento che lo stesso Gaio ci informa solo in relazione ai *dediticii cives Romani* mancati dell'esistenza di una controversia giurisprudenziale rispetto alla facoltà per gli stessi di redigere testamento, (Gai. *Inst.* 1.25; 3.75), si potrebbe concludere che il frammento si rivolga a quest'ultimi.

Il giurista esprime, tuttavia, perplessità anche con riguardo ai beni dei liberti deditici Latini Iuniani potenziali (*'nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse'*). Non si deve escludere, quindi, che la controversia giurisprudenziale cui alludono i *Fragmenta Berolinensia* si riferisca proprio a questa categoria di schiavi affrancati e trovi la sua origine nei dubbi cui anche Gaio accenna (inerenti alle parole del testo del provvedimento, come indica la parola *'verbis'*).

In conclusione, occorre chiedersi quale provvedimento abbia introdotto la finzione citata nella col. II. Alla luce delle riflessioni, svolte in precedenza, in tema di *anniculi causae probatio*, che contribuivano a collocare la legge Elia Senzia anteriormente alla *lex Iunia*, si possono trarre due diverse conclusioni:

1) Se si riconduce la finzione (col. II) ai liberti deditici che avrebbero altrimenti conseguito la condizione di Latini, si deve pensare che il frammento inerisca alla legge Iunia, dal momento che quest'ultima disciplina, per la prima volta, la successione ereditaria dei beni dei liberti Latini (Gai. *Inst.* 3.56). Tale conclusione provverebbe ulteriormente la datazione posteriore della *lex Iunia*, poiché anteriormente all'approvazione della legge Elia Senzia la categoria dei liberti

deditici non esisteva.⁴⁸⁶ In questo caso, occorre domandarsi l'oggetto relativo alla controversia tra i giuristi, riportata nel frammento di Berlino. Ritenere che i liberti deditici, Latini Iuniani mancati, (in mancanza di *turpitudō*) ereditino, grazie ad una *fictio* (Col. II, '*si dediticiorum numero facti non essent*'), con le modalità previste per questi ultimi, significa applicare ad essi anche una seconda finzione, cioè quella prevista dalla legge Iunia, per la quale i beni dei liberti Latini tornano al manomissore, come se la stessa legge non fosse mai stata emanata (Gai. *Inst.* 3.56: '*cavere/voluit/ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset*'). Questo doppio meccanismo poteva non risultare intellegibile alla giurisprudenza e, probabilmente, lasciava perplesso lo stesso Gaio (*Inst.* 3.76).

2) Se la finzione (col. II), invece, si rivolge a liberti deditici che si ritroverebbero cittadini romani, in mancanza di gravi colpe, la normativa può ricondursi alla legge Elia Senzia, che, pur non avendo introdotto la libertà Latina, disciplina la categoria dei liberti deditici: quindi, regola anche l'ipotesi della successione ereditaria di un liberto *civis Romanus* mancato (Gai. *Inst.* 3.75), ma in modo alquanto affrettato, tacendo sulla possibilità per tali liberti di redigere testamento e portando al contrasto giurisprudenziale riportato sia da Gaio che dal frammento di Berlino. In tal caso, però, non si riscontrano riflessioni determinanti per stabilire i rapporti cronologici con la *lex Iunia* dal momento che in alcun modo viene in considerazione la categoria dei liberti Latini. Alla luce di tutte le considerazioni svolte si deve concludere che nessun dato cronologico certo può ricavarsi dai *Fragmenta de iudiciis*, in quanto il materiale non consente rilievi sicuri. Tenendo presente, tuttavia, le osservazioni già svolte in tema di *anniculi causae probatio* (e su Gai. *Inst.* 1.17-18, nonché su Tit. Ulp. 1.12) ritengo che la legge Elia Senzia si collochi anteriormente alla *lex Iunia*.

3.2 LA DATAZIONE DELLA LEX IUNIA

Non ho ancora chiarito in quale anno debba collocarsi la *lex Iunia*. I compilatori giustinianeî identificano la legge col nome '*Iunia Norbana*' e questa considerazione consente di fissare la data della *rogatio* del provvedimento nel 19 d.C., anno del consolato di *Iunius Silanus Torquatus* e *Lucius Norbanus Balbus* (I. 1.5.3⁴⁸⁷). A ben guardare, se si adotta tale doppia denominazione non esiste altra datazione possibile. Sorge, tuttavia, un problema in quanto le Istituzioni giustiniane rappresentano l'unica fonte a riportare questo appellativo. Tutti gli altri passi, infatti, parlano semplicemente di '*lex Iunia*'. Lo stesso Giustiniano non riporta la doppia denominazione nella costituzione di abrogazione della *Latinitas*: CI 7.6.1.1a '*...ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia...*'; CI 7.6.1.12 '*...lex Iunia taceat...*'.⁴⁸⁸ Presenterebbe maggiore utilità e chiarezza, per la giurisprudenza, identificarla, come '*lex Norbana*', qualora riportasse una doppia denominazione, per evitare di confonderla con altre leggi, altrimenti omonime (ad esempio la *lex Iunia Vellaea* - abbreviata, talvolta, anch'essa '*lex Iunia*' nei *Tituli ex corpore Ulpiani*).⁴⁸⁹ Alla luce delle osservazioni svolte occorre domandarsi se esista la possibilità di riferire ad altro anno il provvedimento. Escludendo una cronologia anteriore alla legge Elia Senzia, l'unica datazione plausibile consiste nel collocarla cronologicamente il 15 d.C., durante il consolato di Druso con *Marcus Iunius Silanus*, in qualità di *consul suffectus*,⁴⁹⁰ il quale subentrò

⁴⁸⁶ Falchi giunge a questa conclusione in, *Sui fragmenta*, cit., pag. 206, nota 42.

⁴⁸⁷ Riferimento confermato nella parafrasi di Teofilo (Par. 1.5.3), cfr. Ferrini, *Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa, pars prior*, pag. 23; cfr. anche Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 464.

⁴⁸⁸ Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 464.

⁴⁸⁹ Per queste riflessioni cfr. Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 473-474.

⁴⁹⁰ Si tratta di un personaggio in vista alla corte di Tiberio: la figlia aveva sposato in prime nozze Caligola (Barrett, *Caligula, The corruption of power*, pag. 32 e pag. 261 nota 63). Tiberio lo teneva in grande considerazione:

a *Caius Norbanus Flaccus* nella carica (sempre affiancando Druso).⁴⁹¹ Questo avvicendamento nella magistratura porta i compilatori giustiniani a parlare (erroneamente) di legge Iunia Norbana, riferendola, così, ad un altro anno. Inoltre, la confusione si giustifica dal momento che si prendono in considerazione due date (15 d.C.-19 d.C.) ravvicinate, entrambe temporalmente collocate sotto il principato di Tiberio. Sherwin-White ritiene, infatti, verosimili entrambi gli anni (15 e 19 d.C.) «since only in these two years are a *Iunius* and a *Norbanus* known as consuls in the same year».⁴⁹²

Si può sostenere che abbiano trovato spazio due diverse *rogationes*, in modo da indurre i commissari giustiniani ad usare una doppia denominazione? Conviene prendere in esame l'interrogativo. Romanet du Caillaud sosteneva, alla fine dell'Ottocento, una collocazione antecedente della legge Iunia rispetto alla Elia Senzia, ma, allo stesso tempo, la sussistenza di due distinte *rogationes* del provvedimento inerente la libertà latina: la prima nel 25 a.C., sotto il consolato di *Iunius Silanus*, la seconda volta, il 24 a.C., sotto il consolato di *Norbanus Flaccus*. L'autore giungeva a questa conclusione per giustificare la doppia denominazione data (solamente) dai giustiniani, al contrario di tutte le fonti precedenti.⁴⁹³ Ho già avuto modo di dimostrare la plausibile posteriorità della *lex Iunia*. Potrebbe, tuttavia, sostenersi una prima *rogatio* anteriore alla legge Elia Senzia, introduttiva della libertà latina ed un'altra (che riprendesse e migliorasse la disciplina), nel 19 d.C., anno indicato dai commissari giustiniani? Occorre, in poche parole, chiedersi se una tesi 'corretta' del Romanet possa trovare qualche conferma. Al di là delle critiche inerenti all'impostazione metodologica del Romanet,⁴⁹⁴ si dubita di tale ricostruzione dal momento che nessun'altra fonte (né tardoantica, né precedente) riporta la doppia denominazione;⁴⁹⁵ né, tanto meno, sussistono testimonianze storiche o giuridiche di una doppia *rogatio* in materia. Avallare tale ipotesi consiste solo in una pura congettura.

3.3 MINORES TRIGINTA ANNORUM E LATINI IUNIANI

Bisogna, adesso, chiedersi se e in quale misura sussista un legame tra i minori di trent'anni manomessi *testamento contra legem Aeliam Sentiam* e la successiva categoria dei Latini Iuniani. Occorre, quindi, esaminare le testimonianze pervenuteci sulla figura di questa categoria di liberti e ricostruire il diritto loro applicabile, inerente in primo luogo all'*anniculi causae probatio* (tenendo presenti le ricerche del Camodeca), ai *nomina* attribuiti al liberto Latino, alla disciplina del *commercium inter vivos* e *mortis causa*, alla filiazione e alle modalità di concessione ai Latini Iuniani della *civitas* in epoca successiva all'approvazione della *lex Iunia*.⁴⁹⁶

l'imperatore dichiarava inammissibile ogni richiesta d'appello contro le sentenze di Silano. Cadde vittima della follia di Caligola, il quale sospettava che Silano tramasse contro di lui (Svet. *Cal.* 23; Barrett, *Caligula*, cit., pag. 76).

⁴⁹¹ Degrassi, *I Fasti*, cit., pag. 7 e pag. 198.

⁴⁹² Sherwin-White, *The roman citizenship*, cit., pag. 332 e, in particolare, la nota 2, in cui lo studioso inglese già propone questi argomenti per una possibile collocazione cronologica nel 15 d.C.

⁴⁹³ Romanet du Caillaud, *De la date*, cit., pag. 432; per gli anni citati e i rispettivi consoli, cfr. anche Degrassi, *I fasti*, cit., pag. 3.

⁴⁹⁴ Di cui dà conto la Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 468-469.

⁴⁹⁵ Balestri Fumagalli, *La lex Iunia nel sistema*, cit., pag. 475, nota 52.

⁴⁹⁶ Bisogna sottolineare che lo schiavo diventa Latino Iuniano (*post legem Iuniam*) se viene manomesso in un modo diverso da quello stabilito dalla legge Elia Senzia o in maniera informale o, ancora, dal proprietario bonitario. Non si tratta dell'unico caso in cui uno schiavo consegue la libertà latina. Nel corso del tempo vari provvedimenti hanno consentito l'accesso a tale condizione. Il primo provvedimento consiste in un editto di Claudio con cui si concede la libertà latina al servo malato, abbandonato dal padrone (CI 7.6.1.3; cfr. anche Svet. *Claud.* 25; Dio. 60.29.7; Mod. 6 *regul.* D. 40.8.2; Suida s.v. *Κλαύδιος*, Zonar. 11.9; cfr. Faro, *La libertas ex divi Claudii edicto. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, pag. 13 ss.): il provvedimento attribuisce «autoritativamente la libertà [...] in relazione a casi in cui si poteva intendere che il *dominus* avesse comunque rinunciato al proprio potere» (Pellecchi, *Loi Iunia*, cit., 4.1.a). La disposizione si applica se il *dominus* non porta il servo in ospedale o non lo affida alle cure altrui (CI 7.6.1.3a). Il provvedimento si iscrive nell'ambito di una serie di misure volte ad attenuare la durezza della condizione

3.3.1 LA FIGURA DI L. VENIDIUS ENNYCHUS

Negli ultimi anni Giuseppe Camodeca ha concentrato le proprie ricerche sull'archivio di Ercolano di L. Venidio Ennico, un Latino Iuniano, che riuscì ad usufruire dell'*anniculi causae probatio* per ottenere la cittadinanza romana, per sé e per la propria famiglia. Il testo più importante, scritto su *tabulae ceratae*, consiste in un trittico risalente al 62 d.C. (Tab. Herc. 89).⁴⁹⁷

Il documento riporta la copia conforme di un atto pubblico e inizia con l'indicazione del pretore, *Servenius Gallus*, che concede la cittadinanza romana al richiedente e alla sua famiglia.⁴⁹⁸ Secondo la testimonianza gaiana la competenza spetta a questo magistrato, a Roma, mentre nelle province il governatore esercita tale funzione (Gai. *Inst.* 1.29; cfr. anche Tit. Ulp. 3.3). In quei passi, però, non si menziona la procedura usata in Italia e la relativa autorità competente, che,

servile (Mc Clintock, *Liberati dalla morte*, pag. 119, nota 14). In realtà, D. 40.8.2 così recita: *Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex edicto divi Claudii competit libertas*: l'editto, quindi, concederebbe non la libertà Latina, ma la libertà con conseguente cittadinanza, ma i commissari giustinianeî hanno probabilmente interpolato il passo, dal momento che Giustiniano decide di abrogare espressamente la *Latinitas* (CI 7.6.1), cfr., in tal senso, Robleda, *Il diritto degli schiavi*, cit., pag. 84 ss.; Melluso, *La schiavitù*, cit., pag. 98 ss.. Sembra che acquisti la libertà Latina la schiava venduta a patto che non si prostituisca ('*ne prostituatur*'), qualora questa stessa condizione venga infranta (CI 7.6.1.4). Pare, quindi, sussistere un vincolo contrattuale in cui si inserisce questa clausola (D. 37.14.7). Si ritiene, però, che già sotto Adriano, bastasse la sola presenza della clausola; per queste riflessioni, Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 4.1.b. Il liberto diventa Latino anche nel caso in cui il padrone vinca un processo di libertà, ma un terzo riscatti lo schiavo (CI 7.6.1.8; Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 4.3.c; Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 110). Diviene *Latinus* anche lo *statuliber* manomesso dall'erede, in pendenza della condizione (CI 7.6.1.7; Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 110). Sembra che anche la restituzione degli atti al servo da parte del patrono, da cui risulta il suo stato di schiavitù comportasse l'acquisto della libertà latina (CI 7.6.1.11; Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 111) o, allo stesso modo, la distruzione di tali atti di fronte a cinque testimoni (CI 7.6.1.11a; Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, pag. 80, nota 101). In CI 7.6.1.5 si prevede che diventi Latino lo schiavo cui il testatore o l'erede concedano di precedere il funerale del padrone col pileo o cui avessero concesso di '*ventilare*' il cadavere ai piedi del letto (Luchetti, *La legislazione*, cit., pag. 80, nota 101). Secondo Luchetti si tratterebbe di una volontà implicita di liberazione dello schiavo (*La legislazione*, cit., pag. 14, nota 12). Quanto al termine '*ventilare*' secondo Pothier e Cuiacio deve intendersi in questo modo: lo schiavo si metteva ai piedi del letto e scacciava gli insetti, preservando, in tal modo il cadavere (De Caqueray, *De l'esclavage chez les romaines*, pag. 320, nota 2). Più semplicemente, poi, il liberto diventa Latino se così espressamente scriva il padrone nel testamento (CI 7.6.1.6). Desta interesse anche un altro modo di acquisto della libertà Latina: l'indicazione, da parte del *dominus*, del servo come figlio, purchè tale indicazione avvenisse *inter acta*. Si trattava di una sorta di adozione da parte del *dominus*, che indirettamente conferisce la libertà, cfr. Luchetti, *La legislazione*, cit., pag. 81-82. Sembra, inoltre, che la schiava che, col consenso del padrone, sposi un uomo libero, diventi Latina, purchè siano costituiti i *dotalia instrumenta* (Voci, *Polemiche legislative nel tardo Impero Romano*, pag. 1110). Si tratta di uno dei rari casi in cui gli strumenti dotali sono ancora necessari per la corretta costituzione del vincolo, quale manifestazione del *consensus* (del *dominus*, in questo caso), cfr. Luchetti, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis nelle fonti giuridiche giustiniane*, pag. 340-342. In età postclassica Costantino prevede una serie di ipotesi di acquisto della *Latinitas*. CTh. 9.24.1.4 ammetteva la possibilità per il servo di diventare Latino se denunci il delitto di ratto; allo stesso modo, il liberto Latino diventa *civis Romanus* in caso di denuncia. Il ratto costituisce un *crimen* fortemente stigmatizzato, in epoca tardoantica, a tal punto che si escludeva il reo di tale reato dal beneficio delle indulgenze pasquali (CTh. 9.38.3; CTh. 9.38.6; CTh. 9.38.8; CI 1.4.3). CTh. 9.24.1.4 viene replicata con modifiche in CI 7.13.3, dal momento che Giustiniano abroga la *Latinitas* (su questo provvedimento si consideri anche *infra*, § 3.3.5 i)). Con altro editto Costantino attenua la condizione dei figli in caso di congiungimento tra una donna libera e un *servus fisci*: il figlio nato dall'unione diventa Latino, in caso di ignoranza o errore della donna o debolezza derivante dall'età (CTh. 4.12.3, per le riflessioni e la citazione, Castagnetti, *Giuliano imperatore e il senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su Cth. 4.12*, pag. 4-5). In epoca classica, si riconduceva la disciplina al senatoconsulto Claudiano, che stabiliva la condizione servile per la donna libera, qualora il *dominus* l'avesse avvisata per tre volte e tali avvertimenti (*denuntiationes*) risultassero vani (Gai. *Inst.* 1.160; Tit. Ulp. 11.11). Pare, invece, che esistessero diversi orientamenti sulla condizione della prole (Gai. *Inst.* 1.91). Giustiniano abroga definitivamente tale senatoconsulto (I. 3.12.1; CI 7.24.1). Infine, CTh. 2.22.1 prende in considerazione la condizione di un liberto cittadino che diventa Latino. I suoi beni spettano al patrono o ai suoi discendenti (secondo le disposizioni del senatoconsulto Largiano, su cui, *infra*, § 3.3.3), senza che i figli del liberto possano opporsi. In tal caso, la libertà latina si configura come una sanzione, non un premio (sul punto cfr. anche Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 4.1.d).

⁴⁹⁷ Camodeca, *Tabulae*, I, cit., pag. 57 ss. *Idem*, *Per una riedizione*, II, cit., pag. 189 ss.

⁴⁹⁸ Camodeca, *Tabulae*, I, cit., pag. 68; *Idem*, *Per una riedizione*, II, pag. 195-197.

stando ai passi citati, sembra identificarsi sempre con il pretore.⁴⁹⁹ In realtà le ricerche di Camodeca dimostrano che la procedura risulta più complessa, in quanto il giurista opera una eccessiva semplificazione.

Nei *municipia* i decurioni istruiscono la causa, e, poi, la approvano tramite *decretum* (Tab. I pag. 3, lin. 11-14; Tab. III, pag. 5 lin. 9-11).⁵⁰⁰ Davanti ai magistrati municipali Ennico deve dimostrare, attraverso una *testatio*, cioè una dichiarazione da parte di sette testimoni (cittadini romani, puberi, cfr. Gai. *Inst.* 1.29) di aver contratto matrimonio, conforme alla legge Elia Senzia. Tale *testatio* mantiene solo valore probatorio.⁵⁰¹ Non sappiamo come essa avvenisse, anche se alcuni studiosi sostengono che alla stessa seguisse un atto scritto.⁵⁰² Secondo Tit. Ulp. 3.3 la dichiarazione certifica che il matrimonio persegue la finalità *liberorum quaerendorum causa*, cioè di generare figli. Questo requisito del matrimonio trova riscontro nella testimonianza di *Pap. Mich.* VII, 436, che riporta: '*ex lege Aelia Sentia et Pappiae Poppaeae quae de filiis procreandis latae sunt*'. La *ratio* di questa finalità consiste nell'«evitare possibili frodi con fittizie affermazioni di paternità [...] allo scopo di acquisire la cittadinanza romana».⁵⁰³ La Péter vede nella (eventuale) concessione finale della *civitas*, una "ricompensa" ai Latini Iuniani per aver creato un nucleo familiare stabile.⁵⁰⁴

Il *matrimonium* viene definito come '*iustum*', in una delle *Tabulae Hercolanenses*.⁵⁰⁵ Non si deve ritenere che tale espressione equivalga a *iustae nuptiae*, dal momento che i Latini Iuniani non godono del *conubium*, né può argomentarsi⁵⁰⁶ ciò sulla base del seguente testo:

Gai. *Inst.* 1.56

[...] *si cives Romanas uxores duxerint vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium habeant: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, evenit, ut non cives Romani fiant, sed etiam in potestate patris sint.*

Infatti, i Latini Iuniani godono del *conubium* solo in casi eccezionali (come dimostra anche il congiuntivo '*habeant*' dello stesso passo gaiano⁵⁰⁷), si consideri, infatti, questo passo:

Tit. Ulp. 5.4.

Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit.

I cittadini romani si giovano del connubio con altri cittadini romani; mentre con i Latini e peregrini solo se venga loro concesso.

Ne consegue che per *iustum matrimonium* si intende, non un'equiparazione alle *iustae nuptiae*, ma un matrimonio conforme alla legge Elia Senzia (comprensivo della *testatio* e della finalità di procreazione).⁵⁰⁸

⁴⁹⁹ Camodeca, *Per una riedizione*, II, cit., pag. 202.

⁵⁰⁰ Camodeca, *Tabulae*, pag. 60 e 64.

⁵⁰¹ Karabélias, *La forme de la testatio (ekmartyrion) matrimoniale en droit romain classique et postclassique*, pag. 601-603. Così anche secondo Orestano (*La struttura*, pag. 357).

⁵⁰² Orestano, *La struttura*, cit., pag. 357 e nota 952; cfr. anche Astolfi, che ritiene che un atto scritto, sottoscritto dai testimoni e successivo alla dichiarazione orale, accompagnasse la *testatio*, (*Il matrimonio*, cit., pag. 105.).

⁵⁰³ Camodeca, *Tabulae*, cit. pag. 73.

⁵⁰⁴ Péter, *Liberorum*, cit., pag. 314.

⁵⁰⁵ Tab. Herc. 89 ('*ex iusto matrimonio*' - Tab. I pag. 3); Tab. Herc. 89 ('*ex iusto matrimonio*' - Tab. III pag. 5), cfr. Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 60 e 64.

⁵⁰⁶ Come sostiene Giovanna Mancini, *Cives Romani, municipes Latini*, pag. 11 ss.

⁵⁰⁷ Che si ricollega al successivo passo Gai. *Inst.* 1.57: *Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.* Anche in questo caso il *conubium* è attribuito a titolo specifico al solo soldato congedato e alla prole (così, Venturini, *Latinità e matrimonio*, pag. 511-512).

⁵⁰⁸ Cfr. *supra*, cap. II, 2.3, per una analisi ancora più approfondita.

Si deve ritenere che anche *L. Venidius Ennychus*, nella vicenda ricostruita da Camodeca, abbia seguito queste prescrizioni e che anche lui fosse privo di connubio.

Se si istruisce la causa, quindi, presso l'*ordo decurionum*, quale ruolo compete al pretore? Egli diventa «decisivo per la concessione della *civitas Romana*», perché gli spetta la decisione finale.⁵⁰⁹ In tal caso, perché lasciare l'istruzione della causa ai decurioni locali? Perché essi risultano i più adatti a «verificare [...] il grado di integrazione sociale e di gradimento del *Latinus Iunianus*».⁵¹⁰

Nonostante la concisa esposizione gaiana (e dei *Tituli ex corpore Ulpiani*) si può affermare che l'*anniculi causae probatio* non consisteva in una procedura semplice e (soprattutto) veloce. *Venidius Ennychus* conservò la sua condizione di Latino per circa vent'anni.⁵¹¹ Ennico, infatti, ha dovuto registrare la nascita della figlia, secondo le modalità previste dalla stessa legge Elia Senzia (e poi, *Papia Poppaea* (cfr. *Pap. Cairo*, 29812; *Pap. Mich.* III, 169; *Pap. Mich.* VII, 436), cioè con una *testatio*: si vietava, infatti, la *professio* per i figli spurii (nati al di fuori di *iustae nuptiae*).⁵¹² Bisogna anche considerare che il figlio/a doveva, oltretutto, raggiungere l'età di un anno, un evento tutt'altro che scontato data l'alta mortalità infantile.⁵¹³

Quale posizione ricopre *L. Venidius Ennychus*, nella sua comunità? Secondo i calcoli di Camodeca questo liberto compare sulla scena di Ercolano già intorno al 40 d.C.⁵¹⁴ Probabilmente, provenendo da un'altra città si dedicò al commercio. Nel suo archivio conserviamo anche prove della dazione di denaro, da parte di Ennico, a terzi.⁵¹⁵ De Vos lo descrive come un «agiato liberto di modesta origine».⁵¹⁶ La sua lussuosa abitazione, ancora oggi visibile, prende la denominazione di Casa del Salone Nero. Si ritiene che egli ne sia divenuto l'ultimo proprietario o che svolgesse le funzioni di procuratore cui il *dominus* aveva affidato la custodia della propria *domus*.⁵¹⁷ Quest'ultima ipotesi sembra, in realtà, da escludere dal momento che la giurisprudenza ricomprende tra le *iustae causae manumissionis ex lege Aelia Sentia* la possibilità di istituire un procuratore (D. 40.2.13⁵¹⁸). Sarebbe parea una scelta alquanto illogica manometterlo in via informale o contro il dettato della legge Elia Senzia, se si perseguiva l'intento di nominarlo procuratore. Camodeca avanza l'ipotesi che si tratti di un inquilino che ha preso in locazione il piano superiore (*cenaculum*) della *domus*. Su questa ipotesi lo stesso autore mostra qualche perplessità per ragioni di ordine architettonico,⁵¹⁹ dal momento che il piano superiore non gode di un ingresso autonomo. Si tratta di un dato non secondario, alla luce dei seguenti testi:

D. 32.91.4-5 Pap. 7 resp.

[4] *Balneas legatae domus esse portionem constabat: quod si eas publice praebuit, ita domus esse portionem balneas, si per domum quoque intrinsecus adirentur et in usu patris familiae vel*

⁵⁰⁹ Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 74. Occorre notare come, sia che si attivi la procedura a Roma, in un municipio in Italia o in una provincia a prendere la decisione finale è sempre un magistrato *cum imperio* (Gai. *Inst.* 1.29; Tit. Ulp. 3.3), cfr. Weaver, *Where all*, cit., pag. 280.

⁵¹⁰ Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 76.

⁵¹¹ Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 79 e nota 80 per le possibili cause.

⁵¹² Si considerino le testimonianze papirologiche citate; cfr. anche Lévy, *Les actes*, cit., pag. 465, nota 1; Fayer, *La famiglia romana*, II, cit., pag. 587, nota 1015. Per una diversa interpretazione, cfr. Purpura, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 158 ss. e Geraci, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, pag. 675 ss. Si consideri anche *supra*, cap. II, 2.7.1.

⁵¹³ Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 79.

⁵¹⁴ Camodeca, *Cittadinanza romana*, cit., pag. 902.

⁵¹⁵ Andreau, *Affari e relazioni sociali in età altoimperiale*, pag. 296.

⁵¹⁶ De Vos, *Pompei, Ercolano, Stabia*, pag. 302.

⁵¹⁷ Pesando, Guidobaldi, *Gli ozi di Ercole: residenze di lusso a Pompei ed Ercolano*, pag. 191.

⁵¹⁸ *si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiave cuius eorum, vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit, praeterea et illud exigitur, ut non utique unum servum habeat, qui manumittit. [...]*

⁵¹⁹ Camodeca, *Per una riedizione*, I, cit., pag. 265; cfr. anche Pesando, Guidobaldi, *Gli ozi di Ercole*, cit., pag. 191-192.

uxoris nonnumquam fuerunt et mercedes eius inter ceteras meritoriorum domus rationibus accepto ferebantur et uno pretio comparatae vel instructae communi coniunctu fuissent. [5] Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus comparavit ac postea domum legavit. si hortum domus causa comparavit, ut amoeniorem domum ac salubriorem possideret, aditumque in eum per domum habuit et aedium hortus additamentum fuit, domus legato continebitur.

A livello giuridico conta l'autonomia (o meno) dei bagni (nel primo testo) o degli orti (nel secondo) rispetto alla casa: i bagni costituiscono parte della *domus* legata anche se il padre li ha destinati ad uso pubblico se l'ingresso agli stessi si trova dentro l'edificio stesso; analogo ragionamento vale per gli orti qualora si voglia legare la casa. L'orto si ricomprende nel legato se *aditum in eum per domum habuit*. Le pertinenze costituirebbero un'entità indipendente solo se la via d'accesso alle stesse restasse separata da quella dell'abitazione. Nella casa di Venidio Ennico, l'ingresso al piano superiore (*cenaculum*) non possiede un accesso indipendente e, forse, non si prestava alla locazione,⁵²⁰ mentre, ad Ercolano, costituivano grande fonte di reddito, invece, le locazioni di *cenacula* separati.⁵²¹

Non si deve, poi, dimenticare il dato più importante: Venidio Ennico acquisita lo *status* di Latino Iuniano, dal momento che la sua manomissione avviene quando non ha ancora compiuto i trent'anni.⁵²² Questo dato possiamo desumerlo proprio perché usufruisce dell'*anniculi causae probatio* (Gai. *Inst.* 1.29). Allo stesso tempo, non sappiamo se, prima dell'approvazione della legge Iunia, potesse conseguire la condizione giuridica dei *morantes in libertate* o dei *minores triginta annorum manumissi iure civili contra legem Aeliam Sentiam*.⁵²³ In ogni caso, occorre notare come si tratti di un individuo di condizione agiata, ben integrato nella sua comunità. Dispone anche di una quantità di denaro tale da poter erogare una somma di denaro a titolo di mutuo, diventando, così, creditore (Tab. Herc. 44-45).⁵²⁴ Forse, a seguito della concessione della cittadinanza, ricopre la carica Augustale, ma la notizia rimane incerta.⁵²⁵ Se un Latino Iuniano riesce ad integrarsi così bene a livello locale (godendo, tra l'altro, di buone risorse economiche), già al tempo di Caligola-Claudio, si presume che, già in epoca anteriore alla legge Iunia, esistessero già soggetti giuridicamente riconosciuti in grado di integrarsi e di interagire a livello economico.

Dal momento, inoltre, che la legge Elia Senzia ha istituito l'*anniculi causae probatio*, lo stesso provvedimento doveva mettere (in via potenziale) i beneficiari nella condizione di poterne usufruire. I *morantes in libertate*, restando giuridicamente servi difficilmente si sarebbero integrati, sia socialmente che economicamente. Al contrario, i minori di trent'anni manomessi tramite testamento, se la legge li avesse dichiarati liberi, avrebbero goduto (in via del tutto teorica, data la complessità e la lunghezza della procedura) di quell'opportunità che ai *morantes in*

⁵²⁰ Camodeca, *Per una riedizione*, I, cit., pag. 265, nota 34.

⁵²¹ Pirson, *Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur Architektur, zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vesuvstädte*, pag. 141 ss.

⁵²² Camodeca, *Per una riedizione*, I, cit., pag. 263. L'autore ritiene certa la sua presenza ad Ercolano già nel 40 d.C. e data la sua nascita tra il 15 e il 20 d.C.

⁵²³ A questa conclusione si arriva attraverso Gai. *Inst.* 1.29: l'espressione '*manumissi triginta annorum et Latini facti*' indica tutti i minori in qualunque forma manomessi, in quanto sopraggiunge la *lex Iunia* (mentre il requisito dell'età fu in precedenza fissato dalla legge Elia Senzia; Gai. *Inst.* 1.18). Camodeca ritiene, invece, sicuro che si tratti di uno schiavo manomesso in violazione delle disposizioni della normativa eliana, verosimilmente tramite testamento (*Per una riedizione*, I, cit., pag. 263). Va, in ogni caso, esclusa l'ipotesi di una *manumissio per epistulam*, alla luce delle osservazioni della Nicosia, *Manumissio per epistulam*, pag. 232-233. La studiosa ritiene, infatti, la manomissione per lettera di età postclassica. Mentre la Balestri Fumagalli ritiene che la *manumissio inter amicos* racchiuda, in età classica, tutti i tipi di manomissione informale (Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni*, cit., pag. 117 ss.). Ne consegue che Venidio Ennico o è stato manomesso in violazione della legge Elia Senzia (come vuole Camodeca) o attraverso l'unica tipologia di manomissione informale di età classica, cioè quella *inter amicos*.

⁵²⁴ Camodeca, *Per una riedizione*, I, cit., pag. 264.

⁵²⁵ Laird propende per la tesi affermativa (*Civic Monuments and the Augustales in Roman Italy*, pag. 103). Si dimostra più dubbioso Camodeca (*Per una riedizione*, I, cit., pag. 263)

libertate chiaramente si precludeva. Queste riflessioni portano, ancora una volta, a confermare l'opinione che la legge Elia Senzia non si rivolgeva agli schiavi manomessi informalmente.⁵²⁶

3.3.2 I TRIA NOMINA

I Latini Iuniani «avevano, al pari dei liberti *cives*, i *tria nomina*».⁵²⁷ Costoro prendevano, infatti, il *praenomen* e il *nomen* dal patrono manomissore.⁵²⁸ Prima della *lex Iunia* deve escludersi l'utilizzo dei *tria nomina* per i *morantes in libertate*, dal momento che godevano di una mera libertà di fatto; ci si può, però, chiedere se i *minores triginta annorum manumissi testamento contra legem Aeliam Sentiam* (ai quali, come dimostrato, una libertà – non solo fattuale, ma anche giuridica- si concedeva) godessero di tale prerogativa, dal momento che la manomissione testamentaria rientra, comunque, tra le forme di affrancamento riconosciute *iure civili*. Un esame delle epigrafi databili tra il 4 d.C. (anno di approvazione della legge Elia Senzia) e il 15 d.C. (anno probabile di introduzione della *Latinitas*) non permette di giungere a nessun tipo di risposta su tale interrogativo.⁵²⁹ In ogni caso, le iscrizioni di data posteriore confermano l'utilizzo dei *tria nomina* da parte dei Latini Iuniani. La figura dello stesso *Ennychus* (sopra descritto) non costituisce un'eccezione: aveva preso il *nomen* e il *praenomen* da colui che gli concesse la libertà (*Lucius Venidius*).

3.3.3 COMMERCIIUM INTER VIVOS E MORTIS CAUSA

Non sappiamo se i *minores triginta annorum* si trovassero nelle condizioni di poter interagire ed integrarsi, anche economicamente, (*ante legem Iuniam*) e possedessero, di conseguenza, il *commercium (inter vivos)*;⁵³⁰ sicuramente i Latini Iuniani ne usufruivano, in tal modo accedevano anche a quei negozi *inter vivos* riservati ai *cives Romani*, come la *mancipatio*. Si consideri il seguente passo:

Tit. Ulp. 19.4

Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est.

La *mancipatio* ha luogo tra cittadini romani e Latini coloniari e Latini Iuniani e quegli'altri peregrini, cui il commercio fu attribuito.

I Latini Iuniani non possedevano, tuttavia, la *testamenti factio*, si presti attenzione ai seguenti passi gaiani:

⁵²⁶ Come voleva Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 57 ss.

⁵²⁷ Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 71.

⁵²⁸ Weaver, *Where all*, cit., pag. 279.

⁵²⁹ Si consideri, ad esempio, AE 1986, 25: *C(aius) Iulius Aucti l(ibertus) / Epaphra Minor / curator primus / conlibert(is) conlibertab(usque) / familiae et quibus / Auctus n(oster) ollas tribuit / d(ono) d(edit) / trichilam cum pergula et / pavimento / mensam lapideam cum basi / abacum marmoreum / castellum cum fistulis et / epitonis aeneis tribus / lilium aeneum salientem / sedes tres scamna tria / mensas quadratas II / mensa(m) acerneam / gradus Tiburtinos in / ossuario / vites viridia / M(arco) Lepido L(ucio) Arruntio co(n)s(ulibus)*. L'iscrizione risale al 6 d.C.; Il nome della tribù di appartenenza non compare (come accadrebbe se si trattasse di un cittadino romano) ma ciò non porta a concludere che si tratti di *minor manumissus testamento ante legem Iuniam*, dal momento che non conosciamo l'età della manomissione (e, soprattutto, le modalità della stessa). Per conclusioni analoghe su epigrafi nelle province danubiane, cfr. Mihailescu-Bîrliba, *Les âges d'affranchissement dans les provinces balkano-danubiennes*, pag. 500, in cui l'autore afferma esplicitamente che la maggior parte delle iscrizioni risale al II-III sec. d.C. L'autore attesta anche la grande frequenza delle manomissioni di schiavi di età inferiore ai trent'anni.

⁵³⁰ Cfr. Camodeca, *Tabulae*, cit., pag. 71.

Gai. *Inst.* 1.23-24

[23] *Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere vel ex testamento alieno capere vel tutores testamento dari.* [24] *Quod autem diximus ex testamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid inde directo hereditatis legatorumve nomine eos posse capere dicamus; alioquin per fideicommissum capere possunt.*

[23] La legge Iunia non permette, tuttavia a costoro o di fare testamento o di ricevere per testamento altrui o che siano dati come tutori per testamento. [24] E, inoltre, la regola che abbiamo riferito per cui quelli non possono ricevere per testamento, deve intendersi cosicché non possano ricevere direttamente a titolo di eredità o di legati; d'altra parte possono ricevere per fedecommesso.

Gaio esclude categoricamente la *testamenti factio* attiva e passiva per i liberti Latini; si consente loro, tuttavia, di ricevere per fedecommesso. Il problema sorge a causa della contraddittorietà delle testimonianze nei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 20.14

Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitum est; [...]

Il Latino Iuniano, al pari di colui è ricompreso tra i deditici non può fare testamento: il Latino poiché gli fu proibito dalla legge Iunia [...]

Se questo passo esclude la *testamenti factio* attiva, in linea con la narrazione gaiana, altri testi lasciano adito a dubbi:

Tit. Ulp. 20.8

Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est.

Il Latino Iuniano può ricoprire il ruolo sia di *familiae emptor*, sia di testimone e *libripens*, poiché ha la capacità di fare testamento.

Tit. Ulp. 11.16

Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum; nam Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest; id enim lex Iunia prohibet.

Possono istituirsi come tutori testamentari coloro ai quali è concessa la facoltà di redigere testamento, eccetto il Latino Iuniano; infatti, mentre il Latino ha la capacità di fare testamento, tuttavia, non può venire assegnato come tutore; infatti, la legge Iunia lo proibisce.

Il primo testo si riferisce al *testamentum per aes et libram*. Avenarius giustifica il contenuto di Tit. Ulp. 20.8 ritenendo che si possa distinguere tra facoltà di redigere testamento e capacità di essere parte del rituale della redazione di quest'ultimo.⁵³¹ Il secondo passo coincide con quanto riportato in Gai. *Inst.* 1.23 sull'impossibilità dei Latini Iuniani di diventare tutori testamentari.⁵³² Queste riflessioni non spiegano, tuttavia, le espressioni '*quoniam cum eo testamenti factio est e nam Latinus habet quidem testamenti factionem*', che dimostrano solamente un palese contrasto con Tit. Ulp. 20.14; l'epitomatore, quindi, si contraddice e i testi risultano inattendibili. Ritengo più attendibile la testimonianza gaiana.

⁵³¹ Avenarius, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., pag. 388.

⁵³² Avenarius, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., pag. 310; questa limitazione sembra che valesse solo per la tutela testamentaria: altri passi sembrano presupporre la possibilità di una tutela dativa (Fr. Vat. 193; Fr. Vat. 221; Fr. Vat. 172) e, forse, anche *ex lege Atilia* (Frag. Sin. 45), per queste riflessioni Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 2.1.2.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ricevere per testamento, si considerino i seguenti passi:

Tit. Ulp. 17.1

Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, 'caducum' appellatur veluti cecidit ab eo: verbi gratia si caelibis vel Latino Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit, vel Latinus ius Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus vel legatarius ante apertas tabulas decesserit vel peregrinus factus sit.

Ciò che fu lasciato a qualcuno per testamento, cosicchè possa riceverlo per diritto civile e non l'abbia ricevuto per qualsiasi motivo, si definisce «caduco», come se cadesse dalle sue mani: per esempio se fosse stato legato ad un celibe o ad un Latino Iuniano e non si dimostri che il celibe si sia conformato alla legge o il Latino abbia conseguito il diritto dei Quiriti, entro cento giorni; o se un erede designato per una parte del patrimonio o il legatario fosse morto prima dell'apertura delle tavole testamentarie o sia diventato peregrino.

Tit. Ulp. 22.3

Si quidem mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis civis Romanus sit, heres esse potest; quod si Latinus manserit, lege Iunia capere hereditatem prohibetur. Idem iuris est in persona caelibis propter legem Iuliam.

Se, inoltre, al tempo della morte del testatore o entro il giorno dell'accettazione, consegua la cittadinanza romana, può diventare erede; e se rimanesse Latino, per la legge Iunia gli si proibisce di ricevere l'eredità. Lo stesso principio di diritto sussiste nella persona del celibe per la legge Iulia.

Il giurista accosta la figura del Latino Iuniano a quella del celibe. Entrambi non possiedono la facoltà di ricevere per testamento *ex lege*, salvo che, entro il termine previsto per l'accettazione dell'eredità (*cretio*), il primo consegua la cittadinanza e il secondo contragga matrimonio.⁵³³ Questi passi non si discostano dal dettato gaiano, restando, ovviamente, eccettuata l'ipotesi in cui Latino Iuniano riceva tramite fedecommesso (Gai. *Inst.* 1.24).⁵³⁴

Dal momento che, secondo la testimonianza dei giuristi antichi, la legge Iunia ha introdotto questa disciplina ('*nominatim*', cfr. Tit. Ulp. 20.14), forse, la *lex Elia Senzia* nulla stabiliva rispetto alla capacità dei *minores triginta annorum manumissi testamento* di redigere le loro ultime volontà. Quali regole si applicavano, se i liberti Latini non potevano testare? Occorre riprendere Gai. *Inst.* 3.56

Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani. legis itaque Iuniae lator cum intellexeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini /hominis /bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in

⁵³³ Avenarius, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., pag. 346.

⁵³⁴ In tal senso si considerino anche Tit. Ulp. 22.8; 25.7; Gai. *Inst.* 2.110; 2.275, cfr. Nicosia, *Moriuntur ut servi? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani*, pag. 1831 e nota 7.

iniuriam patronorum converteretur, cavere /voluit /, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset. itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.

E affinché riesca più chiara questa parte di diritto, bisogna segnalare ciò che in altro luogo abbiamo detto, [cioè] che coloro che ora sono chiamati Latini Iuniani, un tempo furono servi per il diritto civile, ma furono soliti rimanere in libertà con l'ausilio pretorio; quindi, anche il patrimonio di costoro fu solito tornare ai patroni per diritto di peculio. Mentre, poi, tramite la legge Iunia tutti coloro che il pretore manteneva in libertà, iniziarono ad essere liberi e furono chiamati Latini Iuniani: Latini poiché la legge volle che essi fossero liberi, come i cittadini romani ingenui, che dalla città di Roma trasferitisi nelle colonie Latine, cominciarono a chiamarsi Latini coloniarii; Iuniani, poiché ottennero la libertà per mezzo della legge Iunia, sebbene non fossero cittadini romani. E così l'autore della legge Iunia, ritenendo che sarebbe accaduto che per quella finzione i beni dei Latini defunti avrebbero cessato di appartenere ai patroni, poiché chiaramente nè muoiono come servi, in modo che possano appartenere ai patroni *iure peculii*, né i beni di un Latino Iuniano possono appartenere ai patroni per diritto di manomissione, stimò necessario, affinché il beneficio dato a questi non si convertisse in danno dei patroni, stabilire che i beni di questi appartenessero ai manomissori come se la legge non fosse stata approvata. E così in un certo senso, per diritto di peculio, i beni dei Latini spettano per questa legge ai manomissori.

Dopo aver ribadito il nesso con i *morantes in libertate*, la cui libertà, di fatto, il pretore si preoccupa di tutelare, il giurista spiega la denominazione 'Latini Iuniani': Latini in quanto assimilati ai *Latini coloniarii*, dal momento che entrambi godevano della libertà; Iuniani, in quanto la *lex Iunia* concede loro la libertà (cfr. anche Fr. Dos. 5). L'equiparazione ai *Latini coloniarii* poteva pregiudicare le aspettative ereditarie dei patroni, così il legislatore (*legis lator* – da intendersi come il «proponente della legge»⁵³⁵) ritiene opportuno introdurre una *fictio*, per la quale i beni del liberto tornano ai patroni '*iure quodam modo peculii*', come se il provvedimento non fosse stato emanato. Ecco che Salviano sintetizza il concetto nell'espressione '*moriuntur ut servi*' (*Ad eccl.* 3.7.34). Perché si rende necessaria l'introduzione di quest'ultima *fictio*? «La successione non sarebbe stata infatti possibile né *iure peculii*, perché non sono più servi, né *iure manumissionis*, gli *iura patronatus* sono infatti, propri della *manumissio iusta ac legitima*».⁵³⁶

Innanzitutto, occorre chiarire il legame esistente tra i Latini coloniari e quelli Iuniani. Una sovrapposizione tra le due figure deve escludersi.⁵³⁷ Nulla accomuna giuridicamente le due figure, tranne per ragioni di necessità pratica il *ius commercii*⁵³⁸ (ma solo *inter vivos* per i Latini Iuniani). Infatti, i liberti Latini non possiedono il connubio (che può loro attribuirsi solo in via eccezionale⁵³⁹) e non esercitano nemmeno la *patria potestas* sui figli⁵⁴⁰ (così risulta da Gai. *Inst.* 1.66: *Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta filium procreaverit aut Latinum ex Latina aut civem Romanum ex cive Romana, non habebit eum in potestate; sed si postea causa probata ius Quiritium consecutus fuerit, simul ergo eum in potestate sua habere incipit*. Il padre acquisiva la *patria potestas* solo al termine della procedura dell'*anniculi causae probatio*). Ho, però, già avuto modo di sostenere che la terminologia '*Latinus*', per indicare entrambe le figure, potrebbe nascondere un significato propagandistico, in un'ottica di restaurazione del passato.⁵⁴¹

⁵³⁵ Quadrato, *Legislator: Dal legem ferre al legem condere*, pag. 63.

⁵³⁶ Mancini, *Cives Romani*, cit., pag. 21.

⁵³⁷ Humbert, *Le droit Latin imperial*, cit., pag. 211, in cui l'autore contesta l'opinione del Kaser; sostiene la piena equiparazione tra le due forme di *Latinitas*, di recente, anche De Quiroga, *Junian Latins*, cit., pag. 146.

⁵³⁸ Humbert, *Le droit Latin imperial*, cit., pag. 212.

⁵³⁹ Cfr. Tit. Ulp. 5.4 e le riflessioni svolte a proposito del *matrimonium ex lege Aelia Sentia*.

⁵⁴⁰ Su queste limitazioni si consideri Humbert, *Le droit Latin imperial*, cit., pag. 212 ss.; cfr. anche Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, pag. 234.

⁵⁴¹ Cfr. *supra*, cap. I, 1.2.

Humbert ritiene che i Latini Iuniani ignorino «toutes les institutions qui [...] font partie du ius civile, du droit spécifique à chaque peuple (le *ius proprium civitatis*), qu'il soit romain ou pérégrin»: le uniche istituzioni concesse loro consisterebbero in quelle rientranti nel *ius gentium* e nel *commercium*, per motivi di necessità economica.⁵⁴² L'accesso agli istituti (o la certificazione della loro mancata concessione) risale, però, alla *lex Iunia*, legge comiziale, fonte di *ius civile*. In sintesi, l'ordinamento romano regola la condizione giuridica dei Latini Iuniani⁵⁴³ e lo stesso disciplina anche le modalità con cui possono accedere alla cittadinanza romana, ottenendo così l'accesso a istituti prima preclusi (ad esempio, la *patria potestas* sui figli).

Appurato che non vigeva una piena coincidenza tra le figure dei Latini Iuniani e di quelli coloniari, ritorno all'analisi della restante parte di Gai. *Inst.* 3.56. La letteratura si è, in tempi recenti, interrogata sul significato da attribuire all'espressione '*iure quodam modo peculii*'. La tesi dominante⁵⁴⁴ ritiene che i beni del liberto Latino tornino al patrono per diritto di peculio. La Nicosia ha provato a fornire una diversa interpretazione di '*quodammodo*' in Gai. *Inst.* 3.56 concludendo che l'acquisto non avvenisse «*iure peculii*, ma appunto in base ad un diverso e distinto titolo giustificativo»,⁵⁴⁵ «cioè in virtù di una specifica disposizione della *lex Iunia*, [...] che non comportando in alcun modo [...] un mutamento della condizione giuridica di libertà, [...] portava ad un acquisto da parte dei patroni *iure quodammodo peculii*».⁵⁴⁶ Occorre vagliare l'attendibilità di questa tesi. Innanzitutto, Gaio non dice che i Latini Iuniani muoiono come servi (osservazione che contrasterebbe con le epigrafi che riportano i *tria nomina* anche negli epitafi⁵⁴⁷), ma che il loro patrimonio torna ai patroni come se si trattasse di peculio. Una diversa osservazione svolge, invece, Salviano, in base alla testimonianza del quale sembra che i Latini Iuniani '*moriantur ut servi*'. Lo scrittore cristiano accosta due diverse figure: la prima, quella dei giovani che si sono dedicati alla vita religiosa, i cui padri concedono solo l'*usus* dei beni in vita, per poi riprenderseli al momento della morte dei figli, in modo da non lasciare nulla a Dio; la seconda quella dei Latini Iuniani, i beni dei quali il patrono riprende al momento della morte.⁵⁴⁸ Salviano conclude dicendo '*Ita ergo et tu religiosos filios tuos quasi Latinos iubes esse libertus; ut vivant scilicet quasi ingenui et moriantur ut servi [...]*' (*Ad. Eccl.* 3.7.34): l'inciso finale, per la Nicosia, si riferisce ai figli e non ai liberti Latini.⁵⁴⁹ Il problema consiste, però, nello stabilire se Salviano può permettersi di accostare le due figure in quanto esista un motivo giuridico (cioè se effettivamente i Latini Iuniani muoiono come servi) o se si tratti solo di un espediente retorico. Sembra preferibile la prima opinione, purchè si tenga presente che il ritorno ad una condizione servile riguarda i soli aspetti patrimoniali. Sia Gaio, sia Salviano osservano (direttamente o indirettamente) che il patrimonio al momento della morte spetta al patrono come se i Latini Iuniani ritornassero servi, ma sotto il profilo personale i questi ultimi rimangono liberi (così, ad esempio, da poter utilizzare i *tria nomina* negli epitafi). Sembra emergere questa prospettiva nella costituzione giustiniana di abrogazione della libertà latina:

CI 7.6.1.1b Iust. A. Iohanni pp.

Quis enim patiatur talem esse libertatem, ex qua in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et servitium concurrunt et, qui quasi liber moratus est, eripitur non tantum in mortem, sed etiam in servitum?

⁵⁴² Humbert, *Le droit Latin imperial*, cit., pag. 212.

⁵⁴³ Cfr. Mancini, *Cives Romani*, cit. pag. 30-31; Laffi, *Colonie e municipi*, cit., pag. 233 ss.

⁵⁴⁴ Robleda, *Il diritto degli schiavi*, cit., pag. 175; Reinach, *Un code fiscale*, II, cit., pag. 48.

⁵⁴⁵ Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1835.

⁵⁴⁶ Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1838.

⁵⁴⁷ Per un ampio esame delle epigrafi funerarie (e non) che attestano i *tria nomina*, cfr. Christol, *Le droit Latin en Narbonnaise. L'apport de l'épigraphie (en particulier de la cité de Nîmes)*, pag. 89 ss. Così anche per i figli dei Latini Iuniani, cfr. Weaver, *Where all*, cit., pag. 281 ss.

⁵⁴⁸ Per questa breve esposizione del pensiero di Salviano, cfr. Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1840 ss.

⁵⁴⁹ Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1844-1845.

Chi, infatti, tollera di godere di una tale libertà, per la quale nello stesso tempo della morte, nella stessa persona, concorrono contemporaneamente sia libertà, sia schiavitù e, colui che visse come libero, viene rapito via non soltanto dalla morte ma anche dalla servitù?

Lo stesso Giustiniano afferma, criticando la categoria che sta per abrogare, che al tempo della morte nella stessa persona del liberto Latino concorrono la libertà e la servitù: quest'ultima viene in rilievo (anche se non viene detto esplicitamente), in quanto il patrimonio, al momento della morte, torna al patrono.

Una volta deceduto il liberto Latino, in che modo valutare, quindi, il termine *'quodammodo'* usato da Gaio? Come rileva la Nicosia, il giurista, in Gai. *Inst.* 3.56 segue quest'ordine espositivo: prima indica la condizione precedente dei liberti Latini, che godevano di una libertà di fatto (cioè diventavano *morantes in libertate*) e il patrono reclamava il loro patrimonio *iure peculii*; con l'approvazione della *lex Iunia* tali liberti diventano liberi, ma per non pregiudicare i patroni, il legislatore vuole che i beni tornino ai manomissori come se la legge non sia stata mai emanata (*'neque liberti Latini /hominis /bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cavere /voluit /, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset'*).⁵⁵⁰ Segue, poi, l'inciso finale, qui oggetto di discussione: *'itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent'*. Ribadisco che la legge Iunia prevede, tramite *fictio*, che i beni tornino ai manomissori, ignorando l'emanazione della stessa. Dal momento che la loro precedente condizione consisteva nella schiavitù, ne consegue che i beni spetterebbero al patrono *iure peculii*; allo stesso tempo, però, il provvedimento concede la libertà ai Latini Iuniani. Gaio, quindi, conclude che i beni tornano al manomissore *'iure quodammodo peculii'*, espressione traducibile con l'espressione «in un certo senso per diritto di peculio» e che non equivale a *iure peculii*.⁵⁵¹

Con quale mezzo il *dominus* ottiene i beni del suo liberto Latino, al momento della morte dello stesso? Il *dominus* può, in base alla *fictio* menzionata, rivendicare i beni ad uno ad uno, tramite *rei vindicatio*.⁵⁵²

Le previsioni della legge Iunia, sulla *testamenti factio* e sulla destinazione dei beni dei liberti (al momento della morte) trovano riscontro nello *Gnomon* dell'*Idios Logos*. Si considerino i seguenti passi dell'opera:

§ 19 τὰ διατασσόμενα ἀπελευθέροις οὐδέπω ἐσχηκό[σι ν]ομίμην | ἀπελευθέρωσιν ἀναλαμβάνεται. νομίμη δέ ἐστιν [ἀ]πελευθέρω-σις, ἐὰν ὁ ἀπελευθερούμενος ὑπὲρ τριάκοντα [ἔ]τ[η] ἦν γε[γ]ονώς.

«ciò che viene legato ai liberti che non hanno avuto ancora la legittima manomissione, viene confiscato. La manomissione è legittima se il liberto ha più di trent'anni».⁵⁵³

Il passo si riferisce, senza dubbio, alla legge Iunia. Il legato diviene *caducum* dal momento che il Latino Iuniano non può *capere ex testamento* (Gai. *Inst.* 1.24; Tit. Ulp. 17.1).⁵⁵⁴ De Quiroga non si spiega il termine νομίμη (legittima) in riferimento alla manomissione.⁵⁵⁵ Potrebbe trattarsi

⁵⁵⁰ Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1832 ss.

⁵⁵¹ Nicosia, *Moriuntur*, cit., pag. 1835: su questo punto si può concordare con l'autrice. Si vedano anche le riflessioni di Santalucia, *L'opera di Gaio*, cit., pag. 27, nota 65, in cui l'autore traduce con l'espressione «a guisa di peculio». Sirks sostiene, invece, «Of course it could not happen *iure peculii*, as the Junian Latins were not slaves anymore» (*The lex Iunia*, cit., pag. 251)

⁵⁵² In base alla regola presente in CI 7.6.1.13, cfr. Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 2.1.2. L'autore argomenta basandosi anche sul *Fragmentum de iudiciis*: quest'ultimo, però, risulta troppo frammentario (nelle colonne 2-3) per poter giungere a conclusioni sul punto.

⁵⁵³ La traduzione del passo è di Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 39.

⁵⁵⁴ Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 138-139.

⁵⁵⁵ De Quiroga, *Junian Latins*, cit., pag. 151-152.

dell'affrancamento di uno schiavo minore dei trent'anni da parte di chi lo aveva *in bonis* (Gai. *Inst.* 1.35).⁵⁵⁶ In tal caso, l'espressione νομίμη nonostante il mancato riferimento ai singoli tipi di manomissione indicherebbe un secondo successivo atto di affrancamento compiuto dal *dominus*, idonea a conferire il *ius Quiritium*: si tratta della procedura dell'*iteratio*.⁵⁵⁷ Si consideri il seguente testo:

Tit. Ulp. 3.4

*Iteratione fit civis Romanus, qui post Latinitatem, quam acceperat, maior triginta annorum iterum iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium servus fuit.*⁵⁵⁸

Per iterazione diviene cittadino romano colui che, maggiore dei trent'anni, successivamente alla Latinità che aveva ottenuto, fu manomesso di nuovo, legittimamente, da colui cui appartenne come servo secondo il diritto dei Quiriti.

Il termine '*iuste*' (legato a '*iterum manumissus est*') equivale a νομίμη nel passo dello *Gnomon*. L'espressione '*iterum iuste*' deve interpretarsi nel senso di una seconda manomissione eseguita nelle forme civili, per testamento o tramite *vindicta* (Fr. Dos. 14). Sul meccanismo dell'*iteratio* tornerò in seguito.

Il concetto presente nel § 19 si riscontra, con un contenuto, solo in apparenza, analogo, nel successivo § 20:

δούλω ἐν δεσμοῖς γενομένῳ καὶ ὕστερον ἀπελευθερωθέντι ἢ καὶ | μηδέπω τριάκοντα ἐτῶν γενομένῳ τὰ διατασσόμενα ἀναλαμβάνεται).

«È confiscato il legato fatto ad uno schiavo che è stato incatenato ed è stato successivamente affrancato o che non ha ancora trent'anni».⁵⁵⁹

Il passo abbina la figura del liberto *dediticius* a quella dello schiavo manomesso che non ha ancora compiuto trent'anni. Con quest'ultima espressione si intende il liberto Latino, diventato tale dopo la manomissione in violazione della legge Elia Senzia. Proprio l'accostamento tra le due figure rende ragionevole questa conclusione. Il § 19 compie un generico riferimento al liberto Latino divenuto *civis Romanus* tramite *iteratio*, mentre nel § 20 il liberto diviene Latino in quanto manomesso *contra legem Aelia Sentiam*. In realtà la parola '*Latinus*' non compare mai: potrebbe trattarsi di un'eco delle disposizioni originarie della legge Elia Senzia che introducevano il requisito dell'età senza parlare di liberti Latini, categoria introdotta successivamente. Anche in questo caso, il legato del manomesso *contra legem Aeliam Sentiam* o del liberto *dediticius* subisce confisca, analogamente al § 19. La *ratio* si conferma, sotto questo profilo, la stessa del § precedente.

Per concludere si tenga presente un ultimo passo dello *Gnomon*:

§ 22 τῶν τελευτώντων Λατίνων τὰ ὑπάρχοντα δίδονται τοῖς πάτρω-|σι καὶ υἱοῖς αὐτῶν καὶ θυγατράσι καὶ κλη[ρ]ονόμοις, τὰ δὲ διατασσόμενα ὑπὸ μηδέπω ἐσχη\κότων/ νομίμη]ν ἐλευθερίαν Ῥωμαῖος | ἀναλαμβάνεται.

⁵⁵⁶ Gai. *Inst.* 1.35 *Praeterea possunt maiores triginta annorum manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. quo ... triginta annorum manumittant.... manumissus vindicta aut censu aut testamento fit civis Romanus et eius libertus fit, qui eum iteraverit. ergo si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus quidem a te solo fieri potest, iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo meus libertus fit. sed et ceteris modis ius Quiritium consecutus meus libertus fit. bonorum autem, quae cum is morietur reliquerit, tibi possessio datur, quocumque modo ius Quiritium fuerit consecutus. quod si cuius et in bonis et ex iure Quiritium sit, manumissus ab eodem scilicet et Latinus fieri potest et ius Quiritium consequi.*

⁵⁵⁷ Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 139.

⁵⁵⁸ Cfr. anche Gai. *Inst.* 1.35: *Praeterea possunt maiores triginta annorum manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. [...]*

⁵⁵⁹ La traduzione del passo ricalca quella di Modrzejewski in *Gnomon*, cit., pag. 531.

«I beni dei Latini defunti vanno ai loro patroni e ai loro figli ed alle figlie; ciò che viene legato da coloro che non hanno avuto ancora la libertà legittima (romana) viene confiscato».⁵⁶⁰

La prima parte del passo esprime la regola presente nel senatoconsulto Largiano ed illustrata in Gai. *Inst.* 3.63⁵⁶¹

Postea Lupo et Largo consulibus senatus censuit, ut bona Latinorum primum ad eum pertinerent, qui eos liberasset; deinde ad liberos eorum non nominatim exheredatos, uti quisque proximus esset; tunc antiquo iure ad heredes eorum qui liberassent pertinerent.

«Successivamente essendo consoli Lupo e Largo, il senato decretò [...] che i beni dei Latini appartenessero innanzitutto a colui che li avesse liberati; quindi a quello prossimo fra i suoi discendenti non diseredati nominatamente; infine, a norma del diritto antico, agli eredi di coloro che li avessero liberati».⁵⁶²

Il senatoconsulto del 42 d.C. modifica la disciplina della legge Iunia: «la *ratio* del *senatus consultum* sarebbe stata quella di ammettere alla successione del *Latinus* anche il figlio emancipato eventualmente preterito dal patrono, la figlia o gli altri *sui* diseredati *inter ceteros* o figli che si fossero astenuti *ab hereditate parentis*».⁵⁶³

Giustiniano abrogò la disciplina della libertà Latina e, di conseguenza, anche il senatoconsulto Largiano, come affermato in CI 7.6.1.12a⁵⁶⁴

Et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, lex Iunia taceat Largiano senatus consulto cessante [...]

E affinché in futuro non confligga qualche regola di diritto della libertà Latina con le nostre leggi tacciano la legge Iunia, cessando [di produrre effetti] il senatoconsulto Largiano [...]

La seconda parte del § 22 dello *Gnomon* presenta un contenuto alquanto singolare. I legati posti in essere dai Latini Iuniani o da deditici (entrambi privi di una *manumissio legitima*⁵⁶⁵) dovevano risultare nulli, in quanto gli stessi soggetti non possono validamente disporre per testamento (Gai. *Inst.* 1.23; Tit. Ulp. 20.14).⁵⁶⁶ In questo caso, però, il lascito disposto con legato non ritorna al patrono, ma si prescrive che lo incameri il fisco. Si tratta di una previsione specifica per la provincia d'Egitto, nella quale l'imperatore si dimostra «plus rapace» rispetto ad altri luoghi.⁵⁶⁷ In teoria, infatti, il fisco dovrebbe incamerare i beni solo in mancanza di eredi legittimi, si prenda in considerazione quest'altro passo:

⁵⁶⁰ La traduzione del passo è di Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 40.

⁵⁶¹ Reinach, *Un code fiscal*, II, cit., pag. 48. Il senatoconsulto è ripreso anche in altri passi: Gai. *Inst.* 3.64 *Quo senatus consulto quidam id actum esse putant, ut in bonis Latinorum eodem iure utamur, quo utimur in hereditate civium Romanorum libertinorum. idque maxime Pegaso placuit; quae sententia aperte falsa est. nam civis Romani liberti hereditas numquam ad extraneos patroni heredes pertinet; bona autem Latinorum etiam ex hoc ipso senatus consulto non obstantibus liberis manumissoris etiam ad extraneos heredes pertinent. item in hereditate civis Romani liberti liberis manumissoris nulla exhereditatio nocet, in bonis Latinorum nocere nominatim factam exheredationem ipso senatus consulto significatur. verius est ergo hoc solum eo senatus consulto actum esse, ut manumissoris liberi, qui nominatim exhereditati non sint, praeferantur extraneis heredibus; I. 3.7.4 [...] postea vero senatus consulto Lariano cautum fuerat, ut liberi manumissoris non nominatim exhereditati facti extraneis heredibus eorum in bonis Latinorum praeponerentur [...]*, cfr. Buongiorno, *Senatus consulta claudianis temporibus facta*, pag. 134.

⁵⁶² Si segue la traduzione di Salvatore Puliatti in *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, pag. 183, nota 184.

⁵⁶³ Buongiorno, *Senatus consulta*, cit., pag. 135.

⁵⁶⁴ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta*, cit., pag. 136, nota 145.

⁵⁶⁵ Il passo, quindi, identifica entrambi, cfr. Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 144.

⁵⁶⁶ Reinach, *Un code fiscal*, II, cit., pag. 49.

⁵⁶⁷ Per queste riflessioni, Reinach, *Un code fiscal*, II, cit., pag. 49.

§ 4 [τ]ῶν [τ]ελευτώ[v<των> ἀδιαθέτως οἷς οὐδεὶς ἐστὶν | [Col. II] ἄλλος κατὰ νόμους κληρονόμος τὰ ὑπάρχοντα τῷ φίσκῳ | προσκρίνεται.

«I beni di coloro che muoiono senza testamento, che non hanno alcun erede legittimo, sono aggiudicati al fisco».⁵⁶⁸

Si tratta della trasposizione della regola della *lex Iulia caducaria*, che attribuisce i beni vacanti al *populus* (Gai. *Inst.* 2.50; Tit. Ulp. 28.7; CI 10.10.1).⁵⁶⁹ Nel caso dei Latini Iuniani, però, i beni spetterebbero ai patroni. L'unica spiegazione alla regola enunciata nel § 22 non può che consistere, come sosteneva Reinach, nella voracità del fisco.

Occorre parlare, adesso, di una fattispecie alquanto singolare, esposta in Gai. *Inst.* 2.195:

In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores, quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissum: et posteaquam scierit et cesserit legato, proinde esse atque si legatum non esset; Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur, quod Proculo placuit: nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem coloniae, "deliberent", inquit, "decuriones, an ad se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset".

In ciò solo dissentono i giuristi, che Sabino e Cassio e gli altri nostri maestri ritengono che ciò così sia stato legato, subito dopo l'accettazione dell'eredità, diventa del legatario, anche se ignori che il legato fu lasciato: e dopo che ne sia venuto a conoscenza e abbia rinunciato al legato, si considera nullo; mentre Nerva e Proculo e gli altri maestri di quella scuola ritengono che il bene non diventi del legatario non in altro modo che se [il legatario] voglia che gli appartenga. Ma oggi per costituzione del divo Pio riteniamo di preferire la regola giuridica che piacque a Proculo: infatti, essendo stato legato per vindicazione un Latino ad una colonia [l'imperatore] affermò: «deliberino i decurioni se vogliono che appartenga loro, come se fosse stato legato ad un'unica persona».

Una decisione di Antonino Pio pone fine ad una controversia tra sabiniani e proculiani, relativa al legato *per vindicationem*, privilegiando la tesi di Proculo e della sua scuola. Nel caso sottoposto all'imperatore, stupisce che un Latino rappresenti l'oggetto del legato ad una colonia, cioè ad una *civitas*. Questo passo lascia spazio a varie interpretazioni. Sin dai tempi di Nerva i privati potevano lasciare legati alle *civitates* (*coloniae* e *municipia*), si consideri il seguente testo:

Tit. Ulp. 24.28

Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest; idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est.

Si può lasciare un legato a tutte le città che sono sotto il dominio del popolo romano: ciò fu stabilito dal divo Nerva e, in seguito, fu confermato più dettagliatamente dal senato su impulso di Adriano.

Non sorprende, quindi, che, nel passo gaiano, la disposizione testamentaria a titolo particolare riguardi una colonia. Per quale motivo giuridico, però, un liberto Latino costituisce oggetto del legato? I problemi esegetici si concentrano sulle parole '*nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem coloniae*'. Si potrebbe riferire l'espressione ai beni del Latino Iuniano (lasciati dal *dominus* in legato): questa conclusione contrasta col *ius commercii* (*inter vivos*) riconosciuto ai liberti Latini, che consente di escludere una qualche forma di proprietà quiritaria sui beni del

⁵⁶⁸ Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 34.

⁵⁶⁹ Riccobono jr., *Il Gnomon*, cit., pag. 113-115.

liberto mentre quest'ultimo rimane in vita.⁵⁷⁰ Infatti, il bene oggetto del legato *per vindicationem* deve appartenere al testatore sia al momento in cui si dispone tramite legato, sia al momento della morte. Ne consegue che, finché il liberto vive il *dominus* non può disporre dei beni. Se, invece, si presuma che Gaio si riferisca al patrimonio di un liberto ormai defunto, le parole del giurista di età antonina trovano ancor meno una spiegazione, perché poteva più semplicemente esporre di un privato che lasciava (quelli che ormai diventavano) i suoi beni ad una colonia, invece, preferisce espressamente menzionare il Latino.⁵⁷¹ Questi ultimi rilievi appaiono convincenti, tuttavia, si consideri questo passo di Marciano:

D. 30.117 Marcian. 13 *Inst.*

Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur sive in opus sive in alimenta vel in eruditionem puerorum sive quid aliud.

Se qualcosa sia stata lasciata [per legato] alle città, tutto [quanto si lascia] è valido, o che sia stato lasciato per distribuzione, o per un'opera o per alimenti o per erudizione dei bambini o per qualcos'altro.

Il passo si ricollega alla disposizione di Nerva (ripresa da Adriano tramite costituzione) citata in Tit. Ulp. 24.28.⁵⁷² Marciano esplicita la validità del legato lasciato alle città, qualunque sia il motivo che induce il soggetto a disporlo.⁵⁷³ In Gai. *Inst.* 2.195, il patrono potrebbe lasciare il patrimonio del Latino Iuniano alla colonia per alimenti o per uno degli altri motivi citati da Marciano: in tal modo, la devoluzione risulterebbe valida (*'omne valet'*) nonostante il *dominus* non potesse disporre dei beni del proprio liberto (fino alla sua morte). Si tratta, in ogni caso, solo di un'ipotesi.

3.3.4 I FIGLI DEL LATINO IUNIANO

Altro aspetto, che intendo prendere in considerazione nel presente studio, riguarda la condizione della prole dei Latini Iuniani. Come risulta dalla documentazione di Ercolano, Lucio Venidio Ennico aveva una figlia, la quale arrivò a compiere un anno altrimenti la procedura dell'*anniculi causae probatio* non risultava percorribile. Di questa bambina non si conosce il nome.⁵⁷⁴ In quale condizione giuridica si trovava? Dal momento che entrambi i genitori possedevano lo *status* di Latini Iuniani, anch'essa seguiva la medesima condizione. Occorre prendere in considerazione questo passo delle *Pauli Sententiae*:

Paul. Sent. 4.9.8

Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa.

La Latina ingenua, avendo conseguito il diritto dei Quiriti se partorì tre figli, è ammessa alla legittima eredità del figlio: infatti, non fu manomessa.

⁵⁷⁰ Per queste riflessioni cfr. Sirks, *The lex Iunia*, cit., pag. 277.

⁵⁷¹ Queste critiche valgono anche nel caso in cui si consideri l'ipotesi di un liberto di una colonia che abbia a sua volta manomesso un liberto Latino e lasciato i propri beni alla colonia, come sostiene De Quiroga, *Esclaves et affranchis à Rome: las relaciones de dependencia en las Instituciones de Gayo*, pag. 24.

⁵⁷² Marotta, Loredana Di Pinto, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale, Storie e Testi 23, M. D'Auria Editore, Napoli, 2013*, pag. 540.

⁵⁷³ Per altre finalità oltre a quelle elencate si tenga presente anche D. 30.122.pr.: *Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium legatum fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos circenses relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit. hoc amplius quod in alimenta infirmæ aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque, relictum fuerit ad honorem civitatis pertinere respondetur.*

⁵⁷⁴ Camodeca, *Tabulae*, I, cit., pag. 80.

Il brano non si riferisce ad una Latina coloniarica, in quanto il passo proviene dal *Breviarum Alariciarum* (VI sec. d.C.) e non si comprenderebbe il motivo che avrebbe spinto Alarico II ad inserire un testo inerente ad una categoria già scomparsa da circa tre secoli (quella dei Latini coloniari, appunto).⁵⁷⁵ Il testo si riferisce, quindi, alla figlia di due Latini Iuniani, «nata libera dopo la manomissione»,⁵⁷⁶ diventata cittadina romana, dopo il concepimento di tre figli (conformemente al senatoconsulto ricordato in Tit. Ulp. 3.1⁵⁷⁷). La donna può, in tal modo, ereditare il patrimonio del figlio morto intestato secondo quanto prescritto dal senatoconsulto Tertulliano (I. 3.3.2; disciplina che si applica anche ai figli illegittimi, I. 3.3.7). In conclusione, la condizione di questi Latini Iuniani (non liberti ma ingenui) si trasmetteva anche se non sappiamo, però, come si rapportassero con i *cives Romani*.⁵⁷⁸ Un secondo testo fornisce una testimonianza analoga:

Paul. Sent. 2.21a.1

Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla.

Se una moglie ingenua e cittadina romana o Latina si congiungesse ad un servo altrui, se mai contro il consenso e dietro avvertimento del padrone [del servo] abbia perseverato nella stessa relazione, diventa ancella.

Si tratta di una sintesi della regola contenuta nel senatoconsulto Claudiano, per il quale la donna che intrattiene una relazione con un servo contro il consenso del proprietario, se porta avanti la relazione, nonostante ammonimenti contrari, diventa schiava (Gai. *Inst.* 1.160; Tit. Ulp. 11.11). In questa sede rileva la parola 'ingenua' che può accostarsi o alla sola cittadina romana (concedendo al successivo 'vel' una sorta di funzione divisoria tra la figura della cittadina e quella della Latina) o ad entrambe le figure menzionate (cittadina e Latina). Alla luce dell'espressione 'Latina ingenua' in Paul Sent. 4.9.8 propendo per la seconda ipotesi. Può il testo, in questo caso, riferirsi ad una Latina coloniarica? Difficilmente, anche in questo caso, si giunge a tale conclusione. Il brano di Paul. Sent. 2.21a.1 proviene dai *codices aucti*, che contengono *sententiae* non accolte nella versione ufficiale della *lex Romana Visigothorum*, ma aggiunte successivamente. Questo dato attesta come le *Pauli Sententiae* «continuarono a essere utilizzate anche dopo la redazione del *Breviarium*». ⁵⁷⁹ Anche in questo caso, risulta legittimo domandarsi (come per la precedente sentenza) il motivo per cui il compilatore avrebbe dovuto inserire un testo riguardante una categoria (quella dei Latini coloniari) ormai scomparsa. Non esiste nessuna ragione pratica. Si può concludere che il testo si riferisce alla Latina, figlia di Latini Iuniani, definita 'ingenua' come in Paul. Sent. 4.9.8. Lo prova anche il dato testuale: la parola 'ingenua' riferita alla cittadina romana indica una donna nata libera, non affrancata. Nessun motivo di ordine logico poteva spingere l'autore delle *Sententiae* ad accostarla ad una Latina coloniarica, dopo aver sottolineato il particolare dell'*ingenuitas*. Al contrario, si possono ben accostare le figure di una cittadina romana ingenua e della figlia (anch'essa ingenua) di liberti Latini. Paul. Sent. 2.21a.1 permette di concludere che il senatoconsulto Claudiano si applica a Latine ingenuae e che le assoggetta alla condizione servile in caso di trasgressione del precetto, il quale mette sullo stesso piano (perlomeno dal punto di vista della sanzione) la cittadina ingenua e la Latina, ingenua anch'essa.

⁵⁷⁵ Per queste riflessioni, Ruggiero, *Una breve nota sulla condizione dei liberti Latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, pag. 461 e pag. 464-465.

⁵⁷⁶ Ruggiero, *Una breve nota*, cit., pag. 465.

⁵⁷⁷ Sul quale si tornerà più avanti.

⁵⁷⁸ Ruggiero, *Una breve nota*, cit., pag. 466.

⁵⁷⁹ Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, pag. 88-89 e nota 30.

Occorre adesso chiedersi quale condizione sociale si attribuisce ad un bambino nato da un Latino e da una cittadina romana. A partire da Adriano, per disposizione di un senatoconsulto promosso dallo stesso imperatore, il figlio ottiene la condizione giuridica della madre (Gai. *Inst.* 1.30; 1.80; Tit. Ulp. 3.3). In epoca precedente, sorse, tuttavia, un dibattito giurisprudenziale. Alcuni giuristi, infatti, sostenevano che le leggi Elia Senzia e Iunia avessero concesso il *conubium*. Si presti attenzione a Gai. *Inst.* 1.80:

Eadem ratione ex contrario ex Latino et cive Romana, sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium, civis Romanus nascitur. fuerunt tamen, qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari -- et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris conditioni accedat --, aliter vero contracto matrimonio eum qui nascitur iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse civem Romanum. sed hoc iure utimur ex senatus consulto, quo auctore divo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex Latino et cive Romana natus civis Romanus nascatur.

Il dibattito verteva in via principale sulla condizione del figlio e la concessione (o meno) del *conubium* ai coniugi influiva sullo *status* dello stesso, si presti attenzione al seguente passo:

Tit. Ulp. 5.8

Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.

Intervenendo il *conubium*, i figli seguono sempre la condizione del padre: non intervenendo il *conubium* accedono alla condizione della madre, eccetto che da un peregrino e da una cittadina romana nasce un peregrino, poiché la legge Minicia prescrive che il figlio nato da un genitore peregrino segua la condizione del genitore con la condizione sociale peggiore.

Attribuendo ai coniugi il *conubium*, il figlio avrebbe seguito la condizione paterna, altrimenti, quella materna (secondo il *ius gentium*). In Gai. *Inst.* 1.80 l'orientamento giurisprudenziale che ammette il *conubium* per i liberti Latini sembra minoritario.⁵⁸⁰ Infatti, ho più volte già sottolineato che i Latini Iuniani non possedevano il *conubium* (eccetto singoli casi eccezionali, Tit. Ulp. 5.4) e la maggior parte dei giuristi seguiva questo orientamento. Allora, su quali basi sorge questa tesi minoritaria e perché si rende necessario l'intervento adrianeo? Tale orientamento induce a pensare che la legge Elia Senzia (né, poi, la *lex Iunia*) non disciplinasse esplicitamente la condizione della prole, ma solo il *matrimonium* dell'*anniculi causae probatio*, con la conseguenza che la giurisprudenza dovette affrontare, in epoca successiva, tutte le problematiche in materia di filiazione. Questa conclusione giustifica i diversi orientamenti sul tema. Le *Tabulae Herculanaenses*, inoltre, parlano di '*iustum matrimonium*', espressione da intendersi come *matrimonium* conforme alla legge Elia Senzia.⁵⁸¹ Una parte della giurisprudenza ha erroneamente interpretato l'espressione equiparando questa forma matrimoniale alle *iustae nuptiae*, generando innegabili riflessi sulla condizione da attribuire alla prole, che, in tal modo, avrebbe seguito la condizione paterna. Ne deriva che il senatoconsulto adrianeo (Gai. *Inst.* 1.80: '*sed hoc iure... natus civis Romanus nascatur*'⁵⁸² non si pone come mero chiarimento di una disciplina precedente, ma risulta un provvedimento innovatore e chiarificatore su una disciplina non completamente delineata dalla legge.⁵⁸³ La disposizione che attribuisce alla prole lo *status* materno non esaurisce i *capita* del senatoconsulto. Altre parti dello stesso si rinvencono in taluni passi di Gaio:

⁵⁸⁰ Pellicchi, *Loi Iunia*, cit., 2.1.2 (a); Venturini, *Latinità e matrimonio*, cit., pag. 509.

⁵⁸¹ Cfr. *supra*, cap. II, 2.3.

⁵⁸² Cfr. anche Gai. *Inst.* 1.30; Tit. Ulp. 3.3.

⁵⁸³ Sull'incertezza che esisteva in epoca precedente ad Adriano, cfr. Weaver, *Where all*, cit., pag. 277, nota 5.

Gai. *Inst.* 1.77-78

[77] *Itaque si civis Romana peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinum sane procreat; et is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. hoc tamen tempore ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur iustus patris filius est. [78] Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit, qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris condicioni accedit. qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat.*

[77] E così se una cittadina romana sposasse un peregrino, con il quale sussiste vincolo di connubio, genera certamente un peregrino; ed egli è padre legittimo del figlio, come se l'avesse generato una straniera. Tuttavia, in questo tempo per senatoconsulto, promulgato su impulso del santissimo divo Adriano, anche se non sussistesse connubio tra la cittadina romana e il peregrino, colui che nasce diventa figlio legittimo del padre. [78] E abbiamo detto, inoltre, che fra una cittadina romana e un peregrino se non vi sia connubio, colui che nasce diventa peregrino, infatti, fu prescritto dalla legge Minicia che egli segua la condizione del genitore con la condizione giuridica peggiore. Il medesimo provvedimento, al contrario, stabilisce che se un cittadino romano prendesse in moglie una peregrina, con la quale non sussiste diritto di connubio, da questa unione nasce un peregrino. Ma soprattutto in questo caso risulta necessaria la legge Minicia: infatti, senza questo provvedimento, sarebbe dovuta seguire una diversa condizione, poiché fra coloro i quali non vi è connubio, colui che nasce accede alla condizione giuridica della madre per diritto delle genti. Inoltre, nella parte in cui la normativa ordina che da un cittadino romano e una peregrina nasca un peregrino, sembra superflua: infatti, anche senza questa legge, ciò era destinato ad accadere comunque per diritto delle genti.

Alla luce dei due passi si può concludere che il figlio nato da una cittadina e un peregrino (in assenza di connubio) segue la condizione del genitore di condizione sociale inferiore, ma che, allo stesso tempo, per senatoconsulto adrianeo, si considera *iustus filius patris*. In tal modo l'imperatore attenua gli effetti della *lex Minicia*, senza cancellarli.⁵⁸⁴ In Gai. *Inst.* 1.80 (e *Inst.* 1.30), invece, si discute dell'unione tra un Latino e una cittadina e il figlio che nasce segue, non lo *status* peggiore, ma la condizione materna. Ne risulta che le disposizioni, dal momento che trattano entrambe della condizione della prole, in unioni tra persone sociali di diversa condizione, appartengono allo stesso senatoconsulto, ma riguardano due diversi *capita* del medesimo.⁵⁸⁵ Nel complesso, la testimonianza gaiana tiene conto solo del senatoconsulto adrianeo senza accenni ad una disciplina previgente, eccetto per quella controversia giurisprudenziale più volte citata. Un altro problema riguardante la filiazione dei Latini Iuniani concerne se tali liberti potessero o meno acquisire ed esercitare la *patria potestas* sui loro figli. A tale domanda Gaio risponde negativamente (*Inst.* 1.66). Infatti, essi conseguono il vincolo potestativo sulla prole solo al termine dell'*anniculi causae probatio* (in caso di esito positivo della procedura), una volta ottenuta la cittadinanza. Ne consegue che, prima di allora, che il padre liberto Latino non esercita la *patria potestas* sui figli.⁵⁸⁶

⁵⁸⁴ Casavola, *Giuristi adrianei*, pag. 215.

⁵⁸⁵ Altre parti del senatoconsulto si riscontrano in Gai. *Inst.* 1.30; 1.81; 1.92 e forse anche Gai. *Inst.* 1.47; 2.143; 3.73, cfr. Casavola, *Giuristi*, cit., pag. 212, nota 25.

⁵⁸⁶ Per un approfondimento su tale punto si rinvia alla palinogenesi della legge.

Quali conclusioni trarre per i minori di trent'anni manomessi *contra legem Aeliam Sentiam* (prima dell'approvazione della *lex Iunia*)? Dal momento che l'*anniculi causae probatio* si rivolgeva proprio a loro, la regola illustrata in Gai. *Inst.* 1.66 (acquisizione della *patria potestas* solo al termine della procedura) doveva trarre la sua origine già nella legge Elia Senzia. Queste poche riflessioni hanno permesso di illustrare la disciplina inerente ai figli dei Latini Iuniani.

3.3.5 ALTRI MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DIVERSI DALL'ANNICULI CAUSAE PROBATIO

a) *Iteratio*

Ho già trattato dell'*iteratio*.⁵⁸⁷ In sintesi, consiste in una seconda manomissione legittima, dopo che il *dominus* ha già proceduto ad una manomissione informale (Plin. *Ep.* 7.16) o dopo l'atto di affrancamento compiuto da un proprietario bonitario (Gai. *Inst.* 1.35; Tit. Ulp. 3.4; Fr. Dos. 14; § 19 dello *Gnomon*). Questo istituto trova sempre applicazione? L'*iteratio* non risulta più percorribile in caso di manomissione testamentaria dello schiavo minore dei trent'anni *contra legem Aelia Sentiam*, in quanto il *dominus* non si trova più in vita per poter procedere ad una seconda manomissione regolare.⁵⁸⁸ Sembra, inoltre, che l'istituto dell'*iteratio* preesistesse all'introduzione della libertà latina *ex lege Iunia*.⁵⁸⁹

b) La legge Visellia

La *lex Visellia* del 24 d.C. permette ai Latini Iuniani che prestino servizio nelle coorti dei *vigiles*, per almeno sei anni, di ottenere la cittadinanza romana.⁵⁹⁰

Gai. *Inst.* 1.32b

...id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.

Tit. Ulp. 3.5

Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romae sex annis militaverit, ex lege Visellia. Postea praeterea ex senatus consulto concessum est ei, ut, si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur.

La concessione costituisce un incentivo a reclutarsi per affrontare un lavoro duro e mal pagato.⁵⁹¹ Una tale previsione presuppone una compiuta disciplina della categoria della *Latinitas*, delineatasi nove anni prima con l'approvazione della *lex Iunia*. Si ritiene che i Latini Iuniani, all'interno delle coorti dei vigili, rappresentassero numericamente la maggioranza, per quanto in questa milizia rientrassero, comunque, anche cittadini romani.⁵⁹² Infatti, le epigrafi (gli epitafi, in particolare) dimostrano che la maggior parte dei vigili morì prima dei trent'anni (18 uomini su 24). Dal momento che le leggi Elia Senzia e Iunia prescrivevano che solo il minore di trent'anni manomesso *ex testamento* o senza approvazione della giusta causa diventasse Latino, ne

⁵⁸⁷ A proposito del § 19 dello *Gnomon*.

⁵⁸⁸ Sirks, *The lex Iunia*, cit., pag. 270-271.

⁵⁸⁹ Pellecchi, *Loi Iunia*, cit., 2.1.1.

⁵⁹⁰ Sablayrolles, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, pag. 38 e nota 90.

⁵⁹¹ Sablayrolles, *Libertinus miles*, cit., pag. 38-39.

⁵⁹² Sablayrolles, *Libertinus miles*, cit., pag. 42.

consegue che questi liberti costituivano la maggior parte dei membri del corpo dei *vigiles*.⁵⁹³ In seguito, un successivo senatoconsulto di data incerta⁵⁹⁴ ridusse a tre il numero di anni per far conseguire ai Latini la cittadinanza.

c) Editto dell'imperatore Claudio sulla costruzione di navi per l'annona

L'imperatore Claudio concede, con editto, la cittadinanza ai Latini che abbiano costruito una nave di tal capienza da portare una gran quantità di frumento e che trasporti a Roma il frumento per sei anni:

Gai. *Inst.* 1.32c

Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consecuntur, si navem marinam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta est, sex annis frumentum Romam portaverit.

Allo stesso modo per editto del divo Claudio i Latini conseguono il diritto dei Quiriti, qualora abbiano edificato una nave, che possa contenere non meno di diecimila modi⁵⁹⁵ di frumento o quella nave o quella che fu sostituita al suo posto, abbia portato a Roma il frumento per sei anni.

Tit. Ulp. 3.6

Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium modiorum navem fabricaverit, et Romam sex annis frumentum portaverit, ex edicto divi Claudii.

Per mezzo di una nave il Latino ottiene la cittadinanza romana, per editto del divo Claudio, se abbia fabbricato una nave [capiente] non meno di diecimila modi di frumento e abbia portato a Roma il frumento a Roma per sei anni.

La disposizione si ricollega ad un passo di Svetonio:

Svet. *Claud.* 18-19

[18] *Urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit. Cum Aemiliana pertinacius arderent, in diribitorio duabus noctibus mansi ac deficiente militum ac familiarum turba auxilio plebem per magistratus ex omnibus vicis convocavi ac positus ante se cum pecunia fisci ad subveniendum hortatus est, repraesentans pro opera dignam cuique mercedem. Artiore autem annona ob assiduas sterilitates detentus quondam medio foro a turba conviciisque et simul fragminibus panis ita infestatus, ut aegre nec nisi postico evadere in Palatium valuerit, nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. Nam et negotiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro condicione cuiusque: [19] *civi vacatione legis Papiae Poppaeae, Latino ius Quiritium, feminis ius IIII liberorum; quae constituta hodieque servantur.**

Al tempo di Claudio una carestia aveva colpito la città di Roma e provocato disordini.⁵⁹⁶ A seguito delle proteste, non solo l'imperatore promette grandi ricompense ai mercanti, ma si assume il rischio della perdita delle merci: «non si può parlare di una vera e propria assicurazione, bensì di una semplice assunzione di rischio da parte dello stato, come incentivo per l'esercizio di

⁵⁹³ Sablayrolles, *Libertinus miles*, cit., pag. 348-349 e pag. 40 ss.

⁵⁹⁴ De Quiroga, *Latinus Iunianus*, cit., pag. 127 e nota 17.

⁵⁹⁵ Un 'modus' corrisponde a 8,73 litri, Lázaro Guillamón, *Mujer comercio y empresa en algunas fontes jurídicas, literarias y epigráficas*, pag. 160, nota 16; Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en méditerranée sous l'empire romain*, pag. 67.

⁵⁹⁶ De Martino, *Sui pretesi precedenti romani dell'assicurazione*, pag. 152.

un'attività di pubblico interesse». ⁵⁹⁷ L'imperatore promette, quindi, al cittadino romano l'esenzione dalle prescrizioni della *lex Papia*, che vieta ai celibi di ricevere per testamento (Gai. *Inst.* 2.286) e agli orbi, sposati ma senza figli, di ricevere più della metà per testamento, sebbene possano ricevere per fedecommesso (Gai. *Inst.* 2.111; Gai. *Inst.* 2.286a). Si permette, inoltre, al Latino di ottenere la cittadinanza e alle donne di ottenere il *ius liberorum*, ⁵⁹⁸ a condizione che costruiscano una nave per l'approvvigionamento di grano. Il beneficio lo consegue chi costruisce la nave (*recte* al '*dominus navis*') o anche chi trasporta effettivamente il grano? Solazzi ritiene sufficiente che il Latino costruisca la nave, mentre il passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* sottolinea, invece, la necessità che il Latino porti il frumento a Roma. Il cambiamento si rende necessario per adeguare la regola al tempo in cui l'epitomatore scrive. ⁵⁹⁹ Per vagliare l'attendibilità dell'opinione dell'autore occorre rivolgere l'attenzione anche a questo frammento:

D. 50.5.3 Scaev. 3 *reg.*

*His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi Romani praefuerint*⁶⁰⁰ *non minores quinquaginta milium modiorum aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem. senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet.*

A coloro che fabbricarono navi marine e le fornirono per l'approvvigionamento del popolo romano, di capacità non inferiore a cinquantamila modii o [ne fabbricarono] molte, ciascuna di diecimila modii, finché queste imbarcazioni, o altre al loro posto, navigano, si concede l'esenzione dalle cariche pubbliche. Mentre i senatori non possono ottenere questa esenzione, poiché non è per loro lecito possedere una nave per la *lex Iulia repetundarum*.

Il testo riporta la regola secondo la quale colui che fabbrica una nave e la mette a disposizione per la fornitura di grano a Roma consegue la dispensa dalle cariche pubbliche (a differenza dei senatori). In questo passo coincidono le figure del *dominus navis* e dell'*exercitor navis* (un terzo preposto alla guida della nave)? Innanzitutto, occorre dire che la distinzione tra *dominus* e *exercitor* si riscontra già ai tempi di Traiano: ⁶⁰¹

D. 27.1.17.6 Call. 4 *de cogn.*

Domini navium non videntur haberi inter privilegia, ut a tutelis vacent, idque divus Traianus rescripsit.

Traiano esclude dall'esenzione dell'esercizio della tutela solo i proprietari delle navi, con la conseguenza di poter, invece, dispensare l'*exercitor*, dal momento che la costituzione non si rivolge a tale soggetto.

I testi giuridici menzionati (Gai. *Inst.* 1.32c; Tit. Ulp. 3.6; D. 50.5.3) identificano sempre il *dominus navis* con «colui che ha fabbricato la nave»⁶⁰², ma tacciono rispetto alla persona incaricata di trasportare le merci. Nella biografia di Claudio, tuttavia, Svetonio scrive: '*...naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit...*'. La persona che costruisce la nave usufruisce concretamente dei privilegi, non colui che materialmente trasporta le merci.

Perché il passo dei *Tituli*, riferisce alla persona del liberto Latino sia la costruzione della nave, sia il trasporto dell'annona? Forse si tratta, non tanto di un adeguamento della disciplina al tempo

⁵⁹⁷ De Martino, *Sui pretesi precedenti*, cit., pag. 152-153.

⁵⁹⁸ Tenney, *Notes on Roman commerce*, pag. 77. Il Latino Iuniano e il celibe sono accostati anche in Tit. Ulp. 22.3 (si veda *supra*, 3.3.3).

⁵⁹⁹ Solazzi, *La definizione dell'armatore in D. 14.1.1.15 e la locazione perpetua della nave*, pag. 49-50.

⁶⁰⁰ <*Praebuerint*> legge Aloandro, cfr Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti, ed. maior*, II, pag. 916, nota 6.

⁶⁰¹ Rougé è di diverso avviso, cfr. *L'organisation du commerce*, cit., pag. 259.

⁶⁰² Rougé, *L'organisation du commerce*, cit., pag. 259.

in cui scrive l'epitomatore (come sosteneva Solazzi), quanto di un riassunto superficiale del passo gaiano. Si considerino le seguenti frasi:

Gai. *Inst.* 1.32c: *sex annis frumentum Romam portaverit*

Tit. Ulp. 3.6: *et Romam sex annis frumentum portaverit*

Le frasi coincidono, l'unico elemento che cambia consiste nel soggetto di 'portaverit', cioè «la nave costruita» in Gaio; il «Latino Iuniano» nei *Tituli ex corpore Ulpiani*. La costruzione delle frasi collima ma l'autore dei *Tituli* fraintende (o rielabora frettolosamente) la sfumatura che Gaio aveva voluto dare.

In conclusione, le figure di colui che edifica la nave e di colui che porta il cibo a Roma non devono necessariamente coincidere. Lo scopo ultimo di Claudio non consiste, infatti, nel concedere la cittadinanza, quanto garantire «un flusso regolare di approvvigionamento».⁶⁰³ Colui che compie, effettivamente, il viaggio per mare assume un'importanza relativa, interessa, invece, la costruzione dell'imbarcazione e il suo utilizzo (per portare viveri).

La normativa si rivolgeva, però, anche alle donne. Secondo il racconto di Svetonio, qualora costruiscano navi adatte al trasporto di viveri (e, forse, se anche portassero - o incaricassero di portare - il grano a Roma), ottengono lo stesso privilegio che conseguirebbero col *ius liberorum*, cioè la liberazione dalla tutela. Si tratta del medesimo privilegio concesso alle madri con quattro figli, quindi, si deve pensare che il passo si riferisca alle sole liberte e che dispensasse dalla sola tutela legittima (quella del proprio patrono). Infatti, per l'esenzione dalle altre forme di tutela, sia per la donna liberta che per l'ingenua bastano tre figli (cfr. Gai. *Inst.* 1.194; 3.44; Tit. Ulp. 29.3).⁶⁰⁴ Le osservazioni svolte dimostrano, altresì, che, al tempo di Claudio, le donne si dedicano nel commercio marittimo, un settore in cui possono investire proficuamente il loro patrimonio.⁶⁰⁵

d) Editto di Nerone sulla costruzione di edifici a Roma

Nerone stabilisce un altro modo attraverso il quale i Latini possono conseguire la cittadinanza romana:

Gai. *Inst.* 1.33

Praeterea a Nerone constitutum est, ut si Latinus, qui patrimonium sestertium cc milium plurisve habebit, in urbe Roma domum aedificaverit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur.

Inoltre, fu disposto da Nerone che, se un Latino, che possederà un patrimonio di duecentomila sesterzi o maggiore, [e] che abbia costruito una casa nella città di Roma, nella quale abbia investito non meno della metà del proprio patrimonio, consegua la cittadinanza romana.

Si tratta di una costituzione (dal momento che il testo riporta 'constitutum est') emanata a seguito dell'incendio di Roma (64 d.C.).⁶⁰⁶ Il provvedimento si colloca, quindi, tra le disposizioni di rilancio della città. Il provvedimento dimostra, ancora una volta, come i Latini Iuniani disponessero, a volte, di patrimoni considerevoli (così come sembra attestare anche la vicenda di Venidio Ennico) e come le loro ricchezze rappresentassero, per la *res publica*, una sorta di riserva

⁶⁰³ Lo Cascio, *Ancora sugli «Ostia's services to Rome»*. *Collegi e corporazioni annonarie ad Ostia*, pag. 92.

⁶⁰⁴ In tal modo, le liberte testavano senza l'*auctoritas* del patrono/tutore. La legge Papia Poppea introdusse la disciplina. Per tutte le riflessioni svolte, Fayer, *La famiglia romana*, II, cit., pag. 588 ss. Ci si può chiedere se la regola valesse anche per la Latina ingenua (figlia di Latini Iuniani) e come la stessa si rapportasse rispetto alla disciplina della tutela.

⁶⁰⁵ Lázaro Guillamón, *Mujer comercio y empresa*, cit., pag. 160 e nota 17 per le varie teorie sui modi con cui la donna contribuiva alla costruzione delle navi.

⁶⁰⁶ Andreau, *Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale romaine*, pag. 23.

cui attingere in momenti di crisi della città. Viceversa, i Latini, dal canto loro, potevano cogliere l'occasione per investire nel vivace mercato immobiliare della città.

e) Editto di Traiano sui *pistrina* nella capitale

Traiano emana, in seguito, un altro provvedimento di concessione della cittadinanza inerente al settore dell'approvvigionamento, sul quale l'editto di Claudio, sopra illustrato, diede già un apporto:

Gai. *Inst.* 1.34

Denique Traianus constituit, ut si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, in quo in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perveniat...

In seguito, Traiano dispose che, se un Latino abbia lavorato in un forno nell'Urbe per tre anni, nel quale, ogni giorno, non meno di cento modi di frumento abbia macinato, giunga alla cittadinanza romana.

L'imperatore (come già Claudio e Nerone) interviene tramite costituzione, come denota il termine '*constituit*' (quasi certamente identificabile con un editto). La costruzione del porto di Traiano a Ostia segna un miglioramento nella ricezione delle derrate alimentari e nei canali per il successivo trasporto a Roma. Il collegio dei *pistores* (fornai) nasce sotto Augusto e Traiano lo organizza più compiutamente.⁶⁰⁷ La sua regolamentazione si inquadra in una più compiuta disciplina e nel «buon funzionamento» dell'amministrazione dell'annona.⁶⁰⁸ La specializzazione e disciplina dei *corpora* (dei *pistores*, ma anche dei *navicularii*, dei *frumentarii*) si rende, così, necessaria. La norma presente nel passo gaiano e qui commentata si pone all'interno di questa ampia regolamentazione.⁶⁰⁹

f) Concessione imperiale

Il Latino Iuniano può conseguire la cittadinanza romana anche per *beneficium principis*:

Tit. Ulp. 3.2

Beneficio principali Latinus civitatem Romanam accipit, si ab imperatore ius Quiritium impetraverit.

Per beneficio del principe il Latino riceve la cittadinanza romana, se dall'imperatore abbia ottenuto il diritto dei Quiriti.

Non si tratta di una attribuzione generale della cittadinanza, che si concede, caso per caso, al singolo Latino. In maniera analoga, si attribuisce il connubio, a titolo particolare, ai veterani con le prime donne con cui si congiungono, una volta congedati.⁶¹⁰ Traiano dispone, però, che il liberto Latino, che diventi *civis Romanus* per concessione imperiale *invito vel ignorante patrono*, muoia nella stessa condizione giuridica dei Latini. In tal modo i figli che costui generi legittimamente in vita non potranno subentrare come eredi. Infatti, costui gode della *testamenti factio* solo per nominare erede il patrono ed eventualmente per nominargli un sostituto, qualora quest'ultimo non accetti (Gai. *Inst.* 3.72⁶¹¹). Il liberto gode dei privilegi del cittadino finché si

⁶⁰⁷ Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 107.

⁶⁰⁸ Lo Cascio, *Ancora*, cit., pag. 98.

⁶⁰⁹ Lo Cascio, *Ancora*, cit., pag. 101 ss.

⁶¹⁰ Prima del loro congedo, sussiste per i soldati il divieto di sposarsi per adempiere alla loro *honestamissio* (Gai. *Inst.* 1.57). Per questo parallelo si consideri Cantarelli, *I Latini Iuniani*, II, cit., pag. 82.

⁶¹¹ Gai. *Inst.* 3.72: *Aliquando tamen civis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, velut si Latinus salvo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit: nam ut divus Traianus constituit, si Latinus invito vel*

trova in vita, ma torna alla sua precedente condizione, per avvantaggiare il patrono, al momento della morte, nonostante il beneficio imperiale. Adriano superò questa iniquità con un senatoconsulto. L'esposizione gaiana non delinea chiaramente la fattispecie:

Gai. *Inst.* 3.73

Et quia hac constitutione videbatur effectum, ut ne umquam isti homines tamquam cives Romani morerentur, quamvis eo iure postea usi essent, quo vel ex lege Aelia Sentia vel ex senatus consulto cives Romani essent, divus Hadrianus, iniquitate rei motus, auctor fuit senatus consulti faciundi, ut qui ignorante vel recusante patrono ab imperatore ius Quiritium consecuti essent, si eo iure postea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia vel ex senatus consulto, si Latini mansissent, civitatem Romanam consequerentur, proinde ipsi haberentur, ac si lege Aelia Sentia vel senatus consulto ad civitatem Romanam pervenissent.

Il Latino che consegue la cittadinanza per beneficio imperiale, 'ignorante vel recusante patrono', se ottiene, in seguito, la cittadinanza per la legge Elia Sentia o per senatoconsulto, come se rimanesse Latino⁶¹² (così va interpretata l'espressione *si Latini mansissent*), deve ritenersi cittadino romano solo in virtù di tale *lex* o del senatoconsulto. A quale provvedimento senatorio si riferisce Gaio? Si può pensare che il giurista parli in relazione ai interventi assembleari succedutisi per concedere la cittadinanza ai Latini (quello introduttivo dell'*erroris causae probatio*, quello modificativo della *lex Visellia*, il senatoconsulto emanato sotto Pegaso e Pisone e quello citato in Tit. Ulp. 3.1).⁶¹³

Occorre altresì evidenziare che la cancelleria imperiale annota nei propri registri il nome dei liberti Latini che conseguono la *civitas* tramite *beneficium principis*. Plinio il giovane, avendo ereditato il diritto di patronato sugli affrancati Latini del suo amico Valerio Paolino, chiede a Traiano di concedere ad alcuni di loro la cittadinanza e il principe risponde nel seguente modo:

Plin. *Ep.* 10.105

[...] *Iis interim, quibus nunc petisti, dedisse me ius Quiritium referri in commentarios meos iussi idem facturum in ceteris, pro quibus petieris.*

[...] Nel frattempo, a coloro per i quali me lo chiedesti, ho concesso il diritto dei Quiriti e ordinai che fosse annotato nei miei registri; lo stesso farò per gli altri, per i quali me lo chiederai.

Non conosciamo la struttura dei registri menzionati ('*commentarios*'). Ritengo, però, che il suo contenuto non differisca dal *commentarius civitate Romana donatorum* attestato nella *Tabula Banasitana*, in cui si testimonia la concessione della *civitas*, ad opera di Marco Aurelio e Commodo, al capo della tribù degli Zegrenses.⁶¹⁴ Il commentario conteneva, quindi:⁶¹⁵

- L'elenco di coloro che, a partire da Ottaviano, avevano ottenuto la cittadinanza, per *beneficium principis*;
- la data della concessione;
- nominativo del beneficiario e di colui ha interceduto perché conseguisse il privilegio;
- sottoscrizione di colui che ha annotato nel registro;

ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, quibus casibus, dum vivit iste libertus, ceteris civibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit.

⁶¹² In realtà lo *status* di Latino cessa già per concessione del beneficio imperiale (condizione che, però, viene meno al momento della morte).

⁶¹³ González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, pag. 248 ss. dell'*erroris causae probatio* e a Tit. Ulp. 3.1 parlerò in seguito (*supra*, 3.3.5 g) h)).

⁶¹⁴ Marotta, *La cittadinanza*, cit, pag. 72-73 e pag. 80-82.

⁶¹⁵ Marotta, *La cittadinanza*, cit, pag. 81-82.

- altre eventuali sottoscrizioni. Occorre chiedersi se si rivelasse necessaria anche la firma da parte del patrono. Il quesito, attualmente, rimane senza risposta.

Sappiamo che Flavio Giuseppe ebbe modo di usufruire del beneficio imperiale. Nella sua opera autobiografica, infatti, lo storico riporta che la cittadinanza romana gli venne attribuita, qualche tempo dopo la sua liberazione, da Vespasiano (*De vita sua*, 76.423). In altre parole, quest'ultimo, prima di diventare imperatore, lo catturò e lo manomise in maniera informale, rendendolo Latino Iuniano. Giuseppe ottenne, così, il *nomen* e il *praenomen* del suo manomissore ('*Titus Flavius*'). Solo qualche tempo dopo, Vespasiano, divenuto imperatore, gli concesse la *civitas Romana*.⁶¹⁶

g) Erroris causae probatio

L'*erroris causae probatio* consiste in istituto modellato sull'*anniculi causae probatio*:

Gai. *Inst.* 1.67⁶¹⁷

Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, hic non est in potestate eius, quia ne quidem civis Romanus est, sed aut Latinus aut peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisque ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit; sed ex senatus consulto permittitur causam erroris probare; et ita uxor quoque et filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si eam per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero est, nisi quod uxor non fit civis Romana.

Allo stesso modo, se un cittadino romano avrà sposato una Latina o una peregrina, non sapendolo, ritenendo che quella fosse una cittadina romana, e avrà procreato un figlio, quest'ultimo non rientra sotto la sua potestà, poiché non è nemmeno un cittadino romano, ma o Latino o peregrino, cioè della stessa condizione in cui si trova anche la madre, poiché uno non accede alla condizione paterna in altro modo che se tra suo padre e sua madre esista un matrimonio legittimo; ma per senatoconsulto è permesso provare la causa dell'errore; e così anche la moglie e il figlio ottengono la cittadinanza romana, e da questo momento il figlio comincia ad essere in potestà del padre. Lo stesso diritto sussiste se avrà preso in sposa per errore una donna che appartiene alla categoria dei *dediticii*, se non che la moglie non diventa cittadina romana.

Come nel caso dell'istituto che le funge da modello, il punto di partenza consiste nel contrarre un'unione matrimoniale. Più precisamente, rileva l'erronea convinzione che un coniuge (cittadino romano) si rappresenta rispetto allo *status* dell'altro. Un senatoconsulto di data incerta⁶¹⁸ introduce il procedimento, modellato proprio sull'*anniculi causae probatio*, dal momento che la persona può provare la causa (dell'errore) e solo al termine della procedura il figlio (o la figlia, cfr. Gai. *Inst.* 1.72) ricade sotto la potestà del padre. Inoltre, conclusa la stessa, sia la moglie che il figlio ottengono la cittadinanza romana. La moglie liberta di condizione dediticia subisce un'eccezione, in quanto i *dediticii* non conseguono mai la *civitas Romana* (Gai.

⁶¹⁶ Forse Giuseppe usufruì anche del *conubium*. Durante la sua schiavitù ebbe modo di contrarre un *contubernium* e, dopo la liberazione, quando si trovava nella condizione giuridica di Latino Iuniano, si sposò con un'altra donna ad Alessandria (*De vita sua*, 75.415). Resta in dubbio se possa parlarsi di '*iustae nuptiae*' con riferimento a tale unione. Infatti, ogni volta che lo storico riferisce delle nozze, contratte nel corso della sua vita, utilizza sempre il verbo ἡγαγόμεν γυναικα, cioè si esprime sempre genericamente. Una volta diventato cittadino romano, Giuseppe ripudia la moglie. Lo storico precisa che la donna era madre dei suoi tre figli (due dei quali morirono – *De vita sua*, 76.426). La precisazione mi induce a ritenere che lo storico ottenne il *ius liberorum* e i relativi vantaggi. Il mezzo del ripudio e il riferimento al diritto dei tre figli confermano che, a seguito dell'attribuzione della cittadinanza romana, l'unione divenne un *matrimonium iustum*, qualora non lo fosse già in precedenza per la mancata attribuzione del *conubium* al Latino Iuniano Flavio Giuseppe.

⁶¹⁷ Cfr. Tit. Ulp. 7.4.

⁶¹⁸ Terreni, *Gaio*, cit., pag. 354, nota 35.

Inst. 1.26). Una disciplina analoga si applica alla cittadina che sposi un peregrino e da quest'unione abbia generato un figlio. Anche in questo caso, la donna dispone della facoltà di provare la causa dell'errore e il marito e la prole ottengono la cittadinanza e il padre comincerà ad esercitare la *patria potestas* sul figlio (*Gai. Inst.* 1.68). Prima di allora, il figlio segue, in forza della legge Minicia (*Gai. Inst.* 1.78), la condizione del genitore con lo *status* peggiore, in questo caso quella del padre. La procedura si presenta particolare sotto questo profilo: infatti, il peregrino che richiede la cittadinanza, attraverso un diverso istituto, non ottiene anche la *patria potestas* sul figlio già nato o concepito, salvo espressa concessione da parte dell'imperatore.⁶¹⁹ Le stesse previsioni valgono anche nel caso di una cittadina che sposi un peregrino nella convinzione di sposare un Latino *ex lege Aelia Sentia* (*Gai. Inst.* 1.68). Sembra, inoltre, che non si possa provare la causa se il bambino non abbia ancora compiuto un anno (anche sotto questo profilo la procedura risulta assimilabile all'*anniculi causae probatio*).⁶²⁰ La stessa disciplina vige non solo se l'errore cada sullo *status* dell'altro coniuge, ma anche se il cittadino romano sposi una Latina o una peregrina nella convinzione di trovarsi anche lui stesso nella medesima condizione. L'*error* può cadere, quindi, anche sullo stesso *status* di colui che attiva la procedura (*Gai. Inst.* 1.71⁶²¹). Occorre, inoltre, sottolineare che la consapevolezza della diversa condizione dell'altro coniuge (o della propria) esclude l'attivazione della procedura (*Gai. Inst.* 1.75). Oltre a quelle enunciate, Gaio prende in considerazione altre ipotesi:

1) *Gai. Inst.* 1.68: [...] *Idem iuris est aliquatenus, si ei qui dediticiorum numero est, tamquam civi Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit; nisi quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et ideo filius, quamvis fiat civis Romanus, in potestatem patris non redigitur.*

Se una cittadina sposa per errore un *libertus dediticius*, quest'ultimo non acquista la cittadinanza romana, al contrario del figlio nato dall'unione. Si incide sulla condizione della prole senza modificare lo *status* del padre. Questa considerazione spiega il motivo per cui Gaio si esprima dicendo che questa ipotesi preveda lo stesso diritto '*aliquatenus*' cioè «entro certi limiti».⁶²²

⁶¹⁹ *Gai. Inst.* 1.93: *Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit. quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filii expedire; diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: et haec ita edicto divi Hadriani significantur.* *Gai. Inst.* 1.94: *Item si quis cum uxore praegnate civitate Romana donatus sit, quamvis is qui nascitur, ut supra diximus, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit: idque subscriptione divi sacratissimi Hadriani significatur. qua de causa, qui intellegit uxorem suam esse praegnatam, dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum qui natus erit in potestate sua habeat.* Cfr. Terreni, *Gaio*, cit., pag. 355-356.

⁶²⁰ *Gai. Inst.* 1.73: *Et quantum ad erroris causam probandam attinet, nihil interest, cuius aetatis filius sit --(....)-- si minor anniculo sit filius filiae, causa probari non potest. nec me praeterit in aliquo rescripto divi Hadriani ita esse constitutum, tamquam quod ad erroris quoque causam probandam -- (...)-- dedit.*

E per quanto attiene la prova del motivo dell'errore, non importa di quale età sia il figlio [lacuna] se il figlio o la figlia abbia meno di un anno non si può provare la causa. Né mi sfugge che in un qualche rescritto del divo Adriano sia stato così stabilito come a provare la causa dell'errore [lacuna] diede.

Deve tenersi presente, tuttavia, che il testo è estremamente lacunoso.

⁶²¹ *Praeterea si civis Romanus, qui se credidisset Latinum esse, et ob id Latinam uxorem duxerit, permittitur eis filio nato erroris causam probare, tamquam e lege Aelia Sentia uxorem duxissent. item his, qui cum cives Romani essent, peregrinos se esse credidissent et peregrinas uxores duxissent, permittitur ex senatus consulto, filio nato, causam erroris probare. quo facto fiet uxor civis Romana, et filius quoque natus non solum ad civitatem Romanam pervenit, sed etiam in potestatem patris redigitur.* Inoltre, se un cittadino romano, che abbia ritenuto di trovarsi nella condizione di Latino, abbia preso in moglie, per questo motivo, una Latina, si consente a lui e alla moglie, una volta nato il figlio, provare il motivo dell'errore, come se avessero preso moglie per la legge Elia Senzia. Parimenti, a coloro che essendo cittadini romani, avessero ritenuto di essere stranieri e avessero sposato delle straniere, si ammette per senatoconsulto, nato il figlio, provare la causa dell'errore. Perciò la moglie diventa cittadina romana e anche il figlio nato non solo ottiene la cittadinanza romana ma lo si riconduce anche sotto la potestà paterna.

⁶²² Terreni, *Gaio*, cit., pag. 356.

2) Gai. *Inst.* 1.69-70

[69] *Item si Latina peregrino, cum eum Latinum esse crederet, nupserit, potest ex senatus consulto filio nato causam erroris probare; et ita omnes fiunt cives Romani, et filius in potestate patris esse incipit.* [70] *Idem constitutum est, si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut civem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit.*

[69] Allo stesso modo, se una Latina sposasse un peregrino, credendolo un Latino, può, una volta nato il figlio, per senatoconsulto provare la causa dell'errore; e così tutti diventano cittadini romani e il figlio comincia ad essere in potestà del padre. [70] Lo stesso diritto fu stabilito nel caso in cui un Latino per errore prendesse in moglie una straniera credendola Latina o cittadina romana secondo la legge Elia Senzia.

Nel caso in questione le regole generali esaminate con riguardo al cittadino o alla cittadina romana si estendono al Latino e alla Latina. Per quest'ultima un senatoconsulto introduce tale possibilità, mentre per il Latino, forse, una costituzione imperiale deve aver configurato la fattispecie, così spiegando le parole '*constitutum est*' usate da Gaio.⁶²³

3) Gaio si chiede anche se possa il peregrino provare la causa dell'errore:

Gai. *Inst.* 1.74

Si peregrinus civem Romanam uxorem duxerit, an ex senatus consulto causam probare possit, quaesitum est. --(....)-- hoc ei specialiter concessum est. sed cum peregrinus civem Romanam uxorem duxisset et filio nato alias civitatem Romanam consecutus esset, deinde cum quaereretur, an causam probare posset, rescripsit imperator Antoninus proinde posse eum causam probare, atque si peregrinus mansisset. ex quo colligimus etiam peregrinum causam probare posse.

Se un peregrino prendesse in moglie una cittadina romana ci si chiede se, per senatoconsulto, possa provare la sua causa. [...] ciò gli fu concesso appositamente. Dal momento, però, che uno straniero ha sposato una cittadina romana e, una volta nato il figlio, ha conseguito altrimenti la cittadinanza romana, venendo, poi, chiesto se possa provare la causa, l'imperatore Antonino rispose per rescritto che egli può dimostrare la causa come se fosse rimasto straniero. Da ciò concludiamo che anche un peregrino può provare la causa.

Sul punto il senatoconsulto introduttivo della procedura non doveva prevedere nulla. Antonino Pio⁶²⁴ risponde per rescritto che, anche se il peregrino ottiene in altro modo la cittadinanza prova, comunque, la causa, alla stregua di una persona ancora straniera. L'errore da parte del peregrino deve consistere o nel considerarsi cittadino o Latino (e, in tale ultimo caso, deve sposarsi *ex lege Aelia Sentia*) o nel considerare peregrina una donna cittadina o Latina.⁶²⁵

h) Senatoconsulto di data incerta

Tit. Ulp. 3.1

Latini ius Quiritium consequuntur his modis: beneficio principali, liberis, iteratione, militia, nave, aedificio, pistrino; praeterea et senatus consulto mulier, quae sit ter enixa.

I Latini conseguono il diritto dei Quiriti in questi modi: tramite beneficio del principe, filiazione, *iteratio*, milizia, nave, edificio e lavoro in un forno; inoltre, anche [lo ottiene] per senatoconsulto, la donna che abbia partorito tre volte.

⁶²³ Terreni, *Gaio*, cit., pag. 357.

⁶²⁴ Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, pag. 189, nota 67.

⁶²⁵ Terreni, *Gaio*, cit., pag. 360.

Il testo riassume i modi in cui il Latino può ottenere la cittadinanza romana. Con la parola *'liberis'*, il giurista si riferisce all'*anniculi causae probatio*.

Il passo termina con la citazione di un senatoconsulto di data incerta per cui la donna (Latina Iuniana), che abbia partorito tre volte, diventa cittadina romana. Questo provvedimento si colloca sulla scia della politica demografica augustea, infatti, ricorda il *ius liberorum* concesso alla donna per liberarsi dal giogo della tutela.⁶²⁶ Come devono interpretarsi le parole *'ter enixa'*? Si considerino i seguenti frammenti:

D. 50.16.137 Paul. 2 ad leg. Iul. et Pap.

'Ter enixa' videtur etiam quae trigeminos pepererit.

Con «Che abbia partorito tre volte» s'intende anche colei che abbia messo al mondo con un parto trigemino.

Paul. Sent. 4.9.2

Quae semel uno partu tres filios edidit, ius liberorum non consequitur: non enim ter peperisse, sed semel partum fudisse videtur: nisi forte per intervalla pariat.

Colei che in uno stesso parto diede alla luce tre figli, non consegue il *ius liberorum*: infatti, si ritiene che non abbia partorito tre figli, ma che abbia avuto luogo un unico parto: a meno che partorisca [tre volte] a distanza di tempo.

I due passi si contraddicono. Il frammento del Digesto ammette il parto trigemino, le *Pauli Sententiae* non lo ammettono, in quanto servono tre parti distinti nel tempo. La contraddizione potrebbe spiegarsi ritenendo il passo del Digesto interpolato, ma all'epoca di Giustiniano il *ius trium liberorum* assume solo un significato simbolico.⁶²⁷ Forse Paolo nei due passi fornisce testimonianza delle diverse opinioni presenti in giurisprudenza, esplicitando nelle *Sententiae* «un'interpretazione più formalistica delle parole *'ter peperisse'*».⁶²⁸

Altra questione controversa consiste nel determinare se, ai fini dell'applicazione del senatoconsulto valgano solo i figli nati da unioni legittime o meno. La legislazione augustea, introduttiva del *ius liberorum*, incentiva i nuclei famigliari regolarmente costituiti; al contrario, il senatoconsulto Tertulliano, del tempo di Adriano, ammette che anche i figli *vulgo quaesiti* possano ereditare dalla madre (I. 3.3.7).⁶²⁹ Risalendo i *Tituli ex corpore Ulpiani* all'età postclassica, si può, quindi, ritenere che, in quel tempo, si conteggiassero anche i figli illegittimi, dal momento che, già dal tempo di Adriano, l'ordinamento li giudica con maggiore benevolenza.⁶³⁰ Allo stesso tempo, però, l'uso del termine *'mulier'* in Tit. Ulp. 3.1 indica una donna che contrae un matrimonio regolarmente formatosi,⁶³¹ piuttosto che un diverso tipo di relazione. Il dubbio si potrebbe superare grazie ad un testo già preso in considerazione:

Paul. Sent. 4.9.8

Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa.

⁶²⁶ Avenarius, *Der pseudo-ulpianische*, cit., pag. 223. Servivano, però, quattro figli alla liberta per liberarsi dalla tutela legittima.

⁶²⁷ Zablocka, *Il ius trium liberorum*, cit., pag. 371.

⁶²⁸ Zablocka, *Il ius trium liberorum*, cit., pag. 371.

⁶²⁹ Cfr. Zablocka, *Il ius trium liberorum*, cit., pag. 372-373. Alcuni studiosi ritengono di poter emendare il testo aggiungendo nel manoscritto un riferimento ai *vulgo quaesiti*, cfr. Avenarius, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., pag. 221, con tutti i possibili emendamenti.

⁶³⁰ Come si ricava da Zablocka, *Il ius trium liberorum*, cit., pag. 373.

⁶³¹ A titolo d'esempio, in questo senso, si considerino i seguenti passi: D. 23.2.5; D. 23.3.13.

La Latina ingenua menzionata (figlia di Latini Iuniani) consegue la cittadinanza in forza del senatoconsulto menzionato in Tit. Ulp. 3.1. La si ammette, inoltre, alla eredità legittima dei figli in forza del senatoconsulto Tertulliano, il quale ricomprende anche gli illegittimi. Ne consegue che, anche per l'acquisto della cittadinanza potrebbe risultare sufficiente il parto di tre bambini, senza che venga in rilievo la loro condizione di *spurii* o meno. Da costoro la madre avrebbe, in seguito, ottenuto l'eredità legittima. Si tratta solo di un'ipotesi. Infatti, il testo può interpretarsi diversamente. Forse, la Latina ottiene la cittadinanza dopo il parto (trigemino?) di tre figli legittimi e si applica il Tertulliano (anche) ai *vulgo quaesiti* nati, tuttavia, solamente dopo l'acquisto della *civitas Romana*. Allo stato attuale delle fonti, il dubbio rimane.

i) Editto di Costantino sul *crimen di ratto*

CTh. 9.24.1.4 Const. A. ad populum.

Si quis vero servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, Latinitate donetur, aut, si Latinus sit, civis fiat Romanus: parentibus, quorum maxime vindicta intererat, si patientiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione plectendis.

Se un servo abbia denunciato pubblicamente il crimine di ratto, trascurato per connivenza o transatto con un accordo, gli sia donata la libertà Latina, o, se sia [già] Latino, diventerà cittadino romano: mentre dovranno punirsi, con la deportazione, i genitori, ai quali, soprattutto, interessa la vendetta, se prestassero acquiescenza e reprimessero il dolore.

Si tratta di una costituzione più ampia in tema di rapimento delle vergini. L'*inscriptio* riporta '*Const. A. ad populum*'. Ne consegue che il provvedimento consiste in un editto. In questo passaggio, l'imperatore concede ad un liberto Latino di diventare cittadino romano nel caso in cui denunci il crimine di ratto di una vergine, rispetto al quale la famiglia della ragazza abbia prestato acquiescenza. Col termine '*raper*' si intende la condotta della sottrazione della donna con la violenza al suo nucleo familiare o la sua induzione alla fuga (CTh. 9.24.1.pr. '*Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit...*'): il fine del rapimento consiste nel contrarre matrimonio con la giovane donna.⁶³² Si integra la fattispecie sia tramite l'uso della forza da parte del reo, sia attraverso la semplice istigazione del soggetto passivo a fuggire.⁶³³ La '*pactio*' menzionata in CTh. 9.24.1.4 si riferisce ad un accordo tra i parenti della donna e il rapitore, rispetto alle nozze con la ragazza stessa, la quale, quindi, si trova nelle condizioni di sposarsi solo qualora la famiglia esprima il suo consenso.⁶³⁴ L'accordo dimostra come spesso i parenti cedessero alle richieste del rapitore. La costituzione vuole disincentivare l'omertà e l'assenso rispetto a tali eventi, prevedendo la deportazione, per i familiari, in caso di mancata denuncia.⁶³⁵ Allo stesso tempo si incentivano i servi e i liberti Latini a denunciare, proporzionando la ricompensa: la libertà Latina ai primi, la cittadinanza ai secondi.⁶³⁶

Quale *ratio* motiva questa disciplina? Il bene giuridico tutelato è la morale sessuale, alla luce dei principi cristiani.⁶³⁷ Il ratto, *crimen* rientrante tra quelli contro la sfera sessuale, subisce una forte

⁶³² Per questi rilievi cfr. Desanti, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, pag. 197-198.

⁶³³ Mentre il dolo specifico (finalità di contrarre matrimonio) non viene mai menzionato esplicitamente, per queste riflessioni, Desanti, *Costantino*, cit., pag. 198-199. Sulla doppia tipologia delle condotte cfr. anche Di Bernardino, *Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I*, pag. 147-148.

⁶³⁴ Desanti, *Costantino*, cit., pag. 200. Nel caso non avessero espresso il loro consenso, si sarebbe potuta (più facilmente) integrare la seconda condotta esposta: dato il rifiuto, il rapitore avrebbe potuto convincere la ragazza a seguirlo.

⁶³⁵ Desanti, *Costantino*, cit., pag. 215.

⁶³⁶ Cfr. anche Desanti, *Costantino*, cit., pag. 215, nota 84.

⁶³⁷ Pastor De Arozena, *Retórica imperial: el rapto en la legislación de Constantino*, pag. 76.

stigmatizzazione in età postclassica, al punto di escluderlo dalla concessione delle indulgenze pasquali (CTh. 9.38.3; CTh. 9.38.6; CTh. 9.38.8).⁶³⁸

La costituzione si ritrova con modifiche nel Codice Giustiniano:

CI 7.13.3 Const. A. ad populum.

Si quis servus raptus virginis facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, libertate donetur.

Se un servo abbia denunciato pubblicamente il crimine di ratto, trascurato per connivenza o transatto con un accordo, gli sia donata la libertà.

I commissari giustiniani collocano la costituzione in sede diversa da quella originaria. Infatti, la rubrica CTh. 9.24 recita *'de raptu virginum vel viduarum'*, mentre il titolo CI 7.13 riporta *'pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem'*. Giustiniano delinea la fattispecie di ratto compiutamente in altro titolo (CI 9.13), in cui si trova una sola costituzione dello stesso imperatore bizantino.⁶³⁹ Si stigmatizza ancora fortemente il reato. Si continua ad escludere il ratto dalla concessione delle indulgenze pasquali (CI 1.4.3)⁶⁴⁰ In CI 7.13.3 i commissari del Codice eliminano ogni riferimento alla sanzione per i parenti della vittima di ratto in caso di mancata denuncia. Si tratta di una omissione (voluta) coerente con la scelta di trattare nel titolo CI 7.13 solo i profili inerenti alla concessione di premi agli schiavi in determinate circostanze. Nella fattispecie in questione, si conserva l'incentivo della concessione della libertà al servo che denuncia pubblicamente il reato di ratto; scompare, però, ogni riferimento alla *latinitas*, dal momento che Giustiniano l'aveva abrogata. Lo schiavo che acquista la libertà, al tempo dell'imperatore bizantino, diventa automaticamente cittadino romano. Proprio su questo l'ultimo profilo concentrerò adesso l'analisi.

3.4 GIUSTINIANO E L'ABROGAZIONE DELLA CATEGORIA DEI LIBERTI LATINI

Dopo oltre cinque secoli, durante i quali nacque e si sviluppò la libertà latina, secondo le modalità qui illustrate, Giustiniano decide di abrogare la categoria e con essa la relativa legislazione. Un primo importante riferimento in tal senso si riscontra nelle Istituzioni:

I. 1.5.3

Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat: nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequabantur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero. sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum vero nomen non frequentabatur: ideoque nostra pietas omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans in duabus constitutionibus hoc emendavit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est eadem, quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus fit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones, per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placavimus: Latinos autem Iunianos et omnem quae circa

⁶³⁸ Di Berardino, *Tempo cristiano*, cit., pag. 131 ss., per una rassegna dei reati esclusi da tali indulgenze.

⁶³⁹ Sulla quale, González Fernandez, *Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano*, pag. 253 ss.; Il primo Codice Giustiniano (529 d.C.) non doveva ricomprendere questa costituzione (CI 9.13.1), dal momento che risale al 533 d.C.

⁶⁴⁰ Giustiniano ha semplificato la disciplina di tali indulgenze, inserendo nel Codice solo una costituzione (CI 1.4.3) in materia (frutto della fusione di due costituzioni del Teodosiano: CTh. 9.38.6 e CTh. 9.38.8), ma le fattispecie escluse dalla concessione del beneficio sono le stesse indicate nel Teodosiano.

eos fuerit observantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes libertos nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civitate Romana donavimus: multis additis modis, per quos possit libertas servis cum civitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari.

Inoltre, la condizione dei liberti, un tempo, era tripartita: infatti, coloro che erano manomessi talvolta conseguivano una libertà maggiore e giusta, talvolta una minore e diventavano Latini per la legge Iunia Norbana, talvolta una inferiore e, per la legge Elia Senzia, rientravano nella categoria dei *dediticii*. Ma la pessima condizione dei *dediticii* ormai cadde in desuetudine molto tempo fa, mentre la denominazione di Latini non si adoperava più. Perciò la nostra clemenza desiderando magnificare e portare nel migliore stato ogni cosa con due costituzioni corresse ciò e riportò allo stato precedente la situazione, poiché anche alle origini della città di Roma spettava un'unica e semplice libertà, cioè la stessa che aveva il manomissore, eccetto per il fatto, ovviamente, che colui che è manomesso diventa liberto, sebbene il manomesso sia ingenuo. Quindi, eliminammo i *dediticii* per mezzo di una costituzione, che promulgammo tra le nostre decisioni, attraverso le quali, su consiglio del nostro Triboniano, uomo eccelso e questore, placammo le dispute dell'antica giurisprudenza: inoltre, migliorammo [la condizione dei] Latini Iuniani e tutte le disposizioni che, riguardo a loro, si dovessero osservare, per suggerimento dello stesso questore con un'altra costituzione, che brilla tra le altre costituzioni, e donammo a tutti i liberti la cittadinanza romana, senza distinzione di alcun tipo né per l'età del manomesso, né del proprietario manomissore, né al tipo di manomissione, così come un tempo si osservava: [inoltre sono stati] aggiunti molti modi tramite i quali può essere concessa, ai servi, la libertà insieme alla cittadinanza romana che oggi è l'unica [a poter essere conferita].

Alla luce del passo menzionato si può ricavare che:

1) Triboniano diventa l'ispiratore della disciplina in tema di manomissioni (*per eius quaestoris suggestionem*).⁶⁴¹

2) Le *quinquaginta decisiones* ricomprendono la costituzione abrogante la *libertas dediticia* (CI 7.5.1; *et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones*).⁶⁴² Giustiniano accosta questo provvedimento alla costituzione inerente l'abrogazione della libertà Latina (CI 7.6.1 – 531 d.C.). Molto probabilmente il primo Codice Giustiniano non prevedeva in merito.⁶⁴³

3) Con le modalità con cui, in precedenza, si acquistava la condizione di Latino Iuniano, l'imperatore prevede che, d'ora in avanti, si ottenga la cittadinanza romana (come accadeva prima che le leggi Elia Senzia e Iunia venissero approvate: *'sicuti antea observabatur'*).⁶⁴⁴

Sempre con intento abrogativo, l'imperatore bizantino emana una lunga costituzione diretta a Giovanni, prefetto del pretorio, conservata nel Codice Giustiniano. Ho già preso in considerazione molti passi dell'atto. Adesso esaminerò i passi introduttivi del provvedimento al fine di delineare meglio gli intenti della cancelleria:

⁶⁴¹ Cfr. Luchetti, *La legislazione*, cit., pag. 20, nota 19.

⁶⁴² In tal senso, Varvaro, *Contributo allo studio delle quinquaginta decisiones*, pag. 429-431; Melluso, *La schiavitù*, pag. 26, nota 45.

⁶⁴³ Nonostante queste riflessioni si deve ritenere che CI 7.6.1, che passerò ad analizzare, non fosse una delle *quinquaginta decisiones*, ma una delle *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes* (Cordi.1), secondo la tesi di Luchetti, *La legislazione*, cit., pag. 20, nota 19; cfr. anche Rotondi, *Studi sulle fonti*, cit., pag. 233 ss.

⁶⁴⁴ Sul punto si consideri *supra*, cap. I, 1.1.

CI 7.6.1 Iust. A. Iohanni pp.

Cum dediticii liberti iam sublatis sunt, quapropter imperfecta Latinorum libertas incertis vestigiis titubans et quasi per saturam inducta adhuc remanet et non inutilis quidem pars eius deminuitur, quod autem ex ipsa rationabile est, hoc in ius perfectum deducitur? [1] Cum enim Latini liberti ad similitudinem antiquae Latinitatis, quae in coloniis missa est, videntur esse introducti, ex qua nihil aliud rei publicae nisi bellum accessit civile, satis absurdum est ipsa origine rei sublata imaginem eius derelinqui. [1a] Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et leges diversae et senatus consulta introducta sunt et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto divi Traiani, quorum plenae quidem fuerant nostrae leges, non autem in rebus fuerat eorum experimentum: studiosissimum nobis visum est haec quidem omnia et Latinam libertatem rescare, certos autem modos eligere, ex quibus antea quidem Latina competeat libertas, in praesenti autem Romana defertur condicio, ut his praesenti lege enumeratis et cives Romanos nascentibus ceteri omnes modi, per quos Latinorum nomen inducebatur, penitus conquiescant et non Latinos pariant, sed ut pro nullis habeantur.

Dal momento che i liberti deditici sono già stati eliminati, perché rimane ancora l'imperfetta libertà dei Latini, vacillante per incerti passi e quasi introdotta confusamente, e, invece, non si toglie la parte inutile di questa, mentre ciò che è ragionevole per la stessa, si converte in un diritto perfetto? [1] Infatti, dal momento che si ritiene che i liberti Latini vennero introdotti a somiglianza dell'antica Latinità, che fu mandata nelle colonie, dalla quale nient'altro derivò alla Repubblica se non un conflitto civile, è alquanto assurdo che, eliminata l'origine stessa della categoria, permanga l'immagine di essa. [1a] Pertanto lo *status* di Latini fu introdotto in molti e a dir poco innumerevoli modi e diverse leggi e senatoconsulti si approvarono e da questi emergevano grandissime difficoltà tanto dalla legge Giunia quanto dal senatoconsulto Largiano e così pure dall'editto del divo Traiano, [difficoltà] delle quali, inoltre, erano piene le nostre leggi, mentre non si trovava riscontro di questi liberti nella pratica: quindi, ci parve molto diligente eliminare tutti questi provvedimenti e la libertà latina, e poi scegliere modi certi, grazie ai quali, mentre prima compete la libertà Latina, ora si conferisce la cittadinanza romana, in modo che, una volta passati in rassegna questi modi, con la presente legge e rendendo [i liberti] cittadini romani, tutti gli altri modi, tramite i quali la denominazione di Latini era introdotta, cessino del tutto e non generino più Latini, ma si ritengano nulli.

La costituzione inizia riferendosi all'abrogazione della categoria dei liberti deditici (avvenuta con la costituzione che nell'ordine del Codice Giustiniano precede quella in esame – CI 7.5.1). L'imperatore continua criticando le modalità di introduzione della libertà Latina, definita confusa e incerta (*'imperfecta Latinorum libertas incertis vestigiis titubans et quasi per saturam inducta'*). In queste parole potrebbe intravedersi un riferimento, da un lato, (quasi certamente) alla problematica dei *morantes in libertate*, dall'altro, ai minori di trent'anni manomessi in violazione della legge Elia Senzia, che costituivano una sorta di categoria i cui profili risultavano spesso sfuggenti. Giustiniano definisce la libertà dei Latini Iuniani *'imperfecta'*, in contrapposizione con quella concessa a chi diventa cittadino romano. A più riprese Giustiniano definisce il Codice stesso *'perfectus'* (*Cordi pr.;*2) in contrapposizione alle costituzioni precedenti oscure e imperfette (*Cordi.3*). Si tratta, quindi, di un lessico proprio dell'intera compilazione.⁶⁴⁵ Della *libertas Latina* rimane solo una *imago*, in quanto non trova più riscontro nella pratica, così come non esistevano più i Latini coloniarî, scomparsi con l'emanazione della Costituzione Antoniniana da parte di Caracalla.⁶⁴⁶

⁶⁴⁵ A titolo d'esempio si considerino anche i seguenti testi: CI 4.32.28.pr.; CI 8.53.35.5b; CI 7.33.12.3b; CI 2.55.5.3, per queste riflessioni cfr. Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, pag. 91 e nota 115.

⁶⁴⁶ Ruggiero, *Una breve nota*, cit., pag. 464-465. Gaio proponeva la stessa equiparazione tra Latini Iuniani e coloniarî (*Inst.* 3.56).

L'imperatore prosegue riferendosi, in sintesi, ai numerosi provvedimenti in materia, cioè la *lex Iunia* e il senatoconsulto *Largiano* e l'editto di *Traiano*. In particolare, a quale editto si riferisce? Difficilmente il riferimento concerne l'editto sui *pistrina*,⁶⁴⁷ in quanto quel provvedimento trova la sua *ratio* nel buon funzionamento dell'amministrazione annonaria (*Gai. Inst.* 1.34) e non disciplina la condizione dei Latini. Deve, quindi, ritenersi che Giustiniano si riferisca alla normativa citata in *Gai. Inst.* 3.72 nel caso di un liberto Latino che consegua la cittadinanza romana tramite concessione imperiale *invito vel ignorante patrono*. In tal caso *Traiano* provvede con costituzione (il passo gaiano riporta '*constitutum est*') affinché tale liberto possa testare solo a favore del patrono. Molto probabilmente l'imperatore bizantino si riferisce a questo provvedimento.⁶⁴⁸

Infine, Giustiniano prevede che taluni atti, che un tempo attribuivano la libertà latina, accordino la cittadinanza romana. Il principe ne propone un elenco tassativo nei paragrafi successivi della costituzione (CI 7.6.1.1c-12).⁶⁴⁹ Le modalità non espressamente citate non si considerano più in vigore.

Desto interesse il destino riservato alle costituzioni teodosiane inerenti alla libertà latina. Mentre CTh. 9.24.1.4 viene conservata, ma collocata, con modifiche, in sede diversa, al contrario CTh. 4.12.3 e CTh. 2.22.1 non vengono conservate dai commissari giustiniani.

La materia viene ripresa nella Nov. 78 (pr. '[...] *Et propterea etiam dediticiorum iniuria liberavimus libertates et latinitates velut imperfectas exclusimus et iterationes superfluas demonstravimus et Iuniam legem et Largianum odivimus senatusconsultum utpote initio inaniter introductum et recte postmodum reprobatur, solamque valere romanam civitatem in libertatibus voluimus, non locis non aetatibus non alio quodam causam discernentes.* [...]'). La citata Novella concerne la possibilità per i liberti di ottenere il *ius aureorum anulorum* e la *restitutio natalium* «fatto salvo l'onore dovuto ai patroni».⁶⁵⁰ Nel disciplinare gli istituti l'imperatore ribadisce il suo intervento abrogativo della libertà latina.⁶⁵¹ I concetti di superfluità ed imperfezione di quest'ultima non differiscono dal tenore espressivo utilizzato nel Codice (CI 7.6.1). Con questo testo l'imperatore bizantino non si prefigge l'obiettivo di riformare la materia. Nov. 78.pr., infatti si colloca nell'ambito delle *προσθήκαι*, cioè «aggiunte», «supplementi» a costituzioni già emanate, che si prefiggono un miglioramento della disciplina al fine di ottenere quella perfezione ricercata e posta come obiettivo finale del Codice (e menzionata nella costituzione *Cordi*).⁶⁵² Lo stesso Giustiniano così si esprime:

Nov. 78.pr.

[...] *Quoniam autem semper aliquid melius de nostris subiectis tractamus, et ipsum quod perfectius datum est [a] maioribus aestimavimus oportere adiectionibus ampliare [...]*

Poichè, inoltre, sempre vogliamo rendere migliore la condizione dei nostri sudditi e abbiamo ritenuto di integrare con aggiunte ciò che fu reso perfetto dai più illustri.

In conclusione, Giustiniano abroga la categoria dei Latini Iuniani e le norme ad essa collegate. Le riflessioni svolte hanno permesso di chiarire la *ratio* di tale scelta.

⁶⁴⁷ Sul quale si tengano presenti le riflessioni svolte in precedenza.

⁶⁴⁸ Bisogna aggiungere che *Adriano* con un successivo intervento (citato in *Gai. Inst.* 3.73) non elimina la normativa traiana, ma la mitiga solamente: si tenga presente quanto osservato più sopra, *supra*, 3.3.5 e). Questa considerazione conferma che Giustiniano si è riferito a quest'editto traiano (e non a quello sui *pistrina*).

⁶⁴⁹ Per l'elenco si rinvia alla nota 73.

⁶⁵⁰ *Goria*, "Romani", *cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, pag. 301, nota 83.

⁶⁵¹ Salvo rare eccezioni «i riferimenti alla *civitas Romana* riguardano esclusivamente le manomissioni e normalmente sono in relazione con l'abolizione degli status di *Latinus Iunianus* [...] e di *dediticius*», cfr. *Goria*, *Romani, cittadinanza*, cit., pag. 285-286.

⁶⁵² Per queste riflessioni, *Lanata*, *Legislazione e natura*, cit., pag. 92 ss. e nota 121.

In Occidente, però, e, in particolare, nelle *Galliae*, come abbiamo sottolineato in precedenza,⁶⁵³ la prassi – ben registrata dai formulari d’epoca merovingica – conservò, per i manomessi, la tripartizione tra *liberti cives Romani*, *liberti Latini* e *liberti dediticii*.

⁶⁵³ Cfr. *supra*, cap. I, 1.1.

CAPITOLO IV

LA CONDIZIONE DEL *DEDITICIUS AELIANUS*

4.1 LA NOZIONE GIURIDICA

La legge Elia Senzia prevedeva che lo schiavo, che avesse subito pene stigmatizzanti e venisse successivamente manomesso, si trovasse in una condizione giuridica analoga a quella dei *dediticii*.

In questo capitolo mi propongo di definire la condizione giuridica del *dediticius* in età imperiale, chiarendo, inoltre, quale nesso intercorra tra questa figura e la materia delle manomissioni. Si vaglieranno, in seguito, gli sviluppi della condizione dei *dediticii Aeliani* prima e dopo l'emanazione della Costituzione Antoniniana, fino all'abrogazione di questa categoria da parte di Giustiniano.

Innanzitutto, occorre partire dal contenuto normativo della legge Elia Senzia, richiamando un passo, già più volte citato:

Gai. *Inst.* 1.13

Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta sunt, de quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, quique ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sunt, in ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiunt, cuius condicionis sunt peregrini dediticii.

E così la legge Elia Senzia stabilisce che coloro che, quali servi, sono stati incatenati dal padrone a titolo di pena o ai quali sono stati impressi marchi, o coloro i quali hanno subito una *quaestio* con torture per un delitto e fu dimostrato che erano colpevoli di questo delitto, o coloro che sono stati condotti a combattere con la spada o con le belve o furono assoggettati ai giochi nel circo o a custodia, e, in seguito, sono stati manomessi o dallo stesso proprietario o da qualcun altro, diventano liberi nella stessa condizione, in cui si trovano i *peregrini dediticii*.

Un'analogo nozione si ritrova nei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 1.11

Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa vincti sunt a domino, quibusve stigmata scripta fuerunt, quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt, quive traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent, vel custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. idque lex Aelia Sentia facit.

Appartengono alla categoria dei *dediticii*, coloro che sono stati incatenati dal padrone a titolo di pena, o ai quali furono impressi marchi o coloro che furono torturati a causa di un delitto [commesso] e trovati colpevoli [dello stesso] o coloro che sono stati consegnati affinché combattano con la spada o con le belve o furono posti in custodia; [e ciò accade] poi, in qualunque modo furono manomessi. E ciò stabilisce la legge Elia Senzia.

I testi prendono in considerazione una nutrita casistica di schiavi che, durante la loro permanenza in stato servile, hanno subito trattamenti idonei ad assimilarli ai *dediticii*, dopo la manomissione:

1) SERVI POSTI IN CATENE DAL PADRONE A TITOLO DI PENA.

Le fonti ricordano il verbo '*vincti sunt*', ma il sostantivo collegato a questo verbo (*vincula*) si riscontra nei passi giurisprudenziali con varie sfumature:

D. 50.16.224 Ven. 7 *stipul.*

'Vinculorum' appellatione vel privata vel publica vincula significant, 'custodiae' vero tantum publicam custodiam.

Col termine *'vincula'* si indicano le catene pubbliche e private, mentre il termine *'custodia'* [indica] soltanto la pubblica custodia.

Venuleio, giurista del II sec. d.C., utilizza il termine *'vincula'* per distinguere l'incatenamento da parte della pubblica autorità da quello attuato da privati, riservando la custodia solo alla sfera pubblica.⁶⁵⁴ D'altronde, conviene precisare, sin d'ora, che «le catene dovevano far parte delle comuni dotazioni di ogni carcere».⁶⁵⁵ Queste riflessioni possono rivelarsi utili per meglio comprendere un altro passo di Ulpiano:

D. 50.16.216 Ulp. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Verum est eum, qui in carcere clusus est, non videri neque 'vinctum' neque 'in vinculis' esse, nisi corpori eius vincula sint adhibita.

È vero che colui che fu rinchiuso in carcere non è ritenuto essere né «incatenato» né «nei ceppi», se non siano state applicate catene sul suo corpo.

Si tratta di uno dei pochi frammenti tratti dal commentario *ad legem Aeliam Sentiam* di Ulpiano.⁶⁵⁶ Il giurista introduce un'utile precisazione: sottolinea che colui che è rinchiuso in carcere non deve automaticamente considerarsi *'vinctus'* o *'in vinculis'*, qualora non si ritrovi effettivamente incatenato. Il giurista vuole sottolineare che la presenza o meno delle catene influisce sulla condizione ottenuta dallo schiavo a seguito della manomissione. Solo in caso di apposizione delle catene, infatti, diventerebbe *dediticius Aelianus*.⁶⁵⁷

Un altro testo merita attenzione:

D. 4.6.9 Call. 2 *ed. monit.*

[...] *Vinculorum autem appellatio latius accipitur: nam etiam inclusos veluti lautumiis victorum numero haberi placet, quia nihil intersit, parietibus an compedibus teneatur.* [...]

Callistrato (giurista di età severiana) equipara la condanna alle *lautumiae* a quella *in vinculis*. «Essere *in vinculis* configura una condizione più grave rispetto alla semplice carcerazione, ma si realizza anche con l'inclusione del prigioniero in idonee cavità naturali».⁶⁵⁸

A questo punto si possono mettere in correlazione i vari passi per elaborare le prime conclusioni: uno schiavo messo in catene o condannato alle *lautumiae*, successivamente manomesso diventa *dediticius Aelianus*, ma una semplice incarcerazione dello stesso non basta a peggiorarne lo *status*.

Le *Pauli Sententiae* riferiscono il tenore delle regole che il proprietario, qualora intenda porre lo schiavo in catene, deve osservare:

a) Paul. Sent. 4.12.4. *Fideicommissa libertas data facto heredis non mutatur, si servum, quem manumittere iussus est, vinxerit.*

⁶⁵⁴ Zamora Manzano, *La administración penitenciaria en el derecho romano. Gestión, tratamiento de los reclusos y mejora de la custodia carcelaria*, pag. 81, nota 171.

⁶⁵⁵ Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, pag. 21.

⁶⁵⁶ Altri passi del commentario si ritrovano in D. 40.2.12; D. 40.2.16; D. 40.9.30.

⁶⁵⁷ Lovato, *Il carcere*, cit., pag. 21-22.

⁶⁵⁸ Lovato, *Il carcere*, cit., pag. 61. Balzarini ritiene, invece, che il termine *'vincula'* in D. 50.16.216 e in D. 4.6.9 sia usato con diverse accezioni dato che i due frammenti descrivono istituti diversi (rispettivamente la legge Elia Senzia e la clausola editale *'ex quibus causis min. XXV annis in integrum restituuntur'*), cfr. *Pene detentive e «cognitio extra ordinem» criminale*, pag. 2868, nota 11.

In questo caso il testatore chiede all'erede, tramite fedecommesso, di liberare uno schiavo. Tuttavia, l'onere mette in catene il servo (prima di manometterlo). Il testo dimostra che la punizione irrogata non muta la condizione del servo, una volta affrancato. Ne consegue che per valutare lo *status* del servo (a seguito della manomissione) conta il momento in cui si formula la disposizione a titolo particolare (o, perlomeno, il fedecommesso). Concludendo, non rilevano fatti sopravvenuti successivamente idonei a mutare la *condicio liberti*.

b) Paul. Sent. 4.12.5 *Communem servum unus ex sociis vinciendo futurae libertati non nocebit: inter pares enim sententia clementior severiori praefertur: et certe humanae rationis est favere miserioribus, prope et innocentes dicere, quos absolute nocentes pronuntiare non possunt.*

Qualora uno dei due comproprietari metta in catene il servo in comunione, l'atto non influisce sulla futura condizione del medesimo. La *ratio* della decisione consiste nell'*humanitas*. Recentemente Francesco Fasolino ha sostenuto che si tratterebbe di una regola postclassica, partendo dal presupposto che uno dei comproprietari metta in catene il servo, mentre l'altro decida di manometterlo. L'autore così scrive: «se resta, infatti, indubitabile che nel diritto classico la *manumissio*, per essere valida, richiedeva la volontà concorde e contestuale di entrambi i condomini, tanto è vero che [...] era previsto che, nel caso essa fosse stata posta in essere da parte di uno solo di essi, avesse luogo l'accrescimento del diritto in capo all'altro, la nuova regola si giustifica [...] in quanto evidente espressione del *favor libertatis* che [...] impregna il diritto dei secoli IV e V, in Occidente, non di rado giungendo a ribaltare le antiche norme all'atto della loro concreta applicazione».⁶⁵⁹ Mi permetto di dissentire da questa ricostruzione. Nel passo, lo ribadisco, si testimonia che solo uno dei due comproprietari mette in catene il servo, ma non ci si pronuncia sull'atto di affrancamento da parte dell'altro *dominus*. Il giurista utilizza l'espressione '*futurae libertati non nocebit*' in riferimento alla eventuale futura manomissione compiuta da entrambi i proprietari, l'unica idonea a conferire la libertà in età classica, in caso di comproprietà. Si enuncia la regola, infatti, nelle stesse *Pauli Sententiae*, poco prima (in Paul. Sent. 4.12.1⁶⁶⁰) e risulterebbe illogico adottare un diverso principio qualche paragrafo poco più avanti. La soluzione adottata dal giurista in Paul. Sent. 4.12.5 ci informa che qualora si manometta il servo, dopo che solo uno dei comproprietari lo ponga in catene, lo stesso non diventerà *dediticius*. La *ratio* esplicitata ('*et certe humanae rationis est favere miserioribus*') si pone in conformità con lo stile di Paolo, il quale in più di un'occasione pone a fondamento del ragionamento giuridico il concetto di *humanitas* (ad es. D. 28.5.56; D. 28.5.85.pr.⁶⁶¹). In conclusione, si tratta di un passo perfettamente conforme ai principi della cosiddetta giurisprudenza classica e lo stile ricorda quello paolino.

c) Paul. Sent. 4.12.6 *Debitor creditorve servum pignoris vinciendo dediticium facere non possunt: alter enim sine altero causam pignoris deteriore facere non potest.*

Il debitore o il creditore, ponendo in prigione il servo dato a pegno non possono renderlo dediticio: infatti, uno senza l'altro non può rendere peggio lo stato del pegno.

Ai fini dell'approfondimento del passo delle *Pauli Sententiae*, si tenga presente il seguente testo:

D. 42.5.9.5 Ulp. 62 *ad ed.*

⁶⁵⁹ Fasolino, *Regole di giudizio*, cit., pag. 52-53.

⁶⁶⁰ *Servum communem unus ex dominis manumittendo Latinum facere non potest nec magis quam civem Romanum: cuius portio eo casu, quo, si proprius esset, ad civitatem Romanam perveniret, socio adcrevit.*

⁶⁶¹ Questi testi (e il loro collegamento con il concetto di *humanitas*) saranno analizzati nel cap. V. Per una panoramica generale dell'*humanitas* in Paolo si consideri, Palma, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, pag. 68 ss.

Est praeterea quaesitum, si deteriora praedia facta fuerint sine dolo malo creditoris vel iura eorum amissa vel aedificia diruta vel exusta, item familiae pecorumque acta cura non sit aut possessio alii tradita, sine dolo tamen malo, an teneatur. et apparet eum non teneri, quia dolo malo caret, eritque melior eius condicio quam in pignore creditoris, qui non tantum dolum malum, verum culpam quoque debet. eadem causa est curatoris bonorum: nam et is tenetur ut creditores.

Ci si chiede, inoltre, se il creditore risponda qualora i fondi fossero deteriorati senza dolo del creditore o persi i diritti sugli stessi o distrutti o incendiati gli edifici [sugli stessi], o parimenti se non vi sia stata cura dei servi e delle pecore o sia stato trasferito ad altri il possesso, tuttavia, senza dolo. Ed è chiaro che egli non è tenuto poiché manca il dolo e sarà migliore la sua condizione di quella del creditore nel pegno, che non soltanto deve rispondere per dolo ma anche per colpa. Nella stessa condizione è il curatore dei beni: infatti, egli è tenuto come i creditori.

Il passo propone il seguente caso: ci si chiede se i fondi o i diritti sopra i fondi stessi lesi dal creditore senza dolo possano comportare una responsabilità dello stesso (così anche in caso di danneggiamento di schiavi, animali, capanne). Il giurista risponde di no, aggiungendo che, invece, un creditore pignoratizio si trova in una condizione peggiore (*'melior eius condicio ... verum culpam quoque debet'*). Infatti, nel caso di pegno, il creditore risponde sia per dolo che per colpa nel caso di danneggiamento, diminuzione del valore patrimoniale o giuridico della *res* del debitore pignorato. Alla luce di Paul. Sent. 4.12.6, invece, deve ritenersi non potersi realizzare una diminuzione del valore giuridico del servo, qualora venga posto unilateralmente in catene dal debitore o dal creditore, poiché l'oggetto dato in pegno possiede un valore proporzionato all'ammontare del credito. Solo in caso di accordo tra entrambe le parti si può procedere ad una diminuzione patrimoniale dell'oggetto dato in pegno. Alla luce di D. 42.5.9.5, qualora il creditore pignoratizio procedesse unilateralmente incorrerebbe in responsabilità sia per dolo che per colpa.⁶⁶²

d) Paul. Sent. 4.12.7 *Servus furiosi domini vel pupilli iussu vincitus dediticiorum numero non efficitur, quia neque furiosus neque pupillus exacti consilii capax est.*

Il servo imprigionato per ordine del proprietario pazzo o del pupillo, non è ricompreso nel numero dei *dediticii*, poiché né il pazzo, né il pupillo è capace di un puntuale proposito.

In passato si considerò interpolato il testo, senza ragione.⁶⁶³ Deve ritenersi, nel caso menzionato, che il servo non diventi *dediticius*, qualora venga successivamente manomesso, solamente se il pupillo non abbia ricevuto l'autorizzazione tutoria o il pazzo l'approvazione del curatore.⁶⁶⁴

e) Paul. Sent. 4.12.8 *Non tantum si ipse dominus vinciat, nocet libertati, sed et si vinciri iubeat aut vincentis procuratoris actorisve factum comprobet. Quod si, antequam sciret vincitum, solutionis eius causas approbaverit, libertati futurae vincula non nocebunt.*

Non soltanto se lo stesso proprietario metta in prigionia, nuoce alla libertà, ma anche se ordini che sia imprigionato o se approvi il fatto del rappresentante o dell'amministratore. E se, prima che sapesse che fosse messo in catene, abbia approvato le cause della sua liberazione, le catene non nuoceranno alla futura libertà.

⁶⁶² E nemmeno il debitore può rendere peggiore la condizione del creditore, come scrive Diocleziano (CI 8.13.15, nel caso specifico, però, si parla di vendere, donare, legare, lasciare per fedecommesso la *res* pignorata; non si parla di atti idonei a diminuirne il valore).

⁶⁶³ Cfr. Volterra, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianeï*, pag. 255.

⁶⁶⁴ Cfr. anche Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, pag. 179-180.

Non risulta indispensabile che sia il *dominus* in persona a mettere in catene il servo, cosicché, in seguito alla manomissione, diventi *dediticius*. Il proprietario può, infatti, ordinare a un terzo (*filius familias* o altro schiavo) di incatenarlo oppure acconsentire (a posteriori) all'operato dell'amministratore (o rappresentante). In quest'ultimo caso, qualora il proprietario decida di liberare il servo dalle catene prima di venire a conoscenza della decisione del suo rappresentante, la futura manomissione non pregiudica lo *status* del (futuro) liberto. L'intero passo sottolinea l'importanza della *voluntas domini* quale requisito capace di influire sulla successiva condizione dell'affrancato. L'intenzione del proprietario diviene più importante del gesto materiale dell'incatenamento (che può essere compiuto anche da un terzo incaricato).

2) SCHIAVO CUI SONO STATI IMPRESSI MARCHI

Il termine '*stigmata*' compare solo in questi due passi (Gai. *Inst.* 1.13; Tit. Ulp. 1.11). Non risulta presente in un altro testo giuridico, almeno per quanto attiene all'ambito della schiavitù.⁶⁶⁵ Il marchio veniva irrogato dal *dominus* a scopo punitivo (Mart. *Epigr.* 3.21; Iuv. *Sat.* 12), oppure, dalla pubblica autorità per i condannati *ad ludum* e *ad metalla*.⁶⁶⁶ Più tardi, Costantino stabilì di lasciare il segno sulle braccia o sulle gambe, non più sul viso.⁶⁶⁷ Dal momento che Gaio menziona i *damnati* ai giochi gladiatori separatamente, deve ritenersi che il vocabolo '*stigmata*' concerna esclusivamente i condannati ai lavori forzati nelle miniere.

3) SCHIAVI SOTTOPOSTI A INTERROGATORIO SOTTO TORTURA PER UN DELITTO DEI QUALI FURONO ANCHE RICONOSCIUTI COLPEVOLI

Si rivela utile, per quanto riguarda il profilo in questione, analizzare il seguente passo del Digesto:

D. 47.10.15.41 Ulp. 77 *ad ed.*

'Quaestionem' intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. nuda ergo interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum. quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur. cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio intellegitur.

Col termine '*quaestio*' s'intendono le torture e il dolore del corpo per ricercare la verità. Dunque, un mero interrogatorio o la lieve inflizione di timore non rientra in questo editto. Nel termine '*quaestio*' si ricomprenderà anche tutto ciò che attiene alla '*mala mansio*'. Pertanto, quando si sia svolto un interrogatorio con violenza e torture, allora lo si considera una '*quaestio*'.

Ulpiano sta commentando l'editto '*de iniuriis quae servis fiunt*'. Il giurista distingue tre tipologie di interrogatorio: la *quaestio* vera e propria, attuata principalmente con torture; la mera richiesta di risposte su un determinato avvenimento; l'intimidazione attraverso una lieve inflizione di dolore.⁶⁶⁸ Viene ricompresa nella fattispecie la '*mala mansio*', cioè una particolare tortura, in cui il soggetto veniva legato ad una tavola.⁶⁶⁹ Il termine '*tormenta*' sottolinea «l'impiego di una strumentazione invasiva e di tecniche professionali finalizzate ad estorcere dichiarazioni»⁶⁷⁰ e, nell'inciso finale, si distingue dal concetto di '*vis*': Ulpiano «giunge a ricomprendere nella definizione [...] tutti i casi di volontaria inflizione del dolore corporali costituiti [...] anche da ogni altra atipica modalità impiego di violenza sulla persona atta a cagionare dolore fisico, purchè

⁶⁶⁵ Viene, infatti, anche usato in CTh. 10.22.4 e in CI 11.10.3 (questa costituzione è la corrispondente giustiniana della prima) sul tema dei *fabricenses*.

⁶⁶⁶ Mc Clintock, *Il servo della pena nel Codice Teodosiano*, pag. 452. L'idea di marchiare i criminali apparteneva già alla cultura greca, cfr. Jones, *Stigma*, cit., pag. 146 ss., con numerosi episodi letterari.

⁶⁶⁷ Mc Clintock, *Il servo della pena*, cit., pag. 452, nota 2.

⁶⁶⁸ Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, pag. 29.

⁶⁶⁹ Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, pag. 575.

⁶⁷⁰ Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem*, cit., pag. 28.

ad eruendam veritatem. [...] La *quaestio* è un *genus* concettuale che vede al proprio interno diverse *species*, una [...] delle quali è costituita dai *tormenta*». ⁶⁷¹

La terminologia usata nel passo gaiano (*Inst.* 1.13) risulta coerente con le riflessioni svolte. In questo caso, però, per '*quaestio*' deve intendersi quella attuata esclusivamente con tortura, come lo stesso Gaio si preoccupa di precisare ('*ob noxam quaestio tormentis habita sit*'). Al contrario, Tit. Ulp. 1.11 sembra fornire una sfumatura più ampia del concetto di tortura parlando di '*quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt*', che potrebbe giustificare un ampliamento del concetto di *quaestio* (tale da indicare non solo quella *per tormenta*, ma anche quella *per vim*).

Lo schiavo consegue la condizione di *dediticius* solo se, dopo aver subito interrogatorio con torture, venga riconosciuto colpevole di un crimine. A differenza delle altre tipologie menzionate nelle fonti ed inerenti all'acquisto della condizione di *dediticius Aelianus*, si fa dipendere tale *status* da un requisito eventuale (la condanna dello schiavo), preceduto da un evento (la *quaestio per tormenta*) che, singolarmente considerato, non risulta idoneo ad incidere sulla successiva manomissione.

4) SOGGETTI CONDANNATI ALLA DAMNATIO AD LUDUM, AD BESTIAS, AD GLADIUM

Occorre, innanzitutto, distinguere nettamente la pena del gladio da quella *ad ludum*, come risulta da un passo della *Collatio*, che riporta un brano del *De officio proconsulis di Ulpiano*:

Coll. 11.7.4

Est autem differentia inter eos qui ad gladium et eos qui ad ludum damnantur: nam ad gladium damnati confestim consumuntur vel certe intra annum debent consumi: hoc enim mandatis continetur. Enimvero qui in ludum damnantur, non utique consumuntur sed etiam pilleari et rudem accipere possunt post intervallum, siquidem post quinquennium pilleari, post triennium autem rudem inducere eis permittitur.

Inoltre, esiste una differenza tra coloro che sono condannati al combattimento con la spada e coloro che sono condannati ai giochi nel circo: infatti, i condannati *ad gladium* sono uccisi subito o, comunque, devono essere uccisi entro un anno: ciò, infatti, è prescritto nei *mandata*. Mentre coloro che sono condannati *ad ludum* non sono uccisi in ogni caso, ma possono ottenere il pileo e il rude dopo un intervallo di tempo, dato che dopo un quinquennio si permette loro di indossare il pileo e, poi, dopo un triennio di portare il rude.

Il giurista commenta una costituzione di Adriano e compie una distinzione netta tra il condannato *ad gladium* e quello *ad ludum*: il primo è, in ogni caso, destinato ad essere ucciso o durante i combattimenti o entro un anno, secondo le prescrizioni delle costituzioni (*mandata*); i condannati *ad ludum* potevano, al contrario, percorrere la carriera nei giochi dell'anfiteatro. ⁶⁷² I *mandata* menzionati nel testo dovevano precedere l'epoca in cui il giurista scrive. Dal momento che essi prescrivevano la morte del condannato in termini molto brevi, si può concludere che i liberti deditici, divenuti tali dopo aver subito la *damnatio ad gladium* dovessero consistere in un numero veramente esiguo, almeno dopo l'emanazione delle suddette costituzioni.

⁶⁷¹ Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem*, cit., pag. 28. Lo stesso termine '*quaestio*' possiede molteplici sfumature. Il significato di «tortura giudiziaria» era la sua accezione più antica, cfr. Mantovani, «*Quaerere*» «*quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, pag. 50.

⁶⁷² Sulla distinzione si consideri, Beggio, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, pag. 22, nota 4. Il termine '*rudis*' indica una sorta di fioretto (una spada di legno) «come simbolo di congedo» dall'attività dei giochi; il *pilleus* era un berretto e indicava la ritrovata libertà. Sul punto, cfr. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II, pag. 17-18. L'espressione '*rudem accipere*' compare anche in una declamazione forse attribuibile a Quintiliano (*Decl. min.* 302), cfr. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, pag. 203 e nota 5; per un esame più dettagliato della declamazione, si consideri Bettinazzi, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, pag. 515 ss.

Infine, nell'ambito delle pene spettacolari che potevano comportare l'acquisto della *libertas dediticia* si annovera la *damnatio ad bestias*. Si tratta di una pena irrogata quasi esclusivamente agli *humiliores*.⁶⁷³ La condanna *ad bestias* poteva non trovare immediata attuazione, qualora le date dei ludi venatori non coincidessero col momento di pronuncia della sentenza.⁶⁷⁴ Un mosaico ritrovato a Zitlen (odierna città libica) dimostra la ferocia della condanna. I condannati venivano legati e azzannati dalle fiere (pantere, leopardi, leoni) e al loro fianco stavano i *bestiarii* che affrontavano le belve. Nel mosaico si scorge uno di questi ultimi che arriva a farsi scudo col corpo di un condannato, per sfuggire alla belva che sopraggiunge.⁶⁷⁵ Le *damnationes ad bestias* possono considerarsi, quindi, «les instruments sauvages de la justice impériale».⁶⁷⁶ L'irrogazione della pena poteva richiederla il *dominus*. La legge Iunia Petronia stabilì la necessità di una pronuncia dell'autorità pubblica prima di procedere alla sua esecuzione (D. 48.8.11.2).

5) SOGGETTI SOTTOPOSTI A CUSTODIA

Occorre ricordare che Venuleio ritiene che il vocabolo «custodia» indichi solo l'incarcerazione nelle prigioni pubbliche (D. 50.16.224). In origine, però, l'opinione non doveva essere unanime:

D. 4.6.9 Call. 2 *ed. monit.*

[...] *custodiam autem solam publicam accipi Labeo putat.*

[...] Labeone, inoltre, considera custodia solo quella pubblica.

Dal momento che il giurista utilizza il verbo *'putat'*, deve ritenersi che sussistesse una controversia giurisprudenziale sul termine *'custodia'*, che al tempo di Venuleio, aveva già visto la sua conclusione in favore della tesi di Labeone.

Cosa si intende, più precisamente, per *'custodia'*? Secondo La Rosa, essa può riguardare tanto «il carcere preventivo nei confronti degli imputati in pendenza del giudizio», quanto la stessa misura rispetto ai condannati in attesa di esecuzione della pena.⁶⁷⁷ Si adatta questa nozione al contesto di Gai. *Inst.* 1.13 e Tit. Ulp. 1.11? Va notato come si consideri la custodia, in entrambi i brani, come ultima fattispecie idonea ad incidere sulla condizione del liberto. Nell'elenco, il primo caso idoneo a dispiegare effetti sul successivo *status* del liberto consiste nell'incatenamento da parte del *dominus*, con la precisazione *'poenae nomine'*. Segue, quindi, una casistica di pene fortemente stigmatizzanti⁶⁷⁸ e spettacolari.⁶⁷⁹ Si cita, poi, anche il caso d'interrogatorio sotto tortura idoneo a incidere sulla condizione dello schiavo (una volta manomesso) solo se quest'ultimo è riconosciuto colpevole. Alla luce di questa casistica e delle riflessioni sopra svolte è coerente pensare che col termine *'custodia'* non ci si riferisca (nel passo gaiano e dei *Tituli*) ad una mera custodia preventiva, in quanto non coerente con la restante casistica illustrata che presuppone l'ormai acclarata colpevolezza del servo.⁶⁸⁰ Ne consegue che per *'custodia'* deve intendersi, in questo contesto, un mezzo di restrizione della libertà praticabile solo dalle autorità pubbliche, nei confronti di uno schiavo riconosciuto colpevole e in attesa di scontare la pena. Inoltre, il termine, così interpretato, si presta ad indicare anche «lo stato di detenzione personale previsto per tutti i condannati ai lavori nelle miniere, o ai servizi pubblici, nei momenti in cui non avessero svolto le loro attività».⁶⁸¹ Avvalorata la conclusione questo passo:

⁶⁷³ Cfr. Ménard, *Du «prédateur» à la proie: criminels livrés aux bêtes dans la Rome antique*, pag. 504-505, in cui l'autrice elenca i *crimina* per i quali veniva irrogata questa pena.

⁶⁷⁴ Robleda, *Il diritto degli schiavi*, cit., pag. 42, nota 187.

⁶⁷⁵ Per questo mosaico si consideri, Ménard, *Du «prédateur» à la proie*, cit., pag. 508.

⁶⁷⁶ Ménard, *Du «prédateur» à la proie*, cit., pag. 513.

⁶⁷⁷ La Rosa, *Nota sulla custodia nel diritto criminale romano*, pag. 312.

⁶⁷⁸ Il riferimento è alla menzione delle *stigmata*.

⁶⁷⁹ *Damnatio ad bestias, ad ludum, ad ferrum*, cfr. Mc Clintock, *Nemesi*, cit., pag. 290.

⁶⁸⁰ In particolare, si tengano presenti le considerazioni svolte per l'interrogatorio sotto tortura.

⁶⁸¹ Beggio, *Note in tema di condanna*, cit., pag. 28, nota 24.

D. 48.19.28.14 Call. 6 *de cogn.*

Ita et in custodiis gradum servandum esse idem princeps rescripsit, id est ut, qui in tempus damnati erant, in perpetuum damnarentur, qui in perpetuum damnati erant, in metallum damnarentur, qui in metallum damnati id admiserint, summo supplicio adficerentur.

Così anche lo stesso principe rispose tramite rescritto che deve osservarsi una gradazione rispetto a coloro che sono soggetti a custodia, cioè che, coloro che erano stati condannati ad una pena temporanea, se fuggano, siano condannati in perpetuo, coloro che erano stati condannati in perpetuo, siano condannati ai lavori nelle miniere, i condannati *in metallum*, siano mandati a morte.

Il giurista illustra un rescritto di Adriano inerente alla gradazione della pena per i detenuti evasi. Si definiscono *'in custodiis'* coloro che stanno scontando la condanna, proprio perché sottoposti alla pubblica custodia tra un momento e l'altro di esecuzione della pena.⁶⁸² Anche con questa sfumatura il termine afferisce, comunque, all'esercizio di una funzione esercitabile da parte della sola autorità pubblica.

In conclusione, in Gai. *Inst.* 1.13 e in Tit. Ulp. 1.11 per *'custodia'* deve intendersi quella dello schiavo in attesa di esecuzione della pena o quella sofferta dal detenuto tra un periodo e l'altro di esecuzione della stessa (per es. nel caso di condanna ai lavori forzati). In tal caso, essa risulterà idonea ad incidere sullo *status* del soggetto, *post manumissionem*, rendendolo *dediticus Aelianus*. Va escluso, invece, che il contesto indichi la custodia preventiva per l'imputato in attesa di giudizio.

Dopo aver passato completamente in rassegna la casistica, si può notare come il tratto che contraddistingue le varie fattispecie consista nei segni impressi al soggetto, come conseguenza della pena (pubblica o privata). Queste conclusioni trovano conferma nella testimonianza dell'*Epitome Gai*, estremamente più sintetica rispetto al dettato gaiano:

Epit. Gai. 1.1.3

Dediticii vero sunt, qui post admissa crimina supplicii subditi et publice pro criminibus caesi sunt, aut in quorum facie vel corpore quaecumque indicia aut igne ferro impressa sunt, et ita impressa sunt, ut deleri non possint. Hi si manumissi fuerint, dediticii appellantur.

Sono, inoltre, *dediticii*, coloro che, dopo aver confessato i propri reati, furono sottoposti a pena e furono pubblicamente fustigati, per i loro crimini, o coloro sul cui volto o sul corpo qualche marchio fu impresso col fuoco o con la spada, in modo che non possa venire cancellato. Costoro qualora vengano manomessi si definiscono *dediticii*.

Il testo non menziona nessuna sanzione specifica. Allo stesso tempo, però, l'epitomatore riesce a riassumere il dettato gaiano. Il riferimento alla pubblica fustigazione (*'publice...caesi sunt'*) richiama, le *damnationes ad bestias, ad ludum, ad gladium*. Infatti, si tratta di un'attività preliminare rispetto alle citate pene, come testimonia la passione delle Sante Perpetua e Felicità. Le due donne, prima di essere sbranate dalle fiere, vengono fustigate da alcuni gladiatori, di fronte alla folla (*Passio Perp. Felic.* 18.9). L'epitome parla genericamente di *indicia*⁶⁸³ (marchi), termine che richiama la *damnatio ad metalla*. L'espressione *'facie vel corpore'* si ricollega ad una successiva costituzione di Costantino che vieta di marchiare in viso il servo:

CTh. 9.40.2 (= CI 9.47.17⁶⁸⁴) Const. A. Eumelio.

⁶⁸² Beggio, *Note in tema di condanna*, cit., pag. 28-29. Balzarini ritiene, invece, che il termine «non designi la detenzione ma l'*opus publicum* e il *metallum*» (*Pene detentive*, cit., pag. 2877, nota 44).

⁶⁸³ Occorre notare come l'epitomatore non riprenda il termine *'stigmata'* usato da Gaio, pur scegliendo di usare un termine altrettanto generico.

⁶⁸⁴ CI 9.47.17 Const. A. Eumelio. *Si quis in metallum fuerit pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, cum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendere, quo*

Si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur.

Se qualcuno sia stato condannato *in ludum* o *in metallum* per il tipo di reato commesso, non sarà marchiato sul volto, mentre può scriversi, sulle mani e sulle gambe, la pena del reato per cui è stato condannato, affinché il viso, che è plasmato a somiglianza della bellezza celeste, non venga deturpato.

Oltre alle riflessioni svolte si può notare che, in Epit. Gai. 1.1.3, non vengono più citati i *vincula* apposti dal *dominus* allo schiavo, né lo stato di custodia del condannato. Soprattutto la figura del *dediticius* e del *dediticius Aelianus* sembrano perfettamente sovrapposte e non semplicemente assimilate, come avviene in Gai. *Inst.* 1.13 (‘...*eiusdem condicionis liberi fiunt, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*’) e in Tit. Ulp. 1.11 (‘*Dediticiorum numero sunt...*’). Probabilmente, Gaio cita (o parafrasa) il testo della legge Elia Senzia, mentre l’autore dell’epitome non segue lo stesso metodo, ma si limita a riassumere il contenuto dell’opera dell’istituzionalista.

Occorre riportare, sin d’ora, anche un altro importante dato riconducibile alla legge Elia Senzia:

Gai. *Inst.* 1.26-27

[26] *Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur.* [27] *Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur. et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt.*

[26] E così, pessima è la condizione di coloro che sono nella categoria dei *dediticii*; né per alcuna legge o senatoconsulto o costituzione imperiale l’accesso alla cittadinanza romana è dato a costoro. [27] Che anche nella città di Roma o entro il centesimo miglio della stessa città gli si proibisce di dimorare. E se questi agissero contro questo dettato, gli stessi e i loro beni si prescrive che vengano venduti all’asta a patto di non servire nella città di Roma o entro il centesimo miglio dell’Urbe e non siano manomessi mai più; e se venissero manomessi, si ordina che diventino servi del popolo romano. E queste disposizioni furono così contenute nella legge Elia Senzia.

Il *dediticius Aelianus* non può mai accedere alla cittadinanza romana,⁶⁸⁵ nemmeno tramite costituzione del principe, legge o senatoconsulto. Quindi, la legge Elia Senzia impone un limite all’attività normativa futura, senza un termine prestabilito. Lo stesso principe, qualora si voglia attenere alle regole dell’ordinamento vigente, incontra, se non intende sovvertirle radicalmente, un limite alla propria discrezionalità, che rimarrà tale fino all’abrogazione della *libertas dediticia* al tempo di Giustiniano. Si proibisce, inoltre, ai liberti in questione di dimorare nell’*Urbs* o entro il centesimo miglio dalla stessa. È probabile che, qualora l’ex *dominus* del servo manomesso, fosse un *municipalis*, la stessa regola si facesse valere, sulla base del principio dell’ubiquità di Roma, anche per le colonie e per i *municipii*, quanto meno per quelli romani.⁶⁸⁶ A livello espositivo si può notare come Gaio prima enunci la regola generale e, poi, enunci le pene previste in caso di violazione, con una esposizione graduale delle stesse. Sulle questioni ora citate tornerò più ampiamente in seguito.

facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur. Rispetto alla costituzione del Teodosiano, manca il riferimento alla *damnatio ad ludum*. L’abrogazione di questa pena avviene in epoca anteriore a Giustiniano e non consiste in un’innovazione dell’imperatore bizantino, cfr. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, pag. 150, nota 162 (e bibliografia citata).

⁶⁸⁵ Questo dato avrà rilievo nel seguito della trattazione.

⁶⁸⁶ Marotta, *I giuristi e l’Impero. Tra storia e interpretazione*, pag. 96.

Quale *ratio* ispira la creazione della categoria dei *dediticii Aeliani*? A mio avviso, il motivo che pervade le disposizioni della legge Elia Senza in materia si può intravedere nella nozione di *dediticius* fornita da Isidoro di Siviglia⁶⁸⁷:

Etym. 9.4.49-50

[49] *Dediticii primum a deditione sunt nuncupati. Deditio enim dicitur quando se victi aut vincendi hostes victoribus tradunt: quibus haec origo nominis fuit. Dum quondam adversus populum Romanum servi armis sumptis dimicassent, victi se dederunt, comprehensi que varia turpitudine affecti sunt.* [50] *Ex his quidam postea a dominis manumissi, propter suppliciorum notas, quas manifeste perpessi sunt, ad dignitatem civium Romanorum non pervenerunt.*

Isidoro inizia descrivendo la nozione originaria di *dediticius*, cioè quella proposta anche in Gai. *Inst.* 1.14. Proceede, quindi, riferendosi agli schiavi che si sollevarono contro il popolo romano e subirono sconfitte. Infine, parla dei servi manomessi *in numero dediticiorum*. Desta interesse la menzione delle rivolte servili. La stretta augustea sulla condizione degli affrancati di condotta turpe potrebbe nascere dall'esigenza di evitare altre ribellioni. Nella tarda repubblica, in particolare la rivolta di Spartaco segna, sotto tale profilo, un momento importante. Sebbene quest'evento non risulti attribuibile solo alla classe servile,⁶⁸⁸ le fonti lo presentano proprio come un '*bellum servile*' o '*gladiatorum*'⁶⁸⁹ e questa considerazione può aver influito sulla portata della normativa successiva. Non manca, ovviamente, un intento legislativo moraleggiante, teso ad impedire l'acquisto della cittadinanza romana (in modo assoluto; cfr. Gai. *Inst.* 1.26) a quanti non lo meritassero.⁶⁹⁰

Queste considerazioni si possono svolgere riguardo alla nozione di *libertus dediticius*.

4.2 PEREGRINI DEDITICII E DEDITICII AELIANI

Prenderò adesso in considerazione l'assimilazione, che la legge Elia Senza compie, tra i *dediticii* e i *dediticii Aeliani*, chiarendo quale significato si attribuiva al primo termine e le (possibili) cause dell'equiparazione tra le due figure.

Gaio definisce così il *dediticius*:

Gai. *Inst.* 1.14

Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnauerunt, deinde victi se dediderunt.

Si definiscono, inoltre, peregrini *dediticii* coloro che un tempo, combatterono, imbracciate le armi, contro il popolo romano, poi, sconfitti, si consegnarono.

Il termine '*dediticius*' deriva, quindi, da '*se dedere*', (cioè arrendersi, consegnarsi al nemico). Esistevano due diverse forme di *deditio*, che risalivano ai tempi antichi (come dimostra anche il '*quondam*' usato da Gaio): la *deditio in potestatem* e la *deditio in fidem*.⁶⁹¹ La letteratura non distingue, in maniera unanime, tra le due forme di resa.⁶⁹² La prima implicherebbe una sottomissione totale a Roma; la seconda, invece, garantirebbe l'uso di maggiore clemenza e

⁶⁸⁷ Sulle fonti usate da Isidoro si consideri Laistner, *Dediticii: the source of Isidore (Etym. 9.4.49-50)*, pag. 267-268.

⁶⁸⁸ Guarino, *Spartaco: analisi di un mito*, pag. 99.

⁶⁸⁹ Guarino, *Spartaco*, cit., pag. 101.

⁶⁹⁰ Nella stessa prospettiva si pone il senatoconsulto Silaniano (Torrent, *La prohibicion de ius connubii a los dediticios Aelianos*, pag. 112). Cfr. anche *supra*, cap. I, 1.1.

⁶⁹¹ Talvolta si parla di *deditio in dicionem*: la maggior parte della letteratura ritiene che coincida con la *deditio in fidem* (*contra*, Manni, *Roma e l'Italia nel mediterraneo antico*, pag. 157).

⁶⁹² Gruen, *Greek πίστις and Roman fides*, pag. 53.

protezione da parte di Roma, nei confronti del popolo sottomesso.⁶⁹³ «Il tratto distintivo della *'deditio in fidem'* era [...] sempre quello di un'attenuazione della dedizione».⁶⁹⁴ Altra parte della storiografia ritiene che la distinzione sia solo illusoria.⁶⁹⁵

Prescindendo da tali dibattiti, occorre porre l'accento su due punti che investono il concetto di *'deditio'* nel suo complesso. Presupposto indispensabile dell'istituto consiste nel riconoscimento della superiorità di Roma, con sottoposizione della comunità arresasi all'autorità di quest'ultima.⁶⁹⁶ Il secondo profilo degno di nota risiede nell'osservazione secondo cui, in questo istituto, «era immanente una norma che garantiva la vita e, di regola, la libertà dei *dediti*».⁶⁹⁷

Alla luce delle considerazioni svolte, in base a quale meccanismo si assimilava un liberto a tali soggetti? Innanzitutto, bisogna premettere che la *deditio* “tradizionale” si compiva tra due diverse comunità, mentre nel caso previsto dalla legge Elia Senzia, il legislatore romano imponeva unilateralmente, tramite un suo provvedimento (la *lex*, appunto), la *pessima condicio*, ad un singolo. Occorre precisare il punto. Lo storico di età augustea Tito Livio riporta un esempio di *deditio* (*Liv.* 1.38.2) da parte della città di Collatia sotto il regno di Tarquinio il Superbo. Essa si articolava nei seguenti passaggi:

- 1) Identificazione dei rappresentanti delle parti;
- 2) Dichiarazione di agire per conto della comunità di appartenenza;
- 3) Segue la *deditio* vera e propria, sotto forma di domanda e risposta;
- 4) Il procedimento termina con una formula conclusiva: *'at ego recipio'*,⁶⁹⁸

Ne consegue che si tratta di «un atto stipulato liberamente [...] tra due comunità pubbliche [...] concluso con la partecipazione formale della volontà dell'una e dell'altra delle parti contraenti».⁶⁹⁹ Osserva ancora Calderone che «la *deditio* è tutta nell'atto stesso del *se dedere*», l'alternativa alla resa consisterebbe nella conquista *manu militari* da parte del vincitore.⁷⁰⁰

Il suddetto rituale non poteva, chiaramente, compiersi nei confronti liberto *dediticius*. L'ordinamento stesso gli imponeva quello *status* in caso di manomissione, dopo aver subito certi tipi di pena. Proprio la condanna (*damnatio*) e la conseguente irrogazione di una pena porta l'individuo in una condizione di assoggettamento rispetto alla pubblica autorità. Le stesse riflessioni valgono anche per il *dominus*, un privato, quindi, che, esercitando il suo diritto di proprietà, incatena il servo, per scopi punitivi. Anche in questo caso lo schiavo si trova in uno stato di totale assoggettamento. Gli stessi segni fisici derivanti da queste pene e dalle forti limitazioni (nel caso della *custodia*) costituiscono, per l'ordinamento, l'elemento della sottomissione e la spettacolarizzazione di talune condanne (*ad bestias, ad gladium, ad ludum*)⁷⁰¹ enfatizza la condizione di “resa” dell'individuo nei confronti del popolo romano. Quando questo stato di soggezione viene meno (grazie alla manomissione) il soggetto diviene, da un lato, libero, ma dall'altro, mutando il suo *status* e diventando *dediticius*, perde ogni legame con la sua comunità originaria di riferimento (in quanto, come si vedrà, non potrà più accedere agli istituti

⁶⁹³ Paradisi, *Dai foedera iniqua alle crisobulle bizantine*, pag. 30-31. Si consideri anche Mantovani, *Recensione a: D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts: die Bronzetafel von Alcantara*, pag. 294 e nota 10.

⁶⁹⁴ Paradisi, *Dai foedera iniqua*, cit., pag. 37.

⁶⁹⁵ Nörr, *Aspekte des römischen Völkerrechts: die Bronzetafel von Alcantara*, pag. 18 ss.

⁶⁹⁶ Paradisi, *Dai foedera iniqua*, cit., pag. 60.

⁶⁹⁷ Mantovani, *Recensione a D. Nörr*, cit., pag. 293.

⁶⁹⁸ Per questa testimonianza e per la relativa analisi, cfr. Calderone, *ΠΙΣΤΙΣ-FIDES, Ricerche di storia e diritto internazionale nell'antichità*, pag. 69.

⁶⁹⁹ Calderone, *ΠΙΣΤΙΣ-FIDES*, cit., pag. 72, dove l'autore sostiene che un atto scritto potesse accompagnare la resa.

⁷⁰⁰ Calderone, *ΠΙΣΤΙΣ-FIDES*, cit., pag. 73.

⁷⁰¹ Cfr. Mc Clintock, *Nemesi*, cit., pag. 290.

di *ius civile*). Ecco che si può riscontrare un'assimilazione tra la figura del *dediticius* e quella del *dediticius Aelianus*. Dapprima si inizia con l'assoggettamento, poi, dopo aver garantito la libertà della persona lo si priva della comunità di riferimento. Non si tratta di una piena equiparazione tra le due figure, dal momento che la *deditio* implica una manifestazione di volontà da parte della comunità dedita, mentre lo schiavo viene assoggettato alla pena perché ritenuto colpevole di una qualche colpa (emblematico il caso del servo sottoposto alla *quaestio per tormenta*: non si ritiene sufficiente l'interrogatorio sotto tortura, serve anche una sentenza di condanna per lo stesso reato).

Occorre aggiungere un'ulteriore riflessione: mentre la concessione della libertà da parte dei vincitori risulta contestuale alla dichiarazione di resa, la libertà dello schiavo *damnatus* era eventuale. Bisogna, tuttavia, tenere presente che solo se la *manumissio* interveniva il servo diventava *dediticius Aelianus*. In altre parole, affinché si potesse accedere a questa condizione, così come per il *dediticius* "tradizionale", dovevano concorrere, da un lato, una condizione di supremazia della Repubblica Romana⁷⁰² (ottenutasi attraverso una condanna infamante), dall'altro, il riconoscimento della libertà.

Non influisce sulle osservazioni fin qui svolte, la considerazione per cui la condizione di *dediticius* poteva rivelarsi (in astratto) temporanea. Occorre approfondire il punto: alla comunità ormai arresasi, Roma poteva concedere, in qualsiasi momento, un certo grado di autonomia, attraverso una sorta di *restitutio*.⁷⁰³ Quest'ultima si sarebbe realizzata con la «dichiarazione di *urbem agros leges reddere*».⁷⁰⁴ Fornisce chiara testimonianza di quanto detto la *Tabula Alcantarensis*, relativa alla *deditio-restitutio* di una città (non precisamente identificabile), nella Spagna Ulteriore avvenuta nel 104 a.C. quando il territorio era governato da *L. Caesius*.⁷⁰⁵ Essa così riporta:

C(aio) Mario C(aio) Flavio [co(n)s(ulibus)] / L(ucio) Caesio C(ai) f(ilio) imperatore populus Seanoc[--- se] / dedit L(ucius) Caesius C(ai) f(ilius) imperator postquam [eos in deditioem] / accepit ad consilium retolit(!) quid eis im[perandum] / censerent de consili sententia imperav[it ut omnes] / captivos equos equas quas cepis(s)ent [traderent haec] / omnia dederunt deinde eos L(ucius) Caesius C(ai) [f(ilius) imperator liberos] / esse iussit agros et aedificia leges cete[ra omina] / quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt quae tum] / extarent eis red(d)idit dum populus [senatusque] / Roomanus(!) vellet deque ea re eos [qui aderunt ---] / eire(!) iussit legatos Cren[--- f(ilius)] / Arco Cantoni f(ilius) legates

Le parole '*se dedit*' indicano la resa, mentre la frase '*esse iussit agros et aedificia leges cetera omina quae sua fuissent pridie quam se dediderunt*' prova la *restitutio*.⁷⁰⁶

Pure la condizione di *dediticius Aelianus* risulta altresì temporanea in quanto il principe può ringraziare il soggetto dalla pena inflittagli, a sua discrezione, e migliorare lo *status* del liberto, rendendolo *civis Romanus*. Il provvedimento di grazia si può collocare nell'ambito della *restitutio in integrum damnatorum*. Quest'ultima comporta, infatti, un ripristino della situazione precedente alla condanna, con eliminazione degli effetti negativi conseguenti alla qualifica di *damnatus*.⁷⁰⁷ La manomissione non rientrando tra gli aspetti inerenti al *iudicatus*, ma risultando

⁷⁰² O del *dominus* che aveva diritto di proprietà sul servo e conseguente potere punitivo.

⁷⁰³ Nörr, *Aspekte*, cit., pag. 51 ss.; Frezza, *Le relazioni internazionali di Roma nel terzo e nel secondo secolo a. Cr.*, pag. 345; McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, pag. 99 ss.

⁷⁰⁴ Frezza, *Le relazioni internazionali*, cit., pag. 345.

⁷⁰⁵ Hoyos, *The dediticii of the Tabula Alcantarensis*, pag. 40 ss.;

⁷⁰⁶ Sulla *Tabula Alcantarensis* si tenga anche presente García Riaza, *Sobre los mecanismos de integración de los vencidos en el Occidente romano-repubblicano. Algunas Observaciones*, pag. 163-166.

⁷⁰⁷ Si consideri ad esempio D. 50.4.3.2 Ulp. 2 *opin.* *Si in metallum datus in integrum restitutus sit, perinde ac si nec damnatus fuisset, ad munera vel honores vocatur: nec opponet fortunam et casus tristiores suos ad hoc solum, ne patriae idoneus civis esse videatur.* Cfr. Zilletti, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, pag. 50, nota 61 e pag. 56.

solamente dalla volontà del *dominus*, non viene pregiudicata, ma al tempo stesso la *restitutio in integrum* può migliorare la condizione del liberto, che si trova in condizione di *dediticius* solo come conseguenza della condanna. Ecco che anche sotto questo profilo non esiste sostanziale differenza tra un *dediticius* e un *dediticius Aelianus*.

Alvaro D'Ors ha proposto una diversa interpretazione sull'assimilazione tra le due figure. Secondo lo studioso spagnolo l'equiparazione consiste nel ritenere entrambi non appartenenti a nessuna comunità riconosciuta, cioè nel considerarli *peregrini nullius civitatis*, nonché entrambi privi di *testamenti factio* attiva.⁷⁰⁸ Si tratta di importanti riflessioni, che si non concentrano, però, sulle modalità di acquisizione dello *status*, ma che presuppongono già la condizione di *dediticius/libertus Aelianus*. La mancanza di *testamenti factio* attiva risulta, inoltre, già come conseguenza della mancanza di una comunità di riferimento di tali soggetti, secondo il passo che segue:

Tit. Ulp. 20.14

[...] *is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.*

Più probabilmente il legislatore ha inteso equiparare le due figure per le modalità di acquisizione dei relativi *status*, altrimenti gli schiavi di condotta turpe potevano ben qualificarsi '*peregrini nullius civitatis*' sin dall'inizio, nel testo della legge Elia Senzia, senza necessità di doversi riferire alla *condicio dediticia*.⁷⁰⁹ L'opinione del D'Ors pone l'accento su un diverso profilo, in quanto, come illustrerò, il *dediticius Aelianus* non possiede (effettivamente) una comunità di riferimento. Il ragionamento dell'Autore spagnolo sull'equiparazione tra le due figure trova, però, un limite nella mancata considerazione del procedimento che porta all'acquisizione dello *status* di *dediticius Aelianus*.

4.3 DEDITICII AELIANI NELLA COSTITUZIONE ANTONINIANA?

La c.d. Costituzione Antoniniana consiste in un provvedimento promulgato da Caracalla per mezzo del quale l'imperatore concedeva la cittadinanza agli abitanti dell'impero, entro certi limiti, sui quali, come illustrerò, la letteratura interviene a più riprese. Le fonti antiche giuridiche e letterarie non recano evidente traccia del provvedimento e nei testi che lo menzionano non lo si ascrive a Caracalla, ma ad altri imperatori.⁷¹⁰ L'unica eccezione consiste nella testimonianza di Cassio Dione che, polemicamente, lo ricorda riconducendolo a Caracalla, il quale avrebbe emanato la costituzione per motivi fiscali.⁷¹¹ Più sintetica la testimonianza di Ulpiano, contenuta nel Digesto:

D. 1.5.17 Ulp. 22 *ad ed.*

In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.

Coloro che si trovano nell'Impero Romano diventarono cittadini romani per costituzione dell'imperatore Antonino.

⁷⁰⁸ D'Ors, *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana"*, II, *Los dediticios y el edicto de Caracala*, pag. 172 ss.

⁷⁰⁹ Che presso i giuristi doveva aver creato non pochi problemi (cfr. Gai. *Inst.* 1.25). Ho già, però, avuto occasione di sottolineare che il riferimento alla categoria dei *dediticii* si rivelò anche uno strumento per richiamare una categoria del passato, in una prospettiva propagandistica di restaurazione del passato, cfr. *supra*, cap. I, 1.2.

⁷¹⁰ Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 101-102.

⁷¹¹ Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 105-106.

Nonostante la sua laconicità, il giurista si riferisce chiaramente all'editto in esame. Secondo una recente ricostruzione palinogenetica del frammento, Ulpiano starebbe discutendo della *lex Iulia de vicesima hereditatum*, relativa all'imposta sulle successioni e sui relativi destinatari della stessa imposta. In definitiva la prospettiva del giurista severiano non si discosterebbe da quella dello storico Cassio Dione. Infatti, entrambi inseriscono il provvedimento in contesti inerenti alla materia fiscale.⁷¹²

Il documento principale che attesta la costituzione consiste nel *Pap. Giss. 40*, la cui datazione rimane incerta: in realtà esso contiene tre provvedimenti, di cui uno illustra il provvedimento in esame.⁷¹³ Si tratta di un documento tradotto in greco da un originale latino. La letteratura moderna ha collocato, comunque, cronologicamente la costituzione in un periodo posteriore alla morte di Emilio Papiniano (211-212 d.C.⁷¹⁴) e anteriore al 214 d.C.⁷¹⁵

Quale rilievo acquista la Costituzione Antoniniana ai fini di questa indagine? Nel testo conservatosi alle linee 7-9 del *Pap. Giss. 40* si legge

δίδωμι τοῖς συνάπα-[σιν -ca.?- κατὰ τ]ήν οἰκουμένην π[ολιτ]εῖαν Ῥωμαίων, μένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[...] τῶν [. .]δειτικίων

La letteratura prevalente⁷¹⁶ integra così la parte finale:

χωρ[ίς] τῶν [δε]δειτικίων

L'espressione traducibile in «eccetto i deditici» può riferirsi tanto alla parte iniziale, che prescrive la concessione della cittadinanza (δίδωμι... Ῥωμαίων), quanto all'inciso immediatamente precedente, che configura un'eccezione al conferimento della stessa (μένοντος τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμάτων, cioè «fatto salvo il diritto delle comunità politiche (esistenti)»⁷¹⁷). Questa alternativa configura il primo problema; in secondo luogo bisogna determinare chi siano i deditici cui la costituzione, secondo questa ricostruzione, si riferisce.⁷¹⁸

Quanto al primo profilo, recentemente è stata rilanciata l'opinione di Gino Segré, che riteneva attendibile l'idea secondo cui l'integrazione χωρ[ίς] τῶν [δε]δειτικίων si ricollegasse a μένοντος, e, quindi, alla clausola che faceva salvo il diritto delle comunità preesistenti.⁷¹⁹ D'altronde, anche ragioni di carattere grammaticale convergono in tal senso.⁷²⁰ Secondo Segré «Caracalla avrebbe manifestato incidentalmente [...] la volontà di rispettare, in massima, gli ordinamenti delle città romane [...], ma quelli altresì delle città latine, delle libere e federate, riservandosi di trasformare

⁷¹² Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 103-105.

⁷¹³ Purpura, *Il P. Giss. 40, I*, pag. 76. Le altre costituzioni sono inerenti a differenti temi: cariche municipali ed espulsione degli Egizi dalla città di Alessandria.

⁷¹⁴ Giuffrè, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, pag. 644.

⁷¹⁵ Seston propende per l'autunno del 213 d.C. (*Marius Maximus et la date de la Constitutio Antoniniana*, pag. 885). Secondo un'altra opinione si collocherebbe, in ogni caso, prima del Febbraio del 213 d.C. (così Pinna Parpaglia, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, pag. 14). Più recentemente Purpura ha collocato la costituzione nella primavera del 212 d.C. (*Il P. Giss. 40, I*, cit., pag. 73).

⁷¹⁶ Cfr. Segré, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il Papiro Giessen 40, I*, pag. 126. Per ricostruzioni discordanti, si consideri Modrzejewski, *Edit de Caracalla conferant aux habitants de l'empire le droit de cité romaine (Constitutio Antoniniana)*, pag. 487, nota 14. In seguito, si darà conto di un'opinione contraria più recente.

⁷¹⁷ La traduzione è di Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 112.

⁷¹⁸ La letteratura ha cercato di capire anche se gli Egiziani rientrassero o meno nella categoria dei *dediticii*. A questa domanda si può dare una risposta negativa. La condizione degli Egiziani per quanto riprovata viene regolata dall'ordinamento romano e le fonti non sovrappongono mai le due figure. Per ulteriori e più dettagliate argomentazioni si consideri Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 120 ss.; *supra*, cap. I, 1.

⁷¹⁹ Marotta, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, pag. 465 ss.

⁷²⁰ Purpura, *Il P. Giss. 40, I*, cit., pag. 82.

all'occorrenza, quelli delle altre, delle *dediticiae* o [...] delle città di *dediticii* [...] in guisa che meglio si adattassero agli effetti inevitabili della riforma».⁷²¹

Quale ruolo avrebbero mantenuto, nella testimonianza papiracea, allora, i *dediticii Aeliani*? Non risulterebbero né espressamente né implicitamente menzionati, non solo perché non risulta che possedessero proprie *civitates* (Tit. Ulp. 20.14) ma non avrebbero potuto, in nessun caso, ottenere la cittadinanza romana. Si consideri, infatti, Gai. *Inst.* 1.26

Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur.

E così, pessima è la condizione di coloro che sono nella categoria dei *dediticii*; né per alcuna legge o senatoconsulto o costituzione imperiale l'accesso alla cittadinanza romana è dato a quelli.

Il passo si riferisce ai *dediticii Aeliani* (come testimonia l'espressione '*dediticiorum numero*').⁷²² Collegare, a livello sintattico, [δε]δειτικίων a μένοντος significherebbe ricomprendere questi ultimi nella concessione della *civitas*, e, alla luce del passo gaiano, tale conclusione sarebbe irragionevole.

Volendo ammettere, invece, che l'inciso χωρ[ις] τῶν [δε]δειτικίων non si riferisca a μένοντος, ma alla frase iniziale (δίδωμι... Ῥωμαίων) non si comprenderebbe il motivo per cui l'imperatore dopo l'enunciazione della concessione della cittadinanza abbia compiuto una precisazione assolutamente superflua. Infatti, la concessione della cittadinanza non riguarda, in ogni caso, i *dediticii Aeliani*, dal momento che, stando al dettato di Gai. *Inst.* 1.26, la legge Elia Senza fissa un limite invalicabile anche per lo stesso imperatore ('*nec ulla...constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur*').⁷²³ Inoltre per quale ragione il principe avrebbe eccettuato i *dediticii*, tacendo su altre categorie di persone anch'esse non ricomprese nel provvedimento come, in primo luogo, i liberti Latini?

La letteratura, che ha sostenuto l'integrazione [δε]δειτικίων, ha formulato varie ipotesi sul termine '*dediticii*', «oscillando variamente e comprendendo peregrini e barbari immigrati, coloro che all'atto della conquista avevano subito la disgregazione delle preesistenti strutture di diritto pubblico, e/o libertini *dediticii*, cioè i *dediticii Aeliani*, i *Latini Aeliani* e i *Latini Iuniani*, che in verità, in senso stretto *dediticii* non erano».⁷²⁴

Queste parole lasciano trasparire la confusione sul tema. Innanzitutto, già in passato, Mario De Dominicis ebbe modo di dimostrare che non esisteva la categoria dei *Latini Aeliani*.⁷²⁵ Né può argomentarsi che possano ricomprendersi tra i *dediticii* (che la letteratura dominante considera menzionati nel papiro) i *Latini Iuniani*, dal momento che si tratta di figure completamente diverse. Infatti, per questi ultimi si istituì, sin dall'inizio, una specifica procedura per il conseguimento della cittadinanza romana (seguita, poi da altre fattispecie).⁷²⁶ Inoltre, le due figure (*dediticii/Latini*) non sono mai accostate o equiparate nelle fonti, per quanto anche i liberti Latini non conseguano la cittadinanza romana a seguito della Costituzione Antoniniana come si desume dalla abrogazione della categoria solo ad opera di Giustiniano, nei secoli seguenti (CI 7.6.1), nonché dalla testimonianza delle fonti postclassiche, che ancora riferiscono della libertà latina (a titolo d'esempio: Paul. Sent. 4.9.8; Paul. Sent. 2.21a.1; CTh. 9.24.1.4; CTh. 4.12.3). Inoltre, se avessero conseguito la cittadinanza le aspettative dei patroni di questi liberti risulterebbero totalmente frustrate.⁷²⁷ Ho già, invece, passato in rassegna le ragioni per cui non conviene

⁷²¹ Segré, *L'editto di Caracalla*, cit., pag. 233.

⁷²² Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 122.

⁷²³ Appare improbabile la tesi di Benario, secondo cui il termine, nella testimonianza papiracea, si riferiva proprio ai *dediticii Aeliani* per riaffermare il divieto legislativo (*The dediticii of the Constitutio Antoniniana*, pag. 196).

⁷²⁴ Purpura, *Il P. Giss. 40, I*, cit., pag. 82.

⁷²⁵ De Dominicis, *La Latinitas Iuniana*, cit., pag. 189.

⁷²⁶ Per l'evoluzione della categoria dei *Latini Iuniani* e la relativa disciplina, cfr. *supra*, cap. III.

⁷²⁷ Marotta, *Doppia cittadinanza*, cit., pag. 467.

sicuramente riferire il termine *'dediticius'* ai liberti *deditici ex lege Aelia Sentia* (indicati come *'qui in numero dediticiorum sunt'*).

Come si evince chiaramente dall'analisi svolta, il problema dell'integrazione del testo papiraceo con le parole χωρ[ις] τῶν [δε]δειτικίων risiede nel rilievo che il termine *'dediticius'* non si presta nemmeno a circoscrivere in maniera precisa la platea dei destinatari (e degli esclusi) di un così importante provvedimento.⁷²⁸

Recentemente Valerio Marotta⁷²⁹ ha proposto un'integrazione alternativa, per la lacuna testuale in questione:⁷³⁰

μένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων χωρ[ις] τῶν [αδ]δειτικίων
«restando salvo il diritto delle comunità politiche a eccezione dei regolamenti addizionali»⁷³¹

Gli ἀδδειτικία consistono in «quei regolamenti addizionali o supplementari che concedevano specifiche esenzioni dai *iura*», che, seguendo questa ricostruzione, scomparirebbero con la Costituzione Antoniniana.⁷³²

In conclusione, ragioni di carattere giuridico e logiche inducono a ritenere che il *Pap. Giss. 40* non recasse testimonianza rispetto ai *dediticii Aeliani* e, molto probabilmente, nemmeno della categoria dei *dediticii* in generale.

I *dediticii Aeliani* (ma anche i Latini Iuniani) rimangono, in ogni caso, esclusi dal provvedimento, dal momento che l'abrogazione della categoria avviene ad opera di Giustiniano (CI 7.5.1⁷³³) e molto probabilmente nemmeno il termine δεδειτικίων compariva nel papiro.

4.4 LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI *DEDITICII AELIANI*

a) DIVIETO DI DIMORARE A ROMA

Gai. *Inst.* 1.27

Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur. et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt.

Che anche nella città di Roma o entro il centesimo miglio della stessa città gli si proibisce di dimorare. E se questi agissero contro questo dettato, gli stessi e i loro beni si prescrive che vengano venduti all'asta a patto di non servire nella città di Roma o entro il centesimo miglio dell'Urbe e non siano manomessi mai più; e se venissero manomessi, si ordina che diventino servi del popolo Romano. E queste disposizioni furono così contenute nella legge Elia Senzia.

Il passo esplicita un altro aspetto della *pessima condicio* dei liberti deditici. Non solo non possono mai ottenere la cittadinanza romana, ma si proibisce loro anche di dimorare nell'Urbe.

Più precisamente, il frammento espone una regola generale (*'etiam... prohibentur'*) per proseguire vagliando le sanzioni in caso di violazione del divieto e graduandole dalla più lieve (vendita all'asta della persona e dei beni) alla più grave (divenire *servi populi Romani*). Il

⁷²⁸ Marotta, *Doppia cittadinanza*, cit., pag. 467.

⁷²⁹ In *Doppia cittadinanza*, cit., pag. 487 ss.

⁷³⁰ Sulla scorta di alcune osservazioni critiche alla tesi tradizionale proposte da James Oliver in *Text of the Tabula Banasitana*, A.D. 177, pag. 339-340.

⁷³¹ La traduzione è di Marotta, in *Doppia cittadinanza*, cit., pag. 487.

⁷³² Marotta, *La cittadinanza*, cit., pag. 113-114.

⁷³³ Sul punto si tornerà più avanti.

legislatore arriva a configurare, in ultima istanza, una sanzione così forte da interferire col diritto di proprietà del *dominus* (che implica la possibilità di disporre in maniera piena ed esclusiva della *res* che si possiede). Dapprima si proibisce al proprietario di disporre del bene (lo schiavo), impedendogli un atto dispositivo (la manomissione). In caso di violazione, il popolo Romano acquisisce la proprietà sul bene, impedendo al *dominus* di portare a compimento un atto che porterebbe un servo di condotta turpe ad una condizione di libertà immeritata. Il legislatore decide di intervenire, tramite disposizioni di legge, qualora ritenga il proprietario inadatto a gestire la *res*.

Il passo si riferisce a tutti i *deditici* o solo ai *dediticii Aeliani*? Secondo Jones, il riferimento coinvolge i liberti *deditici*.⁷³⁴ Si tratta di un'opinione da condividere, tenendo in considerazione la complessiva esposizione di Gaio. Infatti, il giurista, a partire da *Inst.* 1.12⁷³⁵, mirava ad illustrare la condizione dei liberti. Nei § precedenti a quello in esame si soffermava sulla possibilità o meno per i liberti Latini di *capere ex testamento* (*Inst.* 1.23-1.25)⁷³⁶ e nel § successivo esporrà i modi di acquisto della cittadinanza dei Latini Iuniani (*Inst.* 1.28). Ne consegue che Gaio, in *Inst.* 1.26-1.27, si riferisce ai soli liberti *dediticii*, come induce a ritenere l'inciso finale del § 27: '*et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt*'. Sulla base di questa affermazione si deve ritenere che, prima dell'approvazione della legge Elia Senzia, tale sistema sanzionatorio non esistesse. Richard Böhm non condivide questa interpretazione e sostiene che il divieto di dimorare in Roma riguardasse i «*dediticii ingenui*», argomentando in base ad una testimonianza resa da Svetonio in cui l'imperatore Tiberio impone alla popolazione sconfitta nel *bello Germanico* di dimorare presso le rive del Reno.⁷³⁷ Come si ho appena sostenuto questa tesi non può accogliersi. Anzi, leggendo con attenzione, il passo del biografo risulta diverso rispetto al contenuto del testo gaiano (*Inst.* 1.27): mentre, infatti, nel primo un popolo sconfitto viene costretto a restare in un certo luogo, nel secondo si afferma che i *dediticii Aeliani* non hanno accesso a certi luoghi.

Lo stile espositivo di Gai. *Inst.* 1.27 presenta significative somiglianze con un passo proveniente dalle Istituzioni di Marciano:

D. 48.19.4 Marcian. 13 *inst.*

Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere. et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat: alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus intra quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperaverit: nam contumacia eius cumulat poenam. et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa.

I relegati o i deportati *in insulam* devono astenersi dai luoghi interdetti. E agiamo secondo la regola per cui un relegato non si inoltri nei luoghi interdetti: altrimenti, senza dubbio, a un relegato a tempo è inflitto l'esilio perpetuo, ad un relegato a vita è inflitta la pena della deportazione in isola, al deportato su un'isola è inflitta la pena capitale. E ciò così, o se uno non si fosse allontanato in esilio nel tempo in cui dovette, o anche se, per altre ragioni, non avesse ottemperato all'esilio: infatti, la sua contumacia, cumula la pena. E nessuno può offrire un passaggio o il ritorno all'esule, se non l'imperatore, per qualunque causa.

⁷³⁴ Jones, *Studies in Roman government and law*, pag. 131 ss.

⁷³⁵ *Rursus libertinorum genera sunt tria: aut enim cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. de quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis.*

⁷³⁶ Un tema già analizzato, cfr. *supra*, cap. III, 3.3.3.

⁷³⁷ Svet. Tib. 9: *Raetico atque Vindelico gentis Alpinas, Pannonico Breucos et Dalmatas subegit, Germanico quadraginta milia dediticiorum traiecit in Galliam iuxta que ripam Rheni sedibus adsignatis conlocavit*, cfr. Böhm, *Studien zur civitas romana V: Zu der angeblichen «generellen Bürgerrechtsfähigkeit der Deditizier»* (Gaius, *Inst.* I, 26), pag. 291, nota 1.

Il passo è strutturato in maniera analoga a Gai. *Inst.* 1.27. Dapprima il giurista esplicita la regola generale: *'Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere'*. Segue una serie di sanzioni in caso di trasgressione del divieto, che vengono enunciate in ordine di crescente gravità. La stessa *climax* si riscontra nel testo gaiano, a proposito della trasgressione di divieto di dimora a Roma dei *dediticii Aeliani*. Otto Lenel desume, quindi, che Marciano stia riprendendo tale divieto e riconduce D. 48.19.4 alla rubrica *ad legem Aeliam Sentiam*.⁷³⁸ Mi permetto di dissentire rispetto alla ricostruzione palinogenetica del frammento proposta dall'Autore tedesco. Riconducendo il frammento marcianteo alla legge in esame si giungerebbe a ricomprendere nell'espressione *'qui in numero dediticiorum sunt'* anche i relegati e i deportati. Cadde in un errore analogo il Mommsen quando ascrisse agli *exules* la regola contenuta nel *fragmentum de iudiciis*, conclusione, che non poté accogliersi.⁷³⁹ Sia i deportati (e i relegati), sia i *dediticii* non hanno, giuridicamente, una comunità di appartenenza, ma «si los dediticios son *nullius civitatis*, no todos los *nullius civitatis* son *dediticii*». ⁷⁴⁰ Manca, inoltre, nella *deportatio* (o *relegatio*), la stigmatizzazione propria delle sanzioni che possono peggiorare la condizione del servo *post manumissionem* ed, infatti, non essa rientra tra le pene citate in Gai. *Inst.* 1.13. Con riferimento al divieto, per i *dediticii Aeliani*, di dimorare in Roma, suscita interesse il seguente testo di Papiniano:

D. 18.7.5 Pap. 10 *quaest.*

Cui pacto venditoris pomerio cuiuslibet civitatis interdictum est, urbe etiam interdictum esse videtur. quod quidem alias cum principum mandatis praeciperetur, etiam naturalem habet intellectum, ne scilicet qui careret minoribus, fruatur maioribus.

A colui che, per patto del venditore, fu interdetto il pomerio di una qualunque città, si ritiene che sia stato proibito di entrare anche nell'Urbe. E, sebbene questa regola fosse prescritta dalle costituzioni imperiali, in altre materie, diviene ragionevole anche perché, chiaramente, colui che è privo dei benefici più piccoli non gode di quelli maggiori.

Il giurista affronta il caso di uno schiavo venduto col patto di non dimorare in una determinata città. Si tratta di una clausola afflittiva.⁷⁴¹ Col termine *'pomerium'* si allude, nel presente caso, «ad ogni chiara linea di demarcazione del contado». ⁷⁴² Dal momento che al servo viene interdetto l'accesso ad una determinata città, gli si preclude anche l'ingresso a Roma. Papiniano sostiene, infatti, che chi non può usufruire dei benefici minori non gode neanche di quelli maggiori. Si intravede, nel passo, «una completa equiparazione della linea augurale dell'Urbs con quelle che [...] delimitavano l'ager o la *χώρα* di *civitates* e *póleis* dal loro nucleo urbano». ⁷⁴³ Ci si avvale «di una funzione di ubiquità in forza della quale tutto si valutava come se» un soggetto «a Roma continuasse a risiedere nella propria patria e, nella propria patria, continuasse a essere a Roma». ⁷⁴⁴ Argomentando, quindi, *a contrario*, rispetto al testo papiniano, si deduce che, se si precludono benefici maggiori, si rendono inaccessibili anche quelli minori. In altre parole, se al *libertus dediticius* si proibisce di dimorare in Roma (Gai. *Inst.* 1.27), allora non potrà più risiedere nemmeno nel *municipium* del suo manomissore, sempre in base alla finzione di ubiquità di Roma. Un ultimo testo si rivela di particolare interesse con riguardo al divieto oggetto di esame:

Fr. Vat. 6.

⁷³⁸ L. 153=D. 48.19.4; Lenel, *Paligenesia*, I, cit., pag. 669, nota 3.

⁷³⁹ Cfr. *supra*, cap. III, 3.1.3.

⁷⁴⁰ D'Ors, *Estudios*, II, cit., pag. 182.

⁷⁴¹ Si consideri Marotta, *I giuristi*, cit., pag. 94.

⁷⁴² Marotta, *I giuristi*, cit., pag. 94.

⁷⁴³ Marotta, *I giuristi*, cit., pag. 95.

⁷⁴⁴ Marotta, *I giuristi*, cit., pag. 96.

Mulier servam ea lege vendidit, ut, si redisset in eam civitatem, unde placuit exportari, manus iniectio esset. Manente vinculo servitutis si redierit, quae vendidit manum inciet et ex iure concesso mancipium abducat. Post manumissionem autem si redierit, in perpetuam servitutem sub eadem lege publice distrahetur. Quae vendidit si manum iniecerit non liberatae, mancipium retinere poterit ac manumittere; adimi quippe libertatem et publice venditionem ita fieri placuit propter pericula venditorum, qui vel metuentes servis suis offensam vel duritiam possunt paenitendo remittere.

Si prospetta «il caso della vendita, da parte della proprietaria, di una schiava con la clausola di esportazione coatta per la eventuale trasgressione».⁷⁴⁵ Si formulano varie ipotesi. Occorre esaminare, con particolare attenzione la seconda (*'post manumissionem si redierit...lege publice distrahetur'*). Qualora la schiava consegua la libertà e torni nel luogo a lei interdetto, potrà vendersi pubblicamente con la condizione di non venir più manomessa.⁷⁴⁶ La disposizione ricorda la sanzione comminata al liberto *dediticius* che fosse rientrato in Roma in violazione della normativa eliana (Gai. *Inst.* 1.27 '*... et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neve umquam manumittantur [...]*'). Infatti, la legge Elia Senzia dispone, in tal caso, la pubblica vendita dello schiavo con il patto che non venga più manomesso. Per il *dediticius Aelianus* trasgressore, però, si prevede una graduazione di sanzioni e non una clausola unica apposta da privati. Il testo dei *Fragmenta Vaticana* discute di una disposizione meramente privatistica, in cui l'intervento pubblico si giustifica, forse (ma si tratta solo di un'ipotesi), in base ad una costituzione imperiale «che statuiva un'asta pubblica, perché non venisse vanificata la clausola afflittiva originariamente stabilita».⁷⁴⁷

b) TESTAMENTI FACTIO E SUCCESSIONE EREDITARIA

Le testimonianze giuridiche a noi pervenute escludono la *testamenti factio* attiva e passiva per i liberti *deditici*:

Gai. *Inst.* 1.25

Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus, quia?/nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit.

Coloro che sono annoverati tra i *dediticii* in nessun caso possono ricevere per testamento, non più che qualsiasi altro peregrino, poiché gli stessi non possono nemmeno redigere testamento, secondo ciò che dice la maggior parte dei giuristi.

Il testo va posto in correlazione con Gai. *Inst.* 3.75:

Nam eorum bona, qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere.

E si osservino ancora

Epit. Gai. 1.1.4

⁷⁴⁵ Sicari, *Leges venditionis. Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, pag. 303-304.

⁷⁴⁶ Sicari, *Leges venditionis*, pag. 304.

⁷⁴⁷ Sicari, *Leges venditionis*, pag. 305.

Sed inter haec tria genera libertatum ideo cives Romani meliorem statum habent, quia et testamenta facere et ex testamento quibuscumque personis succedere possunt: nam Latini et dediticii nec testamenta condere, nec sibi ex testamento aliorum aliquid dimissum possunt ullatenus vindicare [...].

Ma tra queste tre condizioni di libertà i cittadini romani godono dello *status* migliore, poiché possono sia redigere testamento sia succedere per testamento da qualunque persona: infatti, i Latini e i deditici né possono fare testamento, né possono, in ogni caso, rivendicare per sé qualcosa lasciato loro da un testamento altrui [...].

Tit. Ulp. 20.14

Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitum est; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.

Il Latino Iuniano, come colui che si trova nella classe dei *dediticii*, non può fare testamento: il Latino, infatti, poiché gli fu proibito espressamente dalla legge Iunia; colui che è nella classe dei *dediticii*, poiché né può testare alla stregua di un cittadino romano, essendo un peregrino, né alla stregua di un peregrino, poiché non è cittadino di alcuna determinata città, in modo da redigere testamento secondo le leggi della sua comunità.

Sembra che si delineino le tappe cronologiche sul tema: i testi gaiani riportano una controversia giurisprudenziale (al tempo in cui scrive Gaio ancora attuale) sulla possibilità per i liberti deditici di redigere testamento. La maggior parte dei giuristi (*'id quod magis placuit; id plerisque placuit'*) nega tale facoltà ai *dediticii Aeliani*. Nelle testimonianze postclassiche (le quali hanno entrambe come modello il passo gaiano), tuttavia, la controversia risulta definitivamente superata. La giurisprudenza nega la *testamenti factio* attiva ai liberti deditici, dal momento che non appartengono a nessuna comunità specifica. Forse, il dubbio sorgeva proprio con riguardo a questo profilo dal momento che i *Tituli ex corpore Ulpiani* specificano *'quoniam nullius certae civitatis civis est'*.⁷⁴⁸ In altre parole, i giuristi si posero il dubbio sulla possibilità di applicare o meno ai deditici una legge di una comunità diversa da quella Romana, ma la questione si risolse in termini negativi.⁷⁴⁹ Sorge il dubbio che questa controversia si ricollegli ai *fragmenta de iudiciis*, già presi in considerazione, in particolare, rispetto a quanto riportato dalla col. II:

... rum esset. Sed cum lege de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent, uideamus, ne verius sit, quod quidam senserunt, et de universis bonis et de singulis ...

Anche se il contenuto del frammento risulta inequivocabilmente modellato su Gai. *Inst.* 3.75-3.76⁷⁵⁰, tuttavia, non si può stabilire se il testo conservato a Berlino prenda in considerazione i liberti deditici che sarebbero diventati *cives Romani* o quelli che avrebbero conseguito la *Latinitas*. Gaio mostra perplessità, infatti, anche rispetto alla disciplina legislativa di questi ultimi: *'nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse'* (Gai. *Inst.*

⁷⁴⁸ Non semplicemente *quoniam nullius civitatis civis est*, come ci si aspetterebbe.

⁷⁴⁹ Torrent, *La prohibicion*, cit., pag. 119.

⁷⁵⁰ *Supra*, cap. III, 3.1.3. Conviene, però, richiamare i testi: Gai. *Inst.* 3.75-76 [75] *Nam eorum bona, qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere.* [76] *Eorum vero bona, qui si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse.*

3.76).⁷⁵¹ Dal momento che ho già svolto questi rilievi, intendo, adesso, analizzare in maniera più specifica la natura della *fictio* riportata nel frammento di Berlino. Proprio come nei passi gaiani, si configura come una finzione negativa. «Piuttosto che inventare ciò che non esiste, il diritto nega ostentatamente ciò che esiste».⁷⁵² Si finge la non appartenenza di determinati soggetti nella categoria dei *dediticii*; mentre in Gai. *Inst.* 3.75-76 si nega che potenziali *cives*/Latini abbiano mai subito macchia d'infamia. In questo meccanismo, quale disposizione prescriveva la legge? Bianchi ritiene che la legge ordinasse al magistrato di considerare il *dediticius* come se non avesse mai conseguito tale condizione.⁷⁵³ Si tratta della conclusione più logica e condivisibile. Infatti, si considerino i seguenti testi:

Gai. *Inst.* 3.74 *Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent.*

Fr. de Iudiciis, 2: 'si dediticiorum numero facti non essent'

Premettendo che la menzione dei liberti deditici, Latini Iuniani mancati, risaliva ad una prescrizione della *lex Iunia*, di tenore analogo a quella che la legge Elia Senzia stabiliva per i liberti cittadini romani mancati, occorre svolgere alcune considerazioni.

L'espressione '*quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit*' risulta simile a '*si dediticiorum numero facti non essent*'. Mentre Gaio parla in termini positivi, il frammento di Berlino si esprime con toni negativi. Se il testo legislativo diviene idoneo ad assimilare i liberti di condotta turpe ai deditici, ben poteva contemplare la prescrizione rivolta al magistrato di adottare le misure idonee per attribuire i beni come '*si dediticiorum numero facti non essent*'. La legge prescrive, quindi, al magistrato di adottare mezzi idonei per attribuire i beni dei liberti come '*si dediticiorum numero facti non essent*'.⁷⁵⁴ Quale costrutto avrebbe seguito la formula pretoria? Forse, la risposta a questo interrogativo si trova sempre nei passi gaiani:

Gai. *Inst.* 3.75 '*qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent*'

Gai. *Inst.* 3.76 '*si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent*'

La *fictio* si estrinseca nel fingere la mancanza della *turpitudine* e nell'indicare la condizione potenziale che l'individuo acquisterebbe, in mancanza di pene infamanti. In conclusione, il pretore costruisce la formula con la finzione '*si non in aliquo vitio essent*' cui segue la condizione che potenzialmente avrebbe seguito in assenza di colpe. La legge imponeva, invece, al magistrato di giudicare come se quei liberti non si trovassero nello *status* di *deditici*. Un tale espediente ricorda la *fictio civitatis* presente nel seguente testo:

Gai. *Inst.* 4.37

Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi. velut

⁷⁵¹ *Supra*, cap. III, 3.1.3. Brinz sostiene la riferibilità del frammento alla *lex Aelia Sentia*, cfr. *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiern*, pag. 23 ss. Recentemente anche Maria Antonietta Ligios ha ricondotto il contenuto del testo alla stessa legge. La studiosa non porta, però, nessun argomento concreto a sostegno dell'attribuzione della *fictio* presente nel frammento alla legge Elia Senzia (*Note sul regime successorio dei dediticii Aeliani in Gai. 3.74-3.76*), anzi l'autrice accetta come verosimile tale attribuzione senza nemmeno indagare in merito. Falchi riconduce il testo alla *lex Iunia* in *Sui Fragmenta*, cit., pag. 189 ss.

⁷⁵² Thomas, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, pag. 28; cfr. anche García Garrido, *Sobre los verdaderos límites de la ficción en derecho romano*, pag. 327.

⁷⁵³ Bianchi, *Fictio iuris*, cit., pag. 398.

⁷⁵⁴ Cfr. per esempi di leggi che si rivolgevano direttamente al magistrato, Pellicchi, *La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana*, pag. 51 ss.

si furti agat peregrinus aut cum eo agatur, /in /formula ita concipitur: iudex esto. si paret L. Titio ope consiliove Dionis Hermaei filii furtum factum esse paterae aureae, quam ob rem eum, si civis Romanus esset, pro fure damnum decidere oporteret et reliqua; item si peregrinus furti agat, civitas ei Romana fingitur. similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta civitate Romana iudicium datur.

Si estende l'azione di furto nei confronti del peregrino (attore o convenuto), inserendo nella formula le parole '*si civis Romanus esset*'. Si finge che un peregrino possieda la cittadinanza romana. Si utilizza lo stesso meccanismo nel caso di danno *ex lege Aquilia* ('*similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta civitate Romana iudicium datur*').⁷⁵⁵ Per il liberto *dediticio* si usa il medesimo espediente: si finge che abbia la cittadinanza o la *Latinitas*. Prima ancora, però, il magistrato deve prescindere dalla condotta turpe del servo, altrimenti da ricomprendersi, non semplicemente tra gli stranieri ma tra i *peregrini nullius civitatis*.⁷⁵⁶

Non si può, invece, condividere l'opinione secondo cui la *fictio* del *fragmentum de Iudiciis* deriverebbe dall'interpretazione giurisprudenziale, al fine di colmare una lacuna normativa.⁷⁵⁷ Infatti, la legge già conteneva la finzione, così come testimonia lo stesso frammento di Berlino ('*Sed cum lege de bonis...*').⁷⁵⁸

Infine, in materia ereditaria, occorre brevemente citare il § 20 dello *Gnomon* dell'*Idios Logos*

§ 20 δούλω ἐν δεσμοῖς γενομένῳ καὶ ὕστερον ἀπελευθερωθέντι ἢ καὶ | μηδέπω τριάκοντα ἐτῶν γενομένῳ τὰ διατασσόμενα ἀναλαμβάνεται).

«È confiscato il legato fatto ad uno schiavo che è stato incatenato ed è stato successivamente affrancato o che non ha ancora trent'anni».⁷⁵⁹

Oltre alle osservazioni già svolte in tema di libertà latina, si può osservare che, in questo passo, si identifica il *dediticius Aelianus* solo con il manomesso, in precedenza posto in catene, senza accenno a pene comminatagli dalla pubblica autorità. Deve trattarsi di un'eccessiva semplificazione da parte dell'autore dello *Gnomon*. La regola giuridica prevede la confisca del legato lasciato ad un liberto di condotta turpe, dal momento che lo stesso non può *capere ex testamento* (Gai. *Inst.* 1.25).

c) DIVIETO DI CONNUBIO e CONDIZIONE DELLA PROLE

I *dediticii Aeliani* non possedevano il connubio, al pari di tutti i *peregrini dediticii*, come si desume da alcuni passi gaiani in tema di *erroris causae probatio*:

Gai. *Inst.* 1.67

Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, hic non est in potestate eius, quia ne quidem civis Romanus est, sed aut Latinus aut peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisque ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit; sed ex senatus consulto permittitur causam erroris probare; et ita uxor quoque et filius ad

⁷⁵⁵ Per questo passo si consideri Di Lella, *Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, pag. 130 ss. La *fictio civitatis* presuppone, secondo lo studioso, le riforme giudiziarie augustee (op. cit., pag. 146).

⁷⁵⁶ Questa osservazione viene esplicitamente svolta in Tit. Ulp. 20.14 a proposito della capacità di testare dei *dediticii Aeliani*.

⁷⁵⁷ Dos Santos Justo, *A «fictio iuris» no direito romano («actio ficticia»)*, pag. 108 ss.

⁷⁵⁸ Bianchi, *Fictio iuris*, cit., pag. 400.

⁷⁵⁹ La traduzione del passo ricalca quella di Modrzejewski in *Gnomon*, cit., pag. 531. Cfr. *supra*, cap. III,3.3.3.

civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si eam per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero est, nisi quod uxor non fit civis Romana.

Allo stesso modo, se un cittadino romano avrà sposato una Latina o una peregrina, non sapendolo, ritenendo che quella fosse una cittadina romana, e avrà procreato un figlio, quest'ultimo non rientra sotto la sua potestà, poiché non è nemmeno un cittadino romano, ma o Latino o peregrino, cioè della stessa condizione in cui si trova anche la madre, poiché uno non accede alla condizione paterna in altro modo che se tra suo padre e sua madre esista un matrimonio legittimo; ma per senatoconsulto è permesso provare la causa dell'errore; e così anche la moglie e il figlio ottengono la cittadinanza romana, e da questo momento il figlio comincia ad essere in potestà del padre. Lo stesso diritto sussiste se avrà preso in sposa per errore una donna che appartiene alla categoria dei dediticii, se non che la moglie non diventa cittadina romana.

Gai. *Inst.* 1.68

Item si civis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam civi Romano, permittitur ei causam erroris probare; et ita filius quoque eius et maritus ad civitatem Romanam perveniunt, et aequae simul incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit: nam et de hoc specialiter senatus consulto cavetur. idem iuris est aliquatenus, si ei qui dediticiorum numero est, tamquam civi Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit; nisi quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et ideo filius, quamvis fiat civis Romanus, in potestatem patris non redigitur.

Allo stesso modo se una cittadina romana per errore si sia sposata con uno straniero, come al cittadino romano, è permesso provare la causa dell'errore; così anche il figlio e pure il marito ottengono la cittadinanza romana e ugualmente, allo stesso tempo, il figlio comincia ad essere in potestà del padre. Lo stesso diritto esiste, fino a un certo punto, se, si sia sposata ad uno che appartiene alla categoria dei *dediticii*, tanto quanto al cittadino romano o ad un Latino per la legge Elia Sentia: se non che, evidentemente, colui che appartiene alla categoria dei *dediticii* rimane nella sua condizione e, perciò, il figlio, sebbene divenga cittadino romano non è ricondotto in potestà del padre.

Gai. *Inst.* 1.67 prende in considerazione un matrimonio contratto erroneamente tra un cittadino Romano e una *dediticia*: in tal caso si può provare la causa dell'errore e il figlio nato dall'unione diventa cittadino Romano, sottoposto alla *patria potestas* del padre. Altrimenti, dal momento che si tratta di un'unione *contra ius*, in quanto manca il connubio, consegue la condizione materna secondo le regole di *ius gentium*.⁷⁶⁰

La madre conserva, invece, il suo *status* di *dediticia* dal momento che mai può acquistare la cittadinanza romana (Gai. *Inst.* 1.26).⁷⁶¹

Gai. *Inst.* 1.68⁷⁶² prende in considerazione il caso di una cittadina romana sposata ad uno straniero ed il matrimonio tra la stessa e un *dediticius* o un Latino *ex lege Aelia Sentia*. In entrambi i casi sussiste errore sullo *status* dell'altro coniuge.

Le fattispecie considerate dimostrano l'insussistenza del connubio, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui si debba dimostrare l'esistenza dell'errore. Chiaramente il figlio non verrà

⁷⁶⁰ Tit. Ulp. 5.8 *Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.* Intervenendo il connubio, i figli seguono sempre la condizione del padre: non intervenendo il connubio accedono alla condizione della madre, eccetto che da un peregrino e da una cittadina romana nasce un peregrino, poiché la legge Minicia prescrive che il figlio nato da un genitore peregrino segua la condizione del genitore con la condizione sociale peggiore.

⁷⁶¹ Si tratta di un ulteriore argomento che permette di estendere la previsione di Gai. *Inst.* 1.26 a tutti i *dediticii* e non solo a quelli *ex lege Aelia Sentia*.

⁷⁶² Cfr. *supra*, cap. III, 3.3.5 g).

sottoposto alla *potestas* del padre *dediticius*, dato che costui non potrà mai acquisire la cittadinanza romana.

In quale condizione si trova, tuttavia, il figlio di due *dediticii Aeliani*? Non esistono fonti in merito ma si ritiene che la condizione di liberto, in genere, non sia trasmissibile.⁷⁶³ Si trasmette, invece, lo *status* di *dediticius*? In caso di risposta positiva, si potrebbe concludere che oltre ai Latini ingenui (Paul. Sent. 4.9.8; 2.21a.1) esistessero anche *dediticii Aeliani ingenui*?⁷⁶⁴ Oppure il figlio, dal momento che non porta con sé la macchia d'infamia, segue la condizione che il genitore avrebbe conseguito in mancanza della stessa? Purtroppo, il quesito resta insoluto in mancanza di fonti in merito. Occorre, tuttavia, svolgere qualche altra riflessione. Si consideri il seguente testo:

D. 38.17.2.3 Ulp. 13 *ad Sab.*

Sed si in servitute concepit filium et manumissa ediderit, ad legitimam eius hereditatem admittetur: idemque et si serva poenae concepit et restituta edidit: [...]

Ma se concepì un figlio in condizione servile e lo partorì dopo la manomissione, sarà ammessa alla eredità legittima del figlio: lo stesso accade anche se concepì quando era serva della pena e partorì dopo la *restitutio*. [...]

Il giurista prende in considerazione l'applicazione del senatoconsulto Tertulliano che ammette la madre alla eredità legittima del figlio. «Se il figlio è concepito in schiavitù, ma nato quando la madre ha acquistato la libertà per manomissione, la donna è ammessa alla successione».⁷⁶⁵ Analogo risultato si produce in caso in cui il figlio sia concepito mentre la madre si trova nella condizione di serva della pena, se partorisca dopo la restituzione. Alla luce di questo testo, si può concludere che anche qualora una donna nella condizione di *liberta dediticia* rimanga incinta ma partorisca dopo la *restitutio in integrum damnatorum*, il figlio nasce cittadino romano (o Latino, a seconda del caso). Rileva, quindi, il momento della nascita non quello del concepimento. Si tratta solo di un'ipotesi. Occorre, tuttavia, sottolineare che, Ulpiano rivolge la sua attenzione al servo della pena, soggetto che si trova ancora in una condizione servile al momento della *restitutio*, mentre il *dediticius Aelianus* ha già ottenuto la libertà.

4.5 VENDITA DI SCHIAVO SOTTOPOSTO AI VINCULA (o DAMNATUS)

Una fattispecie di particolare interesse, si riscontra nel caso di vendita di schiavo sottoposto ai *vincula*. Ne fornisce testimonianza Ulpiano, commentando l'editto degli edili curuli:

D. 21.1.17.19 Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*

Si quis talis sit servus, qui omnino manumitti non possit ex constitutionibus, vel si sub poena vinculorum distractus sit a domino (vel ab aliqua potestate damnatus) vel si exportandus: aequissimum erit etiam hoc praedici.

Se un servo possieda una condizione tale per cui non possa venir manomesso in alcun modo secondo le costituzioni, o se sia stato venduto dal *dominus* mentre soggiaceva ai *vincula* (o era stato condannato da qualche altra autorità) o se debba essere deportato, sarà decisamente conforme ad equità che anche ciò venga detto in anticipo.

⁷⁶³ Torrent, *La prohibicion*, cit., pag. 95-96; Földi, *Esquisse historique sur la condition des descendants d'affranchis en droit public romain sous l'empire*, pag. 93. In effetti, ho già svolto conclusioni analoghe per i figli di liberti Latini, cfr. *supra*, cap. III, 3.3.4.

⁷⁶⁴ *supra*, cap. III, 3.3.4.

⁷⁶⁵ Zilletti, *Note sulla restitutio*, cit., pag. 76.

Il giurista passa in rassegna (D. 21.1.17.pr.-20) gli obblighi che gravano sul venditore e la condizione del servo oggetto della prestazione contrattuale. In particolare, gravano sulla parte tre oneri informativi alternativi. Deve, cioè, dichiarare se il servo:

- 1) soggiace alla pena dei *vincula*, al momento della compravendita;
- 2) soggiace a una pena inflitta dall'autorità pubblica;
- 3) deve subire la condanna alla *relegatio* o *deportatio* (così indicano le parole '*vel si exportandus*');)

Si tratta, chiaramente, di un obbligo eventuale del venditore, la cui mancanza produce una sua responsabilità da far valere con l'*actio redhibitoria*. Quale *ratio* motiva la disciplina? Il compratore acquista un diritto limitato che può creargli concreti pregiudizi. Infatti, una volta manomesso, il *libertus dediticius* non può risiedere in Roma (Gai. *Inst.* 1.27), né, quindi, il patrono potrebbe usufruire delle sue opere nell'Urbe.⁷⁶⁶ A prescindere, inoltre, dalla liberazione, il servo doveva scontare la sua pena. Il patrono non consegue, quindi, la piena disponibilità della *res* fino al termine della condanna. Così l'editto degli edili in tema di compravendita ritiene conforme a equità ('*aequissimum*') un obbligo informativo preventivo, inerente alla condizione del bene venduto.

Gli oneri sub 1) sub 2) risultano sicuramente attinenti alle prescrizioni della legge Elia Senzia sui liberti *dediticii*. Il *dominus* pone il servo in *vincula*, mentre l'autorità pubblica si occupa di irrogare le pene descritte da Gaio (*Inst.* 1.13). Si suppone che il passo si riferisca proprio a queste ultime proprio perché accostate all'incatenamento dello schiavo. Nella terza ipotesi si considera la *deportatio* (o la *relegatio*). Tale pena, pur dimostrandosi inidonea a rendere il liberto *dediticius*, limita, comunque, la disponibilità che l'acquirente ottiene sul servo, a seguito della compravendita.

4.6 L'ABROGAZIONE DELLA *LIBERTAS DEDITICIA*

Con un provvedimento del 530 d.C. Giustiniano decide di abrogare la categoria dei *dediticii*:

CI 7.5.1 Iust. A. Iuliano pp.

Dediticia condicio nullo modo in posterum nostram rem publicam molestare concedatur, sed sit penitus delata, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum nomen huiusmodi libertatis circumducitur. nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent. <a. 530 D... Lampadio et Oreste cons.>

Giustiniano a Giuliano prefetto del pretorio

Alla condizione dediticia in nessun modo sia concesso in futuro infastidire la nostra Repubblica, ma sia completamente distrutta, poiché non ne riscontriamo più il suo impegno pratico, ma circola [solo] un nome vano di un tal tipo di libertà. Noi, infatti, che pratichiamo la verità, vogliamo che nelle nostre leggi rientri solamente ciò che trova riscontro nella realtà stessa.

La costituzione rientra tra le *Quinquaginta Decisiones*,⁷⁶⁷ come attestano le Istituzioni giustinianee:

I. 1.5.3

⁷⁶⁶ Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, pag. 16.

⁷⁶⁷ Varvaro, *Contributo*, cit., pag. 429-431; *supra*, cap. III, 3.4.

[...] *et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones [...]*

Ne consegue che Giustiniano ha maturato la decisione di abrogare la categoria dopo l'emanazione del primo Codice. Inoltre, le *Quinquaginta Decisiones* perseguono lo scopo di placare precedenti dispute giurisprudenziali (I. 1.5.3 *'per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placavimus'*).⁷⁶⁸ Forse, si può intravedere un richiamo alla controversia cui accennano Gai. *Inst.* 1.25 e Gai. *Inst.* 3.75. La terminologia usata non risulta dissimile da quella presente in CI 7.6.1, in cui si definisce la libertà Latina un'*imago*. In maniera analoga, in CI 7.5.1 si riporta che il concetto di *dediticius* costituisce solo un '*vanum nomen*'.⁷⁶⁹ Entrambe le categorie, a parere dell'imperatore, non trovano più riscontro nella pratica.

Un accenno all'abrogazione della *libertas dediticia* si ritrova anche nella Nov. 78 (così come risultava presente un riferimento alla soppressione della libertà Latina⁷⁷⁰):

[...] *Et propterea etiam dediticiorum iniuria liberavimus libertates [...]*

L'abrogazione della classe dei *dediticii*, da un lato, e dei Latini Iuniani dall'altro mirò ad una «semplificazione degli *status personarum*» attraverso un processo che «aveva avuto come momento fondamentale l'unificazione dello *status libertinorum*».⁷⁷¹

⁷⁶⁸ Bonini, *Corso*, cit., pag. 63. Si consideri anche Melluso, *La schiavitù*, cit., pag. 26.

⁷⁶⁹ Luchetti, *La legislazione*, cit., pag. 19.

⁷⁷⁰ Cfr., *supra*, cap. III, 3.4.

⁷⁷¹ Bonini, *Corso*, cit., pag. 63. Occorre, infine, ricordare nuovamente che le *Formulae Arvernenses* (§ 3), di età merovingica ancora menzionano tutti e tre i *genera libertorum*. Cfr. *supra*, cap. I, 1.1.

CAPITOLO V

IL COMMENTARIO DI GIULIO PAOLO *AD LEGEM AELIAM SENTIAM*

In questo capitolo intendo prendere in considerazione i profili riguardanti il metodo interpretativo della giurisprudenza sulla legge Elia Senzia. Ulpiano e Paolo scrissero rispettivamente un commentario sul provvedimento. Le loro opere si inquadrano in una serie di monografie dedicate a singole fonti del *ius civile*, come ad esempio i commentari *ad legem Falcidiam*, *ad Sc. Velleianum* ed altre in materia di diritto privato.⁷⁷² Del commentario ulpiano *ad legem Aeliam Sentiam* si conservano solo quattro passi (D. 40.2.12; D. 40.2.16; D. 40.9.30; D. 50.16.216), dai quali si possono indurre solo poche, sia pur importanti, conclusioni. Rimangono, invece, dieci frammenti del testo paolino. Si presta, di conseguenza, ad un'analisi più specifica, che si affronterà in questa sede. Occorre indagare lo scopo della redazione di un simile trattato in età severiana, tenendo presente la terminologia usata, l'ordine espositivo, nonché l'elaborazione ermeneutica del giurista.

La letteratura non mai esaminato quest'opera, rimasta per molto tempo nel più assoluto silenzio.⁷⁷³

Essa si compone di tre libri, di collocazione cronologica molto problematica.⁷⁷⁴ Di seguito valuterò proprio quest'aspetto.

5.1 BIOGRAFIA DEL GIURISTA E DATAZIONE DELL'OPERA

Non possediamo numerose indicazioni biografiche sul giurista chiamato '*Iulius Paulus*'. La data e il luogo della sua nascita rimangono sconosciuti.⁷⁷⁵ Sicuramente fu allievo di Cervidio Scevola, come attesta l'espressione '*Scevola noster*', presente in alcuni passi paolini (D. 3.5.18.1; D. 4.4.24.2; D. 23.3.56.3; D. 28.6.38.3; D. 37.11.10; D. 42.5.6.2).⁷⁷⁶ Sicuramente esercitò la propria attività professionale, oltre che di funzionario di corte, in età severiana. Rivestì il ruolo di assessore di Emilio Papiniano, al tempo in cui quest'ultimo ricoprì la carica di prefetto del pretorio.⁷⁷⁷ Sappiamo, altresì, che divenne membro del *consilium principis* di Settimio Severo. Molto probabilmente venne mandato in esilio da Eliogabalo.⁷⁷⁸ Forse, rivestì la carica di prefetto del pretorio.⁷⁷⁹ Non ci è nota la data della morte. Ora prenderò in considerazione la collocazione cronologica del commentario.

Per datare un'opera, generalmente, occorre riferirsi a due criteri. Il primo consiste nell'esaminare le nomenclature degli imperatori. In questo caso, lo studioso deve prestare attenzione alle modalità della loro citazione: ad esempio, l'espressione '*noster imperator*', indica una contemporaneità rispetto all'autore dell'opera; mentre il termine '*divus*' si riferisce ad un imperatore, ormai morto – e divinizzato – rispetto al momento della stesura della stessa. Nel commentario paolino non vengono mai citati imperatori, di conseguenza, non questo criterio risulta inutilizzabile. Un secondo metodo consiste nel vagliare l'evoluzione degli istituti, rispetto alle posizioni della dottrina o della giurisprudenza su un determinato argomento. Tuttavia, anche

⁷⁷² Orestano, *Paolo (Iulius Paulus)*, pag. 362.

⁷⁷³ È stata presa in considerazione superficialmente, cfr. Liebs, *Jurisprudenz*, pag. 160. Lo studioso tedesco si limita a rilevare il numero limitato di frammenti a disposizione.

⁷⁷⁴ Maschi, *La conclusione della giurisprudenza romana all'età dei severi: Iulius Paulus*, pag. 676.

⁷⁷⁵ Maschi, *La conclusione*, cit., pag. 675; cfr. più recentemente Luchetti, Pontoriero, *Iulius Paulus ad edictum libri I-3*, pag. 4.

⁷⁷⁶ Cfr. Luchetti, Pontoriero, *Iulius Paulus*, cit., pag. 5.

⁷⁷⁷ Maschi, *La conclusione*, cit., pag. 675.

⁷⁷⁸ Honoré, *The severan lawyers: a preliminary survey*, pag. 217.

⁷⁷⁹ Cfr. Luchetti, Pontoriero, *Iulius Paulus*, cit., pag. 7-10.

questo criterio si rivela inefficace al fine di stabilire le coordinate cronologiche precise del commentario. Sappiamo, però, che Paolo, al tempo in cui prese parte al *consilium principis*, ebbe occasione di esaminare, in prima persona, due casi connessi (o, comunque, potenzialmente legati) alle tematiche della normativa eliana (D. 36.1.76.1; D. 40.1.10). Si ritrovano, altresì, in età severiana, un nutrito numero di rescritti (CI 6.3.1; CI 6.3.3; CI 6.3.7; CI 6.21.4; CI 7.2.5; CI 7.4.5; CI 7.8.2; CI 7.8.5; CI 7.11.1; CI 7.11.4; CI 7.11.5) correlati a disposizioni della legge Elia Senzia. Si giustifica, quindi, la stesura, in questo momento storico, di una monografia *ad legem Aelia Sentiam*, da parte di un giureconsulto molto vicino alla cancelleria imperiale. L'opera non ci consente, però, di trarre indicazioni più precise sulla sua collocazione cronologica.

5.2 LO STILE DEL GIURISTA SEVERIANO

Mi accingo adesso ad esaminare lo stile ed il linguaggio utilizzato da Paolo nell'esaminare la legge Elia Senzia. Si possono riscontrare tre modalità espositive nel commentario, così riassumibili:

- Il giurista cita del contenuto delle disposizioni di legge. Si consideri, infatti, questo passo:

D. 45.1.66 Paul. 3 *ad l. Aeliam Sentiam*.

[...] *sed si ipsorum viginti annorum erit, non impediatur manumissio, quia de minore lex loquitur.*

Il verbo *'loquitur'* testimonia una conoscenza diretta, da parte del giurista, del testo legale. Al contrario, non risulta determinante la terminologia usata nel seguente testo:

D. 37.14.6.pr. Paul. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Adigere iureiurando, ne nubat liberta vel liberos tollat, [...]

Come avrò occasione di rilevare in seguito, l'espressione *'tollere liberos'*, riferita al liberto, non ricalca i *verba legis*, ma sono parole ascrivibili all'interpretazione paolina. Diversamente, le parole *'ne nubat'*, ascritte alla liberta riprendono l'autentico tenore del testo normativo, in quanto risultano conformi alla terminologia usata anche da altri giureconsulti.

- Paolo riporta l'opinione della giurisprudenza precedente alla propria epoca. Infatti, vengono citati Giuliano, per due volte, Aristone e Nerazio Prisco. Questi giuristi si collocano cronologicamente tra l'epoca traianea e l'inizio di quella antonina. I *Digesta* giulianeî rappresentano altresì una delle principali fonti del commentario (D. 28.5.43-44).

- Infine, il giureconsulto severiano non esita ad interpretare in prima persona la legge. Un esempio emblematico dell'attività interpretativa paolina si riscontra nell'enunciazione casistica delle *iustae causae manumissionis*. (D. 40.2.15.1).

L'opera, nei pochi frammenti pervenutici, si caratterizza per la totale mancanza di citazioni di costituzioni imperiali e di imperatori.⁷⁸⁰ Forse, l'unico indiretto riferimento a tale fonte normativa si riscontra nel seguente passo:

D. 40.9.16.3 Paul. 3 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Aristo respondit a debitore fisci, qui solvendo non erat, manumissum ita revocari in servitutem debere, si non diu in libertate fuisset, id est non minus decennio: [...]

⁷⁸⁰ Può darsi che ne venissero citate, ma sarebbe in ogni caso assurdo pensare che io compilatori le abbiano estirpate tutte senza eccezioni.

La parola *'diu'* potrebbe consistere in un termine usato in una costituzione imperiale e precisato, in seguito, da Aristone. Ad ogni modo manca, nell'opera paolina qualsiasi riferimento a questo provvedimento.

Altri giureconsulti compiono scelte diverse. Ad esempio, Elio Marciano, nella sua opera, le *Institutiones*, arricchisce la sua narrazione con numerose citazioni di costituzioni imperiali. Egli si propone di portare a conoscenza dell'intero mondo provinciale il diritto vigente a seguito dell'emanazione della Costituzione Antoniniana.⁷⁸¹ Paolo perseguiva un diverso intento. Infatti, la sua opera, da un lato, risulta idonea alla corretta applicazione della legge Elia Senza, dall'altro, illustra il ragionamento giuridico alla base delle singole disposizioni, cosicché si potessero applicare le medesime argomentazioni ad altri casi eventualmente dibattuti presso l'organo giudicante (cfr. ad esempio D. 36.1.76.1).⁷⁸²

Spesso il giurista severiano interpreta i passi indagando la volontà del soggetto coinvolto nell'applicazione della norma, confrontandola con la *ratio* della stessa.⁷⁸³ Si consideri a titolo esemplificativo il seguente passo:

D. 37.14.6.3 Paul. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Si patronus libertam iureiurando adegerit, ut sibi nuberet, si quidem ducturus eam adegit, nihil contra legem fecisse videbitur: si vero non ducturus propter hoc solum adegit, ne alii nuberet, fraudem legi factam Iulianus ait et perinde patronum teneri, ac si coegisset iurare libertam non nupturam.

La legge Elia Senza vieta al patrono di far giurare la liberta di non sposarsi, per incentivare la costituzione di nuovi nuclei famigliari (D. 40.9.31). Ci si chiede se sussista frode alla legge qualora il patrono obblighi la liberta a giurare di non sposare nessun altro. Per giungere a tale responso risulta decisiva la *voluntas* del patrono. Costui vuole davvero sposare la liberta oppure vuole solo impedire un qualsiasi matrimonio della stessa, violando così il precetto legislativo? Se la seconda possibilità si concretizzasse si ostacolerebbe lo scopo perseguito dalla normativa. Paolo, in sintonia con la posizione espressa da Giuliano, ritiene, quindi, che il patrono perda i diritti di patronato, in quanto il precetto viene violato.

La *voluntas* del soggetto diviene determinante anche per escludere la frode alla legge Elia Senza, nel caso di un minore di venti anni che manomette per adempiere ad un fedecommesso (D. 40.9.16.pr.). Più precisamente quest'ultimo non manifesta nessuna volontà direttamente ricollegabile all'affrancamento e l'atto risulta, quindi, lecito.

L'indagine sulla *voluntas* dei soggetti, di volta in volta coinvolti, non costituisce l'unico criterio interpretativo del giurista severiano. Assume particolare importanza anche il concetto di *'humanitas'*. Si consideri, in particolare, questo passo:

D. 28.5.56 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Si is qui solvendo non est primo loco Stichum, secundo eum cui ex fideicommissi causa libertatem debet liberum et heredem instituerit, Neratius secundo loco scriptum heredem fore ait, quia non videtur creditorum fraudandorum causa manumissus.

Due servi vengono istituiti liberi ed eredi. Il secondo beneficia di una libertà fedecommissaria. Solo il secondo diventerà libero ed erede (volontario e non necessario, cfr. D. 28.5.85.pr.). Come si ricava da un altro frammento, Paolo giustifica la soluzione ritenendo conforme ad equità ed

⁷⁸¹ De Giovanni, *La giurisprudenza*, cit., pag. 499. Secondo la ricostruzione di Lenel i frammenti di Marciano che si occupano della legge Elia Senza sono i fr. 151-158 (cfr. *Palingenesia*, I, pag. 669-670).

⁷⁸² Su questo passo cfr. Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 755.

⁷⁸³ In tal senso, Maschi riporta: «è l'esigenza di rivivere attraverso un atto conoscitivo l'atteggiamento spirituale di chi pone la norma (poi la norma in sé) o di chi pone in essere un negozio» (*La conclusione*, cit., pag. 691).

umanità attribuire allo schiavo la libertà concessagli tramite fedecommesso, senza renderlo *heres necessarius* (D. 28.5.85.pr. Paul. 23 *quaest.*).⁷⁸⁴

Quanto al linguaggio utilizzato, Maschi definisce lo stile paolino un'«elaborazione tecnicamente implicita. Egli suggerisce più che enunciare [...]».⁷⁸⁵ Orestano criticamente lo giudica «non sempre chiarissimo ed elegante per lo stile».⁷⁸⁶ Ritengo che questi giudizi siano troppo severi. Paolo dimostra di avere una conoscenza profonda dell'attività giurisprudenziale che lo precede. Le soluzioni adottate mirano sempre a conciliare contrapposte esigenze (D. 28.5.43-44) oppure a ricercare la liceità (o meno) dei comportamenti rispetto alla *ratio legis* (D. 40.9.16.pr.; D. 40.2.15.pr.; D. 37.14.6.3). Sussiste un solo caso in cui il giurista adotta una terminologia (non oscura, bensì) particolare. Mi riferisco al lemma *'tollere liberos'* usato nei confronti del liberto, per illustrare il divieto di far giurare gli affrancati di non sposarsi (D. 37.14.6.pr.; 2). Nel caso citato, anziché riferire le esatte parole della legge, il giureconsulto preferisce discostarsene. Indagherò la motivazione che lo induce a compiere tale scelta linguistica nel corso dell'analisi dedicata allo specifico frammento.

Occorre altresì notare che il *nomen* della legge (Elia Senzia) non compare mai, eccetto che nelle *inscriptiones* dei singoli passi. Né ricorrono le parole esatte della *lex*. I compilatori hanno eliminato ogni riferimento alla stessa.⁷⁸⁷ La motivazione di questa scelta si riscontra nel «desiderio di Giustiniano di comporre un testo che eliminasse le controversie che avevano diviso la giurisprudenza e che non si prestasse, a sua volta a una interpretazione. Lasciare i *verba legis* avrebbe dato appiglio all'interpretazione, aprendo per così dire un livello che rimandava a norme che stavano al di là del Digesto».⁷⁸⁸ Inoltre ai commissari giustinianeî si diede ordine di eliminare riferimenti alle *leges*, ormai cadute in desuetudine (*Deo Auct.* § 10).⁷⁸⁹ Risultarono, quindi, obsoleti i riferimenti ai *dediticii Aeliani* e ai Latini Iuniani.

5.3 CONFRONTO CON IL COMMENTARIO ULPIANO E DESTINATARI DELL'OPERA

Occorre chiedersi se un confronto tra l'opera paolina e quella ulpiana sia possibile. Di seguito riporto i testi pervenutici del commentario di Ulpiano:

D. 50.16.216 Ulp. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Verum est eum, qui in carcere clusus est, non videri neque 'vinctum' neque 'in vinculis' esse, nisi corpori eius vincula sint adhibita.

D. 40.2.12 Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Vel si sanguine eum contingit (habetur enim ratio cognationis):

D. 40.2.16, pr.-1 Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum. [1] Si quis minori viginti annis hac lege servum dederit aut pretio accepto vel donationis causa, ut eum liberum faciat, potest ille causam manumissionis istius probare, hoc ipsum allegans legem datam, et perducere ad libertatem: ergo

⁷⁸⁴ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 96 nota 133; cfr. anche Palma, *Humanior interpretatio*, cit., pag. 86 ss. Lo Studioso passa in rassegna tutti i casi in cui l'*humanitas* funge da criterio diretto per l'interpretazione paolina.

⁷⁸⁵ Maschi, *La conclusione*, cit., pag. 706.

⁷⁸⁶ Orestano, *Paolo (Iulius Paulus)*, pag. 362.

⁷⁸⁷ Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 740.

⁷⁸⁸ Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 745-746.

⁷⁸⁹ Mantovani, *Legum multitudo*, cit., pag. 746.

hic debet ostendere hoc inter ipsos actum, ut proinde vel ex lege donationis vel ex affectione eius qui dedit res aestimetur.

D. 40.9.30.pr.-5 Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Si quis hac lege servum emerit, ut manumittat, et non manumittente eo servus ad libertatem pervenerit ex constitutione divi marci, an possit ut ingratum accusare, videamus. et dici potest, cum non sit manumissor, hoc ius eum non habere. [1] Si filius meus ex voluntate mea manumiserit, an ut ingratum eum accusandi ius habeam, dubitari poterit idcirco, quia non manumisi: sed pro eo habendus sum, ac si manumississem. [2] Sed si castrensem servum filius meus manumittat, dubio procul hoc ius non habebo, quia non ipse manumisi: ipse plane filius accusare poterit. [3] Tamdiu autem accusare quis poterit, quamdiu perseverat patronus. [4] Quotiens autem patroni libertum volunt accusare, utrum omnium consensus necessarius sit an vero et unus possit, videamus. et est verius, si saltem in unum hoc commiserit, eum ut ingratum accusari, sed omnium consensum necessarium, si sint eiusdem gradus. [5] Si pater libertum uni ex filiis adsignaverit, solum eum accusare posse Iulianus scripsit: solum enim patronum esse.

Posso, sin d'ora, proporre alcune considerazioni:

- Del commentario ulpiano restano solo quattro frammenti. Esclusivamente due di loro prendono in considerazione un argomento trattato anche da Paolo. Mi riferisco al contenuto delle *iustae causae manumissionis* (D. 40.2.12 Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*; D. 40.2.16.pr.-1 Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*; D. 40.2.15.pr.-1 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*)

- Dalle *inscriptiones* si evince che il commentario ulpiano si componeva di quattro libri, quello paolino di tre. Ne consegue che i due giuristi hanno ripartito diversamente la materia. Occorre, però, considerare che del libro III dell'opera ulpiana non ci sono giunti frammenti.

- Ulpiano cita una costituzione di Marco Aurelio (D. 40.9.30.1), Paolo, invece, nessun provvedimento imperiale. A mio avviso, non si tratta di un elemento determinante per differenziare lo stile dei commentari. La costituzione antonina risaliva ad un periodo di poco precedente e richiedeva maggiore attenzione da parte della giurisprudenza. Si giustifica, in tal modo, la sua menzione nel passo ulpiano. Inoltre, non ci è pervenuto alcun frammento del commentario paolino sull'*accusatio ingrati liberti*. Non sappiamo, quindi, se Paolo citasse o meno il provvedimento.

Risulta, invece, più significativa la menzione ulpiana di Giuliano. Entrambi i giuristi, Paolo (D. 28.5.43-44) e Ulpiano (D. 40.9.30.5), hanno attinto ad un'opera giuliana, i '*Digesta*', per la stesura dei loro rispettivi commentari sulla normativa eliana.⁷⁹⁰

Ritengo che anche i destinatari dell'opera paolina siano gli stessi di quella ulpiana. A tal riguardo, come avrò occasione di argomentare, riveste un ruolo importante il contesto storico in cui le opere sono state redatte. Innanzitutto, si consideri questo passo di Paolo:

D. 40.2.15.pr. Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Etiam condicionis implendae causa minori viginti annis manumittere permittendum est, [...]

Col verbo '*permittendum est*' («deve consentirsi») Paolo si rivolge direttamente ai membri del *consilium*, per sollecitarli ad approvare la *causa manumissionis*. Anche nel § successivo il giurista si esprime in maniera analoga:

D. 40.2.15.1 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi

⁷⁹⁰ Cfr. Lenel, *Palingenesia*, I, cit., pag. 471-472.

voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur.

Le informazioni che Paolo fornisce in questo § risultano utili sia ai *domini* che vogliono affrancare *ex lege Aelia Sentia*, sia ai membri del *consilium*. L'osservazione '*quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare*' si dimostra, però, irrilevante per i primi, ma più significativa per i secondi. Di conseguenza, il consiglio risulta il (principale) destinatario anche in quest'occasione. L'espressione '*apud quem de ea re agatur*' si giustifica data la diversa composizione che l'organo giudicante aveva a Roma, in provincia, nei municipi.⁷⁹¹ Analoghe conclusioni valgono per il § successivo:

D. 40.2.15.4 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Si duo matrimonii causa manumittent, recipi causa non debet.

L'espressione '*causa recipi non debet*' si rivolge ai membri del consiglio, i quali vengono sollecitati a non approvare la causa in questo particolare caso. Si consideri altresì il § iniziale inerente alla manomissione in frode ai creditori:

D. 40.9.16.2 Paul. 3 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Ne quis creditorum fraudandorum causa servum manumittat, hac lege cavetur: creditores autem appellantur, quibus quacumque ex causa actio cum fraudatore competat.

Paolo riporta il divieto normativo. Riferisce, poi, di un'*actio* (della quale non ci rimane altra testimonianza) che il creditore poteva esperire contro il debitore. Forse, si trattava di un mezzo volto ad accertare la sussistenza o meno del *consilium fraudis*. Con l'espressione '*quibus quacumque ex causa actio cum fraudatore competat*' il giurista esorta l'organo giudicante competente a verificare la legittimazione dei creditori. Le parole '*cum fraudatore*' esplicitano che il divieto normativo si rivolgeva ad un debitore che avesse consapevolmente agito al fine di frodare i creditori, invitando così l'autorità competente a valutare la sussistenza del *consilium fraudis*. Anche, in questo frammento il giudice risulta il principale destinatario delle parole del giurista. Prenderò adesso in considerazione i testi del commentario ulpiano:

D. 40.2.16.pr. Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent:[...]

Ulpiano si rivolge direttamente ai membri del consiglio (qualificati come '*iudices*'), esortandoli a giudicare con attenzione le *iustae causae*. In questo caso, non sussistono dubbi sull'identità del destinatario dell'affermazione. In una prospettiva analoga si pone D. 40.9.30 inerente alla legittimazione a proporre l'*accusatio ingrati liberti*. Infatti, le singole ipotesi indicavano all'organo giudicante chi, di volta in volta, fosse legittimato. Ritengo che anche questo passo abbia come principale interlocutore l'autorità competente per la procedura.

Le opere di Paolo e Ulpiano (così come quelle di Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino) risentono del contesto storico in cui furono redatte. Si tratta di un'epoca di grandi cambiamenti. I giuristi intendono fornire ad un pubblico specializzato, composto da funzionari, magistrati e organi giudicanti, strumenti di facile consultazione, al fine di creare principi facilmente conoscibili ed uniformi.⁷⁹² La conoscenza dell'interpretazione giurisprudenziale dei

⁷⁹¹ Cfr. *supra*, cap. II, appendice.

⁷⁹² Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, pag. 241-242; *Id.*, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, pag. 393 ss.

capita della legge diventa essenziale in un'epoca di grandi cambiamenti politico-istituzionali. Si consideri anche il seguente passo:

D. 36.1.76.1 Paul. 2 *decr.*

Fabius Antoninus impuberem filium Antoninum et filiam Honoratam relinquens exhereditatis his matrem eorum Iuniam Valerianam heredem instituit et ab ea trecenta et quasdam res filiae reliquit, reliquam omnem hereditatem filio Antonino, cum ad annum vicensimum aetatis pervenisset, voluit restitui: quod si ante annum vicensimum decessisset filius, eam hereditatem Honoratae restitui praecepit. mater intestata decessit utrisque liberis legitimis heredibus relictis. postea filius annum agens plenum nonum decimum et ingressus vicensimum necdum tamen eo expleto decessit filia herede Fabia Valeriana sua relicta, a qua amita fideicommissum et ex testamento patris portionem hereditatis petebat: et apud praesidem optinuerat. tutores Valerianae filiae Antonini egestatem eius praetendebant et recitabant divi Hadriani constitutionem, in qua quantum ad munera municipalia iusserat eum annum, quem quis ingressus esset, pro impleto numerari. imperator autem noster motus et aequitate rei et verbis testamenti 'si ad annum vicensimum aetatis', quamvis scire se diceret a divo Marco non excusatum a tutela eum qui septuagensimum annum aetatis ingressus fuisset, nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia quaedam, contra petitricem pronuntiavit.

Si tratta di un caso concreto preso in considerazione da Paolo quando era membro del *consilium principis* di Settimio Severo. Ho già avuto occasione di esaminarne il contenuto.⁷⁹³ Intendo adesso porre in evidenza che le parti e l'imperatore (in qualità di giudice d'appello) hanno una precisa conoscenza dei provvedimenti imperiali, ma non dell'opinione dei giureconsulti, i quali intervengono per fornire le loro argomentazioni ('*nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia quaedam*'). Un commentario alla legge avrebbe fornito a tutti gli organi giudicanti, a funzionari e magistrati un prontuario indispensabile per apprendere le posizioni consolidate nella giurisprudenza, non sempre conosciute ma decisive per pervenire ad una decisione.

5.4 LA STRUTTURA DELL'OPERA

Il commentario si compone di tre libri. Il giurista illustra la materia non seguendo l'ordine dei singoli *capita* della legge, ma procedendo per tematiche. Infatti, suddivide la trattazione della manomissione in frode ai creditori in due diversi momenti: nel libro I tratta la deroga che consente al debitore insolvente di istituire l'unico schiavo libero ed erede anche in frode ai creditori; mentre, nel libro III espone il divieto generale con relativa casistica. Ritengo che, nel libro I, Paolo espliciti i casi in cui la manomissione può realizzarsi. Si delinea, di conseguenza, il procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis* e lo specifico caso in cui l'affrancamento, pur compendosi in frode ai creditori, rimane valido. Altri elementi, che mi inducono a ritenere che la narrazione proceda per tematiche, si ritrovano nei libri successivi. Nel secondo, infatti, il giureconsulto discorre solo dei rapporti di patronato. Si tratta, però, di un rilievo non decisivo in quanto che, di quel libro, è stato trasmesso un solo frammento. Il terzo discute esclusivamente le frodi nei confronti della legge stessa, dei creditori, del patrono. Ritengo che questa omogeneità argomentativa debba ricondursi alla precisa volontà del giurista di procedere per temi, tralasciando una trattazione che rispecchiasse l'ordine delle disposizioni della legge. Di seguito provvederò ad enunciare più specificamente gli argomenti presenti nei singoli libri.

⁷⁹³ *Supra*, cap. II, 2.1.

5.4.1 TEMATICHE DEL LIBRO I

I seguenti argomenti costituiscono oggetto del libro introduttivo del commentario:

- Autorizzazione tutoria in caso di affrancamento compiuto dal minore di venti anni (non *infans*);
- Casi in cui il minore può manomettere. In particolare, vengono in rilievo casi in cui la volontà del minore non determina la manomissione (e da essa ne derivi per lui un beneficio – D. 40.2.15.pr.); si elencano, nel seguito, le *iustae causae manumissionis* (espressione che il giurista interpreta come ‘*merita*’ del servo verso il *dominus* - D. 40.2.15.1);
- Requisiti procedurali concernenti l’approvazione della *iusta causa*;
- Fattispecie inerenti allo schiavo istituito libero ed erede in frode ai creditori (non implicanti la nullità della manomissione);

I frammenti rimasti del libro non recano traccia della figura dello schiavo manomesso di età inferiore ai trent’anni, per quanto dovesse costituire oggetto di trattazione, senza dubbio, in questo punto del commentario, poiché anche per affrancare questo soggetto si richiedeva la sussistenza di una *iusta causa manumissionis*.⁷⁹⁴

5.4.2 TEMATICHE DEL LIBRO II

La parte centrale della monografia prende in esame solo il seguente argomento:

- I rapporti di patronato. L’unico frammento pervenutoci concerne, in primo luogo, il divieto di far giurare il liberto/la liberta di non sposarsi (D. 37.14.6.pr.; 2-4); in secondo luogo, il divieto di ‘*mercedem capere a liberto*’ (D. 37.14.6.1).

Probabilmente in questa sede il giurista discuteva anche del dovere di conferire gli alimenti al liberto in caso di bisogno e l’*accusatio ingrati liberti*.⁷⁹⁵ Come avrò modo di approfondire, Paolo, in relazione al primo divieto, utilizza una diversa terminologia per la liberta – ‘*ne nubat*’ - e per il liberto - ‘*ne liberos tollat*’ – a differenza di altri giuristi.

5.4.3 TEMATICHE DEL LIBRO III

L’ultima parte del commentario si occupa delle seguenti problematiche:

- La frode alla legge, con particolare attenzione agli espedienti utilizzati dal minore di vent’anni per manomettere senza *iusta causa*. La narrazione procede anche attraverso il confronto tra comportamenti consentiti e non (cfr. D. 40.9.16.pr.-1);
- La manomissione attuata in frode ai creditori (tra questi ultimi si ricomprende il fisco);
- L’affrancamento compiuto in frode al patrono;

⁷⁹⁴ Giustiniano non ha conservato nessun testo in merito, in quanto aveva abrogato le limitazioni attinenti all’età del servo (cfr. I. 1.5.3; CI 7.15.2).

⁷⁹⁵ La materia era sicuramente trattata. I compilatori, però, hanno preferito, in materia di *accusatio ingrati liberti*, conservare un estratto del commentario *Ad legem Aeliam Sentiam* di Ulpiano (D. 40.9.30).

I frammenti rimasti compongono una sorta di “libro delle frodi”, volto ad illustrare tutti i comportamenti scorretti, rivolti, a seconda del profilo trattato, contro un *caput legis*, di volta in volta, diverso. Occorre ricordare che la deroga al divieto di manomissione in frode ai creditori, consistendo in una condotta lecita, costituiva già oggetto di trattazione nel libro I.

In apparenza non costituiscono oggetto di trattazione la disciplina dell’*anniculi causae probatio* e nemmeno la regolamentazione delle dichiarazioni di nascita. Quanto alla prima si può supporre, pur con qualche perplessità, ad una trattazione nel libro I; quanto alle seconde, il giurista forse le commentava in uno dei primi due libri. La normativa delle dichiarazioni di nascita, con riferimento alla legge Elia Senzia, è attestata solo nei papiri (*Pap. Mich.* III, 169; *Pap. Mich.* VII, 436), ma sarebbe irragionevole pensare che nessun giurista la esaminasse nel proprio commentario specificamente dedicato a quel provvedimento.

5.5 I SINGOLI FRAMMENTI

LIBRO I

Fr. 1 = L. 910 = D. 26.8.16

Etiamsi tutor caecus factus sit, auctor fieri potest.

Anche se il tutore è diventato cieco, può prestare l’*auctoritas*.

COMMENTO:

1. Contestualizzazione del frammento. 2. Ricostruzione palinogenetica di Lenel. 3. *Ratio* della regola.

1. Il frammento inizia con il termine ‘*etiamsi*’. Ne consegue che i compilatori hanno estrapolato una parte di un passo che iniziava in altro modo. Prima di esaminare la *ratio* della regola, occorre chiedersi quale nesso intercorra tra il testo in esame e la legge Elia Senzia. A questo riguardo, si deve prestare l’attenzione al seguente passo:

D. 26.8.9.1 Gai. 12 *ad ed. provinc.*

Ex hoc autem, quod pupillus nullam rem sine tutoris auctoritate alienare potest, apparet nec manumittere eum sine tutoris auctoritate posse. hoc amplius licet tutoris auctoritate manumittat, debet e lege Aelia Sentia apud consilium causam probare.

Dal fatto che, inoltre, il pupillo non può alienare alcun bene senza l’autorizzazione del tutore, ne risulta che non possa manomettere senza autorità del tutore. Inoltre, sebbene che manometta con l’autorizzazione del tutore, deve provare la causa presso il consiglio secondo la legge Elia Senzia.

Il passo riferisce che il tutore deve prestare l’*auctoritas* e solo successivamente il pupillo può manomettere,⁷⁹⁶ nonostante debba comunque provare la causa, come la legge Elia Senzia prescrive. La regola richiede un’ulteriore precisazione:

D. 40.2.24 Paul. 2 *ad Ner.*

*Pupillus qui infans non est apud consilium recte manumittit. Paulus: scilicet tutore auctore, ita tamen, ut peculium eum non sequatur.*⁷⁹⁷

⁷⁹⁶ O alienare una *res*, cfr. Albanese, *Le persone*, cit., pag. 496 e nota 332 (in cui si cita D. 40.5.11, inerente all’autorizzazione tutoria anche in caso di manomissione fedecommissaria). Sia il passo gaiano in esame, sia quello paolino provengono dal titolo D. 26.8 ‘*De auctoritate et consensu tutorum et curatorum*’.

⁷⁹⁷ Conviene segnalare un particolare caso preso in considerazione dai *divi fratres* in caso di manomissione fedecommissaria. In D. 40.5.30.3, infatti, un tutore si rifiuta, senza motivo, di porre in libertà un servo. Gli imperatori

Il pupillo, che non è *infans* manomette giustamente presso il consiglio. Paolo: chiaramente con l'*auctoritas* del tutore cosicché, però, il peculio non rimanga al manomesso.

Il frammento risulta coerente con D. 26.8.9.1, in quanto ribadisce la necessità anche per il pupillo di dimostrare la *iusta causa manumissionis*. D. 40.2.24 aggiunge, però, che il pupillo *infans* non può, in alcun caso, manomettere, nemmeno *tutore auctore*.⁷⁹⁸ Il testo del commentario paolino riporta, quindi, che anche un tutore cieco può prestare la propria *auctoritas* ad un *infans maior* che intenda manomettere, una volta dimostrata la *iusta causa apud consilium*.

2. Lenel riconduce il contenuto del testo del commentario ai seguenti frammenti delle *Pauli Sententiae*,⁷⁹⁹ a mio avviso, erroneamente:

Paul. Sent. 4.12.7-9

[7] *Servus furiosi domini vel pupilli iussu vinctus dediticiorum numero non efficitur, quia neque furiosus neque pupillus exacti consilii capax est.* [8] *Non tantum si ipse dominus vinciat, nocet libertati, sed et si vinciri iubeat aut vincentis procuratoris actorisve factum comprobet. Quod si, antequam sciret vinctum, solutionis eius causas approbaverit, libertati futurae vincula non nocebunt.* [9] *Caeco curator dari non potest, quia ipse sibi procuratorem instituere potest.*

[7] Il servo imprigionato per ordine del proprietario pazzo o del pupillo, non è ricompreso nel numero dei *dediticii*, poiché né il pazzo, né il pupillo è capace di un puntuale proposito. [8] Non soltanto se lo stesso proprietario metta in prigione, nuoce alla libertà, ma anche se ordini che sia imprigionato o se approvi il fatto del procuratore che pose in catene o dell'amministratore. E se, prima che sapesse che fosse messo in catene, abbia approvato le cause della sua liberazione, le catene non nuoceranno alla futura libertà. [9] Non può essere dato un curatore ad un cieco, poiché egli stesso può nominare per sé un procuratore.

Si tratta di tre passi che ho già preso in considerazione per illustrare le regole sull'apposizione dei *vincula* idonei a rendere lo schiavo manomesso *dediticius Aelianus*.⁸⁰⁰ Non si comprende come Lenel intenda ricollegare il frammento del commentario paolino a quello delle *Pauli Sententiae*, dal momento che nel § 8 delle stesse non si affronta il ruolo del tutore e nel § 7 lo si ricava solo indirettamente attraverso la figura del pupillo. Inoltre, il § 9 non si ricollega assolutamente né a questa figura, né alle manomissioni. Il testo afferma soltanto che un cieco non può valersi di un curatore, perché può nominare un procuratore, mentre il passo di Paolo riporta tutt'altro, cioè che un tutore, anche se cieco, può prestare l'*auctoritas*. Ne consegue che la ricostruzione di Lenel non risulta attendibile.

3. Ora intendo esaminare la *ratio* del contenuto testuale. Si consideri il seguente testo:

D. 26.1.1.2-3 Paul. 38 ad ed.

[2] *Mutus tutor dari non potest, quoniam auctoritatem praebere non potest.* [3] *Surdum non posse dari tutorem plerique et Pomponius libro sexagesimo nono ad edictum probant, quia non tantum loqui, sed et audire tutor debet.*

[2] Il muto non può essere dato come tutore, poiché non può prestare l'*auctoritas*. [3] La maggior parte dei giuristi e anche Pomponio nel libro sessantanovesimo *ad Edictum* ritengono che il sordo non possa essere dato come tutore, poiché il tutore non deve solo parlare, ma anche sentire.

rispondono con rescritto che quest'ultimo ottiene, comunque, la libertà fedecommissaria come se il tutore avesse dato l'autorizzazione. Sul passo, Scarlata Fazio, *Principi vecchi e nuovi*, cit., pag. 22-27.

⁷⁹⁸ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 39; *supra*, cap. II, appendice.

⁷⁹⁹ Lenel, *Palingenesia*, cit., pag. 1120, nota 2.

⁸⁰⁰ Cfr. *supra*, cap. IV, 4.1.

Il muto e il sordo non possono diventare tutori. Il primo non parla, quindi, non può prestare una idonea forma di consenso in caso di compimento di un negozio giuridico da parte del pupillo. Analoga considerazione vale per il secondo, in quanto non può sentire. Di conseguenza, Paolo ammette, invece, che la persona cieca possa divenire tutore, dal momento che può sentire e parlare.⁸⁰¹

Alla luce delle osservazioni svolte, ritengo che Paolo abbia cominciato il commentario discutendo la manomissione del minore di vent'anni, con una minuziosa casistica, che ricomprendeva la problematica fin qui esposta.

Fr.2 = L. 919 = D. 40.2.15.pr.-5

Etiam condicionis implendae causa minori viginti annis manumittere permittendum est, veluti si quis ita heres institutus sit, si servum ad libertatem perduxerit. [1] Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur. [2] Plures vindicta pariter manumitti possunt et sufficit praesentia servorum, ut vel plures manumitti possint. [3] Absens quoque causam probare per procuratorem poterit. [4] Si duo matrimonii causa manumittent, recipi causa non debet. [5] Hi qui in Italia vel alia provincia domicilium habent, apud alterius provinciae praesidem consilio adhibito manumittere possunt.

Anche per soddisfare la condizione deve consentirsi al minore di vent'anni di manomettere, come, per esempio se, uno sia stato istituito erede, a condizione che abbia condotto in libertà il servo. [1] Da tempo immemorabile possono esserci più cause, come per esempio, che abbia aiutato il *dominus* in battaglia, lo abbia difeso contro i predoni, lo abbia curato da una malattia, che abbia scoperto delle insidie. E sarebbe un discorso lungo, se volessimo passarle in rassegna, poiché molti meriti possono incidere, per i quali è onesto concedere la libertà con decreto: e quei meriti dovrà stimare colui presso il quale si agisce per questa cosa. [2] Molti possono essere manomessi parimenti con la *vindicta* e basta la presenza dei servi, affinché molti possano essere manomessi. [3] L'assente potrà anche provare la causa tramite procuratore. [4] Se due persone manomettono per causa di matrimonio [una stessa schiava], la causa non deve essere ammessa. [5] Coloro che hanno il domicilio in Italia o in altra provincia, possono manomettere presso il governatore di un'altra provincia, dopo che si è riunito il consiglio.

COMMENTO

1. Le *iustae causae* secondo Paolo e nella narrazione di altri giuristi. 2. Profili procedurali nella sistematica del commentario. 3. Conclusioni.

1. Il proemio e il § 1 delineano le *iustae causae*. Queste ultime costituiscono il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sul testo della *lex*. Il seguente testo mostra lo spirito originario della disposizione:

D. 40.2.16.pr. Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam*.

Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum.

È opportuno che nell'approvare la causa i giudici si ricordino di approvare le cause derivanti non dalla lussuria, ma dall'affetto: e, infatti, si ritiene che la legge Elia Senzia abbia dato la giusta libertà non per piaceri personali, ma per giusti affetti.

⁸⁰¹ Nella pratica si consentiva al tutore cieco di proporre *excusatio tutelae* (si consideri CI 5.68.1; D. 27.1.40.pr.), cfr. Albanese, *Le persone*, cit., pag. 462.

Le giuste cause devono discendere *ex affectu* in quanto la normativa eliana valorizzava le relazioni affettive. Nel proemio di D. 40.2.15 si discute di un caso diverso. Si prende in considerazione un minore (di venti anni) istituito erede sotto la condizione che ponga in libertà un proprio servo. In questo caso può manomettere al fine di soddisfare la condizione, qualora il *consilium* valuti la sussistenza di un guadagno per il minore dopo l'affrancamento dello schiavo (D. 40.2.20.pr.).⁸⁰² Si tratta di un caso di manomissione in cui la *iusta causa* coincide con un fine pratico (ottenere un vantaggio economico). Nel caso in cui l'accettazione del patrimonio del *de cuius* si riveli conveniente, il minore è «tenuto a compiere l'affrancamento, senza aver influito a determinarlo», con la propria volontà (in quanto è il testatore ad aver previsto l'accettazione dell'eredità sotto la condizione che affrancasse lo schiavo).⁸⁰³

Il § 1 prende in considerazione l'ipotesi tradizionale in cui, nell'atto di affrancamento interviene direttamente la volontà del minore. Si fornisce un'esemplificazione (a carattere non esaustivo) delle *iustae causae manumissionis* la cui sussistenza un giovane *dominus* doveva provare presso il *consilium*. Si tratta di quelle motivazioni derivanti '*ex affectu*' di cui parlava Ulpiano nel passo poco sopra citato (D. 40.2.16.pr.).

Conviene, però, confrontare lo stile esemplificativo di Paolo con quello di altri giuristi:

Gaio

Gai. *Inst.* 1.19

Iusta autem causa manumissionis est, veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve naturalem aut alumnum aut paedagogum aut servum procuratoris habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat.

Ulpiano

D. 40.2.11 Ulp. 6 *de off. procons.*

Si minor annis viginti manumittit, huiusmodi solent causae manumissionis recipi: si filius filiave frater sororve naturalis sit,

D. 40.2.13 Ulp. libro *de off. procons.*

si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiave cuius eorum, vel alumnum, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit, praeterea et illud exigitur, ut non utique unum servum habeat, qui manumittit. item si matrimonii causa virgo vel mulier manumittatur, exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem

eam duci oporteat: ita enim senatus censuit.

Paolo

D. 40.2.15.1 Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam.*

Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debet is, apud quem de ea re agatur.

⁸⁰² Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 146, nota 96; cfr. ampiamente *supra*, cap. II, appendice, sulla discrezionalità del *consilium*.

⁸⁰³ De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 38-39.

Tutti e tre i giuristi riportati procedono con esemplificazioni, come attestano le espressioni *'veluti si'* (Gaio e Paolo), *'huiusmodi solent causae manumissionis recipi'* (Ulpiano⁸⁰⁴). La casistica si presenta, tuttavia, differente. Gaio e Ulpiano prendono in considerazione esempi comportanti un vincolo di parentela o riguardanti servi che svolgono un ruolo attivo e quotidiano prossimo al nucleo familiare dei loro padroni: ad esempio la nutrice, il capsario⁸⁰⁵, l'*alumnus*⁸⁰⁶. Invece, Paolo non si riferisce a ruoli strettamente connessi all'ambito familiare o para-familiare. Il giurista parla di *'merita'*, la cui sussistenza (e importanza) costituirà oggetto della valutazione del *consilium*, nel momento in cui si agisce per ottenere la libertà (ad es. aver curato il *dominus* da una malattia).⁸⁰⁷ Lo stile esemplificativo di Paolo è ripreso anche da Marciano:

D. 40.2.9.pr. Marcian. 13 *inst.*

Iusta causa manumissionis est, si periculo vitae infamiaeve dominum servus liberaverit.

Come ho più volte ribadito nel corso di questa tesi, legge Elia Senzia non prevedeva una tipizzazione delle *iustae causae*, ma il legislatore ha lasciato, volutamente, alla giurisprudenza il compito di individuarle. Il criterio attraverso cui identificarle si ritrova in D. 40.2.16.pr.

[...] *neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem Aeliam Sentiam credendum.*

Lo spirito originario della legge orienta, quindi, l'interpretazione dei giuristi verso *iustae causae* derivanti *'ex affectu'*. Questo vocabolo deve riferirsi non soltanto ad un legame familiare (compresa l'ipotesi di prendere la libertà in moglie) o un sentimento, di fatto, ad esso equivalente (come nel caso dell'*alumnus*, del pedagogo, del *capsarius*, del *conlactaneus*...), ma anche un sentimento di semplice gratitudine, rispetto a meriti che hanno inciso nel rapporto schiavo/*dominus*.⁸⁰⁸

2. A partire da questo punto e fino alla fine del frammento, Paolo illustra ipotesi a carattere strettamente procedurale. Infatti, si consideri il § 2 di D. 40.2.15 che così recita:

Plures vindicta pariter manumitti possunt et sufficit praesentia servorum, ut vel plures manumitti possint.

Questo paragrafo sottolinea la necessaria presenza dei servi davanti all'autorità al fine di procedere con la *manumissio vindicta*. Possono affrancarsi più schiavi in un'unica volta purché siano fisicamente presenti. La regola si giustifica dal momento che la *manumissio vindicta* trova le sue origini nell'*in iure cessio*, che richiedeva la necessaria presenza della *res* in giudizio.⁸⁰⁹

⁸⁰⁴ D. 40.2.11+D. 40.2.13 = L. 2180.

⁸⁰⁵ Schiavo che portava i libri ai bambini quando andavano a scuola. Nelle fonti giuridiche, con questo significato, il termine compare solo nel testo ulpiano. Ricompare, nei testi letterari in Svet., *Nero*, 36.

⁸⁰⁶ Questo termine è di difficile interpretazione: Vignali traduce il termine con «allievo» (*Corpo del diritto, Digesto*, V, pag. 818). Servio definisce *'alumnus'* *'qui nutritus est'* (*Ad Aen.*, 11.33; cfr. Nielsen, *Alumnus a term of relation denoting quasi adoption*, pag. 143) La Nielsen propone un'altra lettura del termine, più ampia. La studiosa ritiene che si tratti di un vocabolo concernente un rapporto di quasi adozione (cioè un'adozione priva delle formalità giuridiche che richiederebbe). La parola ricorre anche in correlazione alle donne, in particolare in D. 40.2.14.pr. Secondo la Nielsen, è improbabile che tale regola si riferisse alle sole nutrici (*Alumnus a term of relation*, cit., pag. 153 e pag. 187, per le conclusioni). De Dominicis, pur non entrando nei dettagli, parla di «fanciullo esposto che fosse stato raccolto» (*Sulla probatio causae*, cit., pag. 34 e nota 88).

⁸⁰⁷ Cfr. per queste conclusioni, *supra*, cap. II, 2.1 e cap. II, appendice. Per il diverso stile di Paolo e di Ulpiano si consideri anche Silla, *Oltre il corpo*, cit., pag. 19-20.

⁸⁰⁸ A questi casi si aggiunga lo scopo pratico di nominare un procuratore. Per queste riflessioni, De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 34- 35.

⁸⁰⁹ Robleda, *Il diritto degli schiavi*, cit., pag. 110-111.

A seguire il § 3 riporta:

Absens quoque causam probare per procuratorem poterit.

Ho già ampiamente sottolineato l'importanza che riveste questo testo per decifrare taluni aspetti del procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis*.⁸¹⁰ Dopo averli sinteticamente richiamati, intendo soffermarmi sulla sua contestualizzazione all'interno del commentario. Rispetto al § precedente, si potrebbe pensare che, al contrario dei servi, la presenza del *dominus* non si rivelasse indispensabile. Si tratterebbe di un'opinione non condivisibile. Si tenga presente questo provvedimento risalente a Diocleziano:

CI 7.1.3 Diocl./Maxim. AA. et CC. Attiae.

Nec mulierem per maritum nec alium per procuratorem vindicta manumittere posse non est ambigui iuris.

La costituzione sottolinea la presenza indispensabile del proprietario per compiere la *manumissio vindicta*. Si tratta di una regola giuridica del tutto pacifica, come dimostra l'espressione '*non est ambigui iuris*'. Invece, Paolo sostiene che non risulta necessaria la presenza del *dominus* in caso di dimostrazione della causa, potendo intervenire un procuratore⁸¹¹. Di conseguenza, si possono distinguere due fasi del procedimento di manomissione *ex lege Aelia Sentia*: la prima finalizzata all'approvazione della giusta causa (che non richiede l'assoluta partecipazione del padrone); la seconda comportante la manomissione vera e propria. Una costituzione, già citata e apparentemente risalente a Caracalla⁸¹², distingue esplicitamente i due momenti:

CI 7.1.1 Ant. A. Tertio.

Eorum, qui apud consilium manumittuntur, post causam ab iudicibus probatam et manumissionem secutam non solet status in dubium vocari, si dicantur falsa demonstratione liberati.

<a. 211 pp. non. Oct. Gentiano et Basso cons.>

L'idea di un procedimento bifasico armonizza il contenuto del passo paolino con la costituzione (non innovatrice) diocleziana (CI 7.1.3). Si può, infine, evidenziare che, anche in questo §, Paolo fornisca indicazioni procedurali.

Il § 4 di D. 40.2.15, riporta il seguente enunciato:

Si duo matrimonii causa manumittent, recipi causa non debet.

Il giurista concentra la sua narrazione sulla *manumissio matrimonii causa*.⁸¹³ Il *dominus* manomette la schiava per prenderla in moglie. Si tratta di una pratica ancora sussistente all'epoca di Diocleziano, come dimostra il seguente testo, sul quale conviene soffermarsi:

CI 5.4.15 Diocl./Maxim. AA. et CC. Titiano.

⁸¹⁰ *Supra*, cap. II, appendice.

⁸¹¹ Spesso proprio un liberto rivestiva il ruolo di procuratore, cfr. Briguglio, *Studi sul procurator*, I, pag. 9-10. Occorre notare come la necessità di nominare un procuratore integri una *iusta causa manumissionis* (di carattere pratico, cfr. D. 40.2.13).

⁸¹² L'attendibilità della *subscriptio* è molto incerta sulla base di D. 40.2.9.1 Marcian. 13 *inst. Sciendum est, qualiscumque causa probata sit et recepta, libertatem tribuere oportere: nam divus Pius rescripsit causas probatas revocari non oportere, dum ne alienum servum possit quis manumittere: nam causae probationi contradicendum, non etiam causa iam probata retractanda est.* Cfr. De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 57 e *supra*, cap. II, appendice.

⁸¹³ La quale seguiva regole particolari, cfr. *supra*, cap. II, 2.1.

Uxorem libertam suam manumissori, si non sit ex his personis, quae specialiter prohibentur, ducere non est interdictum, et ex eo matrimonio iustos patri filios nasci certissimum est.

Non è proibito al manomissore prendere in moglie la sua liberta, se non sia tra quelle persone alle quali è specificatamente proibito e da questo matrimonio è oltre modo certo che al padre nascano figli legittimi.

In maniera analoga si esprime Ulpiano:

D. 40.2.20.2 Ulp. 2 *de off. cons.*

Matrimonii causa manumittere si quis velit et is sit, qui non indigne huiusmodi condicionis uxore sortiturus sit, erit ei concedendum.

Se qualcuno voglia manomettere a causa di matrimonio e sia uno che potrebbe prendere moglie di tale condizione, senza disonore,⁸¹⁴ dovrà essergli concesso.

Se non sussistono ostacoli a contrarre legittimamente il matrimonio, il dominus può, quindi, sposare la liberta. Paolo prende in considerazione, però, una specifica ipotesi: due persone (presumibilmente due comproprietari) manomettono a causa di matrimonio la stessa schiava. Si pone il problema di stabilire se la *manumissio matrimonii causa* sia, anche in tal caso, ammissibile. Paolo risponde negativamente, dal momento che il *consilium* non può approvarla. Quale la *ratio* motiva tale risposta? Si osservino i seguenti passi:

D. 40.9.21 Mod. 1 *pand.*

Matrimonii causa manumitti ancilla a nullo alio potest quam qui eam uxorem ducturus est. quod si alter manumiserit matrimonii causa, alter eam uxorem ducat, non erit libera, adeo ut nec si intra sex quidem menses eam repudiatam postea manumissor uxorem duxerit, liberam eam fieri Iulianus respondit, quasi de his nuptiis senatus senserit, quae post manumissionem nullis aliis interpositis secutae fuerunt.

D. 40.2.13 Ulp. *libro de off. procons.*

*item si matrimonii causa virgo vel mulier manumittatur, exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem eam duci oporteat: ita enim senatus censuit.*⁸¹⁵

I testi citati esplicitano che solo il manomissore può sposare la liberta e, qualora contragga matrimonio un terzo, la donna non diventa libera (*'si alter manumiserit matrimonii causa, alter eam uxorem ducat, non erit libera'*). Inoltre, un senatoconsulto concede al patrono sei mesi di tempo per condurla in moglie.⁸¹⁶ Di conseguenza, questo tipo di affrancamento comporta sempre la partecipazione del manomissore sia per l'atto formale che per il successivo sposalizio.

Il caso previsto da Paolo esula dalle ipotesi appena esaminate, perché la liberta non contrae nozze con un qualsiasi terzo, una volta concessale la libertà, ma con due comproprietari (ciascuno dei quali potenzialmente legittimato alle nozze) che adducono la stessa *iusta causa manumissionis*. La liberta non può, però, sposare entrambi gli affrancatori, in quanto i Romani concepiscono il matrimonio esclusivamente monogamico (Gai. *Inst.* 1.63⁸¹⁷).

⁸¹⁴ Purchè, quindi, non sussistano divieti: ad es. quello che proibiva ai senatori di sposare le liberte. Sul punto, Fayer, *La famiglia romana*, II, cit., pag. 602, nota 1077.

⁸¹⁵ L'espressione *'senatus senserit'* del passo di Modestino equivale a *'senatus censuit'* in Ulpiano, cfr. Arcaria, *Senatus censuit*, cit., pag. 233 e nota 190.

⁸¹⁶ Volterra, *Il divorzio*, cit., pag. 224 ss. Arcaria ritiene che i casi su cui il senato è intervenuto nei due frammenti (di Modestino e Ulpiano) siano diversi: Giuliano riferisce la sua opinione ad un qualunque terzo; Ulpiano riferisce la decisione senatoria al dominus manomissore minore di vent'anni (*Senatus censuit*, cit., pag. 318-319).

⁸¹⁷ [...] *quia neque eadem duobus nupta esse potest neque idem duas uxores habere.*

Nel caso preso in considerazione da Paolo, l'eventuale bigamia esclude a priori la *iusta causa*, in quanto non si contraggono validamente le nozze.⁸¹⁸ Solo dopo il divorzio (eventuale) dal marito/manomisso la liberta potrà sposarsi validamente una seconda volta.⁸¹⁹ La situazione risulterebbe diversa se uno solo dei due comproprietari adducesse la *causa matrimonii* per affrancare. Si consideri questo passo di Giuliano:⁸²⁰

D. 40.2.6 Iul. 2 ad Urs. Ferozem.

Servus communis quin a minoribus viginti annis dominis possit apud consilium manumitti, quamvis unus ex sociis causam adprobaverit, dubium non est.

Non vi è dubbio che il servo comune da proprietari minori di venti anni possa essere manomesso presso il consiglio, sebbene uno solo dei comproprietari abbia dimostrato la causa.

L'espressione '*non dubium est*' indica che si tratta di una regola certa. È sufficiente, per liberare il servo, che uno solo dei due *domini* dimostri la *iusta causa*. Nel caso della *manumissio matrimonii causa* questa possibilità diventa imperativa, proprio per le peculiari prescrizioni che disciplinavano questa causa di affrancamento e per la struttura monogamica del matrimonio romano. Solo il comproprietario che condurrà in moglie l'affrancata, si trova legittimato a dimostrare la *causa matrimonii* e il consiglio dovrà, in tal caso, approvarla.

L'ultimo paragrafo di D. 40.2.15 recita:

Hi qui in Italia vel alia provincia domicilium habent, apud alterius provinciae praesidem consilio adhibito manumittere possunt.

Paolo esamina, ancora una volta, un aspetto procedurale: la competenza giurisdizionale. Il passo si configura come un'eccezione alla regola che impone al *dominus* di manomettere presso il governatore della provincia in cui si trova il suo domicilio. Questa peculiarità concerne solo la seconda fase del procedimento di approvazione della *iusta causa*. L'inciso '*consilio adhibito*' (traducibile con «una volta convocato il consiglio») testimonia, infatti, che la fase preliminare (*apud consilium*), chiaramente anteriore, segue la regola tradizionale. Il padrone dello schiavo (anche per mezzo del suo procuratore) deve dimostrare la giusta causa nel luogo in cui possiede il domicilio, per affrancare, in seguito, nel luogo in cui preferisce.⁸²¹

Secondo l'Albertario, si tratta di un passo sicuramente interpolato, in quanto parifica l'Italia alle province, attribuendole la guida di un *praeses*. Di conseguenza, propone di espungere le parole '*Italia vel alia*'.⁸²² Il passo si riferirebbe al solo caso in cui la persona si rivolga ad un governatore di una provincia diversa rispetto a quella in cui possiede il domicilio. Il Solazzi ha ricostruito il passo nel seguente modo: '*Hi qui in Italia domicilium habent apud provinciae praesidem... manumittere possunt; item qui in provincia domicilium habent, apud alterius provinciae praesidem*'.⁸²³

Non posso condividere tali posizioni di matrice interpolazionistica, ormai superate. Infatti, l'equiparazione dell'Italia alle province si ritrova anche in passi gaiani, in tema di garanzie inerenti alla fideiussione:

Gai. *Inst.* 3.121a

⁸¹⁸ Volterra, *Il divorzio*, cit., pag. 225-226.

⁸¹⁹ Robleda, *El matrimonio en derecho romano*, pag. 141.

⁸²⁰ Cfr. *supra*, cap. II, appendice.

⁸²¹ Per la *ratio* di tale regola, cfr. ampiamente *supra*, cap. II, appendice.

⁸²² Albertario, *Sui testi romano classici che annoverano l'Italia tra le province romane*, pag. 490.

⁸²³ Solazzi, *Note esegetico-critiche di diritto romano*, pag. 13 nota 1.

sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, evenit, ut in ceteris provinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores in perpetuum teneantur et singuli in solidum obligentur, nisi ex epistula divi Hadriani hi quoque adiuventur in parte.

Gai. *Inst.* 3.122

Praeterea inter sponsores et fidepromissores lex Apuleia quendam societatem introduxit. nam si quis horum plus sua portione solverit, de eo quod amplius dederit, adversus ceteros actiones constituit. quae lex ante legem Furiam lata est, quo tempore in solidum obligabantur. unde quaeritur, an post legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit; et utique extra Italiam superest; nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, Apuleia vero etiam in ceteris provinciis. sed an etiam in Italia beneficium legis Apuleiae supersit, valde quaeritur. ad fideiussores autem Apuleia non pertinet. itaque si creditor ab uno totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, scilicet si is pro quo fideiussit, solvendo non sit. sed ut ex supra dictis apparet, is a quo creditor totum petit, poterit ex epistula divi Hadriani desiderare, ut pro parte in se detur actio.

Le espressioni ‘in Italia locum habeat, evenit, ut in ceteris provinciis’ e ‘in Italia valet, Apuleia vero etiam in ceteris provinciis’ pongono sullo stesso piano la penisola italiana e i territori provinciali. Una terminologia simile si riscontra anche in una testimonianza papiracea. *Pap. Fay.* XX riporta un editto di Alessandro Severo, in cui l’imperatore si esprime nel seguente modo:

[...] κατ’ Εἰταλείαν κα[ι] ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν (Col. II, linea 11)

Il termine ἔθνη indica le province.⁸²⁴ Ulteriori riscontri provengono dalle epigrafi:

*CIL III 5212*⁸²⁵ *cives Romani [e]x Italia et aliis provinciis in Raetia consistentes*

*AE 1964, 256*⁸²⁶ *D(is) M(anibus) / perpetuae securitati*⁸²⁷ *Aur(elia) Bittel/liana(!) ex provin(cia) / Ital(ia) vix(it) an(nos) XX Flor(entino) filio Aur(elius) / Florus pr[o]t(ector) duc/[en(arius)] coniu[g]i [---]*

La prima testimonianza risale all’età antonina,⁸²⁸ la seconda si colloca anteriormente al principato di Diocleziano (quindi, forse, nella seconda metà del III secolo d.C.⁸²⁹). Tutte le fonti citate (epigrafiche, giuridiche, papirologiche) possiedono, quindi, una datazione anteriore all’epoca postclassica. Si può concludere che, almeno a partire dall’età antonina, l’Italia viene equiparata (o percepita) alla stregua delle province. Questo dato non deve necessariamente stupire, perché «nella realtà politico-amministrativa l’Impero Romano si era diviso in tre ripartizioni: Roma, l’Italia e le province».⁸³⁰ Attraverso un lento processo amministrativo-culturale «alla fine del III sec. [d.C.] la provincializzazione dell’Italia era diventata realtà, cioè esisteva un’ampia subordinazione al potere unificato di un governatore e la parificazione degli abitanti d’Italia al

⁸²⁴ Cfr. Oliver, *Greek constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, pag. 537; per questo papiro si consideri anche Motta, *Severo Alessandro e la responsabilità del governante: P. Fayum 20 e altri testi a confronto*, pag. 622 ss.

⁸²⁵ Per questa epigrafe si consideri Audin, Guey, Wuilleumier, *Inscriptions latines découvertes à Lyon dans le pont de la Guillotière*, pag. 329.

⁸²⁶ Si tratta di un’iscrizione proveniente dalla Pannonia inferiore. Si consideri Dušanić, *A roman inscription from Taurunum*, pag. 127-131.

⁸²⁷ Sul tema della *securitas* a livello epigrafico si consideri l’interessante e recente articolo di Haensch, *Safety first? CIL III, 128 et la rhétorique de la securitas*, pag. 30 ss.

⁸²⁸ Audin, Guey, Wuilleumier, *Inscriptions latines*, pag. 329.

⁸²⁹ Dušanić, *A roman inscription*, cit., pag. 131.

⁸³⁰ Eck, *L’Italia*, cit., pag. 9.

resto dei sudditi dell'Impero». ⁸³¹ Occorre sottolineare come una delle tappe fondamentali di questo sviluppo sia consistita nella suddivisione, ad opera di Marco Aurelio, della penisola, in cinque regioni, ciascuna governata da un *iuridicus*. ⁸³² Si può ritenere che anche l'espressione '*Italia vel alia provincia*' presente nel frammento paolino (D. 40.2.15.5) risenti del nuovo assetto amministrativo-culturale? Se si rispondesse positivamente, il passo del giureconsulto compirebbe un implicito riferimento proprio al funzionario creato in età antonina. Ho già attentamente esaminato questa ipotesi e sollevo qualche dubbio in merito. ⁸³³ L'esplicito utilizzo del termine '*praeses*', nel testo del commentario, induce a ritenere che Paolo si riferisca all'attività di giurisdizione volontaria esercitata dal solo governatore provinciale una volta uscito dall'Urbe con le insegne. Non di meno, non posso rigettare l'eventualità di un indiretto richiamo al *iuridicus*, dal momento che anche costui esercita funzioni di *voluntaria iurisdictio*, analogamente al *praeses* (sebbene le fonti giuridiche non lo qualificano mai come tale). ⁸³⁴

3. Espongo adesso le conclusioni generali inerenti all'analisi complessiva del frammento. Dapprima D. 40.2.15 delinea il contenuto delle *iustae causae* (pr.-1). Da un lato, prende in esame un caso in cui il minore può manomettere in quanto la sua volontà non determina la manomissione (previa valutazione del conseguimento effettivo di un guadagno); dall'altro, passa in rassegna le *iustae causae* da intendersi quali '*merita*' verso il *dominus*, non necessariamente comportanti legami di natura familiare o para-familiare. In seguito, considera regole strettamente procedurali: la facoltà di manomettere più servi allo stesso tempo (§ 2); la possibilità per l'assente di provare la causa tramite procuratore (§ 3). Paolo esclude, poi, che entrambi i comproprietari possano addurre la *causa matrimonii* come motivo dell'affrancamento, dal momento che il matrimonio romano consiste in un'unione monogamica. Qualora questa ipotesi si verifichi, il giureconsulto diffida il *consilium* dall'approvare la causa della manomissione (§4). Infine, si delinea la competenza giurisdizionale in materia e la relativa deroga (§5). L'intero frammento, esponendo regole strettamente attinenti alla *iusta causa*, si pone in continuità logica col precedente, il quale si preoccupava di esplicitare le modalità dell'autorizzazione tutoria nei confronti del pupillo/minore di vent'anni che desiderasse affrancare.

Fr. 3 = L. 912 = D. 28.5.43 + D. 28.5.44

[D. 28.5.43 Iul. 64 dig.] *Qui solvendo non erat, duos Apollonios liberos heredesque esse iusserat. altero ante apertas tabulas testamenti mortuo non ineleganter defendi poterit eum qui supererit liberum et solum necessarium heredem fore. quod si uterque vivit, institutionem nullius esse momenti propter legem Aeliam Sentiam, quae amplius quam unum necessarium heredem fieri vetat:* [D. 28.5.44 Paul. 1 ad l. Aeliam Sentiam] *invicem enim eos sibi obstaré.*

[Giuliano] Colui che non aveva adempiuto, aveva disposto nel testamento che i due Apollonii fossero liberi ed eredi. Nel caso in cui uno dei due fosse morto prima dell'apertura delle tavole del testamento, potrà, non senza eleganza sostenersi che colui che sarà superstite sia libero e unico erede necessario. E se ciascuno dei due vive, l'istituzione è nulla, a causa della legge Elia Senzia, che vieta che vi sia più di un erede necessario: [Paolo] infatti, si ostacolano a vicenda.

COMMENTO

1. Riconducibilità della fattispecie alla deroga al divieto di manomettere in frode ai creditori. 2. Istituzione d'erede di due schiavi con lo stesso nome. 3. L'apertura del testamento quale momento per compiere valutazioni sulla fattispecie.

⁸³¹ Eck, *L'Italia*, cit., pag. 195.

⁸³² Eck, *L'Italia*, cit., pag. 253 e *supra*, cap. II, palingenesi.

⁸³³ Cfr. *supra*, cap. II, appendice.

⁸³⁴ Cfr. *supra*, cap. II, appendice e bibliografia ivi citata.

1. Il frammento di Paolo si inquadra nel capo della legge relativo al divieto di manomissione in frode ai creditori. Più precisamente, si riferisce all'unica deroga ammessa: quella in cui si istituisca erede libero ed erede (*in fraudem*) l'unico schiavo posseduto, come riportano le Istituzioni giustiniane:⁸³⁵

I. 1.6.1

Licet autem domino, qui solvendo non est, testamento servum suum cum libertate heredem instituere, ut fiat liber heresque ei solus et necessarius, si modo nemo alius ex eo testamento heres extiterit, aut quia nemo heres scriptus sit, aut quia is qui scriptus est qualibet ex causa heres non extiterit. idque eadem lege Aelia Sentia provisum est et recte: valde enim prospiciendum erat, ut egentes homines, quibus alius heres extaturus non esset, vel servum suum necessarium heredem habeant, qui satisfactorius esset creditoribus, aut hoc eo non faciente creditores res hereditarias servi nomine vendant, ne iniuria defunctus afficiatur.

Si permette, inoltre, al proprietario, che non è solvibile, di istituire erede con libertà nel testamento il suo servo, affinché diventi libero e suo unico e necessario erede, purché nessun altro per questo testamento sia erede, o poiché nessun erede sia stato designato per scritto o poiché colui che è stato designato per scritto per qualsiasi causa non sia divenuto erede. E ciò fu anche giustamente previsto dalla stessa legge Elia Senzia: infatti, si doveva provvedere in maniera efficace affinché anche gli indigenti, ai quali non sarebbe sopravvissuto un altro erede, abbiano un loro servo come erede necessario, che soddisfi i creditori, o [affinché], non provvedendo quest'ultimo, i creditori vendano i beni ereditari a nome dello schiavo, affinché il defunto non sia colpito dall'infamia.

Lo schiavo istituito erede con libertà diventa erede necessario, cioè automaticamente senza bisogno di accettazione, anche in frode ai creditori. In caso di eredità passiva, provvederà a soddisfare i creditori. Qualora non proceda, questi ultimi procedono vendendo a nome dello schiavo (e non del *de cuius*) i singoli cespiti. In tal modo il defunto si risparmia l'infamia.

2. Solo l'inciso finale della fattispecie costituisce parte del commentario paolino. I compilatori giustiniane lo hanno inserito, come parte conclusiva, al caso proposto da Giuliano. Ritengo che Paolo abbia ripreso e commentato il passo del giurista adrianeo o abbia proposto un caso analogo. In tal modo si spiega come il breve inciso funga da *ratio* dell'intera fattispecie. Infatti, anche Lenel conserva questa impostazione, nel delineare la propria ricostruzione palinogenetica.

Nel caso proposto, due schiavi con lo stesso nome vengono istituiti liberi ed eredi dal *dominus*/debitore insolvente. Giuliano ritiene che, qualora uno dei due muoia, prima dell'apertura del testamento, non si leda la legge Elia Senzia. Al contrario, risulta violata se entrambi vivono. Questa fattispecie si ricollega a quanto scrive Celso nel seguente passo:

D. 28.5.61 Cels. 29 dig.

Qui solvendo non erat, servum primo loco et alterum servum secundo loco heredes scripsit. solus is qui primo loco scriptus est hereditatem capit: nam lege Aelia Sentia ita cavetur, ut, si duo pluresve ex eadem causa heredes scripti sint, uti quisque primus scriptus sit, heres sit.

Colui che non era solvibile istituì erede in primo luogo un servo, in secondo luogo un altro servo. Solo colui che è stato designato in primo luogo ottiene l'eredità: infatti, la legge Elia Senzia stabilisce che, se due o più fossero designati eredi per la stessa causa, in quanto uno sia stato designato per primo, sia erede.

⁸³⁵ Si considerino, inoltre, CI 6.27.1: Pertinax A. Lucretio. *Is, qui solvendo non est, heredem necessarium etiam in fraudem creditorum relinquere potest. sed si pignori datus fuisti et in eadem causa permansisti, nec ab eo quidem debitore qui solvendo non fuit liber et heres necessarius existere potuisti*; Gai. *Inst.* 1.21 *Praeterea minor triginta annorum servus manumissus potest civis Romanus fieri, si ab eo domino, qui solvendo non erat, testamento eum liberum et heredem relictum [...].* Cfr. *supra*, cap. II, 2.5.

Se si istituiscono eredi due schiavi, solo colui che è designato per primo ottiene il patrimonio del *de cuius*. La soluzione si giustifica dal momento che, per la legge Elia Senzia, solo uno dei due può diventare erede e, quindi, si osserva l'ordine stabilito dal testatore. Si esclude, tuttavia, la nullità del testamento, al fine di salvaguardare la volontà del testatore. Nel caso proposto da Giuliano, in D. 28.5.43, la nomina ad eredi di due schiavi viola la disposizione, in quanto, precisa Paolo, «si ostacolano a vicenda». Infatti, se entrambi rimangono in vita, dal momento che i due servi possiedono lo stesso nome, non si può stabilire l'ordine con cui le manomissioni avvengono e, di conseguenza il testamento viene colpito da nullità.⁸³⁶ Invece, se rimane in vita uno solo dei due non sussiste più nessun ostacolo di carattere giuridico, in quanto nessun altro, oltre al sopravvissuto, potrà divenire erede. Infatti, sussisterà certezza sull'identità della persona designata.

3. Il giurista sceglie, per operare le proprie valutazioni giuridiche, il momento in cui si concede la libertà. In altre disposizioni, però, risulta decisivo il momento della redazione del testamento. Si consideri, ad esempio, la regola catoniana:⁸³⁷

D. 34.7.1.pr.-1 Cels. 35 dig.

Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, non valere. quae definitio in quibusdam falsa est. [1] Quid enim, si quis ita legaverit: 'si post kalendas mortuus fuero, Titio dato?' an cavillamur? nam hoc modo si statim mortuus fuerit, non esse datum legatum verius est quam inutiliter datum. [2] Item si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo testatore alienaveris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si testator statim decessisset.

La regola Catoniana stabilisce che quel legato che sarebbe stato inefficace, se il testatore fosse morto al momento della redazione del testamento, non sarà valido in qualunque momento sia morto. Questa regola in alcuni casi è falsa. [1] Che cosa accadrebbe se qualcuno abbia così disposto per legato: «Se sarò morto dopo le Calende, il patrimonio venga dato a Tizio», Troviamo cavilli? Infatti, in questo modo, se fosse morto immediatamente, è più corretto affermare che il legato non è dato piuttosto che disposto in modo inefficace. [2] Allo stesso modo se ti fu legato il fondo, che al tempo della redazione del testamento ti appartiene, se tu lo avrai alienato mentre il testatore vive, ti è dovuto il legato, che non ti sarebbe dovuto se il testatore fosse morto subito.

In questo passo Celso illustra la regola catoniana che prescrive che il legato inutile al momento della redazione del testamento, lo rimane anche successivamente. In altre parole, «i requisiti di validità del legato dovevano esistere [...] al momento della perfezione del testamento».⁸³⁸ Il giurista rileva, però, con tono aspro, che questa regola non può applicarsi in certi casi. Seguono due esempi.

Nel primo, si concede il patrimonio al legatario a condizione che il testatore non muoia prima di un certo tempo. Se costui viene a mancare prima, Celso non ritiene il legato «inefficace» (*'inutiliter'*) ma come non dato. Occorre valutare il momento in cui la condizione si verifica.

Nella seconda ipotesi, si lega un fondo appartenente al legatario a condizione che sia alienato mentre il testatore vive. Anche in questo caso, occorre valutare il momento in cui la condizione si verifica.⁸³⁹

Celso, pone, dunque, in evidenza i limiti derivanti dalla rigida osservanza della regola catoniana, che prende in considerazione il solo momento della redazione delle ultime volontà. Il tono critico del giurista si ritrova nell'inciso *'quae definitio in quibusdam falsa est'* e nell'interrogativo *'an cavillamur?'*. Anche Giuliano sceglie, in D. 28.5.43, di non prendere in considerazione il

⁸³⁶ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 134, nota 49 e pag. 139.

⁸³⁷ Cfr. Ankum, *Flores legum, Julianus eleganter ait*, pag. 7.

⁸³⁸ Scarano Ussani, *Valori e storia*, cit., pag. 120.

⁸³⁹ Per questa casistica si consideri Scarano Ussani, *Valori e storia*, cit., pag. 121.

momento della redazione del testamento e di privilegiare il tempo della sua apertura. In tal modo il giureconsulto consente di tutelare, il più possibile, la validità delle ultime volontà e la disposizione liberatoria (si può parlare di *favor testamenti* e *favor libertatis*). Infatti, qualora si considerasse il momento di redazione del testamento (senza tener conto della successiva ed eventuale morte di uno dei due schiavi), l'atto risulterebbe completamente nullo *ab origine ex lege Aelia Sentia*, proprio perché vengono istituiti eredi due servi e non si comprende l'ordine con cui si accordano le libertà.⁸⁴⁰ Giuliano si propone di contemperare l'esigenza di rispettare il dettato normativo, non vanificando la *ratio* del provvedimento, e di salvare la validità delle ultime volontà.⁸⁴¹ Infatti, se sopravvive un solo servo il testamento resta valido e si risparmia l'infamia al defunto (obiettivo perseguito dalla legge Elia Senzia). L'espressione '*non ineleganter*' (che ricorre nel passo in esame) indica, da un lato, la semplicità del responso e, dall'altro, proprio l'abilità del giurista a conciliare le contrapposte esigenze inerenti alla *voluntas testatoris* e al rispetto della legge Elia Senzia.

Le riflessioni svolte sul frammento giuliano dovevano trovare opinione concorde in Paolo, nonostante quest'ultimo (forse) aggiungesse un proprio commento personale al caso (come dimostra l'unico inciso conservato).

Fr. 4 = L. 913 = D. 28.5.56

Si is qui solvendo non est primo loco Stichum, secundo eum cui ex fideicommissi causa libertatem debet liberum et heredem instituerit, Neratius secundo loco scriptum heredem fore ait, quia non videtur creditorum fraudandorum causa manumissus.

Se colui che non ha adempiuto avesse istituito libero ed erede, in primo luogo Stico, in secondo luogo colui al quale deve la libertà tramite fedecommissio, Nerazio dice che colui che è designato in secondo luogo sarà erede, poiché non si ritiene manomesso col fine di frodare i creditori.

COMMENTO:

1. La prescrizione della legge. 2. *Ratio* della regola. 3. Ruolo del manomesso *ex fideicommissio*

1. Paolo prende nuovamente in considerazione la deroga relativa alla manomissione in frode ai creditori. In questo frammento, si designano eredi due schiavi e al secondo si concede la libertà tramite fedecommissio. Secondo l'opinione di Nerazio Prisco, il secondo servo diventa erede. Sul punto doveva sussistere una divergenza tra proculiani e sabiniani, con prevalenza della tesi dei primi (dal momento che Nerazio appartiene proprio a quella scuola di pensiero). Si tratta di una deroga al precetto *ex lege* Elia Senzia citato in D. 28.5.61 (più sopra citato) e ribadito nei *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 1.14

[...] *Quod si duo pluresve liberi heredesque esse iussi sint, primo loco scriptus liber et heres fit: quod et ipsum lex Aelia Sentia facit.*

[...] E se due o più persone siano istituite libere ed eredi, colui che è designato per primo diventa libero ed erede: e ciò è previsto dalla stessa legge Elia Senzia.⁸⁴²

2. Quale *ratio* giustifica l'eccezione presente nel commentario di Paolo? Stando al dato testuale di D. 28.5.56, non rientra nel concetto di frode l'adempimento di un fedecommissio, in quanto si

⁸⁴⁰ Per queste riflessioni, Ducos, *Droit, esthétique et rhétorique à Rome: la notion d'elegantia iuris chez les juristes romains*, pag. 356-357 (in cui l'autore aggiunge che la giustizia è il parametro su cui si fonda tale decisione).

⁸⁴¹ Ankum, *Flores legum*, cit., pag. 6-7, secondo il quale Giuliano usa il termine '*eleganter*', per sottolineare l'utilità del responso rispetto ai bisogni della realtà giuridica.

⁸⁴² Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 139 e nota 69.

tratta di un atto dovuto: la sua esecuzione si pone come un «omaggio alla *fides*». ⁸⁴³ Viene, così, meno il *consilium fraudis*. Lo schiavo liberato ottiene, grazie al fedecompresso, una libertà dovuta, come risulta dal seguente testo:

D. 28.5.85.pr. Paul. 23 *quaest.*

Si servo fideicommissa data sit libertas, heres hunc eundem servum cum libertate heredem reliquisset, quaesitum est, an necessarius fiat heres. et humanius est et magis aequitatis ratione subnixum non fieri necessarium: qui enim etiam invito defuncto poterat libertatem extorquere, is liber esse iussus non magnum videtur beneficium a defuncto consequi, immo nihil commodi sensisse, sed magis debitam sibi accepisse libertatem.

Se al servo sia stata concessa libertà fedecommissaria e l'erede istituisce erede con libertà quel medesimo servo, ci si chiede se diventi erede necessario. Risulta più umano e maggiormente conforme a equità alla sensibilità umana che non diventi erede necessario: infatti, colui che poteva esigere la libertà anche contro la volontà del defunto, non si ritiene che consegua un grande beneficio dal defunto se si ordina che diventi libero, anzi [si ritiene che] non abbia tratto vantaggio alcuno, ma piuttosto [che] abbia ricevuto una libertà dovuta.

Il servo liberato tramite fedecompresso dal *de cuius* viene istituito dall'erede dello stesso defunto, libero ed erede. La giurisprudenza si domanda se diventi *heres necessarius*. Paolo risponde negativamente in quanto lo schiavo tramite il fedecompresso ottiene una libertà dovuta. ⁸⁴⁴

Risulta conforme a equità e umano (*et humanius est et magis aequitatis ratione*) attribuire al servo una libertà ormai concessagli (*debitam libertatem*), senza farlo divenire erede necessario. ⁸⁴⁵

Anche nella fattispecie prevista nel commentario *ad legem Aeliam Sentiam* si può ravvisare un indiretto riferimento all'*humanitas* come criterio della scelta del giurista in quanto, anche in questo passo, la libertà fedecommissaria si configura come dovuta. Di conseguenza, potrà divenire erede colui che è stato designato tale per secondo, in quanto liberato tramite fedecompresso. Risulta, infatti, equo ed umano attribuirgli la libertà anche derogando al precetto della *lex Aelia Sentia*.

3. Se, quindi, il *manumissus ex fideicommisso* non acquista la qualifica di *heres necessarius*, quale ruolo si trova a ricoprire? Ulpiano fornisce la risposta a questo interrogativo:

D. 28.5.3.3 Ulp. 3 *ad Sab.*

Qui fideicommissam libertatem sub condicione accepit, potest ab herede pure cum libertate heres institui et non exspectata condicione libertatem et hereditatem consequitur et erit interim necessarius: et existente condicione voluntarius heres efficietur, ut non desinat heres esse, sed ut ius in eo mutetur successionis.

Colui che riceve la libertà tramite fedecompresso sotto condizione, può essere istituito puramente erede con libertà dall'erede e non aspettando la condizione, ottiene la libertà e l'eredità e sarà nel frattempo erede necessario: e, verificandosi la condizione, diverrà erede volontario, affinché non cessi di essere erede, ma si muti in lui il diritto di succedere.

Tralasciando gli aspetti derivanti dall'inciso finale (*'sed ut ius in eo mutetur successionis'*), si può osservare come, nel caso riportato, il servo beneficiario di libertà fedecommissaria diventi erede non necessario ma volontario, ⁸⁴⁶ con conseguente facoltà di astenersi dall'accettare l'eredità. Anche per il testo del commentario paolino si deve giungere alla medesima conclusione.

⁸⁴³ Impallomeni, *Studi sui mezzi*, cit., pag. 116 e, per la citazione, pag. 119, in cui lo studioso richiama frammenti relativi al fedecompresso universale (D. 42.8.19; D. 42.8.20).

⁸⁴⁴ Palma, *Humanior interpretatio*, cit., pag. 75.

⁸⁴⁵ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 96 nota 133.

⁸⁴⁶ Cfr. Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 96, nota 133.

Occorre, quindi, che l'erede adempia al fedecommesso e liberi lo schiavo che diventerà erede volontario. Solo qualora non accetti, il primo schiavo, designato *heres cum libertate*, diverrà erede necessario, sia pur in frode ai creditori. Si tenga presente questo passo:

D. 28.5.58 Paul. 57 *ad ed.*

Si is qui solvendo non est servum cum libertate heredem instituerit et liberum substituerit, ante incipiendum erit a substituto: lex enim Aelia Sentia ita demum ei, qui in fraudem creditorum heres institutus est conservat libertatem, si nemo alius ex eo testamento heres esse potest.

Si istituisce un servo libero ed erede e gli si sostituisce un libero. In tal caso, si dovrà cominciare prima dal sostituito. Infatti, la legge Elia Senzia permette di mantenere la libertà a colui che fu istituito erede in frode ai creditori, soltanto se nessun altro può essere erede per quel testamento. Alla luce di questo frammento, si può concludere che lo schiavo cui si attribuisce la libertà tramite fedecommesso si considera al pari di una persona già libera e che, solo qualora non accetti il patrimonio (dal momento che un erede volontario ha facoltà di rifiutare l'eredità), possa subentrargli lo schiavo che in origine il testatore aveva istituito per primo erede *cum libertate*. Inoltre, i creditori non si possono rivalere sul manomesso con fedecommesso in caso di sua mancata accettazione del patrimonio del *de cuius*, poiché assume la qualifica di *heres voluntarius*.

Fr. 5 = L. 914 = D. 40.4.27

Qui potuerint apud consilium manumittendo ad libertatem perducere, possunt etiam necessarium heredem facere, ut haec ipsa necessitas probabilem faciat manumissionem.

Coloro che avrebbero potuto condurre alla libertà manomettendo presso il consiglio, possono anche istituire [lo schiavo] erede necessario, affinché questa stessa necessità renda la manomissione ammissibile.

COMMENTO:

1. La deroga al divieto di manomissione in frode ai creditori e il minore di vent'anni

1. Si tratta di una fattispecie riconducibile, ancora una volta, all'eccezione inerente alla manomissione in frode da parte del debitore insolvente. L'espressione '*qui [...] ad libertatem perducere*' si riferisce esclusivamente ai *domini* minori di vent'anni.⁸⁴⁷ La legge Elia Senzia stabiliva la nullità della *manumissio ex testamento* da parte di tali soggetti. Il giurista consente, però, anche a costoro di istituire lo schiavo libero ed erede. Il sostantivo '*necessitas*' indica l'esigenza, da parte del minore/debitore insolvente, di istituire un erede necessario per risparmiarsi l'infamia. Proprio questa necessità rende '*probabilem*' la manomissione. Quale sfumatura conviene attribuire al vocabolo '*probabilis*' nel presente contesto? Per rispondere all'interrogativo conviene esaminare il suo utilizzo in altri passi di Paolo. Si considerino i seguenti:

D. 19.2.55.2 Paul. 2 *sent.*

Qui contra legem conductionis fundum ante tempus sine iusta ac probabili causa deseruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex conducto conveniri potest, quatenus locatori in id quod eius interest indemnitas servetur.

D. 49.15.8 Paul. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*

⁸⁴⁷ Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 128.

Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tunc, cum et voluerit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est: quod si noluerit nulla causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur.

Nel primo caso il conduttore abbandona il fondo che gli è locato senza una giusta e ragionevole causa (*'sine iusta ac probabili causa'*); nel secondo caso, se il marito torna *iure postliminii* può recuperare la moglie (il matrimonio) solo col consenso della stessa, se non abbia contratto nuove nozze con un terzo: ma se non volesse tornare col marito senza giusto e ragionevole motivo (*'nulla causa probabili interveniente'*), sopporterà la pena della separazione.⁸⁴⁸

Al di là delle diverse problematiche trattate, il termine *'probabilis'* (in correlazione col sostantivo *'causa'*) indica un motivo ragionevole dal punto di vista della sua ammissibilità.⁸⁴⁹ Viene utilizzato con questo significato anche in D. 40.4.27.⁸⁵⁰

Perché Paolo si preoccupa di inserire questa tematica nel suo commentario? Il divieto di manomissione in frode valeva per tutti i *domini* (a prescindere dalla loro età). Il minore di vent'anni poteva, però, manomettere solo *vindicta iusta causa adprobata apud consilium* e in caso di affrancamento attuato tramite testamento seguiva la nullità della *manumissio* (Gai. *Inst.* 1.38; CI 6.21.4.1). L'invalidità della disposizione valeva anche nel caso dell'eccezione concessa al divieto di manomissione fraudolenta. Di conseguenza, un minore insolvente non avrebbe mai potuto usufruire della citata deroga, nonostante potesse validamente istituire un erede a partire dai quattordici anni, come testimonia il seguente testo:

Gai. *Inst.* 1.40

Cum ergo certus modus manumittendi minoribus XX annorum dominis per legem Aeliam Sentiam constitutus sit, evenit, ut qui XIII annos aetatis expleverit, licet testamentum facere possit et in eo heredem sibi instituere legataque relinquere possit, tamen si adhuc minor sit annorum xx, libertatem servo dare non potest.

Avendo la legge Elia Senzia stabilito un certo modo di manomettere per i padroni minori di 20 anni, accade che colui che abbia compiuto 14 anni di età, sebbene possa fare testamento e in esso istituire un erede e possa lasciare legati, tuttavia, se è ancora minore di vent'anni, non può dare la libertà ad un servo.

Paolo concede, quindi, la possibilità al minore di vent'anni insolvente che si trovi nelle condizioni di manomettere *apud consilium*, di istituire lo schiavo libero ed erede necessario, per aggirare l'ostacolo appena descritto, ritenendo questa modalità di affrancamento *'probabilem'* (cioè ragionevole dal punto di vista della sua ammissibilità).

LIBRO II

Del secondo libro dell'opera paolina rimane un solo lungo frammento. Esso attiene al contenuto della *stipulatio operarum* (o giuramento relativo alle opere), secondo quanto la legge Elia Senzia prescriveva:

⁸⁴⁸ Per il tema trattato nel secondo testo rispetto all'istituto del matrimonio, Reynolds, *Marriage in the Western Church: The Christianization of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods*, pag. 45.

⁸⁴⁹ Molti passi (anche di altri giuristi) riportano questo termine. Per l'elenco dettagliato si consideri, Mantello, *De iurisconsultorum philosophia, Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo principato*, pag. 158, nota 6. In D. 49.15.8 Vignali traduce *'nulla probabili causa'* con «senza veruna causa ammissibile», cfr. *Corpo del diritto, Digesto*, VI, pag. 916.

⁸⁵⁰ Mantello confrontando il termine greco *πιθανόν* con *'probabilis'*, nota che quest'ultimo non si utilizzava «soltanto nell'accezione passiva di 'ciò che può essere provato o verificato' [...] ma anche nell'accezione attiva di 'ciò che è idoneo a convincere'» (*De iurisconsultorum philosophia*, cit., pag. 156, nota 5).

Fr. 6 = L. 915 = D. 37.14.6 Paul. 2 ad l. Aeliam Sentiam.

Adigere iureiurando, ne nubat liberta vel liberos tollat, intellegitur etiam is, qui libertum iurare patitur. sed si ignorante eo suus filius adegerit <vel>⁸⁵¹ stipulatus fuerit, nihil ei nocebit: certe si iussu patroni is qui in potestate est idem fecerit, dicendum est eum hac lege teneri. [1] Stipulatus est centum operas aut in singulas aureos quinos dari: non videtur contra legem stipulatus, quia in potestate liberti est operas dare. [2] Quamvis nulla persona lege excipiatur, tamen intellegendum est de his legem sentire, qui liberos tollere possunt. itaque si castratum libertum iureiurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hac lege. [3] Si patronus libertam iureiurando adegerit, ut sibi nuberet, si quidem ducturus eam adegit, nihil contra legem fecisse videbitur: si vero non ducturus propter hoc solum adegit, ne alii nuberet, fraudem legi factam Iulianus ait et perinde patronum teneri, ac si coegisset iurare libertam non nupturam. [4] Lege Iulia de maritandis ordinibus remittitur iusiurandum, quod liberto in hoc impositum est, ne uxorem duceret, libertae, ne nuberet, si modo nuptias contrahere recte velint.

Si ritiene obbligare al giuramento affinché la liberta non si sposi o [il liberto] non generi figli [al fine di conseguire la *patria potestas*], anche colui che permette al liberto di giurare.⁸⁵² Ma se, ignorandolo il patrono, suo figlio abbia obbligato o costretto a promettere con stipulazione, nulla gli nuocerà: certamente se, per ordine del patrono, colui che si trova *in potestate* agisse allo stesso modo, bisogna dire che egli è tenuto per questa legge. [1] Fu stipulato che cento opere o cinque aurei, per ciascuna, saranno dati: non sembra una stipulazione contro la legge, poiché è nella potestà del liberto prestare le opere. [2] Sebbene nessuna persona sia eccettuata dal seguire la legge, tuttavia, deve comprendersi che la legge si rivolge a coloro che possono generare i figli [e conseguire la *patria potestas*]. E così se uno abbia spinto al giuramento il liberto castrato, bisogna dire che il patrono non va punito per questa legge. [3] Se il patrono spingesse al giuramento la liberta, affinché lo sposasse, se veramente la costrinse a sposarlo, si riterrà che nulla avesse fatto contro la legge: se, in realtà, non la costrinse a sposarlo, ma solamente a non sposare un altro, Giuliano dice che si è realizzata una frode alla legge e che è tenuto il patrono come se avesse obbligato la liberta a giurare che non si sarebbe sposata. [4] È rimesso per la legge Giulia *de maritandis ordinibus* il giuramento, che fu imposto al liberto affinché non prendesse moglie, alla liberta che non si maritasse, se soltanto vogliono contrarre nozze legittime.

COMMENTO:

1. Divieto legale, *ratio* e sanzione. 2. La terminologia usata dalla legge e il particolare linguaggio del giurista. 3. L'espressione *'tollere liberos'* è il liberto castrato. 4. Il divieto della *lex Iulia de maritandis ordinibus* a confronto con la normativa eliana. 5. Una particolare obbligazione matrimoniale a carico della liberta. 6. Il divieto di *mercedem capere a liberto* e la stipulazione alternativa.

1. La legge Elia Senza vieta di costringere tramite giuramento, il liberto/la liberta a non sposarsi. La *ratio* del divieto si riscontra nel seguente passo del Digesto:

D. 40.9.31 Clem. 5 *ad leg. Iul. et Pap.*

Quaesitum est, si libertam patronus iureiurando adegisset, ne ea liberos impuberes habens nuberet, quid iuris esset. Iulianus dicit non videri contra legem Aeliam Sentiam fecisse eum, qui non perpetuam viduitatem libertae iniunxisset.

Ci si chiede, qualora il patrono abbia obbligato la liberta a giurare che non sposarsi, avendo figli impuberi, quale diritto avrebbe. Giuliano dice che non si ritiene che abbia agito contro la legge Elia Senza colui che non abbia imposto una perpetua vedovanza alla liberta.

⁸⁵¹ Cfr. Mommsen, *Digesta, ed. maior*, II, cit., pag. 316, nota 4. Lo studioso integra sulla base di D. 40.9.32.pr.

⁸⁵² «potendolo impedire», così Vignali, in *Corpo del Diritto, Digesto*, V, pag. 516, nota 3.

Il patrono obbliga la liberta a giurare di non sposarsi per un tempo limitato, cioè finché i figli diventeranno puberi. L'obbligazione si considera valida. Nell'inciso finale il giurista ne riporta la *ratio*: *'non perpetuam viduitatem libertae iniunxisset'*. Il fine ultimo consiste, quindi, nella tutela dei nuclei famigliari, la cui costituzione, in mancanza del divieto *ex lege Aelia Sentia*, verrebbe fortemente pregiudicata.

La proibizione si rivolge anche a colui che, nonostante possa impedirlo, non si oppone al sorgere dell'obbligazione (D. 37.14.6.pr.). Di conseguenza, se il *dominus* ignorasse che il figlio ha estorto il giuramento, la fattispecie non è integrata. Al contrario, qualora ne abbia conoscenza ricade nelle sanzioni previste dalla legge Elia Senzia. Si tratta di un caso preso in considerazione da Terenzio Clemente:

D. 40.9.32.pr. Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*

Si non voluntate patroni is, qui in eius potestate sit, iusiurandum adegerit vel stipulatus fuerit, ne nubat, nisi id patronus remittat aut liberabit libertam, incidet in legem: videbitur enim id ipsum dolo malo facere.

Se, contro il volere del patrono, colui che sia soggetto alla sua *potestas* abbia costretto [la liberta] al giuramento o l'abbia obbligata con una stipulazione a non sposarsi, se il patrono non rimetta l'obbligazione o non libererà la liberta [dal giuramento], incapperà nella legge: infatti, si riterrà che abbia agito con dolo.

Il patrono, venuto a conoscenza della condotta del *filius familias*, non libera dall'obbligazione la liberta. La consapevolezza della violazione del divieto (sia pur da parte del figlio) e il suo mancato intervento implicano il dolo, integrando così la fattispecie prevista dalla normativa eliana.

Quali conseguenze comporta la violazione del divieto? Il patrono perde i diritti di patronato. Il seguente testo esplicita la sanzione:

D. 37.14.15 Paul. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*

Qui contra legem Aeliam Sentiam ad iurandum libertum adegit, nihil iuris habet nec ipse nec liberi eius.

Colui che contro la legge Elia Senzia costringa il liberto al giuramento contro la legge Elia Senzia, non ha alcun diritto [di patronato], né lui, né i suoi figli.

2. Paolo utilizza uno specifico linguaggio nell'espone questo divieto. Si avvale, infatti, di una diversa terminologia per il liberto e per la liberta:

D. 37.14.6.pr. '[...] *ne nubat liberta vel <libertus>*⁸⁵³ *liberos tollat* [...]'

D. 37.14.6.2 '[...] *qui liberos tollere possunt.* [...]'

Il giurista utilizza l'espressione *'tollere liberos'* con riferimento al liberto e *'nubere'* per la liberta. Altri giuristi si esprimono con termini differenti. Si considerino i seguenti frammenti:

D. 38.2.24 Iul. 65 *dig.*

Communi liberto si ex duobus patronis alter iusiurandum exegerit ne uxorem ducat, vel vivo liberto decesserit is qui extra hanc culpam fuerit vel supervixerit partis utriusque debita bonorum possessionem solus habebit.

Qualora uno dei due patroni esigesse da un liberto in comunione il giuramento di non prendere moglie o morisse mentre il liberto è ancora in vita, colui che non ebbe questa colpa o sopravvisse, avrà, lui solo, il possesso dei beni della parte dovuta a entrambi.

⁸⁵³ Mommsen, *Digesta, ed. maior*, II, cit., pag. 316, nota 3.

D. 2.4.8.2 Ulp. 5 *ad ed.*

Sed si ad iusiurandum adeggi, ne uxorem ducat, ne nubat, impune in ius vocabor. et Celsus quidem ait in tali liberto ius ad filium meum me vivo non transire: sed Iulianus contra scribit. plerique Iuliani sententiam probant. Secundum quod eveniet, ut patronus quidem in ius vocetur, filius quasi innocens non vocetur.

Ma se obbligai al giuramento [il liberto] di non prendere moglie, [la liberta] di non sposarsi, sarò impunemente convocato in giudizio. E Celso, inoltre, dice che, mentre sono vivo, non passa a mio figlio il diritto su tale liberto: ma Giuliano scrive il contrario. La maggior parte [dei giuristi] approvano l'opinione di Giuliano. Conformemente a ciò accade che mentre il patrono sarà chiamato in giudizio, il figlio non sarà chiamato [in giudizio] come se fosse innocente.

Giuliano usa l'espressione '*ne uxorem ducat*' con riferimento al liberto. Ulpiano si riferisce sia al liberto sia alla liberta, riportando le parole '*ne uxorem ducat*', per il primo '*ne nubat*', per la seconda. Occorre interrogarsi sulle motivazioni che spingono i giuristi ad usare una terminologia differente da quella riferita da Paolo e sulle esatte parole presenti nel testo originario della legge Elia Senzia. Si consideri il seguente passo:

D. 38.16.3.5 Ulp. 14 *ad Sab.*

Si quis libertam sic iureiurando adeggi 'ne illicite nubat', non debere incidere in legem Aeliam Sentiam. sed si 'intra certum tempus ne ducat' 'neve aliam, quam de qua patronus consenserit' vel 'non nisi conlibertam' aut 'patroni cognatam', dicendum est incidere eum in legem Aeliam Sentiam nec ad legitimam hereditatem admitti.

Se uno così obbligasse la liberta al giuramento «che non si sposi illecitamente», non infrange il dovere della legge Elia Senzia. Ma se l'obbligasse a giurare «di non sposarsi entro un certo tempo» o «a non [sposare] altra [persona] che quella sulla quale il patrono avrà consentito» o «soltanto la colliberta» o «la parente del patrono», deve dirsi che egli viola la legge Elia Senzia e non è ammesso alla eredità legittima.

Ulpiano passa in rassegna fattispecie parametrate, senza dubbio, sull'originario testo legislativo. Il primo caso eccettua dal divieto il patrono che imponga alla liberta di non sposarsi illecitamente, usando le parole '*ne illicite nubat*'. Ne consegue che il divieto originale, per la liberta, era espresso con le parole '*ne nubat*'. Infatti, nei confronti dell'affrancata, nessun giurista si discosta da questa terminologia. Le altre fattispecie descritte da Ulpiano in D. 38.16.3.5 afferiscono al liberto. Il patrono infrange il divieto se impone al liberto di non sposarsi entro un certo tempo, di sposare solo la persona cui il patrono avesse acconsentito, solo la colliberta o la parente del patrono. Il verbo '*ne ducat [uxorem]*', usato per il primo esempio, si presuppone in tutti gli altri casi passati in rassegna. Dal momento che, come ho detto, si tratta di una casistica incentrata sulle parole originarie del divieto legale, deve ritenersi, con un certo margine di probabilità, che la legge riportasse, per il liberto maschio, la terminologia '*ne [uxorem] ducat*'. Quale motivo spinge, quindi, il solo Paolo a discostarsene e ad impiegare, per l'affrancato, l'espressione '*tollere liberos*' e a lasciare i *verba legis* per la liberta? Questa scelta terminologica pone l'accento non solo sull'unione matrimoniale contratta dall'affrancato, ma anche sull'aspetto procreativo, precisando la *ratio* del divieto (tutelare l'intero nucleo familiare, comprensivo dei figli che dal matrimonio sarebbero nati). Invece, le parole '*ne nubat*' attribuite alla liberta si spiegano, forse, diversamente. I problemi giuridici quotidiani imponevano una distinzione terminologica. Ad esempio, nel § 3 di D. 37.14.6 si prende in considerazione la *manumissio matrimonii causa*, una tematica molto sentita (ancora al tempo di Diocleziano CI 5.4.15) e che coinvolge

prevalentemente la liberta, dal momento che, al contrario, si disincentivava la patrona a sposare il proprio liberto⁸⁵⁴ (a meno di non essere considerata *ignobilis*⁸⁵⁵).

Ritengo, quindi, che Paolo utilizzi una diversa terminologia per illustrare adeguatamente le diverse problematiche dell'uomo e della donna, cambiando, a questo scopo, la terminologia originaria della legge Elia Senzia per il liberto, ma, allo stesso tempo, lasciando inalterata quella utilizzata per la liberta. La mia, però, è soltanto una congettura.

3. L'espressione *'tollere liberos'* si ritrova anche nei diplomi militari di cittadini romani, dall'età Flavia sino all'età di Diocleziano.⁸⁵⁶ Si tratta di vere e proprie costituzioni imperiali che concedono ai veterani il connubio con le prime donne cui questi ultimi si fossero uniti.⁸⁵⁷ Esse specificano altresì che i militari congedati potevano *'liberos tollere ac si ex duobus civibus Romanis natos'*.⁸⁵⁸ La terminologia ha, quindi, un valore tecnico. Infatti, si deve ritenere che indichi sia l'atto di generare figli, sia l'acquisizione sugli stessi della *patria potestas*.⁸⁵⁹ Paolo la utilizza proprio con questo significato anche nel § 2 del frammento:

Quamvis nulla persona lege excipiatur, tamen intellegendum est de his legem sentire, qui liberos tollere possunt. itaque si castratum libertum iureiurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hac lege.

Si eccettua il liberto castrato dal divieto in quanto la legge si rivolge a coloro che possono *'tollere liberos'*. Ritengo che Paolo intenda porre l'accento sull'aspetto procreativo, come si deduce dalla motivazione usata per eccettuare il liberto castrato: *'intellegendum est de his legem sentire, qui liberos tollere possunt'*. L'espressione usata e l'interpretazione fornita risultano coerenti con lo spirito della legge (tutelare i nuclei familiari), a tal punto che Paolo non porta a sostegno di quest'eccezione nessun argomento concreto, ma scrive semplicemente *'intellegendum est'*.⁸⁶⁰ All'affrancato castrato si concede una deroga dal divieto in quanto non può sposarsi e avere figli, come dimostrano i seguenti testi:

D. 40.2.14.1 Marcian. 4 *reg.*

Sunt qui putant etiam feminas posse matrimonii causa manumittere, [...] non idem est in castrato. Ci sono coloro che ritengono che anche le donne possano manomettere a causa di matrimonio [...] Il castrato non ha questa facoltà.

D. 23.3.39.1 Ulp. 33 *ad ed.*

Si spadoni mulier nubserit, distinguendum arbitror, castratus fuerit necne, ut in castrato dicas dotem non esse: in eo qui castratus non est, quia est matrimonium, et dos et dotis actio est.

Se una donna si unisse in matrimonio ad un impotente, ritengo che si debba distinguere se fosse o meno castrato, e se castrato non dirai sussistere la dote: rispetto a colui che non è castrato, poiché esiste il matrimonio, sussistono anche la dote e l'azione di dote.

⁸⁵⁴ Astolfi, *Il matrimonio*, cit., pag. 250, nota 201.

⁸⁵⁵ D. 23.2.13 Ulp. 34 *ad Sab.* *Si patrona tam ignobilis sit, ut ei honestae sint vel saltem liberti sui nuptiae, officio iudicis super hoc cognoscentis hae prohiberi non debent.* Numerosi dibattiti aveva suscitato la possibilità per le donne di manomettere per causa di matrimonio: D. 40.2.14.1 Marcian. 4 *reg.* *Sunt qui putant etiam feminas posse matrimonii causa manumittere, sed ita, si forte conservus suus in hoc ei legatus est. [...].* La soluzione riportata in questo frammento risulta estremamente restrittiva.

⁸⁵⁶ Volterra, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, cit., 220.

⁸⁵⁷ Durante o dopo la missione? Nonostante Volterra (*Un'osservazione*, cit., pag. 220 ss.) propenda per la seconda ipotesi il tema può rimanere aperto. Segue l'opinione di Volterra, Astolfi, *Il matrimonio*, cit., pag. 183.

⁸⁵⁸ Volterra, *Un'osservazione*, cit., pag. 219.

⁸⁵⁹ Volterra, *Un'osservazione*, cit., pag. 227.

⁸⁶⁰ Vonglis, *La lettre et l'esprit de la loi*, pag. 96-97.

Il castrato non poteva nemmeno adottare, come afferma il testo di seguito riportato:

I. 1.11.9

Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt.

Entrambi i tipi di adozione hanno in comune che anche coloro che non possono generare, come gli impotenti, possono adottare, i castrati, invece, non possono.

L'inciso finale non lascia dubbi: il castrato non può adottare, a differenza dello *spado*. Eppure, L'affermazione sembra smentita da questo testo di Gaio:

Gai. *Inst.* 1.103

Illud vero utriusque adoptionis commune est, quod et hi qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.

Entrambi i tipi di adozione hanno in comune che anche coloro che non possono generare, come gli impotenti, possono adottare.

Il passo delle Istituzioni Giustinianee trova il suo modello proprio in quello gaiano appena citato, che, però, non riporta nessuna precisazione riguardo al castrato. Giustiniano ha aggiunto di sua iniziativa le parole '*castrati autem non possunt*', per precisare la distinzione tra *spado* e *castratus*, già presente in età classica.⁸⁶¹ Avvalora tale conclusione il seguente testo:

D. 28.2.6.pr.-1 Ulp. 3 *ad Sab.*

Sed est quaesitum, an is, qui generare facile non possit, postumum heredem facere possit, et scribit Cassius et Iavolenus posse: nam et uxorem ducere et adoptare potest: spadonem quoque posse postumum heredem scribere et Labeo et Cassius scribunt: quoniam nec aetas nec sterilitas ei rei impedimento est. [1] Sed si castratus sit, Iulianus Proculi opinionem secutus non putat postumum heredem posse instituere, quo iure utimur.

La giurisprudenza distingue tre figure: '*qui generare facile non possit*', lo *spado*, il *castratus*. Quest'ultimo, a differenza dei primi, non può istituire erede un postumo. Ne consegue che la distinzione tra le varie figure risulta già nota nell'età imperiale classica.⁸⁶² La *ratio* del divieto di adozione per il castrato si ritrova in un passo di Giavoleno:

D. 1.7.16 Iav. 6 *ex Cass.*

Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere.

Infatti, l'adozione ha luogo rispetto a quelle persone che anche per natura possono avere [figli].

Il castrato non può adottare, perché privato della capacità naturale di generare figli. In conclusione, si permette al patrono di far giurare al liberto castrato di non sposarsi, in quanto non potrebbe, neppure se volesse, costituire un nucleo familiare.

4. Il § 4 del frammento riporta:

Lege Iulia de maritandis ordinibus remittitur iusiurandum, quod liberto in hoc impositum est, ne uxorem duceret, libertae, ne nuberet, si modo nuptias contrahere recte velint.

⁸⁶¹ Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem, I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, pag. 303-304.

⁸⁶² Russo Ruggeri, *La datio*, cit., pag. 302.

Paolo riferisce che la legge Iulia prescriveva un divieto analogo a quella della Elia Senzia. Il giurista decide di mantenere una terminologia analoga sia per il liberto che per la liberta.⁸⁶³ Ritengo che la normativa del 4 d.C. abbia ripreso e rafforzato con sanzioni il precetto introdotto dalla legislazione sul matrimonio. Mentre la *lex Iulia* richiedeva la remissione del giuramento eventualmente estorto, la *lex Aelia Sentia* comminava la perdita dei diritti di patronato. Risulta, però, diverso lo scopo che i due provvedimenti si prefiggono: la prima mirava ad una corretta costituzione del vincolo coniugale (come dimostra l'inciso '*si modo nuptias contrahere recte velint*'); la seconda voleva tutelare l'intero nucleo familiare in una prospettiva di accrescimento demografico.

5. Il § 3 del frammento illustra una problematica concernente il divieto applicato alla liberta:

Si patronus libertam iureiurando adegerit, ut sibi nuberet, si quidem ducturus eam adegit, nihil contra legem fecisse videbitur: si vero non ducturus propter hoc solum adegit, ne alii nuberet, fraudem legi factam Iulianus ait et perinde patronum teneri, ac si coegisset iurare libertam non nupturam.

Il patrono obbliga a giurare la liberta di sposarlo. Se le nozze vengono effettivamente contratte la donna consegue la libertà e la qualifica di *uxor*. Nel diverso caso in cui il patrono la costringe a giurare di non maritarsi con nessun'altra persona⁸⁶⁴ si integra un comportamento in frode alla legge Elia Senzia. L'obbligo di non sposare altri ad eccezione del manomissore rischia, infatti, di pregiudicare la costituzione di una nuova famiglia se non segue effettivamente il matrimonio.⁸⁶⁵ Rileva la *voluntas* di colui che opera il comportamento in frode. Paolo mette in correlazione la volontà del patrono con la *ratio* del divieto legale (tutelare la costituzione di nuovi nuclei familiari). L'espressione '*fraudem legi factam*' indica proprio l'illiceità di tale tipo di giuramento.

6. Resta da analizzare il § 1 del frammento che si occupa delle opere dovute dal liberto:

Stipulatus est centum operas aut in singulas aureos quinos dari: non videtur contra legem stipulatus, quia in potestate liberti est operas dare.

Il § si riconnette al divieto *ex lege Aelia Sentia* di *mercedem capere a liberto*.⁸⁶⁶ La giurisprudenza ammetteva la possibilità di stipulazioni alternative, come riporta esplicitamente questo testo:

D. 40.9.32.2 Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*

Is, qui operas aut in singulas eas certam summam promisit, ad hanc legem non pertinet, quoniam operas praestando potest liberari. idem Octavenus probat et adicit: obligare sibi libertum, ut mercedem operarum capiat, is intellegitur, qui hoc solum agit, ut utique mercedem capiat, etiamsi sub titulo operarum eam stipulatus fuerit.

Il liberto può scegliere se prestare le opere o dare una somma di denaro. Ottaviano, Terenzio Clemente e Paolo ammettono questa possibilità perché si concede libertà di scelta al liberto, non vincolandolo ad una nuova soggezione di fatto.⁸⁶⁷

⁸⁶³ Astolfi, *La lex Iulia*, cit., pag. 198.

⁸⁶⁴ Cfr. Astolfi, *La lex*, pag. 199.

⁸⁶⁵ Per limitare tali scorrettezze il senato emanò un senatoconsulto che imponeva al manomissore di sposare la liberta entro sei mesi dall'affrancamento (D. 40.2.13; I. 1.6.5). Cfr. Fascione, *Fraus legi*, cit., pag. 132.

⁸⁶⁶ Cfr. *supra*, cap. II, 2.7.3.

⁸⁶⁷ Venturini, *Sulla legislazione augustea*, cit., pag. 2470. Occorre notare come la frase paolina sia strutturata allo stesso modo dell'inciso iniziale di Terenzio Clemente.

Paolo illustra questa fattispecie dopo aver parlato, nel proemio, dell'obbligo imposto al liberto/alla liberta di non sposarsi. Il giurista intende, in tal modo, evidenziare il contrasto tra la mancanza di scelta nel primo caso e l'opportunità di avvalersene nel caso della stipulazione alternativa.

LIBRO III

Fr. 7 = L. 916 = D. 40.9.16.pr.-1

Si, cum fideicommissa libertas debeatur, minor viginti annis servum vendat, ut manumittatur, vel quia hac lege emerat, non impediatur alienatio. [1] Si partem, quam in communi servo habet minor viginti annis, manumittendi causa [tradat] <mancipio det>,⁸⁶⁸ nihil aget: sed si, cum ipse causam probare posset, [tradiderit] <mancipio dederit>,⁸⁶⁹ nulla fraus intellegetur.

Se, essendo dovuta la libertà tramite fedecommissato, un minore di venti anni venda un servo, affinché sia manomesso, o poiché lo aveva comprato con questo patto, l'alienazione non è impedita. [1] Se un minore di vent'anni mancipi la parte che abbia di un servo in comunione, al fine di manomettere, nulla compie, ma se, potendo egli stesso provare la causa, lo mancipasse nessuna frode sarà intesa.

COMMENTO:

1. *Manumissio ex fideicommissato e voluntas minoris.* 2. Ipotesi di comproprietario minore e frode alla legge. 3. Brevi conclusioni sul contenuto del frammento.

1. Nel proemio si affronta l'ipotesi di uno schiavo, beneficiario di libertà fedecommissaria, venduto o acquistato da un minore di vent'anni. In tal caso, non si impedisce l'alienazione. Occorre, però, chiarire se lo schiavo appartenga al patrimonio del minore o del *de cuius*. Si consideri il seguente testo

D. 40.2.20.pr. Ulp. 2 *de off. cons.*

Si rogatus sit minor viginti quinque annis manumittere per fideicommissum, incunctanter debet ei permitti, nisi si proprium servum rogatus fuit manumittere: hic enim conferenda erit quantitas emolumenti, quae ad eum pervenit ex iudicio eius qui rogavit, cum pretio eorum quos rogatus est manumittere.

Se sia stato richiesto ad un minore di venticinque⁸⁷⁰ anni di manomettere tramite fedecommissato, senza indugio deve essergli permesso, a meno che gli fosse richiesto di manomettere un proprio servo: in questo caso, infatti, dovrà essere confrontata la quantità di profitto che a lui perviene secondo il giudizio di colui che richiese [l'affrancamento], con il valore di coloro che fu richiesto di manomettere.

Nella fattispecie in esame, un privato chiede tramite fedecommissato ad un minore di manomettere un proprio schiavo. Il giudice decide se al minore derivi o meno un vantaggio e, di conseguenza, la liceità o meno dell'affrancamento.⁸⁷¹ Il passo del commentario paolino si discosta da questa fattispecie in quanto l'oggetto del negozio giuridico consiste in uno schiavo ereditario, come lascia supporre l'inciso finale '*non impediatur alienatio*', che prescinde da ulteriori valutazioni da parte degli organi giudicanti. Dal momento che ci si riferisce ad un servo appartenente al patrimonio del *de cuius* «la determinazione di affrancare lo schiavo è già stata presa» e la volontà

⁸⁶⁸ Lenel, *Palingenesia*, I, cit., pag. 1121, nota 2.

⁸⁶⁹ Lenel, *Palingenesia*, I, cit., pag. 1121, nota 3.

⁸⁷⁰ Glossema per «venti anni», cfr. Impallomeni, *Le manomissioni*, cit., pag. 146, nota 96.

⁸⁷¹ Cfr. D. 40.2.15.pr.

del minore non determina la manomissione.⁸⁷² Ne consegue l'ammissibilità dell'alienazione/acquisto da parte del minore col patto che si conceda la libertà al servo (per adempiere al fedecommesso lasciato dal *de cuius*).

2. Il caso previsto dal § 1 del frammento prende in considerazione un servo in comunione, che diviene oggetto di *mancipatio* da parte di un comproprietario minore di venti anni, al fine di manometterlo. Il successivo atto di affrancamento risulta nullo se non si può provare la causa. La *ratio* della sanzione si rinviene in questo frammento:

D. 40.9.7.1 Iul. 2 *ad Urs. Ferozem*.

Minor annis viginti cum servum manumittere vellet nec iustam causam ad consilium manumittendi haberet, tibi eum ut manumitteres dedit: negavit eum Proculus liberum esse, quoniam fraus legi facta esset.

Un minore di venti anni volendo manomettere un servo e non avendo una giusta causa per manomettere presso il consiglio, lo diede a te affinché tu lo manomettessi: Proculo negò che quello fosse libero, poiché era stata compiuta una frode alla legge.

La finalità della sanzione consiste, quindi, nell'evitare un comportamento in frode alla legge. Quando si realizza quest'ultima?

D. 1.3.29 Paul. *l. s. ad l. Cinc.*

Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.

Agisce contro la legge colui che fa ciò che essa proibisce, mentre [agisce] in frode colui che, fatte salve le parole della legge, aggira la disposizione di questa.⁸⁷³

Paolo, commentando la *lex Cincia*, fornisce una definizione del concetto: la frode alla legge si realizza aggirando le disposizioni della legge. Ne consegue che il minore che, senza giusta causa, consegna ad un terzo uno schiavo, elude la normativa, ottenendo un risultato che la stessa vuole impedire,⁸⁷⁴ cioè un controllo da parte della pubblica autorità sugli affrancamenti di coloro che non manifestano pienamente la loro volontà (D. 18.7.4). Rileva la consapevolezza del minore di eludere la normativa, come attesta il seguente passo:

D. 50.17.79 Pap. 32 *quaest.*

Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur.

Sempre per il diritto civile non si considera la frode solamente dall'evento ma anche dall'intenzione [di chi froda].⁸⁷⁵

Il minore, quindi, manomette consapevole di non possedere i requisiti necessari ed elude la legge.⁸⁷⁶ Se, però, potrà dimostrare la causa non sussisterà frode, in quanto la normativa eliana non viene aggirata.

⁸⁷² De Dominicis, *Il requisito*, cit., pag. 116.

⁸⁷³ Cfr. anche Ulpiano: D. 1.3.30 Ulp. 4 *ad ed. Fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat ῥῆτὸν ἀπὸ διανοίας, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem fit.*

⁸⁷⁴ Nardi, *Frode alla legge e collegamento negoziale*, pag. 3.

⁸⁷⁵ Gómez Buendía, *Exceptio utilis en el procedimiento formulario del derecho romano*, pag. 130.

⁸⁷⁶ Un'altra ipotesi di frode alla legge si realizza altresì in un passo già analizzato in precedenza, vale a dire D. 37.14.6.3.

3. In questo frammento, Paolo discute della frode alla legge Elia Senzia e mette a confronto due ipotesi: quelle in cui il minore non influisce con la sua volontà sulla manomissione, non lesive della normativa, e quelle in cui si configura una frode alla *lex*, in quanto il minore aggira le prescrizioni legali, mirando consapevolmente ad un obiettivo contrario alla *ratio* della legge, coinvolgendo un terzo.

Fr. 8 = L. 917 = D. 45.1.66

Si minor viginti annis a debitore suo stipuletur 'servum manumissurum', non est executio stipulationis danda. sed si ipsorum viginti annorum erit, non impeditur manumissio, quia de minore lex loquitur.

Se un minore di venti anni si faccia promettere dal suo debitore «che il servo sarà manomesso» non deve essere data esecuzione alla stipulazione; ma se avrà venti anni, la manomissione non è impedita, poiché la legge si riferisce al minore [di venti anni].

COMMENTO:

1. Rapporto debito/credito e manomissione in frode alla legge. 2. Frode attuata tramite stipulazione.

1. Nel caso in questione, un minore di vent'anni obbliga con stipulazione un suo debitore a manomettere un servo. Si realizza, in tal modo, una novazione. L'obbligo comportante il debito originario si estingue e contestualmente nasce, per il debitore, l'obbligazione di affrancare lo schiavo. Ne consegue altresì una frode alla legge, in quanto il *minor viginti annorum* dovrebbe concedere la libertà solo dimostrando la giusta causa presso l'apposito *consilium*, ma decide di sfruttare la sua qualità di creditore per aggirare la legge. Paolo, quindi, ritiene non si possa dare esecuzione alla stipulazione.

Per quanto riguarda l'inciso finale '*quia de minore lex loquitur*', occorre considerare il seguente testo ulpiano:

D. 40.1.1 Ulp. 6 *ad Sab.*

Placuit eum, qui calendis Ianuariis natus est, post sextam noctis pridie kalendas, quasi annum vicensimum compleverit, posse manumittere: non enim maiori viginti annis permitti manumittere, sed minorem manumittere vetari: iam autem minor non est, qui diem supremum agit anni vicensimi.

Si decise che colui che nacque alle Calende di Gennaio, dopo la sesta ora della notte prima delle Calende, come se avesse compiuto venti anni, possa manomettere: infatti, non [si dice che] è permesso manomettere al maggiore di venti anni, ma che è vietato manomettere al minore: infatti, ormai, non è minore colui che compie l'ultimo giorno dell'anno ventesimo.

Il testo riguarda il computo del tempo. Il giurista ritiene che l'età richiesta *ex lege Aelia Sentia* si raggiunga non appena la prima ora dell'ultimo giorno del ventesimo anno inizi per potersi dire compiuto.⁸⁷⁷ Solo a partire da quel momento i requisiti imposti dalla legge Elia Senzia non si renderanno più vincolanti per il *dominus* che desideri affrancare. Al contrario, prima del raggiungimento del ventesimo anno il minore deve obbligatoriamente affrancare dimostrando la *iusta causa*, come il testo originario della stessa legge Elia Senzia stabilisce. Ritengo che Paolo con le parole '*quia de minore lex loquitur*' parafrasi il contenuto del provvedimento, di cui ha diretta cognizione.

⁸⁷⁷ Bustelo, *Annus inceptus*, cit., pag. 284-285; *supra*, cap. II, 2.1.

2. Un ulteriore aspetto da esaminare concerne le conseguenze di un comportamento attuato in frode alla legge attuata tramite stipulazione. A riguardo Paolo scrive: *'non est exsecutio stipulationis danda'*. Si tenga presente questo passo:

D. 45.1.35.1 Paul. 12 *ad Sab.*

Item quod leges fieri prohibent, si perpetuam causam servaturum est, cessat obligatio, veluti si sororem nupturam sibi aliquis stipuletur: quamquam etiamsi non sit perpetua causa, ut reccidit in sorore adoptiva, idem dicendum sit, quia statim contra mores sit.

Paolo sostiene che la stipulazione con cui si promette di prendere in moglie la sorella è nulla, in quanto contraria alle leggi.⁸⁷⁸ Il giurista non precisa ulteriormente quali siano queste *'leges'*, ma forse, si riferisce alla *lex Iulia de Adulteriis*.⁸⁷⁹ In questo caso sussiste una violazione diretta del dato normativo. Anche nel commentario alla *lex Aelia Sentia* il giurista sancisce la nullità dell'obbligazione con l'espressione *'non est exsecutio stipulationis danda'*, pur non trattandosi di una violazione diretta della legge, ma di un comportamento in frode alla stessa.

Per ulteriori elementi inerenti al concetto di «frode» rispetto ad una disposizione normativa, si rinvia alle conclusioni relative al frammento precedente.

Fr. 9 = L. 418 = D. 40.9.16.2-5

[2] *Ne quis creditorum fraudandorum causa servum manumittat, hac lege cavetur: creditores autem appellantur, quibus quacumque ex causa actio cum fraudatore competat.* [3] *Aristo respondit a debitore fisci, qui solvendo non erat, manumissum ita revocari in servitutem debere, si non diu in libertate fuisset, id est non minus decennio: plane ea, quae in fraudem fisci in sinus eius collata sunt, revocanda.* [4] *Si sub condicione alicui pecunia debeatur, quasi statuliber erit a debitore manumissus, ut pendeat libertas ex condicione.* [5] *Si voluntate patris filius manuserit, sive pater sive filius sciat solvendo patrem non esse, libertas impeditur.*

[2] Questa legge stabilisce che uno non manometta il servo col fine di frodare i creditori: si definiscono, quindi, «creditori», coloro ai quali compete l'azione, per qualsiasi causa, contro colui che ha operato la frode. [3] Aristone rispose che deve revocarsi in condizione servile il manomesso dal debitore del fisco, che era inadempiente, se non fosse stato a lungo in libertà, cioè non meno di un decennio: invece, i beni che, in frode al fisco gli sono state attribuiti, devono revocarsi del tutto. [4] Se a qualcuno è dovuta una somma di denaro sotto condizione, la persona affrancata dal debitore sarà nella condizione di/assimilata allo *statuliber*, come se la libertà dipenda dalla condizione. [5] Se il figlio avrà manomesso per volontà del padre, sia il padre, sia il figlio sappiano che, se il padre non fosse solvibile, la libertà è impedita.

COMMENTO:

1. La frode ai creditori e la struttura del commentario. 2. Manomissione in frode al fisco 3. Debito contratto sotto condizione. 4. Ipotesi del *filius familias* che manomette per volontà del padre/debitore insolvente.

1. Nella compilazione giustiniana il testo si pone come continuazione di D. 40.9.16.pr.-1 (L. 916), inerente al minore di venti anni che affranca in frode alla legge. Lenel considera, invece, autonomamente i § 2-5 dello stesso passo, concernenti la manomissione in frode ai creditori. Lo studioso tedesco ha separato le due parti del frammento intervallandole con D. 45.1.66 (L. 917), che, a sua volta, prendeva in considerazione la frode alla legge Elia Senzia perpetrata dal minore, tematica omogenea a quella presente in D. 40.9.16.pr.-1 ma non con i restanti § dello stesso passo.

⁸⁷⁸ La nullità discende dalla mancanza di causa per la costituzione della dote L'espressione *'si perpetuam causam servaturum est'* è da intendersi «fino a quando perdura la stessa proibizione della legge», secondo la traduzione di Vignali, *Corpo del Diritto, Digesto*, VI, pag. 131, nota 6.

⁸⁷⁹ Si consideri Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, pag. 11 ss. e 128.

Il giurista illustra la frode ai creditori per la prima volta. Infatti, si preoccupa di fornire una nozione introduttiva come la definizione di «creditori». L'espressione '*fraudandorum causa*' sottolinea, invece, l'intenzione di voler frodare i propri creditori.⁸⁸⁰ Rilevante risulta anche la menzione di un'*actio* esperibile dal creditore nei confronti del debitore. Non si conosce la natura dell'azione, ma forse, si trattava di un rimedio diretto ad accertare la sussistenza o meno del *consilium fraudis*.

2. Nel § 3 il giurista affronta il tema del divieto di manomettere in frode al fisco, qui considerato come creditore. Occorre sottolineare come l'argomento costituisca oggetto di particolare attenzione sia da parte dei giuristi, sia da parte della cancelleria imperiale:

D. 40.1.10 Paul. 2 *imp. sent. i.c. prolatarum*.

Elianus debitor fiscalis Evemeriam ancillam ante annos multos emerat hac lege, ut manumitteret, eamque manumiserat: procurator, cum bona debitoris non sufficientia quaereret, etiam Evemeriae status quaestionem faciebat. Placuit non esse iuri fiscali locum, quo omnia bona debitorum iure pignoris tenerentur: quia ea lege empta est, et si non manumitteretur, ex constitutione divi Marci ad libertatem perveniret.

Eliano debitore del fisco aveva comprato la serva Evemeria molti anni prima a patto di manometterla e l'aveva affrancata: il procuratore [del fisco], ritenendo i beni del debitore non sufficienti, sollevò questione sullo stato di Evemeria. Fu deciso che questo diritto non spettasse al fisco, per il fatto che tutti i beni del debitore erano sottoposti al diritto di pegno: poiché fu comprata con la clausola di essere manomessa e se non fosse manomessa, conseguirebbe la libertà per la costituzione del divo Marco.

Si tratta di un caso concreto tratto dall'opera *Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, una raccolta di *decreta* emanati sotto Settimio Severo e Caracalla, quando Paolo era membro del *consilium principis*.⁸⁸¹ Il passo prende in considerazione il caso di una schiava (Evemeria), venduta col patto che l'acquirente la manometta. Il procuratore del fisco non può sollevare questione sullo *status* della donna, in quanto, a motivo del patto stesso, diventerebbe libera per il provvedimento di Marco Aurelio. Si presenta, quindi, la problematica della manomissione in frode al fisco, sia pur al di fuori del campo di applicazione della legge Elia Senzia. Quest'ultima avrebbe trovato, però, applicazione (con conseguente nullità della manomissione) se la schiava non fosse stata acquistata a patto di manometterla. La fattispecie dimostra, quindi, la grande concretezza e complessità dei problemi inerenti a tale tematica e la necessità di una loro esposizione.

Mi permetto, inoltre, di dissentire dall'ipotesi avanzata da Mariano Scarlata Fazio, secondo cui il passo apparterebbe all'opera *Ad Edictum* di Paolo e si riferirebbe all'interdetto fraudatorio.⁸⁸² Come ho appena avuto occasione di illustrare la tematica della frode al fisco occupa un posto di primo piano in età severiana (come provano CI 7.8.2; CI 7.11.5; D. 40.9.11.1). Risulta arduo, di conseguenza, pensare che Paolo non ne trattasse nel commentario e, in particolare, nel libro III, dedicato, appunto, alle frodi. Non sussistono ragioni valide per ritenere l'*inscriptio* del frammento interpolata e per ascrivere il § ad un'altra opera paolina. Ora esaminerò il contenuto del passo. Paolo riporta un responso di Aristone, secondo il quale deve revocarsi la libertà data in frode al fisco, a meno che lo schiavo sia rimasto, di fatto, in libertà per almeno un decennio. Deve, in ogni caso, sempre revocarsi quanto attribuito a titolo di peculio. Riporto nuovamente il testo:

⁸⁸⁰ Impallomeni, *La revoca*, cit., pag. 121 e nota 19.

⁸⁸¹ Cuq, *Mémoire sur le consilium principis, D'Auguste à Dioclétien*, pag. 443

⁸⁸² Scarlata Fazio, *Principi vecchi e nuovi*, cit., pag. 37.

Aristo respondit a debitore fisci, qui solvendo non erat, manumissum ita revocari in servitutum debere, si non diu in libertate fuisset, id est non minus decennio: plane ea, quae in fraudem fisci in sinus eius collata sunt, revocanda.

L'espressione '*revocari in servitutum*' si giustifica in quanto può intercorrere un ragionevole periodo di tempo tra la liberazione del servo e la dimostrazione della sussistenza della frode.⁸⁸³ Il frammento si concentra proprio sulla durata di questo lasso temporale. La letteratura ha ritenuto il passo rimaneggiato.⁸⁸⁴ In particolare, ha suscitato perplessità l'espressione '*si non diu in libertate fuisset, id est non minus decennio*'. Amelotti considera interpolata dai giustinianeî la parte finale ('*id est...decennio*').⁸⁸⁵ Di conseguenza, lo studioso attribuisce ad Aristone il termine '*diu*', che, però, risulta troppo generico per costituire l'oggetto di un responso giurisprudenziale. Forse, può trattarsi di un vocabolo presente in una costituzione imperiale, che il giurista di età traiana si premura di precisare. Infatti, i provvedimenti della cancelleria avevano regolato la manomissione in frode al fisco, come testimonia il seguente passo di Marciano:

D. 40.9.11.1 Marcian. 13 *inst.*

Sed nec in fraudem fisci datas libertates procedere principalibus constitutionibus cavetur. [...]

Ma dalle costituzioni imperiali è stabilito di non procedere con le libertà concesse in frode al fisco.

Dal momento che provvedimenti imperiali sancivano la nullità della manomissione in frode al fisco, si deduce che il testo originario della legge Elia Senzia non annoverasse quest'ultimo tra i creditori. Forse, una di queste costituzioni prevedeva una prescrizione, in una prospettiva di *favor libertatis*, nel caso in cui il servo avesse goduto di una libertà, di fatto, a lungo (*diu*), senza ulteriori precisazioni e Aristone ha proceduto, col suo responso, a esplicitare la durata del periodo. In nessun altro testo, però, si parla di termine decennale di prescrizione nei confronti del fisco. Si considerino, infatti, i seguenti testi:

D. 48.17.2.1 Macer 2 *publ.*

Sed si per viginti annos fiscus bona non occupaverit, postea praescriptione vel ab ipso reo vel ab heredibus eius submovebitur:

Ma se per venti anni il fisco non abbia incamerato i beni, in seguito sarà tenuto lontano grazie alla prescrizione [fatta valere] o dallo stesso reo o dai suoi eredi:

D. 48.17.3 Marcian. 2 *de publ. iudic.*

quamcumque enim quaestionem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, viginti annorum silentio praescribi divi principes voluerunt.

Infatti, qualunque questione col fisco, se non abbia altra propria prescrizione, i divi principi vollero che fosse prescritta dopo un silenzio di vent'anni.

I testi attestano che le controversie nei confronti del fisco si prescrivono nel termine di vent'anni e non di dieci. Occorre osservare, tuttavia, che l'espressione '*si non alia sit propria praescriptio*' si dimostra idonea a salvare singole ipotesi in cui si applicava diversa disciplina, come nel caso esaminato dal giurista di età traiana.

Il passo paolino, a lungo sospettato come interpolato, risulta, invece, genuino. Il fisco si trova in una condizione svantaggiata rispetto agli altri creditori proprio perché una costituzione aveva previsto una prescrizione, a favore del servo rimasto in libertà a lungo, cioè almeno dieci anni,

⁸⁸³ Così Impallomeni, *In tema di manomissioni fraudolente*, pag. 109 e nota 34.

⁸⁸⁴ Metro, *La lex Aelia Sentia*, cit., pag. 199-200. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, pag. 121, nota 48.

⁸⁸⁵ Amelotti, *La prescrizione*, cit., pag. 121, nota 48.

secondo l'interpretazione di Aristone. La prescrizione si giustifica in base ad un *favor libertatis* della cancelleria imperiale rispetto ad una situazione fattuale consolidatasi nel tempo.

3. Il § 4 riporta le parole: *Si sub condicione alicui pecunia debeatur, quasi statuliber erit a debitore manumissus, ut pendeat libertas ex condicione.*

Si esamina il caso di una persona che contrae un debito sotto condizione e manomette. L'affrancato viene considerato al pari di uno statulibero, come se la libertà dipendesse dalla condizione apposta al debito.

Si considera, in genere, 'statuliber' il servo manomesso *ex testamento* sotto condizione (Tit. Ulp. 2.1; Gai. *inst.* 2.200).⁸⁸⁶ Occorre determinare la portata del 'quasi', avverbio che ricorre frequentemente nella narrazione paolina.⁸⁸⁷ Una parte della letteratura ritiene che, nel frammento in esame, «la nozione di *statuliber*» funga «da paradigma per altre situazioni di pendenza» tra cui quella illustrata da Paolo.⁸⁸⁸ Il termine 'quasi' creerebbe un'assimilazione tra la condizione del servo manomesso dal *dominus*/debitore sotto condizione e quella dello statulibero.⁸⁸⁹ Il rinvio alla figura di quest'ultimo «rende immediatamente chiara la circostanza della pendenza».⁸⁹⁰ Questo utilizzo dell'avverbio si riscontra in taluni passi paolini. Si considerino, a titolo esemplificativo, i seguenti:

D. 1.9.6.1 Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*

A senatore in adoptionem filius datus ei qui inferioris dignitatis est, quasi senatoris filius videtur, quia non amittitur senatoria dignitas adoptione inferioris dignitatis, non magis quam ut consularis desinat esse.

D. 12.6.65.9 Paul. 17 *ad Plaut.*

Indebitum est non tantum, quod omnino non debetur, sed et quod alii debetur, si alii solvatur, aut si id quod alius debebat alius quasi ipse debeat solvat.

Nel primo caso il figlio di un senatore dato in adozione conserva la propria *dignitas* come se fosse ancora figlio di un senatore ('*quasi senatoris filius*'). Nel secondo caso, l'uso appare ancora più evidente. Infatti, si considera «indebito» non solo ciò che non è dovuto ma anche ciò che essendo dovuto da una persona fu pagato da un'altra, come fosse costei il debitore ('*quasi ipse debeat*'). Talvolta, il giurista utilizza, però, l'avverbio anche con valore qualificativo, ad esempio, in tema di *condictio*.⁸⁹¹ «L'esigenza di ricorrere a qualificazioni formali era avvertita dai giuristi soltanto nell'ambito di una esposizione programmatica della categoria ([...] D. 12.5.1 Paul. 10 *ad Sab.*, D. 12.6.65.4 Paul. 17 *ad Plaut.* [...]), oppure nell'ambito di contesti in cui fosse la portata della categoria stessa a venire [...] in discussione».⁸⁹²

Per comprendere il valore del 'quasi', nel passo del commentario occorre considerare un altro testo di Paolo:

D. 40.7.1.pr.-1 Paul. 5 *ad Sab.*

Statuliber est, qui statutam et destinatum in tempus vel condicionem libertatem habet. [1] Fiunt autem statuliberi vel condicione expressa vel vi ipsa. condicione expressa quid est, manifestum

⁸⁸⁶ Milazzo, *Statuliber ex die?*, pag. 1.

⁸⁸⁷ Si tratta solo di esemplificazioni. Per una bibliografia approfondita si consideri Starace, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione. Uno studio sul favor libertatis fra Tarda Repubblica ed età antonina*, pag. 166, nota 8.

⁸⁸⁸ Starace, *Lo statuliber*, cit., pag. 165.

⁸⁸⁹ Starace, *Lo statuliber*, cit., pag. 165.

⁸⁹⁰ Starace, *Lo statuliber*, cit., pag. 166.

⁸⁹¹ Pellecchi, *L'azione di ripetizione e le qualificazioni del dare in Paul. 17 Ad Plaut. D. 12.6.65. Contributo allo studio della condictio*, pag. 144, nota 219.

⁸⁹² Pellecchi, *L'azione di ripetizione*, cit., pag. 144, nota 219.

est. vi ipsa, cum creditoris fraudandi causa manumittuntur: nam dum incertum est, an creditor iure suo utatur, interim statuliberi sunt, quoniam fraus cum effectu in lege Aelia Sentia accipitur. È statulibero colui che ottiene la libertà stabilita e determinata nel tempo o tramite condizione. [1] Diventano, inoltre, *statuliberi* o per condizione espressa o per necessità. Che cosa sia una condizione espressa è manifesto. Per necessità quando i servi vengono manomessi al fine di frodare i creditori: infatti, mentre è incerto se il creditore farà valere il suo diritto, nel frattempo si trovano nella condizione di *statuliberi*, poiché la frode è concepita quando produce effetti dalla legge Elia Senzia.

Paolo definisce statulibero non solo lo schiavo manomesso sotto condizione, ma anche liberato per forza maggiore (*vi ipsa*). Essa si verifica ogni volta che un debitore affranchi per frodare il proprio creditore. In attesa che quest'ultimo agisca per ottenere tutela (cioè l'accertamento del *consilium fraudis* e conseguente nullità della manomissione), l'affrancato si ritrova nella condizione di *statuliber*. Occorre sottolineare l'assenza del *'quasi'* accanto alla parola *'statuliber'*, termine presente, invece, in D. 40.9.16.4. Forse, si deve concludere che nel commentario alla legge Elia Senzia il *'quasi'* assuma un valore qualificativo e non assimilativo. Il manomesso da un debitore che contrae sotto condizione assume, quindi, la condizione di *statuliber*.

4. Nell'ultimo § il giurista affronta la questione del *consilium fraudis*. Si propone il caso in cui a procedere alla manomissione non è direttamente il debitore ma il suo *filius familias*. Le parole *'voluntate patris'* indicano che il figlio ha agito dietro mandato del padre.⁸⁹³ La legge Elia Senzia prende in considerazione la figura del *debitor fraudator* che ha manomesso pur consapevole del proprio stato di dissesto patrimoniale. Ci si chiede se il divieto di affrancare in frode riguardi anche il caso in cui non sia il debitore a compiere l'atto della manomissione ma il suo *filius familias*. Paolo risponde positivamente. Sia nel caso in cui il padre sappia del proprio stato d'insolvenza, o che sia (anche solo?) il figlio a saperlo, comunque la consapevolezza di uno dei due soggetti è sufficiente a integrare la *fraus creditorum* e a provocare perciò la nullità della manomissione. Risulta irrilevante la persona che compie materialmente l'affrancamento.⁸⁹⁴ Si consideri il seguente testo:

D. 40.9.23 Pomp. 4 *ex var. lectionib.*

Semper in fraudem creditorum libertas datur ab eo, qui sciret se solvendo non esse, quamvis bene dedisset merenti hoc.

Sempre in frode ai creditori è concessa la libertà da colui che sapesse di non essere solvibile, sebbene l'abbia data ad un servo meritevole.

Il termine *'semper'* all'inizio del frammento sottolinea che in qualunque caso il debitore sia consapevole del proprio stato di insolvenza la libertà concessa è nulla *ex lege Aelia Sentia*. Risulta in tal modo viziato sia l'affrancamento di un servo meritevole, sia nel caso in cui la manomissione sia, di fatto, compiuta da un *filius familias*, (sempre che il debitore originario non sia solvibile). La tematica principale del § concerne il *consilium fraudis*, cioè l'intenzione di frode. Secondo i giuristi romani e secondo la letteratura moderna, per infrangere il divieto *ex lege Aelia Sentia*, occorre altresì un presupposto oggettivo: l'*eventus damni*.⁸⁹⁵ A tal riguardo si consideri la seguente costituzione:

CI 7.11.1 Alex. A. Antiocho.

⁸⁹³ Il consenso del padre risulta fondamentale per la validità della manomissione a prescindere dalla legge Elia Senzia (D. 40.9.15.1).

⁸⁹⁴ Impallomeni, *La revoca*, cit., pag. 124.

⁸⁹⁵ Impallomeni, *La revoca*, cit., pag. 120 ss.

Certum ius est non alias directas libertates per legem Aeliam Sentiam, quae sunt in fraudem creditorum manumissorum, revocari, nisi et consilium fraudis hoc animo manumittentis et eventus damni suum recipere volentium sequatur [...].

È diritto certo che non sono altrimenti revocate le libertà dirette per la legge Elia Senzia, che sono [concesse] in frode ai creditori dei manomissori, se non segua sia l'intenzione di frode del manomittente, sia l'evento del danno per coloro che vogliono ottenere la parte loro dovuta [...].

La costituzione distingue nettamente i due elementi della frode, come attesta l'uso di *'et...et'*. Dal momento che D. 40.9.16.5 rivolge la sua attenzione al *consilium fraudis*, ritengo che Paolo affrontasse le questioni inerenti all'*eventus damni* più avanti nel corso della trattazione.

Fr. 10 = L. 919 = D. 38.5.11

Non videtur patronus fraudari eo quod consentit: sic et quod volente patrono libertus donaverit, non poterit Faviana revocari.

Non si ritiene frodato il patrono rispetto a ciò per cui acconsentì: così anche i beni che il liberto donasse col consenso del patrono non potranno revocarsi con l'*actio* Fabiana.

COMMENTO:

1. Riconducibilità della fattispecie alla legge Elia Senzia. 2. Frode e consenso.

1. Il giurista affronta la tematica della manomissione in frode al patrono, sebbene l'affrancamento non venga esplicitamente menzionato. Il consenso escludeva l'applicazione dell'azione Fabiana in caso di donazione e, allo stesso modo, risultava idoneo a evitare la nullità *ex lege Aelia Sentia*, in caso di concessione della libertà potenzialmente fraudolenta.

2. Occorre precisare che la regola esplicitata nel frammento consiste in un principio più generale, che trova conferma nel seguente testo:

D. 42.8.6.9 Ulp. 66 *ad ed.*

Praeterea illud sciendum est eum, qui consentientibus creditoribus aliquid a fraudatore vel emit vel stipulatus est vel quid aliud contraxit, non videri in fraudem creditorum fecisse: nemo enim videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt.

Il testo ulpiano riporta che il consenso del patrono esclude la frode. Forse, nella parte del frammento paolino precedente a quella pervenutaci, il giurista ammetteva la possibilità anche della manomissione dello schiavo, per la quale il *dominus* avesse acconsentito (oltre alla donazione).⁸⁹⁶ L'ipotesi trova conferma nell'espressione *'sic et'* («così anche») che permette di concludere che veniva trattato qualcosa di analogo rispetto a quanto attestato in seguito a proposito dell'*actio* Fabiana.

Il consenso del patrono esclude, quindi, il dolo del liberto, essenziale per esperire l'*actio* Fabiana, nel caso di donazione *inter vivos*.⁸⁹⁷ Si consideri il seguente testo:

D. 38.5.1.1 Ulp. 44 *ad ed.*

Si alienatio dolo malo facta sit, non quaerimus, utrum mortis causa facta sit an non sit: omni enim modo revocatur. si vero non sit dolo malo facta, sed alias, tunc actori probandum erit mortis causa factam alienationem. si enim proponas mortis causa factam alienationem, non requirimus, utrum dolo malo facta sit an non sit: sufficit enim docere mortis causa factam, nec immerito:

⁸⁹⁶ Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 63-64.

⁸⁹⁷ Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 16-17.

mortis causa enim donationes comparantur legatis et sicut in legatis non quaerimus, dolo malo factum sit an non sit, ita nec in mortis causa donationibus.

Se l'alienazione sia stata compiuta con dolo non ci chiediamo se sia fatta *mortis causa* o meno: infatti, in qualunque modo venga attuata, è revocata. Mentre se non sia stata compiuta con dolo, ma altrimenti, allora l'attore dovrà provare che l'alienazione è stata fatta *mortis causa*. Infatti, se dimostrerai che fu compiuta a causa di morte non ricerchiamo se sia compiuta o meno con dolo malo: infatti, basta sapere che fu disposta *mortis causa*, non senza ragione. Infatti, le donazioni a causa di morte sono equiparate ai legati e così come, nei legati, non indaghiamo se siano stati disposti con dolo malo o meno, così nemmeno nelle donazioni per causa di morte.

Il giurista non ritiene necessaria la sussistenza del dolo per la donazione *mortis causa*, ai fini della revoca della stessa. Ne consegue che, al contrario, la *donatio inter vivos* richiede, per l'applicazione della azione Fabiana, l'intenzionalità.

Analogamente perché ricorra la nullità *ex lege Aelia Sentia* occorre il *consilium fraudis*, - come nel caso di frode ai creditori - indicativo di una condotta dolosa.⁸⁹⁸ Qualora, tuttavia, il *dominus* acconsenta all'affrancamento, viene meno l'intenzione di frode.

⁸⁹⁸ Zoz, *I rimedi*, cit., pag. 62.

CONCLUSIONI

La legge Elia Senzia (4 d.C.) pose in essere, senza dubbio, una disciplina giuridica tra le più rilevanti della prima epoca imperiale. Da un lato, si presenta quale strumento politico di Augusto, dall'altro si rivela un'innovazione destinata ad incidere per secoli nella vita quotidiana dei sudditi dell'impero.

Dopo la battaglia di Azio (31 a.C.), Ottaviano ottiene i pieni poteri (*imperium e tribunicia potestas*) e vara una serie di riforme tanto nel settore pubblico che in quello privato.

L'imperatore procedette, sovente, attraverso lo strumento della *lex publica*. La materia giusprivatistica fu ridefinita dalle leggi Iulia, in materia matrimoniale, Iulia sugli adulteri, Fufia Caninia, Elia Senzia, entrambe sulle manomissioni, Papia Poppea, nuovamente in ambito matrimoniale e, infine, Iunia, inerente agli affrancamenti, di datazione incerta. Ad un'analisi attenta emerge un dato significativo: in caso di lacune od imperfezioni normative, il legislatore si premura di non abrogare la precedente disciplina, bensì di completarla con una successiva *lex*. L'obiettivo consiste nel creare un *corpus* normativo unitario, affinché le riforme nei vari settori dell'ordinamento possano incidere sul lungo periodo.⁸⁹⁹ Ciò si evince dal rapporto intercorrente tra la legge Iulia *de maritandis ordinibus* e la Papia Poppea, che la giurisprudenza tende a confondere, ma altresì tra la legge Elia Senzia, che per prima disciplina le dichiarazioni di nascita, e la Papia Poppea, che riprende la materia. La stessa normativa eliana ritorna sul divieto di imporre al liberto il giuramento di non sposarsi, introdotto anni prima dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Ritengo, altresì, che questo rapporto di continuità normativa possa riscontrarsi anche tra il provvedimento del 4 d.C. e la legge Iunia, per la costituzione del *genus* dei Latini Iuniani.

Augusto ha, inoltre, interrotto l'automaticità del rapporto *libertas-civitas*. In epoca repubblicana, alla manomissione, atto compiuto dal privato nelle forme previste dal diritto civile, seguiva l'acquisto della cittadinanza da parte dell'affrancato. La normativa eliana e, in seguito, la *lex Iunia* introducono le categorie dei *dediticii Aeliani* e dei Latini Iuniani. Si gradua, in tal modo, lo *status libertorum* (Gai. *Inst.* 1.12). Infatti, se i primi rappresentano una '*pessima condicio*' (Gai. *Inst.* 1.26), in quanto non possono mai ottenere la *civitas Romana*, i secondi occupano, invece, una condizione intermedio tra i *liberti dediticii* e i *liberti cives*, perché, a determinate condizioni, conseguono la cittadinanza. L'affrancato diventa cittadino solo ed esclusivamente se il *dominus* sottopone ad un controllo pubblico la causa della manomissione presso un apposito *consilium*, prima di manomettere *vindicta*. Più precisamente l'obbligo gravava, a pena di nullità, sul proprietario minore di anni venti, in quanto l'ordinamento non considera attendibile la sua volontà e ogni volta in cui si liberava un servo di età inferiore ai trent'anni. In quest'ultimo caso, l'elusione della fase *apud consilium* comportava l'acquisto della libertà latina, in quanto non il legislatore ritiene che non possa conseguire la *civitas* il soggetto che si sottrae al controllo pubblico, quantunque la volontà del *dominus* si manifesti validamente.

Ottaviano compie una vera e propria rivoluzione: il manomesso non consegue direttamente la cittadinanza romana, come un tempo, ma uno *status civitatis*, cioè una modalità di integrazione nel corpo sociale diversa a seconda del verificarsi – o meno - di determinate condizioni. Ad esempio, se durante la schiavitù il soggetto teneva un comportamento riprovevole, del quale portava i segni, e il *dominus* o l'autorità pubblica lo riconosceva colpevole, l'affrancamento lo rendeva *dediticius Aelianus*. Altresì, se il proprietario affrancava lo schiavo non ancora trentenne eludendo il consiglio, il manomesso acquisiva la condizione di Latino Iuniano (*post legem Iuniam*).

L'approvazione della legge Elia Senzia si iscrive nel contesto politico-culturale appena descritto. Essa propone numerose disposizioni, il cui ordine risulta, allo stato attuale, sconosciuto. Forse i *capita* che ho esaminato non esaurivano il testo normativo originario. Tutte le sue prescrizioni si riferiscono al liberto o alla sua condizione, con la sola eccezione del divieto di manomettere in

⁸⁹⁹ Si consideri la bibliografia citata *supra*, 1.2.

frode ai creditori o al patrono. Gli obiettivi che si prefiggono possono sintetizzarsi nel seguente modo:

- Regolazione (non limitazione) delle manomissioni, prescrivendo requisiti per un affrancamento ponderato e controllato dalla pubblica autorità. Si giustificano, in tal modo, le previsioni concernenti la *iusta causa manumissionis*.
- Repressione delle condotte immorali. I divieti di manomissione in frode ai creditori e al patrono e l'introduzione della categoria dei *dediticii Aeliani* risponde proprio a quest'esigenza.
- Incremento demografico della popolazione. Si prevedono una serie di regole volte ad incentivare la costituzione di un nucleo familiare da parte del liberto (es. divieto imposto al patrono di costringere l'affrancato a non sposarsi; l'obbligo di erogargli gli alimenti). Si aggiunga che il liberto Latino poteva conseguire la cittadinanza romana, per mezzo dell'*anniculi causae probatio*, solo qualora avesse formato una propria famiglia.⁹⁰⁰

Nell'ambito delle disposizioni normative riveste particolare importanza il procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis*. La determinazione del contenuto della stessa è rimessa alla giurisprudenza che si premura di individuarne, come ho mostrato,⁹⁰¹ tre tipologie: legami familiari o para familiari, meriti del servo nei confronti del *dominus*, motivi pratici che possano comportare al proprietario minorenni un vantaggio.⁹⁰² Il procedimento consiste in due fasi: la prima inerente all'approvazione della causa, la seconda comportante la manomissione vera e propria. Si tratta di un dato essenziale, solamente accennato da una parte della letteratura.⁹⁰³ L'onere della prova del motivo dell'affrancamento spetta al padrone (in caso di comproprietà basta l'iniziativa di un solo soggetto). L'*infans maior* deve prima ottenere l'autorizzazione tutoria, al contrario dell'*infans* che non può mai manomettere (D. 40.2.24). Ulteriori limitazioni in ordine alla legittimazione ad esperire la procedura riguardavano le donne. Non conosciamo le modalità di dimostrazione della causa: tenuto conto del silenzio delle fonti si deve concludere che sussistesse la libertà dei mezzi di prova. Alcune regole emergono inequivocabilmente dai testi giuridici: la presenza di un contraddittorio,⁹⁰⁴ la possibilità di dimostrare la causa tramite procuratore. I membri del *consilium* godono di ampia discrezionalità, qualora giudichino la sussistenza di legami familiari (o simili) o di meriti nei confronti del padrone. Sono vincolati a parametri più rigidi, di natura economica, qualora giudichino su motivi di carattere pratico. Il consiglio è formato da venti recuperatori in provincia (nelle città dei *conventus*), dai decurioni nei municipi, da cinque senatori e cinque cavalieri a Roma. La prima fase termina con un *decretum* che approva la giusta causa. Si sancisce l'inappellabilità della decisione dapprima solo per falsa dimostrazione della causa (CI 7.1.1), in seguito, per qualsiasi motivo (D. 40.2.9.1). Particolari deroghe coinvolgono la figura dell'imperatore che viene esentato dall'applicazione della disciplina. Nella tarda età repubblicana, infatti, non si consentiva la manomissione *apud se* ma solo presso un magistrato con *imperium* superiore. Dal momento che il principe godeva di *imperium maius et infinitum* rispetto a tutti gli altri magistrati, non avrebbe mai potuto manomettere *vindicta*. Si permise, quindi, all'imperatore di affrancare utilizzando l'espedito della *solutio legibus* in materia privatistica, contenuta nella *lex de imperio*, per esentarlo dalle formalità della procedura, o, forse, concedendogli di manomettere attraverso una dichiarazione idonea a produrre gli effetti di un negozio giuridico formale.⁹⁰⁵

⁹⁰⁰ Si consideri *supra*, cap. III, 2.3.

⁹⁰¹ Si consideri *supra*, cap. II, 2.1 e cap. V, 5.5.

⁹⁰² Solo nel momento in cui le *iustae causae* diventano parte della compilazione giustiniana trovano una loro tipizzazione definitiva.

⁹⁰³ Dell'Oro, *I libri de officio*, cit., pag. 42.

⁹⁰⁴ Già osservata dal De Dominicis, *Sulla probatio causae*, cit., pag. 57-58.

⁹⁰⁵ Si consideri la bibliografia citata *supra*, cap. II, appendice.

Le testimonianze documentali dimostrano che la procedura bifasica condizionava la vita quotidiana dei proprietari di schiavi. Le epigrafi fanno esplicito riferimento al *consilium*, in ordine all'affrancamento di un *servus/filius*, di un procuratore, di altre persone manomesse per un fine pratico. Invece, da uno passo specifico del Digesto (D. 33.1.21.4) si può indurre una manomissione compiuta secondo i canoni della *lex Aelia Sentia*,⁹⁰⁶ anche in assenza della menzione dell'organo collegiale. Il testo risulta prezioso perché attesta la possibilità di ricavare dati da epigrafi, papiri e testi giuridici non direttamente attinenti col provvedimento in esame.

Il *dominus* aveva, però, la facoltà di scegliere se liberare subito il proprio schiavo e soggiacere alle formalità richieste dalla normativa eliana oppure attendere e aspettare il compimento dell'età esente dal compimento delle stesse. Per esempio, Gaio Longino Castore, veterano della flotta del Miseno, decide di liberare ed istituire libere ed eredi le sue schiave tramite testamento. La legge Elia Senzia lo costringe, tuttavia, a precisare che le due donne hanno già compiuto trent'anni. In tal modo il testatore elimina ogni dubbio in ordine all'acquisizione della cittadinanza romana da parte delle liberte.⁹⁰⁷

La procedura condizionava, quindi, costantemente la vita quotidiana dei *cives Romani*.

In questa tesi ho preso in considerazione anche i rapporti cronologici tra la normativa eliana e la legge Iunia, la cui datazione è incerta. Si tratta di un tema che ha costituito oggetto di dibattito e riveste tuttora importanza tra gli studiosi. A mio avviso, i testi giuridici in tema di *anniculi causae probatio* lasciano propendere per la posteriorità della *lex Iunia* (datandola il primo anno del principato di Tiberio – 15 d.C.). Avvalorano quest'ipotesi anche argomenti di carattere storico politico.⁹⁰⁸ prima del 9 a.C. Ottaviano promulga solo *leges* di iniziativa imperiale, ma la legge Iunia è di rango consolare; inoltre, nel 4 d.C. Ottaviano coopta al trono Tiberio mettendolo, in tal modo, al corrente delle riforme in atto e di quelle successive. Ho già anche osservato che Augusto preferisce completare la normativa promulgando una legge successiva, anziché abrogare la precedente, al fine di formare un *corpus* unitario.⁹⁰⁹ La *lex Iunia* avrebbe ben potuto, quindi, riprendere il provvedimento del 4 d.C. in un momento successivo.

I *Fragmenta de iudiciis* non consentono, invece, di giungere a conclusioni certe sui rapporti cronologici tra le due *leges*.⁹¹⁰

A chi si rivolgeva, dunque, la legge Elia Senzia? Ritengo che dichiarasse liberi i minori di trent'anni manomessi tramite testamento in violazione della legge stessa, quantunque questi ultimi conseguissero uno *status* inferiore a quello dei cittadini romani. Il legislatore introduce l'*anniculi causae probatio* in modo che potessero regolarizzare la loro posizione, diventando *cives*. In tal modo, la legge Elia Senzia pone le basi per l'introduzione del futuro *genus* dei Latini Iuniani. Risulta difficile delineare nel dettaglio lo *status* dei *minores triginta annorum manumissi testamento contra legem*. Invece, possono meglio definirsi le condizioni giuridiche dei Latini Iuniani.⁹¹¹ Costoro non possedevano il connubio, godevano del *commercium inter vivos*⁹¹², non potevano testare. Il loro patrimonio tornava al patrono '*iure quodammodo peculii*', cioè «quasi per diritto di peculio». Sulla base di quest'espressione, Salviano sostiene che i liberti Latini '*moriuntur ut servi*' (*Ad eccl.* 3.7.34). Non devono fraintendersi le parole dello scrittore cristiano. Il "ritorno alla condizione servile", al tempo della morte, concerne solo i profili patrimoniali e la destinazione dei beni ereditari. Infatti, il Latino Iuniano conserva, anche dopo la scomparsa, i *tria nomina*, acquisiti dal *dominus* a seguito della manomissione. Proprio per questo motivo, Giustiniano sostiene che al tempo della morte del liberto Latino concorrano sia la condizione di

⁹⁰⁶ Adducendo quale *causa manumissionis* il rapporto *dominus/alumnus*.

⁹⁰⁷ Inoltre, la precisazione tutela la validità dell'istituzione d'erede altrimenti pregiudicata *ex senatoconsulto* (Gai. *Inst.* 2.276).

⁹⁰⁸ Cfr. *supra*, cap. I, 1.2.

⁹⁰⁹ Si consideri, per esempio, la disciplina sulle dichiarazioni di nascita.

⁹¹⁰ Rinvio a quanto scritto *supra*, cap. III, 3.1.3.

⁹¹¹ Categoria introdotta successivamente dalla legge Iunia.

⁹¹² Compivano, infatti, la *mancipatio*.

libertà sia la servitù (CI 7.6.1.1b '[...] *in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et servitium concurrunt* [...]').⁹¹³

Giuseppe Camodeca ha avuto l'opportunità di studiare la figura di Lucio Venidio Ennico, un liberto Latino vissuto ad Ercolano, nel I sec. d.C., che si avvale della procedura dell'*anniculi causae probatio*. La presente ricerca ha inteso approfondire la sua posizione sociale all'interno della società ercolanense. Ennico era proprietario della Casa del Salone Nero, un'abitazione particolarmente lussuosa della città. Inoltre, concesse denaro a terzi a titolo di mutuo. Si tratta, quindi, di una persona benestante ed integrata nella comunità, circostanza essenziale per ottenere la *civitas* a seguito dell'*anniculi causae probatio*.⁹¹⁴ Essa non consisteva, però, nell'unico mezzo con cui un liberto Latino poteva conseguire la cittadinanza romana. Gli imperatori, nel corso del tempo, introdussero nuovi meccanismi. Il liberto otteneva la *civitas*, qualora si impegnasse in settori strategici per l'ordinamento e la società romana. Ad esempio, se militavano nel corpo dei *vigiles* per almeno sei anni, oppure qualora costruissero navi adatte al trasporto di grano a Roma, o, ancora, se lavorassero in un forno a Roma, per un certo periodo di tempo. Ulteriori modalità di concessione del privilegio consistono nel meccanismo dell'*erroris causae probatio*, sul quale non mi soffermerò oltre, e nel *beneficium principis*. L'imperatore poteva, infatti, concedere la cittadinanza tramite costituzione. Occorre svolgere alcuni rilievi su cui la letteratura non si era prima d'ora soffermata: esisteva un registro in cui la cancelleria annotava i nomi dei liberti che conseguivano il beneficio. Forse, si tratta di registri analoghi al *commentarius civitate Romana donatorum* attestato nella *Tabula Banasitana*. Inoltre, Flavio Giuseppe, il celebre storico noto per aver scritto le «Antichità Giudaiche» divenne prigioniero di Tito, al tempo dell'assedio di Gerusalemme, e venne dallo stesso manomesso, acquisendo la condizione Latino Iuniano.⁹¹⁵ Solo in seguito ottenne la *civitas Romana*, per volontà di Vespasiano, tramite costituzione.

Infine, un senatoconsulto di data incerta concesse il privilegio della cittadinanza alla donna che avesse partorito tre figli. L'attività giurisprudenziale si concentra sul concetto di parto trigemino. Non esistono, tuttavia, fonti che chiariscano se dovessero conteggiarsi solo i figli legittimi od anche gli *spurii*.

Un altro punto che ha costituito oggetto di attenzione del presente studio consiste nella trasmissibilità della condizione di Latino Iuniano alla prole. La storiografia si è soffermata poco e solo di recente sul punto, sia pur con interessanti risultati.⁹¹⁶ Iolanda Ruggiero ha dimostrato l'esistenza di '*Latini ingenui*' (Paul. Sent. 4.9.8). Ne consegue che lo *status* di Latino Iuniano era trasmissibile alla prole (che, tuttavia, nasceva ingenua!). Un altro testo, esaminato per la prima volta in questa sede (Paul. Sent. 2.21a.1), avvalorava queste conclusioni e porta inevitabilmente a concludere che ai *Latini ingenui* si applicasse il senatoconsulto Claudiano. Si tratta di un'informazione preziosa in quanto non conosciamo altre regole riferite ai figli di liberti latini.

I *dediticii Aeliani* conseguono, però, lo *status* sociale peggiore. La legge Elia Senza introdusse tale categoria di affrancati, per evitare che individui immeritevoli ottenessero la cittadinanza, senza eccezioni. Questa tesi ha, per la prima volta, proposto un approfondimento esegetico della definizione di *libertus dediticius* (cfr., in particolare, Gai. *Inst.* 1.13). La letteratura più risalente considerava la tematica solo in quanto collegata alla Costituzione Antoniniana, mentre la storiografia più recente non indaga la nozione ma si accontenta di definizioni molto generiche. Ritengo che diventi *dediticus Aelianus*, a seguito della manomissione, lo schiavo che abbia subito pene stigmatizzanti. Le condanne idonee a peggiorare lo *status* dell'affrancato hanno in comune alcuni caratteri: la cicatrice incisa sul corpo (dai *vincula*, dalle *stigmata*, dalle torture) o, in alternativa, la pena in sé stessa e la sua particolare *infamia* (*damnatio ad bestias, ad gladium, ad*

⁹¹³ Per i riferimenti bibliografici si consideri *supra*, cap. III, 3.3.3.

⁹¹⁴ Per i rilievi attinenti alla procedura rinvio *supra*, cap. III, 3.3.1 e bibliografia ivi citata, con particolare riguardo agli scritti di Giuseppe Camodeca.

⁹¹⁵ Forse ottenne il connubio ma su questo dato ho già espresso alcune perplessità, cfr. *supra*, cap. III, 3.3.5 f).

⁹¹⁶ Ruggiero, *Una breve nota*, cit., pag. 461.

ludum) enfatizzata dai suoi elementi ‘spettacolari’.⁹¹⁷ Tutti, però, presuppongono, il previo riconoscimento della colpevolezza dello schiavo da parte di un’ autorità pubblica o di un privato. Il legislatore assimila gli schiavi condannati alle citate pene, poi manomessi, ai *peregrini dediticii*, cioè coloro che combatterono contro Roma, ma vennero sconfitti (Gai. *Inst.* 1.14). Più precisamente li ricomprende in ‘*numero dediticiorum*’ (Tit. Ulp. 1.11).⁹¹⁸ In base a quali elementi si propose quest’ assimilazione? In ogni *deditio* possono riscontrarsi alcuni tratti imprescindibili: 1) la comunità arresasi riconosce la superiorità di Roma 2) viene garantita la libertà degli sconfitti, sebbene perdano, almeno temporaneamente, la loro identità in quanto *civitas*. Ritengo che la condanna che lo schiavo subisce equivalga ad un riconoscimento della superiorità di Roma. La manomissione garantisce, invece, al soggetto il secondo elemento, cioè la libertà. Una piena equiparazione tra il liberto *dediticius* e il *peregrinus dediticius* deve escludersi. Infatti, se la *deditio* presuppone una volontà concorde di Roma e del popolo sconfitto, la condanna dello schiavo è irrogata, invece, unilateralmente. Inoltre, la manomissione consiste in un evento puramente eventuale, mentre il riconoscimento della libertà per il popolo sconfitto risulta implicita e contestuale all’atto di resa.

La letteratura più risalente ha esaminato la figura del *dediticius* solo in relazione alla Costituzione Antoniniana, sulla base della testimonianza lacunosa del *Pap. Giss.* 40. Il papiro consiste nell’unica attestazione sicura del contenuto dell’editto di Caracalla. La storiografia prevalente ritiene che menzioni i *dediticii*, al fine di escluderli dal provvedimento. A mio avviso, una loro citazione risulterebbe incomprensibile, dal momento che, in nessun caso, costoro possono ottenere la cittadinanza romana (Gai. *Inst.* 1.26). Si tratterebbe, quindi, di un riferimento superfluo. Inoltre, non si spiegherebbe la mancata menzione dei Latini Iuniani, anch’essi esclusi dal provvedimento.

Le fonti non consentono, invece, di trarre conclusioni sulla trasmissibilità della condizione di *dediticius Aelianus* alla prole. Una riflessione può, comunque, svolgersi. Se una *liberta dediticia* incinta avesse beneficiato di una *restitutio in integrum damnatorum* prima del parto, il nascituro avrebbe conseguito lo *status* di Latino Iuniano o cittadino romano a seconda del caso. Occorre, quindi, prendere in considerazione non il momento del concepimento, ma quello del parto.⁹¹⁹

L’ultima parte del presente studio si concentra sull’interpretazione giurisprudenziale del testo della legge Elia Senzia. Ho rivolto la mia attenzione sul commentario che il giurista severiano Giulio Paolo le ha dedicato. La letteratura ha trascurato quest’opera, passata per molto tempo sotto silenzio. Si suddivide in tre libri, dei quali rimangono solo dieci frammenti. Un esame approfondito ha permesso di stabilire che Paolo ha ripartito la materia per tematiche, tralasciando l’ordine originario dei *capita* della *lex*. Anche Ulpiano scrisse un commentario sul medesimo provvedimento. Un confronto tra gli scritti dei due giuristi si palesa arduo. Si possono, però, trarre le seguenti conclusioni: entrambi i giureconsulti attingono ai *Digesta* di Giuliano, come fonte per le loro opere; forse, si rivolgono agli stessi destinatari. Quanto a questo profilo, ritengo che i giudici, chiamati ad esaminare le controversie su materie inerenti alla normativa, costituissero i principali, ma forse, non esclusivi, fruitori dell’opera.

Il commentario paolino si caratterizza per la mancata citazione costituzioni imperiali. Il giureconsulto dimostra altresì di possedere una profonda conoscenza della giurisprudenza di epoca precedente.

L’attività ermeneutica sul concetto di *iusta causa manumissionis* desta particolare interesse. A differenza di altri giuristi (Gaio, Ulpiano), Paolo non la riconduce a legami famigliari o para famigliari, ma discute di meriti dello schiavo nei confronti del padrone.

L’elemento più significativo riguarda, però, il divieto di imporre al liberto/alla *liberta* il giuramento di non sposarsi. La legge Elia Senzia riportava le seguenti parole: ‘*ne ducat uxorem*’

⁹¹⁷ In caso di pena non continuativa vi rientra il periodo di *custodia* tra un momento e l’altro di esecuzione della stessa.

⁹¹⁸ Cfr. anche Gai. *Inst.* 1.13 ‘*eiusdem condicionis liberi fiunt, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*’.

⁹¹⁹ Si consideri la bibliografia citata al cap. IV in relazione alle osservazioni svolte.

per il liberto, *'ne nubat'* per la liberta. Paolo utilizza le parole del testo originario della *lex* per illustrare il divieto dell'affrancata ma modifica la terminologia usata per il liberto, scrivendo *'ne liberos tollat'*. In questa tesi ho tentato di spiegare le motivazioni che hanno spinto il giurista severiano a compiere questa scelta terminologica. L'espressione tecnica⁹²⁰ *'tollere liberos'* (generare e acquisire la *patria potestas*) intende porre l'accento sull'intero nucleo familiare e, di conseguenza, anche sulla prole che dal matrimonio sarebbe nata. Ritengo che le problematiche quotidiane legate alla figura del liberto si concentrassero sulla sua "capacità procreativa", mentre le tematiche inerenti alla liberta si focalizzassero sull'effettiva e corretta costituzione del vincolo matrimoniale. In tal modo si giustifica l'asimmetria terminologica nel commentario.

In conclusione, la letteratura non si sofferma in maniera adeguata su un provvedimento di estremo interesse per lo studio del diritto e della storia antica. La presente ricerca ha voluto mettere in luce le circostanze dell'emanazione della legge Elia Senzia e il suo contenuto. Ho altresì rimarcato l'impatto delle disposizioni sulla società romana, esaminando i *genera libertorum* diversi dalla *civitas Romana*, il procedimento di approvazione della *iusta causa manumissionis* e, infine, la laboriosa attività interpretativa della giurisprudenza sul testo del provvedimento.

Ottaviano concepì la normativa come un mezzo di controllo delle manomissioni capace di influire sulla condizione del liberto. In epoca imperiale (dal principato all'età tardoantica), la normativa eliana costituì parte integrante della cultura romana e influì sulla vita quotidiana di migliaia di persone. Infine, dopo oltre cinque secoli, Giustiniano abrogò le sue più significative disposizioni. La gradazione degli *status libertorum* ebbe definitivamente termine. Alcuni *capita* della legge rimasero, però, in vigore anche in epoca successiva (si pensi, ad esempio al divieto di manomettere in frode ai creditori o all'obbligo di affrancare previa dimostrazione della *iusta causa* per il proprietario non ancora ventenne). La grande riforma sulle manomissioni e sui liberti, progettata da Augusto per perdurare negli anni, ancora dispiegava effetti.

⁹²⁰ Si considerino le riflessioni svolte *supra*, cap. V, 5.5 e la bibliografia citata nel corso dell'esegesi del relativo frammento.

BIBLIOGRAFIA

Albanese Bernardo, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979.

Albasi Tiziana, *"Lege nunc, viator--": vita e morte nei carmina Latina epigraphica della Padania centrale*, Parma, 1998.

Albertario Emilio, *La possessio civilis e la possessio naturalis nelle fonti giustinianee e bizantine*, in *Filangeri, Rivista giuridica dottrinale e pratica*, 37 (1912), pag. 380- 396 e pag. 511- 525.

Albuquerque Juan Miguel, *Notas, conjeturas e indicios previos a la regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de alimentos en derecho romano*, in *AFDUDC*, 10 (2006), pag. 9-32.

Alemán Monterreal Ana, *El arrendamiento de servicios en derecho romano*, Almeria, 1996.

Alibrandi Ilario, *Sopra alcuni frammenti di antichi giureconsulti romani. 2. Frammenti di un libro d'ignoto autore de Iudiciis*, in *Studi e documenti di Storia e diritto*, 1, (1880), pag. 169-173.

Amarelli Francesco, *Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero Romano*, a cura di Francesco Amarelli, pag. 1-12, Roma, 2005.

Amelotti Mario, *Un caso anomalo di geminazione nel 'Codex Iustinianus'*, in *Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini*, pag. 1-17, Milano, 1955.

Amelotti Mario, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958.

Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Firenze, 1966.

Andreau Jean, *Affari e relazioni sociali in età altoimperiale*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero: atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Copanello, 5-8 giugno 2004*, a cura di Francesco Milazzo, pag. 289-311, Milano, 2012.

Andreau Jean, *Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale romaine*, in *Stephanèphoros: de l'économie antique à l'Asie mineure: hommages à Raymond Descat*, pag. 19-24, Bordeaux, 2012.

Ankum Hans, *Julianus eleganter ait*, in *Flores legum H. J. Scheltema oblate*, pag. 1-19, Groninga, 1971.

Arcaria Francesco, *Senatus censuit: attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992.

Astolfi Riccardo, *La lex Iulia et Papia (3° ediz.)*, Padova, 1995.

Astolfi Riccardo, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2014.

Atkinson Kathleen Mary Tyrer, *The purpose of the manumission laws of Augustus*, in *Irish Jurist*, 1 (1966), pag. 356- 374.

Audin Amable, Guey Julien, Wulleumier Pierre, *Inscriptions latines découvertes à Lyon dans le pont de la Guillotière*, in *REA*, 56 (1954), pag. 297-346.

Avenarius Martin, *Der Pseudo-Ulpianische liber singularis regularum*, Gottingen 2005.

Balestri Fumagalli Marcella, *Nuove riflessioni sulla manumissio inter amicos*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, II, pag. 117-169, Milano, 1982.

Balestri Fumagalli Marcella, *La Lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, in *AG*, 204 (1984), pag. 455-504.

Balestri Fumagalli Marcella, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano, 1985.

Balzarini Marco, *Pene detentive e «cognitio extra ordinem» criminale*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, pag. 2865-2890, 1984, Napoli.

Barrett Anthony, *Caligula, The corruption of power*, London, 1993.

Beggio Tommaso, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA*, 60 (2018), pag. 17-41.

Bellodi Ansaloni Anna, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna, 2011.

Benario Herbert, *The dediticii of the Constitutio Antoniniana*, in *Tapha*, 85 (1954), pag. 188-196.

Berger Adolf, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953.

Bettinazzi Marta, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di Jean-Luis Ferrary, pag. 515-544, Pavia, 2012.

Bianchi Ernesto, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Pavia, 1997.

Bianchi Ernesto, *Per un'indagine sul principio "conceptus pro iam nato habetur"*, Milano, 2009.

Bianchi Ernesto, *Augusto e l'utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualizzazione frammentaria*, in *Studi su Augusto in occasione del XX centenario della morte*, a cura di Giovanni Negri e Alfredo Valvo, pag. 7-53, Torino, 2016.

Biondi Biondo, *Leges Populi Romani*, in *Scritti giuridici vol. 2*, pag. 189-306, Milano, 1965

Biondi Biondo, *La legislazione di Augusto*, in *Scritti giuridici*, II, pag. 77-188, Milano 1965.

Böhm Richard, *Studien zur civitas romana V: Zu der angeblichen «generellen Bürgerrechtsfähigkeit der Deditizier» (Gaius, Inst. I, 26)*, in *Aegyptus*, 44 (1964), pag. 206-310.

Bonini Roberto, *Corso di diritto romano, Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano, i titoli III-X*, Rimini, 1984.

- Bonini Roberto, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990.
- Botta Fabio, *Stuprum per vim illatum. Violenza e crimini sessuali nel diritto del III secolo d. C.*, in *Violenza sessuale e società antiche: profili storico-giuridici*, pag. 55-103, Lecce, 2003.
- Boulvert Gérard, Morabito Marcel, *Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire*, in *ANRW*, II, 14, (1982), pag. 98-182.
- Briguglio Filippo, *Studi sul procurator, vol. 1: L'acquisto del possesso e della proprietà*, Milano, 2007.
- Brinz Alois von, *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiern*, in *Zwei Abhandlungen aus dem römischen Rechte*, pag. 9-28, Friburgo, Tubinga, 1884.
- Brunt Peter, *Lex de imperio Vespasiani*, in *JRS*, 67 (1977), pag. 95-116.
- Buongiorno Pierangelo, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.- 138 d.C.)*, in *AUPA*, 59 (2016), pag. 19-60.
- Buongiorno Pierangelo, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010.
- Buongiorno Pierangelo, *Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis*, in *Fontes Iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten*, pag. 273-290, Napoli, 2013.
- Bustelo Ana, *Annus inceptus pro completo (non) habetur?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Milano, 2009.
- Calderone Salvatore, *ΠΙΣΤΙΣ-FIDES. Ricerche di storia e diritto internazionale nell'antichità*, Messina, 1964.
- Camodeca Giuseppe, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidio Ennychus*, in *Cr. Erc.*, 32 (2002), pag. 257-280.
- Camodeca Giuseppe, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14 (2003), pag. 173-186.
- Camodeca Giuseppe, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidio Ennychus II*, in *Cr. Erc.*, 36 (2006), pag. 189-211.
- Camodeca Giuseppe, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanaenses*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, pag. 887-904, Napoli, 2006.
- Camodeca Giuseppe, *Tabulae Herculanaenses. Edizione e commento*, I, Roma, 2017.
- Cantarelli Luigi, *Il frammento berlinese De Dediticiis*, in *BIDR*, 7 (1894), pag. 27-37.

Cantarelli Luigi, *I Latini Iuniani: contributo alla storia del diritto latino*, I-II, in *AG*, 29 (1882), pag. 3-31 e in *AG* 30 (1883), pag. 41-117.

Capogrossi Colognesi Luigi, *Tollere liberos*, in *MEFRA*, 102 (1990), pag. 107-127.

Carbonell Manils Joan, *Inscripciones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas (Girona, Arxiu de la Catedral, ms 69 de pere Miquel Carbonell)*, in *ZPE*, 194 (2015), pag. 259-270.

Carrasco García Consuelo, *Impacto normativo y derecho romano: «ex ante/ex post». A propósito de prescripciones edilicias*, in *INDEX*, 46 (2018), pag. 345-370.

Casavola Franco, *Giuristi Adranei*, Napoli, 1980.

Castagnetti Sergio, *Giuliano imperatore e il senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su Cth. 4.12*, in *TSDP*, 6 (2013), pag. 1-11.

Castello Carlo, *Sui liberti e sugli schiavi imperiali (a proposito del volume di Gerard Boulvert)*, in *SDHI*, 44 (1978), pag. 488-509.

Cervenca Giuliano, *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis*, in *NNDI* 7 (1961), pag. 618-619.

Christol Michel, *Le droit Latin en Narbonnaise. L'apport de l'épigraphie (en particulier de la cité de Nîmes)*, in *Les inscriptions latines de Gaule Narbonnaise: actes de la table ronde de Nîmes: 25-26 Mai 1987*, pag. 87-100, Nîmes, 1989.

Cogrossi Cornelia, *Preoccupazioni etniche nelle leggi di Augusto sulla manumissio servorum?*, in *Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell'antichità*, a cura di Marta Sordi, pag. 158-177, Milano, 1979.

Cohen Sarah, *Julia and the Development of Exile "Ad Insulam"*, in *CQ*, 58 (2008), pag. 206-217.

Corbier Mireille, *Famille et intégration sociale: la trajectoire des affranchi(e)s*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition, vol. 2 (Besançon 15-17 Décembre 2005)*, pag. 313-327, Besançon, 2008.

Córcoles Olaitz Edorta, *The manumission of slaves in the view of the Formulae Visigothicae*, in *Veleia*, 23 (2006), pag. 339-359.

Cosentini Cristoforo, *Studi sui liberti: contributo allo studio dei liberti cittadini*, I-II, Catania, 1948-1950.

Costabile Felice, *Il perfido imperium e l'ambigua potestas di Augusto (RG XXXIV. 1-3)*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. Palma, I, pag. 228-235, Torino, 2013.

Costabile Felice, Licandro Orazio, *Tessera paemeiobrigensis: un nuovo editto di Augusto dalla "Transduriana provincia" e l'imperium proconsulare del princeps*, Roma, 2000.

Cuq Edouard, *Les juges plébéiens de la colonie de Narbonne*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire, tome I* (1881), pag. 297-311.

- Dalla Danilo, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978.
- De Caqueray Gaston, *De l'esclavage chez les romaines*, in *RHDFE*, 10 (1864), pag. 195-250 e pag. 303-350
- De Dominicis Mario, *Il requisito dell'età per l'efficacia delle manomissioni*, in *AUPE*, 52 (1939), pag. 93-127.
- De Dominicis Mario, *Sulla probatio causae (in tema di manomissione)*, Estr. da: *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia (1947-1948)*, Perugia, 1949.
- De Dominicis Mario, *La "latinitas Iuniana" e la legge Elia Senzia*, in *Scritti romanistici*, pag. 181- 196, Padova, 1970.
- De Dominicis Mario, *I Latini Iuniani nel pensiero del legislatore romano*, in *Studi in onore di Domenico Pettiti*, I, pag. 513-527, Milano, 1973.
- De Francisci Pietro, *La revocatio in servitutum del liberto ingrato*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, I, pag.297-323, Parigi, 1926.
- De Giovanni Lucio, *La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le istituzioni di Marciano*, in *Athenaeum*, 94 (2006), pag. 487-505.
- De Giovanni Lucio, *Per uno studio delle Institutiones di Marciano*, in *SDHI*, 49 (1983), pag. 91-146.
- De Giovanni Lucio, *Giuristi severiani, Elio Marciano*, Napoli, 1989.
- Degrassi Attilio, *I fasti consolari dell'Impero Romano: dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma, 1952.
- Dell'Oro Aldo, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960.
- De Martino Francesco, *Sui pretesi precedenti romani dell'assicurazione*, in *Riv. Dir. Nav.*, 25, (1959), pag. 150-163.
- De Pascale Maria Rosaria, *Dall'Apollo medice delle Vestali all'Ars fructosior di Plinio. Considerazioni sociali e giuridiche*, in *TSDP*, 7 (2014) pag. 1-51.
- De Pascale Maria Rosaria, *Il compenso nell'ars medica*, in *TSDP*, 7 (2014), pag. 1-33.
- Desanti Lucetta, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in *SDHI*, 52 (1986), pag. 195-217.
- De Vos Arnold, *Pompei, Ercolano, Stabia*, Roma, Bari, 1982.
- Di Berardino Angelo, *Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I*, in *Munera amicitiae, studi di storia e cultura sulla tarda antichità offerti a Salvatore Pricoco*, a cura di Rossana Barcellona e Teresa Sardella, pag. 131-150, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2003.

- Dickey Eleanor, *New Legal Texts from the Hermeneumata Pseudodositheana*, in *Legal History Review*, 82 (2014), pag. 30-44.
- Di Lella Luigi, *Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, Napoli, 1984.
- Di Paola Santi, *Leges Perfectae*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio Ruiz*, II, pag. 1075-1094, Napoli, 1964.
- Dolci Enrico, *Archeologia apuana: iscrizioni, lavorazioni, cave antiche a Carrara*, Massa, 2003.
- D'Ors Alvaro, *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana", II, Los dediticios y el edicto de Caracala*, in *Anuario de historia del derecho español*, 15 (1944), pag. 162-204.
- D'Ors Alvaro, *Una accion de dolo dada al menor contra su esclavo manumitido: una revision de Ulp. D. 4.3.7 pr. Y 4.4.11 pr.*, in *SDHI*, 46 (1980), pag. 31-43.
- D'Ors Alvaro, *Sobre la manumisión por el propietario cónsul, del esclavo menor de treinta años (Ulp. 2 de off. cons. D. 1, 10, 1, 2= 40, 2, 20, 4)*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. 1, pag. 161-173, Milano, 1982.
- D'Ors Xavier, *La ley Aelia Sentia y la manumissiones testamentarias, una exégesis de D. 40,9,5,2 y D. 40,1,21*, in *SDHI*, 40 (1974), pag. 425-434.
- Dos Santos Justo António, *A «fictio iuris» no direito romano («actio ficticia»)*, Coimbra, 1989.
- Ducos Michèle, *Droit, esthétique et rhétorique à Rome. La notion d'elegatia iuris chez les juristes romains*, in *Helmantica: revista de filología clásica y hebrea*, vol. 50 (1999), pag. 345-359.
- Dušanić Slobodan, *A roman inscription from Taurunum*, in *Živa Antika*, 11 (1961), pag. 127-131.
- Eck Werner, *La loi municipale de Troesmis: donnés juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE*, 91, (2013), pag. 199-213.
- Eck Werner, *L'Italia nell'Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999.
- Evangelisti Marina, *Principato, auctoritas, solutio legibus*, Torino, 2018.
- Evans Richard, Kleijwegt Marc, *Did the Romans like young men? A study of the lex Villia Annalis: causes and effects*, in *ZPE*, 92 (1992), pag. 181-196.
- Eyben Emiel, *Was the Roman "Youth" an "Adult" socially?*, in *L'antiquité classique*, 50, (1981), pag. 328-350.
- Fabre Georges, *Libertus: recherches sur les rapports patron-affranchi a la fin de la republique romaine*, Roma, 1981.
- Falchi Gian Luigi, *Sui Fragmenta Berolinensia incerti auctoris 'de iudiciis'*, in *SDHI*, 51 (1985), pag. 189-214.

- Fanizza Lucia, *L'amministrazione della giustizia nel principato*, Roma, 1999.
- Faoro Davide, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, Milano, Firenze, 2011.
- Faro Silvano, *La libertas ex divi Claudii edicto. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania, 1996.
- Fascione Lorenzo, *Fraus Legi: indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano, 1983.
- Fasolino Francesco, *Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza in Regole e garanzie nel processo criminale romano*, pag. 33-57, Torino, 2016.
- Faure Vincent, Gascou Jacques, Mignon Jean-Marc, Planchon Jacques, Zugmeyer Stéphanie, *Un sévir augustal d'Orange et de Lyon*, in *Revue archéologique de Narbonnaise*, 32 (1999), pp. 21-30.
- Fayer Carla, *La famiglia romana*, II-III, Roma, 2005.
- Ferrary Jean Louis, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di Jean-Luis Ferrary, pag. 569-592, Pavia, 2012.
- Ferrary Jean Louis, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, Roma, 2016.
- Ferrini Contardo, *Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa: pars prior*, Aalen, 1967.
- Flammini Giuseppe, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, Monaco e Lipsia, 2004.
- Földi András, *Esquisse historique sur la condition des descendants d'affranchis en droit public romain sous l'empire*, in *Fundamina: A Journal of Legal History*, 1 (2005), pag. 92 - 108
- Franciosi Gennaro, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961.
- Frezza Paolo, *Le relazioni internazionali di Roma nel terzo e nel secondo secolo a. Cr.*, in *SDHI*, 35 (1969), pag. 341-360.
- García Garrido Manuel, *Sobre los verdaderos limites de la ficcion en derecho romano*, in *Anuario de historia del derecho español*, 27-28 (1957-1958), pag. 305-342.
- García Riaza Enrique, *Sobre los mecanismos de integración de los vencidos en el Occidente romano-repúblicano. Algunas Observaciones*, in *Vae Victis!: perdedores en el mundo antiguo*, pag. 161-176, Barcellona, 2012.
- Gardner Jane, Wiedemann Thomas, *The roman household: a sourcebook*, London, New York, 1991.

- Gardner Jane, *Julia's freedmen: questions of law and status*, in *BICS*, 35 (1988), pag. 94-100.
- Gardner Jane, *The purpose of the lex Fufia Caninia*, in *Echos du monde classique: Classical views*, 35, (1991) pag. 21-39.
- Gardner Jane, *Being a Roman citizen*, London, New York, 1993.
- Gardner Jane, *Family and Familia in Roman Law and Life*, Oxford, 1998.
- Garlan Yvon, *Les esclaves en grece ancienne*, Parigi, 1995.
- Gauthier Philippe, «Générosité» romaine et «avarice» grecque: sur l'octroi du droit de cité, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, pag. 207-215, Parigi, 1974.
- Geraci Giovanni, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *MEFRA*, 113 (2001), pag. 675-711.
- Gioffredi Carlo, *Libertà e cittadinanza*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, pag. 511-529, Milano, 1962.
- Giuffrè Vincenzo, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in *ANRW*, II.15 (1976), pag. 632-666.
- Giunti Patrizia, *Il "modus divortii" nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, pag. 323-348, Milano, 2009.
- Gluck Christian Friedrich, *Commentario alle Pandette*, V, Milano, 1893.
- Gómez Buendía Carmen, *Exceptio utilis en el procedimiento formulario del derecho romano*, Madrid, 2015.
- González Fernandez Raphael, *Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano*, Murcia, 1997.
- González Roldán Yuri, *Il diritto ereditario in età adrianea, legislazione imperiale senatus consulta*, Bari, 2014.
- Goria Fausto, *Schiavi, sistematica delle persone e condizioni economico sociali nel principato*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, pag. 311-381, Torino, 1976.
- Goria Fausto, "Romani", *cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (Roma, 21 - 23 Aprile 1982)*, pag. 277-342, Napoli, 1984.
- Gruen Erich, *Greek πίστις and Roman fides*, in *Athenaeum*, 60 (1982), pag. 50-68.
- Gualandi Giovanni, «Tollere liberos» in un passo di Petronio, in *RISG*, 6 (1953), pag. 413-417.
- Guarino Antonio, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, I, Napoli, 1968.
- Guarino Antonio, *Spartaco: analisi di un mito*, Napoli, 1979.

Guarino Antonio, *Gaio e l'editto provinciale*, in *Pagine di diritto romano*, IV, pag. 279-295, Napoli, 1994.

Guarneri Citati Andrea, *En matière d'affranchissements frauduleux*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, I, pag. 427-513, Parigi, 1926.

Haensch Rudolf, *Safety first? CIL III, 128 et la rhétorique de la securitas*, in *Syria. Archéologie, art et histoire*, 93 (2016), pag. 29-44.

Harper Kyle, *Slavery in the late Roman world, AD 275-425*, Cambridge, 2011.

Hartmann Ludwig Moritz, *De exilio apud Romanos inde ab initio bello rum civilium usque ad Severi principatum*, Berlino, 1887.

Hernández Pérez Ricardo, *Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones*, València, 2001.

Homo Léon, *Essai sur le règne de l'empereur Aurélien (270-275)*, Parigi 1904.

Honoré Anthony Maurice, *The "Fragmentum Dositheanum"*, in *RIDA*, 12 (1965), pag. 301-323.

Honoré Anthony Maurice, *The Severan lawyers: a preliminary survey*, in *SDHI* 28 (1962), pag. 162-232.

Hoyos Dexter, *The dediticii of the Tabula Alcantarensis*, in *ZPE*, 78 (1989), pag. 40-44.

Humbert Michel, *Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine*, in *KTEMA*, 6 (1981), pag. 207-226.

Humbert Michel, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza giuridica romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, pag. 139-173, Pavia, 2010.

Huschke Philipp Eduard, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsia, 1886.

Impallomeni Giambattista, *Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico*, Padova, 1958.

Impallomeni Giambattista, *Le manomissioni mortis causa. Studio sulle fonti autoritative romane*, Padova, 1963.

Impallomeni Giambattista, *In tema di manomissioni fraudolenti*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, pag. 99-109, Padova, 1996.

Impallomeni Giambattista, *Nota minima in tema di manomissioni fraudolente*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, pag. 265-268, Padova, 1996.

Impallomeni Giambattista, *Luis Rodriguez Alvarez, Las leyes limitadoras de las manumisiones en época augustea (recensione)*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, pag. 414-419, Padova, 1996.

Impallomeni Giambattista, *Marcella Balestri Fumagalli, Lex Iunia de manumissionibus (recensione)*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, pag.523-525, Padova, 1996.

Impallomeni Giambattista, *Sull'obbligo del debitore alla conservazione degli oggetti promessi alternativamente*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, pag. 39-72, Padova, 1996.

Jaubert Pierre, *La lex Aelia Sentia et la locatio-conductio des operae liberti*, in *RHDFE*, 43 (1965), pag. 5-21.

Jones Arnold Hugh Martin, *The dediticii and the Constitutio Antoniniana*, in *Studies in Roman government and Law*, pag.129-140, Oxford, 1960.

Jones Arnold Hugh Martin, *Studies in Roman government and law*, Oxford, 1960.

Jones Christopher Prestige, *Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity*, in *JRS*, 77 (1987), pag. 139-155.

Karabélias Evangelos, *La forme de la "testatio (ekmartyrion)" matrimonial en droit romain classique et postclassique*, in *RHDFE*, 62 (1984), pag. 599-603.

Korhonen Kalle, *On the composition of the Hermeneumata language manuals*, in *ARCTOS*, 30 (1996), pag. 101-119.

Krueger Paulus, *Codex Iustinianus*, Berlino, 1877.

Kuzicin Vasilij, *Transformation from servus through libertinus to civis romanus: the social and religious adaptation*, in *Religion et anthropologie de l'esclavage et des formes de dépendance. (Besançon 4-6 novembre 1993)*, pag. 229-240, Besançon, 1994.

La Rosa Franca, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953.

La Rosa Franca, *Decemviri e centumviri*, in *Labeo*, 4 (1958), pag. 14-54.

La Rosa Franca, *Nota sulla custodia nel diritto criminale romano*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, I, pag. 310-314, Napoli, 1964.

Laes Christian, *Children and office holding in Roman antiquity*, in *Epigraphica*, 66, (2004), pag. 145-184.

Laes Christian, Strubbe Johan, *Youth in the Roman Empire: The Young and the Restless Years?*, Cambridge, 2014.

Laffi Umberto, *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.*, in *Studi di storia romana e di diritto*, pag. 455-480, Roma, 2001.

Laffi Umberto, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma, 2007.

Laird Margaret, *Civic Monuments and the Augustales in Roman Italy*, New York, 1968.

- Laistner Max Ludwig Wolfram, *The source of Isidore (Etym. 9, 4, 49-50)*, in *JRS*, 11 (1921), pag. 267-268.
- Lamberti Francesca, *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, pag. 211-236, Bari, 2011.
- Lamberti Francesca, *«Tabulae Irnitanae» municipalità e «ius romanorum»*, Napoli, 1993.
- Lamberti Francesca, *I magistrati locali nei bronzi giuridici delle province iberiche*, in *Magistrados locales de Hispania. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos*, pag. 79-100, Vitoria-Gasteiz, 2013.
- Lambertini Renzo, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna, 1993.
- Lanata Giuliana, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1984.
- Lanfranchi Fabio, *Il diritto nei retori romani: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938.
- Lázaro Guillamón María del Carmen, *Mujer comercio y empresa en algunas fontes jurídicas, literarias y epigráficas*, in *RIDA*, 50 (2003), pag. 155-194.
- Lemonnier Henry, *Ètude historique sur la condition privée des affranchis*, Parigi, 1887.
- Lemosse Maxime, *Les affranchis Latins*, in *RHD*, 62 (1994), pag. 309-316.
- Lemosse Maxime, *L'affranchissement par le cense*, in *RHD*, 27 (1949), pag. 161-203.
- Lenel Otto, *Palingenesia Iuris Civilis*, I-II, Lipsia, 1889.
- Lentano Mario, *La gratitudine e la memoria. Una lettura del "De beneficiis"*, in *Bollettino Studi Latini*, 39 (2009), pag. 1-24.
- Levick Barbara, *Drusus Caesar and the Adoptions of A.D. 4*, in *Latomus*, 25 (1966), pag. 227-244.
- Lévy Jean-Philippe, *Les actes d'état civil romain*, in *RHDFE*, 29 (1952), pag. 449-486.
- Lewis Naphtali, *Sententiae Hadriani*, in *Greek, Roman and Byzantine Studies* 32 (1991), pag. 267-280.
- Licandro Orazio, *Domicilium habere: persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004.
- Licandro Orazio, *L'armilla di Moregine: segni di un'affectio domini*, in *Moregine, Suburbio portuale di Pompei*, a cura di Vincenzo Scarano Ussani, pag. 139-142, Napoli, 2005.
- Licandro, *«Aegyptum imperio populi romani adieci». L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli, 2008.

- Licandro Orazio, *Augusto e la res publica imperiale: studi epigrafici e papirologici*, Torino, 2018.
- Liebs Detlef, *Jurisprudenz*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, 8. Abt., 4. Band, hrsg. von Klaus Sallmann. *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur, 117 bis 284 n. Chr.*, pag. 83-217, Monaco, 1997.
- Ligos Maria Antonietta, *Note sul regime successorio dei dediticii Aeliani in Gai. 3.74-3.76*, in *Jus*, 65 (2018), pag. 281-306.
- Lo Cascio Elio, *Ancora sugli «Ostia's services to Rome». Collegi e corporazioni*, in *MEFRA*, 114 (2002), pag. 87-110.
- Lopez Baria de Quiroga Pedro, *Latinus Iunianus: una aproximación*, in *SHHA*, 4-5 (1986-1987) pag. 125-136.
- Lopez Baria de Quiroga Pedro, *Junian Latins: status and number*, in *Atheneum*, 86 (1998), pag. 133-163.
- Lopez Baria De Quiroga Pedro, *Esclaves et affranchis à Rome: las relaciones de dependencia en las Instituciones de Gayo*, Besançon, 2007.
- Lopez Baria de Quiroga Pedro, *Historia de la manumission en Roma: de lois origines a los Severos*, Madrid 2007.
- Lovato Andrea, *Il carcere nel diritto penale romano*, Bari, 1994.
- Lovato Andrea, *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003.
- Luchetti Giovanni, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis nelle fonti giuridiche giustiniane*, in *BIDR*, 92-93 (1989-1990), pag. 325-376.
- Luchetti Giovanni, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996.
- Luchetti Giovanni, Pontoriero Ivano, *Iulius Paulus ad edictum libri 1-3*, Roma, 2018.
- Luraschi Giorgio, *Sulla lex Irnitana*, in *SDHI*, 55 (1989), pag. 349-368.
- Maestranzi Patrizia, *A proposito di una ricostruzione sistematica della legge Aelia Sentia*, in *Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano (11-12 maggio 1995)*, pag. 423- 438, Milano, 1998.
- Mainino Gianluca, *Una recente indagine sui profili giuridici dell'annona*, in *SDHI*, 66 (2000), pag. 399-413.
- Maldonado de Lizalde Eugenia, *La lex Iulia de adulteriis coercendis del emperador Cesar Augusto (y otros delitos sexuales asociados)*, in *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 17 (2005), pag. 365-413.
- Mancini Giovanna, *Cives Romani, Municipales, Latini*, Milano, 1997.

- Mancini Giovanna, *Cittadinanza e status negli antichi e nei moderni*, Pescara, 2000.
- Manni Eugenio, *Roma e l'Italia nel mediterraneo antico*, Torino, 1973.
- Mantello Antonio, 'De iurisconsultorum philosophia'. Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo principato, in *Ius controversum e auctoritas principis: giuristi, principe e diritto nel primo impero: atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico G. Boulvert: Copanello, 11-13 giugno 1998*, a cura di Francesco Milazzo, pag. 153-226, Napoli, 2003.
- Mantovani Dario, *Recensione a: D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts: die Bronzetafel von Alcantara*, in *Athenaeum*, 79 (1991), pag. 290-295.
- Mantovani Dario, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, 96-97 (1993-1994), pag. 203-267.
- Mantovani Dario, «*Quaerere*» «*quaestio*». Inchiesta lessicale e semantica, in *INDEX*, 37 (2009), pag. 25-67.
- Mantovani Dario, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum*, 96 (2008), pp. 5-54.
- Mantovani Dario, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del convegno 20-2 novembre 2008)*, a cura di Luigi Capogrossi Colognesi, Elena Tassi Scandone, pag. 125-155, Roma, 2009.
- Mantovani Dario, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di Jean-Luis Ferrary, pag. 707-767, Pavia, 2012.
- Marotta Valerio, *Mandata principum*, Torino, 1991.
- Marotta Valerio, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli, 2000.
- Marotta Valerio, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I.-3. d.C.): una sintesi*, Torino, 2009.
- Marotta Valerio, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo, III L'Ecumene romana, VI, Da Augusto a Diocleziano*, pag. 541-594, Roma, 2009.
- Marotta Valerio, *Loredana Di Pinto, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, *Storie e Testi*, 23, M. D'Auria Editore, Napoli, 2013, in *SDHI*, 80 (2014), pag. 540-546.
- Marotta Valerio, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 1 (2014) pag. 1-21.
- Marotta Valerio, *Esercizio e trasmissione del potere in età imperiale (sec. I-IV d.C.) studi di diritto pubblico romano*, Torino, 2016.

Marotta Valerio, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *AG*, 236 (2016), pag. 461-491.

Marotta Valerio, *Egyptians and citizenship from the first century AD to the Constitutio Antoniniana*, in *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, pag. 172- 198, Leiden-Boston, 2017.

Marotta Valerio, *I giuristi e l'impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia* 41 (2017), pag. 61-101.

Martini Remo, *Mercennarius: contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958.

Maschi Carlo Alberto, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi: Iulius Paulus*, in *ANRW*, II.15 (1976), pag. 668-707.

Masi Doria Carla, *Inpudicitia, officium e operae libertorum*, in *ZSS*, 110 (1993), pag. 77-102.

Masi Doria Carla, *Bona libertorum, Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996.

Mastrososa Ida, *I prodromi della lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9*, in *Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, pag. 281-304, Pisa 2007.

Mc Clintock Aglaia, *Liberati dalla morte*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition... 30e colloque du Groupe International de Recherches sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Besançon 15-16-17 décembre 2005*, I, pag. 115-123, Besançon, 2008.

Mc Clintock Aglaia, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli-Roma, 2010.

Mc Clintock Aglaia, *Il servo della pena nel Codice Teodosiano*, in *Société, économie, Administration dans le Code Théodosien*, pag. 451-464, Villeneuve d'Ascq, 2012.

Mc Clintock Aglaia, *Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli della repressione criminale nei primi secoli dell'Impero Romano*, in *RIDA*, 62 (2015), pag. 289-306.

McGinn Thomas, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York, Oxford, 1998.

Melluso Marco, *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Parigi, 2000.

Ménard Hélène, «Du prédateur» à la proie: criminels livrés aux bêtes dans la Rome antique, in *Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXI^e rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes. Sous la direction de J.-P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker*, pag. 503-515, Antibes, 2011.

Mercogliano Felice, *Tituli ex corpore Ulpiani, Storia di un testo*, Napoli, 1997.

Metro Antonino, *La lex Aelia Sentia e le manomissioni fraudolente*, in *Labeo*, 7 (1961), pag. 147-200.

Migliardi Zingale Livia, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino, 1997.

Mihailescu-Birliba Lucrețiu, *Les âges d'affranchissement dans les provinces balkano-danubiennes*, in *La fin du statut servile?: affranchissement, libération, abolition... : 30e colloque du Groupe International de Recherches sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Besançon 15-16-17 décembre 2005*, II, pag. 493-500, Besançon, 2008.

Milazzo Antonino, *Statuliber ex die?*, in *Rivista di diritto romano*, 14 (2014), pag. 1-22.

Modrzejewski Joseph, *Rescrit de Gordien III concernant les declarations de naissance (239 ap. J. C.)*, in *Les lois des Romains*, pag. 494-495, Napoli, 1977.

Modrzejewski Joseph, *Edit de Caracalla conferant aux habitants de l'empire le droit de cité romaine (Constitutio Antoniniana)*, in *Les lois des Romains*, pag. 478-490, Napoli, 1977.

Modrzejewski Joseph, *Gnomon de L'idiologue*, in *Les Lois des Romains*, pag. 520-577, Napoli, 1977.

Momigliano Arnaldo, *Ricerche sull'organizzazione della Giudea sotto il dominio romano (63 a.C. – 70 d.C.)* in *Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e filosofia*, 3 (1934), pag. 183-221.

Mommsen Theodor, *Digesta Iustiniani Augusti, ed. maior*, I-II, Berlino, 1870.

Mommsen Theodor, *Le droit public romain (trad. Di P. Girard)*, Parigi, 1899.

Monier Raymond, *Contribution a l'étude des rites de la manumissio vindicta*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario, vol. 1*, pag. 197-200, Milano, 1953.

Moreau Philippe, *Loi Iulia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, in *Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau*, Parigi, 2007.

Motta Daniela, *Severo Alessandro e la responsabilità del governante: P. Fayum 20 e altri testi a confronto*, in *ῥμoς Ricerche di Storia antica*, 9 (2017), pag. 622-648.

Nardi Enzo, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983.

Nardi Sandro, *Frode alla legge e collegamento negoziale*, Milano, 2006.

Nasti Fara, *L'attività normativa di Alessandro Severo, Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006.

Nicoletti Adele, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, Napoli, 1981.

Nicosia Eleonora, *Manumissio per epistulam*, in *RIDA*, 47 (2000), pag. 221-233.

Nicosia Eleonora, *Moriuntur ut servi? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani*, in *Scritti per Giovanni Franciosi*, III, pag. 1829-1845, Napoli, 2007.

- Nicosia Eleonora, *Promissio iurata liberti?*, in *AUPA*, 56 (2013), pag. 103-111.
- Nielsen Hanne Sigismund, *Alumnus: a term of relation denoting quasi adoption*, in *C&M*, 38 (1987), pag. 141-188.
- Nörr Dieter, *Aspekte des römischen Völkerrechts: die Bronzetafel von Alcantara*, Monaco, 1989.
- Oliver James, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *TAJP*, 93 (1972), pag. 336-340.
- Oliver James, *Greek constitutions of early Roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia, 1989.
- Oliviero Giuseppina Maria, *Iura patroni e successione ereditaria*, in *Labeo*, 50 (2004), pag. 239-258.
- Orestano Riccardo, *La struttura del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, Milano, 1951.
- Orestano Riccardo, *Paolo (Iulius Paulus)*, in *NNDI*, 12 (1965), pag. 362-363.
- Padovan Miriam, *Medicina e corpo tra privato e pubblico*, in *Il corpo in Roma antica, Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, I, pag. 129-168, Pisa, 2015.
- Pais Ettore, *Dionigi d'Alicarnasso e la legge Aelia Sentia*, Napoli, 1904.
- Palma Antonio, *Humanior interpretatio: humanitas nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992.
- Paradisi Bruno, *Dai foedera iniqua alle crisobulle bizantine*, in *SDHI*, 20 (1954), pag. 1-126.
- Parma Aniello, *Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, Negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (Fira). Studi preparatori, I, Leges*, pag. 217-254, Torino, 2012.
- Pasquino Paola, *G. Zarro, Aspetti dell'autonomia negoziale dei Romani. Dalla 'fides' ai 'nova negotia' Napoli, 2015*, in *TSDP*, 10 (2017), pag. 1-11.
- Pastor De Arozena Bárbara, *Retórica imperial: el rapto en la legislación de Constantino*, in *Faventia*, 1 (1998), pag. 75-81.
- Pellecchi Luigi, *L'azione di ripetizione e le qualificazioni del dare in Paul. 17 Ad Plaut. D. 12.6.65. Contributo allo studio della condictio*, in *SDHI*, 64 (1998), pag. 69-160.
- Pellecchi Luigi, *La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana*, in *Le Dodici Tavole dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, pag. 51-115, Pavia, 2005.
- Pellecchi Luigi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau*, Parigi, 2007.

- Pesando Fabrizio, Guidobaldi Maria Paola, *Gli ozi di Ercole: residenze di lusso a Pompei ed Ercolano*, Roma, 2006.
- Pescani Pietro, “*Fragmentum Dositheanum*”, in *NNDI*, 7 (1961), pag. 620-621.
- Pescani Pietro, *Ricostruzione di un passo di Modestino nel Digesto attraverso le fonti orientali*, in *BIDR*, 66-67 (1963- 1964), pag. 102-108.
- Péter Orsolya Márta, *Liberorum quaerendorum causa. L’image idéale du mariage et de la filiation à Rome*, in *RIDA*, 38 (1991), pag. 285-332.
- Piccirillo Alessandro, *Rescissione (dir. Romano)*, in *NNDI*, 15 (1968), pag. 573-579.
- Pinna Parpaglia Paolo, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, Sassari, 1995.
- Pirson Felix, *Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur Architektur, zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vesuvstädte*, Monaco, 1999.
- Plisecka Anna, *Tabula picta: aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova, 2011.
- Pothier Robert Joseph, *Le pandette di Giustiniano*, I-VIII, Venezia, 1833-1835.
- Puliatti Salvatore, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano, 2001.
- Puliatti Salvatore, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, 2016.
- Purpura Gianfranco, *Le dichiarazioni di nascita nell’Egitto romano*, in *AUPA*, 49 (2004), pag. 151-163.
- Purpura Gianfranco, *Il P. Giss. 40, I*, in *Iuris Antiqui Historia*, 5 (2013), pag. 73-85.
- Quadrato Elvira, *Legislator: Dal legem ferre al legem condere*, Bari, 2014.
- Reinach Théodore, *Un code fiscal de l’Égypte romaine: le Gnomon de l’Idiologue*, I-II, in *RHDFE*, 43 (1919), pag. 583-636 e in *RHDFE*, 44, (1920), pag. 5-134.
- Reynolds Philip Lyndon, *Marriage in the Western Church: The Christianization of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods*, Leiden, 1994.
- Riccobono jr. Salvatore, *Il Gnomon Dell’Idios Logos*, Palermo, 1950.
- Rizzelli Giunio, *Lex Iulia de adulteriis: studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997.
- Rizzelli Giunio, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in *Riv. Dir. Rom.*, 8 (2008), pag. 1-94.
- Robinson Olivia, *Private Prisons*, in *RIDA*, 15 (1968), 389-98.
- Robleda Olis, *El matrimonio en derecho romano*, Roma, 1970.

- Robleda Olis, *Il diritto degli schiavi in Roma antica*, Roma, 1976.
- Rodriguez Alvarez Luis, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en epoca augustea*, Oviedo 1978.
- Romanet du Caillaud Frédéric, *De la date de la loi Iunia Norbana*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 4 (1883), pag. 431-436.
- Romano Angela, *Tollere liberos, uomo, donna, potere*, in *Sodalitas: scritti in onore di Antonio Guarino*, II, pag. 881-893, Napoli, 1984.
- Rotondi Giovanni, *Leges publicae Populi Romani*, Milano, 1912.
- Rotondi Giovanni, *Problemi di diritto pubblico romano*, in *RISG*, 64 (1920), pag. 147-180.
- Rotondi Giovanni, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, in *Scritti giuridici*, I, pag. 110-265, Milano, 1922.
- Rougé Jean, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en méditerranée sous l'empire romain*, Parigi, 1966.
- Ruggiero Iolanda, *Una breve nota sulla condizione dei liberti Latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, in *Koinonia*, 41 (2017), pag. 461-475.
- Ruggiero Iolanda, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017.
- Russo Ruggeri Carmela, *La datio in adoptionem, I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano, 1990.
- Sablayrolles Robert, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Roma, 1996.
- Sanchez-Moreno Ellart Carlos, *Notes on some new issues concerning the birth certificates of Roman citizens*, in *JJP*, 34 (2004), pag. 107-119.
- Sandirocco Luigi, *Non solum alimenta praestari debent*, in *Riv. Dir. Rom.*, 13 (2013), pag. 1-24.
- Sanna Maria Virginia, *Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi*, in *AUPA*, 54 (2011), pag. 203-230.
- Sanna Maria Virginia, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012.
- Santalucia Bernardo, *Le note pauline ed ulpianee alle Quaestiones e ai Responso di Papiniano*, in *BIDR*, 68 (1965), pag. 49-146.
- Santalucia Bernardo, *L'opera di Gaio «ad Edictum praetoris Urbani»*, Milano, 1975.
- Santoro Nicola, *Sul "tollere liberos"*, in *INDEX*, 28 (2000), pag. 273-278.
- Santucci Gianni, *La legge nell'esperienza giuridica romana*, in *Inchiesta sulla legge nell'Occidente giuridico*, a cura di Umberto Vincenti, pag. 33-59, Torino, 2004.

- Scarano Ussani Vincenzo, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano*, Napoli, 1979.
- Scarano Ussani Vincenzo, *L'utilità e la certezza, Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987.
- Scarano Ussani Vincenzo, *Empiria e dogmi: la Scuola Proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989.
- Scarlata Fazio Mariano, *Principi vecchi e nuovi di diritto privato nell'attività giurisdizionale dei divi fratres*, Catania, 1939.
- Schiavone Aldo, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994.
- Schiavone Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005.
- Schiller Arthur, *The business relations of patron and freedman in classical Roman Law*, in *An american experience in Roman Law: writings for publications in the United States*, pag. 24-40, Gottigen, 1971.
- Schulz Fritz, *Die fraudatorische Freilassung in Klassischen und justinianischen römischen*, in *ZSS*, 48 (1928), pag. 197-284.
- Scialoja Vittorio, *Testamento di C. longino Castore*, in *BIDR*, 7 (1894), pag. 1-25.
- Segré Gino, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il Papiro Giessen 40, I*, in *Scritti giuridici*, II, pag. 97-271, Roma, 1938.
- Serrano Delgado José, *Documentos adicionales relativos a la amicitia*, in *Habis*, 20 (1989), pag. 175-184.
- Seston William, *Marius Maximus et la date de la Constitutio Antoniniana*, in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, pag. 65-76, Roma, 1980.
- Sherwin- White Adrian Nicholas, *The Roman citizenship*, Oxford, 1973.
- Sicari Amalia, *Leges venditionis: uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, Bari, 1996.
- Signorini Roberto, *Adsignare libertum: la disponibilità del patronatus tra normazione senatoria ed interpretatio giurisprudenziale*, Milano 2009.
- Silla Francesco Maria, *Oltre il corpo: «affectio iusta» e «iusta libertas» della nutrice*, in *Riv. Dir. Rom.*, 16-17 (2016-2017), pag. 1-23.
- Simshäuser Wilhelm, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, Monaco, 1973.
- Sirks Adrian Johan Boudewijn, *The lex Iunia and the effect of informal manumission and iteration*, in *RIDA*, 30 (1983) pag. 211-292.

- Solazzi Siro, *Note esegetico-critiche di diritto romano*, in *AG*, 100 (1928), pag. 3-25.
- Solazzi Siro, *La definizione dell'armatore in D. 14.1.1.15 e la locazione perpetua della nave*, in *Riv. Dir. Nav.*, 9 (1948), pag. 36-51.
- Spagnuolo Vigorita Tullio, Marotta Valerio, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma, vol. II, tomo 3*, pag. 85-152, Torino, 1992.
- Spagnuolo Vigorita Tullio, *Casta domus, un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli, 2010.
- Spagnuolo Vigorita Tullio, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli, 1992.
- Starace Pia, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione: uno studio sul favor libertatis fra tarda Repubblica ed età antonina*, Bari, 2006.
- Steinwenter Artur, *Latini Iuniani*, in *PWRE*, 12.1 (1924), pag. 910-924.
- Stolfi Emanuele, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI*, 63 (1997), pag. 1-106.
- Sturm Fritz, *Pegaso un giureconsulto dell'epoca di Vespasiano*, in *Atti del congresso internazionale di Studi Vespasiani*, pag. 105-136, Rieti, 1979.
- Szlechter Emile, *Les lois d'Ešhunna. Transcription, Traduction, Commentaire*, Parigi, 1954.
- Talamanca Mario, *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, in *BIDR*, 42-43 (2000.2001), pag. 483-701.
- Tenney Frank, *Notes on Roman commerce*, in *JRS*, 27 (1937), pag. 72-79.
- Terreni Claudia, *P. Mich. 3, 169: Il mistero di Sempronia Gemella*, in *SDHI*, 62 (1996), pag. 573-582.
- Terreni Claudia, *Gaio e l'erroris causae probatio*, in *Labeo*, 45 (1999), pag. 333-367.
- Thomas Joseph A. C., *Locatio and operae*, in *BIDR*, 64 (1961), pag. 231-248.
- Thomas Yan, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, Macerata, 2016.
- Torrent Armando, *La prohibicion de ius connubii a los dediticios aelianos*, *RIDROM*, 7 (2011) pag. 90-124.
- Torres Parra Maria José, *La comercialización de las operae liberti en la lex Aelia Sentia*, in *e-legal History Review*, 28 (2018).
- Tuzov Daniil, *La nullità per legem nell'esperienza romana. Un'ipotesi in materia di leges perfectae*, in *RIDA*, 56 (2009), pag. 155-192.
- Vallocchia Franco, *Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villia del 180 a.C. (la c.d. lex Villia Annalis)*, in *Diritto e storia*, 10 (2011).

Vangerow Carl Adolph, *Über die Latini Iuniani*, Marburgo, 1833.

Varvaro Mario, *Contributo allo studio delle quinquaginta decisiones*, in *AUPA*, 46 (2000), pag. 359-539.

Venturini Carlo, *Sulla legislazione augustea in materia di manumissiones*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, V, pag. 2455-2476, Napoli, 1984.

Venturini Carlo, “*Latini facti*”, “*peregrini*” e “*civitas*”: note sulla normativa adrianea, in *BIDR*, 37-38 (1995-1996), pag. 219-242.

Venturini Carlo, *Latinità e matrimonio*, in *INDEX*, 43 (2015), pag. 506-512.

Vignali Giovanni, *Corpo del diritto*, I-X, Napoli, 1856-1861.

Virlovet Catherine, *La plèbe frumentaire à l'époque d'Auguste*, in *Nourrir la plèbe. Actes du colloque de Genève les 28 et 29. IX. 1989 en hommage à Denis Van Berchem*, pag. 43-65, Basilea, Kassel, 1991.

Virlovet Catherine, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome à la fin de la république et au début de l'empire*, Roma, 1995.

Voci Pasquale, *Polemiche legislative nel tardo Impero Romano*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, II, pag. 1083-1113, Pamplona, 1987.

Volterra Edoardo, *Sul divorzio della liberta*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, vol. 3, pag. 203-230, Palermo, 1936.

Volterra Edoardo, *Manomissione e cittadinanza*, in *Studi in onore di Enrico Paoli*, pag. 695-716, Firenze, 1956.

Volterra Edoardo, *Le affrancazioni di schiavi nei documenti aramaici del V secolo a. C.*, in *Scritti in onore di Giuseppe Furlani*, II, pag. 675-696, Roma, 1957.

Volterra Edoardo, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, II: Famiglia e successioni*, pag. 217-227, Napoli, 1991.

Volterra Edoardo, *Ancora in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, II: Famiglia e successioni*, pag. 275-276, Napoli, 1991.

Volterra Edoardo, *Matrimonio (dir. Romano)*, in *Scritti Giuridici, III: famiglia e successioni*, pag. 223-304, Napoli, 1991.

Volterra Edoardo, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianeï*, in *Scritti Giuridici, IV: Le fonti*, pag. 141-271, Napoli, 1993.

Vonglis Bernard, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Parigi, 1968.

Wacke Andreas, *Manumissio matrimonii causa: le mariage d'affranchies d'après les lois d'Auguste*, in *RHDFE*, 67 (1989), pag. 413-428.

Waldstein Wolfgang, *Operae libertorum: Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986.

Waldstein Wolfgang, *Patroni e liberti*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza giuridica romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, pag. 551-576, Pavia, 2010.

Watson Alan, *Studies in Roman private law*, Londra, 1991.

Weaver Paul, *Familia Caesaris. A social study of emperor's freedmen and slaves*, Cambridge, 1972.

Weaver Paul, *Children of Iunian Latin*, in *The Roman Family in Italy: Status, Sentiment, Space*, a cura di Beryl Rawson, Paul Weaver, pag. 55-72, Oxford, 1997.

Weaver Paul, *Where all the Junian Latins gone? Nomenclature and status in the early empire*, in *Chiron*, 20 (1990), pag. 275-305.

Wiedemann Thomas, *The regularity of manumission at Rome*, in *The classical Quarterly*, 35, (1985) pag. 162- 175.

Wilinski Adam, *Intorno all'accusatio e revocatio in servitutum del liberto ingrato*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, pag. 559-569, Milano, 1971.

Zablocka Maria, *Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*, in *BIDR*, 91 (1988), pag. 361-390.

Zamora Manzano José Luis, *La administración penitenciaria en el derecho romano. Gestión, tratamiento de los reclusos y mejora de la custodia carcelaria*, Madrid, 2015.

Zeumer Karl, *Formulae Merovingici et Karolini aevi*, Hannover, 1886.

Zilletti Ugo, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, pag. 35-93, Torino, 1968.

Zoz Maria Gabriella, *In tema di obbligazioni alimentari*, in *BIDR*, 73 (1970), pag. 323-355.

Zoz Maria Gabriella, *I rimedi contro gli atti in frode ai legittimari in diritto romano*, Milano, 1978.

Zoz Maria Gabriella, *L'invalidità delle manomissioni in frode al patrono disposte inter vivos*, in *IURA*, 33 (1982), pag. 131-135.

INDICE DELLE FONTI

- Fonti di tradizione manoscritta** 9.38.3 pag. 109 nota 496; 137.
- Ammianus Marcellinus** 9.38.6 pag. 109 nota 496; 137; 137 nota 640.
- Res Gestae*** 9.38.8 pag. 109 nota 496; 137; 137 nota 640.
- 22.7.1-2 pag. 87.
- Basilica** 9.40.2 pag. 149.
- 48.7.32 pag. 64. 10.22.4 pag. 146 nota 665.
- Boethius** **Collatio legum Mosaicarum et Romanarum**
- Commentarii in Ciceronis Topica*** 4.2.3 pag. 24.
- 1.2.10 pag. 8 nota 9. 11.7.4 pag. 147.
- Cassius Dio** **Corpus Iuris Civilis**
- Historiae romanae*** **I Institutiones**
- 53.28.1-2 pag. 87 nota 393. 1.5.3 pag. 6; 10; 15; 16; 27; 39; 94; 94 nota 422; 107; 137; 166; 167; 175 nota 794.
- 55.10.5-7 pag. 17. 1.6.pr. pag. 44; 54.
- 60.29.7 pag. 108 nota 496. 1.6.1 pag. 45; 186.
- Cicero** 1.6.3 pag. 48.
- Philippicae*** 1.6.4 pag. 31; 37.
- 5.47 pag. 84 nota 382. 1.6.5 pag. 34; 35; 37; 74 nota 340; 90; 197 nota 865.
- Codex Theodosianus** 1.6.6 pag. 37; 76; 78 nota 350.
- 2.22.1 pag. 109 nota 496; 140. 1.6.7 pag. 16; 37.
- 4.10.1 pag. 71. 1.7 pag. 26.
- 4.12.3 pag. 109 nota 496; 140; 156. 1.11.9 pag. 58; 196.
- 9.24 pag. 137. 2.17.8 pag. 87 nota 392.
- 9.24.1.pr. pag. 136. 3.3.2 pag. 123.
- 9.24.1.4 pag. 109 nota 496; 136; 140; 156.

- 3.3.7 pag. 123; 135.
- 3.7.4 pag. 120 nota 561.
- 3.12.1 pag. 109 nota 496.
- II Digesta**
- Deo auctore*
- § 10 pag. 170.
- 1.3.29 pag. 198.
- 1.3.30 pag. 199 nota 873.
- 1.3.31 pag. 87 nota 392.
- 1.5.17 pag. 154.
- 1.7.16 pag. 196.
- 1.7.36.1 pag. 83.
- 1.9.6.1 pag. 204.
- 1.10.1.pr. pag. 86.
- 1.10.1.2 pag. 85.
- 1.12.1.10 pag. 68 nota 305; 69; 70.
- 1.16.2.pr. pag. 72; 83; 96.
- 1.16.2.1 pag. 84 nota 381.
- 1.20.1 pag. 84.
- 2.4.8.2 pag. 58; 194.
- 3.3.35.1 pag. 69.
- 3.5.18.1 pag. 169.
- 4.4.9.6 pag. 78 nota 349.
- 4.4.11.1 pag. 36 nota 144; 67 nota 297;
- 4.4.24.2 pag. 169.
- 4.4.37.1 pag. 24.
- 4.6.9 pag. 143; 143 nota 658; 148.
- 7.7.6 pag. 77.
- 9.3.7 pag. 61.
- 12.5.1 pag. 204.
- 12.6.65.4 pag. 204.
- 12.6.65.9 pag. 204.
- 18.7.4 pag. 11; 35; 199.
- 18.7.5 pag. 159.
- 19.2.55.2 pag. 190.
- 21.1.17 pag. 166.
- 21.1.17.19 pag. 165.
- 22.3.29.1 pag. 57.
- 23.2.5 pag. 135 nota 631.
- 23.2.13 pag. 35; 195 nota 855.
- 23.2.44 pag. 21; 21 nota 73.
- 23.2.51 pag. 74 nota 340.
- 23.2.62.1 pag. 35.
- 23.3.13 pag. 135 nota 631.
- 23.3.39.1 pag. 75 nota 342; 195.
- 23.3.56.3 pag. 168.
- 24.2.9 pag. 24.
- 25.3.5.22 pag. 62; 66.
- 25.3.6.pr. pag. 64; 64 nota 285.
- 25.3.6.1 pag. 71.
- 26.1.1.2 pag. 177.

26.1.1.3 pag. 177.

26.4.3.2 pag. 36 nota 144; 67 nota 297.

26.8 pag. 176 nota 796.

26.8.9.1 pag. 74; 176.

26.8.16 pag. 74; 176.

26.10.2 pag. 70 nota 314.

27.1.17.6 pag. 128.

27.1.40.pr. pag. 178 nota 801.

28.2.6.pr. pag. 196.

28.5.3.3 pag. 189.

28.5.43 pag. 46; 53; 169; 171; 172; 185; 187.

28.5.44 pag. 169; 171; 172; 185.

28.5.56 pag. 46; 144; 170; 188.

28.5.58 pag. 46; 190.

28.5.61 pag. 46 nota 187; 186; 188.

28.5.84 pag. 45.

28.5.85.pr. pag. 144; 170; 171; 189.

28.6.38.3 pag. 168.

29.1.15 pag. 45.

29.7.4 pag. 50.

30.117 pag. 122.

30.122.pr. pag. 122 nota 573.

32.23 pag. 87 nota 392.

32.91.4 pag. 111.

32.91.5 pag. 111.

33.1.21.4 pag. 90; 210.

34.4.4 pag. 55 nota 237.

34.7.1.pr. pag. 187.

34.7.1.1 pag. 187.

35.1.37 pag. 26.

35.1.104 pag. 104.

36.1.76.1 pag. 31; 169; 170; 173.

37.11.10 pag. 168.

37.14.1 pag. 68 nota 305; 69; 70; 71 nota 322.

37.14.5.pr. pag. 70.

37.14.5.1 pag. 65.

37.14.6 pag. 192.

37.14.6.pr. pag. 58; 169; 171; 175; 193.

37.14.6.1 pag. 63; 175.

37.14.16.2 pag. 58; 171; 175; 193.

37.14.6.3 pag. 58; 74 nota 340; 170; 171; 175; 194; 199 nota 876.

37.14.6.4 pag. 20; 59; 175.

37.14.7 pag. 109 nota 496.

37.14.8 pag. 68.

37.14.15 pag. 59; 193.

37.14.19 pag. 70.

37.15.4 pag. 69.

37.15.11 pag. 69.

38.1.18 pag. 65.

38.1.25 pag. 59; 62.

38.1.25.pr. pag. 59.

38.1.25.1 pag. 60; 64.

38.1.25.2 pag. 60.

38.1.25.3 pag. 61.

38.1.25.4 pag. 62.

38.1.26 pag. 61.

38.1.27 pag. 60; 61.

38.1.33 pag. 65.

38.2.3.7 pag. 104.

38.2.24 pag. 58; 193.

38.2.33 pag. 64; 64 nota 285.

38.5.1.1 pag. 206.

38.5.9 pag. 55; 55 nota 236.

38.5.11 pag. 54; 206.

38.11.1.1 pag. 22; 24.

38.16.3.5 pag. 58; 194.

38.17.2.3 pag. 165.

39.5.5 pag. 55.

40.1.1 pag. 33; 91; 200.

40.1.10 pag. 47 nota 197; 169; 202.

40.1.12 pag. 45.

40.1.14 pag. 86.

40.1.16 pag. 33.

40.1.20 pag. 67 nota 297.

40.1.20.pr. pag. 35; 36; 37.

40.1.20.1 pag. 35; 36; 37; 82.

40.1.21 pag. 46; 47; 47 nota 192.

40.2.5 pag. 85.

40.2.6 pag. 74; 183.

40.2.9 pag. 37; 96 nota 438.

40.2.9.pr. pag. 34; 76; 180.

40.2.9.1 pag. 72 nota 327; 76; 78; 80; 181 nota 812; 209.

40.2.11 pag. 37; 76; 179; 180 nota 804.

40.2.12 pag. 34; 143 nota 656; 167; 171; 172.

40.2.13 pag. 34; 35; 37; 58 nota 259; 74 nota 340; 76; 77; 90; 111; 179; 180 nota 804; 181 nota 811; 182; 197 nota 865.

40.2.13.1 pag. 78.

40.2.14.pr. pag. 74; 180 nota 806.

40.2.14.1 pag. 35; 58; 74 nota 340; 75 nota 342; 195; 195 nota 855.

40.2.15 pag. 178; 185.

40.2.15.pr. pag. 35; 77; 171; 172; 175; 185; 198 nota 871.

40.2.15.1 pag. 34; 37; 76; 81; 169; 172; 175; 179; 185.

40.2.15.2 pag. 180; 185.

40.2.15.3 pag. 75; 181; 185.

40.2.15.4 pag. 34; 74; 75; 173; 183; 185.

40.2.15.5 pag. 73; 83; 183; 185.

40.2.16 pag. 10; 81; 93; 143 nota 656; 168; 171; 172.

40.2.16.pr. pag. 76; 89; 171; 178; 179; 180.
40.2.16.1 pag. 35.
40.2.17 pag. 84 nota 381.
40.2.19 pag. 34; 74 nota 340.
40.2.20.pr. pag. 37; 77 nota 346; 179; 198.
40.2.20.1 pag. 36; 37.
40.2.20.2 pag. 34; 74 nota 340; 82; 182.
40.2.20.4 pag. 85.
40.2.21 pag. 88.
40.2.24 pag. 74; 176; 209.
40.2.25 pag. 35; 44 nota 180.
40.4.3 pag. 31.
40.4.27 pag. 45; 92; 190; 191.
40.4.46 pag. 38.
40.4.54.1 pag. 48.
40.4.57 pag. 49; 50.
40.5.4.18 pag. 36; 37; 82.
40.5.11 pag. 176 nota 796.
40.5.30.3 pag. 176 nota 797.
40.5.34.1 pag. 36; 37.
40.5.41.5 pag. 84.
40.7.1 pag. 204.
40.8.2 pag. 108 nota 496.
40.9.5.pr. pag. 49; 50; 53; 54.
40.9.5.1 pag. 50.
40.9.5.2 pag. 51; 52.
40.9.6 pag. 51; 51 nota 209.
40.9.7.pr. pag. 50.
40.9.7.1 pag. 16; 35; 199.
40.9.8 pag. 53.
40.9.10 pag. 48; 83.
40.9.11 pag. 53.
40.9.11.pr. pag. 48.
40.9.11.1 pag. 47; 202; 203.
40.9.12 pag. 45 nota 185.
40.9.14.1 pag. 45 nota 185.
40.9.15.1 pag. 33; 205 nota 893.
40.9.16.pr. pag. 170; 171; 175; 198; 201.
40.9.16.1 pag. 175; 198; 201.
40.9.16.2 pag. 46; 173; 201.
40.9.16.3 pag. 48; 53; 169; 202.
40.9.16.4 pag. 201; 205.
40.9.16.5 pag. 49; 53; 201; 206.
40.9.17.pr. pag. 43 nota 176.
40.9.18.pr. pag. 50; 53.
40.9.18.1 pag. 49; 50.
40.9.21 pag. 34; 74 nota 340; 182.
40.9.23 pag. 48; 56; 205.
40.9.24 pag. 52; 53.
40.9.25 pag. 52; 52 nota 219; 53.
40.9.27 pag. 46; 52.

40.9.29 pag. 52.

40.9.30 pag. 67; 143 nota 655; 168; 172; 173; 175 nota 795.

40.9.30.pr. pag. 67.

40.9.30.1 pag. 67; 172.

40.9.30.2 pag. 67; 68.

40.9.30.3 pag. 68.

40.9.30.4 pag. 68.

40.9.30.5 pag. 68; 172.

40.9.31 pag. 58; 170; 192.

40.9.32.pr. pag. 58; 192 nota 851; 193.

40.9.32.1 pag. 59; 62; 63.

40.9.32.2 pag. 59; 63; 197.

40.12.9.2 pag. 54; 56.

40.12.10 pag. 98 nota 446.

42.5.6.2 pag. 168.

42.5.9.5 pag. 144; 145.

42.8.6.9 pag. 55; 206.

42.8.15 pag. 52; 53; 54.

42.8.16 pag. 52; 52 nota 219.

42.8.19 pag. 189 nota 843.

42.8.20 pag. 189 nota 843.

44.5.2.2 pag. 63.

45.1.35.1 pag. 201.

45.1.66 pag. 33 nota 129; 91; 169; 200; 201.

47.10.15.41 pag. 146.

48.5.2.2 pag. 24.

48.5.6.1 pag. 22.

48.5.15.2 pag. 23.

48.5.25 pag. 23.

48.8.11.2 pag. 43; 148.

48.17.2.1 pag. 203.

48.17.3 pag. 203.

48.19.4 pag. 104; 158; 159; 159 nota 738.

48.19.28.14 pag. 149.

48.20.7.5 pag. 105.

49.15.8 pag. 190; 191 nota 849.

49.17.19.3 pag. 67; 67 nota 299.

50.2.11 pag. 84 nota 382.

50.4.3.2 pag. 153 nota 707.

50.5.3 pag. 128.

50.16.32.pr. pag. 32.

50.16.42 pag. 24.

50.16.70 pag. 67; 69.

50.16.132 pag. 42.

50.16.134 pag. 32; 42.

50.16.137 pag. 135.

50.16.216 pag. 43; 143; 143 nota 658; 168; 171.

50.16.224 pag. 143; 148.

50.17.79 pag. 199.

III Codex Iustinianus

Cordi pag. 140.

pr. pag. 139.

§ 1 pag. 138 nota 643.

§ 2 pag. 139.

§ 3 pag. 139.

1.4.3 pag. 109 nota 496; 137; 137 nota 640.

1.14.4 pag. 87 nota 392.

1.14.12 pag. 87 nota 392.

2.30.2 pag. 16; 78; 80.

2.30.3 pag. 16; 79.

2.44.1 pag. 84 nota 382.

2.55.5.3 pag. 139 nota 645.

4.57.2 pag. 36 nota 144; 67.

4.32.28.pr. pag. 139 nota 645.

5.4.3 pag. 35; 70.

5.4.15 pag. 34; 74 nota 340; 82; 181; 194.

5.37 pag. 80.

5.37.10 pag. 80.

5.68.1 pag. 178 nota 801.

6.3.1 pag. 64; 65 nota 290; 66; 169.

6.3.3 pag. 62 nota 278; 169.

6.3.7 pag. 169.

6.3.7.pr. pag. 64.

6.5.2.1 pag. 55 nota 233.

6.21.4 pag. 31; 169.

6.21.4.1 pag. 191.

6.21.4.2 pag. 36; 37; 82.

6.23.3 pag. 87 nota 392.

6.27.1 pag. 45; 46; 186 nota 835.

7.1.1 pag. 72; 76; 78; 79; 81; 96; 181; 209.

7.1.3 pag. 75; 181.

7.1.4 pag. 82; 83.

7.2.5 pag. 50; 53; 169.

7.3.1 pag. 26.

7.4.5 pag. 36; 37; 82; 169.

7.5.1 pag. 16; 44; 138; 139; 157; 166.

7.6.1 pag. 16; 109 nota 496; 138; 138 nota 643; 139; 140; 156; 167.

7.6.1.1a pag. 30 nota 120; 43; 107.

7.6.1.1b pag. 117; 211.

7.6.1.1c pag. 140.

7.6.1.3 pag. 108 nota 496.

7.6.1.3a pag. 108 nota 496.

7.6.1.4 pag. 109 nota 496.

7.6.1.5 pag. 109 nota 496.

7.6.1.6 pag. 109 nota 496.

7.6.1.7 pag. 109 nota 496.

7.6.1.8 pag. 109 nota 496.

7.6.1.11 pag. 109 nota 496.

7.6.1.11a pag. 109 nota 496.

7.6.1.12 pag. 107; 140.

7.6.1.12a pag. 27; 120.
7.6.1.13 pag. 118 nota 552.
7.8.1 pag. 46 nota 190; 52 nota 218.
7.8.2 pag. 47; 53; 169; 202.
7.8.4 pag. 48 nota 197.
7.8.5 pag. 48; 169.
7.10.6 pag. 33.
7.11.1 pag. 46; 48 nota 203; 53; 168; 169; 205.
7.11.4 pag. 35; 169.
7.11.5 pag. 47; 53; 169; 202.
7.13 pag. 137.
7.13.3 pag. 109 nota 496; 137.
7.15.2 pag. 16; 39; 175 nota 794.
7.16.20 pag. 78 nota 349.
7.24.1 pag. 109 nota 496.
7.33.12.3b pag. 139 nota 645.
8.13.15 pag. 145 nota 662.
8.53.35.5b pag. 139 nota 645.
9.2.3 pag. 75 nota 343.
9.9.1 pag. 23.
9.9.3 pag. 45.
9.13 pag. 137.
9.13.1 pag. 137 nota 639.
9.47.17 pag. 149; 149 nota 684.
9.49.2 pag. 105 nota 483.

10.10.1 pag. 121.
11.10.3 pag. 146 nota 665.

IV *Novellae Iustiniani*

78 pag. 167.
78.pr. pag. 140.

Dionysius Halicarnasensis

Antiquitates Romanae

4.24.4-6 pag. 11.

Epitome Gai

1.1.pr. pag. 8.
1.1.3 pag. 43; 148; 149.
1.1.4 pag. 44; 159.
1.1.5 pag. 44; 53.
1.1.6 pag. 54.
1.1.7 pag. 31; 34.
1.2.3 pag. 26 nota 98.

Festus grammaticus

De verborum significatu

36 pag. 73 nota 330.

Flavius Iosephus

De vita sua

75.415 pag. 132 nota 616.
76.423 pag. 132.
76.426 pag. 132 nota 616.

Formulae Arvernenses

3 pag. 16; 167 nota 771.

Fragmenta Vaticana

6 pag. 159.

172 pag. 114 nota 532.

193 pag. 114 nota 532.

205 pag. 84.

216 pag. 20.

217 pag. 20.

218 pag. 20.

219 pag. 20.

221 pag. 114 nota 532.

232 pag. 84.

241 pag. 84.

Fragmentum Dositheanum de manumissionibus

4 pag. 98 nota 446.

5 pag. 7; 98 nota 446; 99; 102 nota 460;
116.

6 pag. 8; 28; 94 nota 422.

7 pag. 28; 94 nota 422.

12 pag. 10; 28; 99.

13 pag. 82.

14 pag. 119; 126.

17 pag. 8 nota 9; pag. 38 nota 152.

Gaius

Institutiones

1.12 pag. 8; 9; 16; 158; 208.

1.13 pag. 9; 26 nota 100; 29 nota 114; 43;
44; 98; 142; 146; 147; 148; 149; 150; 159;
166; 211; 212 nota 918.

1.14 pag. 29; 44; 151; 212.

1.15 pag. 44.

1.17 pag. 10; 37; 38; 40; 94; 95; 97; 99;
107.

1.18 pag. 10; 37; 38; 72; 82; 94; 95; 97; 98;
98 nota 446; 99; 103; 107; 112 nota 523.

1.19 pag. 34; 76; 90; 179.

1.20 pag. 72; 80; 81; 92.

1.21 pag. 45; 186 nota 835.

1.22 pag. 27; 94 nota 422.

1.23 pag. 10; 90; 114; 120; 158.

1.24 pag. 10; 90; 114; 115; 118; 158.

1.25 pag. 44; 106; 154 nota 709; 158; 160;
163; 167.

1.26 pag. 6; 9; 11; 16; 44; 104; 133; 150;
151; 156; 158; 164; 164 nota 761; 208; 212.

1.27 pag. 13; 44; 150; 157; 158; 159; 160;
166.

1.28 pag. 158.

1.29 pag. 11; 19; 40; 41; 77; 100; 101; 102;
103; 109; 110; 111 nota 509; 112; 112 nota
523.

1.30 pag. 103 nota 469; 124; 124 nota 582;
125; 125 nota 585.

1.31 pag. 43; 103 nota 466.

1.32 pag. 40.

1.32b pag. 11; 126.

1.32c pag. 11; 127; 128; 129.

- 1.33 pag. 11; 129.
- 1.34 pag. 130; 140.
- 1.35 pag. 119; 119 nota 556; 119 nota 558; 126.
- 1.37 pag. 44; 53; 54.
- 1.38 pag. 11; 31; 72; 191.
- 1.39 pag. 34; 72.
- 1.40 pag. 37; 191.
- 1.41 pag. 82.
- 1.42 pag. 25.
- 1.43 pag. 25.
- 1.45 pag. 26 nota 97.
- 1.46 pag. 26.
- 1.47 pag. 45; 48; 53; 125 nota 585.
- 1.56 pag. 10; 41; 110.
- 1.57 pag. 110 nota 509; 130 nota 610.
- 1.63 pag. 74; 182.
- 1.66 pag. 40; 43; 101; 116; 126.
- 1.67 pag. 13; 15; 44; 101; 132; 163; 164.
- 1.68 pag. 15; 44; 101; 101 nota 455; 133; 164.
- 1.69 pag. 15; 134.
- 1.70 pag. 15; 134.
- 1.71 pag. 41; 101; 133.
- 1.72 pag. 133.
- 1.73 pag. 133 nota 620.
- 1.74 pag. 134.
- 1.75 pag. 14; 133.
- 1.77 pag. 125.
- 1.78 pag. 14; 125; 133.
- 1.80 pag. 27; 28 nota 107; 41; 101; 102; 103; 124; 125.
- 1.81 pag. 125 nota 585.
- 1.91 pag. 109 nota 496.
- 1.92 pag. 125 nota 585.
- 1.93 pag. 133 nota 619.
- 1.94 pag. 133 nota 619.
- 1.103 pag. 196.
- 1.138 pag. 26 nota 100; 31.
- 1.139 pag. 26 nota 100; 31.
- 1.160 pag. 109 nota 496; 123.
- 1.194 pag. 21; 129.
- 2.50 pag. 121.
- 2.110 pag. 115 nota 534.
- 2.111 pag. 128.
- 2.143 pag. 125 nota 585.
- 2.195 pag. 121; 122.
- 2.200 pag. 204.
- 2.239 pag. 26.
- 2.275 pag. 115 nota 534.
- 2.276 pag. 38; 39; 45; 92; 210 nota 907.
- 2.286 pag. 19; 128.

2.286a pag. 19; 128.

3.44 pag. 129.

3.56 pag. 27; 29; 94 nota 422; 99; 102 nota 460; 106; 107; 115; 117; 118; 139 nota 646.

3.63 pag. 120.

3.64 pag. 120 nota 561.

3.72 pag. 130; 130 nota 611; 140.

3.73 pag. 125 nota 585; 131; 140 nota 648.

3.74 pag. 9; 44; 105; 162.

3.75 pag. 9; 44; 105; 106; 107; 160; 161; 161 nota 750; 162; 167.

3.76 pag. 9; 44; 105; 106; 107; 161; 161 nota 750; 162.

3.121a pag. 183.

3.122 pag. 184.

4.37 pag. 162.

Isidorus Hispalensis

Etymologiae

9.4.49 pag. 151.

9.4.50 pag. 151.

Iuvenalis

Satirae

12 pag. 145.

Lex Visigothorum

5.7.10 pag. 71.

5.7.20 pag. 71.

Livius

1.38.2 pag. 151.

Martialis

Epigrammata

3.21 pag. 146.

Pauli Sententiae

2.21a.1 pag. 123; 156; 165; 211.

2.25.4 pag. 82.

4.5.3 pag. 87 nota 392.

4.9.2 pag. 135.

4.9.8 pag. 122; 123; 135; 156; 165; 211.

4.12.1 pag. 144.

4.12.4 pag. 44; 143.

4.12.5 pag. 44; 144.

4.12.6 pag. 44; 144; 145.

4.12.7 pag. 44; 145; 177.

4.12.8 pag. 44; 145; 177.

4.12.9 pag. 177.

4.14.1 pag. 26.

4.14.3 pag. 26.

5.12.1d pag. 47 nota 197.

Passio SS. Perpetuae et Felicitatis

18.9 pag. 149.

Plinius Minor

Epistulae

7.16 pag. 126.

7.16.3.4 pag. 83 nota 376.

10.105 pag. 131.

10.6.1 pag. 12.

10.6.2 pag. 12.

10.6.3 pag. 12.

Quintilianus

Institutiones oratoriae

7.4.37.38 pag. 69.

Pseudo-Quintilianus

Declamationes minores

302 pag. 147 nota 672.

333 pag. 69 nota 310.

368 pag. 69 nota 310.

Salvianus

Ad ecclesiam

3.7.34 pag. 116; 117; 210.

Scholia Sinaitica

45 pag. 114 nota 532.

Scriptores Historiae Augustae

Vita Marci

9.7-8 pag. 57.

Vita Taciti

10.7 pag. 26 nota 101.

Sententiae Hadriani

3 pag. 69.

Sententiae Syriacae

55 pag. 78 nota 349.

Servius grammaticus

In Vergilii Aeneida

11.33 pag. 180 nota 806.

Stattius

Silvae

3.3.68-69 pag. 89.

Suida

Lexicon

Κλαύδιος pag. 108 nota 496.

Svetonius

Vitae Caesarum

Augustus

34.1-4 pag. 21.

34.2 pag. 24.

Tiberius

9 pag. 158 nota 737.

Caligula

23 pag. 107 nota 490.

Claudius

18 pag. 127.

19 pag. 127.

25 pag. 108 nota 496.

Nero

36 pag. 180 nota 805.

Tacitus

<i>Annales</i>	3.3 pag. 11; 40; 41; 42; 77; 100; 101; 102; 103; 103 nota 469; 109; 110; 111 nota 509; 124; 124 nota 582.
3.25.1 pag. 22.	
12.60.2 pag. 88.	3.4 pag. 119; 126.
13.26 pag. 70.	3.5 pag. 126.
13.27 pag. 70.	3.6 pag. 127; 128; 129.
<i>De Germania</i>	5.2 pag. 41; 74.
25.1 pag. 9 nota 13.	5.4 pag. 10; 41; 110; 116 nota 539; 124.
<i>Theophilus</i>	5.8 pag. 14; 124; 164 nota 760.
<i>Institutionum Graeca Paraphrasis</i>	7.4 pag. 40; 40 nota 159; 100; 101; 102; 132 nota 617.
1.5.3 pag. 107 nota 487.	11.11 pag. 109 nota 496; 123.
<i>Tituli ex corpore Ulpiani</i>	11.16 pag. 114.
1.5 pag. 8.	13 pag. 20 nota 64.
1.7 pag. 82.	13.1 pag. 21.
1.8 pag. 7; 97 nota 442.	13.2 pag. 21.
1.11 pag. 43; 95 nota 427; 142; 146; 147; 148; 149; 150; 212.	17.1 pag. 115; 118.
1.12 pag. 31; 37; 38; 40; 72; 82; 95; 97; 98; 99; 99 nota 451; 107.	19.4 pag. 10; 113.
1.13 pag. 31; 72.	20.8 pag. 114.
1.13a pag. 73 nota 329; 80.	20.14 pag. 9; 44; 114; 115; 120; 154; 156; 161; 163 nota 756.
1.14 pag. 45; 46; 188.	22.3 pag. 19 nota 63; 115; 128 nota 598.
1.15 pag. 44; 54.	22.8 pag. 115 nota 534.
1.24 pag. 26 nota 97.	24.28 pag. 121; 122.
2.1 pag. 202.	25.7 pag. 115 nota 534.
3.1 pag. 123; 131; 131 nota 613; 134; 135; 136.	28.7 pag. 121.
3.2 pag. 130.	29.3 pag. 129.

Zonaras

29812 pag. 20; 56 nota 241; 102; 111.

Epitome Historiarum

11.9 pag. 108 nota 496.

Fonti Papirologiche**BGU**

I 326 pag. 91.

V 1210 v. Gnomon Idiologi

Fragmenta Berolinensia de iudiciis

Pap. Berol. Inv. P6757 pag. 44

1 pag. 104.

2 pag. 104; 105; 106; 107; 161; 162.

3 pag. 104.

Gnomon Idiologi

Pap. Oxy. XLII, 3014 pag. 14 nota 38.

BGU V 1210 pag. 14 nota 38.

4 pag. 121.

19 pag. 117; 118; 119; 126; 126 nota 587.

20 pag. 119; 163.

21 pag. 87; 88.

22 pag. 119; 120.

39 pag. 14.

46 pag. 14; 15; 15 nota 41.

Pap. Berol. Inv.

P6757 v. *Fragmenta Berolinensia de iudiciis*

Pap. Cairo**Pap. Fay.**

XX pag. 184.

Pap. Giss.

40 pag. 4; 154; 157; 212.

Pap. Lille

I 29 pag. 9.

Pap. Mich.

III 169 pag. 20; 56; 102; 111; 175.

VII 436 pag. 20; 21; 42; 56; 57; 102; 110; 111; 175.

Pap. Oxy.

XLII 3014 v. *Gnomon Idiologi*

Pap. Tebt.

II 285 pag. 57.

Fonti epigrafiche**Année Épigraphique**

1964, 256 pag. 184.

1986, 25 pag. 113 nota 529.

Carmina Latina Epigraphica

01114 pag. 90.

Corpus Inscriptionum Latinarum

III 5212 pag. 184.

VI 930 v. *lex de imperio Vespasiani*

VI 1877 pag. 89.

Epigraphic Database Roma

071920 pag. 88.

Inscriptiones Latinae Selectae

1984 pag. 88.

Leggi di Ešnunna (IM 51059 IM 52614)

51 pag. 9.

52 pag. 9.

Lex de imperio Vespasiani (CIL VI 930)

lin. 10-14 pag. 18 nota 54.

lin. 17-21 pag. 87 nota 395.

lin. 22-28 pag. 26 nota 101; 86.

Lex municipii Salpensani

28 pag. 80; 81; 82; 83.

Lex municipii Irnitani

28 pag. 81; 82.

Res Gestae divi Augusti

6 pag. 17.

Tabula Alcantarensis

pag. 153.

Tabulae Herculanaenses

44 pag. 112.

45 pag. 112.

89 pag. 40; 41; 101; 109; 110 nota 505.

